LO STATO
POLITICO, ED ECONOMICO
DELLA DOGANA
DELLA MENA DELLE PECORE
DI PUGLIA

ESPOSTO

ALLA MAESTÀ

DI

FERDINANDO IV.

RE DELLE SICILIE

GERUSALEMME ec. ec. ec.

TOMO I.

NAPOLI MDCCLXXXI.

PRESSO VINCENZO FLAUTO REGIO IMPRESSORE.

Con pubblica autorità.

S. R. M.

SIGNORE

Opo che la Reale Munificenza di V. M. si degnò conferirmi la carica di Uditore del Vostro Tribunale della Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, tosto conobbi, essere obbligato, non solo attendere al sollecito disbrigo degli affari contenziosi; ma rendermi anche istrutto di quella particolare Legislazione, ed importante Economia, per lo più negletta nello studio della Giurisprudenza. Per lo corso di undeci anni, ho cercato di

fodisfare ad entrambi i propostimi doveri; e la fomma Clemenza di V. M., nel promuovermi alla carica di Avvocato Fiscale della stessa Dogana, nel tempo stesso che si degnò far nota al Pubblico la Sovrana soddisfazione del mio debole servire, venne a comandarmi, che colle cognizioni, e co' lumi acquistati di quelle materie, dovessi promuovere i Vostri Reali Diritti, e gli interessi dei Locati, emendando gli abusi introdotti, in pregiudizio degli uni, e degli altri. Nel volere eseguire questo Supremo Comando, mi avvidi, che la brevità de' miei talenti, non potea farlo colla necessaria esattezza; ma per soddisfare, almeno in parte, per quanto da me si potesse il meglio, al mio dovere, ho risoluto di umiliare a V. M. le deboli fatiche fatte, nel raccogliere, ed unire insieme le varie economiche Leggi della Dogana, o per ignoranza confuse, o ad arte celate dagli aboliti Ufficiali proprietarj, che per lungo tempo ebbero cura di quel riguardevole

ramo

ramo delle Vostre Reali Finanze. Mi sono determinato a questa impresa, perchè la Sovrana Vostra intelligenza vegga nel giusto aspetto gli abusi, e le confusioni, introdotte da' passati disordini della Dogana, onde possa prontamente emendare gli uni, e dileguare le altre. Così la innata clementissima paterna cura del Reale animo di V. M., sempre intenta a promuovere la vera felicità de' suoi fedeli, ed amatissimi Popoli, resterà pienamente sodisfatta, ed appagata, col solo ridurre in migliore stato la Pastorizia, e l'Agricoltura, veri perenni fonti delle ricchezze di questo Vostro Regno. Nello esporre la particolare Economia della Dogana, non sono stato contento di rilevare i pregiudizj di quelle primitive utili professioni; ma ho creduto essere anche obbligato di rischiarare i Vostri Supremi Diritti, grandemente confusi, e pregiudicati, o per malizia, o per ignoranza. La sincera esposizione delle cose potrebbe suscitare contra di me la rabbia di coloro, che han-

no profittato delle antiche confusioni; supplico perciò umilmente la Real Vostra Clemenza, compiacersi riguardare con occhio di compassione, e far degne queste mie deboli fatiche di un generoso perdono, e dell'alta, ed Augusta Vostra protezione. Il magnanimo generoso cuore di V. M. mi fa sperare tutti gli già sperimentati benigni effetti della Sovrana Grazia, per potere sempreppiù impegnare la mia debolezza negli affari del Vostro Real servigio; mentre augurandole dal Cielo lunghissimi, e felicissimi anni, a piedi dell'Augusto Trono resto umilmente prostrato

Di V. M.

Foggia il dì 16. di Gennajo 1781.

Umiliss. e fideliss. Vassallo
Francesco Nicola de Dominicis.

Illustrissimus, *ac Reverendissimus Dominus D. Alexander Kalephatus Episcopus Potentinus electus revideat*; *& in scriptis referat*. *Die* 13. *Julii* 1780.

J. J. EPISCOPUS TROJANUS VIC. GEN.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

PRAESUL EXCELLENTISS. ET REVERENDISS.

IAmdiu est, ex quo Libris opprimimur, ut plurimum inutilibus, & saepe noxiis, & quandoque veterum Librorum crambem ad nauseam usque recoquentibus. Inter scriptores, qui aetate nostra novam, humanoque generi utilem tentare ausi sunt viam, feliciterque in ea sunt progressi, adnumerandus profecto est Vir Clarissimus *Franciscus Nicolaus de Dominicis*, Iudex Magnae Curiae Vicariae integerrimus, atque Regii Portorii Apularum Pecudum in Civitate Fovearum aequissimus Fisci Patronus. Is enim, quum diu in Auditorio ejusdem Regii Portorii esset versatus, & praxi philosophicoque ingenio observasset, quid in Oeconomia magni, amplissimique illius Portorii prodesset, noceretve, aut Legibus non recte explicatis, aut non probe pensatis antiquis consuetudinibus, ut noxia quæque ab hac maximi momenti commerciorum nostrorum parte averruncaret, inque eam induceret sapientissime, quae prodesse possent, haec diuturnarum observationum suarum volumina adhortantibus amicis, & me potissimum adnitente, conscripsit, edereque decrevit. Legi ego quidem illa, jussu tuo, qua in hisce soleo diligentia; quumque in iis omnia ad-

amus-

amussim bonis moribus, sanae doctrinae, Legumque normis respondentia reperissem, si ita Tibi, Praesul Excellentissime, & Reverendissime, videbitur, edi posse censeo. Datum e Museolo meo VII. Idus Octobris MDCCLXXX.

Addictissimus
ALEXANDER MARIA KALEPHATUS
Electus Episcopus Potentinus.

Attenta relatione Domini Revisoris, imprimatur.
Die 10. *Octobris* 1780.

J. J. EPISCOPUS TROJANUS VIC. GEN.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

R. P.

R. P. D. Emanuel Caputus in hac Regia Studiorum Universitate Professor, revideat Autographum enunciati Operis, cui se subscribat, ad finem revidendi ante publicationem, num Exemplaria imprimenda concordent, ad formam Regalium Ordinum; & in scriptis referat. Neapoli die 8. mensis Augusti 1780.

MATTHAEUS TESTA ARCH. CAR. C. M.

S. R. M.

IN esecuzione de' Sovrani ordini della Maestà Vostra, ho attentamente letta l'Opera del Sig. D. Francesco Nicola de Dominicis Giudice della Gran Corte della Vicaria, ed Avvocato Fiscale della vostra Regia Dogana di Foggia. Questi si è proposto di esporre al pubblico l'origine, i cambiamenti, e lo stato presente di quella Regia Dogana. Per eseguire ciò ha egli consultati gli originali documenti, da' quali rileva ancora i veri motivi, onde i nostri Gloriosissimi Sovrani in varj tempi varie Leggi prescrissero. In tutta l'Opera dimostrasi erudito, e profondo Scrittore, ornato della sublime scienza della pubblica Economia. Dalla lettura della medesima ciascuno potrà ammaestrarsi della maniera, con cui si debba combinare la Pastorizia, con l'Agricoltura, che è l'arte de' Popoli inciviliti. Sicchè sarei di parere, se altrimenti non giudicherà V. M., di doversi con le stampe pubblicare. Napoli dal Monistero de' SS. Severino e Sossio 11. Ottobre 1780.

Di V. M.

Umilissimo Vassallo
P. D. EMANUELE CAPUTO BENEDETTINO P. P.

Die

Die 7. mensis Novembris 1780. Neapoli.

Viso rescripto suæ Regalis Majestatis de die 28. elapsi mensis Octobris currentis anni, ac relatione Rev. D. Emanuelis Caputo, de commissione Reverendi Regii Cappellanis Majoris, ordine præfatæ Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ, providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Reverendi Revisoris. Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum Revisione affirmetur, quod concordat, servata forma Regalium ordinum; ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica; hoc suum.

SALAMONIUS. PATRITIUS.

Vidit Fiscus Regalis Coronæ.

Illustr. Marchio Citus Præf. S. R. C.
& cæteri Illustr. Aularum Præfecti
tempore subscriptionis impediti.

Athanasius.

Regist.

Carulli.

INDICE

INDICE

DE' CAPITOLI

Che si contengono in questo primo Tomo.

INTRODUZIONE.

PARTE PRIMA.

CAP.

INTRO-

INTRODUZIONE.

CAPITOLO PRIMO

Idea Generale.

§. 1. A Pastorizia, e l'Agricoltura nel loro florido stato costituiscono sempre il vero potere, e la certa felicità delle nazioni polite: i frutti di quelle applicazioni soddisfano unicamente tutti i naturali bisogni della vita, rendono più dolci, e più comodi i legami della civile Società, e sostengono le arti miglioratrici. Ma siccome la cura del Bestiame è necessaria per alleviare le fatiche della coltura de' terreni, e provvedere a' comodi della vita, fra i Popoli più culti: così non è da se sola bastante, per rendere polita, e numerosa una nazione; potendo unicamente fra i luoghi montuosi, ed alpestri provvedere al sostegno de' pochi rozzi abitanti. L'Agricoltura è quella, che moltiplica i comodi della vita, accresce la Popolazione, e minora la primitiva rozzezza; perciò i più savj Legislatori hanno

no sempre proccurato di mantenere con un giusto equilibrio unite quelle due amorose sorelle, affinchè, sostenendosi reciprocamente, moltiplicassero i proprj prodotti, secondo la maggiore fertilità de' terreni, e la dolcezza del clima. Questi soli naturali stimoli non sono efficaci a promuovere, e sostenere con vantaggio la cura del Bestiame, e la coltivazione delle Campagne; ma debbono essere accompagnati dal vivace spirito della industria de' Popoli, e dalla protezione del Governo. In que' luoghi, ove gli uomini sono pigri, e infingardi, e la libertà politica si trova più del giusto ristretta dalle oppressioni de' Potenti, quelle primitive arti si veggono depresse, ed abiette fra la stessa naturale fertilità delle terre: ma dove poi la dolcezza, e la protezione del Governo è impegnata a sostenere la giusta libertà delle Industrie, e la sobrietà del costume, gli abitanti hanno vinta la contrarietà del clima, per mantenere la Pastorizia, e l'Agricoltura in un più florido stato; onde, fra l'abbondanza de' prodotti, i bisogni della vita sociale si soddisfano con maggior facilità.

§. 2. Per ottenere questi vantaggi, ogni savio Principe ha sempre seriamente badato a sostenere, nel cuore de' Popoli, costante, ed illibato l'amore della fatica, e lo spirito della industria, così coll'esatta osservanza delle leggi fondamentali dello Stato, che coll'arricchire di varj privilegj, e di onorifiche distinzioni la cura del Bestiame, e la coltura delle Campagne. Ma se mai, fra le infelici vicende delle umane cose, l'osservanza delle leggi si è confusa, in pregiudizio della gente industriosa, in breve tempo la intiera Nazione, disgustata di quelle vantaggiose applicazioni, si è ridotta nello stato di miserie, ed i popoli, sepolti fra la mollezza, e l'ozio, si sono resi schiavi degli Stranieri più industriosi. Non vi è certamente Regno di Europa, che non abbia, nella lunga rivoluzione de' secoli, sofferte simili vicende. Questa nobile Monarchia, per lo infelice dono de' suoi naturali pregi, è stata, più delle altre, sempre esposta a nuove invasioni; perciò la Pastorizia, e l'Agricoltura, in vece di migliorarsi fra la dolcezza del clima, e la naturale

ferti-

fertilità delle Campagne, andarono fra le passate sciagure infinitamente a decadere; ed i Popoli si ridussero in un barbaro stato di miserie, con sommo danno dell' Erario del Principe.

§. 3. Dopo reso pacifico possessore di queste Provincie il Savio ALFONSO PRIMO D'ARAGONA conobbe, che il solo florido stato delle Industrie potea in breve tempo produrre la ricchezza de' Popoli, e del suo Real Erario; perciò volle far risorgere fra' suoi amati sudditi la vantaggiosa cura del Bestiame, con abolire gli antichi dazj, che si pagavano pel mantenimento delle greggi: ma conoscendo nel tempo stesso quanto fosse necessario assicurare i Pastori della distribuzione de' pascoli nelle stagioni più pericolose, e di difenderli dalle altrui persecuzioni in tempo della trasmigrazione degli armenti, volle riserbare a se il proibitivo diritto di provvedere gli animali de' necessarj pascoli vernini ad un certo determinato prezzo, distribuendo a' medesimi così gli antichi Reali Pascoli di Puglia, che gli altri acquistati da' particolari di quelle provincie. Con questo savio espediente quel Principe stabilì un più sicuro fondo di rendite al Reale Erario, e diede a' Popoli una maggiore libertà, e protezione in quella Industria: ma perchè non restasse depressa, e pregiudicata l' Agricoltura, divise con somma accortezza le vaste tenute della Puglia; affinchè con reciproco vantaggio si esercitasse la semina delle biade, e la cura del Bestiame, fece varie leggi, che servir dovessero di norma a' Ministri, destinati alla cura di quello specioso ramo delle Reali Finanze, distinto col nome di *Dogana della Mena delle Pecore di Puglia*.

§. 4. Le varie sciagure, che desolarono questo Regno dopo la morte di ALFONSO, sconvolsero quella nascente particolare economia, e ritardarono la vantaggiosa moltiplicazione delle greggi, con positivo danno delle Reali Finanze. Passato poi questo Regno nella condizione di provincia della vasta Monarchia di Spagna, i supremi Ministri, destinati al governo, ebbero sempre una particolare premura per ridurre in un più florido stato il Patrimonio Doganale; furono perciò rinovate le antiche fondamentali leggi degli Aragonesi, ed aggiunte delle

nuove, per migliorar la Paſtorizia, ſenza reſtringer la coltura de' terreni. Gli avidi Miniſtri proprietarj, deſtinati al governo della Dogana, per avere una maggiore libertà, ed un diſpotico arbitrio nel regolamento di quegli economici affari, tennero ſempre naſcoſte, e ſepolte tutte quelle ſenſatiſſime leggi, con poſitivo danno del Fiſco, e de' particolari. Per queſto unico motivo, nelle antiche compilazioni delle Prammatiche le particolari Leggi Doganali non ſi ſono mai raccolte; onde creſciuta l'ignoranza, e la confuſione di quelle intereſſanti materie, i pregiudizj de' diritti Fiſcali, e gli aggravj delle induſtrie ſi ſono moltiplicati. I varj Scrittori del Foro, che ſono entrati nell'impegno di trattarle, non hanno potuto intieramente dilucidarle, perchè non hanno avuta la libertà di penetrare negli archivj, dove ſolamente ſi conſervano le leggi, e determinazioni, che da tempo in tempo ſi ſon fatte, pel ſoſtegno de' diritti Fiſcali, e per la buona economia di quelle Induſtrie; perciò i giovani, applicati allo ſtudio delle leggi patrie, troppo ſcarſamente ſono ſtati iſtruiti di quelle importanti materie; anzi ſpeſſo hanno appreſi principj falſi, e maſſime diſtruttive di quel particolare ſiſtema. Fra queſte confuſioni, le controverſie da tempo in tempo ſoſtenute ne' noſtri Tribunali, o per l'eſercizio de' diritti Fiſcali, o per l'oſſervanza delle prerogative concedute alla Paſtorizia, non ſono ſtate ſempre deciſe ſecondo il vero ſpirito delle primitive Leggi Doganali; anzi, per le maſſime introdotte dalla barbarie nella nuova Giuriſprudenza del Foro, i veri principj di quella economia, ſpeſſo ſi ſono alterati, e ſconvolti, con poſitivo danno del Real Erario, e delle Induſtrie medeſime.

§. 5. Dopochè fu abolita la vendita dell'officio di Doganiere, gli avidi Credenzieri proprietarj, creduti i più informati di quelle materie, ſpeſſo erano richieſti a riſchiarare i dubbj, che naſcevano nella reſoluzione degli affari; ma il più delle volte le loro particolari relazioni introduſſero nuovi errori, moltiplicando la confuſione, e l'ignoranza di quelle leggi, che maliziosamente ſi tenevano occulte. Perciò i più ſavj Miniſtri, deſtinati al governo della Dogana, vi giugnevano ſempre poco

in-

informati di quelle materie; nè potevano, per la loro età, sostenere, fra le occupazioni della carica, l'improba fatica di apprenderla dalle antiche disordinate carte di quello Archivio; onde, nel breve corso del loro governo, doveano dipendere dalla poco fedele guida de' Credenzieri medesimi; e tornando poi ne' Supremi Tribunali della Capitale, rare volte erano nello stato d'illuminare i compagni de' veri principj di quella particolare legislazione.

§. 6. Allorchè il Glorioso MONARCA CATTOLICO NOSTRO SIGNORE, felicitò, col suo lungo adorabile governo questo Regno, conobbe il grave danno arrecato a quella Industria dall'avidità de' Credenzieri, e dall'ignoranza delle Leggi Doganali; perciò non solo abolì quelle cariche, ma fece continuare per maggior tempo i Ministri, prima destinati a quel governo per un solo biennio: allora si cominciarono a vincere gli antichi pregiudizj, con esaminarsi le Leggi Doganali ne' proprj sinceri fonti. Il *Marchese D. Baldassarre Cito*, che, per suoi eccelsi meriti, oggi degnamente occupa la Suprema Magistratura di Presidente del S. R. C., non fu contento, nel suo lungo glorioso governo della Dogana, di riconoscere, ed esaminare, con somma fatica, gli antichi registri delle Leggi Doganali, per renderseme perfettamente istrutto: ma, per abolire totalmente il potere de' subalterni, volle lasciare a' suoi successori una fedele guida di quanto praticamente, secondo l'ordine de' tempi, far si deve, pel buon governo di quello Real Patrimonio. Colla scorta di questi lumi si è resa molto più facile la cognizione della vera Economia Doganale; onde colla più esatta osservanza di que' particolari stabilimenti, ha il Reale Erario ottenuto un notabile aumento di quella rendita, e la Pastorizia si è molto migliorata, ed accresciuta.

§. 7. Ma poichè la Dogana, unico Tribunale economico di questo Regno, può molto contribuire, colle sue particolari leggi, al maggior aumento delle principali Industrie, che fanno la vera ricchezza, e la felicità de' Popoli; e dall'altra parte serve di difesa alla civile libertà, contra le intraprese della Giurisdi-

zione

zione Baronale; perciò la cognizione di quelle materie non è solamente necessaria, e ristretta per gl'individui di quel Tribunale; ma deve formare la principal parte dello studio delle nostre leggi positive, e delle scienze economiche di questo Regno. Persuaso di queste verità, allorchè dalla Real munificenza fui destinato ad amministrare giustizia in Dogana, mi nacque il desiderio di raccogliere dagli antichi registri di quello Archivio tutte le notizie, che potessero rischiarare l'intiero sistema di quella particolare legislazione: ma dopo la nojosa fatica di più anni, ho conosciuto, che non era della debolezza de' miei talenti, nè della brevità delle mie cognizioni il ridurre quelle materie, ad un ragionato sistema economico legale; anche perchè, fra le continue necessarie distrazioni, prodotte dagli obblighi della carica, non mi era permesso, usare tutta quella seria applicazione, e diligenza, che si richiede, per dimostrare la intrinseca ragione di que' particolari stabilimenti, e l'analogia, che hanno colle fondamentali leggi di questa Monarchia. Ho perciò pensato di lasciare questa grave fatica ad altra più savia maestra mano, che, in un secolo così felice, ed illuminato, potesse incontrare il raffinato gusto del Pubblico, riducendo a perfezione un' opera tanto utile, e necessaria in questo Regno. Ma non essendo a tutti permesso di penetrare nell' Archivio Doganale, per riconoscere i veri fonti di quella particolare legislazione, ho io voluto esporre istoricamente a' purgati occhi del Pubblico tutte le varie leggi, e gli stabilimenti, fatti sin dalla prima fondazione di quel Tribunale, raccogliendo le varie antiche Istruzioni, gli Ordini, e gli Banni, che costituiscono la particolare legislazione della Dogana.

§. 8. Gl'interni stimoli dell' amor proprio non sono stati contenti di restringere la fatica ad una semplice materiale compilazione, e mi hanno spinto a mettere debolmente in veduta tutte le varie vicende, e le sciagure, che, fra le passate revoluzioni di questo Regno, hanno sconvolto, e desolato quello specioso ramo delle Reali Finanze. Dall' altra parte l'obbligo di un fedele suddito, impiegato al servizio del proprio glorioso Sovrano

vrano

vrano, e ricolmato di nuove grazie con essere stato promosso alla carica di Avvocato Fiscale di Dogana, non tolerava, che si trascurasse di esporre tutti gl' incontrastabili diritti, che costituiscono quello specioso ramo delle Reali Finanze, non poco pregiudicati, o dalla ignoranza, o dalla privata contemplazione degli antichi Ministri Proprietarj. Mà perche quelle leggi sono unicamente dirette a sostenere in florido stato la Pastorizia, e l' Agricoltura, ho creduto necessario di premettere una breve notizia dell' attuale stato di quelle Industrie, che costituiscono la principale applicazione degli abitanti di questo Regno, e formano la vera ricchezza della Nazione. Per riuscire almeno mediocremente nel proposto assunto, non ho risparmiata fatica, nè trascurata diligenza, così per raccogliere le notizie, e gli documenti necessarj, che per esaminare la materia: che se la propria naturale insufficienza non mi ha fatto conseguire l' intento, spero, che il Pubblico resterà pago della buona volontà; giacchè *in magnis voluisse sat est*.

CAPITOLO II.

Della Cura degli Animali.

§. 1. NON si può mettere in dubbio, che il numero degli abitanti sia sempre proporzionato alla maggiore, o minore coltura delle Terre, alla estensione delle Arti, ed all' ampiezza del Commercio. Si vede fra tutte le Nazioni, che in que' luoghi, ove gli uomini sono totalmente applicati alla Caccia, o alla Pastorizia, la Popolazione è sempre minore di quella, che s' incontra nelle contrade, ove l' Agricoltura fiorisce, le Arti, e 'l Commercio si esercitano: quelle primitive applicazioni hanno bisogno di una immensa estensione di terre boscose, ed inculte, nelle quali non possono sostenersi molti abitatori; anzi gli uomini avvezzi ad una vita errante sono poco inchinati alle

alle nozze. Questa verità resta dimostrata dal solo confronto dell'attuale popolazione delle varie provincie di questo Regno. I Popoli de' luoghi montuosi sono generalmente applicati alla vita pastorale, per cui dovendo nell'Autunno condurre gli armenti ne' luoghi bassi, e piani, dove l'Inverno è sempre meno rigido, menano una perfetta vita errante, e vivono lontani dalle proprie famiglie; perciò non si veggono cresciuti, e moltiplicati con quella vantaggiosa proporzione, che si sperimenta negli altri luoghi, ove l'Agricoltura, e le arti fanno la maggiore occupazione degli abitanti. Questi pregiudizj della Popolazione hanno nel Regno antichissima origine, come prodotti dalla sua naturale situazione, e dalla qualità del clima; ma hanno sempre costituita la maggiore felicità, e la ricchezza degli abitanti, e'l sostegno del Commercio cogli Stranieri.

§. 2. Nel tempo della Romana Republica, le greggi dal Sannio passavano ne' pascoli di Puglia, per isfuggire i rigori dell'Inverno, e nell'Estate tornavano nelle montagne. Fra le posteriori rivoluzioni di queste Provincie, gli Abitanti trovarono una maggiore sicurezza, ed indipendenza nella vita Pastorale; perciò quella Industria fu maggiormente seguitata. I primi Fondatori di questa Monarchia conobbero, quanto quella Industria contribuiva alla quiete, e al comodo mantenimento de' Popoli, al sostegno dell'Agricoltura, alla facilitazione delle arti, ed al vantaggio del Commercio: dall' altra parte furono persuasi, che non dovea la Pastorizia far la sola principale applicazione degli Abitanti, per non ridurre la Nazione nell'indipendente barbaro stato di natura, e privarla de' pregi della civile Società. Per impedire questo eccesso, si esaminò con attenzione la diversità del clima, e la varia benefica qualità delle terre, mettendosi in un giusto equilibrio tutte le arti primitive; perche una servisse all'altra di giovamento, e tutte fossero dirette a rendere più potente, e felice la Nazione.

§. 3. La cura de' Buoi si è sempre riputata la più utile, e la più necessaria in una culta Nazione. Questi animali sono di grandissimo sollievo all'Agricoltura: gli antichi ne fecero sem-

pre

pre un massimo conto, e gli armenti delle Vacche costituivano la principale ricchezza de' Sovrani. In tutte le provincie del Regno si mantengono con vantaggio, non solo per averne i Buoi, impiegati generalmente alla coltura delle Terre, ma per godere degli squisiti formaggi, e de'butiri, che producono; e per mantenere l'abbondanza della carne, consumata da ogni condizion di persone. La cura però di questi animali non è regolata con una esatta economia; giacche, contro tutt' i precetti de' buoni Maestri della Pastorizia, nel più rigido Inverno, gli armenti i più numerosi si mantengono senza ricovero, e si lasciano esposti alla intemperie della stagione. Se l'abbondanza dell'erba è minorata dagli sconcerti naturali del tempo, quegli animali spesso periscono per l'inedia, essendo molto raro il costume di farsi anticipatamente la corrispondente provvista de' Fieni. Per questi errori la sola dolcezza del clima non sempre è bastante a rendere vantaggiosa questa industria; giacchè ogni piccolo sconcerto delle stagioni produce la scarsezza, o perdita del latte; e spesso anche quella degli allievi.

§. 4. Dopochè verso il settimo Secolo dell'Era Cristiana furono dalle parti dell'Africa trasportati in Italia i Bufali, si adattarono quegli animali alle fatiche campestri egualmente che i Buoi, e ne' luoghi più caldi, e più umidi del Regno, se ne introdussero, e moltiplicarono da tempo in tempo le razze, per essersi conosciuto il maggior utile, prodotto dalla di loro straordinaria fortezza nel tirare. Del latte, che le Bufale danno; in una giusta abbondanza, se ne fa un formaggio di gusto particolare, chiamato volgarmente *Provola*, e *Mozzarella*, che riesce piacevole, allorchè è più fresco, ed abbondante di butiro. La carne, in certe stagioni, non è dispregevole, e si consuma con piacere dalla povera gente; ma il maggior utile si fa nell'uso del cuojo, che per la sua durezza, e sodezza si adopra a diversi usi. Questo animale però ha bisogno di un clima temperato, e de' luoghi paludosi per sussistere, e moltiplicarsi con facilità; giacchè gode assai di voltolarsi per Terra, e di soggiornare nell'acqua. Per questo motivo le razze non si veggono

moltiplicate in tutte le provincie del Regno, come felicemente si è fatto per le Vacche; ma sebbene i Bufali si mantengono senza molta cura, e diligenza ne' luoghi più bassi, e caldi; pure si cerca sempre di non esporgli agli eccessivi freddi, da' quali ricevono sommo detrimento.

§. 5. Le razze de' Cavalli si sono in ogni età mantenute in queste provincie. La dolcezza del clima, e l'abbondanza degli ameni pascoli, farebbero sperare un maggior vantaggio da questa industria: ma tenendosi le Giumente, nel più rigido inverno, esposte alla intemperie, ricevono grandissimo danno, e la propagazione non suole riuscir felice; giacchè non avendo la natura data a quegli animali particolar difesa dal freddo, tutta debbon riceverla da' padroni. Una delle principali cose, che avvertì *Varrone*, pel mantenimento delle razze de' Cavalli, fu quella, che le Giumente gravide non si dovessero tenere ne' luoghi freddi; e che le stalle dovessero essere ben riparate, e chiuse; con farvisi anche del fuoco ne' tempi più rigidi. Ma tutte queste necessarie precauzioni vengono nel Regno disprezzate, e le Cavalle si lasciano, nella maggior rigidezza dell' inverno, esposte in campagna; ed ancorchè si provino spessissimo le gravi perdite degli allievi, ed anche delle madri, non si è mai pensato alla costruzione delle necessarie case, e ripari, credendosi bastante al loro mantenimento l'uso de' soli pascoli boscosi.

§. 6. Fra tutte le Nazioni straniere, sono stati sempre in gran riputazione i Cavalli di questo Regno; ma i nostri Vicerè stimarono proibirne rigorosamente la estrazione, o per lo politico motivo di non dare forza nelle mani de' nemici della Monarchia Dominante, o per avere una maggiore abbondanza di Cavalli, per gli eserciti Spagnoli. Queste restrizioni fecero molto minorare le razze; anche perchè fu data piena libertà per l'introduzione de' Cavalli forastieri, e specialmente per quelli, che vengono dalla *Dalmazia*, e dalla *Sardegna*, i quali, per essere molto piccoli, si vendono a prezzo bassissimo; ed hanno guastate le razze de' nostri Cavalli, che oggi si mantengono più per la necessità, che vi è del loro ajuto nel treb-

biare

biare le biade, che per averne buoni, e spiritosi allievi; giacchè la sola vendita de' Polledri non compensa la grave spesa del loro mantenimento. I Muli riescono anche bellissimi nel Regno, e se ne fa grande uso pe' trasporti, e viaggi, ed anche per le Carozze: nella Provincia di Lecce, e negli Apruzzi se ne fa la maggiore industria, senza dipendersi da' Forastieri.

§. 7. La industria delle Pecore, e delle Capre è poi la più generale in ogni Provincia del Regno. Il loro mantenimento riesce più facile in questo clima: le prime danno un utile maggiore degli altri animali, per la lana, che producono, oltre il latte, e la carne. Questa specie è stata fra gli Animali la prima a dimesticarsi, per la sua naturale debolezza, e si è moltiplicata in ogni clima, variando solamente per la qualità della lana, e pe'l sapore della carne. I più savj Scrittori delle cose naturali hanno riflettuto moltissimo sù queste varietà, esponendole con molta precisione. Nel nostro Regno le Capre sono tutte della stessa specie, nè dal di loro pelo sia bianco, o nero, si riceve molto utile; ma questo si ristringe al prodotto del latte, della carne, e delle pelli; onde non sono grandemente moltiplicate. Le Pecore si mantengono generalmente in numero assai maggiore: sono principalmente distinte dal colore della lana bianca, o nera; e poi dalla diversa qualità; giacchè quelle, che nascono, e si mantengono sempre ne' climi più caldi, hanno la lana più ruvida, poco dissimile dal pelo, e sono distinte col nome di *Pecore moscie, o carfagne*: le altre de' climi più freddi, che nell' Inverno passano ne' luoghi temperati, e caldi, e nella state tornano nelle montagne più alte, sono chiamate *Pecore gentili*, e danno una lana più fina. Le *Moscie* sono in piccolo numero, e si mantengono in pochi luoghi delle Provincie di Capitanata, Bari, e Lecce, senza essersi ammesse nel Real Tavoliero di Puglia, riserbato sempre per le sole *Pecore gentili*, che vi concorrono da varie Provincie del Regno, per godere di quegli squisiti pascoli, da' principj dell' Autunno sino alla Primavera. Dalla distribuzione di quelli viene costituito il Real Patrimonio Doganale, uno de' più speciosi rami delle Reali Finanze;

 tan-

tantocchè trovandosi accordati varj privilegj, e prerogative à tale industria, si sono nel Regno moltiplicate le Pecore gentili, con universale vantaggio de' Popoli, e sommo utile del Sovrano.

§. 8. E' vero, che questi animali nell' Inverno anche si mantengono esposti alla intemperie della stagione; ma la diligenza usata di situare le loro mandre sempre ne' medesimi luoghi più bassi, più caldi, e più riparati dal freddo, rende bastante al loro sostegno la naturale difesa della propria lana. Nella state però tutte le Pecore hanno preciso bisogno di essere mantenute ne' luoghi freschi, ed elevati, per nutrirsi delle tenere erbette, e ristorarsi colle limpide acque; altrimenti di molto si minora il prodotto della lana, oltre della massima alterazione, che si fa nella qualità di essa, che si è sempre distinta per la diversità de' pascoli estivi, ne' quali si sono mantenute le Pecore: onde quelle, che ricevono il nutrimento nelle montagne più alte, e più apriche degli Apruzzi, hanno sempre data la lana migliore. Dopo i principj della Primavera tutte le Pecore, che sono concorse nel Real Tavoliere di Puglia, tornano nelle montagne delle varie provincie del Regno, dove per istimolarle all' uso delle limpide acque, vengono da' Pastori avvezzate al consumo del sale. Danno in quel tempo un secondo frutto di lana, dopo l'intervallo di circa due mesi, e mezzo; ma il più abbondante è quello, che si raccoglie nel principio della Primavera, quando tutte le Pecore sono tosate, con ogni diligenza, lavandosi prima attentamente ne' Fiumi; e perchè la lana sia perfetta, e polita, si separa da quella degli agnelli, e dall' altra prodotta dalla estremità di tutte le Pecore, chiamata volgarmente col nome di *Sboglia*. Gli animali infecondi non sono tosati nel tempo estivo; perciò questa lana si tiene anche separata, e si distingue col nome di *Matricina*.

§. 9. La frequenza de' Boschi, che quasi in ogni provincia s'incontra rende facile, e vantaggiosa l'industria de' *Porci*. La carne di questi animali si consuma generalmente fresca, e sala-

salata : il mantenimento, e la moltiplicazione de' medesimi è molto facile, giacchè essendo poco dissimili da' selvaggi, senza molto studio, e diligenza sono sostenuti: tutta la maggior cura si riduce a regolare il tempo della propagazione, perchè non avvenga nelle stagioni più pericolose, ed a soccorrere poi gli allievi, e le madri, con alimenti più sostanziosi, che sono precisamente l'orzo, e 'l grano. Per ingrassargli poi è bastante ogni piccola diligenza: quando le ghiande non mancano, si lasciano esposti ne' Boschi alla intemperie; e siccome la stagione è più fredda, così quegli animali hanno maggior nutrimento da quel cibo selvaggio, divengono più grassi, e fanno più delicata la carne: se poi mancano le ghiande, si sostituisce per loro mantenimento il grano d'India, le fave, o le altre civaje, che abbondano in ogni luogo del Regno; giacchè con questo cibo divengono egualmente grassi, e danno lo stesso vantaggio. Per le Leggi Doganali, non possono quegli animali mantenersi ne' pascoli del Real Tavoliere di Puglia, a motivo che per naturale istinto devastano gli erbaggi; ma solo ne' tempi estivi possono immettersi in que' campi, per pascere le spiche rimaste dopo la messa, giacchè si sono conosciute molto profittevoli ad impinguargli.

§. 10. Il maggiore utile di questi animali dipende dagli squisiti salami, che se ne fanno: questi riescono eccellenti in tutt' i luoghi freddi, e montuosi del Regno, e specialmente negli Apruzzi, nel Contado di Molise, ne' due Principati, in Basilicata, e nelle Calabrie; giacchè in tutte quelle provincie i *Porci* felicemente s' ingrassano, e ve ne sono in abbondanza. Le specie de' salami sono moltissime, secondo le varie parti del corpo di quell' animale, e tutte riescono molto delicate al vario gusto, anche delle Nazioni straniere; onde potrebbesene fare un vantaggioso Commercio cogli Stati Romano, e Veneto, e colla Germania, dagli Apruzzi, pel mare Adriatico, e cogli altri Stati di Europa, dalle altre provincie bagnate dal mare Mediterraneo, e dal Jonio. Ma questi vantaggi, non si godono da' Popoli del Regno, perchè l' antica economia delle

nostre

nostre Prammatiche ha infinitamente ristretta la libertà della estrazione, sempre coll'idea di mantenersi l'interna abbondanza. Dopo le generali proibizioni di non estraersi il Bestiame, fatte da FERDINANDO I. D'ARAGONA, IL VICERE' DUCA D'ALCALA' SENIORE, proibì anche di vendersi i *Porci* a' Forastieri, che concorrevano nelle pubbliche Fiere del Regno; onde per questi principj anche l'estrazione della Carne salata fu rigorosamente proibita; e quando con cognizione di causa si è permessa, i dazj sono stati eccessivi, non ostantechè, consumandosi nella concia de' salami molto sale, il Real Erario risente per quell'altra via sommo vantaggio.

§. 11. Forse i nostri antichi Ministri economici non considerarono, che, ricevendosi nel Regno dalle mani del Fisco il sale, il maggior consumo, che si ne fà pe' salami, raddoppierebbe quella rendita; se non fosse così, non si sarebbe sostenuta la proibizione, per l'estrazione della carne salata, per permettere quella de' Porci dalle Provincie di Apruzzo, e Terra di Lavoro, pel confinante Stato Pontificio, col piccolo dazio, che non oltrepassa di molto i carlini tre a pezzo; allorche per la carne salata dello stesso animale, il diritto dell'estrazione oltrepassa i carlini trenta: non ostantechè si fosse molto minorato DAL GLORIOSO MONARCA CATTOLICO N. S.. Per questa gravosa improporzione i Forastieri comprano con premura gli animali vivi, anche quando non è permessa l'estrazione; giacchè essendo quelle provincie finitime collo Stato Romano, tutta la più esatta diligenza de' custodi, destinati in que' luoghi, non arriva mai ad impedire il passaggio di quegli animali; ed il rigore, che si usa nel procedersi per quelle furtive estrazioni, non giugne a frenarle; perche l'utile di que' negozj è sempre maggiore delle pene pecuniarie, che si esiggono. Cresce la premura dell'estrazione degli animali vivi, perche i Compratori Forestieri fanno un vantaggioso Commercio della carne salata, anche colle altre provincie del Regno, dove il clima non è benifico per quella preparazione. Ma se, in vece di farsi estrarre i *Porci*, si agevolasse nel Regno l'arte di formare i buoni salami; e colla

mino-

minorazione de' dazj, si ne rendesse più facile l'estrazione, e'l Commercio esterno: qual maggior vantaggio non riceverebbe il Real Erario? quale utile non si arrecherebbe a' Popoli?

CAPITOLO III.

Della Coltura delle Terre.

§. 1. NON è sempre vero, che la dolcezza del clima, la naturale fertilità delle Terre, e l'amenità delle Campagne siano bastanti, presso di una culta Nazione, a mettere in credito l'Agricoltura. La Storia ci dimostra, con somma evidenza, che la coltura delle Terre è stata sempre eseguita con maggior diligenza, ed amore in que' luoghi, dove gli Agricoltori sono stati rispettati, e distinti, ed i più savj sobrj cittadini si sono applicati a migliorare le Terre più ingrate; che negli altri, dove, per la mancanza del diritto di proprietà, i soli Schiavi hanno coltivat' i fondi più fertili: Nel primo caso la Nazione è sempre vissuta fra l'abbondanza, e fra le ricchezze; anzi bandita ogni corruzione di costume, si è resa nobile, e gloriosa. Nel secondo i Popoli fra le miserie sono divenuti oziosi, e scelerati; le Campagne più fertili si sono inselvatichite, e desolate, i proprietarj ne hanno perduti i frutti. In questo Regno il diritto di proprietà non si è mai negato a' particolari Cittadini; ma la introduzione de' Feudi, gli acquisti degli Ecclesiastici, e l'abuso de' Fedecommessi restrinsero sommamente quella necessaria prerogativa, condannando il resto della cittadinanza a faticare per la migliorazione de' fondi alieni, senza la sicurezza di godere liberamente i frutti delle proprie fatiche. Il Savio Imperadore FEDERICO II. volle rimuovere questo pregiudizio, allorchè comandò a' suoi Maestri Procuratori di concedere ad affitto perpetuo i Territorj boscosi, e paludosi del Real Demanio, quando fossero atti alla coltura, e non

e non si trovassero destinati pel pascolo degli animali. Questa sensatissima legge avrebbe ridotta nel massimo aumento l' Agricoltura, se fra le revoluzioni dello Stato, e la nuova polizia, introdotta colle Decretali, non se ne fosse preterita le esecuzione.

§. 2. Ma dopochè questo Regno fu ridotto nella condizione di provincia della Monarchia di Spagna, il diritto di proprietà per le particolari famiglie fù maggiormente ristretto; giacchè il fasto Spagnolo moltiplicò i Fedecommessi, ed i Maggiorati; i bisogni dello Stato accrebbero il numero de' Feudi; e la moltiplicazione degli ordini Monastici fece passare fra le mani degli Ecclesiastici gli altri fondi, destinati al sostegno delle private Famiglie. Dall'altra parte, la separazione de' varj ordini de' Cittadini, che costituisce il principale pregio del Governo Monarchico, servì unicamente ad alimentare l' orgoglioso fasto de' Nobili; ed a mettere in discredito il sacrosanto nome della fatica: le false idee sparse, dalla barbarie, in favore della vita oziosa, o militare, fecero prendere in orrore la coltura delle Terre, ed introdussero una nuova polizia nel Governo, per cui gli Agricoltori si riputarono gli ultimi della Nazione. Perciò tutt' i più comodi Cittadini s' impegnarono di uscire dalla classe degli industriosi, lasciando fra le mani della gente più misera, ed ignorante la coltura de' proprj fondi, colla riserba di una porzione degli annuali frutti, o colla fissazione degli estagli: ma que' Coloni, ridotti a vivere col giornaliero prodotto delle proprie fatiche, esercitavano la industria col solo spirito di privata economia, e senza la necessaria riflessione, e premura; onde le cattive pratiche si moltiplicarono, e le buone regole dell' Agricoltura furono totalmente preterite. La limitata cognizione delle interessanti materie economiche non fece in que' tempi conoscere la necessità, e l' utile delle fatiche campestri; perciò, nelle Prammatiche de' Vicerè Spagnoli, non fu mai accordata alcuna particolare onorifica distinzione, o altro privilegio personale agli Agricoltori; ma sempre si ebbe in maggior conto la vita oziosa, o le professioni meno utili allo stato. Allora l' avidità de' creditori, sostenuta dalle sofistiche

che distinzioni degli Scrittori Forensi, fece restare negletta l' osservanza della legge di CARLO II. D'ANGIO', con cui fu prescritto, che i Buoi impiegati alla coltura delle terre, e gl' istrumenti rurali non si potessero sequestrare, neppure per debiti Fiscali: anzi i premurosi ordini, dati nell'anno 1559. dal Vicerè CARDINALE DI S. CROCE, non furono efficaci, per richiamare nella piena osservanza quel necessario Privilegio.

§. 3. Per l' esposte restrizioni del diritto di proprietà, le immense tenute di Territorj, che s' incontrano nelle Provincie di questo Regno, appartengono, nella maggior parte, o agli Ecclesiastici, o a' Baroni, o ad altri ricchi particolari: i primi per l' osservanza del proprio Istituto, erano obbligati per lo più ad una vita contemplativa, e religiosa, nè poteano occuparsi nella coltura delle terre: eccettuando gli *antichi Monaci*, i quali eran tenuti, per regola, al lavoro manuale, e dalla industria de' quali si ha, l' essere stati ridotti a coltura inmensi tratti di terreni boscosi, e di erte montagne, come hanno dimostrato il Muratori, ed altri dotti: gli altri poi, o per non pregiudicare il proprio rango, o per non lasciare la nobile vita oziosa, aveano sposato l' abborrimento delle industriose applicazioni; onde tutt' i possessori furono contenti di godere i frutti de' proprj fondi, per mezzo de' temporanei affitti, stabiliti co' poveri Agricoltori. Ma subito che questi, colle loro fatiche miglioravano le terre, i ricchi possessori manifestavano l' impegno di espellergli, o di alterare le prime stabilite prestazioni; giacchè i primi convenuti estagli non bastavano a soddisfare i bisogni del lusso. Queste particolari intraprese produssero nuove persecuzioni, ed angustie agli Agricoltori: giacchè nella decisione delle particolari controversie le varie leggi del Codice, e lo spirito della Savia Costituzione di FEDERICO non sono state sempre valevoli a mantenere gli antichi Coloni nel possesso delle terre migliorate: le distinzioni de' beni Ecclesiastici, e feudali fecero adottare altre massime nella Giurisprudenza Forense; onde lo stesso contratto dell' *Enfiteusi*, introdotto dalle leggi Romane per moderare la ineguale divisione delle Terre, e sostenere il di-

diritto di proprietà, non incontrò sempre la sua piena esecuzione: anzi pe' fondi degli Ecclesiastici, le Decretali de' Papi introdussero una diversa Polizia. Cresciuta perciò, fra gli Agricoltori, la incertezza di godere i frutti delle proprie fatiche, si disgustarono maggiormente della migliorazione de' fondi; anche perchè, fra le strepitose liti suscitate, o per la devoluzione delle terre, o per l'accrescimento delle antiche prestazioni, la povera gente industriosa era sempre gravata.

§. 4. La gloriosa cura del nostro adorabile Monarca ha Sovranamente abolite quelle gravose distinzioni, con assicurare gli antichi coloni de' fondi Ecclesiastici nel perpetuo godimento del frutto delle proprie fatiche. Forse questa giustissima legge non sarà efficace per rendere generale, e comune il diritto di proprietà, che anima, e sostiene l'Agricoltura; giacchè gli Ecclesiastici, dopo riacquistato il possesso de' proprj Fondi, per quanto comporta il meglio la vita contemplativa, e l'osservanza de' Canoni, si sono più impegnati all'Industrie campestri; ma indubitatamente ha prodotto il massimo sollievo dell'Agricoltura. Resta ora da superarsi il vecchio pregiudizio di qualche Barone, o altro ricco particolare, che si è contentato di mantenere incolte, e boscose le proprie terre, per non accordare la modificazione delle annue prestazioni, o la perpetuità degli affitti. Si farebbe il massimo vantaggio di que' proprietarj, se la Suprema Economica Autorità del Sovrano richiamasse nella sua piena osservanza la legge di FEDERICO, per far dividere fra gli uomini Industriosi tutte le terre incolte, dichiarando perpetui gli affitti, e tassando le giuste annue prestazioni, nella stessa maniera, che provvidamente fu praticata nelle censuazioni delle terre lasciate dall' abolita Compagnia. Cesserebbero allora le tante strepitose liti, suscitate per queste materie, le quali, fra le mani de' Curiali poco onesti, hanno acquistato il pregio della Eternità; ed hanno prodotta la maggiore abbiezione de' poveri Agricoltori, e la certa ruina degli stessi Padroni de' fondi.

§. 5. La idea, adottata della vile condizione degli Agricoltori, produsse il loro aggravio, anche nella formazione delle tasse per-

permesse alle comunità del Regno, per soddisfare gli stabiliti tributi; giacchè nella interpetrazione delle antiche leggi del Regno, che ristrinsero le tasse sopra i beni stabili, e mobili, fu introdotto di sottoporsi al pagamento anche i poveri Cittadini, che vivono colle sole fatiche, col pretesto di tassarsi i prodotti della Industria, come beni mobili; ma nel tempo stesso si videro esentati dalla tassa gli altri oziosi Cittadini, che, senza possedere beni, vivono lautamente, co' prodotti delle professioni dello Stato, che furono dichiarate nobili. Per le varie antiche decisioni del Supremo Tribunale della Camera, quelle massime acquistarono la forza legislativa; onde la malizia de' ricchi, e prepotenti, prescelti nelle particolari comunità per la giusta ripartizione de' pesi universali, ebbe sempre largo Campo di gravare unicamente le braccia faticanti, e di esentarne i ricchi possessori de' beni stabili, e mobili, che per la chiara disposizione delle leggi del Regno, furono sottoposti alla contribuzione de' tributi. A questi perniciosi abusi volle dar riparo il GLORIOSO MONARCA CATTOLICO N. S., allorchè stabilì, e comandò la formazione di un esatto generale Catasto, in tutte le comunità del Regno: volle quel Savio Principe, che i pesi fossero con giusta proporzione ripartiti, ed i poveri faticanti non fossero ingiustamente gravati: ma la esecuzione non corrispose intieramente alle sacrosante mire del Sovrano.

§. 6. Nella esazione degli altri Dazj, imposti pe' bisogni dello Stato, tutt'i Finanzieri, ed esattori spesso usano il maggior rigore, colle sole industriose genti campestri; giacchè la naturale semplicità di essi, e la lontananza de' Magistrati gli fa essere sicuri di non ricevere quel castigo, che corrisponderebbe all'abuso delle loro facoltà. I medesimi Ufficiali, prescelti a proteggere, e difendere la gente povera, ed industriosa, dalle oppressioni, e dagli aggravj de' potenti, spesso sogliono essere i più fieri persecutori di essa: giacchè quando il povero Agricoltore ha voluto sperimentare la sua ragione in giudizio, per le tante cabale, e raggiri, usati nel Foro, in vece di portarne vantaggio, ha ricevuto maggior danno, così per la distrazione

dalle proprie Induſtrie, che per le gravi ſpeſe, cagionate dalle liti. Per tutte queſte avanie, la gente induſtrioſa, e campeſtre rimaneva grandemente diſguſtata delle vantaggioſe primitive profeſſioni; perciò quando un Agricoltore uſciva dallo ſtato di miſerie, toſto s' impegnava ad arrollarſi fra gli Uomini ozioſi, nella ſicurezza di trovare, con maggior facilità, la ſoddisfazione de' varj piaceri della vita Civile; e la coltura delle terre, riſtretta fra le mani della gente più povera, ſi eſercita col ſolo ſpirito di una privata economia, e non pel pubblico generale vantaggio della Nazione; ma pur l' interno ſtimolo di provvedere alla propria ſuſſiſtenza ſoſtenne ſempre, anche fra i luoghi montuoſi, ed alpeſtri, la ſemina de' Grani, e delle altre Civaje, e le altre minori parti dell' Agricoltura.

§. 7. Tutti gli eſpoſti antichi pregiudizj della gente induſtrioſa cominciarono ad eſſere aboliti dal primo punto, in cui queſto Regno riacquiſtò la preſenza del proprio Glorioſo MONARCA: trovarono allora i poveri Cittadini la particolare protezione del Governo, per eſſere liberati dalle perſecuzioni de' potenti, e per godere liberamente de' frutti delle loro fatiche; ſi è perciò da anno in anno migliorata, ed accreſciuta la coltura delle terre, con ſommo vantaggio della Nazione. La facilità delle eſtrazioni de' Grani, e delle altre Civaje, così per le proviſte della Capitale, che pel biſogno degli Stranieri, ha fatta eſercitare la ſemina, non più coll' antico ſpirito di privata economia, ma coll' impegno di un vantaggioſo Commercio. Le altre applicazioni campeſtri hanno incontrato lo ſteſſo ſollievo; perciò la ſemina della Bambagia ſi vede creſciuta, nelle Provincie di Bari, di Lecce, e della parte di Baſilicata, più vicina alle ſpiagge del Mare Jonio, ricevendoſi un duplicato frutto da quelle piante; giacchè i noccioli, ſeparati dalla bambagia, ſervono di nutrimento agli Buoi, ed alle Vacche. La coltura del Tabacco, permeſſa dal GLORIOSO MONARCA CATTOLICO a' naturali della provincia di Lecce, ſi è felicemente moltiplicata in quel clima, colla occupazione de' terreni meno adattati ad altri uſi; onde ora, che, per la ſuprema munificenza

cenza

cenza del nostro adorabile SOVRANO, si è abolito quello Arrendamento, gli ottimi Tabacchi della Provincia di Lecce saranno, con sommo vantaggio, consumati nella Capitale, e nelle altre Provincie, minorandosi la dipendenza dagli Stranieri. Que' frutti selvaggi, che naturalmente nascono ne' piani della Puglia, distinti communemente col nome di *Chiapperi*, danno un vantaggioso sostegno alle povere donne, ed a' ragazzi di que' luoghi: nel principio della stagione Estiva, si veggono quelle piccole piante rinverdire, e producono il frutto, che a gara si raccoglie, per maturarlo, e conciarlo nel sale, e nell' aceto, usandosi poi con gusto particolare nelle tavole più polite; ma la minore quantità è quella, che si consuma nel Regno, facendosene ogni anno un vantaggioso Commercio colla Germania, per la strada di Trieste, e collo Stato Veneto: tantochè, cresciuta la premura per l' acquisto di quel frutto, la gente più povera viene stimolata da' particolari Negozianti a moltiplicarne la raccolta.

§. 8. Tutte le altre Civaje si seminano con vantaggio nelle varie Campagne del Regno. Ne' luoghi bassi, e paludosi si rende anche facile la semina de' *Risi*; ma questa industria non produce nelle nostre Provincie quel vantaggio, che il savio Autore dello Spirito delle Leggi mette in veduta, per la popolazione dell' Asia; giacchè sebbene tenga utilmente occupato un maggior numero di faticatori; pure in que' luoghi del Regno, ne' quali si esercita, corrompe notabilmente la salubrità dell' aria, e produce delle gravi epidemiche malattie, anche agli abitanti de' luoghi convicini, con sommo discapito della popolazione. Le terre degli Apruzzi, più vicine alle Spiagge dell' Adriatico, ed a' confini della Marca d' Ancona, sono le più adattate per la vantaggiosa produzione de' Risi; onde que' contadini si sono sempre con impegno applicati ad accrescerne la semina; ma la corruzione dell' aria, prodotta da' ristagni delle acque, destinate ad inaffiare i Campi, ne' tempi più fervidi della stagione Estiva, ha richiamata l' attenzione de' nostri Magistrati, per impedire il danno della Popolazione. La limitata cognizione delle materie Economiche fece adottare il sistema di proibirsi rigorosamen-

samente la semina de' *Risi*, sino alla distanza di due miglia da' luoghi abitati; nè mai si è pensato a trovare, con reiterate savie sperienze, la maniera di mitigare, o impedire la corruzione dell'aria; perchè quella vantaggiosa industria si potesse continuare, senza danno della pubblica salute degli abitanti. Allo incontro la restrizione di quella semina, siccome in molti luoghi ha prodotta la salubrità dell'aria, così ha confermata la miseria degli Agricoltori; onde per la mancanza di un comodo sostegno, i danni della Popolazione non si sono riparati. Ma se qualche savio, amatore del Pubblico bene, s'impegnasse ad esaminare le pratiche delle altre culte Nazioni, per trovare la maniera di continuare la semina de' *Risi*, senza il pericolo di una nociva corruzione dell'aria, otterrebbe certamente la particolare protezione del nostro GLORIOSO SOVRANO, e gli eterni ringraziamenti de' Popoli.

CAPITOLO IV.

Della Piantagione degli Alberi.

§. 1. LA sola interna abbondanza rende la semina necessaria, e utile nel Regno; ma per sostenere un vantaggioso estremo Commercio, non vi è parte dell'Agricoltura, che sia più adattata, e vantaggiosa della piantagione degli Olivi. La natura ha, in questa parte, costituite le nostre Provincie creditrici naturali di tutt'i Popoli Settentrionali di Europa; giacchè quel clima a differenza del nostro, è capitalissimo nimico di quelle preziose piante. In tutt'i tempi gl'Inglesi, gli Olandesi, i Danesi, i Svedesi, e gli altri Popoli della Germania hanno ricevuto da questo Regno le abbondanti provviste dell'Olio; e sono concorsi ne' nostri Porti a farne l'acquisto. Gli stessi Francesi, e le Provincie superiori dell'Italia consumano gran quantità dell'olio del Regno. Le nostre leggi economiche non hanno inceppa-

to

to questo Commercio, ancorchè i dazj imposti per gli passati bisogni, siano piuttosto eccessivi, e si trovino, nella maggior parte, in mano de' particolari consegnatarj, con poco profitto dello Stato. La sola libera circolazione concessa, a questa derrata, ha stimolati, in ogni tempo, i Negozianti de' luoghi marittimi a farne Commercio cogli Stranieri. La facilità della vendita, e del trasporto di una tale mercanzia nel Porto di Trieste, e negli altri dell' Adriatico, ha animat' i ricchi particolari della Provincia di Bari, a mantenere molti Bastimenti sempre impiegati in quel traffico. Per la maggiore facilità dello scolo, in quella Provincia, più delle altre, si veggono impegnati così i possessori de' fondi, che i semplici coloni, per migliorare la coltura degli Olivi, e moltiplicarne la piantagione: sono felicemente riusciti nell' impegno, e quelle campagne si veggono ridotte in uno stato assai florido.

§. 2. Ma nella confinante Provincia di Lecce, e ne' finitimi luoghi dell' altra di Basilicata, la coltura, e la piantagione degli Olivi non è regolata colla stessa premura, e diligenza, ancorchè quel clima, e quelle terre siano più fertili, e benefiche, per la propagazione degli Alberi. Gli oliveti occupano ivi vastissime estensioni di terre, che appartengono, per lo più, a' particolari comodi Cittadini; ma quasi tutti appariscono poco coltivati, e pieni di triboli, e spine. Questa negligenza deve nascere o dalla soggezione del diritto della Decima, con rigore esatto da tutti que' Baroni, per la intiera estensione de' Feudi, o dalla mancanza dell' attivo Commercio; giacchè i Negozianti di quella Provincia non sono impegnati a mandare, per proprio conto, gli Olj nelle Piazze Straniere; nè vi sono Bastimenti Nazionali adattati a questo traffico: o finalmente è quella negligenza prodotta dalla mollezza, e dall' eccessivo lusso de' più comodi possessori, avvezzi a dissipare voluttuosamente le loro rendite, anche con anticipazione, nella speranza, che la sola felicità del clima fosse bastante ad assicurare la produzione de' frutti, senza soffrire la spesa de' replicati coltivamenti, usati dalla gente più savia, e riflessiva. L' aridezza di quel

clima

clima rende più necessaria la buona coltura degli Olivi : que' particolari, che con diligenza l' eseguiscono, godono più spesso, ed in maggiore abbondanza il frutto, e gli alberi sono meglio difesi dalle ingiurie delle stagioni. Quelle campagne sembrano dalla natura destinate alla sola moltiplicazione degli olivi; giacche, fra' Boschi medesimi, sono frequenti gli alberi selvaggi, specialmente nelle vaste Campagne, più vicine al Mare Jonio, della parte di Basilicata.

§. 3. In tutti gli altri luoghi del Regno, e specialmente nelle Provincie di Capitanata, e di Apruzzo, gli Olivi germogliano con felicità; tantochè l' olio non solamente basta all' interno consumo, ma, ne' luoghi maritimi, moltissimo se ne vende agli Stranieri, che concorrono à farne incetto. Se in que' luoghi i Porti fossero più sicuri, le Spiagge meno pericolose, e gli abitanti meglio addestrati alla navigazione, potrebbero certamente intraprendere un vantaggioso attivo Commercio, per la vendita degli Olj nelle piazze straniere dell' Adriatico, giacchè per la maggiore vicinanza de' luoghi, il trasporto sarebbe molto più facile, e sollecito. Coll' aumentarsi lo scolo di quella derrata, si vedrebbe fra breve moltiplicata la piantagione degli Olivi; giacchè nella Provincia di Capitanata tutte le falde del Gargano sono piene di Olivi selvaggi, i quali, col semplice innesto, si rendono perfetti, e fruttiferi; e ne' luoghi bassi, e maritimi degli Apruzzi, germogliano, anche con somma facilità, quegli alberi. Questi naturali vantaggi non sono intieramente conosciuti, perchè, fra le passate revoluzioni del Governo, i Popoli del Regno perderono lo spirito dell' industria, ed i più comodi Cittadini, possessori de' fondi, adottarono l' insano fasto della vita oziosa, disprezzando i preziosi sicuri vantaggi, promessi dalla piantagione degli Olivi. Le mollezze del lusso, ed i pregiudizj della educazione non fecero conoscere i veri tesori, che la natura, e 'l clima offerivano profusamente, nella sola moltiplicazione di que' preziosi alberi; ma dopochè la vantaggiosa presenza del proprio Monarca ha rese più libere, e sicure le industrie, la piantagione degli Olivi si vede in ogni luogo avanzata.

§. 4.

§. 4. La Coltura delle Vigne è riuscita sempre vantaggiosa nelle Provincie del Regno, perchè le viti germogliano con felicità, in quasi tutte le terre. Il vino riesce generalmente buono, e poderoso. La naturale situazione de' luoghi più abbondanti è molto propria, per fare di quel genere un florido Commercio cogli Stranieri; e le nostre Leggi economiche ne danno una piena libertà, così colla moderazione de' dazj, che coll' abolizione delle inutili formalità, stabilite nella estrazione delle Biade. Questo traffico potrebbesi intraprendere, con vantaggio, da' nostri Negozianti, perchè la buona qualità del vino, e la generale dolcezza de' prezzi potrebbe assicurare la preferenza, e la facilità della vendita nelle Piazze Straniere. L' unico impedimento a queste utili intraprese può nascere dal dubbio, se tutt' i vini del Regno possano resistere alla Navigazione. Questo ostacolo, con brevi esatte esperienze, può esser superato, corriggendosi con facilità ogni difetto, o col variare la maniera della manipolazione, o coll' usare nella vendemmia una maggiore diligenza, giacchè generalmente la naturale abbondanza de' prodotti, e l' ostinata ignoranza de' contadini ha ripiena d' errori, e di cattive pratiche la manipolazione, e la raccolta de' Vini; ma que' pochi particolari, che, nella coltura delle Vigne, e nella raccolta delle Uve, usano una maggiore attenzione, sono arrivati ad aver vini più squisiti, e delicati di quelli, che per puro lusso si ricevono, a carissimo prezzo, da' Forestieri. Le idee de' nostri delicati uomini di moda hanno alterata la opinione universale, giacchè i vini più preziosi delle Provincie non possono comparire nelle tavole de' più privati Gentiluomini, e si decantano generalmente per cattivi, fintantochè non si usa la diligenza di accommodargli nelle Bottiglie Forestiere. Molte volte gli accorti Stranieri, informati della sciocca prevenzione della moda, hanno venduto per vino di Borgogna, o degli altri rinomati luoghi della Francia, quello comprato nelle spiagge di Calabria, o negli altri luoghi del Regno. Se dal cuore de' nostri culti Cittadini si sbarbicasse l' esposto pregiudizio, crescerebbe certamente la cura, nella manipolazione de' vini, e se

ne potrebbe intraprendere, con vantaggio, un attivo Commercio ne' luoghi ſtranieri più biſognoſi. Oggi ne' ſoli luoghi marittimi della Provincia di Terra di Lavoro, e nell'Iſole, ſi fa qualche eſtrazione di vino pe'l concorſo de' Genoveſi, e degli Olandeſi, che ne hanno maggior biſogno. Nelle altre Provincie più doviziose ſono rare quelle vendite; ma rieſce più facile la vendita dell'aceto, di cui ſpeſſo ſi fanno groſſe eſtrazioni. Nelle Calabrie il maggior vantaggio delle Vigne dipende dall'arte, ivi introdotta, di far le uve paſſe, che ſi comprano con premura dagli Stranieri, e ſpecialmente dagl' Ingleſi.

§. 5. Nelle noſtre Campagne creſcono, e germogliano con felicità i Gelſi; ma pure nelle ſole Provincie di Terra di Lavoro, e di Calabria, l'induſtria della *Seta* ſi vede, con generale vantaggio, eſeguita. I Bachi creſcono molto bene, per la dolcezza del noſtro Clima, anche ne' luoghi freddi dell'Apruzzo; e pure queſta Induſtria è poco ſeguitata, ancorchè richiegga breve fatica, e ſia molto lucroſa. Nelle Provincie di Puglia ella è generalmente negletta, per effetto di ſola pigrizia, giacchè in quelle Campagne i *Gelſi* creſcono felicemente, e ſi potrebbero moltiplicare, per formare gli argini delle Vigne, che, per mancanza delle ſiepi, reſtano ſpeſſo eſpoſte alle invaſioni degli animali. In quel Clima più caldo, i Bachi creſcerebbero con maggior felicità: darebbero una decente, e lucroſa applicazione al neghittoſo ſtuolo di quelle donne d'ogni condizione. Colla moltiplicazione della *Seta* creſcerebbero i noſtri Crediti colle Nazioni ſtraniere, che ne hanno biſogno, e l'uſo di quelle manifatture diverrebbe più comune.

§. 6. Gli alberi delle Mandorle, de' Fichi, delle Mela, e di ogni altra ſpecie di frutta, ſono frequentiſſimi in tutte le Campagne del Regno; ma la debolezza dello ſpirito della Induſtria non fa ſempre conoſcere la ricchezza di que' prodotti. Nella Provincia di Bari ſi fa un vantaggioſo Commercio delle Mandorle cogli Stranieri. Fra le Montagne degli Apruzzi ſi raccoglie quel frutto, che ſi conſuma nelle vicine Provincie biſognoſe, ed anche nel confinante ſtato Eccleſiaſtico. Da' fichi ſi

riceve considerevole vantaggio, quando si usa la diligenza di seccargli, facendosene un facile spaccio, anche ne' luoghi stranieri. Lo stesso si sperimenta per le Castagne, per le Noci, e per le Nocelle. Gli alberi delle Mela, e delle Pera, che danno il frutto nell' Autunno sono molto rari nella Puglia, fino al Capo di Lecce; ma sono frequenti nelle confinanti Provincie di Apruzzo; e pure que' Proprietarj non hanno mai pensato ad intraprenderne il Commercio, ancorchè vi fosse il comodo della facile, e breve Navigazione; onde i Pugliesi de' luoghi maritimi o sono privi di quelle frutta, o le ricevono talora dalla Marca d' Ancona. Sempre l' ozio, e l'abbiezione dello spirito d' Industria hanno privat' i Popoli di que' piaceri, che la naturale fertilità delle terre, e la dolcezza del Clima loro promette. Gli alberi del Carrubo, chiamati comunemente *Sciuscelle*, sono frequenti nella Provincia di Bari, e del frutto se ne fa vantaggioso Commercio, ne' Porti stranieri dell' Adriatico. I Limoni, i Cedri, e i Melaranci sono anche abbondanti nel Regno, e precisamente in alcuni luoghi maritimi del Monte Gargano, della Provincia di Bari, delle Calabrie, e della Costiera di Sorrento, e di Amalfi; tantochè, oltre dell' abbondante interno consumo di quelle frutta, si fa del succo de' limoni un vantaggioso Commercio cogli Stranieri, che ne hanno bisogno, per le tinte delle manifatture.

§. 7. I Boschi, tanto necessarj pe' comodi della vita Civile, sono frequentissimi nel Regno; ma dove l' Industria degli abitanti non si è adattata, a ritrarre da que' preziosi doni della natura tutt' i profitti, prodotti dalle arti miglioratrici, sono i Boschi rimasti nella primitiva naturale rozzezza, e si veggono coverti dalle spine, e da' roveti, senza che si fosse mai atteso a facilitare la riproduzione degli alberi, eseguendosi, colla necessaria regolarità, il taglio de' più vecchi, e maturi. Gli antichi Legislatori di questo Regno crederono, che la sola benignità del Clima, ed i particolari bisogni della Nazione fossero bastanti, per la moltiplicazione degli alberi di ogni specie, e per lo mantenimento de' Boschi più estesi; perciò non presero mai una particolare cura di questa necessaria parte della pubblica Econo-

mia, nè si adoperarono a frenare il barbaro costume, adottato dalla gente villana, di distruggere col fuoco i Boschi più speciosi, allorchè s'impegnavano ad estendere la coltura delle terre. L'IMPERADORE CARLO V. fu il primo, che, per particolari politici motivi, proibì il taglio degli alberi, atti alla costruzione delle Navi, ne' soli Boschi, posti nelle vicinanze della Capitale; onde la sfrenata libertà del taglio degli alberi, e la massima negligenza, sempre usata nella cura de' Boschi, ridusse la Nazione nella dipendenza degli Stranieri, per le proviste de' legnami, necessarj a' più minuti lavori. I Veneziani, e gli Austriaci hanno sempre fatto un vantaggioso Commercio colle Provincie bagnate dall' Adriatico, pe' loro legnami di Abete, e di Faggio, che nelle vicine Montagne degli Apruzzi, non molto lontane dal Mare, sono frequenti, e che potrebbero somministrare comodamente ogni sorta di legname; ma l'abbiezione dello spirito d' Industria, e la pigrizia de' nostri Cittadini fa restare inutili que' preziosi doni della natura; e gli alberi, che potrebbero essere, con vantaggio, impiegati agli usi più necessarj della Società, si lasciano marcire, e consumare dal tempo, senzachè mai si fosse intrapreso d' imitare gli Stranieri nella importante Economia de' Boschi.

§. 8. Dall'altra parte i diritti Civici di servirsi delle legna, e degli erbaggi, ne' demanj boscosi de' Feudi, servirono a confermare la vita selvaggia degli Abitanti, ed a mantenere i boschi medesimi nel maggior abbandono; giacchè la giusta premura di mantenere illesi que' primitivi necessarj diritti fece adottare dai nostri Magistrati il sistema di proibire rigorosamente ogni alterazione del suolo boscoso, e limitare il taglio degli alberi pe' soli rami, o per quelli già secchi, ed inutili, restando sempre vietata la coltura, eseguita nella barbara maniera d' incendiare anche gli alberi, col pretesto di distruggere le spine, ed i roveti, pratica comunemente chiamata *Cesinare*. Ma questi particolari divieti non furono efficaci a sostenere i boschi in ottimo stato; nè la moltiplicazione degli alberi, ancorchè mantenessero i Popoli nel primitivo selvaggio stato di natura, impedis-

pediſſero i vantaggioſi progreſſi dell' Agricoltura, e ſerviſſero ad accreſcere le perſecuzioni de' poveri Contadini. Nell' eſame delle particolari controverſie, nate frà i Baroni, ed i Vaſſalli o pel vario uſo de' legnami, dal taglio degli alberi, o per la coltura de' luoghi boſcoſi, non ſi è mai eſaminata la diverſa qualità del clima, o la particolare natura, e ſituazione de' boſchi; ma le deciſioni ſi ſono regolate colle ſole maſſime generali, introdotte nel Foro ne' tempi più oſcuri, mantenendoſi fermi, ed inalterabili gli antichi uſi, più uniformi alla vita ſelvaggia de' primi abitanti de' Feudi; ſenzache mai ſi foſſe intrapreſo di regolare il taglio degli alberi con giuſta economia, o di unire armonicamente la coltura del ſuolo, e la migliorazione de' boſchi. La mal' inteſa economia rurale fece adottare il ſiſtema di diſtinguere la qualità de' Boſchi dal maggiore, o minore uſo, che i primi abitanti aveano fatto del legname; perciò fu creduto, che, dove pel maggior biſogno de' legnami, neceſſarj alla coſtruzione delle caſe, ed agli altri comodi della ſocietà, ſi trovava introdotta la coſtumanza di tagliarſi gli alberi, fra certo intervallo di tempo, che daſſe luogo alla nuova riproduzione, i boſchi riputar ſi doveſſero deſtinati ſolamente al taglio, con darſi loro il nome di *Cedui*, ſenza tenerſi conto della intrinſeca qualità degli alberi, di Caſtagne, o di Quercie, nè della percezione de' frutti, che ſi conſumano dagli uomini, o ſervono per ingraſſar gli Animali. All' incontro i boſchi di Faggi, o di Abeti, ſituati ne' luoghi meno popòlati, o poco comodi, ſi crederono compreſi nella limitazione dell' uſo de' legnami, ſolo perchè il minore biſogno degli abitanti non avea introdotto il coſtume del taglio alternato, e regolare degli alberi medeſimi.

§. 9. La eſpoſta diſtinzione ſiccome ha prodotto l' aumento de' Boſchi *Cedui*, così ha impedita la migliorazione degli altri riſerbati: i primi ſi ſono ſempre mantenuti colla maſſima diligenza, non tanto pe'l frutto degli Alberi, quanto per l' utile, prodotto dal lavoro de' legnami: gli altri ſi ſono laſciati nella primitiva naturale rozzezza, occupati dalle ſpine, e da' roveti; così perchè l' antico limitato uſo delle legna ſi è facilmente

mente goduto, senza prendersi cura della riproduzione degli alberi; come anche perchè l'impegno d'impedire la giusta ampliazione di quei primitivi diritti Civici, ha suscitata una perpetua contradizione fra i possessori dei Boschi, ed i Cittadini usufruttuarj, per cui gli alberi, giunti naturalmente alla maturità, più tosto si sono marciti, o consumati dal tempo, che, coll' utile comune, si fossero ridotti al lavoro de' legnami, più adattati a' comodi della società. Dall' altra parte la limitazione del taglio, pe' soli alberi vecchi, e secchi, o pe' rami, e virgulti, spesso ha dato motivo alla totale desolazione de' boschi; giacchè o si sono recisi i rami, e virgulti più utili, o si è usata la frode di togliere la corteccia agli alberi più giovani, perche spogliati del succo nutritivo, divenissero secchi, prima della naturale maturità. Le varie generali proibizioni degli sboscamenti, e delle *cesinazioni* non hanno corretti gli esposti vecchi pregiudizj, nè hanno prodotta la migliorazione de' boschi. I nostri Magistrati economici, incaricati del regolamento di questi importanti affari, non ebbero mai la premura di esaminare il fisico stato de' boschi, la loro diversa situazione, o la qualità degli alberi; ma credettero di assicurare l'abbondanza de' legnami, coll' aver generalmente vietata la coltura de' luoghi boscosi, ed ampliata la rigorosa proibizione del taglio; così per gli alberi, che danno il frutto usato, per ingrassar de' porci, come per gli altri impiegati alla costruzione de' Navigli, ed alla formazione de' remi. La sola cognizione del presentaneo bisogno della Capitale fece restare escluso dal divieto il taglio degli alberi delle Castagne, e de' boschi *Cedui*, molto frequenti in quelle Campagne. La coltura, e la *cesinazione* fu solamente permessa pe' terreni incolti, coverti di spine, roveti, e macchie, senz' alberi: circostanze molto rare a verificarsi; quandochè la costante esperienza dimostra, che gli alberi de' luoghi coltivati crescono con maggiore felicità, e danno frutto più abbondante. Per essersi creduto, che nelle altre Provincie più lontane si osservasse la stessa economia delle vicinanze di Napoli, restarono generalmente compresi nella proibizione

tutti

tutti gli altri boschi, forniti di diversa specie di alberi, e non dichiarati *Cedui*, senza considerarsi il preciso bisogno degli abitanti, e 'l libero continuato uso, fatto de' legnami di Quercie, di Faggi, o di Abeti, che sono i più frequenti, ed abbondanti in quelle contrade.

§. 10. Gli alberi di Pini, che producono la pece non sono rari nel Regno, ma il maggior numero si trova nella *Sila* di Calabria, che costituisce una parte del Real Patrimonio; onde spesso si leggono rinnovate le particolari rigorose proibizioni del taglio, e dell'incendio di quegli alberi, affinchè il prodotto della Pece, e della Trementina non fosse minorato; ma per gli altri luoghi dove s'incontrano i Pini, e si raccoglie la Pece, osservar si deve la proibizione generale del taglio degli alberi. Gli Orni, e i Frassini, che producono la Manna, sono più frequenti, ed abbondanti, così nelle Calabrie, che nel Monte Gargano, e negli altri boschi della Puglia, e della spiaggia del Mare Adriatico. Questi non si sono mai coltivati, con particolare diligenza, ed hanno sempre dato uno abbondante frutto, di cui si è fatto Commercio cogli Stranieri. Quando era ad ognuno permessa quella Industria, dovettero i nostri Vicerè Spagnoli stabilire i luoghi, e la maniera, con cui raccoglier si dovea la Manna, e proibirne, con rigorose pene, l'adulterazione; ma dopochè gli straordinarj bisogni della Monarchia dominante fecero, nel passato secolo, ridurre ad un proibitivo diritto Fiscale la raccolta della Manna, ne fu costituito un particolare Arrendamento; onde, fra le mani de' Finanzieri, o de' particolari tenutarj fu molto ristretta la libertà de' poveri contadini, applicati a raccogliere quel naturale prodotto, e fu minorata la primitiva abbondanza. Per sostenere i diritti Fiscali, pensò il Tribunale della Camera, nell'anno 1669., stabilire, con un particolare Bando, che l'intaccature degli Orni, e la raccolta del frutto non si potesse fare, senza l'espressa licenza de' Ministri dell' Arrendamento, stabilendosi la pena di Galera, contra de' trasgressori. Sotto la stessa pena fu prescritto l'esatto rivelo del prodotto, il pagamento degli stabiliti dazj, e la maniera

niera da tenersi nella vendita, così per lo interno consumo del Regno, che per la provista degli Stranieri.

§. 11. Questi rigori furono poco efficaci, per accrescere la moltiplicazione del frutto, ed i vantaggi del Real Erario; ancorchè gli Stranieri avessero preciso bisogno della Manna, prodotta nel Regno, per essere ignoto questo prodotto negli altri climi dell'Europa; in fatti, fino all'anno 1732., non diede l'Arrendamento della Manna rendita maggiore degli annui ducati duemila cinquecento venti. Ma dopochè questo Regno fù felicitato dalla gloriosa presenza del MONARCA CATTOLICO N. S., la raccolta della Manna si rese più libera; giacchè quell'ottimo Principe pose freno alle antiche vessazioni, e ridusse l'Arrendamento sotto la più esatta lodevole amministrazione de' suoi Ministri Economici: fra poco tempo il prodotto della Manna fù moltiplicato, il Commercio cogli Stranieri fù accresciuto, e la rendita del Reale Erario giunse, in alcuni anni, fino a' ducati trentotto mila. In questo stato di cose, alcuni Negozianti della Capitale proposero l'affitto dello stesso Arrendamento, mettendo in veduta il maggior vantaggio del Reale Erario, nell'assicurare una certa rendita annuale, senza dipendere dalle vicende dell'amministrazione, che non era stata sempre egualmente felice: il progetto fù conosciuto vantaggioso; onde nell'anno 1765. l'affitto fù conchiuso, per otto anni, col fisso annuale estaglio di ducati trentuno mila, e cinquantanove. I Conduttori s'impegnarono a promuovere, e moltiplicare il frutto, dando una maggiore libertà per la raccolta della Manna, che tutta si restringeva, fra le di loro mani. Si lusingarono poi di accrescere il proprio vantaggio, nel venderla agli Stranieri, e si posero nella pretensione di un prezzo maggiore del solito; ma per varj privati puntigli, restarono disgustati i compratori, le richieste della Manna furono minorate, ed i conduttori dell'Arrendamento riceverono danno, in luogo dello ideato lucro; tantochè l'affitto non fu più rinnovato, e la rendita pel Real Erario nuovamente è decaduta.

CA-

CAPITOLO V.

Della necessità, e Protezione delle Arti.

§. 1. I Prodotti della Paſtorizia, e dell' Agricoltura, ſiccome coſtituiſcono il ſoſtegno di una Nazione, così non poſſono dare il giuſto comodo agli abitanti, ſenza eſſere dalla mano degli Artieri ridotti, ed adattati a' piaceri della vita civile; perciò la rozzezza, e l'abbjezione delle arti dimoſtra ad evidenza le barbarie, e le miſerie de' Popoli. Senza il ſoccorſo degli ſtromenti di ferro la terra ſarebbe infruttifera; ſenza l'uſo delle manifatture le più comuni, gli Uomini dovrebbero vivere come i Bruti; ma la migliorazione delle profeſſioni fabrili dà ſempre un maggior comodo, e brio alla Nazione, e ne moltiplica la ricchezza. Queſto vantaggio non ſi può mai ſperare, quando le leggi fondamentali del Governo non ſiano dirette a promuovere l'Induſtria. Fra gli antichi furono ſempre in poco conto le arti, perchè lo ſpirito bellicoſo di conquiſta era il predominante nell'animo de' Principi, e le leggi erano dirette a promuoverlo ne' Popoli. Dopochè il dominio delle Nazioni fu eſteſo, vinta la primitiva rozzezza, gli ſteſſi Conquiſtatori, ricolmi di ricchezze, furono invaſi delle idee di polizia, e di luſſo; onde tirati da' maggiori piaceri della vita, ebbero in gran riputazione tutte le arti, conoſcendo, quando contribuivano a migliorare i naturali prodotti delle primitive induſtrie, e moltiplicare il comodo degli abitanti.

§. 2. Per queſti motivi fu ſempre, fra tutt' i più ſavj Politici, avuto per vero, che ſenza l'ajuto delle manifatture una Nazione non poſſa eſſer polita, e ricca, nè ricevere comodo, e piacere de' naturali prodotti della Paſtorizia, e dell' Agricoltura; onde tutt' i Legislatori hanno ſempre protette le arti per coadjuvare le altre primitive induſtrie, e per aſſicurare i Popoli di tutti gli utili piaceri della vita civile. Ne' Codici degl' Impera-

peradori TEODOSIO, e GIUSTINIANO si veggono accordate varie esenzioni agli artieri, e da una legge dell' Imperadore COSTANTINO si rileva la somma premura, usata per allettare i giovani allo studio dell' Architettura, e delle altre parti delle Matematiche, prima origine di tutte le arti meccaniche. Per queste savissime disposizioni, nel vasto Impero Romano, le arti si mantennero in un giusto splendore, e tutte le varie Nazioni, che lo componevano, generalmente viveano con comodo, e polizia; ma dopochè il concorso de' Barbari Conquistatori del Settentrione desolarono quello Impero, fu ristabilita l' antica barbara forma del Governo Militare, e fra le bellicose continue persecuzioni, lo spirito di comodo, e di polizia restò abbattuto, la protezione delle arti miglioratrici fu abolita; ed in conseguenza le Nazioni tornarono all' antica rozzezza, ed i più potenti cittadini furono invasi dal solo furore delle conquiste.

§. 3. Questa forma di Governo non fu molto stabile; ma, fra la gelosia de' medesimi Conquistatori, si formarono molte piccole Dinastie, dalle quali sono poi nate tutte le gloriose Monarchie, che formano il maggior pregio della Europa. Le leggi fondamentali di questo nobile dolcissimo Governo, distruggendo i costumi rozzi, e selvaggi, fecero risorgere nel cuore de' Popoli l' abbattuto spirito di Polizia; onde per secondarlo, si cominciarono a migliorare generalmente le arti le più necessarie. I primi Fondatori di questa nobile Monarchia non furono contenti de' soli abbondanti naturali prodotti delle terre di queste Provincie; ma cercarono renderli più utili fra le mani degli artieri. Il Savio Imperadore FEDERICO SECONDO ebbe lo stesso vantaggioso impegno; perciò con una santissima legge stabilì, doversi in ogni luogo eliggere due probi ispettori, per invigilare alla condotta degli artefici di ciascun mestiere; prescrisse ancora rigorose pene contro coloro, che nell' esercizio delle proprie arti, mancavano di diligenza, o di buona fede. In que' tempi le idee di polizia erano poco estese; perciò quel Glorioso Principe non entrò nell' impegno di moltiplicare

le

le manifatture, con una particolare protezione; ma credè, che la sola generale reciproca necessità degli Abitanti fosse efficace per sostenerle, ed accrescerle; perciò il comune degli artieri fu solamente riguardato per l'interno bisogno della Nazione: anche perchè la fertilità delle terre, e la dolcezza del clima rendea i popoli poco amanti di quelle applicazioni nojose, e minute.

§. 4. Fra le varie rivoluzioni di questo Regno, essendosi accresciute le idee di Polizia, le arti ebbero anche un maggior progresso: specialmente, dopochè, per la perdita della Sicilia, Napoli divenne residenza de' Sovrani; ma non perciò fra le molte leggi degli Angioini fu mai presa cura del miglioramento delle Arti. Il solo FERDINANDO I. D'ARAGONA vedendo cresciuto nella sua Corte lo spirito di Polizia, e le idee di lusso, pensò di rendere più brillante la Capitale, introducendovi le manifatture di seta, e di lana, molto migliorate negli altri luoghi più culti della nostra Italia. Per impedire la dipendenza della Nazione degli Stranieri, fece venire in Napoli i Maestri più eccellenti, pel lavoro de' migliori drappi di seta, e di lana; pensò nel tempo stesso, che, per rendere quelle arti più preggevoli, e più gradite, conveniva concedere delle particolari distinzioni, e de' Privilegj a quelli, che l'esercitavano, ed alle manifatture medesime; perciò rese comuni a' lavoratori della seta i privilegj de' Cittadini Napoletani, sottoponendoli alla sola privativa giuridizione, ed autorità de' loro Consoli: concesse pure una piena esenzione de' dazj a tutte le materie, necessarie a quelle manifatture. Ma perchè si ebbe allora il solo impegno di rendere più cospicua, e popolata la Capitale, dando una utile applicazione a quegli abitanti distratti dall' Agricoltura, e dalla Pastorizia: furono esclusi dal godimento di tali Privilegj le altre Città del Regno, e tutti gli artieri, che non erano arrollati, nè faticavano ne' particolari Collegj di Napoli. Conobbe quel savio Principe, che il vero potere della Nazione non poteva fondarsi sulle arti miglioratrici, prive dell' intrinseco valore di prima necessità; e che ricevono tutto il pregio dall' altrui gusto, e dal volubile capriccio: ebbe presente, che

che l'abbondanza de' prodotti dell' Agricoltura, e della Pastorizia costituiva questo Regno nel vantaggioso stato di dare la legge alle altre Nazioni, più bisognose delle derrate, più necessarie a' primitivi bisogni della vita; perciò depose l'impegno di moltiplicare quelle arti nelle Provincie, persuaso, che, col sostenerle, e migliorarle nella Capitale, si liberava la Nazione dalla dipendenza degli Stranieri, e si provvedeva al maggior comodo, ed al piacere de' suoi vassalli.

§. 5. La scoverta del nuovo Mondo, i progressi del Commercio dell' Indie Orientali moltiplicarono in Europa le idee di lusso, e polizia; onde le arti furono di molto migliorate fra tutte le Nazioni: trovavasi allora questo Regno nello stato di Provincia della vasta Monarchia di Spagna; la cui politica non fu mai disposta a fomentare, nel cuore de' Popoli, lo spirito dell' Industria, e l'amore della fatica; ma cercava di mettere, colle nuove Leggi, nel massimo credito la vita oziosa. La lontananza della Corte fece decadere, nella Capitale, il gusto delle manifatture di seta, e di lana; nè i Ministri destinati al governo ebbero mai la menoma particolare protezione per quelle arti: anzi proccurarono indirettamente l'abolizione de' primi particolari Privilegj; perciò fu sempre tollerata la introduzione de' drappi forestieri, che con somma libertà si portavano da' Toscani, Genovesi, e Veneziani, i quali aveano un libero Commercio in queste Provincie, per l'acquisto degli abbondanti prodotti della Pastorizia, e dell' Agricoltura. Fu allora creduto, che la dolcezza del nostro clima, e la fertilità delle terre rendea gli uomini poco tolleranti della nojosa applicazione, usata nelle più delicate manifatture; perciò non furono mai protetti gli studj della Meccanica, necessarj per formare i buoni artieri; nè si ebbe mai la cura di esaminare, quali manifatture fossero le più adattate all'indole de' Popoli, ed al clima delle varie Provincie. Per sostenere le arti, necessarie al comodo degli abitanti, fu sostenuta fra gli artieri la diligenza, e la buona fede, coll' osservanza della legge dell' Imperador FEDERICO. Si ebbe sempre per vero, che la moltiplicazione dell' arti fuori

che

della Capitale avrebbe distratta la gente dalla Pastorizia, e dalla Coltura delle terre, senza il menomo vantaggio dello Stato; perciò dal VICERE' DUCA D' ARCOS fu, per le insistenze degli artieri di Napoli, rinnovata la proibizione di potersi tessere, filare, e tingere i lavori di seta, in qualunque luogo del Regno, con essersene solamente eccettuata la Città di *Catanzaro*, per la fabbrica de' Velluti.

§. 6. Questa restrizione, in vece di giovare, fu di sommo pregiudizio alle manifatture di Napoli; perchè persuasi gli artefici di non trovare competenza, nello spaccio delle loro opere, perderono la gara, e lo stimolo di perfezionarle: tanto più, che i supremi Governatori del Regno crederono di frenare il lusso, con prescrivere le qualità, e tassare i prezzi de' drappi nazionali. In que' tempi l'arte di tessere, e filare la seta non era più ristretta nella sola Italia; giacchè pel particolare impegno del glorioso ERRICO IV., si era introdotta, e stabilita in Francia, e poi passata in Inghilterra; ma per le strepitose guerre, accese fra la Monarchia di Spagna, e quella di Francia, si trovava vietato, ed impedito il Commercio de' Francesi in questo Regno; onde la introduzione de' drappi di seta (migliorati da quegli artieri, sotto la particolare protezione dell' immortale LUIGI XIV., e sotto la cura del suo Ministro *Colbert*) era molto rara in queste Provincie. Allora la Corte di Spagna entrò nell'impegno di migliorare le manifatture di seta de' suoi Regni, e formò alcune particolari Istruzioni, che, per mezzo del VICERE' MARCHESE DEL CARPIO, furono pubblicate, per animare gli artieri di Napoli alla fabbrica di que' drappi, e ad un vantaggioso Commercio colla Monarchia Dominante; ma essendosi continuato l' abusivo sistema di tassare il prezzo delle manifatture, il proposto miglioramento non si ottenne, ed i lavori, portati anche di nascosto dagli Stranieri, furono sempre in maggior riputazione. Gli artieri di Napoli insistevano per la osservanza de' di loro privilegj esclusivi; perciò i supremi Governatori del Regno vollero proibire rigorosamente l' uso, e la introduzione de' drappi forestieri:

restieri : ma minorata la emulazione, e cresciuta la negligenza degli operarj, i lavori riuscivano più rozzi, ed imperfetti; la nobile arte della Seta andò maggiormente a decadere; e le opere straniere furono sempre richieste dalla Gente polita, in dispregio delle rigorose proibizioni espresse nelle Prammatiche da tempo in tempo rinovate.

§. 7. Tutti questi pregiudizj furono pienamente conosciuti dal GLORIOSO MONARCA CATTOLICO N. S.: impegnato quel Principe a migliorare, ed accrescere, pel maggior vantaggio della Nazione, quell'arte, conobbe quanto fosse lesivo al progresso delle manifatture di seta il Privilegio esclusivo, che nella prima introduzione si era concessa a' Napoletani: vide, che le diverse circostanze del tempo non permettevano di sostenerne la vigorosa osservanza; perciò permise provvidamente, che in varj luoghi delle Calabrie, e delle vicinanze di Napoli, si fosse introdotta, e migliorata l'arte di filare, tessere, e tingere i lavori di seta di ogni sorte, per farne libero Commercio, nell'interiore del Regno, e per gli luoghi stranieri, senza tenersi più conto della inconsiderata, ed ingiusta tassa de' prezzi de' varj drappi. Dall'altra parte non volle mai proibire alle amiche Nazioni di Europa di liberamente introdurre nella Capitale, e nelle Provincie, i lavori di seta d'ogni sorte, affinchè i nostri artieri avessero un continuo stimolo di migliorare, e perfezionare le di loro manifatture, per renderle piacevoli, e gradite alla gente più polita. Con questi mezzi, fra pochi anni, i varj lavori di seta sono molto migliorati, ed accresciuti, con sommo vantaggio della Nazione: anche perchè la estensione delle idee di lusso ha reso comune ad ogni condizion di persone que' drappi, che ne' tempi più oscuri erano riservati a' Personaggi di primo ordine. La introduzione de'lavori forastieri, e la libera estrazione delle sete, non hanno impediti i felici progressi delle arti; tantochè continuando la particolare protezione del Governo a sostenere la libertà degli artieri del Regno, e mettendosi in maggior credito le loro manifatture, si farà certamente la maggiore felicità della Nazione,

zione, senza minorare i prodotti delle Reali Finanze, e lo scolo delle nostre derrate, richieste dagli Stranieri.

§. 8. Fintantochè le idee di lusso, e di polizia non furono molto estese per le varie Provincie del Regno, le manifatture di lana non furono accresciute, nè migliorate; giacchè il dominante spirito di economia faceva restare contenti gli abitanti de' rozzi lavori, usati nelle private Famiglie, per sola applicazione delle femine. Per gli stessi politici motivi di non alienare i Popoli delle Provincie dalle più utili primitive applicazioni, le varie fabbriche de' Panni, de' Cappelli, e delle Calzette di Lana, introdotte in alcuni particolari luoghi dell' Apruzzo, di Principato, e di Terra di Lavoro, non ebbero mai la particolare protezione del Governo. Fu sempre costante il sistema di far godere gli accordati Privilegj a' soli artieri della Capitale; anzi dopochè lo spirito di polizia fu più esteso, e le idee del lusso accrebbero il bisogno delle polite manifatture di Lana, i Supremi Governatori del Regno non ebbero premura di moltiplicare, o migliorare le fabbriche de' Panni, ed altri lavori, stabiliti nella Capitale; onde gli accorti Stranieri cominciarono ad introdurre le loro manifatture, con sommo vantaggio. Dall' altra parte le franchigie, e l'esenzioni concesse al libero traffico de' prodotti della Pastorizia Doganale, interpetrati nella prima origine, anche in favore de' Panni lavorati con quelle lane, furono in appresso limitate, e ristrette per la sola estrazione, e Commercio delle lane; perciò gli accorti Veneziani, per moltiplicare il proprio vantaggio, collo spaccio delle manifatture, richiedevano con premura le lane dalle Greggi ammesse in Dogana, che ricevevano senza pagamento di Dazio. L'abbondanza delle acque, dell' olio, e della lana non fu allora bastante a migliorare nelle Provincie le antiche rozze manifatture, sempre usate fra gli abitanti.

§. 9. Dopochè questo Regno riacquistò la felice presenza del proprio Sovrano, l'articolo delle manifatture di lana si è avuto in maggior considerazione. Il Glorioso MONARCA CATTOLICO, per fare questo bene alla Nazione, stabilì, che tutti gl' in-

gl' individui del suo numeroso Esercito fossero vestiti da' panni nazionali; onde, senza darsi più retta agli antichi Privilegj esclusivi, le fabbriche de' panni si sono moltiplicate, così nella Capitale, che nella Provincia di Terra di Lavoro, di Principato, e di Apruzzo; con essersi anche particolarmente conceduti de' Privilegj agli artieri, che hanno promossa la migliorazione de' lavori. La maggiore estensione delle idee di polizia ha raddoppiato il consumo di quelle manifatture, così per vestire l'eccessivo numero de' Servitori, che per uso degli agricoltori, ed artieri, non contenti più de'rozzi domestici lavori: la gente savia si è coll'esperienza persuasa, che i Panni di *Arpino*, *di Palena*, *di Piedimonte*, *e di Avellino*, sono infinitamente migliori di quelli ordinarj, che vengono dallo Stato Veneto, dalla Francia, dalla Germania, ed anche dalla Inghilterra. Ma sebbene le fabbriche del Regno consumino, per più della metà, le lane della Dogana, che, fra un anno all'altro, sogliono essere nella quantità di centomila Rubbj, (1) oltre di quelle, che si raccolgono nell'Està, e si producono dalle altre Greggi, mantenute nelle altre Provincie fuori della Dogana; pure tutt' i lavori non sono intieramente sufficienti al consumo della intiera popolazione, nè adattati al gusto della gente più polita; si è perciò sostenuta l'introduzione delle manifatture straniere: così per rendere più facile lo scolo de' nostri prodotti, colla pacifica corrispondenza delle Nazioni Commercianti, che per essersi conosciuto non molto atte le nostre lane, per le fabbriche de' lavori più delicati, che si portano dagl' Inglesi, e da' Francesi, de' quali fanno uso le persone più polite, per distinguersi da' proprj Servitori, e da' plebei.

§. 10. Con troppo avvedutezza il GLORIOSO MONARCA CATTOLICO N. S. non volle mai usare maggior premura, per l'accrescimento, e miglioramento delle manifatture di lana, nel giusto dubbio, che, fra la scarsezza della Popolazione, recar si poteva grave pregiudizio alla Pastorizia, ed all'Agricoltura, fonti peren-

(1) E' questo un antico particolare peso usato in Dogana nella vendita delle lane, e corrisponde a ventisei *libbre* Veneziane, e dieci rotoli di Napoli.

perenni di ricchezza: Vide all'incontro, che consumandosi le manifatture straniere dalla gente più comoda, e ricca, l'apparente danno della Nazione veniva soprabbondantemente compensato dall'utile, che si riceve dal più facile spaccio delle nostre derrate, e dalle lane medesime, che si vendono a' forestieri, nella quantità di circa *Rubbj* cinquantamila. Questo concorso ha sollevata la Pastorizia, togliendo quell' antico incaglio, che avea depressa tal vantaggiosa industria. L' unico pregiudizio, che sussiste per questo articolo, è quello dell'eccessiva introduzione, che si fà de' ruvidi panni del *Levante*; co' quali da' forestieri medesimi si lavorano, in molti luoghi del Regno, e nella Capitale, alcune vesti all'uso Orientale, chiamati comunemente *Capani*. Di questi si fà grosso consumo dalla gente plebea di varie Provincie; onde minora lo spaccio de' panni nazionali; ma vedendosene permesso il Commercio dalla Paterna cura del GLORIOSO MONARCA CATTOLICO, si deve credere, che pel maggior bene della Nazione, e per la necessaria legge di corrispondenza venga sostenuto; e convien dire con Tacito: *Abditos Principis sensus, & si quid occultius parat, exquirere, inclitum, anceps; nec ideo adsequare* (1).

§. 11. Non vi è luogo del Regno, in cui non si lavorano le tele di lino, di canape, e di bambagia: sono queste molto necessarie a' primi comodi della vita; perciò quasi tutte le donne sono adattate a tali lavori, che costituiscono nelle famiglie la principale interna applicazione. Se ne' tempi passati i nostri Ministri Economici avessero mostrata maggior cura, per promuovere le arti, quelle manifatture si sarebbero molto migliorate; giacchè colla sola naturale inclinazione, ed abilità delle femine, gli ostacoli i più forti si sono superati. Nella Provincia di Bari il Lino, e'l Canape non si raccoglie; ma se ne fa incetta ne' luoghi stranieri, per lavorare varie specie di tele, che per gli usi della vita si consumano nell'interiore del Regno: quelle, che si fanno in *Molfetta*, per industria di povere private femine, sono molto buone; ma se fossero bianchite, ed

(1) Lib. 6. An. n. 8.

ed apparecchiate con quella diligenza, usata nelle fabbriche di Germania, e di Olanda, non sarebbero molto inferiori di condizione alle più comuni, che da colà si ricevono a prezzi molto alterati. E' vero, che in quella Provincia la mancanza de' fiumi impedisce la necessaria diligenza del bianchire, ed apparecchiare le tele: ma questo naturale difetto potrebbe con somma facilità supplirsi nelle convicine Provincie, dove le acque scorrono in abbondanza. Nella Città della *Cava* si tessono, ed apparecchiano le salviette, le tovaglie, ed i mantili, poco inferiori a quelli, che vengono dalla Germania, e dalle Fiandre; ma tutti questi lavori si sono introdotti, e vengono sostenuti dalle sole private famiglie, senza la menoma particolar protezione delle nostre leggi economiche.

§. 12. Nella Città dell'*Aquila* si bianchisce, e tira il filo con molta perfezione, facendosene anche eccellenti lavori. Molte particolari femine della Provincia di *Lecce*, e di altri luoghi del Regno sono arrivate a lavorare Merletti eccellenti, per sola privata applicazione; onde se ne' primi tempi si fosse mostrata qualche particolare protezione, per que' feminili lavori, col raddoppiarsi la diligenza, e corrigersi gli errori prodotti dalla ignoranza, le manifatture si sarebbero molto migliorate, e ridotte a quel punto di delicatezza, che si ammira oggi negli altri portati dagli stranieri; e la dipendenza della Nazione si sarebbe minorata. Le manifatture di Bambagia sono molto frequenti nelle Provincie di *Lecce*, e di *Bari*, dove fanno la principale applicazione donnesca. De' *mesolini*, che si lavorono in *Gallipoli*, delle calzette, e delle felpe di *Taranto*; e de' veli di *Monopoli* si fa grande consumo nelle Provincie del Regno; ma se quelle manifatture godessero qualche privilegio particolare, sarebbero molto migliorate, ed accresciute, per farsene un vantaggioso Commercio cogli stranieri, che hanno bisogno di que' lavori. In questa maniera dar si potrebbe una molto utile applicazione alle donne, le quali non potendo essere addette alla Pastorizia, ed alla Agricoltura, nè restando continuamente impiegate nelle faccende domestiche, debbono divenire ozio-

oziose, quando le manifatture più delicate non sono con particolare premura sostenute.

§. 13. Ne' tanti Monasteri di Monache, che vi sono in ogni Provincia, non hanno alcuni Direttori mai avuto impegno efficace, e generale di promuovere la virtuosa applicazione di qualche polita manifattura, nè di esaminare la lodevole inclinazione delle più savie Monache, per qualche delicato lavoro; ma, sono stati, per lo più, impegnati di disporre tutti quegli Individui attivi alla sola vita contemplativa; nè hanno considerato, che col tenerle occupate in piacevoli, innocenti fatiche, riuscirebbe più facile allontanarle da' desiderj dello stato maritale, della civile libertà, e del secolaresco conversare de' parlatorj. Questa polita applicazione non pregiudicherebbe il rango de' Monisterj i più cospicui; tantoppiù che molti ce ne sono, dove le Monache più nobili si dilettano di stare occupate a qualche delicato lavoro. Col rendersi generale questo costume, le femine allettate dallo utile, non sarebbero molestate da altri pensieri, ed abbraccerebbero con piacere la vita celibe, e contemplativa, senza sentire gl' incomodi delle clausure.

§. 14. Pe' Conservatorj, destinati al sostegno delle Donzelle le più bisognose, raddoppiar si dovrebbe la cura, e diligenza da quelli, che ne hanno la direzione, per introdurvi l' amore delle manifatture; giacchè in alcune Provincie varj di quegli utilissimi luoghi sono andati a distruggersi, per la sola cattiva economia usata da' Direttori, che ne aveano la cura. Per dare una necessaria, ed utile applicazione all' immenso numero delle femine plebee delle varie culte Città del Regno, moltiplicar si dovrebbero i Conservatorj, sù l' esempio de' provvidi stabilimenti fatti nella Capitale, colla rigorosa legge di doversi introdurre, e migliorare le varie manifatture di lino, e di bambagia, senza permettersi, che, col pretesto della sola vita contemplativa, l' ozio si alimentasse. A questa utilissima opra impiegar si potrebbero le pingue rendite de' luoghi Pii, e delle Confraternite, che abbondano in ogni Provin-

 cia,

cia, le quali sono per lo più consumate a spese inutili di spari, illuminazioni, fuochi artefatti, o particolari capricci di coloro, che sono destinati a governargli. In questa maniera tutte quelle donne, che con gravissimo discapito del costume vivono nell' ozio, coll' andare elemosinando, o in altra vergognosa applicazione, potrebbero essere utilissime allo stato, con maggior gloria del Sovrano; ma lo spirito del privato interesse ha trovati sempre ostacoli, per impedire queste virtuose intraprese.

§. 15. La concia delle Pelli, e de' Cuoi si fa in molti luoghi del Regno; l' industria è così moltiplicata, che gli artieri hanno bisogno ricevere dalle Isole del *Levante*, e da *Ragusa* molti Cuoi; perche le sole Pelli degli animali, consumati nel Regno, non bastano a tenergli occupati, ma ciò non ostante il nostro bisogno è molto maggiore de' lavori paesani; onde se ne debbano ricevere dalla Germania, e dagli altri paesi del Settentrione, senza danno della industria, la quale non si è potuta estendere maggiormente; così per la scarsezza delle Pelli, che per la mancanza del grasso, necessario alla concia, e per la diversità del clima. Manca fra di noi l' olio de' pesci, e 'l grasso delle Balene, che abbonda nel Settentrione; nè la Sugna, e Saime degli animali può esser bastante per la concia delle Pelli, e per gli altri necessarj usi della vita; perciò il Vicerè Duca d' Ossuna *seniore* nell' anno 1583., per mantenere l' abbondanza di que' generi nella Capitale, e provvedere a' bisogni di quel numeroso inquieto Popolo, restrinse a *Coiari* la libertà di acquistarli, e proibì in tutto il Regno l' estrazione della Sugna, e Saime; tantocchè nell' anno 1586., rinovando quella legge, aggiunse la pena di Galera contro i trasgressori. Dall' altra parte non si è pensato di estendere ulteriormente quell' arte, perche si è conosciuto essere nello stato attuale i vantaggi della Nazione nello giusto equilibrio; così per la libertà accordata a quella Industria nell' interno Commercio, come pel maggior utile, che vi è nel consumo de' lavori forestieri.

§. 16.

§. 16. Ancorchè si fosse sempre conosciuto più utile alla Nazione di ricevere dagli stranieri varj minuti lavori di ferro, di rame, e di altri metalli, pure si sono sempre sostenute nel Regno le arti, dalle quali si ricevono le anzidette più comuni, e necessarie manifatture: anzi spesso si sono distinti alcuni *Artieri* nella squisitezza, ed eccellenza di varii lavori. La fabbrica delle Canne degli *Archibusi*, e delle altre armi, stabilita da S. M. C. nella Torre dell' *Annunziata*, migliorata dal nostro Glorioso Monarca, è riuscita perfettissima; onde per questa parte il Real Erario, e la Nazione intiera si è liberata dal dipendere dagli stranieri. La stessa felice riuscita ha avuta la fabbrica della *Porcellana* introdotta nella Capitale. I varj lavori di *Vetro*, usati pe' comodi della vita, si sono sempre fatti nella Capitale, ed in altri luoghi del Regno; ma non si è mai riuscito a tirare que' vetri, necessarj nelle abitazioni, per impedire gl' incomodi dell' aria, senza perdersi il beneficio della luce. Lo stesso MONARCA CATTOLICO, per introdurre nella Capitale la fabbrica de' Cristalli, e de' Specchj, accordò varj Privilegj ad una Società di artefici stranieri, prima diretta da D. Antonio Gibertini, e poi da D. Francesco Antonio Bettinelli di Milano.

§. 17. Le fabbriche di quella creta, che vien detta *Majolica* sono state sempre frequenti nella Capitale, ed in altri luoghi del Regno, ed a proporzione de' maggiori stimoli del lusso, si sono migliorate, e perfezionate; ma la maggior perfezione di questi lavori dipende dalla qualità della creta, e forse anche dal clima. Quelli, che si fanno ne' *Castelli*, piccola Terra, situata fra le Montagne di Apruzzo, verso l' Adriatico, e ne' confini del Regno, hanno sempre avuta maggior riputazione; tantochè anche de' più infimi lavori, se ne fa un vantaggioso Commercio nello Stato Pontificio, in tempo della celebre Fiera di Sinigaglia. Non mancano poi nella Capitale, e nel Regno tutte le altre minori arti necessarie a' comodi della vita civile, che sono esercitate pel solo interno bisogno degli abitanti. Si è co-

è conoſciuto ad evidenza, che il giuſto freno de' pregiudizj del luſſo, per le manifatture ſtraniere, baſta per ſoſtenere nel Regno il florido ſtato delle arti miglioratrici, e che ogni maggior vantaggio della Nazione dipende aſſolutamente da' felici progreſſi della Paſtorizia, e dell' Agricoltura. Queſte Induſtrie formano l' oggetto della Legislazione, ed Economia della Dogana, che più con fervore di animo, che con altezza d' ingegno abbiamo impreſo ad eſporre a' purgati occhi del Pubblico.

PAR-

PARTE PRIMA.

CAPITOLO I.

Dell' antica Trasmigrazione delle Greggi, e distribuzione dei Pascoli.

§. 1. Ella primitiva origine della civile società, la Pastorizia costituiva la più sicura ricchezza delle particolari famiglie; perciò si ebbe sempre somma cura della moltiplicazione delle greggi, anche fra le Nazioni più culte. Nella Romana Republica le terre, poco atte alla coltura, o coverte di selve, e di cespugli, furono destinate al mantenimento degli animali, venendo distinte col nome latino *Saltus*; ma poichè il clima della nostra Italia non permetteva, che gli armenti fossero, in tutte le varie stagioni dell'anno, mantenute ne' medesimi erbaggi, *Varrone* ci assicura, che le pecore nell' Inverno si trattenevano ne' bassi luoghi della Puglia, per poi godere, nella stagione estiva, gli ameni pascoli delle montagne del *Sannio*, e della *Sabina*. In questa Trasmigrazione i Pastori erano tenuti, pagare annualmente un determinato dazio a proporzione del numero

mero degli animali, che godevano l'uso di quei publici pascoli, restando a carico degli *Edili* l'amministrazione di questo vettigale (1). Fra le frequenti dissenzioni suscitate da' Tribuni della Plebe, si volle rendere più sicura quella pubblica rendita, col darsi in affitto i pascoli, colla esazione del dazio. Il contratto si celebrava da' *Censori* nel cospetto del Popolo, fissandosi le leggi, e le condizioni, che osservar si doveano da' Publicani nell'esiggere il vettigale, e da' Cittadini nell'eseguirsi la trasmigrazione. Queste regole erano chiamate *Tavole o Leggi Censorie*. Doveano principalmente i Pastori dichiarare al Pubblicano il preciso numero degli animali, che immetter voleano ne' designati pascoli; quello era registrato nelle *pubbliche Tavole*, che servivano di norma per la esazione del *dazio*, e che fu distinto col nome latino di *Scriptura*: ma perchè il manifesto degli Animali si facesse con esattezza, e senza frode, fu da' Censori data la facoltà a' Pubblicani, di ritenere il bestiame non rivelato, ed immesso ne' pascoli, che da *Varrone* si chiama: *inscriptum pecus*. Questa era una delle antiche rendite della Romana Repubblica, sostenuta dal Senato a fronte delle torbide intraprese del Tribuno *Spurio Thorio*, che colla sua legge, chiamata da *Cicerone viziosa*, ed *inutile*, cercò di abolire l'Erario Romano, toglienдogli i varj vettigali esatti da' pubblici campi, e precisamente questo, che si pagava pel pascolo delle greggi professate a' Censori.

§. 2. Ma dopochè per l'ambizione di pochi potenti Cittadini la libertà Romana restò sottomessa al dominio degli Imperadori, l'antica economia de' vettigali fu tutta alterata. L'accorto *Tiberio* volendo, ne' primi anni del suo Regno, mantener contento, e quieto il Popolo, che mal soffriva le crudeli avanie de' Publicani, dichiarò una particolare premura, per la buona, ed esatta amministrazione de' publici Tributi, fra' quali era compresa la rendita della distribuzione de' pascoli; perchè i Popoli

(1) *Itaque greges ovium longè abiguntur ex Appulia in Samnium æstivatum, atque ad Publicanum profitentur, ne, si inscriptum pecus paverint, Lege Censoria committant.* Var. De Re Rust. Li. 2. C. 1.

li non foſſero diſguſtati dal peſo de' vecchi dazj, proibì rigoroſamente la impoſizione de' nuovi vettigali; ma colla morte di *Druſo Ceſare*, perdè ogni freno l'ambizione di *Tiberio*, e le veſſazioni de' Popoli furono moltiplicate, ſenza che mai nè *Caligola*, nè *Claudio* aveſſero penſato a frenarle. Aſſunto *Nerone* all'Impero, fu riſtuccato delle continue querele, che mettevano in veduta le ſcandaloſe eccedenti avanie de' Pubblicani; onde ne' primi anni del ſuo Regno, entrò nel dubbio, ſe conveniva abolire tutt' i vettigali, per dare al genere umano un' ottimo ſtraordinario ſollievo; ma il Senato frenò il traſporto di lui, con fargli conoſcere, che l' abolizione degli antichi neceſſarj Tributi avrebbe certamente prodotta la ruina, e la diſſoluzione dello Impero. Volendo però riparare a quegli abuſi, ſtabilì, che le leggi, e le facoltà date a' Pubblicani, e mantenute occulte, doveſſero reſtare abolite; e che dopo dell'anno non poteſſero pretendere le partite omeſſe; anzi, per dare un maggior freno alla di loro avidità, volle, che foſſero ſottopoſti alla rigoroſa ſtraordinaria giuriſdizione de' Pretori, e de' Proconſoli. Reſtarono allora vietate tutte le illecite eſazioni, introdotte da' Pubblicani; e per la buona direzione del pubblico Erario, furono in appreſſo preſcelti da *Nerone* tre ragguardevoli ſoggetti Conſolari, perchè invigilaſſero nella eſazione de' vettigali. Ma queſta diligente cura cominciò a raffreddarſi, fra i capricci, e le diſtrazioni di quel Principe; e ceſsò intieramente fra le poſteriori rivoluzioni del Romano Impero, onde i Popoli furono ſempre più gravata, ed oppreſſi da' Pubblicani.

§. 3. La generale diviſione de' campi pubblici, eſeguiti fra i particolari, col peſo di un certo annuo vettigale, poi diſtinto col nome Greco di *Enfiteuſi*, diſtruſſe intieramente l'antica economia della diſtribuzione de' pubblici paſcoli, e la rendita prodotta dalla traſmigrazione delle greggi della noſtra Italia; perciò nè fra gli Scrittori della Storia Auguſta, nè nel corpo delle Leggi Romane ſi parla mai dell' antico vettigale, diſtinto col nome di *Scriptura*: anzi eſponendo il Giureconſulto *Ulpiano* la neceſſità di far paſſare gli animali da un paſcolo all'altro,

fa conofcere, che a quello ufo erano addetti i foli fondi privati. Ma in una legge degl' Imperadori *Graziano*, *Valentiniano*, e *Teodofio*, regiftrata nel Codice di *Giuftiniano*, fi parla del vettigale, che fi rifcuoteva nell' Egitto, pel mantenimento degli animali, diftinto col nome Greco di *Alabarchia*. Nello ftefso Codice, e nell' altro dell' Imperador *Teodofio*, vi fono molte leggi, che parlano de' pafcoli pubblici, e privati, e delle greggi in quelli mantenute. Dal loro contefto fi rileva, che que' fondi erano totalmente diverfi dagli antichi; giacchè appartenevano al privato Erario degli fteffi Augufti, ed erano deftinati al pafcolo degli animali, mantenuti pel loro particolar comodo, e piacere, con efserfi vietato agli Officiali, che ne aveano la cura, di ammettere in que' luoghi le altre greggi de' Cittadini. Ma quefti pafcoli erano tutti fituati nelle altre provincie dell' Impero, lontane dalla noftra Italia; onde l' antica neceffaria trafmigrazione degli animali, da' pafcoli de' luoghi freddi, e montuofi, a' più temperati, e piani, efeguir fi dovea da' noftri Paftori, fenza l' obbligo della profeffazione, e fenza il pefo dell' antico vettigale. Dalle fteffe leggi del Codice fi rileva con chiarezza, che quella induftria non era efente da' pubblici pefi dello ftato; giacchè pel coftume introdotto di diftribuirfi al Popolo, a' Soldati, ed agli altri Ufficiali, anche la carne, a fpefe del pubblico Erario, furono i poffeffori degli animali obbligati ad una determinata contribuzione; ma come il maggior confumo fi facea della carne porcina; così nel titolo del Codice *Teodofiano*, *de fuariis*, & *pecuariis*, e nelle novelle di *Valentiniano* fi parla efpreffamente de' porci, che in ogni anno fi contribuivano da' *Bruzj*, *Lucani*, *Campani*, e *Sanniti*.

§. 4. Ma ficcome la invafione de' Barbari del Settentrione diftruffe nell' Italia l' autorità de' Romani Imperadori: così la introduzione de' Feudi, diede origine alle diverfe Dinaftie, da tempo in tempo moltiplicate, in quefte provincie: allora la economia de' pubblici tributi, fu confufa, ed alterata, come ogni altra parte del Governo. E febene, nella efazione di alcuni dazj fi foffero ritenuti i nomi ufati dalle Leggi Romane, pure la

qua-

qualità delle imposizioni era totalmente diversa, ed uniforme solo a' barbari costumi, introdotti da que' nuovi Conquistatori: le rendite del Fisco dipendevano, nella maggior parte, dalle pene pecuniarie, tassate secondo la diversa qualità de' delitti, anche capitali: gli altri pesi, distinti co' nomi di *Terratico*, *Erbatico*, *Glandatico*, o *Escatico*, non erano generali, ne' privativi del solo Fisco, ma spesso appartenevano a' soli privati. Nelle memorie raccolte dallo accortissimo *Ludovico Antonio Muratori*, per lo rischiaramento della Storia di que' tempi, si vede, che non mancavano nella Italia i pubblici pascoli, ne' quali erano nutriti gli animali, col pagamento di un determinato dazio; ma le continue accanite dissensioni, e le guerre, che vi erano, fra i Popoli delle diverse Dinastie, dovettero indubitatamente impedire le antiche trasmigrazioni delle pecore da' luoghi freddi, e montuosi, negli ameni pascoli de' luoghi piani, e temperati; perciò il mantenimento di quegli animali divenne più raro; e la industria de' *porci* si rese più comune, giacchè moltiplicavano felicemente negli stessi luoghi boscosi, senza ricevere danno dalla varietà del clima, e delle stagioni. Nelle leggi di que' tempi si fà particolare menzione de' *porci* mantenuti ne' boschi Regj, e del consumo della ghianda, distinta col nome di *Esca*, per cui si pagava il dazio di un Majale per ogni undeci, distinto col nome di *Escatico*, senzache mai si parlasse del mantenimento, o della trasmigrazione delle altre greggi, che goder doveano diversi pascoli, secondo la varietà delle stagioni.

§. 5. La venuta de' prodi Normanni alla conquista di queste Provincie cominciò a distruggere le antiche piccole Dinastie, riunendo i Popoli sotto il loro savio Governo. Minorate le antiche interne dissensioni, acquistarono i Pastori una maggiore libertà, e sicurezza nella cura delle proprie greggi; e s'impegnarono a moltiplicare le pecore, ripigliando l'antica necessaria trasmigrazione da' pascoli de' luoghi freddi, e montuosi a' piani, e temperati. L'autore della Cronica di *Monte-Casino* parla di un privilegio, accordato a quel Monistero da Rugiero Guiscardo Duca di Puglia, verso la fine dell'undecimo Secolo; col quale

le furono esentate dal pagamento di qualunque peso, o censo le pecore, che si mandavano a pascere nelle pertinenze del Monte Gargano: e sebbene non si spieghi la qualità de' pascoli, goduti da quelle greggi, nè la natura del peso imposto, e rimesso; pure la distanza, e diversità de' luoghi, da' quali partivano gli animali, a quelli dove restavano a pascere, dimostra il ristabilimento dell' antica trasmigrazione. Le varie vicende de' gloriosi Principi Normanni fecero poi riunire nella persona del Gran Conte Rugiero il governo, e dominio di queste Provincie, prima divise da que' conquistatori in varie Dinastie; onde superate le contradizioni de' Romani Pontefici, e degli Imperadori di Oriente, e di Occidente, assunse *Rugiero* il titolo di Re, e formò quella nobile Monarchia, che felicemente e più floridamente oggi sussiste. Attese poi a riordinare con savie leggi il nuovo Regno, e prendendo norma dalla Monarchia Francese, destinò varj Officiali, e Ministri, che presedessero al governo de' suoi Popoli. I Camerarj, i Baglivi, i Secreti, ed i Questori ebbero l'incarico della esazione, e dell' amministrazione de' pubblici Tributi, destinati al mantenimento del Sovrano, ed a' bisogni dello stato. Ma nella Costituzione, in cui si parla di quegli Officiali, non si veggono con precisione spiegate le varie rendite del Real Erario; e tutte furono comprese nel nome generale di *Dogane* (1); perciò resta ignoto, se sotto i Re Normanni si fosse intieramente ristabilita l'antica trasmigrazione delle greggi, dalle montagne degli Apruzzi ne' piani della Puglia; nè si sà con precisione quali dazj si fossero pagati al Fisco, per la distribuzione de' pascoli; ancorchè il nostro *Andrea d'Isernia*, nel commento delle Costituzioni, annoveri fra le antiche rendite di questo Regno il dritto della *fida*, degli *erbagi*, de' *pascoli*, e delle *ghiande*.

§. 6.

(1) Hanno creduto gli eruditi, che il nome di *Doana* fosse venuto da' Saraceni, che chiamavano così il Palazzo de' Sultani, dove conservavano i loro tesori; ma gli Scrittori de' tempi di mezzo diedero quel nome a tutti i luoghi, ne' quali si riscutevano i dazj, e rendite Fiscali, o s'immettevano le mercanzie sottoposte al pagamento de' vettigali; onde *Doanerius* fu chiamato chi riscuteva tutti que' Tributi.

§. 6. Convengono però i nostri Storici, che il peso de' pubblici tributi era molto moderato, nel tempo da' Normanni; ma che poi l'esempio dato dall' IMPERADORE FEDERICO I., nel congresso di Roncaglia, per lo ristabilimento di tutte le regalie, e 'l felice progresso dello studio delle leggi Romane, non solo fecero risorgere le antiche ragioni Fiscali, confuse, e pregiudicate, fra le dissensioni, e le guerre, nate pel passaggio del Regno dalla famiglia de' Normanni in quella degli Svevi; ma diedero motivo all' IMPERADORE FEDERICO II. di aggiungere nuovi vettigali, che dalla rabbia degli scrittori Guelfi de' tempi posteriori, e precisamente dallo stesso *Andrea d' Isernia*, vengono condannati per gravosi, ed ingiusti. Le leggi di quel savio Principe dimostrano la continuata trasmigrazione delle greggi, dalle montagne ne' piani della Puglia, e la distribuzione de' pascoli pubblici, e privati, ancorchè non ispieghi la tassa della fida, o di altri dazj dovuti al Real Erario. Fu egli contento di proibire, in termini generali, le gravezze de' Pastori, di stabilire la libertà del passaggio degli animali da un luogo all' altro, e d' impedire la coltura de' pascoli medesimi, escludendogli dagli affitti de' luoghi incolti, commessi alla cura de' suoi Maestri Proccuratori. Nella nota Costituzione, sotto il titolo: *De animalibus in pascuis assignandis*, parla quello Augusto de' reclamori de' Pastori, che, nel suo passaggio per la Puglia, gli aveano esposte le oppressioni, e gravezze praticate da' Custodi delle difese, e fondi del Real Demanio; onde per occorrere a que' mali, non solo fissò il numero de' *Foresterj* (nome particolare di que' Custodi); ma stabilì, che gli animali, passando da un luogo all' altro, non fossero tenuti a pagamento di fida, pel pascolo di un giorno; e pel danno, che forse commettevano ne' luoghi coltivati, fossero costretti alla sola emenda. Distinse poi gli altri particolari casi del maggior trattenimento, e della dispersione delle greggi, e volle, che si pagasse la sola rata della Fida, convenuta per l' intiero anno. Tutto il contesto di quella savia legge fu diretto al sollievo de' Pastori, ed al sostegno della libera trasmigrazione delle greggi, come se già nel Re-

gno

gno si fosse ristabilito l'antico vettigale de' Romani; perciò con ragione si possono da quella dedurre i fondamentali principj della Economia Doganale. Dopo di quel tempo, dovette nel Regno rendersi più certa quella rendita del Real Erario; giacchè nel Giornale di *Matteo Spinelli* si legge, che nell'anno 1254. la Dogana delle Pecore diede la rendita di once *cinquemila*, *e duecento*.

§. 7. I gravi disgusti passati fra l'IMPERADORE FEDERICO II., ed i Romani Pontefici, siccome fecero restare priva del dominio di questo Regno la infelice gloriosa Famiglia degli Svevi, così chiamarono al governo il valoroso Conte di Provenza CARLO D'ANGIO'. Questo Principe s'impegnò ad allettare i Popoli, colla speranza di moderare il peso de' varj tributi, riducendogli al sistema osservato dal buon RE GUGLIELMO II.; ma vedendo difficile questa impresa, si rivolse a promuovere la Pastorizia, e l'Agricoltura, col mantenere a conto del Real Erario varie specie di animali, e coll'intraprendere la semina de' territorj del Real Demanio, rimasti incolti. Diede la direzione di queste industrie a' *Maestri Massari*; e ne' varj Capitoli pubblicati, spiegò la particolar Economia, con cui regolar si doveano quelle masserie, senza gravarsi gli altri particolari, che facevano le stesse industrie. Furono impiegati a quegli usi tutt'i fondi del Real Demanio, sparsi nelle provincie di Puglia, Basilicata, e Calabria, con essersene solamente esentate le difese destinate alla delizia delle Reali Cacce, che erano sotto la cura de' *Maestri Foresterj*; ma nelle savie leggi degli stessi Angioini fu espressamente ordinato non doversi restringere la libertà de' particolari, così per la coltura, che pel pascolo goduto nelle stesse difese. Questa nuova economia dovette far restare intieramente abolita la rendita della Dogana delle Pecore; perciò non se ne trova memoria, negli antichi registri della Cancellaria di que' Sovrani, che si conservano nel grande Archivio della Zecca, secondo ci assicura il *Regente Moles*: anzi dall'ordine dato dal RE ROBERTO, nell'anno 1327. a' Capitani, e Maestri de' passi delle provincie di Apruz-

zo,

zo, si deduce chiaramente di essersi allora molto minorata nel Regno la industria delle Pecore, giacchè in quel rescritto si permette alle greggi de' Romani il godimento degli ameni pascoli estivi delle montagne, col pagamento al Fisco di due fiorini d' oro, per ogni cento pecore, oltre del prezzo de' pascoli medesimi, dovuto a' padroni. Oltre di tutto ciò, da' Riti della Regia Camera, compilati ne' tempi dello stesso ROBERTO, si rileva, che il diritto della Fida degli animali era comune anche a' Baroni, senza farsi menzione di alcun particolare dazio spettante al Real Erario; anzi la piena libertà, data per la vendita, e distribuzione di tutt' i pascoli de' Baroni, fa meglio conoscere di avere il Fisco in que' tempi perduta intieramente la rendita della Dogana delle Pecore, godendo i soli frutti delle proprie greggi, e delle masserie coltivate a conto del Reale Erario.

§. 8. Ma le revoluzioni nate nel Regno in tempo della REGINA GIOVANNA I., e poi sostenute dal famoso *Scisma d' Avignone*, siccome restrinsero le Reali Industrie degli animali alle sole razze delle *Giumente*, mantenute sotto la direzione de' particolari Ufficiali, distinti col nome di *Magistri Haraciarum*; così fecero dismettere la coltura delle terre del Real Demanio, di cui tanto si parla nelle leggi di que' tempi: perciò fra i beni donati nell' anno 1382. dal RE CARLO III. di Durazzo al Prefetto degli studj di Napoli, vi furono i diritti degli erbaggi di Foggia, valutati per sessanta once di oro, secondo gli affitti prima conchiusi da' Luogotenenti del Gran Camerario. Cresciuti poi i bisogni del Regno, ne' primi anni del governo della REGINA GIOVANNA II., si pensò a far risorgere l' antica rendita della Dogana delle Pecore; giacchè ne' registri dello stesso Archivio della Zecca si vede, che nell' anno 1415. furono destinati i Commissarj, ed i Credenzieri, per la esazione della gabella delle Pecore, e degli animali grossi, nelle provincie di Terra di Lavoro, Principato, Basilicata, Terra d' Otranto, Terra di Bari, Capitanata, Contado di Molise, ed Apruzzo; e nelle carte degli anni susseguenti si spie-

ga

ga, doverfi quella gabella efigere alla ragione di ducati venti di oro, per ogni cento Vacche, Bovi, o Giumente, e di ducati due per ogni cento pecore, dandofi al foggetto incaricato il nome di *Commiffarius menæpecundum Apuleæ*, e la facoltà di afficurare, e proteggere la trafmigrazione degli animali. Ma poichè il pefo di que' dazj fi foffriva di mala voglia da' Popoli del Regno, il Savio ALFONSO DI ARAGONA, nell'affumerne il Governo, pensò di eftinguere intieramente tutte le paffate fedizioni, coll'aderire alle domande fatte dalla Nazione nel parlamento generale, convocato in Napoli ne' primi mefi dell' anno 1443., così per fiffare un nuovo più regolare fiftema della efazione de' Tributi, che per abolire le gabelle, impofte ful beftiame di ogni fpecie; ma effendofi pure domandato di reftituirfi a' poffeffori degli erbaggi la piena libertà della vendita, e della efazione della Fida, quello accorto Principe dichiarò, che per quefta parte le cofe doveffero reftare nel fiftema, in cui erano nel tempo del RE LADISLAO.

CAPITOLO II.

Dello riftabilimento della Dogana delle Pecore, e delle Leggi date da' Sovrani Arogonefi.

§. 1. DOpochè il gloriofo ALFONSO DI ARAGONA fi vide confermato nell' acquifto, e nel pacifico poffeffo di quefto Regno, fi applicò feriamente a riordinare l' amminiftrazione delle fue Reali Finanze, fenza violare le grazie accordate alla Nazione; perciò vedendo, che i bifogni dello Stato erano molto maggiori de' moderati prodotti delle taffe, ftabilite nel general Parlamento dell' anno 1443., pensò di fare il vantaggio del fuo Real Erario, con promuovere le Induftrie più adattate alla indole de' fuoi vaffalli, ed al diverfo clima di quefte provincie. Vide, che ne' vafti piani della Puglia erano rimafti

masti incolti, così gli antichi fondi del Real Demanio, che tutti gli altri territorj assegnati alle varie Città, e terre desolate, e distrutte fra le antecedenti perniciose guerre: Riflettè alla costante antica inclinazione de' nostri Pastori di condurre nello inverno le greggi a pascere in que' luoghi più caldi, e temperati; onde prese la resoluzione di riunire tutti que' pascoli, per distribuirgli col pagamento di una moderata fida, così alle *Pecore*, che alle *Vacche*, a' Bovi, ed alle Giumente, che vi sarebbero concorse dalle Provincie montuose. Per riuscire in questo vantaggioso impegno, volle ALFONSO mettere in buon ordine la vendita, e distribuzione di quegli erbaggi, togliendo a' Baglivi quella ingerenza, che vi aveano avuta ne' tempi più antichi: anzi per rendere più florida, ed estesa la Pastorizia, diede quella cura al suo familiare *Francesco Montluber*: a questo concedè amplissima facoltà di invitare, nel suo Real nome, così dalle Provincie del Regno, che da' finitimi luoghi stranieri, tutt'i possessori degli animali così grossi, che minuti, a condurgli ne' tempi d'Autunno in Puglia, per fargli restare ben situati in quegli erbaggi fino alla metà della Primavera; e per allettare i Pastori a concorrervi, permise allo stesso *Montluber* di assicurare nel Reale nome quella gente di tutta la più esatta difesa delle altrui persecuzioni, e della più ampla giusta libertà, ed esenzione, così per gli animali, e loro frutti, che per tutte le persone del necessario seguito della industria. Dall'altra parte volle, che lo stesso Ministro prendesse, secondo l'antico costume tutti gli erbaggi de' particolari, posti nelle Provincie di Puglia, e ne' luoghi maritimi degli Apruzzi, distinti allora col nome di *Penna*, *Capitanata*, e *Terra di Bari*, con pagare il giusto prezzo a conto del Real Erario; perchè in quelli facesse, colla necessaria attenzione, e diligenza, collocare tutto il bestiame concorso.

§. 2. Queste savie disposizioni furono con somma felicità eseguite dal *Montluber* per replicati anni; onde vedendo ALFONSO assicurato il concorso degli animali, ed il vantaggio del suo Real Erario, risolvè in Agosto dell'anno 1447., di

H di-

dichiarare lo ſteſſo *Montluber* perpetuo Doganiere, e Commiſſario generale della traſmigrazione delle greggi; perciò con un ampliſſimo Diploma gli concedè tutte le facoltà neceſſarie per promuovere, e mantenere quella Induſtria: gli diede anche la giuriſdizione col *mero*, *e miſto Impero* ſopra de' Paſtori, Padroni degli animali, e tutti gli altri individui addetti a quella induſtria: volle che egli ſolo, privativamente ad ogni altro Giudice, aveſſe eſaminate le controverſie, che ſarebbero nate fra quelle, ed altre genti, e puniti tutti i delitti con ampliſſima autorità. In eſecuzione di queſto Privilegio fu dal *Montluber* principalmente ſtabilita la Fida, che pagar ſi dovea da' Padroni degli animali: per quelli del Regno la taſsò a ſcudi otto Veneziani per ogni cento pecore, ed a ſcudi venticinque per cento animali groſſi; e per accreſcere maggiormente il concorſo, ſtimò anche minorare per alcune particolari Nazioni queſta taſſā fino a ſcudi ſei, e ſette per ogni cento pecore, ſecondo la varietà de' paſcoli, da quelle richieſte, e fino a ducati quindeci per gli animali groſſi del Contado di Moliſe, Terra di Lavoro, ed altri luoghi più vicini: per le pecore poi de' Foreſtieri la taſſa della Fida fu generalmente limitata a ſcudi ſei per ogni centinajo. Furono poi diſtinti, e diviſi gli erbaggi, ſecondo la loro diverſa qualità in *quarantatrè Locazioni*, ſparſe fra' migliori luoghi della Puglia, cominciando da *Civitate*, fino ad *Andria*, nella lunghezza di circa miglia ſettanta, e trenta di larghezza. (1)

§. 3. Dallo ſteſſo *Montluber* ſi acquiſtarono tutti i paſcoli poſti fra i fiumi *Fortore*, e *Sangro*; così perchè, dal meſe di Settembre fino a Novembre, ſervir doveſſero per paſcolo agli animali invitati nelle ſtabilite *Locazioni* di Puglia; come anche perchè reſtaſſero, per gli altri meſi d'Inverno, e Primavera, addetti per tutto l'altro beſtiame groſſo, e minuto invitato colla mi-

(1) Col particolare nome di *Locazione* ſi volle dinotare la ſeparazione di tutt'i Paſcoli, perchè i Paſtori aveſſero una determinata quantità, in cui collocare doveano le Pecore pel ſolo numero taſſato, formando ognuna la particolare ſocietà, di cui gl'individui ammeſſi furono diſtinti, col nome di *Locati*.

minorazione della fida. Restò allora stabilito, doversi da' Padroni, per tutto il giorno quindeci di Ottobre, dare al Doganiere in nota gli animali, che si conducevano in Puglia, e si ordinò, che quelli non potessero entrare nelle *Locazioni* prima del giorno otto del mese di Novembre; ma fratanto dovessero restare ne' *riposi* assegnati, così fra i fiumi *Fortore*, e *Sangro*, come nelle *Murge* della Provincia di Bari (1). Pensò seriamente l'accorto *Montluber* di dare buona situazione alle Pecore, per tenerle riparate, e difese dalla rigidezza dell'Inverno; perciò fece in ogni locazione scegliere i luoghi più esposti al mezzogiorno, e difesi dalla tramontana, per farvi situare le mandre, pel ricovero nella notte, che furono chiamate *Poste*, come destinate per riposo degli Animali. Volle, che quel terreno dovesse mantenersi sempre saldo, e nel recinto formarsi il riparo colle ferule; ma perchè lo stabbio delle pecore si mantenesse asciutto, e servisse a tener meglio riparate dal freddo gli animali, le mandre furono situate ne' luoghi, che, fra gli immensi piani delle *Locazioni*, aveano maggior pendìo.

§. 4. Secondo le buone regole della Pastorizia, si cercò mantenere, per la maggior parte, saldi i terreni destinati al pascolo degli invitati armenti; perche fra le maggiori rigidezze dell'Inverno fossero più sostanziose, ed abbondanti le erbe; non si volle però abolire l'Agricoltura, sorella troppo amorosa della Pastorizia; perciò furono ne' medesimi luoghi distinte, ed assegnate le altre Terre, da tenersi occupate colla semina: colla legge di dover servire anche al pascolo, nel tempo, che si lasciano incolte. Con questa distinzione fu provveduto al comodo, ed utile mantenimento de' piccoli agnelli, ed alla maggior abbondanza del latte, che si produce dal pascolo de' luoghi coltivati; fu pure designata l'altra porzione del territorio saldo, destinato al mantenimento de' buoi impiegati alla coltura, e distinto col

H 2 nome

(1) Col nome generale di *Riposo* furono compresi tutt'i Pascoli, che in confuso si godeano dalle Greggi, ne' primi tempi dell' Autunno, e nell' arrivo dalle Montagne; mentre i Pastori aspettavano la distribuzione particolare degli erbaggi vernini.

nome di *Mezzana* (1). Da queste saviissime disposizioni furono grandemente allettati i possessori degli armenti a concorrere nelle stabilite *Locazioni*; tanto che, per darsi a tutti una comoda situazione, fu lo stesso *Montluber* obbligato a mettere in esecuzione la facoltà datagli dal Principe, per fare acquisto di molti altri erbaggi i più vicini, e commodi alle *Locazioni*, distinti col nome di *Ristori* (2), assegnando a' Possessori un fisso annuo pagamento dal prodotto della Fida; ma poichè quelli non erano tutti della stessa perfetta qualità, nè eguali agli altri, si ebbe la cura di distribuirgli pel mantenimento delle pecore sterili, chiamate comunemente *Sterpe*, *Fellate*, (3) *Montoni*, e *Castrati*; considerandosi, che questi animali poteano sopportare il freddo più delle Pecore figliate, e de' teneri agnelli.

§. 5. Cresciuti gli affari della Dogana fu dallo stesso Glorioso ALFONSO assegnato al Doganiero *Montluber* un altro Officiale, col nome di *Credenziere* (4), perchè formasse un' esatto registro degli animali concorsi, e tenesse un chiaro conto della stabilita esazione della Fida. Per l' amministrazione della Giustizia si destinò un' altro Ministro, col nome di *Uditore*, e si diede al Doganiere la facoltà di eligere così il Cassiere per ricevere il danaro, che gli altri minori Ufficiali distinti col nome di *Cavallari*, per essere impiegati nella pronta esecuzione degli

(1) E' nome particolare usato in Puglia per dinotare quella parte di Territorio, che fra i luoghi coltivati si destina al pascolo de' Bovi.

(2) Siccome gli erbaggi furono aggiunti per rifocillare gli Animali, che non aveano trovata comoda sussistenza nelle *Locazioni*; così furono distinti col nome di *Ristori*; che in buon linguaggio significa *contro cambio*, e *conforto*.

(3) *Sterpe* sono le pecore, che non hanno latte, nè sono gravide. *Fellate* sono le agnelle di due anni, che debbono ricevere la prima volte i montoni; *Ciavarre* si chiamano le altre che non sono giunte all' età di due anni.

(4) E' un nome dato nel Regno a quegli Ufficiali, che dal Tribunale della Camera furono la prima volta destinati presso de' Ministri, che riscuotevano le rendite Fiscali, anche colla qualità di Conduttori; perchè formassero un esatto registro di tutte le esazioni, che potesse servire di norma ne' nuovi affitti, e di pruova per vincere que' conduttori delle commesse estorsioni: perciò questo nome di *Credenziere* non si trova mai usato nelle Cosituzioni, ne' Capitoli, e ne' Riti della stessa Camera, ma solamente nelle Prammatiche. Du-Cange riferisce essersi questo nome usato dalla nostra Regina GIOVANNA I. per dinotare un' Esattore di gabelle.

gli ordini, che convenivano al buon regolamento di quella Industria; ma perchè tutti quegli affari fossero regolati colla maggiore possibile esattezza, furono dallo stesso Principe formate alcune particolari Istruzioni divise in ventotto Capi. Queste Leggi non si unirono mai al Corpo delle nostre Prammatiche, forse perchè non si erano pubblicate nelle solite forme, ma date al Doganiere per norma della sua amministrazione. Dal loro contesto si rileva la somma premura, che si ebbe, per sostenere fra' Pastori lo spirito della uguaglianza, ed impedire le reciproche dissenzioni, e violenze; perciò non solo fu stabilito di doversi dare ad ogni uno la giusta quantità degli erbaggi, corrispondente al vero effettivo numero de' proprj animali, con proibirsi ogni menoma alterazione ne' volontarj riveli ordinati; ma anche si ordinò espressamente al Doganiere di usare ogni diligenza, perchè i più potenti non gravassero i più deboli, e gli animali di una *Locazione* non passassero nelle altre. Per mantenere la buona armonia fra i Pastori, e gli Agricoltori, uniti provvidamente nelle stesse *Locazioni*, fu prescritto, che i primi non dovessero danneggiare i seminati nel pascere gli armenti, e gli altri non eccedessero i limiti, e le regole stabilite per la coltura.

§. 6. Si volle pure, che nella distribuzione de' pascoli, si tenesse lontana ogni idea di parzialità, o timore di gravezza; perciò fu stabilito, doversi gli erbaggi estimare da uomini probi, e periti, non per la sola quantità del terreno, ma secondo la maggiore abbondanza dell' erba esistente; affinche nelle particolari situazioni, niuno restasse gravato più dell' altro; ma il peso della stabilita Fida fosse per ogni uno corrispondente alla quantità, e qualità del pascolo assegnato. Per conoscersi se il manifesto degli animali si era da' Padroni fatto pel loro vero effettivo numero, o con alterazione pregiudiziale a' Compagni, o con diminuzione dannosa al Fisco, fu prescritta la rigorosa solenne numerazione, da doversi eseguire con ogni religiosità, ed esattezza, dopo situati gli armenti negli erbaggi Fiscali. La esazione della Fida si volle eseguita senza strepito, e col mino-

re

re incomodo de' Paſtori; perciò ſi preſcriſſe, doverſi fare i pagamenti in fine della Primavera, quando gli animali ſi allontanano dalla Puglia, per tornare nelle montagne; ed i prodotti della Induſtria con facilità ſono venduti. Queſta economia fu tutta uniforme alle leggi ſtabilite nella Romana Repubblica, per la diſtribuzione de' pubblici Paſcoli, e per la Eſazione del Vettigale, avendo ſolamente ALFONSO moderato il rigore degli antichi Cenſori, nell' avere abolita la pena impoſta contra di coloro, che nel manifeſto occultavano il vero numero degli animali: Volle però quel Monarca, che le pecore ſolite a concorrere in Dogana doveſſero reſtare ſottopoſte all'intiero pagamento della Fida, anche quando i Padroni le facevano reſtare in altri erbaggi.

§. 7. Il Savio *Montluber* fu ſempre impegnato a promuovere i vantaggi della Paſtorizia, colla rigida oſſervanza dell' eſpoſte leggi; pensò pure al maggior comodo de' Paſtori, nell' avere propoſta la diſtribuzione del Pane a ſpeſe del Fiſco medeſimo, per eſigerne il prezzo inſieme colla Fida: fu quello ragguagliato al numero delle Pecore di ogn' uno, a ragione di ſcudi quattro Veneziani per ogni cento; giacchè la ſomminiſtrazione del Pane cominciava dal giorno, in cui gli animali partivano dalle montagne, fino al dì loro ritorno. Queſta diſtribuzione non fu generalmente abbracciata da tutt' i Locati; perciò fu ſolamente eſeguita con quelli, che volontariamente l' accettarono, e ſi trovavano aſcritti nelle Locazioni di *Santo Iacovo*, *Motta di S. Nicola*, *Lama Ciprana*, *S. Chirico*, *Candelaro*, *Verſentino*, *Farano*, *Caſtiglione*, *S. Lorenzo*, *Fabrica*, *Correa Grande*, *Correa Piccola*, *Tre Santi*, *Viſciglito*, *Arignano*, *S. Antonino*, *Palmora Grande*, *e Palmora Piccola*. Ma eſſendo queſte taſſate pel numero di Pecore 228255., ſecondo la diverſa eſtenſione, e qualità di quegli erbaggi, il Fiſco acquiſtò l' utile di circa annui ducati *duemila*, e fino all' anno 1459., che viſſe il Doganiero *Montluber*, i Paſtori, ed altri individui, addetti alla cura delle greggi, furono tutti provveduti con abbondanza, del pane neceſſario al loro ſoſtegno, ed al mantenimento de' Cani, con vantaggio della Induſtria.

§. 8.

§. 8. Dopo la morte del Glorioso ALFONSO, ficcome per le pretenfioni de' Principi Angioini, le cofe del Regno fi videro in nuove confufioni; così la Dogana fu molto pregiudicata, e fconvolta, fintantochè il Savio RE FERRANTE non fi confermò nel pacifico governo di quefte provincie. Appena fu allontanato dal Regno il Duca *Giovanni d' Angiò*, il governo di quefto Real Patrimoni fi diede a *Gafpare Caftiglione*: quefti nell' anno 1465. collocò negli erbaggi Fifcali circa pecore *feicentomila*; ma ceffate intieramente le turbolenze del Regno, il comune de' Paftori fu afficurato di trovare in Dogana la folita protezione, e la comoda fuffiftenza delle proprie greggi; onde fi vide in breve moltiplicato il loro concorfo a fegno, che gli antichi pafcoli, uniti dal Doganiere *Montluber*, anche col nome di *Riftori*, non fi trovarono fufficienti a dare un comodo mantenimento a tutti gli animali. Fu perciò dal Gloriofo MONARCA FERDINANDO agiunto il *Ripofo* del *Monte Gargano*, pel maggior comodo degli armenti nel tempo autunnale, e poi prefcriffe al *Doganiero Caftiglione*, di dovere efercitare l' incontraftabile diritto Fifcale, per diftribuire agli Animali concorfi tutti gli altri Erbaggi de' particolari non aggregati alla Dogana nella prima fituazione, coll' obbligo di pagare dal prodotto della Fida il giufto prezzo taffato pe' poffeffori: quelli furono diftinti col nome di *Erbaggi ftraordinarj Infoliti*, ed erano riferbati pel maggior bifogno. Dalla ftabilita unione reftarono efclufe le varie Difefe, pofte nelle vicinanze delle defignate *Locazioni*, che fervivano al mantenimento delle Reali Razze di Giumente, pofte fotto la cura di altri Officiali, con efferfi folamente permeffo agli Animali concorfi il pafcolo ne' tempi più rigidi dell' Inverno, nelle due Difefe di *Campolato*, e *Palazzo d' Afcoli*, che fi erano rifecate dalle contigne *Locazioni*, colla Legge di doverlo abbandonare ne' primi giorni di Febbrajo.

§. 9. Conobbe il favio RE FERRANTE il fommo utile, che i Popoli del Regno, ed il fuo Real Erario ricevevano della Paftorizia; perciò in ogni rincontro fece rifplendere la fua particolare premura, pel maggior follievo, e vantaggio di quella In-

Induſtria. Nell'anno 1470. accolſe, con una ſtraordinaria clemenza, le ſuppliche, che gli furono umiliate da' Deputati dello intiero corpo de' Paſtori, così per la conferma degli antichi Privilegj, che per la conceſſione di nuove Grazie: allora fu accordata la diſtribuzione del ſale, neceſſario per gli armenti, a minor prezzo, di quello ſi era generalmente taſſato. Si domandò eſpreſſamente la ſeparazione degli animali de' potenti dagli altri de' poveri; perche nella diviſione de' paſcoli non vi foſſe parzialità, nè timore di prepotenza, e ſi ſollecitarono le altre provvidenze, dirette a rimuovere ogni ombra di ſogezione, e dipendenza. Si volle aſſicurata la ſuſſiſtenza de' paſcoli eſtivi, colla proibizione di farſi la compra delle montagne, per rivenderſi; e della introduzione delle pecore de' Foreſtieri. Le altre particolari domande eſpreſſe fra' i dieciotto capi della ſupplica, furono tutte dirette alla maggior felicità della Induſtria, ed al ſollievo de' Paſtori; ed eſſendoſi la munificenza del Sovrano degnata di ſecondarle, ſi formò, con quelle grazie, il più ſtabile fondamento de' Privilegj della Dogana; onde i poſſeſſori degli armenti furono ſempreppiù allettati a moltiplicare il concorſo ne' Reali Paſcoli di Puglia.

§. 10. Nell'anno 1474. il numero delle ſole Pecore arrivò ad un *milione*, *e ſettecento mila*; ma perche il Doganiere *Caſtiglione*, per particolare contemplazione uſata verſo alcuni Baroni ſuoi amici, avea in pregiudizio del diritto Fiſcale rilaſciati molti erbaggi, e permeſſa la eſtenſione della coltura; le greggi concorſe non trovarono la neceſſaria comoda ſuſſiſtenza in que' Paſcoli; onde fra' i rigori dell' Inverno riceverono ſommo detrimento. Di queſto danno ſe ne dolſero i Paſtori col Glorioſo FERRANTE PRIMO, da chi fu diſpoſta una rigoroſa proceſſura contra del *Caſtiglione*, il quale nelle dovute forme fu convinto dalle ſue mancanze; onde fu eletto in ſuo luogo il Cavaliere Napoletano *Nicola Caracciolo*, pel Governo della Dogana. Continuò lo ſteſſo MONARCA ſempre nell' impegno di allettare i Paſtori, e d' impedire ogni loro menomo pregiudizio, con eſſere paſſato anche perſonalmente in Puglia a

vede-

vedere lo stato di quella vantaggiosa Industria. Da questa particolare clemenza, nell'anno 1480., furono i Deputati dell'intiero comune de' Locati spinti a supplicarlo per altre particolari grazie, divise in ventuno capi. La maggior parte delle domande riguardò gli eccessi della coltura, e le usurpazioni de' pascoli, fatte da' potenti Pugliesi. Si ripetè pure la istanza, di doversi situare in luoghi separati, e distinti gli animali de' Baroni, e de' potenti, perche le greggi de' poveri godessero una maggiore libertà; e finalmente si domandò la espressa confirma de' Privilegi, e dell' esenzioni, concedute à quella Industria.

§. 11. Dopo di queste grazie, vedendosi il Regno quieto dalle invasioni de' Turchi, si rivolse lo stesso Monarca a proccurare il generale sollievo di tutt'i suoi Vassalli, grandemente abbattuti, e pregiudicati dalle passate guerre. Perciò in una Prammatica della data de' 14. Decembre 1482., abolendo varie gravezze, introdotte fra le antecedenti confusioni, si ordinò che potesse ogni uno liberamente far uso de' pascoli, e de' Boschi sparsi pel Regno, senza il menomo ostacolo: ma siccome poi questa generale libertà si volea estendere in pregiudizio de' Pastori concorsi in Dogana; così lo stesso FERRANTE proibì, con altro particolare Bando della data de' 10. Ottobre 1483. la vendita di tutti gli erbaggi usati dalla Dogana ne' felici tempi di ALFONSO; e volle che tutti si tenessero riserbati a disposizione del Doganiere. La esecuzione delle replicate grazie, accordate a' Pastori per la separazione delle greggi de' potenti da quelle de' più poveri, diede motivo alla divisione delle *Locazioni* generali, e particolari; giacchè allora ogni Nazione solea tenere collocato le greggi ne' medesimi pascoli. Nella prima classe se ne descrissero ventitrè, che per la unione di varj Feudi aveano una maggiore estensione di Pascoli, o erano addette all' uso delle greggi di varj luoghi posti nella stessa contrada, e furono, *Procina*, *Lesina*, *Arignano*, *S. Andrea*, *Casalnuovo*, *Candelaro*, *Castiglione*, *Tre Santi*, *Pont' Albanito*, *Cave*, *Orta*, *Ordona*, *Feudo d' Ascoli*, *Cornito*, *Valle Cannella*, *Salzola*, *S. Giuliano*, *Salpi*, *Trinità*, *Canosa*, *Andria*, *Guardiola*,

diola, e *Barletta*. Le altre venti *Locazioni*, più ristrette, e limitate, si dichiararono particolari per le greggi de' più ricchi, e potenti, e per qualche piccola Cittadinanza, che non conducea in Dogana molti animali, e furono, *S. Iacovo*, *Lamacipra-na*, *S. Chirico*, *Fontanelle*, *Versentino*, *Farano*, *S. Lorenzo*, *Fabrica*, *Correa Grande*, *Correa Piccola*, *Siponto*, *Stornara*, *Camarelle*, *Quarto delle Torri*, *S. Giovanni in Fonte*, *S. Giovanni di Cirignola*, *Canne*, *Gaudiano*, *Parasacco*, e *Camarda*. Colla *Locazione* di *S. Iacovo* andavano uniti gli altri erbaggi della *Motta S. Nicola*. La *Locazione* di S. Giovanni di Cirignola stava assegnata a' Pastori di *Bagnoli* di Contado di Molise; e quella di Camarda agli altri di Nusco di Principato: ma nella divisione non fu intieramente secondata la domanda, fatta nelle prime Grazie del RE FERRANTE, di doversi riserbare pe' Potenti le *Locazioni* soggette al peso della distribuzione del Pane.

§. 12. Fra l' esposte confusioni, siccome si era dal Doganiere aumentato il numero de' Cavallari, così avendo questi la principale ingerenza negli affari; molti abusi si erano introdotti nella distribuzione del Pane, che per conto del Fisco si facea a' Pastori delle designate *Locazioni*; perciò si offerì allo stesso Glorioso FERRANTE PRIMO di rinfrancare intieramente il Reale Erario dell'utile prodotto da quella Economia, purchè si dasse a tutt' i Pastori la piena libertà di provvedersi altrove del Pane. La domanda fu ammessa nell'anno 1484.: si fece un'esatto calcolo dell'utile prima ricevuto dal Fisco, e si trovò ascendere ad annui ducati quattromila, e grana trentasette: questi furono ripartiti sopra il numero delle Pecore, che concorrevano in quelle stesse *Locazioni*; e da quel tempo si è sempre il pagamento continuato senza la menoma alterazione. Allora tutt' i Pastori acquistarono la piena libertà di provvedersi del Pane, dove riesce del loro maggior comodo; perciò concorrono in Puglia molti particolari, ad esercitare l' arte di *Panettieri*, per dare a' Locati dall' Autunno alla Primavera tutto il Pane, necessario per la Industria, con esigerne il prezzo nel

tempo

tempo della partenza, secondo la tassa, che se ne fà da' Deputati Generali, coll' approvazione del Governatore della Dogana. Se il Fisco, ed i Locati risolvessero di livellare il corso de' varj Fiumi, che scorrono ne' piani della Puglia, e spesso inondano quelle Campagne, si potrebbero, nel recinto delle stesse *Locazioni*, costruire varj molini, e panetterie con sommo comodo de' Pastori, che oggi tengono impiegate molte vetture, per mandarle a provvedere il pane nelle varie Città della Puglia.

§. 13. Il maggior concorso delle greggi rendeva sempre più necessaria la privativa distribuzione degli erbaggi particolari, e gravosi i progressi della coltura delle Terre della Puglia; perciò erano molto frequenti le lagnanze de' Pastori pe' danni che ricevevano, così coll' uso di ponersi fuoco alle Ristoppie, che cogli eccessi della semina; onde si diedero varj ordini al Doganiere *Caracciolo*, che non furono efficaci a rimuovere gli esposti pregiudizj. Stimò quegli di dare minuto conto al Tribunale della Camera delle occupazioni, fatte in pregiudizio del Fisco, e del corpo de' Pastori; ne fu poi informato il Monarca, il quale dalle lagnanze di quella industriosa gente, conobbe la parzialità, e l'aderenza usata dal Caracciolo, per alcuni raguardevoli Personaggi suoi parenti; onde considerò necessario di mandare in Puglia altro Ministro più efficace, ed indipendente. Si prescelse a questo incarico il Dottor *Nicolantonio de Minadois*, a chi fu data ampla facoltà di esaminare, e riordinare tutti gli abusi, e le occupazioni fatte nel Real Tavoliero. Questi nell' anno 1489. passò ad eseguire gli ordini ricevuti; e dopo replicate osservazioni, e diligenze, fece in alcuni luoghi restituire a' Pastori le Terre destinate al mantenimento delle greggi, ed occupate colla coltura; ed in altri ristabilì la semina, che per contemplazione, o malizia degli Ufficiali di Dogana si trovava impedita; giacchè sin da' primi tempi si ebbe per fondamento di quella economia il mantenere in un giusto equilibrio la distribuzione de' Pascoli, e la coltura delle Terre, per far godere alle greggi, così il pascolo de' luoghi saldi, che quello de' coltivati.

§. 14. Fu molto breve il felice ſtato della Dogana. La inaſpettata morte del saviiſſimo RE FERRANTE, avvenuta nel tempo, in cui, per le inſiſtenze di *Ludovico Sforza*, ſi erano i Franceſi già diſpoſti ad invadere la noſtra Italia, ed occupare il Regno, produſſe nuove graviſſime ſciagure in tutti gli ordini dello Stato. La ſola notizia del vicino arrivo del Monarca Franceſe baſtò per avvilire l'infelice ALFONSO II., che preſe l'eſpediente di rinunciare il Regno al ſuo Figlio FERDINANDO, colla luſinga di metter freno all'odio de' ſuoi nimici. Fra le grazie domandate a quel Principe, nell'atto della Coronazione, vi è quella di doverſi pagare i prezzi degli erbaggi di Puglia nella maniera ſtabilita ne' felici tempi di ALFONSO, e di FERDINANDO. Il valore del Giovane Monarca mantenne dubbia la fortuna de' Franceſi; ma nel proſeguimento della Guerra, il General Franceſe preſe di mira la Puglia, così per la ſua naturale ſituazione, che per la certa notizia della pingue rendita della Dogana delle Pecore, che dal *Guicciardini* ſi fa giugnere in que' tempi ad annui ducati *ottantamila*, e da Monſignor *Giovio* fino a' ducati *centomila*. Perciò nella Primavera dell'anno 1496. ſollecitò la ſpedizione dello Eſercito in quella Provincia, nello impegno di togliere al noſtro RE FERDINANDO II. la intiera rendita della Dogana, che in quel tempo riſcuotere ſi ſolea fra lo ſpazio di un meſe. Ma ſebbene le intrapreſe de' Franceſi aveſſero avuto infelice eſito, pure la ſola dimora de' due Eſerciti, fu baſtante a ſconvolgere, e deſolare la Paſtorizia; tantochè intorbidata la eſazione della ſtabilita Fida in tempo del nuovo Doganiere *Michele d'Afflitto*, i Poſſeſſori degli erbaggi uniti alla Dogana, continuarono a vedere ritardato il pagamento del prezzo, e furono obligati di ſollecitarlo nelle nuove grazie dimandate al RE FEDERICO, allorchè, per l'immatura morte del Nipote, entrò nel poſſeſſo del Regno.

§. 15. Fra tutte le varie leggi date dagli Aragoneſi pel buon regolamento della Paſtorizia di Dogana, ancorchè ſi vegga eſpreſſamente taſſata la Fida per gli animali groſſi invitati ne'

Pa-

Paſcoli di Puglia; pure non ſi trova niuno particolare regolamento per la buona, e felice ſituazione di quegli armenti. Il Doganiere *Montluber*, inteſo delle buone regole della Paſtorizia, fu molto diligente per la diſtribuzione de' Paſcoli, e per la buona ſituazione delle Pecore; ma non usò la ſteſſa premura per le razze de' Cavalli, e per le altre delle Vacche; giacchè non confuſe col pagamento della fida il prezzo degli erbaggi, e non volle aſſumere intieramente il peſo di provvedere alla loro ſuſſiſtenza; per avere conoſciuto, che, ſecondo i saviſſimi precetti di *Varrone*, ſi doveano per quegli armenti preparare i ricoveri, per tenerli diſeſi dalla rigidezza dell' Inverno, e ſtabilire la proviſta, e la ſemina de' Fieni, tanto neceſſarj pel buono nutrimento di quegli animali. Fu perciò contento di riſerbare pe' medeſimi i Paſcoli boſcoſi, poſti ne' luoghi più temperati della Puglia, e gli altri più vicini al mare, luoghi tutti migliori pel mantenimento delle Vacche, e delle Giumente, che per loro natura ſchifano la variazione de' Paſcoli, e ſecondo la diverſità delle ſtagioni tornano con piacere in que' luoghi dove ſono nate. Da queſta poca cura deve neceſſariamente dedurſi, che in que' tempi erano nel Regno molto ſcarſe le Razze de' Cavalli, e gli armenti delle Vacche; onde la principale premura de' Paſtori era la moltiplicazione delle Pecore, come più ubertoſe, e meglio adattate al clima di queſte Provincie.

ALPHON.

ALPHONSUS DEI GRATIA REX &c.

Nobili, & egregio viro Francisco Montluber familiari, & fideli nostro dilecto, gratiam, & bonam voluntatem.

IN administratione nostrorum agendorum fiscalium, viros aptos, & probos diligenter exquirimus, qui providi sint, & idonei, ac sufficientes practica laudabiliter approbati; hæc itaque in vobis prædicto Francisco, qui nunc usque officium a nobis obtinuistis menæ, seu Dohanæ pecudum in partibus Apuleae in annis praesentis septimae, octavae, nonae, & decimae indictionis, vigore probabiliter cognoscentes, & aliter ostendentes vestram approbatam sufficientiam, & diligentiam in ejus administratione Dohanae, ex quibus speramus, quod illud administrabitis laudabilius in futurum, & aliis causis, & rationibus digne moventibus mentem nostram. Vos eundem Franciscum Montluber, quam semper fuit, & est, intentionis nostrae, in dicto officio remanere, in Commissarium, Dohanarium Procuratorem, & Nuntium nostrum specialem *ad conducendum, & congregandum pecudes & animalia grossa ad dictam Dohanam, seu menam more solito in Apuleae Partibus, ut consuetum est fieri in Provinciis Pennae, Capitanatae, & Terrae Barii*, tam pro instanti anno undecimae indictionis, quam singulis annis futuris, vita vestra durante, & donec vixeritis cum illis potestatibus preeminentiis per nos vobis annis praeteritis concessis, & attributis, & cum quibus hactenus in dicta Dohana praefuistis; tenore praesentium proprii nostri motus instinctu assumimus, statuimus, ac etiam ordinamus, recepto prius a vobis de officio ipso exercendo fideliter, & legaliter corporali, & debito ad sancta Dei quatuor evangelia juramento, dantes, & concedentes vobis de dicta certa nostra scientia ipsarum tenorem praesentium pro exequutione, & administratione dictae Dohanae, plenariam, liberam, & omnimodam potestatem, & auctoritatem, quod de nostra ordinatione, beneplacito, & mandato possitis, & valeatis large, & ample salvum conductum, assicurationem, affrancationem, ac plenariam affidationem facere, & concedere omnibus, & quibuscumque tam regnicolis, quam exteris cujuscumque status, gradus, & conditionis, ac dignitatis existant, tam Comitibus, quam Baronibus, Dominisque, Universitatibus Civitatum, Terrarum, Castrorum, & Locorum, ac aliis specialibus personis, Mercatoribus, Gregariis, Conductoribus, Pastoribus, Factoribus, & personis aliis quibuscumque in genere, & in specie, qui conducent, seu conduci facient, & conducere voluerint, & affidare voluerint ad dictas partes provinciarum, *Pennae*, *Capitanatae*, *& Terrae Barii*, tam pro anno undecimae indictionis, quam

pro

pro aliis annis in futurum, omnem, & quamcumque quantitatem pecudum, & animalium grossorum ad hibernandum, & pasculandum in Provinciis praedictis, & alia promittere, & concedere eisdem conducentibus, quae consueta sint promitti, & concedi, & fieri debere per vos videbuntur melius pro expeditione dictae menae, & Dohanae pro utilitate nostrae curiae promittendo, & acceptando ex nunc in antea omnem promissionem, salvum conductum, conventionem, & pactum, tam de pretii fide, non obstantibus Bannis, quam de emptione herbagiorum, pascuum, *ac locatione* pecudum in locis, & herbagiis, & aliis vobis visis spectantibus ad Dohanam, & menam praedictam, tam oretenus, quam in scriptis supradictis Patronis, Conductoribus animalium praedictorum ad quemcumque numerum ascendat, tam ipsis, quam aliis eorum parte, & promissa per vos servare, & servari facere omnibus, & cuilibet ipsorum conjunctim, & divisim, quantum si nos proprie fecissemus, & per nos facta forent, acceptando omnia Banna per vos facta, & facienda pro Causa praedicta in quibuscumque nundinis, seu mercatis, & pro majori cautela affidatorum praedictorum, & eorumdem conducentium animalia ipsa, nos ipsarum tenore praesentium nunc pro tunc sub verbo, & fide nostra Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum bonorum mobilium, & stabilium praesentium, & futurorum, assecuramus, & affrancamus personas dictorum conducentium, & assecuratorum, & assecurandorum per vos; nec non mercantias, res, bona, & animalia ipsorum & cujuslibet eorum Gregariorum, Pastorum, & Ministrorum, Pecudariorum, Factorum, Infantium, & aliorum quorumcumque cum animalibus supradictis, quod possint cum eorum rebus, & bonis praedictis libere discedere ab eorum domibus, & mansionibus, *ac venire, & applicare, stare, & morari in eisdem Provinciis Pennae, Capitanatae, & Terrae Barii*, & ab illis discedere, & accedere cum dictis eorum Bestiis, mercantiis, rebus, & bonis, quo voluerint, ut eis placitum, & gratum fuerit absque impedimento aliquo, noxia, sive damno reali, & personali, quod per nos, & nostras gentes equestres, & pedestres nobisque recommissos adhærentes, servitores, familiares, vassallos, & subditos fieret seu fieri posset, modo quocumque Patronis eisdem, etiam si inimicarentur, & inimici essent, & guerram haberent aliquorum dominorum, vel specialium personarum aut represalias fecissent aliquibus supradictorum Dominorum Comitum, & Baronum, Ducum, & quarumcumque Universitatum, tam de Regno, quam extra Regnum, etiam vobis auctoritatem plenariam concedentes, quod possitis, & valeatis promittere, & affidare omnes venientes ad dictam menam, & Dohanam, quod possint secure venire cum eorum Bestiis, & bonis, non obstantibus quibuscumque represaliis, poenis, & aliis occasionibus, quas pro tempore praedicto, & futuro nostra Curia modo quocumque habere praetenderet contra praenominatos Dominos, Duces, Comites, & Barones, Uni-

Universitates praedictas, quae omnia & singula per vos promittenda cum obligationibus supradictis, volumus quod sint tantae efficaciae, seu valoris, quantum si forent per nos promissa, & nihilominus concedentes vobis pro exercitio dictae Dohanae, quod diffusum, & amplum est expensas necessarias facere, tam pro emptione herbagiorum, & pascuum pro sustentatione pecudum, & aliorum animalium, quam pro salariis substitutorum, ac stipendiis gabellariorum, guardianorum, carreriorum, & aliorum necessariorum ad dictam Dohanam dirigendam, secundum quantitatem, & numerum animalium descendentium, & secundum vobis videbitur necessarium ex casibus, qui possent casualiter evenire pro subventione dictis pecudibus, & animalibus aliis, quas expensas per Curiam nostram in vestris computis acceptari & audiri jubemus absque nota cujuslibet quaestionis, vel dubii, constando de solutione dictarum expensarum per apodixas, vel alia legitima instantia, & ne conductores seu Patroni dictorum animalium affidantium, & conducentium possint in aliquo aggravari, seu molestari a Patronis herbagiorum, & pascuum praedictorum, tam in pascendo, quam in descendendo, & ascendendo, vobis tenore praesentium dicimus, & mandamus, quod supradictis Patronis herbagiorum, & pascuum, ubi dictae pecudes, & alia animalia grossa morabunt, solvatis jus dictorum herbagiorum, & pascuum, habita tamen consideratione juxta sterilitatem, & penuriam herbarum, quae fuerint in locis, & territoriis herbagiorum ipsorum, quae pecunia per vos solvi habeat pro parte nostrae Curiae per totum mensem Aprilis cujuslibet anni pro ea quantitate, quam juste, & debite habere debebunt, de qua per vos dari volumus Bancum sufficiens, de quo vobis similiter concedimus potestatem ad hoc, ut dicti Conductores pecudum, & animalium a Patronis herbagiorum, & pascuum, nullas angarias indebitas, seu represalias, & extorsiones modo aliquo non habeant, & nulla veniat altercatio inter eos, cui sic omnino fieri volumus, & jubemus pro bono statu fidelium dicti Regni, propter quod requirimus, & hortamur omnes, & singulos ecclesiarum Praelatos; nihilominus mandantes omnibus Marchionibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus, Terrarum Dominis, Universitatibus, & specialibus personis, & signanter Dominis, & Patronis dictorum herbagiorum, & pascuum praesentibus, & futuris ad poenam unciarum auri mille ab eis, & quolibet ipsorum, si secus fecerint pro parte nostrae Curiae vicibus singulis irremisibiliter exigendam, quatenus de supradicta Dohana se nullatenus intromittant, neque Pastoribus, aut Bestiis, & animalibus praetextu solutionis herbagiorum pascuum, aut alterius causae, modo quocumque impedimentum aliquod inferant, sive damnum; volumus etiam, & vobis tenore praesentium committimus, & mandamus, ac praedictis ecclesiarum Praelatis, Magnatibus, & Dominis per praesentes notificamus, & ad eandem poenam mandamus, si contra fecerint, quod si pecudes, & animalia ipsa per inadvertentiam

pa-

pastorum pascerent, aut damnum facerent in agris, et Territoriis servatis, prohibitis quod nullam poenam propterea incurrant Patroni dictarum pecudum, et aliorum animalium, sed illi, qui damna passi fuerint, omnino recursum habeant ad vos praedictum Commissarium, factaque prius per vos aestimatione de damnis illatis ad arbitrium duorum proborum virorum ad illa expertorum, faciatis emendam debitam dictis damna passis, justitia mediante, et sine mora aliqua solvere; et quia inter conductores dictae menae, Pastores, Gregarios, et Patronos dictarum pecudum, et aliorum animalium solent rixae, et controversiae diversarum causarum saepius evenire, de quibus rixis, controversiis, et causis, vos tantum cognoscere volumus; propterea vos praedictum Franciscum *Judicem Gubernatorem*, *& Capitaneum* super dictis Conductoribus, Pastoribus, Gregariis, et Patronis, et super eorum rixis, et controversiis statuimus, ac etiam ordinamus cum plena *Jurisdictione Civili*, *& Criminali*, *mero*, *& mixto imperio*, *ac gladii potestate*, et quod emolumenta, et proventus exinde exequutura vobis acquirantur; ita quod nullus praeter vos de dictis hominibus, et Dohanae, et casibus quibusvis emergentibus inter eos se modo aliquo intromittat, etiamsi per aliquos ausu temerario inductos dicta Dohana fuerit depraedata, seu damnificata possitis, et valeatis depraedantes, et male facientes punire, et castigare in personis, rebus, et bonis, eosque affigere, et suspendere, et ultimo supplicio condemnare, de quo vobis super hoc plenam auctoritatem, et licentiam attribuimus quibuscumque literis, cedulis, seu scripturis factis, seu faciendis, et commissionibus factis per nos de dicto officio menae pecudum quibuscumque hominibus, et Personis huic forte contrariis, nullatenus obstituris, qui si forte reperientur, nullius esse volumus roboris, et momenti: mandantes ipsarum praesentium tenore de certa nostra scientia sub poenis supra contentis vicem gerentibus, Justitiariis, Gubernatoribus, Capitaneis, et Officialibus nostris dicti Regni nostri Siciliae Citra Pharum majoribus, et minoribus, et signanter in Provinciis Pennae, Capitanatae, et Terrae Barii, Comitatus Molisii, et utriusque Aprutii constitutis, eorumque locum tenentibus praesentes literas inspecturis, praesentibus, et futuris, ceterisque hominibus, et personis cujuscumque status, et dignitatis existant, ad quos, seu quem praesentes pervenerint, quatenus de dicta Dohana, et mena, ac Patronis, et Conductoribus animalium, et pecudum, et de aliis superius antedictis aliqua ratione, seu Causa se nullatenus debeant intromittere, sed illos cum eorum bonis, et armis, quae ferre solent, in quibuscumque locis dicti Regni stare, morari, et negotiari sine impedimento permittant; vobisque, aut alteri vestri parte in praemissis, et circa praemissa, et in quibus eos requisiveritis assistant, et faveant, et assisti, et faveri mandent, et faciant auxiliis, consiliis, et favoribus opportunis, et ad omnem vestram requisitionem procedant rigide, et potenter contra supra nomi-

minatos Magnates, Comites, et Barones, et personas alias superius nominatas, qui forte mandatis, et ordinationibus supradictis obedire noluerint juxta praesentium seriem, et tenorem, et contrarium non faciant, si gratiam nostram caram habeant, ac iram, et indignationem nostram cupiunt evitare, et ne in promissis propriis sumptibus laborare cogamini, gagia vobis ad rationem de ducatis septingentis per annum, pro ut annis jam praeteritis fuerunt per nos vobis stabilita pro dicto instanti anno undecimae indictionis, et ab inde in antea anno quolibet, dum vixeritis tenore praesentium de nostra certa scientia stabilimus, retinenda per vos de pecunia recolligenda, et percipienda dicti vestri officii, ratione quorum retentionem per vos faciendam ex nunc pro tunc anno quolibet vobis earumdem tenorem praesentium in vestro ponendo computo acceptamus, et acceptari volumus nullis cautelis aliis, quam praesentibus a vobis quolibet anno requirendis, quam de retentione ipsa vobis anno quolibet fieri debenda de gagiis ipsis ad plenum, et certudinaliter nobis constat, in cujus rei testimonium praesentes literas exinde fieri fecimus, et pendente Majestatis nostrae sigillo jussimus communiri. *Datum in Civitate Tiburis die primo Augusti decimae Indictionis anno a nativitate Domini 1447. Regnique Citerioris Siciliae anno decimotertio, aliorum vero Regnorum trigesimosecundo. Rex Alphonsus.*

Le Istruzioni del Re Alfonso Primo non si sono ritrovate nell' Archivio della Dogana, nè nell' altro della Camera; perciò si rapportano quelle compendiate da Marcantonio Coda nel Discorso sulla Dogana, stampato nel 1666., e 1698.

1. IN primis, che il Dohaniero per l'honore del suo officio debbia tenere a sue spese cinque cavallari, tre famigli, ed uno ragazzo ad minus.

2. Item, che il detto Dohaniero non debbia fare pagamento alcuno, nè per ristori di herbaggi, nè per ristorare delli danni, nè per altro senza intervento del Credenziero, il quale ne debbia tenere conto particolare.

3. Item, che detto Dohaniero, Credenziero, ed altri Officiali non possono tenere Animali in Dohana senza particolare Privilegio.

4. Item, che detto Dohaniero facci similmente emendare li danni, che li Pecorari daranno agl' huomini di Puglia, ed altri con loro animali.

5. Item, che detto Dohaniero lasci alle terre di Puglia per li loro animali tanto Territorio, che comodamente possono pascere, e fare le loro semmente.

6. Item

6. Item, che detto Dohaniero prima di partire le pecore da Puglia, debbia darne nota al Capitaneo della grassa della quantità di quelle.

7. Item, che detto Dohaniero stia avertito, che li Pastori, ed animali delli Signori potenti non maltrattano li Pastori, ed animali delli poveri.

8. Item, che detto Dohaniero non debbia mutare, nè fare mutare pecore da una locazione in un'altra senza urgentissima causa.

9. Item, che detto Dohaniero ordini, che li Padronali di pecore non diano in nota più animali di quelli, che tengono, acciò non se l'abbia a dare più herba di quella, che le spetta.

10. Item, che detto Dohaniero facci contare le pecore di Contado di Molise, e si servi di quelle, come l'altre di Puglia.

11. Item, che detto Dohaniero facci nota distinta delli animali favanesi, e dell'inquisiti si trovassero in potere d'altri.

12. Item, che detto Dohaniero esigga la fida secondo li territori dati per la locazione, e non per li territorii, dove gl'animali si trovassero per ristoro.

13. Item, che detto Dohaniero non permetta, che si facci compra di territorii per animali, senzacchè sia necessaria, con farsene notamento dal Credenziero.

14. Item, che detto Dohaniere tenghi due statele, e li presti ad ogni Locato gratis, per pesare le lane.

15. Item, che dal Credenziero, ed Auditore si tenghi un libro di Provinti, che si fanno.

16. Item, che detto Dohaniero non possi cassare Officiale alcuno senza fare processo.

17. Item, che detto Dohaniero in tempo si fa la Locazione alla Serra, e Santo Martino debbia stare quanto meno si può, per evitare il dispendio, e trapazzo de' Locati.

18. Item, che detto Dohaniero debbia dare li Restori alli Locati più vicini, e comodo alle locazioni.

19. Item, che la locazione si facci con l'intervento di alcuni Gargari ed altri Padroni timorosi di Dio, e che la locazione si dia secondo l'herba, e non secondo il terreno.

20. Item, che detto Dohaniero mandi in Napoli li danari contanti, e non per partite girate, e si avisi la Regia Camera.

21. Item, che detto Dohaniero dopo fatta la Locazione, mandi copia di quella in Regia Camera.

22. Item, che detto Dohaniero non facci entrare in Puglia gli animali non soliti di Dohana prima di fare la locazione, e che entrino gli animali soliti.

23. Item, che detto Dohaniero non faccia ponere fuoco a parte alcuna delle terre di detta Dogana.

24. Item, che la numerazione delle pecore non si facci senza intervento del Credenziero, o Casciere, o altri uomini esperti, e Padroni delle dette pecore.

25. Item, che detto Dohaniero facci lasciare dalli Massari di Campo la distanza vicino li Capimandre col non farci arare.

26. Item, che per li bollettini di pagamenti, Patente, ed altri non si paga cosa alcuna dal Locato.

27. Item, che detto Dohaniero prima di fare la Locazione facci trattenere gli animali alle murgie.

28. Item, che non calandono le pecore solite calare alla Regia Fida, si debbiano numerare, e debbiano pagare come le altre.

Prime Grazie del Re Ferdinando I.

FErdinandus Dei Gratia Rex Siciliæ Hyerusalem, & Ungariæ. Universis, & Singulis presentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Dum subjectorum nostrorum petitiones supplices admictimus, eorum erga nos Fidelitatis observantiam validioribus nexibus ad augendum: Nuper per nobiles fideles, & dilectos nostros Dominicum de Fonte, Georgium Marini de Civitate nostra Aquilæ, & Notarium Corradum Notorio amici de Castello Montis Nuntios, & Sindicos Patronorum Gargariorum pecorariorum, & totius menæ Dohanæ pecudum, Sindicario nomine eorumdem Majestati nostræ presentatæ fuerunt quædam Supplicationes, & Capitula, quas, & quæ decretari jussimus, & ipsarum, ac ipsorum capitulorum, & decretationum nostrorum in eis appositorum tenor est ut sequitur.

1. Sacræ Regiæ Majestati humiliter se supplica per Domenico del Fonte, Georgio de Marino de la Città de l'Aquila, & Notario Corrado de Notorio amico di Castello del Monte Sindici electi per tutti Patroni, Gargari, & pecorari de la Dohana de pecore de Puglia, che atteso V. Majestà abbia assecurata la predicta Dohana, & Patroni de essa per quello modo, & forma, che già era costumato per la immortale, & felice memoria del Vostro Colendissimo. Padre Re Alfonso I. restorando ad ciascuno Patrone tutti danni fatti ad loro dentro del vostro Regno clandestini, & palisi, passi pagati, con farle bone bestie da soma cavalline et asinine, necessarie ad portar lo carrugio de Patroni, et de esso Bestiame, lassando Tauri, Stalluni, et con Sacramento de Patroni restaurar danni fino ad una onza, cò plena, et libera potestà al Dohanero emendar errori fossero fatti su lo cunto de esso Bestiame, et che al presente Messer Carlo Pignatello habia date significatione a V. M., de simile cose non haverse ad far bone, ne pare contra forma et co-

costume già usati in essa Dohana, pregando essa vostra Majestà se degna revocar, et far aviso al Dohanero se guberne in quel modo, che già è stato fatto, et costumato dictis significatoriis rejectis, tanto per lo passato quanto per lo advenire. Placet Regiæ Majestati quod dictus Dohanerius gerat se in administratione sui officii, quemadmodum tempore divæ memoriæ Serenissimi Regis Alfonsi Franciscus Montluber se gessit, et in iis tantum temporibus servata, tempore suæ Majestatis serventur, et in contrarium attentata, sive acta revocentur, et pro revocatis habeantur, dictis significatoriis rejectis, et aliis contra facientibus non obstantibus.

2. Item, che il Dohanero habia ad far restoro, como è stato consueto, tanto de' passi, quanto de herbe comprate per necessità; cavalli perduti, panni forati, et con tutte cose juste et consuete, et ch' el dicto Dohanero debia far in la dicta Dohana, como ad tempo de Montluber in vita de vostro Colendissimo Patre Re Alfonso, et actesо la dicta Dohana essere in mayor numero, che mai fosse, che il Dohanero debia restorare le herbe comprate, che aliter dicta Dohana anderria male. Placet Regiæ Majestati.

3. Item, che V. Majestà anche scriva al dicto Dohanero, che tutte Defese de Puglia, Capitanata &c. et massarie de Sansevero, et Civitate, et altre se reducano al justo, et consueto, non obstante se habia privilegio, o lettere havessero impetrate da Vostra Majestà per qualsivoglia forma. Placet Regiæ Majestati.

4. Item, che niuno Officiale possa procedere contra pecorari, et homini di Dohana, salvoche ipso Dohanero, o vero soi Officiali. Placet Regiæ Majestati.

5. Item, se degni V. Majestà far grazia alla dicta Dohana per li Sali bisognano ad uso de essa, se habiano ad quello justo prezzo, come se haveano ad tempo de vostro Padre Re Alfonso, et che tutte vittuvaglie necessarie pro usu hominum Dohanæ non habiano ad pagar gabella alcuna. Regia Majestas, ut recipientes sal, quod per Regiam Curiam singulis annis per focularia Regni distribuitur, qui quatenus pro ipsorum necessitatibus vendunt, ut commodius illud vendere possint pro suo libitu voluntatis, et etiam, ut pro suis pecudibus quisque sal habere possit pro minori precio, quam statutum fuerit, reducit precium salis ad tarenum unum pro quolibet tumulo vendendo de Sale Regiæ Curiæ: quo autem ad exactionem gabellarum; Placet Regiæ Majestati quod servetur quod tempore dicti Serenissimi Regii servari consuevit.

6. Item, che V. Majestà siccome ha promisso, et fatto li altri restori voglia usar clementia ad Fachino de Civita Ducale, al quale foro tolti l' anno passato venendo in Puglia, da quelli stavano in la Petrella, due Cavalli, piaccia ad Vostra Majestà restorarli, como se fa a li altri juxta li Banni fatti per Vostra Majestà, la fede della quale data per essi Banni, sia observata. Placet Regiæ Majestati.

7. Item

7. Item similiter ad Pietro de Albe, nelle pecore del quale foro retrovate al contare poi la neve quactrocento manco, che alcuno primo cadesse la Neve: Piaccia ad Vostra Majestà restorarli. Placet Regiæ Majestati.

8. Item, che l'Officiali tutti de dicta Dohana siano recomandati ad vostra Majestà, che actesо l'affanno grande per la Dohana cresciuta in grande numero, nò li sia minuita loro solita provisione, ma piuttosto cresciuta, acciò con bona diligentia, et cura possano attendere al goberno da essa Dohana in beneficio de Vostra Majestà. Regia Majestas habebit comendatos dictos Officiales.

9. Item se supplica, che Vostra Majestà se degna comandare al Dohanero de allocar tutte pecore de Signori da uno lato de Puglia, cioè quello che stanno in Terreno ad utilità de pane, & quelli, che stanno in li altri Terreni, che steano tutte insieme, perchè li Gargari, & Compagni de essi Signori hanno tanto arroganza, che dannificano assai li altri homini volendo delli migliori Terreni, & de quelli tanta quantità, che usurpano la parte in gran danno de quelli Padroni. Placet Regiæ Majestati.

10. Item, che li Homini, che hanno le pecore in compagnia prò indiviso con ipsi Signori, & Officiali non habiano tale prerogativa, che hanno li Signori, imperocchè multi Cittadini, & nobili Homini li par multo duro, che tali compagni de' Signori de minor grado de' loro siano locati meglio de ipsi, overo quelli compagni de' Signori non possono recogliere pecore de' altri Patroni con loro. Placet Regiæ Majestati.

11. Item, che li Signori del Regno hanno presa certa industria ad tempo della Locatione per bonificar alcuni Servitori, cioè che ciascuno manda loro Cavalerj, Viceconti, overo Cancellieri capi de tucti loro Vaxalli, alli quali fanno pagar provisione, o ad quelli tali, li quali sono in tanta quantità, che empieno in quel tempo la Camara del Dohanero con tanta arroganza, e presumptione, che li altri poveri Homini ad pena ci capono, dando anco multa molestia al Dohanero, & però se degna V. Majestà comandar, che tutti Patroni, o Gargari de esse pecore vengono semplicemente senza tali capi, como è stato costumato, & in casu che venessero, comandando al Dohanero sub certa pena, che non li debia intendere. Placet Regiæ Majestati.

12. Item, che V. Majestà se degne comandar al dicto Dohanero, che non debia far lo cunto de le pecore prima la uscita de Febraro, perchè non è licito, ne honesto contare nante lo dicto tempo, perche è lo fundato del Verno, & de poi moreno de le pecore, & li poveri Homini haveno perdute le pecore, & anco pagano la fida, siccome advenne lo anno passato, perchè multi ne foro disfatti. Placet Regiæ Majestati quod servetur, quod tempore Serenissimi Domini Regis servari consueverat.

13. Item, che vostra Majestà con bono consiglio debia pigliar qualche bona pro-

provisione, che li prezi de le lane se mantengano, acciocche li Mercanti compratori de quelle legandose insieme li abassaria per modo, che farria la disfactione delle tale entrate, perchè tanto li Homini se sforzano augumentare le pecore, quanto ne fà bene. Placet Regiæ Majestati.

14. Item, che non sia nulla persona, che compri le Montagne per industria, cioè comprandole da li Patroni per vile prezo, et poi revendendole care ad Patroni de pecore, ma che nesciuno le possa comperar, se non per pecore soe, o remetterci compagni, per lo capitale, et chi l' avesse comprate, li debbia rivendere ad Patroni di pecore, per quel li sono costate. Placet Regiæ Majestati.

15. Item, perchè sentimo, che so mandati Banni per parte de Vostra Majestà, che non possano venir pecore forestere nel Regno, et etiam che non se possa far la sopranarrata Industria de Montagna, locchè é molto accetto ad tutti Homini de Dohana; ma perche anco senteno, che in li dicti Banni se contene, che li dicti Patroni de Montagne non le possano vendere più, che ad tempo della felice memoria del Re Alfonso: questo non par fatto consonante alla ragione ad levar li Padroni da loro libertà de la robba loro; et per questo li Homini de la Dohana dubitano non habiano ad venir multi Massari ad farne querela ad vostra Majestà; perche si dubita non perder l' una immunità per l'altra, et però piaccia ad vostra Majestà scrivere al Dohanero in questa particularità, che ogn' uno sia libero in vendere lo suo quanto pò. Placet Regiæ Majestati.

16. Item, che lo anno passato Vostra Majestà concesse gratia per autentico Privilegio, che li Patroni de lo Bestiame potessero havere loro Officiale in la Città de l' Aquila ad bene vivere, et augumentatione de tale arte: piaccia ad Vostra Majestà scriver una lettera a la Camera de l' Aquila, che per questa volta abbia ad eliger dicto Officiale secondo la forma del predicto privilegio de Vostra Majestà. Placet Regiæ Majestati.

17. Item, che a Vostra Majestà piaccia de far dar Banno per tutta la Puglia, che nesciuno metta foco, nè porte Capomandri, ma che se lassano star sotto certa pena, perchè è grandissimo beneficio ad trovare li Capomandri fatti lo anno da venire, li quali con poco adjonta se reformano subito con poco affanno; la quale cosa è grandissimo utile ad dicta Dohana senza alcuno danno de Vostra Majestà. Placet Regiæ Majestati.

18. Item, che le pecore forastiere non possano intrar in le Montagne del Regno. Placet Regiæ Majestati.

Cumque fuerit ab eisdem Sindicis nobis supplicatum, ut Capitula prædicta, et decretationes in eis appositæ in autenticam formam redigi, ac observari inviolabiliter mandaremus; Nos eorum Suplicationibus admissis, ut potius qui Patronos, Pecorarios, & Gargarios eosque omnes totius Dohanæ, et menæ prædictæ, ne dum manutenere, et defendere, ac prote-

tegere; sed augere, & eis quantum opus fuerit favere intendimus: Illas, ac illa in hanc formam redigi volumus, & mandamus decernentes, & declarantes per eosdem de scientia certa nostra deliberate, & consulte nostræ intentionis; firmique propositi fore ea debere a cunctis Officialibus, & Subditis nostris ad unquem, & inviolabiliter observari; significantesque eadem Illustrissimis, & Carissimis Filiis nostris Alfonso de Aragonia Duci Calabriæ, Primo Genito, & Vicario generali nostro, & Federico in Provintiis Capitanatæ, & Terrarum Bari, & Idrunti Locum Tenenti generali: Mandamus Locumtenentibus vicem gerentibus, Gubernatoribus, & Justitiariis quarumvis Curiarum, & Capitaneis quarumvis Civitatum, Terrarum, & locorum nostrorum Demanialium: Principibus quoque Ducibus, Marchionibus, Baronibus, Terrarumque Dominis, & Dominabus, eorumque Officialibus & Locumtenentibus: & demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris quocumque nomine nuncupatis, tituloque officio, dignitate, & potestate fungentibus, ad quos spectabit: & signanter Magnifico Gaspari de Castigliono præsenti Dohanerio menæ, & Dohanæ prædictæ, Officialibusque cunctis in ea deputatis, & aliis successivè futuris, & deputandis: Necnon Magistris Portulanis, & Portulanotis Provintiarum apuleæ, & aprutii præsentibus, & futuris, quatenus forma dictarum suplicationum, & Capitulorum inspecta, ea juxta decretationem in pede uniuscujusque appositam observentur ad unquem, quantum in eis fuerit, & faciat ab aliis inviolabiliter observari: Nec contrarium faciant pro quanto iidem filii nobis morem gerere cupiunt: ceteri vero Officiales, & Subditi nostri gratiam nostram caram habent, nostrasque iram, & indignationem ad pœnam duorum millium ducatorum cupiunt non subire. In quorum testimonium præsentes fieri jussimus nostræ Majestatis pendenti Sigillo munitas, quas post earum inspectionem restitui volumus præsentanti. Datum in Casali Principis per nobilem virum Marium Aquosarum de Messina Locumtenentem Spectabilis, & Magnifici viri Honorati Gayetani de Aragonia Fondorum Comitis Logotethæ, & Protonotarii huius Regni nostri Siciliæ Collateralis Consiliarii, & Fidelis nostri dilecti: die quinto mensis Decembris quartæ indictionis 1470. Regnorum nostrorum anno decimo tertio. Rex Ferdinandus &c.

Adimande se fanno, & grazie se peteno a la Majestà del Signor Re per parte de la Dohana de le pecore, & Homini de essa &c.

1. IN primis se recomandano a li piedi de Vostra Majestà, & supplicano quella, attento che pagano ducato uno, & mezo per centenaro de pecore, che ascende alla summa di ducati 4000. dicese per l'utilità del pane de li Terreni, li quali loro pagano, & non possedono per la quantità

de

de li Lavuri, de le Mezane in ipsi Terreni fatte, che quasi è la metà quello che non possedono, supplicano Vostra Majestà se degne farle pagare quel tanto, che possedono, & de quello non possedono sgravarli, & toglierli dette gravezze. Se comette al Dohanero, & Credenciero, che attendono con diligentia moderare li Campi, & Mezzane construtte in dicto Territorio, ad fine che se possa fare lo Campo habile, & ancora far la più comodità se potrà de la Dohana, & per quelle pecore porranno star in dicti Territorj li faccia pagar pro rata la utilità del pane, & questo se intenda da lo anno proximo, & futuro avante juxta il rito de la Dohana.

2. Item supplicano Vostra Majestà se degne farli grazia, che li Signori, & homini favoriti se habiano da mettere da uno canto, & non locarli con li altri Homini de Dohana. Se commette al Dohanero, che debia locar le pecore de li Baroni, & altri homini favoriti in Lochi, che non habiano ad participare con le pecore de li altri de Dohana; & questo per togliere ogni scandalo, et errore potesse seguire.

3. Item supplicano Vostra Majestà se degne far godere alli Homini di Dohana tutte quelle immunità, et exemptione, et Franchizie, como havemo per privilegii, Banni, et assecurationi da parte de Vostra Majestà, in la Provintia de Apruzzo, como havimo in Puglia, et per lo camino de andare, e tornare. Placet Regiæ Majestati.

4. Item supplicano Vostra Majestà se degne farli grazia, che le cose spettante alla Dohana, et ad uso de li homini de essa, cioè pane, vino, et carne siano exempti, et liberi in la Puglia de qualunca diritto, & gabelle, et cossì in lo camino, a lo andare, e tornare. Placet Regiæ Majestati, de le cose però spettantino ad sua Majestà senza prejudizio de li altri.

5. Item supplicano Vostra Majestà se degne far restorare de ogni bestia, et maxime de Jumente furate, et perdute, como se facea in tempo del quondam Magnifico Francesco Montluber. Lo Dohanero se informe con diligentia de la verità, et constando per Sacramento de li Patruni, et de dui Testimonj, faccia li Restori justi, et honesti, como era in tempo di Francesco Montluber: de aliis autem, ut est solitum.

6. Item supplicano Vostra Majestà se degne far moderare le mezzane de li Bovi da lavorar li Campi, tanto de Puglia, quanto de Capitanata, et Terra de Bari, che habiano herba in abundantia per loro necessario, et lo resto remanga a la Dohana: Detta Majestà in continenti commetterà ad persona fide degna, la quale insieme con lo Dohanero intenderà de moderare dette mezzane, et provederanno secondo lo bisogno avverterrà, tanto per lo interesse de la Dohana, come de le Mezzane, et di quelli faranno li Campi.

7. Item supplicano Vostra Majestà se degne, che li homini de li Campi non possano arare vicino a li Capimandri per tre balestrate, et solum da uno Canto, et l'altre Terre restano vacue como è stato solito, et chi fa-

cefse lo contrario sia castigato per li Officiali de Vostra Majestà. Detta Majestà ordena se serve secundo è stato solito per lo passato: Cioè che se ara per doje balestrate lontano da li Capomandri, intendendo tantum da una banda, & nò più, & delle altre bande non se are.

8. Item suplicano Vostra Majestà se degne che nullo de Puglia, o qual se sia altra persona leveno, o facciano levar ferole da li Capimandre, nè guastar pagliari, dopo la Dohana è partuta da Puglia. Detta Majestà committe al detto Dohanero, che faccia banni, & proibitioni, che le ferole non se leveno da la Mandre, & chi contra farrà li castiga, & punisca secundo recercarrà lo bisogno.

9. Item supplicano Vostra Majestà se degne, che se retorneno alla Dohana tutte le Poste arate per lo passato, & che per lo advenir non se possano arare più le dicte Poste. Detta Majestà commette allo detto Dohanero, & Commissario, che se informeno de tutti li Capomandri arati, & quelli restituiscano alla Dohana, & da qua avante se prohibisca sub pæna formidabili; che non se debbiano arare più.

10. Item supplicano Vostra Majestà se degne far restituire a Basto de Monte Reale ducati cento cinquanta, quali dice li furono rubati, portandoli da Apruzzo per pagar la fida secundo è stato solito per lo passato. Placet Regiæ Majestati, & cossì comanda al dicto Dohanero che faccia dicta restitutione.

11. Item supplicano Vostra Majestà se degne, che le Defenze deputate per li Bovi domiti non ce possano metter Vacche indomate. Placet Regiæ Majestati.

12. Item supplicano Vostra Majestà, se degne, che li Patruni de li Territorj quali vendono l'herba alla Dohana, che ancora ci doneno l'acqua acciocchè se possano governar le Bestiame, & bene mantenere. Placet Regie Majestati che li patruni de li herbaggi, che teneno acqua in dicti loro Territorj la debiano dar gratis per uso de li animali de dicta Dohana.

13. Item supplicano Vostra Majestà se degne, che tutti li Cavalli, & altre bestiame fujendose vengano in mano del Dohanero, da dove se trova, intendendose quelli de la Dohana. Placet Regiæ Majestati.

14. Item supplicano Vostra Majestà se degne provedere perche sono perdute multe Jumente, & altri Bestiami de la Dohana, che in la Terra dove sono trovati li Malifatturi, se debiano poner in mano del Dohanero, & quelli non trovandose, dette Terre siano tenute ad tutti li danni de dicti furti, emendare, & pagare. Placet Regiæ Majestati.

15. Item supplicano Vostra Majestà se degne liberare li trenta ducati, li quali stanno deposti in mano del Dohanero per li Homini della Matrice per haver pasculato lo Demanio de Candela, & Monterocilo. Placet Regiæ Majestati.

16.

16. Item supplicano Vostra Majestà se degne proveder, che lo Dohanero non possa dare pasco nullo de Locatione separata ad nulla persona, ma tutte le Poste insieme de dicta Locatione. Provisum est ut in primo Capitulo.

17. Item supplicano Vostra Majestà se degne far levar tutte le nove mezzane, che fossero fatte dopo la morte de la gloriosa memoria de Rè Alfonso vostro Padre per li Camini, & Tracturi de la Dohana, tanto de la Provintia de Apruzzo, quanto de Contato di Molise, & altre Provintie de questo Regno, & quelle redurre come erano da primo: lassando solum le mezzane antique, ch'erano in tempo de' detto Re Alfonso. Dicta Majestà comanda che non se facciano nove Defese, & quelle che sono fatte se revocano; ab eo quod le pecore passano liberamente, & comodamente venir da Apruzzo in Puglia, e da Puglia ritornar in Apruzzo, senza impedimento alcuno, e senza innovazione de nove Defese, secundo era nel tempo de la bona memoria del Re Alfonso, & cossì se commette a dicto Dohanero, mande subito li Cavallari ad proibire dictæ Defese.

18. Item supplicano Vostra Majestà, che possano andar ad bagniare loro pecore al tempo de tonsar ad qualsevoglia fiume, & altre acque disposte ad tale servizio, non obstante siano in poter, & dominio de qualsevoglia Barone sine aliqua solutione secondo è stato solito, & consueto. Placet Regiæ Majestati.

19. Item supplicano Vostra Majestà, che qualsivoglia danno, che facessero li Homini, & bestiame de essa Dohana, non se possa pigliare bestiame qualsesia de dicta Dohana, nè far pagare pena alcuna, sed solum la emenda juxta la forma de li banni emanati, che si manderanno per lo advenire. Placet Regiæ Majestati.

20. Item supplicano Vostra Majestà, che li Patroni de li Terreni, dove se collocano bestiame grosse debbiano guardare loro Terreni, che non brusano; accioche dicte bestiame possano meglio, & più comodamente stare la Vernata in dicti Terreni. Placet Regiæ Majestati.

21. Item supplicano Vostra Majestà se degne conceder che Homo nullo de Dohana possa tener nullo bestiame baccino ad pascer in li Terreni, & Locazioni li sono dati per lo pascer de le pecore. Placet Regie Majestati.

Expedita, conclusa, & decretata fuerunt prædictæ petitiones, & Capitula in Terra Fogiæ die 17. mensis Decembris decimæ quartæ Inditionis anno Domini 1480. Rex Ferdinandus. Franciscus Secretarius. In Communi 43.

Questi due Privilegi si sono estratti dall'antico libro conservato nella Cancelleria della Città di Foggia.

Bando, e Comandamento da parte della M. del Sig. Re D. Ferrante per la Grazia di Iddio Re di Sicilia, e Gerusalemme &c.

ESsendo stati pigliati certi Territorj, in tempo della felice memoria di Re Alfonso nostro Padre Colendissimo, per lo qu. Francesco Montluber, tunc temporis Dohaniero della nostra Dohana delle pecore, per uso, e comodità di Dohana, secondo che nelli libri fatti per lo detto Montluber più chiaramente si dimostra; e volendosi di quelli servire la Corte, come in quel tempo si faceva, e pagarli come in detto tempo si pagavano: Del che per lo presente bando dona autorità, e facoltà al Dohaniere presente, e futuro; atteso che li Padroni di detti Terreni senz' altra Licenza di nostra Corte hanno presumuto, e presumono locare bestiame non solito di Dohana in detti Terreni soliti, per lo tempo se ci vogliono metter bestiame di Dohana, in non poco danno, e pregiudizio di nostra Dohana; e volendomo provedere, che le pecore, ed altro bestiame solito di Dohana possano abbondantemente avere li loro pascoli: Per tenore del presente bando ordinamo, e comandamo, che da oggi avanti non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione che nelli Terreni soliti pigliarsi per detta nostra Dohana in tempo della felice memoria di Re Alfonso Primo nostro Padre Colendissimo, presuma locar bestiame alcuno non solito di Dohana: Imò quelli li debbia lasciare ad istanza della Regia Corte, e del Dohaniero di detta Dohana, sotto pena di perdere detti Terreni, ed altra pena maggiore, riservata ad arbitrio di nostra M. – Datum in Castro Novo Neap. 10. Octobris 1483. – Rex Ferdinandus.

Questo bando non si è trovato nell' archivio della Dogana, nè nell' altro della Camera; ma si è trascritto da Coda, e da Ageta.

CAP. III.

C A P I T O L O III.

Dello Stato della Dogana, fino alle Grazie dell' Imperadore Carlo V.

§. 1. LE infelici circostanze, che si unirono a danno degli ultimi Sovrani Aragonesi, e ridussero questo Regno nella dura condizione di Provincia, sono a lungo riferite da' più celebri Scrittori della Storia d'Italia: Il segreto Trattato conchiuso fra LUIGI XII. Re di Francia, e FERDINANDO IL CATTOLICO Monarca delle Spagne, per la divisione di queste Provincie, ed eseguito colla piena intelligenza, ed approvazione del Pontefice ALESANDRO VI., produsse la maggiore desolazione delle Industrie stabilite in Dogana; perchè appena entrati nel Regno i nuovi conquistatori, furono in gravi discordie intorno a' confini, che dividere doveano gli Apruzzi, assegnati a' Francesi, dalla Puglia, riserbata agli Spagnoli: queste quistioni, al dire del *Guicciardini*, non erano diretto ad ottenere una maggiore estensione di Territorio; ma all'acquisto della pingue rendita della Dogana delle Pecore, che anche in que' calamitosi tempi costituiva la parte principale delle Reali Finanze. Ne' primi mesi dell' anno 1501. pensarono gli accorti Generali di non intorbidare il felice progresso della meditata conquista, con quelle particolari discordie; onde furono allora contenti di dividere in parti eguali il ricco prodotto della Dogana. Questo interino espediente non si volle continuare in appresso; ed i due Generali CONSALVO DI CORDUA, e 'l DUCA DI NEMOURS, nel seguente anno 1502., posero in campo nuovi motivi di discordia, per avere ognuno la libertà di occupare, e riscuotere il più che potea di quelle rendite; giacchè tutti e due gli eserciti si trovavano pronti in diverse Città della Puglia: furono inutili tutt' i progetti, e trattati di Pace, per rimuoverli dall' impegno, che ognuno nutriva

va per l'acquisto della Dogana; perciò si venne ad una aperta ostinata guerra, continuata fino a' primi giorni del mese di Maggio del seguente anno 1503., quando inaspettatamente finì, colla celebre rotta, data a' Francesi nelle vicinanze della Terra di Cirignola, posta quasi nel centro delle stabilite *Locazioni*. Fra quelle inquietudini non poteano certamente i Pastori continuare la solita trasmigrazione delle greggi ne' designati pascoli, per non restare esposti agl' inevitabili danni della licenza militare: non si sà però quale allora fosse lo stato, e la rendita della Dogana, governata da *Lodovico di Afflitto*: solamente nelle Grazie, domandate al Gran Capitano CONSALVO, si veggono rinovate le premure pel pagamento del prezzo degli erbaggi, goduti delle greggi concorse; perchè si facesse a' particolari padroni, nella maniera osservata ne' felici tempi di ALFONSO, e di FERDINANDO I. d' Aragona.

§. 2. La vigilanza, ed accortezza di CONSALVO, ridusse fra poco tutto il Regno sotto il dominio della Spagna; onde cessate le persecuzioni della Guerra, cominciarono a risorgere le Industrie della Dogana; ma siccome la maggior parte dello stabilito prezzo degli erbaggi uniti, spettava a' luoghi Pii, e a' ricchi particolari di Napoli, così i Deputati spediti in *Segovia* nell' anno 1505., nelle Grazie, che domandarono al Monarca FERDINANDO IL CATTOLICO, fecero particolare premura, così perchè i prezzi restassero fissati, alla ragione stabilita dal Savio ALFONSO I.; come anche perchè il pagamento si facesse dal Doganiere da' primi prodotti della fida, ed in preferenza del Fisco. La domanda fu allora secondata; anzi avendo nel seguente anno lo stesso MONARCA felicitato questo Regno, colla sua Reale presenza, confermò la stessa Grazia, nel parlamento generale, celebrato in Napoli, in Gennajo dell' anno 1507., in cui fu rinovata la prima premura. Per la immatura morte dell' Arciduca d' Austria FILIPPO, genero dello stesso FERDINANDO, fu questi obbligato a sollecitare il ritorno in Ispagna, in compagnia del gran Capitano CONSALVO: lasciò al governo del Regno il Conte di Ripacorsa D. GIOVANNI D' ARA-

D' Aragona: questo savio Ministro volle fra le dolcezze della pace, prendere minuto conto dello stato della Dogana: fu informato delle molte occupazioni degli antichi pascoli, e degli altri gravi pregiudizj, inferiti a' Pastori, e non solo eligè, colla piena intelligenza dello stesso Monarca, *Annibale di Capua* per Doganiere; ma benanche diede l' incarico al Presidente *Antonello di Stefano* di passare in Puglia, per la reintegrazione de' territorj occupati.

§. 3. Questo accorto Ministro, nell' anno 1508., volle esaminare il fisico stato della Dogana, visitando, colla direzione degli uomini più esperti, tutte le stabilite *Locazioni*, e *Poste*; ma siccome fece reintegrare per uso di pascolo molte *Mezzane*, e territorj, occupati cogli eccessi della coltura; così per frenare gli abusi introdotti da' minori Ufficiali della Dogana, stabilì, che le licenze per fare le maggesi non potessero concedersi prima del giorno dieciassette di Gennajo; e che per osservanza delle Grazie di FERRANTE I. la semina si dovesse fare nella distanza almeno di un miglio dalla parte anteriore delle Mandre, o siano *Poste*, destinate al ricovero delle Pecore; e di cinquecento passi nelle parti de' lati, e di dietro; affinchè il pascolo fosse più libero. Fece poi procedere dagli stessi periti alla liquidazione del numero delle Pecore, che, fra il tempo fertile, e l' infertile, mantenere si poteano negli erbaggi di ciascuna *Locazione*, e si trovò, che quelle erano sufficienti al mantenimento di Pecore *novecento quarantatre mila, e cinquecento*, senza bisogno degli altri straordinarj *Ristori*. Fu allora frenato l' arbitrio del Doganiere, per la elezione de' Cavallari; giacchè fu riserbata al Vicerè, fissandosi a ventiquattro il loro numero; si distinsero col nome di Ufficiali ordinarj, e si tassò la loro provisione per annui ducati quarantacinque. Queste disposizioni del Presidente di *Stefano*, diedero motivo a' Baroni, ed alle Communità del Regno di domandare allo stesso Vicerè Conte di Ripacorsa la piena libertà di vendere a qualunque possessore di animali gli erbaggi straordinarj, senza poter ricevere impedimento da' Ministri della Dogana. Per ottenere questa importante Grazia scelsero l' occasione del parlamento

mento generale, convocato in Napoli nel giorno de' 12. Decembre 1508., per la nuova imposizione di tre carlini a fuoco, stabilita per sette anni; ma l'accorto Vicerè secondò la domanda, pel solo caso, in cui cessasse intieramente il bisogno della Dogana. Dall' altra parte la scandalosa negligenza degli Ufficiali della Dogana, e la contradizione di varj potenti usurpatori fecero restare in varj luoghi sospesi gli ordini, dati per la reintegrazione de' territorj; onde la Pastorizia non ottenne il desiderato sollievo, ed il Reale Erario non potè ricuperare quella pingue antica rendita dello Stato.

§. 4. Nell' Archivio della Dogana non esiste memoria del preciso stato, in cui quella vantaggiosa Industria fu ridotta, dopo la visita del Presidente di *Stefano*; e come fosse regolata sotto gli altri Vicerè, successori del Conte di Ripacorsa: gli altri Scrittori delle cose del Regno, sebbene ci assicurano della generale quiete goduta in queste Provincie, pure non parlano delle rendite della Dogana. Ma siccome, per la morte del RE CATTOLICO, l' Arciduca Carlo di lui nipote, nella sua più fresca età, divenne pacifico possessore di tutti gli estesi dominj della Monarchia di Spagna; così poi l' elezione del nuovo Imperadore, fatta dopo la morte di MASSIMILIANO, Avo dello stesso Arciduca, risvegliò le pretensioni della Corte di Francia, per l' acquisto di questo Regno; giacchè rimasto il RE FRANCESCO I. deluso delle speranze concepite di ottenere la Corona Imperiale, andò trovando pretesti per rompere ogni trattato di pace, ed attaccare la guerra contro il suo rivale CARLO. Le prime invasioni si fecero nello Stato di Milano, dove essendo poi passato lo stesso Monarca Francese, incontrò la disgrazia di restare prigioniero, nella celebre battaglia di *Pavìa*; ma appena quel Giovane Principe si vide in libertà, ripigliò con maggior furore la guerra d' Italia, in dispregio della stabilita pace, e senza prendere cura de' proprj figli, lasciati in ostagio: si unì col PONTEFICE CLEMENTE VII., e cogli altri Principi Italiani, ed ottenuta l' assoluzione del giuramento, intraprese la invasione di questo Regno per terra, e per mare.

Fra

Fra le perſecuzioni, ed i mali di queſte nuove più ſtrepitoſe guerre, l' Induſtrie di Dogana furono maggiormente ſconvolte, e confuſe, così in danno del Real Erario, che perdè quaſi totalmente quella pingue rendita, come in pregiudizio della Nazione, gravata di nuovi peſi, e privata de' ricchi prodotti della Paſtorizia. Dopo varj anni, i nuovi trattati conchiuſi da CESARE col PONTEFICE, e col RE di Francia, riduſſero in quiete le coſe del Regno; onde per la morte del Vicerè Cardinale Colonna, fu preſcelto al Governo il Marcheſe di Villa Franca D. Pietro di Toledo. Queſto Savio Miniſtro, ſiccome ſeriamente ſi applicò a riordinare tutt' i gravi ſconcerti, nati fra le paſſate rivoluzioni; così volle anche far riſorgere la Paſtorizia, perſuaſo, che da quella Induſtria dipendea il ſollievo della Nazione, e la ricchezza del Reale Erario.

§. 5. Per riuſcire nel propoſto impegno, cercò lo ſteſſo Vicerè di eſſere informato del vero Stato della Dogana, e della origine de' mali: riconobbe gli atti, e le relazioni del Preſidente *Antonello di Stefano*, e poi fece paſſare in Puglia il Regente *Giovanni di Figueroa*, colla piena facoltà di riunire alle *Locazioni* tutt' i territorj occupati da' particolari, o coll' aumento della coltura, o coll' ampliazione delle antiche *Mezzane*. Queſto Miniſtro eſeguì, con piena ſoddisfazione de' Paſtori, la ſua incombenza; così per l'acquiſto de' territorj occupati, che per la oſſervanza della primitiva diſtribuzione degli erbaggi ſtraordinarj alle ſole greggi concorſe in Dogana: eſaminò pure la maniera, con cui gli Ufficiali deputati eſeguivano la numerazione degli animali, da cui allora dipendea la eſazione della fida, e trovò, che ſiccome il Fiſco ſoffriva una conſiderevole ſpeſa, pel ſolenne adempimento di quello atto; così la eſecuzione ſpeſſo riuſciva gravoſa a' più poveri Paſtori, e pregiudiziale al Fiſco medeſimo, per la poca diligenza, o fedeltà de' Numeratori. Volle dar riparo a queſto grave inconveniente, nella migliore maniera, che ſi potea ideare; giacchè la oſſervanza delle prime leggi di ALFONSO impediva l' abolizione di quella dannoſa pratica; perciò fu ſtabilito il preciſo numero degl' In-

gl' Individui neceſſarj a quella opera, che aſceſero a cento novantadue, diviſi in quarantotto Compagnie, chiamate *Squadre*, ognuna delle quali era compoſta da un Subalterno, un Perito, e due Numeratori. Furono poi ſeparati i luoghi, che ſi doveano viſitare, ed aſſegnato il numero delle Compagnie, a norma della eſtenſione.

§. 6. La principale parte di queſto geloſo affare era riſerbata al Doganiere, che ritenea preſſo di ſe tredeci *Squadre*, per numerare gli animali, ſituati nelle *Locazioni*, e *Riſtori* di Puglia, poſti fra i confini di *Torre Maggiore*, fino alla Città di *Ruvo*, alle *Murge di Minervino*, ed a' *Garagnone*. Per gli altri otto ripartimenti erano incaricati l' Uditore, i due Credenzieri, e gli altri Ufficiali di Dogana, ſecondo la diſtribuzione che in ogni anno ne facea lo ſteſſo Doganiere. Quello di *Bari*, e di Terra di *Otranto* avea tre Squadre, che doveano incominciare la loro incombenza da' Territorj di *S. Nicandro*, *Caſſano*, ed *Aquaviva*, e proſeguirla per tutti i Luoghi di quelle Provincie, nelle quali ſi comprendevano gli erbaggi di *Matera*, e *Torre di Mare*. Il Ripartimento di *Aſcoli*, e *Torre Maggiore* avea nove Squadre, e comprendeva tutti gli erbaggi, poſti nella parte di ponente, da *Dragonara*, e *Caſtelnovo*, fino a *Melfi*, comprendendo gli erbaggi d' *Ilicето*, *S. Agata*, *Rocchetta*, *Cedogna*, e *Monteverde*; le *Locazioni* convicine, e tutti gli altri luoghi fino a *Gravina*, *Montepeloſo*, ed *Oppido*. Il ripartimento del *Saccione* avea ſei ſquadre, che cominciavano la numerazione da *S. Severo*, comprendendo gli erbaggi di *Civitate*, *S. Antonino*, e *Ripalda*, e tutti i luoghi poſti fra le montagne, ed il mare fino al Fiume *Sangro*. Il ripartimento di *S. Nicandro* della Montagna ſi compoſe pure di ſei ſquadre, che doveano viſitare i luoghi poſti fra *Leſina*, e *Procina*, fino a *Vieſti* dalla parte di ſettentrione, e levante. L' altro ripartimento di *S. Giovanni Rotondo* avea cinque ſquadre, che cominciavano la numerazione da' confini di *Procina*, e *Caſtelpagano*, e la proſeguivano per tutt' i territorj di *Monte S. Angiolo*, fino a *Vieſti*, dalla parte di mezzogiorno, e levante. L' ultimo ripartimento, chiamato delle *Pedimentine*, avea

pure

pure sei squadre, che doveano girare da' confini di Procina per le falde del *Gargano* fino a *Manfredonia*, e poi per la strada della Marina doveano unirsi col Doganiere a *Canosa*.

§. 7. Non fu contento il Reggente *Figueroa* di queste disposizioni; ma per assicurare gl' interessi del Fisco, ed impedire il danno de' locati, volle pure dare la norma, con cui eseguire si dovea la numerazione, designando i particolari luoghi, che si doveano visitare, ed il tempo del mese di Gennajo, in cui conveniva eseguirsi l' incarico. Furono per questa parte sollevati tutti i Pastori, ed assicurato il Reale Erario della esazione della Fida; però gli ostacoli, trovati dal Presidente di *Stefano*, non essendo stati rimossi, fecero restare ineseguiti gli altri ordini, dati dal Reggente *Figueroa*, per l' ampliazione de' pascoli, fintantocchè questo Regno fu felicitato dalla presenza dello stesso Glorioso Imperadore CARLO V.. Questi nel ritorno dall' impresa di Tunisi, visitò varie Città della Sicilia; e poi traversando le *Calabrie*, la *Basilicata*, e 'l *Principato*, entrò gloriosamente in Napoli, nel giorno de' venticinque Novembre dell' anno 1535., restandovi fino a Marzo del seguente anno 1536. In questo frattempo quel savio Augusto volle prima esaminare lo stato del Regno; così per l' amministrazione della giustizia, e pel libero esercizio delle varie industrie, che per lo stato delle sue Reali Finanze: poi convocò un generale Parlamento, per esporre a' suoi fedeli Vassalli i bisogni del Reale Erario, ed ottenere qualche straordinario soccorso. Il comun de' Pastori della Dogana prescelse questa propizia occasione, per implorare la conferma degli antichi privilegj della Pastorizia, la esecuzione de' decreti del Regente *Figueroa*, la concessione di nuove grazie, dirette al maggior sollievo di quella Industria; e la nuova rigorosa reintegrazione de' territorj, occupati nelle ultime invasioni del Regno.

§. 8. Si presentarono a piedi di Cesare i Deputati de' Pastori, ed in una supplica, divisa in ventotto capi, esposero le varie vicende della Dogana, la particolare cura, che ne aveano avuta i Sovrani Aragonesi, e gli abusi, ed aggravj introdot-

ti fra le passate revoluzioni, che aveano impediti i felici progressi di quelle Industrie. Nello esame di queste domande considerò l'Augusto Principe, quanto era utile a' Popoli del Regno il felice ristabilimento della Dogana, e quanto era necessario al Fisco il mantenimento di quella rendita; onde siccome per la sollecitata reintegrazione de' Territorj, pel gastigo de' ladri, e per riceversi le lane, e gli animali invenduti; ordinò al suo Vicerè di occorrere, colle provvidenze più convenienti; così provvide alla esatta osservanza degli antichi privilegj, ed esenzioni, ed a mantenere in un giusto equilibrio la coltura delle terre, ed il pascolo delle greggi. Stabilì la piena primitiva libertà de' Pastori nella vendita delle lane, e degl' animali nella Fiera destinata in Foggia: confermò l'esercizio della primitiva giurisdizione della Dogana, e volle eseguita la elezione dello Uditore, differita fra le antecedenti revoluzioni, dichiarando triennale la carica: comandò la esatta esecuzione degl' ordini dati dal Regente *Figueroa* per la distribuzione, ed acquisto degl' erbaggi straordinarj, da farsi dal solo Doganiere, con essere proibito a' possessori di metterli con altri in Commercio: provvide al commodo de' Pastori per la costruzione delle mandre, col proibire agli altri il taglio delle ferule, e l'incendio delle ristoppie; e con concedere a' primi il libero uso delle altre legna: volle, che il Doganière, e gli altri Ufficiali passassero in ogni anno in Apruzzo per proteggere, e facilitare la stabilita *trasmigrazione* delle greggi. In somma furono in tutte le parti secondate da quel savio Augusto le premure de' Pastori; onde in ogni tempo hanno quelle grazie costituito il principale sostegno della Economia, e delle Industrie della Dogana.

§. 9. Dall' altra parte, fra le suppliche avanzate allo stesso Imperadore da' Baroni, e Comunità del Regno nel tempo del riferito general Parlamento, vi furono quattro capi, che aveano in mira la Dogana delle Pecore di Puglia: nel primo si domandò prescriversi a quegli Ufficiali di dovere, nella resoluzione degli affari, sentire le ragioni delle parti, ed osservare quello, che si era pratticato ne' tempi di FERDINANDO I., e del

RE

RE CATTOLICO, senza tenersi conto di qualunque decreto, o consuetudine contraria: nel secondo si pretese, che il Doganiere dovesse, per tutto il giorno della Festa di *S. Luca*, dichiarare gli erbaggi straordinarj, de' quali avea bisogno pel comodo delle greggi concorse; perche dopo di quel tempo potessero i Padroni liberamente contrattarli: nel terzo si rinovò la premura, perche il prezzo degli erbaggi dispensati dalla Dogana si pagassero prontamente nel mese di Aprile; e finalmente si espose la necessità di permettersi la coltura nelle Difese straordinarie unite alle *Locazioni*. Ma per tutte queste domande non volle l'AUGUSTO CARLO prendere risoluzione, e solamente ordinò al Vicerè, di dover provvedere secondo meglio conveniva alle circostanze de' casi. Per la esatta esecuzione di questi provvidi stabilimenti, nello stesso anno 1536., furono dal Doganiere *Michele Girolamo Sanchez*, collocate negli erbaggi di Puglia un milione, quarantotto mila, trecento novanta sei pecore; e quattordeci mila, e quattrocento vacche, che a' varj prezzi stabiliti per la Fida, diedero la rendita di ducati 90827. 27., da' quali dedotto il prezzo degli erbaggi in ducati 18223. 11., fu dal Real Erario percepito l'utile di ducati 72604. 16. Passò poi al Governo della Dogana lo stesso *Regente Figueroa*, e nell'anno 1541. ebbe il concorso di un milione, e sessanta sei mila, trecento dieciassette pecore, e di dodeci mila, quattrocento cinquantotto vacche; onde il prodotto della Fida fu di ducati 93264. 62., dal quale pagato il prezzo degli erbaggi in ducati 20496. 42., restarono pel Reale Erario ducati 72768. 16.

Alfon-

ALfonsus de Avalos de Aquino Miles Ordinis Aurei Velleris Marchio Vasti Aymonis, Princeps Montisherculis, Comesque Montis Odorisiis, & Regius Collateralis Consiliarius, Regnique hujus Siciliæ Magnus Camerarius -- Locumtenens, & Præsidentes Regiæ Cameræ Summariæ -- Universis, & Singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris ad quos, seu quem præsentes pervenerint, & fuerint quomodolibet præsentatæ Regiis Fidelibus, & Amicis nostris cariſſimis salutem. Nuper pro parte Fidelium Hominum Regiæ Dohanæ Menepecudum Apuleæ fuit in dicta Regia Camera præsentatum privilegium Cæsareæ, & Captolicæ Majestatis nonnullorum Capitulorum, & Supplicationum in carta pergamena scriptum, magno pendente Sigillo, cæterisque sollemnitatibus roboratum tenoris, & subsequentis continentiæ v3. -- Carolus Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus Rex Germaniæ. Joanna ejus Mater, & idem Carolus Filius Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Utriusque Siciliæ, Hierusalem, Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galletiæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giemnis, Algarbiæ, Algeziræ, Gibraltariæ, Insularum Canariæ, necnon Insularum Indiarum, & Terræ firmæ Maris Oceani, Arcidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Comes Barchinonæ, Flandriæ, & Tiroli, Dux Athenarum & Neupatriæ, Comes Roncilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Doccani -- Universis, & Singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris.

Nihil magis decet Reges, & Principes, nullumque regnandi vinculum firmium, neque quod ab omnibus magis probetur, quod munificentia, & liberalitas, ac gratitudinis exercitium in eos maxime, qui de Regibus benemeriti sunt. Sane pro parte Fidelium Hominum nobis dilectorum Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuleæ fuerunt nobis exhibita, & præsentata non nulla capitula, & supplicationes, quæ non modicum dictæ nostræ Dohanæ comodum concernunt, quæ, & quas decretari jussimus, & mandamus, prout in calce uniuscujusque ipsorum capitulorum continetur, quod quidem capitulorum, & supplicationum ut supra in calce ipsorum, & uniuscujusque ipsorum descriptarum tenor: & sequitur, & talis est &c.

Sacra Cæsarea, & Captolica Majestas. Li Homini della Dogana delle pecore di Puglia fideliſſimi della Maestà Vostra Cesarea li fanno intendere, come la detta Dogana per li tempi passati è stata in speciale commendatione de li retro Principi, & Re di questo Regno, sì per lo beneficio delli Subditi Regii, sì ancora per la valuta, quale la Regia Corte ne percepe della Fida; quale se paga quolibet anno per detta Dogana; perloche essa Regia Corte deve darli erba, acqua, e legna per suo substentamento, per questo sperando molto maggior favore dalla M. V. essi Supplicanti recorrono alli piedi di quella, & umilmente la supplicano se

degni

degni per conservazione, & aumento di detta Dogana benignamente concederli l'infrascritte grazie, & confirmarli ancor quelle, che li sono state concesse per li detti retro Principi, & Re di questo Regno, delle quali sono in pacifica possessione, secondo in li seguenti capitoli sono annotate; il che benche sia in beneficio di detta Dogana, & suoi homini, nondimeno seguita utilità grande di V. M., perche aumentando detta Dogana nci aumenta la Fida, & intrata di V. M. ne percepe; & ancora supplicano V. M. se degni confirmare tutte le provisioni, & dichiarazioni fatte in beneficio de detta Dogana per l'Illustrissimo Vicerè del Regno, & Collateral Conseglio, & per la Regia Camera della Summaria di V. M., & tutti li decreti interposti per l'Eccellente Signor Regente Figueroa in le parti de Puglia, circa la reintegrazione delle cose spettanti a detta Dogana, & comandare, che siano adunquem observati, perche così comple al servizio di V. M., & se degni delle cose predette farneli espedire privilegio roborato colla firma di V. M. Cesarea; & perche in l'anni passati per le turbolenzie delle guerre sono state innovate molte cose da Baroni, Università, e Particolari homini in danno de detta Dogana, e disservizio di V. M., & usurpati molti territorj spettanti ad uso de detta Dogana, quali V. M. li paga; circa la quale usurpazione per altre occupazioni non fù integramente provisto per il prefato Regente Figueroa; Supplicano per questo essi Supplicanti, che se degni V. M. destinare uno de suoi Consiglieri a spese di V. M., come è solito, che summariamente s'informi delle prefate innovazioni, & usurpazioni, che intendesse la ragione della predetta Dogana, & delli homini di quella, & attenta l'antiqua consuetudine per longo tempo observata, abbia da reintegrar, & restituire ad pristinum tutte le cose indebitamente innovate, & usurpate in prejudizio del Fisco di V. M., & in grave danno, & incommodo de detta Dogana, & homini di quella, il che benche sia giusto, & servizio di V. M., sereputerà a grazia singularissima ut Deus &c.

Cæsarea, & Captolica Majestas injungit Viceregi pro tempore existenti, ut hoc provideat, prout videbit convenire bono ipsius Dohanæ, & conservatione jurium ipsius.

Ce

ALfonsus de Avalos de Aquino Miles Ordinis Aurei Velleris Marchio Vasti Aymonis, Princeps Montisherculis, Comesque Montis Odorisiis, & Regius Collateralis Consiliarius, Regnique hujus Siciliæ Magnus Camerarius -- Locumtenens, & Præsidentes Regiæ Cameræ Summariæ -- Universis, & Singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris ad quos, seu quem præsentes pervenerint, & fuerint quomodolibet præsentatæ Regiis Fidelibus, & Amicis nostris carissimis salutem. Nuper pro parte Fidelium Hominum Regiæ Dohanæ Menepecudum Apuleæ fuit in dicta Regia Camera præsentatum privilegium Cæsareæ, & Captolicæ Majestatis nonnullorum Capitulorum, & Supplicationum in carta pergamena scriptum, magno pendente Sigillo, cæterisque sollemnitatibus roboratum tenoris, & subsequentis continentiæ v3. -- Carolus Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus Rex Germaniæ. Joanna ejus Mater, & idem Carolus Filius Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Utriusque Siciliæ, Hierusalem, Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galletiæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giemnis, Algarbiæ, Algeziræ, Gibraltariæ, Insularum Canariæ, necnon Insularum Indiarum, & Terræ firmæ Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Comes Barchinonæ, Flandriæ, & Tiroli, Dux Athenarum & Neupatriæ, Comes Roncilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Doccani -- Universis, & Singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris.
Nihil magis decet Reges, & Principes, nullumque regnandi vinculum firmium, neque quod ab omnibus magis probetur, quod munificentia, & liberalitas, ac gratitudinis exercitium in eos maxime, qui de Regibus benemeriti sunt. Sane pro parte Fidelium Hominum nobis dilectorum Regiæ Dohanæ Menapecudum Apuleæ fuerunt nobis exhibita, & præsentata non nulla capitula, & supplicationes, quæ non modicum dictæ nostræ Dohanæ comodum conceruunt, quæ, & quas decretari jussimus, & mandamus, prout in calce uniuscujusque ipsorum capitulorum continetur, quod quidem capitulorum, & supplicationum ut supra in calce ipsorum, & uniuscujusque ipsorum descriptarum tenor: & sequitur, & talis est &c.

Sacra Cæsarea, & Captolica Majestas. Li Homini della Dogana delle pecore di Puglia fidelissimi della Maestà Vostra Cesarea li fanno intendere, come la detta Dogana per li tempi passati è stata in speciale commendatione de li retro Principi, & Re di questo Regno, sì per lo beneficio delli Subditi Regii, sì ancora per la valuta, quale la Regia Corte ne percepe della Fida; quale se paga quolibet anno per detta Dogana; perloche essa Regia Corte deve darli erba, acqua, e legna per suo substentamento, per questo sperando molto maggior favore dalla M. V. essi Supplicanti recorrono alli piedi di quella, & umilmente la supplicano se

degni

degni per conservazione, & aumento di detta Dogana benignamente concederli l' infrascritte grazie, & confirmarli ancor quelle, che li sono state concesse per li detti retro Principi, & Re di questo Regno, delle quali sono in pacifica possessione, secondo in li seguenti capitoli sono annotate; il che benche sia in beneficio di detta Dogana, & suoi homini, nondimeno seguita utilità grande di V. M., perche aumentando detta Dogana nci aumenta la Fida, & intrata di V. M. ne percepe; & ancora supplicano V. M. se degni confirmare tutte le provisioni, & dichiarazioni fatte in beneficio de detta Dogana per l' Illustrissimo Viceré del Regno, & Collateral Conseglio, & per la Regia Camera della Summaria di V. M., & tutti li decreti interposti per l' Eccellente Signor Regente Figueroa in le parti de Puglia, circa la reintegrazione delle cose spettanti a detta Dogana, & comandare, che siano adunquem observati, perche così comple al servizio di V. M., & se degni delle cose predette farneli espedire privilegio roborato colla firma di V. M. Cesarea; & perche in l' anni passati per le turbolenzie delle guerre sono state innovate molte cose da Baroni, Università, e Particolari homini in danno de detta Dogana, e disservizio di V. M., & usurpati molti territorj spettanti ad uso de detta Dogana, quali V. M. li paga; circa la quale usurpazione per altre occupazioni non fù integramente provisto per il prefato Regente Figueroa; Supplicano per questo essi Supplicanti, che se degni V. M. destinare uno de suoi Consiglieri a spese di V. M., come è solito, che summariamente s' informi delle prefate innovazioni, & usurpazioni, che intendesse la ragione della predetta Dogana, & delli homini di quella, & attenta l' antiqua consuetudine per longo tempo observata, abbia da reintegrar, & restituire ad pristinum tutte le cose indebitamente innovate, & usurpate in prejudizio del Fisco di V. M., & in grave danno, & incommodo de detta Dogana, & homini di quella, il che benche sia giusto, & servizio di V. M., sereputerà a grazia singularissima ut Deus &c.

Cæsarea, & Captolica Majestas injungit Viceregi pro tempore existenti, ut hoc provideat, prout videbit convenire bono ipsius Dohanæ, & conservatione jurium ipsius.

Ca-

Capitoli, grazie, & confirmazioni di grazie se domandano alla Maestà Cesarea per parte della Dogana delle pecore di Puglia, & delli homini di essa.

1. IN primis supplicano V. M. Cesarea se degni confirmare, & quatenus opus est de novo concedere alla detta Dogana, che l'homini di quella, l'Officiali tutti, & quelli che la seguitano, non possano essere astretti per qualsivoglia causa, delitto civile, criminale, seu misto da nullo Tribunale de V. M. in qualsivoglia Provincia, maggiore, o minore della G. C. della Vicaria, nè da Algozzini, o Barricelli di Campagna, nè de Baroni, o loro Officiali qualsivogliano; ma solum dal Tribunale del Magnifico Doganiere presente, & successive futuro, & dalla Regia Camera della Summaria, & quando alcuno de detti Tribunali ce si intromettesse, debbia rimetter le cause con l'atti, e processi alla predetta Dogana, senza mercè alcuna, come voleno li banni della M. V., del che sono in pacifica possessione.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, quod causæ civiles, & criminales Officialium, & hominum ipsius Dohanæ tractentur coram Judicibus, quod de illis hactenus cognoscere consueverunt, juxta privilegia, & consuetudines dictæ Dohanæ, & quod in hoc nulla innovatio fiat.

2. Item, che possano andare de dì, & de notte con armi con fuoco, e senza fuoco, & per tutti li lochi, dove pratticano, del che sono in pacifica possessione.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, quod possint deferre arma, prout hactenus consueverunt.

3. Item, che li detti homini, & animali di Dogana non possano essere astretti ad pagar pena alcuna per qualsivoglia danno, che facessero in seminati, vigne, difese, ortali, giardini, & altre possessioni con frutti, reservata l'emenda del danno, assi come voleno li detti banni, del che ne sono in pacifica possessione.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, quod satisfacto damno, si quid intulerint, nulla alia pæna puniantur, præter quod in casu quo consulte, & malitiose id fuisset factum, in quo casu solitis pænis mulctari debeant.

4. Item, che possano andare ad bagnare le loro pecore per tutti li fiumi, senza pagamento alcuno, del che ne sono in pacifica possessione.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, quod id fiat quemadmodum hactenus fuit consuetum, sine aliquo impedimento.

5. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni farli far bono qualsivoglia anno dalla Regia Camera della Summaria le deci pecore per cento, come se li è fatto bono per lo passato, e tanto più, quanto patesse male in-

Invernata, o infermità, come ſole accadere, del che ſono in pacifica poſſeſſione, ſeu quaſi.

Placet Cæſareæ, & Captolicæ Majeſtati, quod excomputentur quod ſibi, aut ſuo Viceregi eo abſente cum Conſilio Regiæ Cameræ Summariæ fuerit bene proviſum, prout hactenus fieri conſueverit.

6. Item, che ogn' anno le faccia la numerazione delle pecore, & s' accompagni la detta Dogana ad intrare, & uſcire dalla Puglia, & se guardino li paſſi ſoliti, & s' accompagnino li caſtrati alla Fiera della detta Dogana in Foggia a ſpeſe di V. M., come ſempre è ſtato fatto per li tempi paſſati, & ne è in pacifica poſſeſſione.

Placet Regiæ Majeſtati, quod fiat ut petitur, & ut ſemper fuit ſolitum.

7. Item, che nullo homo di qualſiſia ſtato, et condizione ſe ſia, che ardiſca, nè debbia poner fuoco in le reſtoppie, defenze, mezzane, et altri lochi, dove la detta Dogana prattica, e ſtà locata, et ne è in pacifica poſſeſſione.

Placet Cæſareæ, & Captolicæ Majeſtati, fieri quemadmodum in hoc capite continetur, & hactenus fieri conſueverit.

8. Item, che non ſi poſſino far maeſi, nè ſeminare avanti le Poſte delle pecore per ſpazio di un miglio, et da là, et de quà, et dalla banna de dietro de dette Poſte per mezzo miglio, et ſenza licenzia del Doganiero, e dell' Officiali de Dogana, et che allo dare delle majeſi ſenci chiamino li locati delle Poſte, come è ſolito, del che ne è in pacifica poſſeſſione.

Placet Cæſareæ, & Captolicæ Majeſtati quod terræ incultæ nullo modo colantur in detrimentum, & præjudicium locatorum, ſive præfatæ Dohanæ, atque illæ aſſignentur per Dohanerium, & Officiales Dohanæ, prout conſuetum eſt.

9. Item, che non ſi poſſino condurre ad la Feria della Dogana in Foggia del meſe d' Aprile nè lana, nè animali di homini extra Dogana ad vendere, ſotto quella pena parerà al Doganiero, che pro tempore ſarà, et in ſpecie de perdere la lana, et animali, applicando al Fiſco di V. M., del che ne è in pacifica poſſeſſione.

Placet Cæſareæ, & Captolicæ Majeſtati, quod in nundinis Fogiæ vendantur animalia, & lanæ præfatæ Dohanæ, & non extra eam, juxta id, quod fieri conſuevit, ſine ulla innovatione.

10. Item, che in la Puglia non poſſano entrar pecore, nè altri animali extra Dohana de nulla ſorte, nè delli homini, nè de qualſivoglia Città, Terra, et loco de Puglia, nè da altro loco, ſe non ſono entrate le pecore, et altri animali di detta Dogana, del che ne è in pacifica poſſeſſione.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, & ita injungit, quod quousque sit facta, & perfecta locatio pecudum Dohanæ, nullæ aliæ externæ possint intrare Provinciam Apuleæ, prout est solitum, & multoties decretum.

11. Item, che l'homini delle Città, Terre, et lochi della Puglia e Terra di Bari, non possano fare munizione di ferole per venderle, et nè per reservarle in casa de quelle, delle locazioni; ma solum per l'ardere loro dì per dì, come è stato sempre solito, del che ne è in pacifica possessione.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, quod in ferulis, & usu ipsarum servetur, prout hactenus fuit consuetum, & huminibus Dohanæ non fiat ullum gravamen, fraus vel innovatio, cum usus dictarum ferularum sit Dohanæ prædictæ per necessarius.

12. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni reintegrare alla detta Dogana, et far grazia, che possano tagliare per tutti li lochi legni infruttiferi per fare li Capomandre per le loro pecore, quando la Puglia non tallesse, et non fà ferole, et etiam li stajoli per le rite, lo che hanno sempre posseduto, et dall'ultima guerra in quà ne sono stati vietati in molti lochi, et questo è senza pagamento alcuno, come è stato sempre solito, e consueto.

Cæsarea, & Captolica Majestas jubet in hoc servari, quod solitum est.

13. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni confirmare, et quatenus opus est alla detta Dogana tutte declarazioni, riti, observanzie, et provisioni fatte per l'Illustrissimo Vicerè Generale del Regno, per lo Consiglio Collaterale della M. V., et per la Regia Camera della Summaria in favore della detta Dogana; le quali advengache quì non si declarano, piaccia a V. M. Cesarea averle declarate expresse, et specificate, et se degnì ordinare, che s'insertino in lo privilegio che se ne avrà da espedire.

Cæsarea, & Captolica Majestas jubet circa hoc servari, & adimplerè declarationem, & instructionem traditam Dohanerio per Marchionem Villæfranchæ, tunc Viceregem, & Consilium Collateralem.

14. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni confirmare, et quatenus opus est de novo concedere alla detta Dogana tutte le restituzioni, et reintegrazioni de territorj, defenze, mezzane, parchi, clausure, et vignali fatte per l'Eccellente Joan de Figueroa Regente, et del Conseglio di V. M. alla detta Dogana per viam decreti, et che siano adunquem observati, et effettualmente exequute, le quali erano state usurpate, perche recerca accossì lo servizio de V. M., et l'utile de detta Dogana, et advengache non si esprimano in lo presente capitolo, piaccia a V. M. averlì per espressi, et declarati, et specificati, come di parola a parola nci fossero inserti, e descripti.

Cæ-

Cæsarea, & Captolica Majestas jubet servari, & compleri decreta Reintegrationis, sine præjudicio jurium partium, si qui prætenderint sese gravatos, in hoc fiat justitia.

+ 15. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni confirmare, & quatenus opus est, de novo concedere, che niun' homo extra Dohana de qualsivoglia grado, stato, e condizione se sia, che presuma, nè ardisca comprare, nè far comprare erbaggi estraordinarj per li loro animali, tanto grossi, quanto minuti in la Provincia di Capitanata, Puglia, Contado di Molise, Terra di Bari, et Basilicata, se primo non è servito lo predetto Doganiero per li restori, che dona a detta Dogana, et etiam serviti l'homini di quella per li loro animali grossi, e minuti, siccome è stato declarato per l'Eccellente predetto Regente Figueroa in li predetti decreti prolati ut supra, sotto quella pena, che parerà al predetto Doganiero, che sarà pro tempore, applicando al Fisco di V. M.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, & ita jubet servari, quod super hoc jam fuit declaratum, & si quis prætendit se gravari administretur ipsi justitia.

16. Item, supplicano V. M. Cesarea li voglia fare grazia provedere alla detta Dogana di un Auditore per le cose della justizia, temente Nostro Signore, et di bona coscienza, e fama, et qualsivoglia anno, come è stato sempre solito per lo passato, perche lo Capitanio di Foggia non può fare due Officj, et se confonde la jurisdizione in danno della Dogana.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, quod singulis tribus annis creetur unus Auditor, prout supplicatur, cui solvatur salarium de proventibus ipsius Dohanæ.

17. Item, supplicano V. M. Cesarea li voglia far grazia, che l'animali de detta Dogana non possano essere esecuti, nè represegliati per qualsivoglia causa civile, e criminale, e per li pagamenti Fiscali della M. V., nisi ultimo loco, facta discussione aliorum bonorum.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, quod existentibus aliis bonis mobilibus, aut semoventibus, quibus possint satisfacere creditoribus, non fiat exequutio animalibus dictæ Dohanæ, & in solutione funtionum Fiscalium, fiat quod hactenus fuit consuetum.

18. Item, supplicano V. M. Cesarea, piaccia reintegrare, et fare grazia a detta Dogana, che li sia fatto ristoro di tutti l'animali grossi, e minuti rubbati alli padroni di quelli, siccome era in tempo della felice memoria del Re Ferrante Primo, del che ne erano in pacifica possessione, et ne sono stati spogliati.

Cæsarea, & Captolica Majestas informata de eis quæ supplicant, providebit, prout convenit.

19. Item, supplicano V. M. Cesarea, se degni far grazia a detta Dogana

N 2

gana, che quando le pecore eccedono la summa della capacità delle locazioni ordinarie della Puglia, che quello numero di pecore, che fosse più, ne possino estraere li padroni, et vender la metà ad homini fora Regno, cioè pecore vecchie, et cacciatore con l'allievi appresso, pagando la ragione de la exitura (succedente casu habebitur consideratio conveniens bono Dohanæ, et hominum ipsius). Et similmente alcuna parte de bacche vecchie, et cacciatore per carne, et non per fare allievi, et etiam alcuna partita de jengi, che già tuttavolta le Terre hanno refatto li bovi per lo campo. (*Idemque præcedenti.*)

20. Item, supplicano V. M. Cæsarea, se degni ordinare, che se refaccia lo ponte de Civitate, quale è roinato in tutto, et l'altri ponti della Puglia, et che se refaccia lo ponte de Canosa, quali servono alla detta Dogana, da chi si deve, secondo è stato solito, e consueto farsi.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, & injungit Viceregi pro tempore existenti, ut habeat curam id exequi faciendi.

21. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni ordinare che siano gastigati li ladri di Saccione, e del Casale de Peschici in la montagna di S. Angelo, li quali tuttavolta assassinano la detta Dogana, et lo presente anno, et poco di fà, hanno ammazzati homini di Dogana, robbando, et ammazzando bacche, pecore, jomente, et capre, et robbando alli Pastori fino alle Scarpe.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, & injungit Viceregi, ut id exequi faciat.

22. Item, supplicano V. M. Cesarea, se degni ordinare, che detto Doganiero, o suo Substituto, li Regj Credenzieri, et Cavallari della detta Dogana presenti, et successive futuri s'abbiano da conferire ogn'anno in Apruzzo nel mese di Settembre ad favorir la Dogana al calare in Puglia, et ad donarli la locazione in una delle Terre de detta Provincia, come piacerà a detto Doganiero.

Cæsarea, & Captolica Majestas jubet exequi, & observari quod anno præterito fuit decretum per Marchionem Villefranchæ, tunc Viceregem, & Collateralem Consilium.

23. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni ordinare al detto Doganiero, che pro tempore sarà, che quando alcun'homo della detta Dogana volesse pagare la fida de suoi animali, et altre occorrenzie dalli venticinque di Marzo, et successive alli giorni seguenti, che li voglia spedire bollettino, che se ne possa andare in sua casa colli suoi animali.

Cæsarea, & Captolica Majestas injungit Dohanerio, ut receptis pecuniis ad solutionem, destinatos Officiales, & homines ipsius Dohanæ, quo brevius fieri poterit, expediat sine præjudicio generalitatis ipsius Dohanæ.

24.

24. Item, supplicano V. M. Cesarea, se degni provedere, che lo Doganiero, Credenzieri, ed altri Officiali della Dogana presenti, e successive futuri abbiano da far residenzia in Puglia l'invernata, et quando lo presato Doganiero non ci potesse far residenzia, et volesse substituir uno in suo loco, che per maggior favore de detta Dogana, et più extimazione, ne abbia commessione in scriptis dalla M. V., o dall' Illustrissimo Vicerè del Regno.

Cæsarea, & Captolica Majestas juxta id quod supplicant, vult neminem suum Officium exerceri per substitutum, nisi cum sua expressa facultate, aut sui Viceregis pro tempore existentis.

25. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni provedere, che siano gastigati della pena contenta in li banni della M. V. l'homini di Castello de Feroli, lo Castellano di Pescara, et altri, li quali fanno pagare lo passo alla detta Dogana, contro lo tenore delli detti banni, et assecuramento che li fà ogn'anno la M. V. Cesarea, che non debbiano pagar passo alcuno, lo che è manifesto publico.

Cæsarea, & Captolica Majestas jubet servari banna, & assecurationem per S. M. factas, & exequi pœnas contra inobedientes.

26. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni provedere, che l'homini de detta Dogana non siano astretti ad pagar nove gabelle, overo alterate per lo macinar de grano, cocitura de pane, et exitura de pane alle porte, nè tampoco l'artesciani, e bascettieri de la detta Dogana de quello serveno la detta Dogana, et alli homini di quella, che comprano da essi delle cose de la detta Dogana, come è stato solito avanti quest' ultima guerra del Regno. Similiter chi comprerà il vino a barili, o a taglia.

Habita informatione de iis, quæ antiquitus fieri solebant, & causa propter quam in præsentiarum non ita exequitur, Sua Majestas Captolica illud providebit, ut bono ipsius Dohanæ conveniet.

27. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni far grazia alla detta Dogana, che quando la lana, et castrati de quella venessero ad calar in vili prezzi, come sole accadere alcune volte, le piacerà far pigliare in nome della V. M. dalli homini poveri, et padroncelli della detta Dogana fino al numero de diecimillia docati alla voce, che farà lo Doganiero, che pro tempore sarà, delle dette lane, et questo per dar condizione all' altre robbe, che restassero, et se veneria a pagar la fida de detti poveri.

Cæsarea, & Captolica Majestas injugit Viceregi pro tempore existenti, quod in hoc casu habito respectu ad bonum, & consuetudinem ipsius Dohanæ, & ad id quod ejus beneficium concernit.

28. Item, supplicano V. M. Cesarea se degni ordinare, e provedere, che li Cavallari della detta Dogana presenti, e successive futuri, non s'

ab-

abbiano da pagare le loro cavalcate, nè d'altre fatighe dalli homini de detta Dogana, per esserne pagati di provisione conveniente, et per detto effetto dalla M. V., et che abbiano a guardar le locazioni di Puglia senza mercede, come sono obligati, et è stato sempre solito, e consueto, del che ne è iu pacifica possessione, seu quasi.

Placet Cæsareæ, & Captolicæ Majestati, ut ita vult fieri, ut supplicatur.

Quibus quidem capitulis nobis ut supra exhibitis, et præsentatis pro parte dictorum hominum dictæ nostræ Regiæ Dohanæ, et per nos ut supra expeditis, et decretatis, prout in Calce uniuscujusque ipsorum continetur, fuit nobis pro parte dictorum hominum dictæ Dohanæ supplicantium, quatenus de dictis capitulis, et decretationibus, ut supra expeditis, et per nos concessis expediri privilegium in forma Cancellariæ mandari digneremur. Nos itaque volentes dicta capitula juxta eorum decretationem adunquem, et inviolabiliter exequantur, et eorum debitum sortiantur effectum, prout in eis particulariter continetur Illustrissimo propterea Philippo Austriæ, & Burgundiæ Principi filio primogenito, nepotique nostro carissimo in omnibus Regnis, et dominiis nostris Deo propitio, et immediato hæredi, et legitimo successori intentum apparientes nostrum, quibus paternæ, avitæque benedictiones obtentu dicimus, eumque rogamus: Illustribus quoque Spectabilibus Magnificis, et dilectis Consiliariis, Regnique Viceregi, Locumtenenti, et Capitaneo nostro Generali, Magno Camerario, Protonotario, Magno Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro Consilio Sanctæ Claræ, ejusque Præsidenti, Præsidentibus, et Rationalibus nostræ Cameræ Summariæ, Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ Rationis, et Thesaurerio Generali, seu Officia ipsa in dicto Regno regentibus, Provinciarum, Gubernatoribus, Thesaureriis, et Perceptoribus, Dohanerioque dictæ Dohanæ Menæpecudum, cæterisque demum universis, et singulis Officialibus, et Subditis nostris majoribus, et minoribus quocumque nomine nuncupatis, officio, titulo authoritate potestate præeminentia, et jurisdictione fungentibus, eorumque Locatenentibus, et Subditis, ad quos spectabit præsentibus, et futuris dicimus, ac distincte percipiendo mandamus, ut omnia, et singula in præsenti privilegio concessimus dictorum capitulorum, juxta decretationes in eis appositas quatenus dictis hominibus dictæ nostræ Regiæ Dohanæ adunquem, et inviolabiliter observent, tenerique, et observari faciant inviolabiliter, per quos decet juxta ipsorum seriem, continentiam, et tenorem pleniores omni dubio difficultates cessantibus, contrarium minime tentari permissuri ratione aliqua sine causa, si dictus Illustrissimus Princeps nobis honorem gerere cupiat; cæteri vero si gratiam nostram caram habent, ac præterire indignationem nostram cupiunt, pœnam ducatorum auri duorum millium pro quolibet contrafaciente inremisibiliter esigendorum, non subiri formidant:

dant: in quorum fidem præſentes fieri fecimus noſtro negotiorum Siciliæ citra Farum Regni, ſolito impendenti Sigillo munitas. Datum in Caſtronovo Civitatis noſtræ Neapolis die decimo primo Februarii anno a nativitate Domini 1536., Imperii noſtri decimoſexto, Regnorum vero noſtrorum omnium vigeſimo primo: YO EL REY. Vidit Peronotus Prothonotar., et Magn. Camerarius. Vidit Majus Vicarius -- Vidit Figueroa Regens -- Vidit Alfonſus Sances Generalis Theſaurerius -- Sacra Cæſarea, et Captolica Majeſtas mandavit mihi Alfonſo Jadaquez -- Solvit ducatos duos, et tarenos duos -- Logera Taxator -- Regiſtrato in Privilegiorum 18. fol. 453. -- Super quo quidem præinſerto privilegio dictæ Cæſareæ, et Captolicæ Majeſtatis petita pro parte ſupradictorum hominum prædictæ Regiæ Dohanæ Menepeculum Apuleæ exequatoria in forma dictæ Regiæ Cameræ. Vobis propterea, et unicuique veſtrum præſentium tenore dicimus O. R. A. q. f. committimus, quatenus privilegium prædictum, et omnia, et Singula in eo contenta, exequimini, et effectualiter adimpletis juxta ipſius ſeriem, continentiam, et tenorem, et contrarium non faciatis pro quanto gratiam ſupræ dictæ Cæſaræ Majeſtatis caram habetis, et pœnam in præinſerto privilegio contentam, cupitis evitari. Præſentibus ſingulis vicibus præſentantium remanſuris. Datum Neapoli in eadem Regia Camera Summariæ die 29. menſis Martii 1536. -- Auguſtinus de Franciſco L. M. C. -- Joannes Baptiſta Coronatus Magiſter Actorum.

CAP. IV.

CAPITOLO IV.

Della generale Reintegrazione, e delle Leggi rinovate dal Vicerè D. Pietro di Toledo.

§. I. FU molto breve il governo del Regente *Figueroa* nella Dogana, così perchè fu chiamato in Ispagna colla carica di Presidente di quel Supremo Consiglio d'Italia; come anche perchè nell'anno 1542. l'ufficio di Doganiero si acquistò da *Ferrante di Sangro* nobile della Piazza di Nido, e subito ne prese l'esercizio; ma siccome il comun de' Pastori continuava le insistenze per la generale Reintegrazione di tutti gli erbaggi Fiscali, così il savio VICERE' TOLEDO non perdè mai di veduta il ristabilimento della Dogana. Le notizie raccolte dal Regente *Figueroa*, e gli antichi libri, e registri ritrovati nell'Archivio della Camera, per la diligenza del Fiscale *Pietro Mastruzo*, rischiararono sommamente il vero primitivo stato della Dogana, e dimostrarono l'origine di tutt'i gravi sconcerti, che aveano desolata quella vantaggiosa Industria, e ritardata la esecuzione delle Grazie concesse alla Pastorizia dal Glorioso Imperadore CARLO V.; onde per restituire al Real Erario quella pingue antica rendita, e dare al Regno intiero la necessaria ricchezza, fu dal Vicerè destinato il Presidente *Alfonso Guerrero*, perchè passasse in Puglia, per riconoscere lo stato di tutte le *Locazioni*, ed esaminare con proprj occhi la estensione degli erbaggi Fiscali, la particolare situazione delle greggi, e la condizione de' Pastori. Fu quel Ministro occupato nel disimpegno da Marzo dell'anno 1548. per tutto il seguente Maggio; quando restituito nella Capitale diede conto al Vicerè, ed al Consiglio Collaterale dello infelice stato, in cui avea trovata la Pastorizia, per le gravissime occupazioni degli erbaggi Fiscali, fatte da' Particolari, o colla estensione della coltura, o coll'aumento delle mezzane, e difese, assegnate ne'

pri-

primi felici tempi. Tutti que' Supremi Ministri si occuparono seriamente nello esame di questo importante negozio; e dopo replicate discussioni, si conobbe necessaria, ed indispensabile la generale rigorosa Reintegrazione di tutte le ordinarie *Locazioni*, e degli altri territorj occupati.

§. 2. Si prescelse, per questo geloso disimpegno, il Luogotenente del Tribunale della Camera *Francesco Revertera*. Nel Privilegio spedito colla data de' 3. Ottobre 1548.; gli furono date amplissime facoltà, così per la reintegrazione di tutti gli erbaggi Fiscali, sparsi per le Provincie di Puglia, Terra d'Otranto, Terra di Bari, e Basilicata, che per la riforma del Governo, e per l'amministrazione della Dogana delle Pecore; fù perciò spiegato, che non solo potesse esercitare la ordinaria giurisdizione del suo impiego; ma ogni altra più ampla potestà straordinaria, che, ne' termini più estesi, gli fu comunicata, per procedere senza formalità di giudizio, imporre pene pecuniarie, e corporali, transigerle, e rimetterle a suo arbitrio. Nel giorno de' 9. Ottobre giunse in Foggia il Regente *Revertera*: fu accompagnato dallo stesso Presidente *Alfonso Guerrero*, e tutti e due furono ricevuti dal Doganiero *Ferrante di Sangro.* Si diede principio al disimpegno, colla esatta misura di tutt' i Territorj delle ordinarie *Locazioni*, escludendosene i Demanj delle respettive Università, ne' quali esercitavano le greggi concorse l' antico diritto di pascervi, unitamente col bestiame de' Cittadini: si pose nel giusto confronto lo stato attuale coll' antico di ciascun Feudo, che si era unito a formare le *Locazioni*: si esaminò la qualità degli erbaggi, e 'l vero numero degli animali, che comodamente poteano sostenersi in ogni territorio: si volle liquidare lo stato della coltura delle terre medesime, e tutte le antiche pratiche, osservate nella semina, e nel pascolo de' buoi, destinati all'aratro; affinchè gli antichi regolamenti si fossero ridotti nella più rigida osservanza, e quelle Industrie troppo utili, e necessarie per la universale felicità de' Popoli del Regno, restassero nel giusto equilibrio, unite in uno stesso luogo, come vere affettuose sorelle. Furono poi dagli stessi Mi-

nistri esaminati gli altri pregiudizj, inferiti al comun de' Pastori, così pel pascolo de' luoghi demaniali contigui alle *Locazioni*, che pel libero godimento de' *Riposi*, assegnati al pascolo delle greggi ne' primi tempi dell' Autunno, e per l'uso de' *Tratturi* (1), addetti alla libera trasmigrazione di tutti gli armenti; ma siccome questi affari non ammettevano dilazione, così furono dallo stesso Regente *Reverter*a risoluti, e determinati in forza delle ample facoltà ricevute, con aver fatti emanare varj Bandi, pel sostegno de' diritti della Dogana.

§. 3. In questo frattempo dagli agrimensori si procedè solennemente alla misura di tutt' i particolari Feudi, Difese, e Demanj, uniti a formare le ordinarie *Locazioni*, senza includersi i particolari Demanj rilasciati al comune uso de' Cittadini di varie Università, colla servitù del pascolo per gli animali della Dogana. Tutti que' territorj misurati furono nel numero di settantasette, e si trovarono della estensione di carra *quindeci mila*, *quattrocento novantacinque*, e versure *otto*. Raccolte tutte le più necessarie notizie, e formati i piani della Reintegrazione, le contraddizioni de' Possessori diedero motivo al Regente *Reverterà* di non fare uso delle sue facoltà, per determinare, e separare in ogni Feudo la quantità delle terre, che occupar si doveano dalla coltura, e semina, o riserbare pel sostegno de' buoi, mantenuti dagli Agricoltori; dalle altre addette al solo pascolo delle greggi concorse in Dogana; onde prese la risoluzione di restituirsi nella Capitale, ne' principj della

state

(1) Questo nome, usato nelle Leggi di Dogana, per dinotare i pubblici camini, pe' quali comodamente passare debbono gli Animali nel salire, e calare dalle Montagne in Puglia è più verosimile, che sia stato adottato dal Latino *Tractoria*, che si usa ne' Codici di TEODOSIO, E GIUSTINIANO, che dalla parola *Tractura*, usata nelle carte de' secoli di mezzo, e rapportata da *Du Cange*; giacchè col primo si esprime il Privilegio, o licenza, che dagl' Imperadori, o da' Prefetti del Pretorio, o della Città, si concedeva a que' Personaggi decorati di autorità Civile, o militare, che ne' loro viaggi doveano servirsi del corso Pubblico, mantenuto nel Romano Impero a spese del Fisco, colla espressa proibizione a tutti gli Ufficiali, che ne aveano la cura, di esigere la menoma mercede: allo incontro la voce *Tractura* esprimeva, o i fondi particolari, o i frutti da quelli percepiti.

ſtate dell'anno 1549., perchè ſi poteſſero eſaminare dal Vicerè, coll'intiero Conſiglio Collaterale, e dal Tribunale della Camera, tutte le particolari pretenſioni de' poſſeſſori de' Fondi, e le ragioni del Fiſco, e de' Paſtori. Si conſumarono molti meſi nell' eſame di tutte le controverſie; onde in queſto frattempo l'accorto Vicerè TOLEDO, ed i Supremi Miniſtri del Conſiglio Collaterale, ſi occuparono a raccogliere tutte le antiche Leggi, date da' Sovrani Aragoneſi pel buon governo della Dogana; giacchè ſi conobbe, che la intrapreſa generale Reintegrazione ſarebbe anche riuſcita inutile, quando non ſi foſſero riordinate le fondamentali Leggi, che regolar doveano quella importante economia, proccurandoſene la più eſatta oſſervanza.

§. 4. Queſta opera fù ſollecitata, formandoſi il nuovo corpo delle Leggi, diſtinto coll'uſitato nome di *Iſtruzioni*: furono diviſe in ſeſſantotto capi, e ſoſcritte dal Vicerè, e da' Miniſtri del Collaterale, ſotto la data de' 19. Ottobre 1549.; ma perchè ſi direſſero al Doganiere *Ferrante de Sangrò*, ſenza pubblicarſi nella forma uſata per gli altri ſtabilimenti generali, reſtarono anche eſcluſe dalle poſteriori collezioni delle Leggi, e Prammatiche del Regno. Dal loro conteſto con troppo chiarezza ſi rileva la ſomma cura, che uſar doveano gli Officiali di Dogana, per dare comodo ſoſtegno a tutti gli armenti, che concorrevano, anche da' luoghi ſtranieri, a ricevere gli erbaggi Fiſcali: Si obbligò il Doganiere di paſſare perſonalmente in Apruzzo, di unita cogli altri Ufficiali, per accreſcere il concorſo, e proteggere i Paſtori, che dalle montagne condurre doveano le greggi pe' ſoliti *Tratturi*, diſponendo la loro comoda ſituazione ne' *Ripoſi*. Fu provveduto alla più regolare, ed eſatta diſtribuzione degli erbaggi delle *Locazioni*, e de' *Riſtori*; ordinandoſi al Doganiere di dovere uſare ogni maggiore diligenza, perchè i potenti non gravaſſero in menoma parte i Paſtori, più deboli; anzi per ſoſtenerſi la ſtabilita ſeparazione delle *Locazioni* generali, e particolari, fu eſpreſſamente vietato il paſſaggio degli animali da una *Locazione* all' altra; ma volle, che in qualunque caſo ſtraordinario, ed urgente, doveſſero piuttoſto favorirſi

 i *Lo-*

i *Locati* poveri, che i ricchi. Per toglierſi ogni ſoſpetto di parzialità, e di contemplazione, ſi vietò rigoroſamente a tutti gli Officiali di Dogana, di tenere armenti, o fare altre Induſtrie correlative; giacchè ſi era aumentato il ſoldo del Doganiere, e fiſſato quello degli altri Ufficiali.

§. 5. Con quelle leggi non ſolo ſi proibì agli Ufficiali della Dogana ogni menoma alterazione della taſſa del *Poſſedibile* di ciaſcuna *Locazione*; ma ſi preſcriſſe, che quando il numero degli animali concorſi foſſe maggiore della *Eſtima*, diſpenſar ſi doveſſero a' *Locati* tutti gli altri erbaggi ſoliti, diſtinti col nome di *Riſtori*, per quel numero di animali, che ſi ſarebbe ſtimato corriſpondente alla qualità de' paſcoli, oſſervandoſi la economica diſtinzione di ſcegliere ſempre i più comodi, e vicini alle *Locazioni* ordinarie. Fu allora con maggior chiarezza ſtabilito, e confermato il diritto proibitivo della Dogana, per diſpenſare a' *Locati* tutti que' paſcoli, che ſecondo le varie circoſtanze de' tempi, potevano biſognare pel buon mantenimento delle greggi; onde ſi vietò a' Padroni di qualunque ſtato di poterli vendere, o contrattare con ogni altro particolare poſſeſſore di animali; affinchè foſſero riſerbati all' arbitrio del Doganiere, per diſpenſarli agli armenti concorſi in Dogana, a quel prezzo, che ſi ſarebbe taſſato. Conobbe quel ſaviſſimo Miniſtro, che tutto il maggior vantaggio del Real Erario, e 'l ſollievo de' Paſtori locati dipendea unicamente da quel fondamentale diritto proibitivo, che era una parte della Suprema Regalia del Principe.

§. 6. In forza di queſta giuſtiſſima legge, ogni qualvolta il concorſo degli animali era in Dogana maggiore del *Poſſedibile* delle *Locazioni*, e de *Riſtori*, erano i *Locati* provveduti di tutti gli altri erbaggi neceſſarj dallo ſteſſo Doganiere, il quale ſi ſerviva liberamente de' fondi de' particolari, con pagare dal prodotto della Fida il prezzo in beneficio de' padroni, ſecondo la giuſta taſſa, che ſe ne facea. Oltre di queſti ſtabilimenti, furono ancora confermati, a favore del corpo de' Paſtori, tutte le prerogative, e Privilegj prima conceduti: ſpecialmente per la

pre-

preferenza ad ogni altro particolare nella vendita de' prodotti di quella Industria; incaricandosi seriamente agli Officiali, d'invigilare, perchè non fossero introdotti in Puglia gli animali, e le lane degli altri Possessori di animali non ammessi in Dogana. Per rimuovere qualunque aggravio, si diedero gli ordini, perchè la numerazione si facesse con fedeltà, e diligenza ne' tempi più proprj, e si dasse a' Pastori locati il comodo di adempire, co' frutti della Industria, al pagamento della Fida. Si stabilì pure, che il Doganiere dovesse aver la cura di far restare ben collocati gli armenti ne' pascoli estivi delle montagne, con dovere per questo motivo destinare un Luogotenente negli Apruzzi. Si pensò alla diligente custodia degli erbaggi delle *Locazioni*, e de' *Ristori*; perchè non fossero danneggiati, ne' principj dell' Autunno, da' buoi aratorj, nè dagli altri animali de' particolari, e non fossero distrutti col fuoco delle ristoppie, praticato dagli Agricoltori.

§. 7. Assodato il governo economico della Dogana, conoscendo lo stesso Vicerè il deplorabile stato, in cui era generalmente in questo Regno l' amministrazione della giustizia, e contropesando dall' altra parte il gravissimo danno, che gli uomini industriosi ricevevano dalla moltiplicità, e dalla lunghezza delle liti, comandò, che tutte le controversie civili del comun de' Pastori si dovessero in Dogana risolvere, senza le solite formalità giudiziali; ma sommariamente secondo i più semplici, e veri dettami della giustizia: anzi per minorare il dispendio de' litiganti, fu proibito a' Ministri della Dogana la esazione della trigesima, ed ogni altro emolumento; affinchè sbandita ogni ombra di privato interesse, le liti fossero risecate, ed estinte, senza obbligarsi quella Industriosa gente ad abbandonare la cura delle greggi, ed a consumare il tempo, fra gli strepiti del Foro. Questi provvidi stabilimenti, e le disposizioni date dal Regente *Revertera* stimolarono i Pastori ad accrescere il concorso delle greggi, ne' Reali Pascoli di Puglia; onde in quello anno furono dal Doganiere *Sangro* accolte sotto la Regia Fida le pecore, nel numero di un *milione cento trentasette mila, e sessanta-*

fantaquattro; e le vacche nel numero di *undeci mila*, *feicento*, *e dieci*, dalle quali furono rifcoffi ducati 100415. 30.; onde pagato il prezzo degli erbaggi in ducati 22472. 59., reftarono in vantaggio del Reale Erario ducati 77942. 71.

§. 8. In Febbrajo del feguente anno 1550. i Supremi Tribunali del Collaterale Configlio, e della Camera della Summaria diedero fine alla follemne difcuffione, ed efame di tutt' i Piani della Reintegrazione, formati dal Regente *Revertera*, e dal Prefidente *Guerriero* in tempo dell' Acceffo. Tutta la cura fi raggirò nel determinare, e diftinguere in ogni Feudo i territorj affegnati per la femina, e coltura, e pel mantenimento de' buoi, dagli altri riferbati pel pafcolo delle greggi ricevute in Dogana; perciò tutt' i decreti emanati furono dello fteffo tenore, per la foftanza della decifione, e variarono folamente per la diverfa eftenfione, e qualità di ciafcun Feudo; e fi pubblicarono folennemente nel Tribunale della Camera, nel giorno de' 27. Febbrajo: reftò folo fofpefa la decifione pe' territorj d' *Andria*, *Bofco della Selva*, *S. Spirito*, *e Bifceglie*, nella quantità di carra *cinquecento cinquantotto*, e verfure *fette*. Gli altri fettantafei Feudi della eftenfione di carra *quattordeci mila novecento trentafette*, ed *una* verfura (computandofi ogni carro, per verfure venti, ed ogni verfura, per trapaffi feffanta in quadro, ed ogni trapaffo per palmi fette) furono divifi per ufo di pafcolo, e per l' efercizio della coltura: quefta fu limitata per carra feimila, ducento feffantatrè, diftinguendofi la quantità, che in ogni anno dovea feminarfi, o reftare per ufo di pafcolo, col nome di *Nocchiarica* o *Riftoppia* (1), dall' altra deftinata pel mantenimento de' buoi, col nome di *Mezzana*, o per ufo delle Vigne, Orti, e Difefe, accordate agli abitanti di quelle Città, e Terre, colle leggi, e moderazioni prefcritte negli fteffi decreti. Tutto l' altro Territorio nella quantità di carra *ottomila feicento fettantaquattro*, ed *una* verfura, fu riferbato al folo pa-

fcolo

(1) Siccome col nome di *Riftoppia* fi diftinfe quel Territorio rimafto incolto dopo la meffe; così continuando a ftare in ripofo per due anni, acquiftava il nome di *Nocchiarica*, nel fecondo anno, in cui ridurre fi potea in *Maggefe*, coltivandofi nel tempo defignato.

fcolo degli animali, colla legge di dover reftare sempre *saldo*, ed *incolto*. Col giudizio dato dagli esperti, fu distinta la diversa qualità, e naturale situazione di que' territorj, per tassarsi colla maggiore prudenza il numero delle pecore, che in ogn'anno poteano ricevere il necessario pascolo, dal mese di Novembre fino agli otto di Maggio; perciò in alcuni Feudi si assegnarono carra dieci di territorio saldo pel mantenimento di mille pecore; in altri se ne tassarono undici; ed in quelli di qualità inferiore, e cattiva, se ne diedero dodeci, tredici, ed anche quattordeci carra per ogni migliajo di pecore; ma godendosi dalle greggi anche il pascolo de' territorj coltivati, fu calcolato il numero delle pecore, che poteano sostenersi nella *Ristoppia*, per tutto il tempo della Fida, e nella *Nocchiarica* fino al giorno designato per la nuova coltura, chiamata *Maggese*, raddoppiandosi la quantità tassata pel territorio saldo.

§. 9. Per la esecuzione di tutt'i decreti della Reintegrazione, fu incaricato il Presidente *Paolo de Magnanis* nel mese di Agosto dello stesso anno 1550., ma questi differì di passare in Puglia fino a' principj dell'anno 1551., e procedè alla misura, e designazione delle terre assegnate pel pascolo, o rilasciate per la coltura; così ne' tre Feudi, che componevano la *Locazione* di *Procina*; che negli altri tre della *Locazione* di *Casalnuovo*; tassando nel tempo stesso il numero delle pecore, di cui furono que' territorj dichiarati sufficienti pel pascolo; ma come il principale incarico riguardava la osservanza delle regole, date per la coltura; così dovendosi questo punto nuovamente esaminare dal Vicerè, e dal Collaterale Consiglio, restò sospeso il proseguimento di quella commessione: tanto più, che la partenza de' *Locati*, e la stagione avanzata obbligarono il Presidente de *Magnanis*, a ritirarsi nella Capitale, dove fu incaricato di altri affari. Col decreto generale, profferito a 27. Marzo dello stesso anno, furono risolute tutte le difficoltà, promosse degli Agricoltori Pugliesi, per la particolare Economia della semina, e delle magesi: coll' altro decreto della data de' 27. Luglio 1551. fu dichiarato, che nella *Locazione d' Andria* si dovessero

vessero situare al pascolo pecore quaranta mila; fissandosi la quantità del Territorio saldo per carra cento nel Bosco della *Selva*: per carra quaranta nell' altro di *S. Spirito*, e per carra trecento, ed otto nelle mattine di quella Città, e di *Barletta*: i primi due furono assegnati colla proporzione di carra quattordeci a migliajo, e gli altri per carra undeci. Nel Territorio di *Bisceglie* fù fissato il pascolo di pecore duemila, senza designarsi quantità di Territorio; siccome neppure fu dichiarata la coltura, nè la semina, che dovea farsi in tutta quella rimanente vasta estensione, non misurata intieramente; perciò non si diede alle greggi la facoltà di godere il pascolo delle *Ristoppie*, e *Nocchiariche*, nè agli Agricoltori la soggezione di osservare nella semina la stabilità generale Economia. Si parlò nello stesso decreto del Territorio delle Murgie, e degli antichi *Tratturi*, ivi situati; ma siccome pel primo si dichiarò, che i *Locati* di Dogana, ed i Particolari dovessero continuare a possedere quello, che possedevano; così per gli altri fu dichiarata la larghezza de' Trapassi sessanta, con ordinarsi la designazione. Nel Territorio di Bisceglia fu nell' anno 1613. separata la quantità di carra trentadue, pel solo pascolo degl' animali de' *Locati*, conservandosi a' medesimi il diritto di servirsi dell' acque delle Piscine; e del pascolo confuso di alcuni altri luoghi coltivati.

§. 10. Dopo queste dichiarazioni, nel mese di Novembre dell' anno 1552. fu dallo stesso Vicerè destinato il Presidente *D. Marcello Pignone*, per la totale esecuzione de' decreti della Reintegrazione, dandogli tutte le più ample facoltà, credute necessarie per un' opera così importante. Questo Ministro giunse nella *Serra Capriola* nel giorno dieci di Novembre, dove si unì col Doganiere *Sangro*, e cogli altri Ministri della Dogana, che ivi dimoravano, per la stabilita distribuzione degli erbaggi Fiscali. Diede poi principio al suo disimpegno nella *Locazione* di *Lesina*, facendo procedere sollennemente, e coll' assistenza degl' interessati alla misura, e terminazione de' Territorj designati pel Pascolo, e per la Coltura. Fù poi con particolare Bando inculcata la esatta osservanza della stabilita economia, e separazione

razione del saldo dal coltivato; e'l mantenimento de' confini, e termini lapidei posti in ogni luogo: fu il disimpegno continuato in tutti gli altri particolari Feudi, collo stesso sistema, e si terminò nel mese di Maggio del seguente anno 1553.: si diede costantemente esecuzione al giudizio de' Periti, per la tassa prudenziale del numero degli animali, che goder doveano il pascolo di que' territorj; e per ogni particolare Feudo restò fissato il numero, colla stabilita proporzione di carra dieci, fino a quattordeci, di territorio saldo, per ogni migliaro di pecore, per la duplicata quantità delle *Ristoppie*, e per la rata del tempo, in cui si godono le *Nocchiariche*. Questa tassa fu chiamata *Estima del Possedibile*: servì per dare norma al pagamento della Fida, in beneficio del Reale Erario; ed al numero delle pecore, da riceversi in ogni *Locazione*. Nel disimpegno non fu compresa la *Locazione di Barletta*; onde tutte le altre quarantadue, furono dichiarate sufficienti, pel pascolo di pecore *ottocento cinquantacinque mila, e cinquecento*; ma continuandosi la distribuzione de' soliti *Ristori*, e degli altri erbaggi straordinarj, furono in quell' anno 1553. dal Doganiero *Sangro* ammesse le pecore, nel numero di un *milione quattrocento cinquantacinque mila, ottocento quarantotto*; ed *ottomila settecento trentadue* vacche, dalle quali si ebbe la fida di ducati 124506. 68., e pagati gli erbaggi in ducati 27901. 73., restarono al Fisco ducati 96614. 94. Nacque questo vantaggio dall' essersi permesso a' Pastori di accrescere idealmente il numero de' proprj animali, per ottenere una maggior porzione de' pascoli assegnati: cominciò allora a preterirsi legittimamente la osservanza dell' antica legge di ALFONSO, che proibiva di accrescersi nel manifesto il numero delle pecore, e fu introdotta la volontaria *Professazione*.

§. 11. Per la celebre spedizione della guerra di Siena, dovette il Vicerè Toledo allontanarsi dal Regno, lasciando incaricato degli affari del governo il proprio figlio *D. Luigi*, col carattere di Luogotenente; ma dopo giunto in Firenze, finì di vivere, fra le braccia del *Duca Cosmo de Medici suo Genero*, e della figlia *D. Eleonora*. Nel mese di Giugno dello stesso anno

1553., giunse in Napoli il nuovo Vicerè Cardinal Pacecco, che si trovava in Roma per altre incombense, dategli dall' Imperadore. Gli affari della Dogana continuavano allora nello stesso prospero sistema; e solamente i particolari richiami di alcuni Possessori de' Territorj di Puglia, e degli stessi *Locati* tennero occupato il Tribunale della Camera, per lo esame degli errori, che si dicevano essere occorsi nella misura, e designazione de' fondi destinati, o pel pascolo, o per la coltura. Nella risoluzione di queste nuove controversie furono sempre osservate le regole, stabilite co' decreti della Generale Reintegrazione: dandosi gli ordini, o al Doganiere, o agli altri Ufficiali, per la più esatta esecuzione. Ma siccome i Possessori de' territorj di Puglia soffrivano di mala voglia gli effetti della seguita Reintegrazione; così gli altri potenti padroni degli erbaggi straordinarj erano sempreppiù impegnati ad eludere la rigorosa legge della privativa distribuzione, e compra di tutt' i pascoli, rinovata con maggiore chiarezza nelle Istruzioni del Vicerè Toledo, e ne' decreti generali del Collaterale Consiglio; onde crederono di poter profittare della venuta del nuovo Vicerè, per fare restringere le facoltà della Dogana. Quindi essendosi, a nome delle Comunità del Regno, e del Baronaggio, spedito in Brusselles il famoso *Fra Girolamo Seripando*; fra le grazie domandate allo stesso Imperadore CARLO V., vi furono tre Capitoli, che riguardavano la Dogana. Nel primo si espose il pregiudizio del Regno, del Fisco, e de' Particolari, prodotto dalla restrizione della semina, fatta ne' territorj di Puglia, pel maggior comodo delle greggi ricevute in Dogana: nel secondo si parlò della dilazione, e ritardo, con cui si pagavano i padroni degli erbaggi; e nel terzo si domandò, che il Cardinal Vicere', col consiglio di altre persone indipendenti, dovesse nuovamente esaminare il punto della libera vendita degli erbaggi straordinarj; ma sebbene queste domande fossero state ammesse dall' Imperadore, pure la partenza del Vicerè Pacecco non diede luogo ad altra novità pregiudiziale alla Dogana; onde il nuovo Doganiere, *Gian Luigi de Sangro*, ch' era succeduto nell' impiego

a *Fer-*

a *Ferrante* suo Padre, nell'anno 1555., vide, col mezzo della introdotta volontaria *Professazione* (1), aumentato il concorso delle greggi fino ad un *milione cinquecento tredici mila, cento cinquantasei* pecore, oltre delle Vacche.

§. 12. Negli ultimi mesi dell'anno 1558. passò in Puglia il Reggente *Francesco Villanova*, per dar fine a tutte le controversie, agitate fra i *Locati*, gli Agricoltori, ed i Possessori delle masserie di Puglia; e mentre si tratteneva nella Città di Bisceglie, gli furono presentati gli ordini dati dal Tribunale della Camera, per l'assegnamento, e separazione delle mezzane, concedute a' Cittadini di Barletta, con particolare Privilegio, e confuse nelle *Locazioni* di *Trinità*, e di *Canne*, allorchè furono eseguiti i decreti della Generale Reintegrazione. Fu perciò deputato il Razionale *Giovanni Antonio d'Ancora*; e dopo fatta la misura di tutti que' territorj, si separarono pe' Barlettani le tre mezzane, chiamate dell'*Ofanto*, del *Sepolcro*, e di *Rasciatano*; si minorò il saldo delle *Locazioni* per carra *trentotto*, e l'estima del Possedibile in pecore *tremila, e cinquecento*. In questa occasione, volle lo stesso Ministro far procedere alla misura, e confinazione degli altri erbaggi, riserbati per le sole pecore di que' Cittadini, particolarmente privilegiati nel pagamento della Fida. Nell' Aprile del seguente anno 1559. si trattenne in Melfi, dove, ad istanza de' *Locati* di S. Giuliano, fece procedere alla nuova misura di quel Feudo, e si trovò, essersi nella Reintegrazione caricati erroneamente *cinquanta* carra di territorio più della effettiva estensione; onde si fece riformare la prima tassa del Possedibile, con dedursene pecore *duemila cento dodeci*. A ricorso del Capitolo di *Cirignola* ordinò la solenne nuova misura del Feudo del *Quarto di S. Giovanni*, e si trovarono altre carra *ventidue* di territorio più della quantità liquidata nel tempo della Reintegrazione: quelle per metà, furono accresciute alla coltura, e l'altra mettà si unì al pascolo delle greggi, con essersi aumentata la prima estima, co-

(1) Questo nome usato in Dogana è nato dalla espressione di *Varrone*: *ad Publicanum profitentur*.

sì pel Saldo, che per le Nocchiariche, e Ristoppie in altre pecore *mille cento cinquantatrè*; ma nello stesso tempo essendosi considerato il danno di quegli erbaggi prodotto dalla situazione del *Tratturo Generale*, si minorarono in favore de' *Locati* pecore *settecento* dall' intiera tassa del Feudo medesimo. Fece poi accrescere altre *ventidue* carra per uso di coltura nella *Locazione*, e Feudo di Casalnuovo, con prescrivere la minorazione dell' estima in pecore *mille*, *e cinquecento*.

§. 13. Dopo la partenza del *Reggente Villanova*, furono scoverti nuovi errori nella misura de' Territorj assegnati o per pascolo, o per coltura; onde o i particolari Possessori, o i *Locati* medesimi produssero le loro doglianze nel Supremo Tribunale della Camera, per far ridurre al giusto limite i Fondi assegnati. Le particolari domande si esaminarono, e discussero solennemente, ordinandosi l'emenda degli errori ritrovati nella misura de' Feudi di *Dragonara*, *Lesina*, *Versentino*, e *Cave*, regolandosi costantemente le decisioni colla inalterabile massima, di appartenere al Fisco intieramente il Territorio, con tenersi conto della misura per la sola Tassa della Fida, e per la designata coltura. Perciò così la mancanza, che l'aumento trovato colla nuova misura, fu sempre dichiarato a beneficio, o a danno del Fisco medesimo, senza che i Possessori potessero acquistare altro diritto. Ma per rendere più certa, e chiara la misura, ed estensione di tutti gli ordinarj Pascoli di Puglia, fu da quel Tribunale risoluto di doversi formare un distinto generale disegno di tutte le stabilite *Locazioni*; perchè in ogni futuro tempo fossero noti i Limiti, e confini di ciascuna. Nell' anno 1562. si diede l' incarico al Doganiere *Sangro*, dal quale furono prescelti per questa opera un Pittore, un Designatore, ed un Compassatore de' migliori, che allora si trovavano in Puglia; questi doveano aver sempre presente la misura registrata nel libro della generale Reintegrazione; ed ebbero l'ordine di prima formare le Carte particolari di ciascuna *Locazione*, con tutte le varie Poste situate, per poi riunirsi in una Carta generale dello intiero Territorio della Dogana, distinto poi col particolar nome di *Tavoliere di Pu-*

Puglia. Fra la ignoranza di que' tempi le Carte non furono formate, colle inalterabili regole Geometriche, e Topografiche; onde, col passare degli anni, le inevitabili variazioni de' luoghi le resero inutili, e di niuno uso; anche perchè furono con poca diligenza conservate, e le Copie rimaste nell' Archivio della Dogana sono poco intelligibili; perciò nelle particolari controversie non hanno potuto rischiarare la ragione Fiscale.

Commis-

Commissione del Regente Revertera.

D. Petrus de Toledo Marchio Villæ Franchæ Cæs. & Cath. Majestatis in hoc Regno Viceerex, Locumtenens, et Capitanis generalis. Magnifico, et circumspecto viro Francisco Reverterio, Locumtenenti Regiæ Cameræ Summariæ Consiliario Regio fideli dilectissimo gratiam Regiam, et bonam voluntatem. Perchè è necessario per cose concercenti lo stato, e servizio della Cesarea Maestà, e buon' amminisfrazione della giustizia, che la persona vostra si conferisca per questo Regno, ed a qualsivoglia parte di esso, che a voi meglio parerà, et singnanter in tutte le Provincie di Puglia, di Terra d'Otranto, Terra di Bari, e Basilicata, e dove si troverà la Regia Dohana delle pecore, lo Dohaniero, ed altri Officiali di quella, ed oltre che per virtù, ed autorità di vostr' Officio tenete ampla potestà di potere provvedere tutte le cose di detta Dohana, come qualsivoglia altra cosa spettante al vostro officio; pure a maggiore ampliazione di quello che avete a fare, e provvedere, per tenore della presente vi damo, e concedemo pienissima potestà per tutto il presente Regno, e qualunque parte di esso, et præsertim per le Provincie di Puglia predette, Terra d'Otranto, Terra di Bari, e Basilicata, e per il buon' ordine ed affetto delle cose di detta Dohana, secondo a voi sarà ben visto, procedere, e provedere, generaliter, & particolariter in tutto quello vi parerà convenire, ed essere necessario per lo stato, e servizio della predetta Maestà Cesarea, quieto, e pacifico vivere delli Popoli, e Sudditi di detta Maestà, buono Regimento, amministrazione, ed esecuzione della giustizia, come se fusse la propria persona nostra, et præsertim circa la reintegrazione delli Territorj, pascoli, ed erbaggi di detta Regia Dohana, ed altre cose spettanti al buon governo, ed amministrazione di quella, dandovi in tutte le cose predette, ed in qualsivoglia di esse, che per voi si farà, lo mero, e misto Imperio cum gladii potestate, ac omnimoda auctoritate, et jurisdictione, oltre quella, che tenete per il detto vostro officio, e che possiate imponere qualsivoglia pena pecuniaria; e corporale a vostro arbitrio, usque ad ultimum supplitium inclusive, e le pene ordinarie, e straordinarie esasperare secondo le occorrenze, ed a voi meglio parerà, e di tutte le cause con la sopradetta potestà conoscere, e quelle determinare sumariè, simpliciter, et de plano sola facti veritate inspecta super faciem loci resecatis quibuscuumq. subterfugiis, et cavillationibus, siccome meglio vi parerà, procedendo in dette cause, ed in tutte l'altre, senza strepito, e figura di giudizio, sola facti veritate inspecta, et etiam, che possiate vedere, e far vedere tanto li conti di detta Regia Dohana, quanto delli Commissarj, Tesorieri, e Percettori Provinciali, Mastri di Camera, ed altri Ministri del Regio Patri-

ma-

monio, quanto ancora li conti della Città, e Terre, e riconoſcere ancora l'amminiſtrazione della giuſtizia, ed altre coſe di tutti gli Officiali, e provvedere ſopra quelli come meglio vi parerà; volendo ancora che poſſiate rimettere, e perdonare a tutte quelle perſone, che a voi meglio parerà per qualſivoglia delitto, e coſa che aveſſero patrato, ſpettante alla cognizione, e giurisdizione di detta Regia Dohana, e poſſiate componere tanto univerſità, come particolari, ed altra qualſivoglia perſona, e mutare gli Officiali, che a voi meglio parerà circa l'amminiſtrazione di detta Dohana, e delle altre coſe del Regio Patrimonio, e deputare altri in luogo loro, finchè per noi ſarà altrimenti provviſto. Poſſiate ancora deputare, e deſtinare Commiſſarj in tutte le cauſe, che vi pareranno, e darli commiſſione, poteſtà, ed autorità ampla, ſecondo a voi parerà, e vi concedemo l'autorità, preeminenza, e poteſtà, che tiene la G. C. della Vicaria, la quale poſſiate uſare pleniſſimamente in quelli caſi, che vi pareranno, procedendo ad torturam per Proceſſo informativo, e così anco tutte quelle perſone di qualſivoglia ſtato, e condizione ſe ſiano, che a voi parerà far uſcire da qualſivoglia Città, e Luogo del detto Regno, e comandarli, che vengano qua da noi, o vadano ad altra parte; volemo che lo poſſiate fare, ed ordinare come a voi parerà eſpediente per ſervizio Regio, e quieta delli Popoli, uſando tutta quella poteſtà, preeminenza, ed autorità in ogni coſa, come ſe fuſſe la perſona noſtra propria, perche noi in, et ſuper omnibus prædictis cum dependentibus, emergentibus annexis, et connexis ex eis vices, et voces Regias, atque noſtras, poſſe noſtrum vobis committumus, et conterimus per preſentes. E comandamo, ed ordinamo a tutti, e ſinguli, Illuſtri, Spettabili, e Magnifici Principi, Duchi, Marcheſi, Conti, Baroni, Governadori, Auditori, Capitanj, Caſtellani, Teſorerj, Commiſſarj, Percettori, Maſtri Portolani, Dohanieri, Giudici, Aſſeſſori, ed altri Officiali, e perſona qualſiſia, tanto demaniali, come de' Baroni, Sindaci, Eletti, Univerſità, ed uomini di qualunque Città, Terra, Caſtello, e Luogo di queſto Regno, & Signanter al Dohaniero, Credenziero, Auditore, ed altri Officiali, e perſone di detta Regia Dohana delle pecore, che vi debbano aſſiſtere, ed obbedire, ſeguire, e dare ogni ajuto, e favore, conſiglio, ed ogni obedienza, ſiccome da voi ſaranno ricercati, come fariano alla perſona noſtra propria, facende, ed eſeguendo tutto quello che per voi ſi ordinarà, e provvederà. Nec non debbiano provedere, e far provedere a voi, e tutta la voſtra comitiva tanto all'andare, come ſtare, e ritornare, di buone, e comode ſtanze, guide, compagnie, letti, e ſtrame, e di tutte altre coſe, conveniente ſalario mediante, facendovi ogni buono trattamento, ed amorevole dimoſtrazione, e non ſi faccia il contrario per quanto ſi ha cara la grazia della predetta Ceſarea Maeſtà, ed a pena di duemila ducati. La preſente reſti al preſentante; Datum in Caſtronovo Neapoli

poli die tertio Octobris M. D. XLVIII. - D. Petrus de Toledo - Vidit Polo Regens -- Vidit Villanus Regens --' Dominus Vicerex, Locumtenens generalis mandavit mihi Bern. Martirano.

Instruzzioni quali se donano per l'Illustrissimo Sig. D. Pietro de Toledo Marchese de Villafranca Vicere, Luogotenente, e Capitan Generale della Cesarea, e Captolica Maestà in questo Regno, ad voi Magnifico Ferrante de Sangro Regio Doganiero de la Dogana della Mena delle pecore de Puglia, per lo bon governo, beneficio, conservazione, & augmento de la detta Regia Dogana.

1. IN primis volemo, et ordinamo, che detto Magnifico Doganiero se trove, o lui in persona, o suo Luogotenente in la Provincia d'Apruzzo ad la Feria di Lanciano alli trenta d'Agusto, dove farrà emanar li banni dell'assecurazione della Dogana, et ordinar se bannisceano per tutti li lochi soliti de detta Provincia, et altri lochi soliti.

2. Item s'ordina, che in quel tempo senci trovano tutti l'Officiali della Dogana, alli quali darrà carrico habbian d'haver cura d'intendere, et vedere quante pecore sono in la Provincia, quale sono solite di Dogana, Terra per Terra, secondo li sarà donato carrico, et tutti insieme faranno relazione al detto Magnifico Doganiero del numero averanno trovato de dette pecore per tutto lo mese di Settembre.

3. Item ordinerà a detti Officiali, che manderà in Apruzzo, vogliano emanar banno, che tutti li Padroni de pecore, et altro bestiame solito de Dogana abbiano a dare detto bestiame a lista per tutto li 20. d'Ottobre in la Serra Capriola, dove se troverà detto Magnifico Doganiero, e soi Officiali, dove farrà la locazione, altramente chi controvenerà de non dar detta lista, avendo calato suo bestiame, sarà locato in lo Saccione, et non averà locazione in Puglia; la qual locazione, ordinamo se faccia in la Serra Capriola, siccome antiquamente si facea.

4. Item ordinato, che averà, et espediti detti Officiali per Apruzzo nel modo sopradetto, se parterrà, et andarrassine in la Serra Capriola, et loco ordinerà mandar sei altri Officiali, et Gargari uomini esperti fide digni in Puglia, per esso Magnifico Doganiere deputati, per provedere l'erbaggi sono in la Provincia per intendere che pecore può locare per tutti li territorj de la Provincia soliti servirse detta Dogana, come seranno erbati, sive atti ad erba per lo detto anno, et ordinarli debbano ritornar da esso Magnifico Doganiero al più tardi con la relazione per tutto lo mese di Settembre, overo sino alli venti di Ottobre, et far lo suo bilanzo, avanti

ti che dette pecore scendano, che erba averrà bisogno; acciocche per tempo s'abbia da provedere, in modo non abbiano da soprastar le pecore d'andar ad loro Poste, et Locazione, et in questo li Gargari, et l'Officiali siano ben solleciti, che le pecore se locano ben larghe, acciocche possano ben star, et multiplicar, peroche ogni dispesa, che se fà per la Regia Corte in beneficio, et aumento de detta Dogana e' utile de detta Regia Corte; Et però detto Magnifico Doganiero se sforzarà pigliar quelli terreni bisognassero più che lo solito, acciocche detta Dogana se loche larga, et stia con bona commodità.

5. Item volemo, et ordenamo a detto Magnifico Doganiero, che seguendo per ventura, che lui avesse tante pecore regnicole, che secondo la relazione avesse delli terreni di Puglia, non li paresse poterle locare, non permetta traseno in lo Regno pecore forestiere; immo per tempo le farà avisare, che non le pò locare, perche, come sape detto Magnifico Doganiero, in le pecore forestiere se perde per fida dui scuti per centenaro de quello pagano li regnicoli, che a forestieri, et in quello detto Magnifico Doganiero starrà bene advertito, et così tutti insieme concorderanno, et ordineranno lo discendere de dette bestie con lo nome de Dio in Puglia per la via, e transiti costumati.

6. Item ordinerà detto Magnifico Doganiero con somma diligenzia de mandar con dette pecore per tutti detti transiti, et meati Officiali boni per favorire, et ajutare al passar de dette pecore, et specialmente nelli lochi stretti, e difficili; acciocche non vengano ad pater danno, et interesse, et ad li bisogni siano accomodati, et ben trattati, et se bisogna, per tempo, o altra necessità, farli riposare alcuno giorno per la via, l'abbiano da fare, acciocche non siano cacciati, e maltrattati per li Baroni, e Terre demaniali della Provincia, per finche a salvamento siano condotti in Puglia, e datoli loro locazione in loco della Serra Capriola con lo bollettino, secondo per il detto Doganiero serrà ordinato.

7. Item che detti Officiali provedano per tutti detti transiti, et meati, che se restituescano tutti li lochi, in li quali in tempo della felice memoria del Serenissimo Re Alfonso Primo le pecore soleano pascere, et reposare, et se fossero stati astretti per defense nove, o altre cose, volimo se debbiano allargare, in modoche con stabilità le pecore possano aver lo transito libero, et largo, et non possano fare danno, nè lo ricevere. Verum in li lochi, dove tanto in tempo della felice memoria del Serenissimo Re Alfonso Primo se soleano pagare, et de presente se pagano, in li quali volimo, che senza altra dispesa, la Dogana abbia aver quello riposo, et largo era solito, in modoche con abilità possano star, et pascer, in li quali lochi non bisogna fare altro pagamento, se non che quello se fà de presente, servendosi però la Dogana de detti terreni, come era solita, et

non permettano detti Officiali Defenza nulla per detto transito, quale non fosse stata fatta dal tempo della predetta felice memoria del Serenissimo Re Alfonso Primo fino al presente, in detrimento, et incomodo de detta Dogana.

8. Item farrete emanar banno, che nullo Padrone de bestiame possa calare con loro bestiame da le montagne d'Apruzzo avanti li 15. di Settembre, eccetto si per li fortunali tempi di pioggia, neve, o freddo bisognasse calarne avanti detto tempo; lochè tutto se lassa ad arbitrio de detto Doganiero, mentre calando prima, l'erba dell'infrascritti lochi ordinarj della Regia Corte, dove se ha da intertenere, finche se darrà la locazione, non bastarria. Advertendo, che allo calar farà la Dogana per tutto li 15. di Ottobre, s'abbia da intertenere; et non passar le Biferno, et elapsi li 15. di Ottobre passano lo Biferno, et s'intertengano per tutto detto mese fin che farà data la locazione, per la piana di Alarino, S. Martino, Guglionisi, la Serra, de modo non passano Civitate, Ponterutto, e la Motta, et volemo che le pecore possano pascere in detti lochi, siccome pascolavano in tempo che la locazione se faceva in la Serra Capriola, et in tempo del Serenissimo Re Alfonso Primo, et Re Ferrante Primo; atteso semo informati, che de poi, che non si è data la locazione in detto loco, siano state fatte molte Defenze nove, le quali volemo s'abbiano da reintegrare, et in quelle possano pascolar dette pecore, come si è detto, et quelle pecore vanno in le Morge, et Pedementine non abbiano da intrar in la Puglia: Advertendo, che nulla persona de qualsivoglia grado se sia trase in la Puglia per qualsivoglia loco, tanto per li passi ordinarj, quanto altri passi nascosti, sotto pena a quelli tali entrano in detta Puglia, et romperanno la Dogana avanti lo tempo de la locazione d'esser condannato in Galera per dieci anni, et più ad arbitrio nostro, et più siano tenuti pagare, et emendar li danni averanno fatti in le locazioni scommesse per essi alla Regia Corte; quale prezzo s'abbia da restorare alli locati de detta locazione scommessa; et acciocche s'abbia da procedere contro de quelli contraveneffero, volemo, che finche farà data detta locazione, uno delli Credenzieri de detta Dogana faccia residenza in Ascoli, procurando, che le pecore vanno in le Murge, vadano per li tratturi soliti, et che non rompano la Puglia, dummodo in lo donar de la locazione, tutti detti dui Credenzieri se trovano in la Serra Capriola con lo Magnifico Doganiero.

9. Item provederete, che in tutti lochi della Dogana per quelli primi tempi, come per li tratturi, e per li riposi per li sopradetti terreni, dove s'have da riposar la Dogana in quelli primi tempi, possano pascolar, et dove fossero arbori de ghiande.

10. Item farete emanar banni, che s'abbiano da preservare li reposi in

in tutti li lochi di Dogana, et signanter in li lochi vicini le fiumare, acciò possano riposare, jacere, et pascere, et questo tanto per Apruzzo, quanto per Contado de' Molise, Capitanata, et altri luochi passerà la Dogana predetta.

11. Item, attentochè la Dogana non può venire in Puglia, se non have li suoi tratturi, et reposi, et perche intendemo, che in l' infrascritti lochi v3. *Macchia de Fortore*, *Gambatesa*, *Matrice*, *Celenza*, *S. Bartolomeo del Gaudo*, et altri lochi, dove passa detta Dogana, sono maltrattati, et sono vetati l' omini di Dogana potere in detti lochi, passare, riposare, pascere, et pernottare; pertanto ordinarete per banni alle dette Università, et loro Baroni, et Signori sotto pena de docati mille non presumano vetare detti homini di Dogana potere in detti lochi riposare, pascere, et pernottare, siccome sono stati soliti, et provisto per li Magnifici Commissarj, qui pro tempore sono stati per la reintegrazione de la Dogana, et signanter per il qu. Magnifico Antonio Baldascino Presidente della Regia Camera, e Commissario Generale della Dogana predetta.

12. Item havuta detta relazione detto Magnifico Doganiero, et ordinato lo descendere della Dogana nel modo sopradetto, se trovarrà alla Serra Capriola alli 20. d'Ottobre, et lloco receperà la Dogana con lo nome di Dio, et havuta bona considerazione, et judicio con l'Officiali della Dogana dell' erbaggi sono in la Puglia, et de quello se può locare, farrà sua locazione in detta Serra Capriola, quale in tutta manera sia data per l' ultimo d' Ottobre, o per li otto di Novembre, se parerà al detto Doganiero, acciocche à detto tempo s' abbia da notificare, et publicare, et attenda detto Magnifico Doganiero, che la Dogana se loca, come si è detto, larga, e spaciosa per beneficio di essa, et attenderà di mandar l' Officiali in compagnia di detta Dogana, acciocche vadi senza detrimento, e scandalo, e che non possano magnar le Poste, e Locazioni d'altri.

13. Item come sape detto Magnifico Doganiero, che le locazioni ordinarie della Puglia, dove sole essere il loco caldo, et bascio se devono conservar principalmente per li tre mesi dell' Inverno, cioè dalla metà di Novembre per tutta la metà di Febraro, in li quali tre mesi soleno essere li fortunali tempi di neve, pioggie, friddo, et vento, et però vedendo lui, data che averà la locazione, lo primo di Novembre, che la staggione va bona, et che lo loco, dove in quelli primi tempi si trova bene erbato, et non essendo anno de zecca, l' intertenerà in li lochi predetti, quanto sarà possibile, et non farrà calare in locazione, a talche l' erba delle locazioni ordinarie se conserva per li tre mesi predetti, che più importano, et l' altre che stanno in le Morge, et Pedementine d' Andria, et altri lochi se manutengano quanto sia possibile, per conservare, e manutenere l' erba de Puglia, et bastarli, et che abbia da comprare l' erba, et de-

defenza per ristoro. Verum, data che sarà la locazione predetta, non potessero star comodamente in lo faccione, possa entrare con loro bestiame ad pascer in la montagna di S. Angelo in li Demanj come son soliti.

14. Item come sapete in tempo di Zecca sole entrare lo bestiame presto in la Puglia, proveda detto Magnifico Doganiero in lo tempo de Zecca, sia accompagnato detto bestiame da tutti l'Officiali della Dogana, acciò non facciano danno, nè lo ricevano.

— 15. Item s'ordina al detto Magnifico Doganiero, che in la locazione predetta non faccia differenzia de persona alcuna; immo le comandamo sotto pena della fideltà, in la quale è tenuto alla Maestà Cesarea, che debba locar, et accomodar le pecore de li poveri homini, come de li Baroni, et ricche persone, senza farci poner uno punto di differenza; peroche così semo serviti, et pagati dall'uno, come dall'altro, et in questo ogni homo deve essere eguale. Immo più presto detto Magnifico Doganiero deve favorire, et ajutare li poveri homini, quali non hanno modo de se ajutare; et in questo comandamo al detto Magnifico Doganiero per cosa al mondo, non permetta, che per li majori sia fatta mancamento, et danno all'inferiori.

16. Item volemo, et ordinamo, che se lo numero de le pecore, le quali calano in Puglia, excedesse l'extima della locazione ordinaria de la Puglia, fatta che sarà detta extima, et bisognando pigliare altri erbaggi per restoro, debbia primo, et ante omnia pigliar quell'erbaggi soliti, quali al presente la Regia Corte possiede li più caldi, et quelli che meno paga, et secondo sarrà la Dogana grossa, di mano in mano pigliar l'altri.

17. Item avisarà li Padroni dell'erbaggi, che non debbiano affidare in loro terreni bestiame alcuno, cioè in quilli terreni, li quali la Corte è solita servirse, et pigliarse per affidare, et pascere lo bestiame de Dogana; Immo quelli le debbiano lassare ad instanzia de la Regia Corte, o del Doganiero de detta Dogana, sotto pena di perdere detti terreni, et altra pena maggiore reservata ad arbitrio nostro.

18. Item perche accade molte volte, che quando se dà la locazione, sono pigliati alcuni erbaggi, quali possede la Corte per estraordinarj soliti, et alcuni altri erbaggi de particulari, quali non possiede la Regia Corte, ma li piglia quando ne tene debisogno per il prezzo giusto, siccome sarà declarato per noi, o per la Regia Camera, li quali per trovarnosi pigliati per alcuni homini di Dogana con licenzia del Doganiero, et alcuni senza licenza, se' trovano manchi detti erbaggi al locar se fà de detta Dogana, per il che non si ponno trovar' erbaggi per complire alli restori s'hanno da dar alli locati; però s'ordina espressamente al predetto Magnifico Doganiero, che in nullo modo permetta, nè dona licenzia ad persona alcuna che possa pigliar erbaggi, tanto quelli che la Corte possede per

estraor-

estraordinarj soliti de Dogana, quanto anche l'altri non soliti de Dogana in Puglia, a tal che in lo tempo de la locazione, quando la Dogana calasse grossa, possa comodamente, et largamente locar detta Dogana, et abbia erbaggi, e terreni per locarla.

19. Item adverterà con grande diligenzia detto Magnifico Doganiero al dar de detta locazione, perche come sape, la Dogana benche passasse un millione, et mezzo, tutta s' have da locar in Puglia in le locazioni ordinarie, le quali comodamente capeno la somma di pecore novecentomillia, secondo l'extima sopradetta, averà da repartir detto numero de pecore, che excedesse l'extima predetta fra tutte le locazioni ordinarie, tanto delle Locazioni, et Poste appartate, quanto dell'altri pro rata, et in questo non se faccia exceptione de persona, ma ciascuno senta la comodità, et restoro predetto dell'erbaggi estraordinarj, che se l'aggiongeranno.

20. Item ordinamo, che li restori se daranno, se donano vicini, et comodi ad le locazioni, ad le quali s'hanno da restorar, perche dandosi lontano, non giovano a quelli a chi se donano; et così la Corte le paga, et le pecore non se ne restaurano, però molto have d'advertir detto Magnifico Doganiero, che detti restori se donano tanto comodi, et vicini alle locazioni, che in ogni modo li locati, alli quali se donano l'abbiano da godere. Et adverterrà bene de non dare restoro in denari, ma solo in erba, talmente che esso Doganiero compererrà in nome de la Corte l'erba per restaurare, et pagarà li denari alli padroni de dette erbe, quali consegnerà a detti locati; et questo s'intenda in caso che la Dogana è grossa, et che non restano l'erbaggi estraordinarj soliti, quali la Regia Corte li paga uniformi pretio; et advetta bene detto Doganiero de non far detto restoro in denarj, perche non li seranno admessi, et fatti boni al render de soi conti.

21. Item ordinamo ad voi Magnifico Doganiero, che in nullo modo permettate, che i locati di una locazione possano recoglier' altre pecore a far accogliettiva, se non delle pecore de suo loco, a talche ognuno stea in locazione, dove è stato locato; et acciocche nesciuno possa pretender ignoranza, debbiate publicar per publico banno in li lochi soliti, et consueti, che nesciuno padrone de pecore possa fare accogliettiva de padroncelli, se non per lo numero de le pecore dui millia, con darne particolar lista de li nomi, cognomi, et nazione seranno li padroncelli de dette pecore, sotto pena quelli contravenessero de perdere detto bestiame tutto, et chi notificarà detta fraude guadagnerà la quarta parte.

22. Item accadendo la Dogana calasse grossa, e bisognasse prendere alcuni erbaggi ultra l'estraordinarj soliti, et insoliti, quali potriano essere, che non fossero mai soliti pigliare per uso de detta Dogana, et adverterà detto Doganiero in lo prezzo de quelli la Regia Corte non sia decepta, nè frau-

fraudata per locazione fitta, seu simulata, o per altro modo, seu colore; et in caso s'abbiano da pigliare; de loro se faccia la debita extimatione per Gargari fide digni, ex experti, perche la Regia Corte paga solum quello sia giusto, secondo sarà declarato per noi, o per la Regia Camera, come si è detto, et non sia in alcuna cosa defraudata.

23. Item che detto Magnifico Doganiero non permetta che lo bestiame, quale non paga fida scenda in Puglia avanti il tempo della locazione de la detta Dogana, peroche quello bestiame scendendo dalle montagne, fanno molto danno alli terreni, dove dette pecore, et altri animali s'hanno da locare. Proveda, et faccia detto Doganiero, che finche detta locazione sarà fatta, dette pecore non scendano in Puglia.

24. Item che detto Doganiero procure con diligenzia, che primo che lo bestiame de la Dogana scenda in Puglia, in tempi debiti, e consueti de S. Michele, faccia cacciar l'animali de li territorj, dove deve pascer lo bestiame de la Dogana.

25. Item s'ordina al detto Doganiero, et Officiali, che debbiano conservar continuo le pecore in loro locazioni, et non toglierle, nè mutarle senza giusta causa, overo consultarsi con noi per utilità loro, atteso non è cosa più dannosa all'animali, che lo mutar de la locazione; del che ne segue danno, sì alli padroni di detti animali, come alla Regia Corte.

26. Item con banni, e comandamenti ordinerà a tutte le persone, quali descenderanno lo bestiame grosso, et minuto in Capitanata Fortore, et Trigno cioè bacchino, cavallino, pecore, castrati, et ogn'altro animale, subito che giungeranno lo debbiano dare in nota allo Doganiero, overo a quelli seranno deputati per lui alla fida, e custodia di detti lochi, et non facendoli avanti che vadano alli pascui, cascano in pena d'onze venticinque, quali volemo da voi s'abbiano da esigger irremissibiliter.

27. Item bisognando alcuno tempo de far abbrosciare alcuno de detti territorj per comodità de detta Dogana, questo faccia, parendoli espediente, et necessario.

28. Item s'ordina che li bovi aratorj, quali teneno mezzane propinque, dove fanno li campi, non permetterete pascolano in li territorj de Locati, ma in le mezzane a tale uso destinate.

29. Item data che sarà detta locazione in la Serra Capriola nel modo predetto, detto magnifico Doganiero se ne calerà in Foggia, dove farà sua stanzia, perche è molto più comoda alla detta Dogana.

30. Item ordinerà lo detto magnifico Doganiero all'Officiali per la Provincia per li lochi accostumati, li quali abbiano avere cura, et sollecitudine de guardar, che le pecore non abbiano danno, nemeno ne facciano ad li grani, et lochi desesi per l'Università, acciocche non se abbia ad se-

ſeguir ſcandalo, et ancora, che attendano ad favorir li campi, et indrizzarli, non abbiano danno, perocche nommeno have utilità la Regia Corte dalli campi, che dalla Dogana; et che detti Officiali ſe mutano ogn'anno da uno loco in un'altro, ſecondo ad eſſo Doganiero piacerà.

— 31. Item detto Doganiero ſpeſſo vada viſitando perſonalmente le Terre, et Lochi, dove ſaranno locati le pecore, et intenda ſe ci è lo biſogno de quello, et lo portamento dell'Officiali in le Terre, et lochi, dove ſaranno deputati, et la cura, et diligenzia per quelli uſata circa le coſe pertinenti al loro officio, ſecondo troverà eſſere lo biſogno, preveda in tutte coſe occorrenti, neceſſarie, et opportune per conſervazione, et aumento de detta Dogana.

— 32. Item in la locazione ſe farà, debbiate notare ciaſcuna locazione con lo numero de le pecore de ſua extima che ſe farà, et accadendo dar reſtoro, ſimilmente notarriti lo numero delle pecore ſi extimerà detto riſtoro, cioè — Arignano extimate pecore 40000. ſe li dà per riſtoro S. Nicandro per pecore 10000. et Cagnano, et Carpino pecore 10000. et così notarete tutte l'altre locazioni, la quale nota ſe manda in Camera gionctamente con la locazione.

— 33. Item fatta detta locazione, ſubito eſſo Magnifico Doganiero ſia tenuto, et abbià ad mandare in la Regia Camera la copia di detta locazione, ſiccome ſe farà.

— 34. Item atteſo ſe hà informazione, et quella, che per eſſer conjunti in l'erbaggi le pecore de Signori homini potenti con quelle dell'altri, quali ſono perſone private, cittadini, et populani, per li Gargari, paſtori, et homini delli Signori, et homini potenti, ſono oppreſſi, et aggravati li Gargari, e paſtori dell'altri, ſe ne ſentono prejudizio, et danno de loro pecore; Pertanto lo predetto Doganiero proveda in la locazione che ſe farrà, che per le pecore, et animali de Signori homini potenti, et Officiali non ſiano dannificati la perſone private, et poveri homini; ſicche li Gargari, et paſtori predetti non abbiano ad eſſer in queſtione, nè riſſa con l'altri; et in queſto abbia bona advertenzia, che non ſe ne abbia da avere querela.

—35. Item attenderà detto Magnifico Doganiero con diligenzia di fare conciar tutti li ponti di Puglia, acciocche la Dogana poſſa paſſare ſecuramente ſenza pericolo, et così tutti l'altri ponti, per li quali è ſolita paſſare detta Dogana, ſecondo lo ſolito, e conſueto.

— 36. Item detto Magnifico Doganiero procuri continuamente d'intendere, che bovi aratorj ſtanno per le mezzane, acciocche avendo più mezzane, che non tocca per lo numero delli bovi, procuri de recuperar lo terreno per la Dogana, et non conſenta per coſa al mondo, tanto ad Baroni, quanto ad qualſivoglia altra perſona, che poſſano affidare in dette mezzane

zane nulla natura de bestiame, et che non fossero de Dogana, nemeno tener altro bestiame, se non bovi proprj aratorj.

37. Item sarà molto aduertente detto Magnifico Doganiero, che s' observe lo subscritto decreto dato per lo supradetto Magnifico, et circumspetto Luogotenente, e Presidente de detta Regia Camera, quale è del tenor seguente v3. – *Die 12. Octobris 1548. in Terra Fogiæ &c. – Visis Instructionibus expeditis, tam per Serenissimos retro Reges hujus Regni, quam per Regiam Cameram Summariæ, & aliis scripturis, factaque prius relatione in Regio Collaterali Consilio coram Illustrissimo Domino Viceregè pro bono regimine Regiæ Dohanæ pecudum Apuleæ, fuit per Excellentem Dominum Franciscum Reverterium U.J. Doctorem Locumtenentem Regiæ Cameræ Summariæ, & Magnificum U. J. Doctorem D. Alfonsum Guerrerium dictæ Regiæ Cameræ Præsidentem, & Commissarios Generales per Illustrissimum Dominum Proregem Deputatos in dicta Dohana Menæ pecudum provisum quod Dohanerius, Credenserii, Capserius, Caballarii, Auditor, & Magister Actorum, & alii quicumque Officiales dictæ Regiæ Dohanæ non possint, nec debeant teneri pecudes, nec quæcunque alia animalia in pascuis, territoriis, & fida dictæ Regiæ Doganæ directe, nec indirecte per se ipsos, neque per suppositas personas, neque per viam societatis, neque comunionis cum quacumque alia persona sub pœna admissionis dictorum animalium, & pecudum, & privationis eorum officiorum, & sub alia pœna reservata arbitrio prædicti Illustrissimi Domini Viceregis, & Regiæ Cameræ Summariæ, & quod accusatori, vel delatori fraudis, quando forte in occulto dicta animalia, & pecudes a dictis Officialibus in Dohana tenerentur, detur quarta pars dictorum animalium, prout præsenti decreto decernitur, & providetur, hoc eorum dicti Domini Commissarii taliter in iis scriptis, interponent decretum – Franciscus Reverterius M. C. L., & Commissarius Generalis – Doctor Guerrero – Et fuit intimatum supradictis Officialibus.*

38. Item serà molto sollecito, et advertente che detti Officiali non possano nè per se, nè in compagnia d' altri in loro nome far facende, nè far fare mercanzie, nè campi de grani, sotto pena di privazione di loro officj.

39. Item acciocche l' Officiali de detta Dogana abbiano le mani munde, et se guardano da tutte le cose, che per dono, overo impronti potessero essere nocivi alla Regia Corte, et homini de detta Dogana, et de tutti extorsione, commessione, et receptione inlicite, lo detto Magnifico Doganiero proibisca, et vieti a tutti Officiali, et Ministri de detta Dogana sub pœna de privatione di loro officj, et perdizione de loro salarj, et altro Regio arbitrio reservato, che nè per dono, nè per impronto, nè anco per altro contratto, per lo quale si l' avesse fede de prezzo de grano re-

receper per se, nè per altro cose de Padroni, Gargari, et homini de detta Dogana, nè per altri per essi publice, occulte, aut alio quovis modo, et similiter in la locazione, che se farà delle pecore, et altri animali de la detta Dogana, che per dono, nè per impronto, nè per altro contratto, per lo quale se abbia fede de lo prezzo abbia a dar cosa alcuna a detti Officiali, sotto pena del duplo ad quello che contro la detta proibizione serà data, et privazione de loro officj.

40. Item in lo ripartir, che faranno li locati de la locazione, per evitar le fraudi, scandalo, et errori potriano succedere, ordinamo a detto Magnifico Doganiero, che in tal ripartimento nci faccia intervenire uno Cavallaro de detta Dogana, lo quale sotto pena de privazione de suo Officio, non abbia da parlare in favore de nesciuno, ma assista in detto ripartimento per evitar l'errori predetti, et che li poveri non siano oppressi.

41. Item se alcuno Gargaro, overo Padrone d'animali volesse comprare alcuna defesa, overo territorio per alcuna necessità che allegasse d'avere d'erba per sue pecore, et castrati, debbia detto Magnifico Doganiero avere altra informazione si serà necessario comprar tali erbaggi, et defese, et essendono necessarie, debbia comprare detto Magnifico Doganiero per la Corte per lo prezzo declarando per noi, o per la Regia Camera ut supra, procurando l'utilità de quella, et non farli comprare dalli Padroni d'animali, per aver data la locazione; et che non sea licito a nullo Padrone d'erbaggi vender erba a nesciuno locato, et affidato de Dogana, sotto pena de perdere tutto lo detto erbaggio venduto, et altra reservata ad arbitrio nostro, et alli detti Pecorari, Gargari, et Padroni de pecore, o qualvoglia altro solito de Dogana, sotto pena di cinquanta onze da applicarse al Regio Fisco.

42. Item, come sapete, quanto danno se costuma fare ogn'anno in la Provincia de Puglia per li fochi se ponghino in detta Provincia in gran detrimento, e danno delle massarie, et ancora de la Dogana; et per questo vi ordinamo, che con diligenzia debbiate far guardare per li Cavallari de detta Dogana li territorj de Puglia, acciocche detti fochi non se pongano, con far emanar banno per la Provincia, che nullo a pena della vita, debbia poner fuoco in la Provincia de Puglia, et altri lochi soggetti alla Dogana.

43. Item perche sono molti, che contra l'ordinazione, et banni, et immunità delli homini della Regia Dogana, proibiscono detti homini de detta Dogana pigliar acqua, et legna per uso loro, et de loro animali in grande interesse, et prejudizio de la Regia Corte, et delli detti homini della Regia Dogana. Pertanto ordinarà detto Magnifico Doganiero, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia, che

presuma, nè ardisca in li territorj, et destretti de detta Regia Dogana, restori, e transiti proibir detti homini de detta Regia Dogana lo pigliar acqua, et legna per uso, et necessità de Capimandri loro, et de loro animali sotto pena d'onze cinquanta da exigersi irremissibiliter da ciascuno, che contraverrà per ogni volta, che trovarà aver controvenuto, et applicarsi al Regio Fisco.

44. Item perche sono molte locazioni in lo destritto de detta Regia Dogana, che sono molto sterile de legna, paglia, et falascine per far li Capimandri, et pagliara per governo delli homini de detta Regia Dogana, et pecore de quelli; et sono altri locati, et possessori delli territorj de dette locazioni, in l'altre locazioni fertile, et abbundante de dette legna, paglia, e falascina li proibiscono, et non permettono che possano pigliare dette legna, paglia, e falascina per uso loro, et de detti capomandri, et pagliari; et quantunque l'homini della Dogana abbiano facoltà, et possono in detti territorj servirse de dette legna, paglia, et falascine. Pertanto ordinarà detto Magnifico Doganiero, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia, che presuma impedir, nè vetar detti homini di Dogana, et locati in altra locazione, et territorj pigliar, e servirse de dette paglie, legna, e falascine per detto uso de Capomandri, siccome se ne servono, et pigliano detti locati, dove ne è abbundanzia, sotto pena di cinquanta onze, applicande et esiggende ut supra.

45. Item volemo, che finita la locazione, essendo il tempo de numerare, che detto Magnifico Doganiero con somma diligenzia habbia homini esperti, et soliti de numerare, li quali una con l'Officiali della Dogana faranno lo numero de dette pecore in lo modo si faceva in tempo della felice memoria del Re Alfonso Primo, fandosi per detti Officiali li quaternoli in bona, et cauta forma, in li quali quaternoli se notino dì per dì tutte pecore, et altri animali grossi, e dove trovassero mancamento notabile, abbiano bona sollecitudice d'intender da che proceda, et siano tenuti de continenti revelarlo al detto Magnifico Doganiero, et non lo revelando, abbia esso Magnifico Doganiero da provedere alla indemnità della Regia Corte; advertendo, che detta numerazione non sence abbia da far più dispesa, che è lo necessario, et era solito in tempo della felice memoria del Re Alfonso Primo, nemeno senci abbia ad commetter fraude alcuna.

46. Item se proveda, che in lo tempo se fà la numerazione de lo bestiame de detta Dogana, quelli che averanno ad far la numerazione prestano Sagramento in mano del Doganiero, et Credenzieri, che in la numerazione avranno da fare, tanto del bestiame minuto, quanto grosso, non commetteranno fraude alcuna in prejudizio della Regia Corte, nè danno di alcuna persona per preghiere, prezzo, amore, odio, overo timore; et che integramente conterranno, et ponerano le bestie bacchine da per se, dalle

bestie

bestie cavalline, et non lasciaranno Taurine, nè Stalluni, li quali troveranno in le massarie delle bacche, et giumente predette, facendo però espressa menzione della massaria per massaria delli Tauri, e Stalluni, che in ciascuna de quelle trovaranno, e che in li quinternoli saranno espressa menzione de tutte le cose, che trovaranno.

47. Item al contar se farà del bestiame predetto lo Doganiero con intervenzione delli Credenzieri debbia far intervenire li Cavallari, e che s' abbiano da poner homini esperti, fideli, solleciti, et solamente ponghino li necessarj, et detti Contatori debbiano far giornate, contar bene, senza perlongar lo contare, et che de tutto debbiano fare li quinternoli, et quelli mandare alla Regia Camera, retenendo per voi la copia autentica, incontinenti fatta detta numerazione con la manco spesa sia possibile, come se faceva in tempo della felice memoria del Re Alfonso Primo, et per lo qu. Magnifico Francesco Montluber Doganiero di detta Dogana.

48. Item perche per lo passato è stato costumato, che li Contatori del bestiame predetto non aveno curato far menzione in li quinternoli de quale locazione sò state le massarie tenute, et poste dove aveno contato lo bestiame predetto, debbia detto Magnifico Doganiero comandare alli contaturi, et signanter a quello farrà lo quinterno, che debbiano poner de che territorj, et tenimento seranno le massarie tenute, et poste, dove contaranno lo bestiame predetto, a causa la Regia Corte possa avere plena notizia di tutto lo bestiame, che sarà numerato per ciasceduna locazione.

49. Item che detto magnifico Doganiero debbia provedere, che li contatori del bestiame non presumano lassare, quando vanno ad contar alli Capomandri certe pecore per cortesia, overo grazia, perche questo non è poco interesse alla Regia Corte.

50. Item che dette pecore, et altro bestiame solito andare in detta Dogana quantunque de presenti non ci andassero, se debbiano diligenter inquirer, et numerar, et esigger la fida de quelle, come dell' altre de detta Dogana, come è solito.

51. Item se vede claramente, che quando le pecore veneno in Puglia grasse, & bone, facilmente se manotenghino l' invernata, e quando non, tutte se moreno; et volendo intendere che è la causa, che dette pecore vengono magre in Puglia, intendemo che procede, che per comprarse li terreni, et montagne d' Apruzzo per l' homini ricchi, et forti, affidano in dette montagne molte più pecore, che non ci poteno star per aumentar la fida in loro utilità in grave danno delli poveri, che non ponno andare in altre parti. Et volendomo provedere a tale disordine per beneficio della Dogana, volemo, che voi tenghiate in Apruzzo un Luogotenente, lo quale abbia ad intendere, che dette pecore se locano in modo, che abilmente possano stare, & notificare alli compratori de dette montagne, che

l'intenzione nostra è che le pecore siano locate larghe, et con comodità, et quando altramente fosse, detto vostro Luogotenente, o voi provederete a quello serà justo, et onesto per intemnità dell' homini di detta Dogana, et far stare in li terreni, et montagne tante pecore, quante poteno sobstentar abilmente li terreni, et più.

52. Item volemo, ordinate, et comandate per tutta la Provincia d' Apruzzo, che nulla persona forestera possa entrare in la Provincia ad pascer, fino in tanto, che le pecore della Dogana, et regnicole siano locate, et fornite, che è più cosa justa accomodare li regnicoli, che li forestieri, et così facciate, et non altrimente; et in conclusione vi ordinamo, che voi procurate l'utilità, et beneficio della Dogana, tanto in la Provincia d'Apruzzo, quanto ancora de la Puglia, et farete, che l'Officiali della Dogana con diligenzia procurano, et attendano continuamente in suo beneficio. Verum volemo, che essendo state pecore de forestieri in la Dogana, abbiano da esser locate in detta Provincia, come se fossero pecore de regnicoli; et questo per comodità de detta Dogana.

53. Item volemo, et vi ordinamo, numerata che sarà detta Dogana, et appresso pagata avranno la fida, secondo è solito, vorranno partir per Apruzzo, li farete accompagnare per l'Officiali della Dogana in modo predetto fino a tanto seranno arrivati a salvamento, et con bona custodia in loro padria, gubernandole, et favorendole, che non recepano danno, nemeno ne facciano, e sopratutto che non siano arrubbati, ed accadendo de ritornar a loro case da pò S. Angelo, non siano molestati ad pagamento nesciuno dalli padroni delli territorj di dette lodazioni.

54. Item s'ordina a detto magnifico Doganiero, primo che partano le pecore de Puglia, sia tenuto per sua patente lettere avisar lo Capitanio della Grassa, overo suo Luogotenente della quantità delle pecore, che ciascuno forestiere averà immesse in la Provincia de Puglia, acciò detto Capitanio non sia fraudato in l'uscir de dette pecore, le quali patenti s'abbiano ad far senza solutione aliqua, et così anco la presentazione di quelle, et questo s'intende quando in la Dogana seranno pecore forestiere.

55. Item, le pecore, et animali, che se dicono favanise, statim che saranno trovati, siano notati per esso Doganiero, et Credenziero, che se ne abbia ad dar conto et deinde inquisiti li padroni di quelli li siano renduti, et notati in libri della Dogana la restituzione, che se ne farà del numero, et qualità dell'animali renduti, et nomi, et cognomi di quelli, a chi sarà fatta la restituzione, acciocche per la Regia Camera se ne possa vedere la debita ragione.

56. Item che detto magnifico Doganiero debbia fare li bollettini, overo polise delli denari, che pigliarà in le quali debbia scrivere, o far scrivere la quantità, et qualità delle pecunie receperrà, et la quantità, &

qua-

qualità dello bestiame, per lo quale receperrà la pecunia predetta, in le quali polise, overo bollettini note lo mancamento delle monete, che receperrà, che non saranno de justo peso, le quali polise, overo bollettini lo detto magnifico Doganiero subscriverrà di sua mano propria, et nixerà di suo proprio nixo, et quelle faccia registrare de verbo ad verbum, quale registro debbia producer in la Regia Camera della Summaria, et presentarlo unitamente al tempo presentarà suo conto, et questo debbia observar ogn'anno, servando però il tenore della Regia Pramatica.

57. Item perche li proventi che se faranno per lo detto magnifico Doganiero in virtù de suo Officio, spettano alla Regia Corte, non debbia detto magnifico Doganiero per causa delli detti proventi fare alcuna composizione, nè receper alcun dinaro, senza notizia, et intervenzione delli Credenzieri, li quali dì per dì debbiano succintamente annotare le composizioni che se faranno, de le quali se tenga libro, et conto, dove siano notificate le quantità d'essi proventi, et le cause de quelli, et le persune da chi faranno esatti, et conservando l'atti delle cause delli detti proventi, li quali, bisognando, se possano vedere per detta Regia Camera.

58. Item, che detto magnifico Doganiero non debbia, nè possa far pigliar dinaro alcuno per la fida de lo bestiame predetto, senza notizia, et intervenzione delli detti Credenzieri, li quali giorno per giorno debbiano scrivere, et annotare in loro quinterni lo denaro, che receperà lo detto magnifico Doganiero per la fida de lo bestiame predetto, fando espressa menzione del nome, e cognome delli padroni, et della quantità, e qualità della pecunia, che pagaranno, come è detto, li quali quinterni debbiano producere in tempo producerà l'altro quinterno, che è solito producere in la Regia Camera lo detto magnifico Doganiero.

59. Item s'ordina, che detto magnifico Doganiero non possa far credenza a persona alcuna della Regia Fida, nè liberare homo nullo de Puglia, si primo quelli non averanno pagato l'integra fida, et avuto lo solito bollettino, che la Cascia abbia avuto l'introito, e fattone notamento colli Credenzieri, e quando accadesse impedimento alcuno all'esigire della Dogana, che fosse necessario alcuna dilazione di tempo al pagar, se debbia prima consultar con la Regia Camera lo detto magnifico Doganiero, et Credenzieri d'accordo, mostrando le cause, per li quali fossero necessarie far dette credenze, et eseguir quello per detta Camera fosse ordinato.

60. Item, acciocche la Regia Corte non sia aggravata in alcuno pagamento si facesse in detta Dogana, tanto ordinario, quanto estraordinario, non possa far pagar cosa alcuna, senza intervenzione de detti Credenzieri, et notamento dietim, lo predetto Doganiero, et lo pagamento s'ave da fare dell'erbaggi, et passi, tanto ordinarj, come estraordinarj, si debbia de-

descrivere colli nomi delli padroni; e con distinzione particolare delli territorj, et erbaggi nominatamente, ognuno separato da per se, et lo prezzo di essi, che se paga per la Regia Dogana, et così ogn' altra dispesa occorresse per beneficio de detta Dogana, siccome se facea per detto magnifico qu. Francesco Montluber Doganiero de detta Dogana in tempo del Serenissimo Re Alfonso Primo; et che sia proibito al Casciero pagar solum uno carlino, immo nullo nè ordinario, nè estraordinario, si primo non avrà ordine, et mandato in scriptis dal magnifico Doganiero con la subscripzione etiam delli Credenzieri de quello s'avrà da pagar, secondo li servizj, et cose occorrenti, et quando lo Doganiero volesse incontento delli Credenzieri fare alcun'esito al Casciero, si sia licito non servarlo, finche d'accordo fra loro seranno risoluti, et fatti detti mandati, & ordini in scriptis.

61. Item s'ordina, che lo detto Casciero ad istanza del detto magnifico Doganiero per conto suo proprio non faccia bono denaro alcuno in conto de libro de Cassa de Dogana, nemeno de contanti, eccetto fino alla summa de la provisione di esso magnifico Doganiero, acciò la Regia Corte verghi ad aver integramente il suo al bisogno, et non vada cercando sinche se ponghino li conti in Sommaria.

62. Item s'ordina, che detto magnifico Doganiero non possa mandar homo alcuno con sua commessione per facende de Dogana per qualsivoglia cosa, che in detta commessione, et lettere non ce sia scritto de mano de detti Credenzieri trovandosi presenti.

63. Item s'ordina, che lo magnifico Doganiero, et Auditore, la Justizia che hanno da fare, secondo l'occorrenzia, debbiano far summarie, et de plano sine figura judicii alle cose civili, con quanta minor dispesa se può per non ponere in ispesa la Dogana, e senza trigesima, o altro emolumento, perche assai basta la provisione se dà ad essi: quanto al criminale, dove venesse pene di morte, o abscissione di membro, o corporis afflictiva, debbiano bene audir le parti, et far processo, secondo la justizia, acciocche nesciuno sia aggravato.

64. Item, che detto magnifico Doganiero faccia satisfar tutti arrobbatorii seranno fatti a detta Dogana da quelli homini, che avranno commessi, in modoche li pecorari restino satisfatti; ultra questo detto magnifico Doganiero gastigherà li malfattori, secondo li parerà doversi far de justizia.

65. Item, perche l'intenzione della Maestà Cesarea, et aumento, et beneficio de detta Dogana, come è justo, è che alli padroni di quella sia fatta ogni abilià, e prerogativa, et per nulla persona siano impediti li commercj loro, et questo sentendosi, che al tempo che detta Dogana vende li castrati, lanà, et altri animali, veneno ad vendere ancora in li tempi

pi della Fiera molte altre persone loro castrati, lane, et altri animali, quali non sono soliti de Dogana; et pero s'ordina che de cætero detto magnifico Doganiero non consenta, che infratanto che li castrati de detta Dogana, lana, et altri animali si venderanno, non possano intrare in li terreni de Dogana ad vender castrati, nè altri animali non soliti de Dogana de qualsivoglia persona se sia.

— 66. Item, perche sono reintegrati ad uso della Dogana molti terreni, quali superfluamente si lavoravano, et rompevano, et finche siano fatti saldi, che passeranno alcuni anni, benche sia stato ordinato, che se pongano titoli marmorei, quali dividano li territorj della Regia Dogana, da quelli restano per seminare; s'ordina, e comanda a detto magnifico Doganiero, che de poi partiti che saranno l'Apruzzisi de Puglia, l'estate ordinerà all'Officiali della Dogana cavalcano, et vadano per tutte le locazioni, et che recognoscano detti titoli affixi, acciocche non fosse usurpata cosa alcuna de detti terreni reintegrati, o che fossero levati detti titoli, et posti più dentro nel territorio de detta Dogana, et casu che se retrovasse alcuno disordine, ne debbiano de continenti donar nota a detto magnifico Doganiero, et saranno incorsi in la pena contenta in li decreti se daranno sopra la reintegrazione, quali decreti adunquem siano observati.

— 67. Item, come sapete, li Cittadini di Barletta, quali teneno grazia per lo numero de pecore dudeci millia, possono pascere in li territorj di detta Università, pagando la Regia Fida ad ragione de ducati dui per centinaro, semo informati, in fraude della Regia Corte, fanno accogliettiva de pecore forestere, et alcuni se fanno cittadini di detta Università, quali non sono verdateramente cittadini; Pertanto s'ordina al detto magnifico Doganiero procure con ogni diligenzia, che tal fraude non s'abbia modo aliquo da commetterse per detti Cittadini di Barletta, et inquider quelli commettessero tale fraude, e ritrovandosi esservi collettiva de pecore forestiere, o cittadino fitto de deta Terra, debbia esiggere integramente la Fida de scuti otto per centenaro da quelli commettessero tale fraude, et loro pene levarli tutto lo bestiame in nome della Regia Corte, del quale ne farrete notamento in vostri conti.

— 68. Item, che esso magnifico Doganiero, Credenzieri, et Cassiero con somma diligenzia debbiano attendere, et mirare a tutte le cose predette, et altre, che a loro per utilità, et comodo della Regia Corte, et della predetta Dogana serrà visto, et per la presente a ciascuno di essi se li comanda sub pœna ammissionis eorum salariorum, et altra pena, come serà di justitia, et alia ad nostro arbitrio reservata, che debbiano osservare tutte le cose predette, in quanto a ciascuno de loro appartiene, et quando serrà il tempo de dar loro conti in la Regia Camera della Summaria, siano tenuti,

nuti, et debbiano capitolo per capitolo delle presenti Istruzzioni dar ragione, quando ne li serrà domandato -- Expeditæ fuerunt præsentes Instructiones in Castronovo Neapolis die decimanona mensis Octobris 1549. -- D. Petro de Toledo -- Franciscus Reverterius M. C. L. -- Vidit Polo Regens -- Vidit Fonseca Regens -- Vidit Villanus Regens -- Vidit Alfonsus Sanchez Gen. Thes. Salernitanus pro Martirano Secretarius -- In Instructionum p. fol. 45.

In Caussa in Regia Camera vertente inter Regium Fiscum ex una, & Illustrem D. Ferdinandum de Gonsaga, ex altera, de, & super Territorio Procinæ Capto per Serenissimum Regem Alfonsum Primum pro usu, & pascuo Regiæ Dohanæ menæ pecudum Apuleæ pro locatione ordinaria, & alias ut in actis.

Visis actis in dicta caussa factis super dicto Territorio Procinæ; visis instructionibus Pragmaticis, & Provisionibus Serenissimorum Regum Domus Aragoniæ, provisionibus, literis, ac aliis Scripturis dictæ Regiæ Cameræ; viso etiam numero pecudum, quæ per libros Regiæ Cameræ solitæ sunt locare in dicto Territorio Procinæ, ac visis, videndis, & consideratis, considerandis, facto de prædictis verbo Illustrissimo Domino Proregi in Collaterale Consilio, per Regiam Cameram Summariæ referente magnifico Joanne Baptista Hogeda U. J. D. ipsius Regiæ Cameræ Præsidente, & caussæ hujusmodi Commissario mandat, atque decernit Illustrissimus Dominus Prorex, accedente voto magnificorum, et circumspectorum Regentium Regiam Cancelleriam, & dictæ Regiæ Cameræ, quod prædicti Territorii Procinæ remaneant currus nonaginta quatuor, et versuræ quatuor per usu Segetum v3. -- Currus viginti octo, & versuræ decem, & septem segetum, & totidem currus viginti octo, & versuræ decem, & septem pro requie dictarum segetum, quorum tertia pars remanere debeat in restopiis, & reliqua duæ tertiæ partes in Nocchiariis, secundum usum Massariorum Apuleæ, a quibus fuit habita Informatio, & currus decem, & versuræ decem mezzanæ, pro uso, & pascuo bobum aratorium, & currus viginti sex Defensæ Terræ Procinæ, vinearum, & hortalium, & licitum sit utili Domino dictæ Territorii, & ejus Massariis arare maisias scilicet tertiam partem dictorum currum viginti octo, & versurarum decem, & septem, & tantundem relaxare debeant restoppiarum prout solitum est, absque Cartellis Cavallariorum Regiæ Dohanæ, reservato tamen jure Regiæ Curiæ, quandocumque sibi placuerit, quod cum cartella aretur dum tamen non arentur dictæ Maisæ, donec, & quousque fuerint elapsi decem, & septem dies mensis

fis Januarii; verum non impediatur aditus pecudum eundi ad pasculandum restoppias, & nocchiarias, prout solitum est, sed in illis dictæ pecudes possint, & valeant liberè, & sine impedimento aliquo pascua sumere: reliquum vero totius dicti Territorii remaneat pro pascuo Animalium Regiæ Dohanæ, & nullatenus liceat arare in dicto Territorio Regiæ Dohanæ, sed figantur termini, sive tituli Lapidei dividentes dictum Territorium Regiæ Dohanæ a dicto Territorio seminatorio, mezzanæ, defensis, vineis, & hortalibus prædictorum currum nonaginta quatuor, & versurarum quatuor, & si utilis Domini dicti Territorii, sive ejus Massarii ruperint, vel alias quocumque accupaverint dictum Territorium Regiæ Dohanæ, licitum sit locatis in dicto Territorio, sine aliqua contradictione pasculari cum eorum animalibus, id quod ruptum, & occupatum fuerit in dicto Territorio Regie Dohanæ per eos contra formam presentis decreto occupato, & rupto: Nec non Dominus dicti Territorii, viso loco per Officiales Regiæ Dohanæ, teneatur solvere locatis in dicto Territorio interesse, quod pati contigerit dictos locatos ex caussa dictæ occupationis liquidandum per eosdem Officiales, & pro pæna solvere debeat Regiæ Curiæ scutos duos, pro qualibet versura Territorii rupti, & occupati contra formam presentis decretis, cum omnino prohibitum sit per ordinationes Regiæ Curiæ Territorium Regiarum Locationum rumpi, vel occupari, prout ex nunc, pro tunc condemnatur utilis Dominus dicti Territori ex caussa rupturæ, & occupationis prædictæ ad solvendum tam locatis interesse passum per eos liquidandum ut supra, quam Regiæ Curiæ pænam prædictam, & quod Dominus dicti Territorii condemnetur etiam prout presenti decreto condemnatur ad interesse passum per Regiam Curiam, sivè per locatos in dicta locatione ex caussa dicti Territorii occupati, ultra partem Territorii, quæ sibi per presentes decretum relaxatur pro cultura segetum, pro tempore præterito liquidandam per Regiam Cameram Summariæ, salvo etiam jure, & facultate Regiæ Curiæ reintegrandi, & recuperandi majorem partem dicti Territorii, quandocumque sibi opus fuerit pro usu, & pascuo animalium Regiæ Dohanæ hoc suum &c. -- Franciscus Reverterius M. C. L. -- Polo Regens -- Fonseca Regens -- Villanus Regens -- Præsens decretum publicatum fuit in Regia Camera Summariæ per me Joannem Paulum Crispum ejusdem Actorum Magistrum. Die decimo septimo Febbruarii 1550.

D. Petrus de Toledo &c. Magnifico Viro U. J. D. Paulo de Magnanis Præsidenti Regiæ Cameræ Summariæ, Regio Fideli dilectissimo Gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Li mesi passati volendo noi

provvedere, e rimediare alle molte querele del Regio Fisco, e delli Padroni delle pecore, e bestiami della Regia Dogana di Puglia circa gli Erbaggi, e Pascui di essa Doana, che stavano occupati per li Baroni, Università, Massari, ed altre persone, le quali per fare loro campi seminati, defese, ed altri loro comodi si aveano allargato sopra li detti Erbaggi, e Pascui, quelle occupando, e restringendo continuamente; intanto, che le pecore non possevano più stare, nè intertenersi in loro Locazione, e venivano a patire, e morire in grandissimo danno, ed interesse della Regia Corte, e della detta Dogana; perciò mandaimo lo magnifico, & circumspetto Francesco Reverterio U. J. D. Locotenente della Regia Camera, e del Consiglio di S. Maestà Cesarea, e lo magnifico U. J. D. Alfonso Guerrero, Presidente di detta Regia Camera con amplissima commessione nostra sopra la reintegrazione delli detti Territorj, Pascui, ed Erbaggi occupati della detta Regia Dogana, li quali essendosi conferiti in Puglia sopra li luochi, e visti per essi li detti Territorj, e Pascui, & etiam quelli misurati, avendo riconosciuto quello, che spetta all' uso di detta Dogana, e che stava indebitamente occupato, e quello, che spetta all' uso de' Baroni, Università, Massari, ed altre particolari persone, intesi gli Offiziali, e Padroni de' bestiami di detta Dogana, e le parti a chi tocca se informarono plenamente di tutto quello, che conviene circa questo; et in loro ritorno avendosi di tutto fatta discussione in la predetta Regia Camera, intese ancora le dette parti, et lo Regio Fisco in essa Regia Camera, et visti li conti, libri, et altre scritture antiche della predetta Dogana, fu per detta Regia Dogana fatta plena relazione a noi in lo Regio Collateral Consiglio, et servatis servandis avendosi la debita considerazione a tutto quello, che si deve, sì per lo servizio della Regia Corte, et interesse di detta Regia Dogana, come ancora per lo bisogno, e benefizio pubblico del Regno, averne fatta la reintegrazione della Locazione, Pascui, ed Erbaggi ordinarj di detta Regia Dogana, come è stato justo, e conveniente con voto, e parere di detto Regio Collaterale Consiglio, e della Regia Camera, siccome appare per li nostri decreti, sopra questo proferiti, alli quali ne referimo; et volendo noi provvedere alla esecuzione di essi, come è justo, acciocchè la predetta Regia Corte, e la detta Regia Dogana venga a godere la reintigrazione predetta; confidando ad esperto in la diligenza, abilità, ed integrità vostra, avemo deliberato destinar voi, e con la presente vi dicemo, ed ordinamo, che conferendovi personalmente sopra li lochi, et visti per voi li detti nostri decreti, debbiate quelli ponere in esecuzione, justa loro forma, continenzia, e tenore; et in virtù di essi reintegrare, applicare, et unire al pascuo, ed uso di detta Regia Dogana tutto quello, che per detti decreti avemo declarato, e determinato doversi reintegrare alla predetta Dogana da quelle banne, che sono contigue, et più

più comode alle locazioni, alle poste di essa Dogane, chiamando in questo li Offiziali della predetta Dogana, e li Gargari, e Padroni delle pecore se si trovaranno in Puglia, con le parti a chi tocca, acciò sappiano, e vedano li proprj lochi, che se reintegrano, in li quali debbiate fare ponere, ed affiggere li Termini Lapidei, conforme alli detti nostri decreti, che siano perpetui duraturi, con loro lemiti, acciò si sappia, et veda sempre quello spetta alla Regia Dogana, et quello, che si lassa alli Massari, et altri, et l'uno non abbia da interponersi alla parte dell'altro, de sorte che cessino tutte le altercazioni, che per il passato si hanno avuto tra li detti Pecorari, e Massari, ed acciocchè questo se attenda, et observa inviolabilmente, come conviene farete in nome nostro tutti li banni, mandati, provisioni, ed ordinazioni, che ve pareranno necessarj per esecuzione di detti nostri decreti, alli Baroni, Massari, Università, et altre qualsivogliano persone, et etiam agli Offiziali, e Padroni delli bestiami delle predetta Dogana, sotto le pene contente in detti nostri decreti, et di quanto per voi sarà circa questo fatto, e posto in esecuzione, volemo per cautela della Regia Corte, che si facciano dui libri consimili, uno delli quali abbia da restare al magnifico Doganiero, e Credensieri di detta Doana, et l'altro conservarsi in la predetta Regia Camera: Volemo ancora, & ve ordinamo, che debbiate intervenire in la locazione, che si farà questo anno della predetta Doana; et mentre che vi starete in Puglia, accadendo alcun'altra cosa da provederse, che a voi paresse necessaria, et espediente per lo servizio della Regia Corte, et per lo comodo, et benefizio della predetta Regia Dogana, ve ordinamo, che la debbiate intendere, et darne avviso, che tutto con il parere nostro a tal che noi possiamo provvedere a tutto quello, che sarà justo, e convenirà, che noi con la presente ve concedemo vices, et voces nostras, atque Regias in tutto quello, che avrete da fare, tanto circa le esecuzione di detti decreti, et reintegrazione, come ancora circa il procedere delle altre cose, che occorressino cum dependentibus, et emergentibus, ex eisdem, et eis annexis, et connexis, ed ordinamo, et comandamo a tutti, e singuli Baroni titulati, et non titulati, Governatori, Auditori, Capitani, Assessori, Sindaci, Eletti, Università, et Uomini, et altre qualsivogliano persone tanto demaniali, come de' Baroni, et signanter alli magnifici Doganiero, Credensieri, Auditore, et altri Uffiziali, et persone di detta Regia Dogana delle pecore, che vi debbiano assistere, e dare ogni ajuto, e favore, siccome da voi saranno ricercati, facendo, ed eseguendo tutto quello, che per voi si ordinerà, e provvederà. Nec non ve debbiano provvedere, e far provvedere a voi, e tutta vostra comitiva tanto de pede come di cavallo, et tanto in lo andare, stare, et ritornare, che farete, di stanzia, strama, e letti gratis, et de ogn'altra cosa per lo vitto necessario justa salario mediante, et non si faccia lo contrario per

S 2 quan-

quanto si ha cara la grazia de la Maestà Cesarea, et pena de mille ducati, desiderate evitare; la presente resti al presentante. Datum in Castronovo Neapolis XIIII. mensis Augusti 1550. D. Pietro de Toledo -- Vidit Polo Regens -- Vidit Villanus Regens -- Vidit Fonseca Regens -- Dominus Vicerex, Locumtenens Generalis mandavit mihi Coriolano Martirano.

Territorj uniti per formare le ordinarie Locazioni della Dogana, secondo il Libro della Generale Reintegrazione.

PROCINA.				
Seminati Carra	28.	17		
Restoppie, e Nocchiariche	28.	17		
Mezzana	10.	10		
Defesa, Vigne, e Orti	26.			
			94.	4
S. GIOVANNI IN PIANO.				
Seminati Carra	26.	$7\frac{1}{2}$		
Restoppie, e Nocchiariche	26.	$7\frac{1}{2}$		
Mezzana	10.			
			62.	15
RODISANO.				
Seminati Carra	2.	$15\frac{1}{2}$		
Restoppie, e Nocchiariche	2.	$15\frac{1}{2}$		
Mezzana	1.	10		
			7.	1
		C.	164.	
Il Saldo di tutti tre i Feudi è di Carra			230.	$11\frac{5}{9}$

Il saldo fu caricato alla ragione di Carra 13. a migliaro in pecore 17731., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di Carra 26. a migliaro, ma siccome la Restoppia si gode per tutto il tempo della Fida; così la Nocchiarica si riduce in maggese nel mese di Gennajo; perciò nel calcolo della fida si considerano tutte le Restoppie nella quantità di *carra ventinove*, ed

ed il solo terzo delle Nocchiariche in altre carra 9., e versure 13., ed un terzo, che fanno due parti della intiera metà; onde alla doppia ragione del saldo importano pecore 1480., che unite fanno l'Estima di pecore ——— 19211

LESINA.

Seminati Carra ———	31.	$15\frac{4}{9}$
Restoppie, e Nocchiariche ———	31.	$15\frac{5}{4}$
Mezzana, e Difesa ———	21.	
	84.	$11\frac{2}{3}$
Il saldo di detta Locazione resto per Carra ———	189.	

Il saldo fu caricato alla ragione di Carra 13. per ogni migliaro in pecore 14538., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di Carra 26. a migliaro, in altre pecore 812. che unite fanno la somma di pecore 15350.

Con decreto della Regia Camara dì 5. Decembre 1573. fu ordinato doversi dedurre Carra 24., versure 11., ed $\frac{1}{9}$ di versura, dalla quantità del saldo caricato per errore nella prima misura, onde l'Estima fu ridotta a pecore ——— 13467

ARIGNONO.

Seminati Carra ———	37.	$18\frac{1}{2}\frac{2}{9}$
Restoppie, e Nocchiariche ———	37.	$18\frac{1}{2}\frac{1}{9}$
Mezzana ———	15.	
	90.	$17\frac{2}{9}$
Saldo Carra ———	158.	17

Il Saldo fu caricato alla ragione di Carra 11. per ogni migliaro, in pecore 14363., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di Carra 22. a migliaro, in altre pecore 1143., che unite fanno la somma di pecore ——— 15591

CA-

CASTELPAGANO.

Seminati Carra	41.	$11\frac{2}{9}$
Restoppie, e Nocchiariche	41.	$11\frac{2}{9}$
Mezzana	16.	10
Defesa della Foresta Carra	26.	12
	126.	$4\frac{4}{9}$
Saldo Carra	137.	

Il Saldo fu caricato alla ragione di Carra 11. a migliaro in pecore 12454., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di Carra 22. a migliaro in altre pecore 1257., che unite fanno la somma di pecore ——— 13711

S. ANTONINO.

Seminati Carra	34.	8
Restoppie, e Nocchiariche	34.	8
Mezzana	13.	14
	82.	10
Saldo Carra	82.	$5\frac{1}{9}$

Il Saldo fu caricato alla ragione di Carra 11. a migliaro in pecore 7476., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di Carra 22. a migliaro in altre pecore 1042., alle quali aggiuntavi la Posta della Radicosa, situata nel Demanio di Sansevero, tra li due Fiumi di Candelaro, e Radicosa, che non fu compassata, ma fu estimata pecore 4000., che in tutto fanno la somma di pecore 12518., quale unita all' estima degli altri due Feudi, fanno pecore ——— 41820.

S. ANDREA.

Seminati Carra	20.			
Restoppie, e Nocchiariche	20.			
Mezzana	7.	15	47.	15
	47.	15		

CA-

CASALORDA.

Seminati Carra	6.	8		
Restoppie, e Nocchiariche	6.	8		
Mezzana	3.			
			15.	16

S. JUSTA.

Seminati Carra	3.	11		
Restoppie, e Nocchiariche	3.	11		
Mezzana	1.	5		
			8.	7
			71.	18
Il Saldo è di Carra			93.	$16\frac{4}{9}$

Il Saldo fu caricato a Carra 10. per ogni migliaro di pecore in pecore 9380., e le Restoppole, e Nocchiariche a Carra 20. a migliaro in altre pecore 1000., che unite fanno pecore — 10380

CASALNUOVO.

Seminati Carra	106.
Restoppie, e Nocchiariche	106.
Mezzana	42.
Desesa della Torre di Casalnuovo	19.
	273.
Saldo Carra	361.

Il Saldo fu caricato a Carra 10. a migliaro in pecore 36100., e le Nocchiariche a Carra venti in altre pecore 3536., che unite sono pecore 39636., alle quali aggiuntevi altre pecore 364. per altre Terre, che la sudetta locazione possiede sopra la locazione d'Arignano fanno pecore 40000.

Coll'ordine del Regente Francesco Villanova della data de' 26. Aprile 1559. furono dedotte dallo stesso saldo carra *ventidue*, ed aggiunte alla coltura, cioè Carra 9. in semina, altre Carra 9. in Restoppie, e Nocchiariche, e Carra 4. in Mezzana, perciò l'estima fu minorata in pecore — 1500

S. RIC-

S. RICCIARDO.

Seminati Carra ———	3.	10
Restoppie, e Nocchiariche ———	3.	10
Mezzana ———	2.	
	9.	
Saldo Carra ———	22.	$10\frac{1}{3}$

Il Saldo fu caricato alla ragione di Carra 10. per ogni migliaro di pecore in pecore 2251., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di Carra 20. per ogni migliaro in altre pecore 116., che unite fanno 2367., alle quali aggiunte altre pecore 633. per la facoltà di pascolare sopra i Demanj di S. Severo, che vi sono a confine, fanno pecore ——— 3000

TORREMAGGIORE.

Seminati Carra ———	54.	$0\frac{2}{3}$
Restoppie, e Nocchiariche ———	55.	$0\frac{2}{3}$
Mezzana ———	33.	13
Vigne, Orti, e Sito della Terra ———	19.	$12\frac{1}{3}$
	182.	$6\frac{2}{3}$
Saldo Carra ———	87.	

Il Saldo fu caricato alla ragione di Carra 13. per ogni migliaro di pecore in pecore 6692., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di Carra 26. per ogni migliaro per le sole due terze parti, come sopra, in altre pecore 1388. che unite fanno pecore 8080.

Che unite l'Estime delli suddetti tre Feudi fanno la somma di pecore ——— 51080

S. JACOVO.

Seminati Carra ———	16.	11
Restoppie, e Nocchiariche ———	16.	11
Mezzane ———	7.	
	40.	2
Saldo Carra ———	59.	$15\frac{2}{3}$

Il

Il ſaldo fu caricato alla ragione di Carra 11. per ogni migliaro in pecore 5434., e le Reſtoppie, e Nocchianiche alla ragione di carra 22. a migliaro, in altre pecore 500. che unite fanno pecore —— 5934

MOTTA S. NICOLA.

Seminate carra ——	6.	19
Reſtoppie, e Nocchiariche ——	6.	19
Mezzana ——	3.	
	16.	18
Saldo carra ——	17.	$8\frac{1}{2}$

Il ſaldo ſudetto fu caricato alla ragione di carra 11. per ogni migliaro di pecore in pecore 1581., e le Reſtoppie, e Nocchiariche, alla ragione di carra 22. a migliaro, in altre pecore 214., che unite fanno pecore 1795., ma per ordine della Regia Camera de' 28. Gennaro 1576. ſi dedusſero dall' eſtima ſudetta pecore 70., e ſi aggregarono all' eſtima del Feudo di Fontanella per verſure 14. di mezzana ridotte a coltura, reſta l'eſtima ſudetta in pecore —— 1725

Sicche i ſudetti due feudi di S. Jacovo, e Motta S. Nicola unite inſieme fanno pecore —— 7669

FONTANELLA O SIA POSTA DI STEFANO.

Seminati carra ——	12.	1
Reſtoppie, e Nocchiariche ——	12.	1
Mezzana ——	3.	18
Orti ——		12
Mezzana del Molino ——	12.	10
	41.	2
Saldo carra ——	30.	18

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. per ogni migliaro in pecore 3090., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 401. che unite fanno pecore 3491.; alle quali aggiunte le pecore 70. che ſtanno dedotte nel Feudo di Motta S. Nicola, fanno pecore —— 3561

LAMA CIPRANA.

Seminati carra	16.	$8\frac{1}{9}$
Reſtoppie, e Nocchiariche	16.	$8\frac{1}{9}$
Mezzana	6.	10
	39.	$6\frac{2}{9}$
Saldo carra	61.	$7\frac{6}{9}$

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 11. per ogni migliaro di pecore in pecore 5577., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro, in altre pecore 500., che unite fanno pecore — 6077

S. CHIRICO.

Seminati carra	31.	18
Reſtoppie, e Nocchiariche	31.	18
Mezzana	13.	
	76.	16
Saldo carra	76.	$2\frac{4}{9}$

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 11. per ogni migliaro in pecore 6920., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. in altre pecore 966., che unite fanno pecore — 7886

VERSENTINO.

Seminati carra	25.	17
Reſtoppie, e Nocchiariche	25.	17
Mezzana	10.	
	61.	14
Saldo carra	69.	$1\frac{1}{2}$

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. per ogni migliaro in pecore 6907., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra venti a migliaro, in altre pecore 863. che unite fanno pecore — 7770

Per ordine della Regia Camera de' 4. Aprile 1565. fù nuovamente

mente compaſſato il ſudetto Feudo di Verſentino, fu ritrovato
eſſer di carra ——— 135. 12

Se ne deducono v3.
Per le Pagliete ——— 5. 6
Pel Lago ——— 19. 5
——— 24. 11

Reſtano nette carra ——— 111. 1
Conſiſtenti v3.
In Seminati, Reſtoppie, e Nocchiariche, e Mezzana. 60. 11
In ſaldo carra ——— 50. 10
111. 1

Fu ordinato, che ſi foſſero dedotte ſolamente carra 19. per il Lago, le quali alla ragione di carra 10. a migliaro importano pecore 1900., che dedotte dalle pecore 7770. ſua primiera Eſtima, reſtano pecore ——— 5870

FARANO INCLUSA LA DIFESA DI MEZZANILE.

Seminati carra ——— 34. 3
Reſtoppie, e Nocchiariche ——— 34. 3
Mezzana ——— 13. 10
81. 16

Saldo carra ——— 115. 4

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. per ogni migliaro in pecore 11520., e le Reſtoppie, e Nocchiariche, alla ragione di carra 20. a migliaro, in altre pecore 1136., che unite fanno pecore ——— 12656

STINGETE, E BELVEDERE.

Seminati carra ——— 2.
Reſtoppie, e Nocchiariche ——— 2.
4.

Saldo carra ——— 26.

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. per ogni migliaro

di pecore in pecore 2600., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 66., che unite fanno pecore ——— 2666

Che uniti fanno pecore ——— 1532[illegible]

CANDELARO.

Seminati carra	66.	4
Restoppie, e Nocchiariche	66.	4
Mezzana	22.	7
Difesa di S. Lonardo	12.	9
Vigna di S. Lonardo		3
	167.	7
Saldo carra	548.	2

Il saldo sudetto fu caricato alla ragione di carra 10. per ogni migliaro di pecore in pecore 54800., e le Restoppie, e le Nocchiariche, alla ragione di carra 20. a migliaro, in altre pecore 200. per pascolo nel Demanio di S. Giovanni, e per la comodità della Montagna, come pure le altre pecore 4000. per l' Estima di Viesti, Matinata, e Matinatella, Erbaggi aggiunti per ristoro, sono in tutto pecore ——— 61200

DRAGONARA, E CANTIGLIANO.

In Dragonara seminati carra	13.	12½
Restoppie, e Nocchiariche	13.	12½
In Cantigliano seminati carra	13.	
Restoppie, e Nocchiariche	13.	
Difesa della Torre di Dragonara	18.	
Difesa detta di Guardamento	31.	13
Difesa di Salvatore di Sangro	11.	5
	114.	3
Saldo carra	83.	8

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 12. per ogni migliaro di pecore in pecore 6949., e le Restoppie, e Nocchiariche, alla ragione di carra 24. a migliaro per le sole due terze parti, come sopra, in altre pecore 738., che unite fanno pecore ——— 7687

Sicchè li sudetti Feudi di Candelaro, Dragonara, e Cantigliano uniti

uniti insieme fanno pecore 63887., dalla quale Estima si deduce la Posta di Partite estimate per pecore 2200., la quale fu data a parte per le pecore del Monistero di S. Spirito di Sulmona restano pecore ——————————————— 66687

Con provisioni della Regia Camera dell'ultimo Ottobre 1570. furono nuovamente misurati li sudetti due Feudi di Draganara, e Cantigliano, e furono ritrovati v3.

Dragonara ——————————	170.	
Cantigliano ——————————	79.	$9\frac{5}{18}$
	249.	$9\frac{5}{18}$
Prima misura delli sudetti due Feudi ————	197.	11
Si ritrovarono soverchi in carra ————	51.	$18\frac{5}{18}$
Delli quali se ne rilasciarono all'Illustre Duca di Torremaggiore per uso di Mezzana carra ——	11.	
E per saldo della Regia Corte ————	40.	$18\frac{5}{18}$

Quali carra 40., e versure 18. e $\frac{5}{18}$ furono caricate alla ragione di carra 12. per ogni migliaro di pecore in pecore 3410., le quali unite alle pecore 66687. dette di sopra fanno pecore ——————————————— 70097

CASTIGLIONE.

Seminati carra ——————	119.	$1\frac{4}{9}$
Restoppie, e Nocchiariche ————	119.	$1\frac{4}{9}$
Mezzana ——————	47.	10
Difesa, seu Mezzana di Castiglione —	28.	
Difesa del Cervaro ————	20.	8
Vigne ——————	28.	
Orti, e siti di Foggia ————	1.	5
	363.	$5\frac{8}{9}$
Saldo carra ——————	334.	10

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro, in pecore 33450., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 3968., le quali unite fanno la somma di pecore ——————————— 37418

CI-

CIVITATE.

Seminati carra	48.	$8\frac{1}{2}$
Restoppie, e Nocchiariche	48.	$8\frac{1}{2}$
Mezzana	19.	$6\frac{3}{4}$
Difesa delli Casalini	35.	
Difesa di S. Marzano	38.	
Difesa delle Fontanelle	27.	
	216.	$3\frac{2}{3}$
Saldo carra	235.	

Delle carra 255. se ne rilasciarono carra 101. versure $3\frac{2}{3}$ per il riposo della Generalità de' Locati, e le altre carra 133. versure $16\frac{1}{3}$ furono caricate alla ragione di carra 14. a migliaro in pecore 9560., e le Restoppie, e Nocchiare alla ragione di carra 28. a migliaro in altre pecore 1025., che unite fanno pecore 10585.

Nella nuova misura di questo Feudo eseguita nell' anno 1729. tutto il territorio fu trovato nella quantità di carra 577., e versure 7.; onde tutta la mancanza fu dedotta dal saldo che restò per carra 161. e versure 7., delle quali carra 50. si designarono pel riposo col particolare nome di *Pasciuto*; e tutto il dippiù restò per le Poste ivi situate; con essersi minorata l' antica estima in pecore 1610.; la quale dal Fisco si è riacquistata colla dispensazione del *Pasciuto*

PALMARI GRANDE.

Seminati carra	9.	$3\frac{1}{3}$
Restoppie, e Nocchiariche	9.	$3\frac{1}{3}$
Mezzana	4.	
	22.	7
Saldo carra	57.	$18\frac{1}{3}\frac{1}{8}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 5793., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra venti a migliaro, in altre pecore 307., che unite fanno la somma di pecore —— 6100

PAL-

PALMARI PICCOLO.

Seminati carra	7.	
Reſtoppie, e Nocchiariche	7.	
Mezzana	3.	
	17.	
Saldo carra	33.	2

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro di pecore in pecore 3310., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 233., che unite fanno la ſomma di pecore —— 3543

PEZZA DI MESSER TOMASO.

Seminati carra	3.	5
Reſtoppie, e Nocchiariche	3.	5
	6.	10
Saldo carra	11.	10

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro di pecore in pecore 1150., e lo Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro, in altre pecore 107., che unite fanno la ſomma di pecore —— 1257

VISCIGLITO.

Seminati carra	5.	15
Reſtoppie, e Nocchiariche	5.	15
Mezzana	2.	10
	14.	
Saldo carra	28.	

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro di pecore in pecore 2800., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 192., che unite fanno la ſomma di pecore 2992.

Tutti queſti Feudi compongono la locazione di Caſtiglione eſtimata pecore —— 61895

S. LO.

S. LORENZO.

Seminati carra ———————	24.	9
Restoppie, e Nocchiariche ———	24.	9
Mezzana ———————	10.	
	58.	18
Saldo carra ———————	81.	$17\frac{1}{2}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro di pecore in pecore 7443., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro in altre pecore 740., che unite fanno la somma di pecore ——————— 8183

Questo Territorio fu nuovamente misurato nell' anno 1929. per ordine del Presidente *Mattia Canate*, e si reintegró alla Dogana un *carro*, *e tre versure* occupate colla coltura.

FABRICA, ED INCORONATA.

Seminati carra ———————	16.	$17\frac{1}{2}$
Restoppie, e Nocchiariche ———	16.	$17\frac{1}{4}$
Mezzana ———————	11.	8
	45.	3
Saldo carra ———————	67.	4

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro di pecore in pecore 6720., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 628., che unite fanno la somma di pecore ——————— 7348

Nel descriversi i confini di questo Feudo si enunciano i Territorj della Università di *Foggia* co' particolari nomi di *Bosco*, *Macchione*, *e Mezzana delle Vacche*; ma nel decreto non se ne parlò; nè fu designata la estensione,

CORREAGRANDE.

Seminate carra ———————	10.	5
Restoppie, e Nocchiariche ———	10.	5
Mezzana ———————	4.	
	24	10

RI-

RIMATOLA.

Seminati carra	29.	14½
Reſtoppie, e Nocchiariche	29.	14½
Mezzana	12.	
	71.	9

Il ſaldo delli due Feudi è di carra 154. 16., le quali furono caricate alla regione di carra 10. a migliaro in pecore 15483., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 1330., che unite fanno ſa ſomma di pecore ——— 16813

Dalla miſura di *Rimatola* furono eſcluſe le *Pagliete* di *Manfredonia* nella quantità di carra *ſeſſanta*, *e verſure ſette*, ſenza che ſe ne parlaſſe nel decreto della Reintegrazione.

CORREAPICCOLA.

Seminati carra	16.	5½
Reſtoppie, e Nocchiariche	16.	5½
Mezzana	6.	10
	39.	1
Saldo carra	76.	2

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 7610., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 542., che unite fanno la ſomma di pecore ——— 8152

TRESSANTI.

Seminati carra	30.	14
Reſtoppie, e Nocchiariche	30.	14
Mezzana	12.	
Defenza	10.	
	83.	8
Saldo carra	156.	12

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 15660., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di

S. LORENZO.

Seminati carra	24.	9
Restoppie, e Nocchiariche	24.	9
Mezzana	10.	
	58.	18
Saldo carra	81.	$17\frac{1}{5}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro di pecore in pecore 7443., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro in altre pecore 740., che unite fanno la somma di pecore ———— 8183

Questo Territorio fu nuovamente misurato nell' anno 1929. per ordine del Presidente *Mattia Canate*, e si reintegrò alla Dogana un *carro*, *e tre versure* occupate colla coltura.

FABRICA, ED INCORONATA.

Seminati carra	16.	$17\frac{1}{2}$
Restoppie, e Nocchiariche	16.	$17\frac{1}{2}$
Mezzana	11.	8
	45.	3
Saldo carra	67.	4

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro di pecore in pecore 6720., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 628., che unite fanno la somma di pecore ———— 7348

Nel descriversi i confini di questo Feudo si enunciano i Territorj della Università di *Foggia* co' particolari nomi di *Bosco*, *Macchione*, *e Mezzana delle Vacche*; ma nel decreto non se ne parlò; nè fu designata la estensione.

CORREAGRANDE.

Seminate carra	10.	5
Restoppie, e Nocchiariche	10.	5
Mezzana	4.	
	24	10

RI-

RIMATOLA.

Seminati carra	29.	$14\frac{1}{2}$
Reſtoppie, e Nocchiariche	29.	$14\frac{1}{2}$
Mezzana	12.	
	71.	9

Il ſaldo delli due Feudi è di carra 154. 16., le quali furono caricate alla regione di carra 10. a migliaro in pecore 15483., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 1330., che unite fanno ſa ſomma di pecore ——— 16813

Dalla miſura di *Rimatola* furono eſcluſe le *Pagliete* di *Manfredonia* nella quantità di carra *ſeſſanta*, *e verſure ſette*, ſenza che ſe ne parlaſſe nel decreto della Reintegrazione.

CORREAPICCOLA.

Seminati carra	16.	$5\frac{1}{2}$
Reſtoppie, e Nocchiariche	16.	$5\frac{1}{2}$
Mezzana	6.	10
	39.	1
Saldo carra	76.	2

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 7610., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 542., che unite fanno la ſomma di pecore ——— 8152

TRESSANTI.

Seminati carra	30.	14
Reſtoppie, e Nocchiariche	30.	14
Mezzana	12.	
Defenza	10.	
	83.	8
Saldo carra	156.	12

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 15660., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di

V car-

carra 20. a migliaro in altre pecore 1024., che unite fanno la somma di pecore, num. 16684.

FEORA DI FOGGIA.

Seminati carra	25.	$3\frac{1}{2}$
Restoppie, e Nocchiariche	25.	$3\frac{1}{2}$
Mezzana	10.	
	60.	7
Saldo carra	63.	11

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 6355., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 839., che unite fanno la somma di pecore 7194.

S. PIETRO IN BAGNO.

Seminati carra	2.	$15\frac{1}{2}$
Restoppie, e Nocchiariche	2.	$15\frac{1}{2}$
Mezzana	1.	12
	7.	3
Saldo carra	7.	$4\frac{5}{6}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 723., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 92., che unite fanno la somma di pecore 815. Tutti, e tre i descritti Territorj formano la Locazione di Tre Santi coll' Estima di pecore —— 24693

PONTEALBANITO.

Seminati carra	16.	$7\frac{5}{9}$
Restoppie, e Nocchiariche	16.	$7\frac{5}{9}$
Mezzana	6.	
	38.	$15\frac{1}{9}$
Saldo carra	204.	17

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro in pecore 18626., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di car-

carra 22. a migliaro in altre pecore 494. , che unite fanno la ſomma di pecore 19120.

CASTELLUCCIA DELLI SAURI.

Seminati carra	42.	6
Reſtoppie, e Nocchiariche	42.	6
Mezzana	16.	16
Vigne, e ſito della Terra	2.	
	103.	8
Saldo carra	113.	12

Il ſaldo ſudetto fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro in pecore 10327., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro in altre pecore 1283., che unite fanno la ſomma di pecore num. 11610. , ed uniti a Ponte Albanito formano la Locazione col carico di pecore — 30730

C A V E.

Seminati carra	5.	$2\frac{1}{2}$
Reſtoppie, e Nocchiariche	5.	$2\frac{1}{2}$
Mezzana	2.	
	12.	5
Saldo carra	283.	$19\frac{4}{9}$

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 13. a migliaro in pecore 21845., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 26. a migliaro in altre pecore 175. , che unite fanno la ſomma di pecore 22020.

A queſta Locazione ſpetta il paſcolo limitato della difeſa di Campolato, che ſenza miſura fu nei primi tempi deſtinata pel comodo delle Razze Reali, e riſecata dal Territorio delle Cave; e poi nell' Anno 1601. ſi riduſſe per *carra ſeſſantotto*, e *verſure dieciaſſette*.

Con proviſioni della Regia Camera de' 20. Aprile 1594. fu ordinata la deduzione dal ſudetto Feudo di carra 106. in pecore 8153. ſtante l' errore fatto nel compaſſo della Reintegrazione, reſta l' Eſtima ſudetta in pecore — 13867

V 2 PO.

POSTA DEL CONTE DI TROJA, E POSTA DI SIPONTO.

Seminati, Vigne, ed Orti carra	4.	11
Saldo	48.	

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 13. a migliaro in pecore ——— 3693

ORTA.

Seminati carra	59.	17
Restoppie, e Nocchiariche	59.	17
Mezzana	24.	
	143.	14
Saldo carra	232.	$13\frac{7}{9}$

Il saldo fu caricato a ragione di carra 10. a migliaro in pecore 23279., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 1993., che unite fanno la somma di pecore ——— 25272

ORDONA.

Seminati carra	46.	$19\frac{1}{9}$
Restoppie, e Nocchiariche	46.	$19\frac{1}{9}$
Mezzana	18.	10
	112.	$9\frac{1}{9}$
Saldo carra	192.	14

Il saldo sudetto fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 19270., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragiodi carra 20. a migliaro in altre pecore 1565., che unite fanno la somma di pecore 20835.

DE-

DEMANJ DI S. SPIRITO.

Seminati carra	2.	10
Reſtoppie, e Nocchiariche	2.	10
Mezzana	1.	$4\frac{2}{3}$
	6.	$4\frac{2}{3}$
Saldo carra	15.	

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 1500., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 83., che unite fanno la ſomma di pecore 1583., alle quali furono aggregate altre pecore 600. per le Terre, che gode ſopra la Locazione del Feudo d' Aſcoli, fanno pecore 2183., queſte unite alla eſtima di Ordona fanno pecore ——— 23018

STORNARA.

Seminati carra	53.	13
Reſtoppie, e Nocchiariche	53.	13
Mezzana	22.	
	129.	6
Saldo carra	159.	$2\frac{1}{3}$

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro in pecore 14466., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro, in altre pecore 1593., dopo eſſerſine dedotte pecore 136. per le carra $4\frac{1}{2}$. di Reſtoppie, e Nocchiariche aggregate alla Locazione di *Salpi*, al confine della quale ſono ſituate. Si aggiungono alla deſcritta eſtima altre pecore 864. per le Terre, che gode nel Quarto di S. Giovanni alla Valle del Pingo; e tutte fanno pecore ——— 16923

FEUDO D' ASCOLI.

Seminati carra	44.	5
Reſtoppie, e Nocchiariche	44.	5
Mezzana	17.	10
	106.	
Saldo carra	115.	

Il

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 12. a migliaro, a motivo che una porzione del Territorio riſerbare ſi dovea per le Giumente della Real Razza nel giorno 2. di Febbrajo; e ſi taſsò per pecore 9586., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 24. a migliaro, in altre pecore 1229. che unite fanno la ſomma di pecore 10815., delle quali ſe ne deducono le pecore 600. aggregate in Ordona, ridotte per 500. reſtano pecore —— 10315

DEMANJ D' ASCOLI.

Seminati carra ——	22.	16¼
Reſtoppie, e Nocchiariche ——	22.	16¼
Mezzana ——	9.	
	54.	12½
Saldo carra ——	88.	7½

Il ſaldo fu per motivo della ſteſſa difeſa caricato alla ragione di carra 12. a migliaro in pecore 7364., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 24. a migliaro, in pecore 633., che unite fanno la ſomma di pecore —— 7997

CORREA DI CANDELA.

Seminati carra ——	8.	2
Reſtoppie, e Nocchiariche ——	8.	2
Mezzana ——	3.	
	19.	4
Saldo carra ——	19.	13

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro in pecore 1786., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro in pecore 244., che unite fanno la ſomma di pecore 2030.; ed uniti i deſcritti tre territorj, fanno l' Eſtima della Locazione in pecore —— 20342

COR-

CORNITO.

Seminati carra	70.	10
Reſtoppie, e Nocchiariche	70.	10
Mezzana	28.	10
	169.	10
Saldo carra	246.	

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro in pecore 22364., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro in altre pecore 2136., che unite fanno la ſomma di pecore ——— 24500

VALLE CANNELLA.

Seminati carra	43.	12
Reſtoppie, e Nocchiariche	43.	12
Mezzana	17.	10
	104.	14
Saldo carra	112.	$4\frac{2}{9}$

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro di pecore 11221., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 1452., che unite fanno la ſomma di pecore ——— 12673

FONTANAFURA.

Seminati carra	27.	$11\frac{1}{2}$
Reſtoppie, e Nocchiariche	27.	$11\frac{1}{2}$
Mezzana	11.	
	66.	3
Saldo carra	69.	17

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 6985., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 918., che unite fanno la ſomma di pecore ——— 7903

SALVETRE.

Seminati carra	13.	5
Reſtoppie, e Nocchiariche	13.	5
Mezzana	5.	10
	32.	
Saldo carra	32.	$4\frac{2}{5}$

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 3214., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 443., che unite fanno la ſomma di pecore —— 3667

CANESTRIELLO GRANDE.

Seminati carra	16.	$5\frac{2}{3}\frac{5}{6}$
Reſtoppie, e Nocchiariche	16.	$5\frac{2}{3}\frac{1}{6}$
Mezzana	6.	10
	39.	$1\frac{7}{18}$
Saldo carra	41.	1

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecare 4105., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro, come ſopra, in altre pecore 542., che unite fanno la ſomma di pecore —— 4647

MONTEROCCIOLO.

Seminati carra	2.	8
Reſtoppie, e Nocchiariche	2.	8
	4.	16
Saldo carra	9.	

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 900., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 80., che unite fanno la ſomma di pecore 980.

Tutti queſti Territorj compongono la Locazione di Valle Cannella coll' Eſtima di pecore —— 29870

SAL-

SALZOLA, E CAMMARELLE.

Seminati carra	53.	$18\frac{1}{2}\frac{1}{9}$
Restoppie, e Nocchiariche	53.	$18\frac{1}{2}\frac{1}{9}$
Mezzana	21.	10
	129.	$7\frac{2}{9}$
Saldo carra	137.	17

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 13785., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 1799., che unite fanno la somma di pecore 15584.

VESCELLITO.

Seminati carra	8.	$12\frac{1}{9}$
Restoppie, e Nocchiariche	8.	$12\frac{1}{9}$
Mezzana	3.	8
	20.	$12\frac{2}{9}$
Saldo carra	19.	13

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 1965., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 286., che unite fanno la somma di pecore 2251.

Uniti fanno l'Estima di pecore ——— 17835

S. GIULIANO, E POSTA DI S. NICOLA.

Seminati carra	52	
Restoppie, e Nocchiariche	52	
Mezzana	20	
	124.	
Saldo carra	126	$12\frac{4}{9}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro in pecore 11530., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro in altre pecore 1572.; che unite fanno la somma di pecore ——— 13112

Per ordine del Regente Francesco Villanova in data di Melfi 29.

Aprile 1559. fu nuovamente compaffata la fudetta Locazione di S. Giuliano, e Pofta di S. Nicola, e ritrovata della feguente maniera v3.

Mezzana	16.	$13\frac{1}{2}$
Seminati	42.	$8\frac{1}{2}$
Reftoppie, e Nocchiariche	42.	$8\frac{1}{2}$
	101.	
Saldo carra	100.	

Fu ordinato, che la fudetta Locazione di S. Giuliano, e Pofta di S. Nicola reftaffero in Eftima per pecore ——— 11000

QUARTO DELLE TORRI.

Seminati carra	64.	9
Reftoppie, e Nocchiariche	64.	9
Mezzana	26.	
Ortali		4
	155.	2
Saldo carra	163.	18

Il faldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 16390., e le Reftoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro, in altre pecore 2145., che unite fanno la fomma di pecore ——— 18535

S. GIOVANNI IN FONTE.

Seminati carra	21.	10
Reftoppie, e Nocchiariche	21.	10
Mezzana	8.	10
	51.	10
Saldo carra	60.	$13\frac{17}{18}$

Il faldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro in pecore 5517., e le Reftoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro in altre pecore 644., che unite fanno la fomma di pecore ——— 6161

QUAR-

QUARTO DI S. GIOVANNI DELLA CIRIGNOLA.

Seminati carra	50.	11
Restoppie, e Nocchiariche	50.	11
Mezzana	20.	
Vigne	3.	7
Orti	2.	1
	126.	10
Saldo carra	137.	0⅙

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. per ogni migliaro in pecore 13704., e le Restoppie, e Nocchiariche, alla ragione di carra 10. a migliaro, in altre pecore 1683., che fanno pecore 15387.

Nell' anno 1553. allorchè dal Presidente Marcello Pignone si diede esecuzione al decreto interposto dal Regio Collateral Conseglio sopra il sudetto Feudo del Quarto di S. Giovanni, si trovarono aumentate le Vigne in carra 2., e versure 8., perlocchè di consenso delle Parti si ordinò, che questa quantità si fosse scemata dall' intiero corpo delle sudette carra 126., e versure 10.; talchè restando carra 124., e versure 2., le restanti carre 2., e versure 8. si fossero caricate ai Locati in pecore 160., le quali unite alle pecore 15387. dette di sopra fanno la somma di pecore 15547.

Dalla qual somma se ne dedussero pecore 1000. le quali furono aggregate al Feudo di Stornara per carra 10. di Territorio, alla ragione di carra 11. a migliaro, che fanno in quel Feudo pecore 864.; sicchè restò l' Estima in pecore 14547.

Con provisioni della Regia Camera dell' anno 1559. si ordinò la nuova misura colla quale si trovarono le seguenti quantità.

Per tanti, che si possedono dai Locati della Stornara alla Valle del Pingo carra	10
Mezzane, Vigne, ed Orti carra	24
Seminati carra	56
Restoppie, e Nocchiariche	56
Saldo	139
	285

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pe-

 core

core 13900., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20., in altre pecore 1800., che unite fanno la somma di pecore 15700. Ma avendosi avuto riguardo al Tratturo della Valle del Pingo, ed all'altri Tratturi, che passano per dentro detto Feudo, si stabilì l'Estima in pecore ———— 15000

SALPI.

Seminati carra ————	55.	$19\frac{2}{3}$
Restoppie, e Nocchiariche ————	55.	$19\frac{2}{3}$
Mezzana ————	22.	10
	134.	$9\frac{1}{3}$
Saldo carra ————	530.	13

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro per pecore 53065., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 1866., che unite fanno la somma di pecore 54931. alle quali unite altre pecore 136. per carra 9. di Terre aratorie, che gode sopra il Feudo della Stornara fanno l'Estima di pecore ———— 55167

TRINITA', SANTO CASSANO, E PUZZOCULMO.

Seminati carra ————	83.	11
Restoppie, e Nocchiariche ————	83.	11
Mazzana ————	33.	
Difesa di Giardino ————	30.	
	230.	2
Saldo carra ————	172.	$4\frac{2}{3}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 17223., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 2785., che unite fanno la somma di pecore 20008.

Con provisioni della Regia Camera de' 27. Ottobre 1558. fu ordinata la nuova misura del Feudo di Trinità, e fu distribuito nella seguente maniera:

Mez-

Mezzana del Sepulcro carra	15.	
Mezzana dell' Ofanto	38.	
Altre Mezzane	13.	14
Seminati	85.	13
Reſtoppie, e Nocchiariche	85.	13
Lo Giardino di Trinità	30.	
Saldo	135.	
	403.	

Le ſudette carra 135. di Territorio ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 13500., e lo Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro, in altre pecore 3000., che unite fanno la ſomma di pecore 16500.

S. SAMUELE.

Seminati carra	14.	10
Reſtoppie, e Nocchiariche	14.	10
Mezzana	6.	
	35.	
Saldo carra	60.	

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 6000., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 483., che unite fanno la ſomma di pecore 6483.

QUARTO DI S. MARCO.

Seminati carra	44.	16½
Reſtoppie, e Nocchiariche	44.	16½
Mezzana	18.	
	107.	13
Saldo carra	116.	17½

Il ſaldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 11688., e le Reſtoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 1495., che unite fanno la ſomma di pecore 13183.

Tutti formano la Locazione di Trinità coll' Eſtima di pecore — 36166

CAN-

C A N N E.

Seminati carra ———	38.	19
Restoppie, e Nocchiariche ———	38.	19
Mezzana ———	15.	10
	93.	8
Saldo carra ———	101.	2

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 10. a migliaro in pecore 10110., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 20. a migliaro in altre pecore 1296., che unite fanno la somma di pecore ——— 11406

C A N O S A.

Seminati carra ———	93.	$4\frac{2}{3}$
Restoppie, e Nocchiariche ———	93.	$4\frac{2}{3}$
Mezzana ———	37.	
Difesa di Pantanella ———	21.	
Difesa delli Bovi di Pantanella ———	12.	
	256	$9\frac{2}{3}$
Saldo carra ———	301.	10

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 12. a migliaro in pecore 25125., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 24. a migliaro, in altre pecore 2589., che unite fanno la somma di pecore 27714.

M I N E R V I N O.

Seminati carra ———	127.	10
Restoppie, e Nocchiariche ———	127.	10
Difesa, Mezzana, Vigne, Ortali, e sito della Terra ———	140.	
Parco ———	41.	
	436.	
Saldo carra ———	309.	10

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 14. a migliaro in pecore 22106., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di car-

carra 28. a migliaro, in altre pecore 3035., che unite fanno la somma di pecore 25141.

Uniti fanno l' Estima della Locazione di Canosa per pecore — 52855.

GAUDIANO.

Seminate carra	32.	$12\frac{1}{9}$
Restoppie, e Nocchiariche	32.	$12\frac{1}{9}$
Mezzana, e Difesa	13..	
	78.	$4\frac{2}{9}$
Saldo carra	168.	

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro in pecore 9819., e le Restoppie, e Nocchiariche, alla ragione di carra 22. a migliaro, in altre pecore 988., che unite fanno la somma di pecore — 10807

GUARDIOLA.

Seminati carra	5.	$17\frac{1}{2}$
Restoppie, e Nocchiariche	5.	$17\frac{1}{2}$
Mezzana	6.	7
	18.	2
Saldo carra	59.	$6\frac{5}{9}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 13. a migliaro in pecore 4626., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 26. a migliaro in altre pecore 150., che unite fanno la somma di pecore 4712.

SCULCULA.

Seminati carra	5.	$17\frac{1}{2}$
Restoppie, e Nocchiariche	5.	$17\frac{1}{2}$
Mezzana	6.	7
	18.	2
Saldo carra	59.	$6\frac{5}{9}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 13. a migliaro in pecore 1180., e le Restoppie, e Nocchiariche, alla ragione di car-

carra 26. a migliaro, in altre pecore 174., che unite fanno la somma di pecore 1354.

FIORENTINO.

Seminati carra	52.	8
Restoppie, e Nocchiariche	52.	8
Mezzana	20.	
Difesa	15.	4
	140.	
Saldo carra	160.	$14\frac{1}{3}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 12. a migliaro in pecore 13894., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 24. il migliaro in altre pecore 1515., che unite fanno la somma di pecore 15409.

CASTELLUCCIA DELLI SCHIAVI.

Seminati carra	50.	$14\frac{2}{3}$
Restoppie, e Nocchiariche	50.	$14\frac{2}{3}$
Mezzana	20.	
Vigne, Ortali, e sito della Terra	4.	1
	125.	10
Saldo carra	291.	$9\frac{7}{9}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 14. a migliaro in pecore 22106., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 28. il migliaro in altre pecore 3035., che unite fanno la somma di pecore 25141.

Con provisioni della Regia Camera de' 5. Novembre 1579. fu ordinato la deduzione di pecore 1321. dal sudetto Feudo di Castelluccia per carra 37. di Territorio saldo conceduto; cioè carra 20. per uso di coltura, e carra 5. per Mezzana all'Università della Terra di Casalvecchio, ed altre carra 12. alla Chiesa di S. Maria della Morgia della medesima Terra di Castelluccia delli Schiavi, oggi di Castelnuovo; sicchè resta l' Estima dal sudetto Feudo in pecore 23820.

PIE-

PIETRA MONTE CORVINO.

Fu compassata in carra 86. versure $15\frac{1}{3}$. delle quali se ne rilasciarono per Mezzana per il pascolo de' Bovi de' Cittadini carra —— 26.

Saldo per pascolo di pecore —— 60. $15\frac{1}{3}$

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 13. a migliaro in pecore 4673.

I cinque Feudi compongono la Locazione di Guardiola coll' Estima di pecore —— 49968

CAMARDA.

Seminati carra ——	20.	
Restoppie, e Nocchiariche ——	20.	
Mezzana ——	8.	
	48.	
Saldo carra ——	47.	13

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro in pecore 4329., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro in altre pecore 604., che unite fanno la somma di pecore —— 4933

PARASACCO.

Seminati carra ——	26.	15
Restoppie, e Nocchiariche ——	26.	15
Mezzana ——	10.	
	63.	10
Saldo carra ——	66.	10

Il saldo fu caricato alla ragione di carra 11. a migliaro, in pecore 6045., e le Restoppie, e Nocchiariche alla ragione di carra 22. a migliaro in altre pecore 814., che unite fanno la somma di pecore —— 6859

ANDRIA.

Bosco di Spirito carra ——— 40
Bosco della Selva carra ——— 100

140

Le sudette carra 140. di Territorio saldo furono caricate alla ragione di carra 14. a migliaro in pecore ——— 10000

Nelle altre Matine di S. Domenico, di Monte Jannello, della Trinitate, d' Arnesio, dell' Annunziata d' Andria, della Terra di Pasquarella, di Cammarita, di S. Marianova, di Montana, delle Caselle, e Giodice, di Melillo, di S. Nicola, alias S. Vito, della Tufara, dello Morticcio, di Castello, del Monte, di Montefreddo, de Simeo de Viroldo, e di Nunzio Curropassi in carra num. ——— 308

Le quali furono caricate alla ragione di carra 11. a migliaro in pecore ——— 28000

38000

BISCEGLIA.

Consistente in varie Matine, Parchi, Terre coltivatorie, ed altri Territorj delli Demanj della sudetta Città di Bisceglia in carra ——— 82

Fu ordinato, che le sudette carra 82. si fossero caricate per pecore 2000. senza limitarsi la coltura. Ma poi con decreto del Presidente D. Diego de Vera de' 18. Marzo 1613. fu ordinata la separazione di carra 32., colla facoltà ai Locati di poter uscire nelle Matine, e Territorj posseduti dal Capitolo, e Clero di Corato, con restare in comune tutte le Piscine.

Sicchè unite l' Estima delle Matine d' Andria col Territorio di Bisceglia fanno la summa di pecore ——— 40000

CAP. V.

CAPITOLO V.

Della Tassa de' Ristori, e della diversa qualità de' medesimi.

§. I. L'Opera della generale Reintegrazione sarebbe rimasta imperfetta, se i Ministri Deputati non avessero preso conto degli altri erbaggi aggiunti alle *Locazioni* ordinarie, colla qualità di *Ristoro*; ma siccome que' Territorj, o non erano limitati, e circoscritti, o restavano comuni a' Cittadini de' luoghi, per la coltura, e pel pascolo; così non si potè eseguire la loro esatta misura. Si credè bastante, per rimuovere gli aggravj de' Pastori, l'esame della loro qualità, ed il raccogliere tutte le notizie, che rischiaravano le ragioni Fiscali, per decidersi le varie controversie promosse sulla distribuzione de' medesimi; giachè si conoscevano necessarj al mantenimento delle greggi concorse in Dogana: furono compilati solennemente molti Processi; si riconobbero tutti gli antichi registri, da' quali appariva il costante uso fatto dalla Dogana di què Territorj, e poi negli anni 1551. e 1552. furono dal Collaterale Consiglio, e dal Tribunale della Camera proferiti *quarantatre* decreti, per la decisione di tutte quelle particolari Controversie. I Territorj, che si dichiararono riserbati al pascolo degli animali di Dogana, furono *S. Leuci*; Territorio *di Castellaneta*; *Torre di Mare*; *Pezza di S. Nicola*; *Difesa di S. Lucia*; *Montagna d'Arignano*; *Difesa di Tressanti*; *Demanio di Vico*; *Albore in piano*; *Difesa di Carpino, e Cagnano*; *Tertiveri*; *Demanio di Spinazzola*; *Stincete*; *Rotello, e Cantalupo*; *Palagiano*; *Palagianello*; *Montellare*; *Montescaglioso*; *Acquaviva, e Serrone*; *Ischitella*; *Peschici*; *e Varano*; *Guadagnato*; *Acquaviva di Bari*; *Guardamento, e Mileto*; *Terlizzi, e Pantanella*. Ma per non pregiudicare il Fisco nell' antico diritto di farne uso, dopo dispensati tutti gli altri pascoli delle *Locazioni* ordinarie, furono quasi tutti i decreti concepiti negli stretti termini permissivi: e pel prezzo, che annualmente pagar si dovea a' possessori, siccome per alcuni fu tacitamente approvato l'antico

tico aſſegnamento; così per tutti gli altri, o fu taſſato a proporzione del numero degli animali fidati, o per la quantità del Territorio, ſenza altra diſtinzione. Gli altri Territorj, che ſi rilaſciarono a' Poſſeſſori, o per paſcolo de' proprj armenti, o per coltura, colla eſpreſſa condizione di poterſene la Dogana avvalere in ogni caſo di maggior biſogno, furono *Demanio di Maſſafra*, *Difeſa delli Bucculi d' Aſcoli*, *S. Maria in Vulcano*, *Difeſa di Palmo*, *Difeſe di Serra Capriola*, *Difeſa di Cervaro*, o *ſia Paſſo Brecciofo*, *Difeſa della Rocchetta*, *Demanio di S. Marcuccio*, *Pezza di Avanzo*, *Territorj di S. Lorenzo di Bovino*, *Ripalda*; *Demanio di Lavello*, *ed Acquatetta*. Il Territorio di *Torre Alemanna* fu riſerbato al paſcolo degli animali del Poſſeſſore col pagamento della fida; e quello di *Canoſa* ſi rilaſciò al comodo de' Cittadini. Pel Demanio di *Melfi* ſi ordinò, che le coſe reſtaſſero nel medeſimo ſtato, in cui erano; e le Difeſe di *Ciſterna*, e *Leoneſſa* ſi rilaſciarono a quel Principe, ſenza la menoma riſerva. Per gli erbaggi di *Gioja* di *Bari*, poſſeduti dal Duca di Atri la deciſione della controverſia fu differita, fino all' anno 1563.; quando, per particolare favore, ſi dichiararono eſenti dallo incontrattabile generale diritto della Dogana. Gli altri erbaggi, che ſenza contradizione ſi diſpenſavano per *Riſtori*, non furono ſoggetti a nuove dichiarazioni, e ſi continuarono a diſtribuire agli animali concorſi in Dogana, ancorchè ſia oggi ignoto, quali preciſamente foſſero i più antichi.

§. 2. L' aumento della coltura, ordinato nell' anno 1555. ſopra i Territorj Saldi riſerbati al paſcolo, non ſolo fece occupare il Doganiere *Gian Luigi di Sangro*, a mettere in eſecuzione i riferiti decreti del Collaterale, per diſtribuire i deſignati paſcoli agli animali concorſi in Dogana; ma l' obbligò pure a mettere in eſecuzione il diritto riſerbato al Fiſco, per tutti gli altri erbaggi ſtraordinarj. Fu principalmente eſaminata, la qualità, il ſito, e la particolare eſtenſione de' Territorj aggregati alla Dogana, colla qualità di *Riſtori* ordinarj, per poterſi eſeguire la diſtribuzione nella maniera preſcritta colle Leggi del Vicerè Toledo; ed eſſendoſi conſiderato, che quelli ſituati fra' confini delle Provincie di Baſilicata, Bari, ed Otranto, verſo la Spiaggia del Mare

Jo-

Jonio, non erano comodi, e vicini alle *Locazioni* ordinarie di Puglia; pensò lo stesso Doganiere di unirgli a modo di una particolare *Locazione*, distinta col nome di Terra d'Otranto. Degli altri sparsi nelle vicinanze della Puglia fece principalmente la scelta de' più piani, e perfetti per assegnargli al mantenimento delle pecore, tassandone l'estima, nella stessa maniera praticata per le *Locazioni* ordinarie, dopo essersi per alcuni liquidata la precisa quantità del Territorio. Quello di *Guadagnato* fu unito alla *Locazione* di Canosa: gli altri boscosi, e Demaniali, furono destinati al mantenimento delle pecore sterili, e de' castrati, senza circoscriversi la quantità del Territorio, e con tassarsi prudenzialmente l'estima per la sola esazione della Fida: ma siccome in que' tempi la vendita de' Castrati, che si facea agli stranieri, facilitava principalmente la esazione de' Crediti Fiscali; così il Doganiere avea una particolare cura pel pascolo di quegli animali, riserbando al loro uso sempre i migliori. Secondo i principj della economia della Dogana, confermati co' riferiti decreti del Consiglio Collaterale, e della Camera, dipendea dal solo arbitrio del Fisco la distribuzione, e l'acquisto di quegli erbaggi; perciò, anche dopo cresciuto il concorso degli animali, il *Demanio di Vico*, e *Palagianello*, il *Territorio del Rotello*, e *Cantalupo*, e l'altro di *Acquaviva di Bari*, e le *Difese di Guardamento*, e *Mileto*, non furono compresi nel numero de' *Ristori* ordinarj; o perchè da' Pastori si pose in veduta la poca buona qualità de' pascoli; o perchè i Doganieri vollero particolarmente favorire i Possessori. Ma pel Territorio di *Montellare*, assegnato per due parti alla Dogana, dopo una lunga controversia agitata in Camera, dovette il Duca di Bovino possessore dell'intiero Feudo, offerire al Fisco la transazione di annui ducati *cento ottanta*, per acquistare il libero uso di que' pascoli: nell'essersi quella ricevuta dal Vicerè, e dal Collaterale, con decreto de' 27. Gennaro 1578. si ordinò la formazione delle necessarie cautele, pel pagamento degli offerti ducati *cento ottanta*, e si abolì l'antico pagamento degli altri ducati *cento ed otto*, che dal Fisco si pagavano al Possessore, pel prezzo de' medesimi erbaggi.

§. 8. Dopochè nell'anno 1560. fu maggiormente aumenta-

ta

ta la coltura de' Territorj riserbati pel pascolo; il concorso delle greggi, moltiplicato dalla libertà della *Professazione* stabilita in Dogana, obbligò il Doganiere *Sangro* ad accrescere la distribuzione degli erbaggi straordinarj: ma siccome i Possessori erano sempre impegnati a contradire questo diritto Fiscale; così molto freguenti furono le controversie, che si promoveano nel Tribunale della Camera, pel godimento de' medesimi; onde spesso i Pastori erano disgustati a condurre le proprie greggi in Dogana, con sommo pregiudizio del Reale Erario, che vedea minorata quella speciosa rendita. Fu seriamente esaminata questa materia, ed essendosi conosciuto il danno prodotto al Fisco coll' aumento della coltura, troppo necessaria per mantenere l' abbondanza nella Capitale, si pensò di ripararlo coll' accrescere il numero de' *Ristori*; onde nell' anno 1564. il Tribunale della Camera non solo fece passare il Doganiere *Sangro* a riconoscere, ed esaminare la qualità, ed estensioni degli erbaggi di Terra d' Otranto, per distribuirgli agli animali concorsi in Dogana; ma con lettera della data de' 25. Ottobre gli ordinò di principalmente esaminare gli erbaggi di Andria, distinti col nome di *Matine*, e *Padali*, per vedere, se si occupavano dagli animali de' Cittadini, o si vendeano simulatamente ad altri Padroni; perchè in questo ultimo caso si dovesse acquistare per uso della Dogana: gli ordinò pure la distribuzione de' Demanj di *Venosa*, *Melfi*, *Montepeloso*, *e Lucera*, e delle Difese di *Cedogna*, *Rocchetta*, *Siripando*, *Pietra Palomba*, *Saffano*, *Lanalicita*, *Albore in Piano*, *e Pezza di avanzo*. Questi ordini furono ricevuti dal Doganiere, dopo stabiliti gli affari di Terra d' Otranto, e nel punto, che si dovea compire la Locazione generale dello stesso anno 1564.; ma siccome gli erbaggi descritti erano quasi tutti compresi nell' annuale distribuzione; così, con relazione della data degli 8. Novembre, riferì al Tribunale tutte le particolari circostanze, che aveano sostenuto quel diritto Fiscale.

§. 4. Il Demanio della Città di Lucera fù ne' tempi de' Sovrani Aragonesi unito alla Dogana, così pel passaggio, e pascolo delle greggi, nel tempo della trasmigrazione; che per l' uso giornale degli animali, situati nelle contigue *Locazioni*

nel

nel tempo designato. Questi diritti furono confermati con un particolare decreto, e bando del Reggente *Revertera*, pubblicato colla data degli 11. Marzo 1549., quando era in Puglia per la generale Reintegrazione: volle quel savio Ministro sistemarne l'esercizio col proibire a' Cittadini la introduzione di altri animali in que' pascoli, e l'ampliazione delle antiche *Mezzane*; e col vietare a' *Locati* la situazione delle mandre, e delle reti in que' Territorj, spiegando le sedeci particolari *Poste*, che goder doveano quel diritto, ed obbligando i Cittadini a lasciare dissoccupati, ed aperti i luoghi contigui, pel libero passaggio delle greggi, che in ogni giorno entrar doveano al godimento di quegli erbaggi. I Ministri destinati al Governo della Dogana furono sempre attenti a sostenere l'esercizio di que' diritti; perciò avendo i baglivi di quella Città introdotto l'abuso di fidare ne' Demanj gli animali di Dogana, dal mese di Settembre fino al Novembre; il Doganiere *Sangro*, dopo avere rinovati i Bandi generali, che vietavano quelle particolari Fide, anche nel tempo autunnale, senza la sua espressa licenza, fece passare in Lucera un Ufficiale, perchè impedisse la entrata delle greggi in que' Demanj, fino al tempo della Locazione generale; così per evitare l'anticipata scommissione degli erbaggi delle contigue *Locazioni*; che per esercitare il diritto Fiscale di permettere particolarmente il passaggio, ed il temporaneo trattenimento delle greggi, che ne aveano bisogno, secondo le varie circostanze del tempo più vicino alla distribuzione delle liste. Queste provvide disposizioni risvegliarono le lagnanze della Città di Lucera; onde il Doganiere, con una distinta relazione della data de' 13. Marzo 1564., dovette esporre al Tribunale della Camera i motivi, che giustificavano la sua condotta, e sostenevano i diritti sempre esercitati dalla Dogana in quel Demanio; così nel libero passaggio, e temporaneo trattenimento delle greggi, ne' giorni più vicini alla Locazione generale; che pel pascolo giornale degli animali, situati nelle designate sedeci *Poste* delle contigue *Locazioni*. Ma essendosi poi, ne' citati ultimi ordini della Camera, compreso nella classe de' *Ristori* anche il Territorio

di

di Lucera, distinto co'nomi di *Demanj*, *Vignali*, e *Chiusure*, e colla Tassa di pecore *quindecimila*, lo stesso Doganiere, siccome dispose la misura, e ricognizione di que' luoghi; così nella generale relazione volle ricordare al Tribunale quanto avea esposto coll'altra de' 13. Marzo: e dopo eseguite le osservazioni ordinate, colla data de' 27. Novembre, diede conto alla Camera, che il Territorio non occupato dalla coltura da' Cittadini di Lucera si era conosciuto proprio pel pascolo delle pecore; ma egli non avea stimato di eseguirne la distribuzione, se prima non si determinava dal Tribunale la precisa quantità, che si dovea riserbare; e non si decidevano le particolari opposizioni fatte da quella Città coll'appoggio de' proprj Privilegj. Queste difficoltà non fecero mai aggregare nel numero de' *Ristori* gli erbaggi di Lucera; onde gli altri esposti antichi diritti della Dogana furono sempre sostenuti nella rigida osservanza.

§. 5. In quel tempo non si era in Dogana stabilita la precisa *estima* de' *Ristori*, che in ogni anno si assegnavano, o alle intiere *Locazioni*, o a' Particolari Pastori; ma tutto dipendea dall'arbitrio del Doganiere, che dovea solamente osservare le condizioni prescritte nelle Leggi del Vicerè TOLEDO. Questa libertà spesso rendeva poco sicuri gl'interessi del Fisco, nella esazione della Fida; giacchè non era difficile di estendere quello arbitrio anche alla minorazione del numero delle pecore, per cui l'erbaggio si dispensava; onde per togliere ogni dubbio, e rendere certo, ed inalterabile il pagamento della Fida, fu risoluto di stabilirsi la Tassa di tutt'i *Ristori*, colle stesse regole osservate nella generale *estima* di tutte le *Locazioni* ordinarie. Il preciso tempo, in cui questa tassa fu stabilita è rimasto ignoto in Dogana; solamente dagli antichi registri delle annuali distribuzioni si deduce, che tutti que' pascoli furono distinti in due classi; nella prima furono descritte le *venti Difese* straordinarie, distribuite, e tassate per quantità di Territorio, colla proporzione di carra due, cinque, sei, fin a dieci, per ogni migliaro di pecore; ed essendo tutte della quantità di carra *seicento novantotto*, e *versure quinde-*

ci,

ci, furono dichiarate capaci a sostenere il pascolo di pecore *centomila quattrocento ottanta*. Nella seconda classe furono descritti gli altri *ventinove erbaggi* boscosi, demaniali, e coltivati, che come comuni a' Cittadini, o pel pascolo, o per l'uso della ghianda, non furono misurati, e la loro sufficienza fu tassata col prudenziale giudizio de' Periti, dichiarandosi sufficienti a sostenere pecore *cento sessantottomila duecento sessanta*. Con questa Tassa furono afficurati gl' interessi del Fisco, per la esazione della Fida; ma non si pose freno all' arbitraria distribuzione, che si facea non alle *Locazioni*, ma a' soli particolari; onde i più poveri continuarono ad essere gravati dalla parzialità degli Ufficiali, che per la diversissima qualità de' pascoli non poteano usare contemplazione, senza un grave pregiudizio degli altri Pastori.

§. 6. Colla citata lettera della Camera dell' anno 1564. fu ordinato al Doganiere *Sangro* di riferire, se fosse utile al Fisco di aggregare fra i *Ristori* le *ventuno* Difese del Feudo di *Monteserico*, già devoluto per la morte della Regina BONA SFORZA di Polonia, seguita nell' anno 1557.. Era quel Territorio molto vicino alle *Locazioni* ordinarie, perchè situato fra i confini di Basilicata, e Terra di Bari; e si credè, che il Fisco potea rendere certa la esazione della Fida, pel numero di pecore *ottantamila*, che davano una rendita maggiore di quella, che allora proveniva dagli affitti: ma dal Doganiere fu colla relazione posto in veduta, che quegli erbaggi non erano buoni per le pecore, e servivano unicamente pe' castrati; e che colla libera vendita fattane in ogni anno, la rendita si era da' ducati *quattromila* aumentata fino a dieci, e le Difese rimaste invendute si erano assegnate alle *Locazioni* per *Ristoro*, coll' utile del quattordeci per cento, sopra gli antecedenti prezzi, riserbandosi sempre per pascolo de' castrati, e delle pecore sterili; onde, che volendosi eseguire la proposta distribuzione per l' estima di pecore *ottanta mila*, non potea assicurarsi il vantaggio del Fisco, senza obbligare tutto il ceto de' Pastori a mantenere anche le pecore gravide, o *figliate* in que' Pascoli; così perchè i più

 pove-

poveri non soleano avere molti castrati, come anche perchè questi animali non si soleano allora dare in lista, nè confondere colle pecore, nella generale distribuzione degli erbaggi delle *Locazioni*, *e Ristori*; ma perchè dalla vendita de' medesimi dipendea la più facile esazione della Fida, doveano i Ministri della Dogana tenere riserbati i pascoli più proprj pel mantenimento di quegli animali. Queste giustificate difficoltà non fecero risolvere dal Tribunale della Camera la unione degli erbaggi di *Monteserico* fra i *Ristori* ordinarj, e se ne continuò la libera, e solenne vendita; anzi nell' anno 1568. lo stesso Doganiere *Sangro* dispose una esatta particolare misura di quelle Difese, coll' ordine di doversi distinguere i luoghi piani dagli alpestri, e gli aperti da' boscosi, spiegandosi i particolari confini, e la qualità de' pascoli: la misura fu eseguita, e tutte le ventuno Difese si trovarono della quantità di carra *settecento*, *e quattro*; ma le vendite furono continuate, senza mai spiegarsi la quantità del Territorio. Il pascolo dell' erba estiva dello stesso Feudo fu sempre conceduto separatamente in affitto, raggirandosi allora l' estaglio fra' docati *mille*, fino a *mille*, *e quattrocento* per ogni anno.

§. 7. Per essersi lasciato nell' arbitrio degli Agricoltori di scegliere le Terre della migliore qualità negli affitti permessi de' Saldi delle *Locazioni*, e *Ristori*, anche le Difese del *Monteserico* furono particolarmente destinate per uso di semina. La prima fu quella di *Monte di Poro*; e così in questa, che in altre sei, la coltura occupò solamente carra *settantatrè*, e versure *cinque*; senza che si fosse minorata la concorrenza nella vendita di quegli erbaggi: ma siccome il Fisco in ogni anno obbligava il comune de' Pastori ad accettare la distribuzione delle Difese, che restavano invendute, ancorchè fussero della inferiore qualità; così quelli avanzarono la domanda di doversi assegnare intieramente a tutte le *Locazioni* gli stessi erbaggi, per impiegarli al mantenimento de' castrati, e delle altre pecore sterili, che in ogni anno avrebbero date in lista, senza pretendere la particolare distribuzione de' pascoli necessarj a' Castrati. L' affare fu esaminato attentamente dal Supremo Tribunale della Camera, ed essendosi

sendosi considerato, che il Fisco non potea riceverne danno nello introdotto sistema della volontaria *Professazione*, fu la domanda secondata; onde dopo l'anno 1576. restarono abolite le vendite particolari di tutte le Difese del *Montesferico*; e, per ordine del Vicerè, e della Camera, furono assegnate per *Ristori* ordinarj delle *Locazioni*, colla fissa estima di pecore *cento quarantamila quattrocento ventiquattro*. Questa tassa non solo fu regolata dalla qualità, e quantità di que' Territorj, ma dal prezzo ricevuto dal Fisco nelle antecedenti vendite volontarie; giacchè, nello stesso anno 1576., da quindeci Difese liberate ad estinto di Candela, si percepirono docati *quattordecimila trecentoventi*, oltre della Fida caricata alle altre sei, che si assegnarono per *Ristoro* delle *Locazioni*. Si volle così assicurare la rendita Fiscale, e per non preterire il sistema costantemente osservato nell' *estima* degli erbaggi fiscali, il prezzo di ciascuna Difesa, stabilito nelle vendite, fu ragguagliato alla quantità del Territorio, che secondo la diversa qualità si distribui alla bassa ragione di carra due, e mezzo; fino a nove per ogni migliajo di pecore. Si dedussero poi, colla stessa regola, pecore *ventitremila quattrocento sessantasette* per le terre affittate ad uso di coltura; onde tutta l'estima allora caricata alle *Locazioni* restò per pecore *cento, e sedecimila novecento cinquantasette*, regolandosi ogni anno la distribuzione di quelle Difese dal maggior numero delle pecore professate in ogni *Locazione*; anzi per maggior comodo delle piccole greggi, e per far godere a tutti la diversa qualità di quegli erbaggi, le difese più vaste, furono divise in più porzioni, distinta ognuna col particolare nome di *Aiito*, che si assegnava nell' annuale distribuzione.

§. 8. L'Autore del discorso scritto in lingua Spagnola verso l'anno 1582., che si trova presso *Nicola Ageta*, s' impegnò a dimostrare pregiudiziale al Fisco l'abolizione della solenne vendita, e l'assegnamento degli erbaggi del *Montesferico* alle sole ordinarie *Locazioni*, per dividersi ogn'anno ad arbitrio degli Ufficiali della Dogana; ma non riflettè, che regolandosi allora la particolare divisione dagli aumenti della stabilita volontaria *Professazione*,

si dava un maggiore stimolo a' *Locati* poveri di entrare in una segreta competenza co' più potenti, per avere parte di quegli ottimi pascoli: non si diede retta al progetto; giacchè le particolari vendite non furono rinnovate, e l'assegnamento non fu sospeso, vedendosi dagli antichi registri, che in ogni anno gli erbaggi del *Monteserico* si ripartivano fra quelle *Locazioni*, che aveano avuta la maggiore concorrenza, e *Professazione* di animali, senza che la stessa Difesa, distinta col nome di *Terzo*, si fosse costantemente data alla medesima *Locazione*, variandosi la distribuzione ad arbitrio de' Ministri della Dogana; anzi in qualche anno le Difese più piccole si assegnavano particolarmente alle greggi de' particolari più ricchi. Solamente la vendita del pascolo estivo si continuò a fare separatamente allo incanto, e nell' anno 1602. l'estaglio giunse a docati *tremila duecento, e diecessette;* oltre di altri docati *trecento*, *e undeci*, che si pagarono da' Conduttori di quel *Castello*, *Passo*, e *Panetteria*.

§. 9. Dopochè cessò la premura degli Agricoltori Pugliesi, per gli affitti delle terre Fiscali, destinate per la semina, fù conosciuto, che l'estaglio tassato generalmente non corrispondea al prezzo della Fida, che il Fisco bonificava alle *Locazioni*, per gli affitti delle terre del *Monteserico*; perciò nell' anno 1649. fu dalla Camera replicatamente proibito alla Dogana la continuazione di quegli affitti, ordinandosi, che tutte quelle Difese dovessero sempre servire al pascolo degli animali, senza potersi più coltivare: allora l'estima di quegli erbaggi fu ridotta al primo numero di pecore *centoquarantamila*, *quattrocento ventiquattro*; ma le infelici circostanze della Dogana, siccome aveano grandemente minorato il concorso delle greggi; così rendeano difficile la distribuzione degli erbaggi, anche per la sola *estima del Possedibile*; perciò si conobbe necessario di assicurare la rendita Fiscale, col dichiarare invariabile l'assegnamento degli erbaggi del *Monteserico* fra le designate *Locazioni*: confondendosi nella particolare divisione cogli altri antichi pascoli, ancorchè ne' registri si continuasse la distinzione di descrivergli sotto il nome di *erbaggi dispensati*: Si legge continuata l'unione nella seguente maniera v3. I. *Per-*

I. *Percopò* di carra *trentanove*, diviso in tre *Aniti* dispensato a carra sei, e versure diecessette a migliajo, per pecore *sei mila quattrocento trenta*, delle quali ne sono caricate alla *Locazione* d'*Arignano* pecore *quattromila duecento ottantasei*, ed altre pecore *duemila cento quaranta quattro* alla *Locazione* di *Lesina*. In questo Territorio vi fù esercitata la coltura per carra *tredeci*, e versure *quattordeci*.

II. *Castello da Capo* di carra *trentasei*, e versure *dieci*, in cinque *Aniti*, si distribuì a carra *tre*, e versure *diciotto* a migliajo, per pecore *novemila trecento sessantacinque*, delle quali se ne caricarono a *Casalnuovo* pecore *tremila settecento quaranta sei*, ad Orta pecore *mille ottocento settantatrè*, a Salzola pecore *mille ottocento settantatrè*, ed a S. Giuliano altre pecore *mille ottocento settantatrè*. Vi fù permessa la coltura per carra *otto*.

III. *Piana Cardona Piccola* di carra *trentasette*, di *sei Aniti*, a carra *otto*, e versure *diciotto*, per pecore *quattro mila cento quarantacinque*. Assegnato intieramente alla *Locazione di Feudo*.

IV. *Piana Cardona Grande* di carra *quarantaquattro* in *sei Aniti* a carra *tre*, e versure *dodeci*, per pecore *dodeci mila cento novant' otto*. Fu divisa per metà, fra le due *Locazioni* di *Tressanti*, e di *Orta*.

V. *Pescolombardo* di carra *undeci* in un solo *Anito*, diviso a carra *sette*, e versure *undici* a migliajo, per pecore *mille quattrocento cinquanta*. E si diede intieramente alla *Locazione* di *Guardiola*.

VI. *Peraino* di carra *cinquanta quattro*, e versure *dieci*, in *sei Aniti*, si dispensa a carra *quattro*, e versure *tredici* a migliajo, per pecore *undeci mila settecento quaranta quattro*. Fu diviso a *Candelaro* per pecore *mille novecento quaranta nove*: a *Canosa* per pecore *tremila ottocento novant' otto*, e ad *Andria* per pecore *cinquemila ottocento novanta sette*.

VII. *Castello da piedi* di carra *cinquanta*, e versure *dieci* in *sei Aniti*, diviso a carra *quattro*, e versure *diciotto* a migliajo; per pecore *dieci mila duecento trentasei*. Si diede ad *Ordona*, per pecore *seimila ottocento ventiquattro*, ed a *Guardiola* per pecore *tremila quattrocento dodeci*.

VIII.

VIII. *Gumbarda* di carra *trenta quattro* in *sei Aniti*, dispensato a carra *tre*, e versure *dieci* a migliajo, per pecore *otto mila e settecento*. Si gode da' *Locati* di *Cornito* per pecore *quattro mila trecento cinquanta*, e da quelli delle *Cave* per altre pecore *quattro mila trecento cinquanta*.

IX. *S. Pietro in Ulmo* di carra *dieci*, e versure *dieci* in un *Anito*, si dispensa a carra *due*, e versure *tredici* a migliajo, per pecore *tre mila*, *e novecento*. Fu dato alla sola *Locazione* di *Castiglione*, ed ebbe pure la coltura di un carro, e *dieci* versure.

X. *Montecucolo* di carra *cinquantasette*, di *cinque Aniti* a carra *sette*, e versure *cinque* a migliajo, per pecore *sette mila ottocento cinquanta*. Si trova assegnato alla sola *Locazione* di *Casalnuovo*.

XI. *Andrisciana* di carra *ventitrè*, e versure *dieci* di *uno Anito*, *e mezzo*, a carra *sette*, e versure *diecessette* a migliaro per pecore *tre mila*, *e ottocento*. Sta diviso egualmente fra le *Locazioni* di *S. Andrea*, e *Castiglione*.

XII. *Cugno di S. Lorenzo* di carra *dieci*, e versure *dieci* in un solo *Anito*, dispensato a carra *cinque*, e versure *sei* a migliajo, per pecore *mille novecento settanta*. Si gode dalla sola *Locazione* di *Arignano*, e ci fu la coltura di *due* carra.

XIII. *Cerasola piccola* di carra *nove*, e versure *dieci* diviso a carra *due*, e versure *sette*, *e mezza* a migliajo, per pecore *quattro mila*. Spetta alla sola *Locazione* di *Castiglione*, ed ebbe la coltura di carra *sei*, *e mezzo*.

XIV. *Cesarola Grande* di carra *diecisette*, e versure *dieci*, neppure diviso in *Aniti*, e dispensato a carra *tre*, e versure *sei*, e *mezza* a migliajo, per pecore *cinque mila*, *e duecento*. Fu data alla sola *Locazione* di *Candelaro*; e si affittarono per coltura carra *quattordeci*, *e mezzo*.

XV. *Minerva* di carra *diecisette*, e versure *dieci*, in *due Aniti* si assegna per carra *quattro*, e versure *due* a migliajo, per pecore *tre mila*, *e novecento*. Si gode intieramente dalla *Locazione* d' *Arignano*.

XVI. *Capradosso* di carra *quarantaquattro*, e versure *dieci* in

cinque

cinque Aniti, dispensato a carra *quattro*, e versure *quindeci* a migliajo, per pecore *nove mila, e trecento*. Fu assegnato alla *Locazione* di *Valle Cannella*.

XVII. *Coperchia* di carra *trentasette*, e versure *dieci* in *tre Aniti* a carra *otto*, e versure *sedici* a migliajo, per pecore *quattro mila duecento cinquant' otto*. Tutto si gode dalla *Locazione* di *Trinità*.

XVIII. *Monte di Poto* di carra *quarant' otto*, e versure *dieci* di *cinque Aniti* tassato a carra *cinque*, e versure *dieci* a migliajo, per pecore *otto mila, e novecento*. Si trova diviso egualmente fra le *Locazioni* di *Castiglione*, e *Canosa*; ed ebbe carra *ventisei* di coltura.

XIX. *Solagni* di carra *diecissette* in *tre Aniti* a carra *sette*, e versure *tredici* a migliajo, per pecore *tremila*. Si diede alla sola *Locazione d' Arignano*; ed ebbe la coltura di un carro, ed una versura di Terre.

XX. *Serra Cimino* di carra *cinquantasette*, e versure *dieci* in *cinque Aniti*, dispensato a carra *tre*, e versure *quattordeci* a migliajo, per pecore *quindecimila quattrocento venti*. Si assegnò a *Candelaro* per pecore *nove mila duecento cinquantadue*, ed a *Castiglione* per pecore *sei mila cento sessant' otto*.

XXI. *Bosco di S. Lorenzo* di carra *quarantasei*, e versure *dieci* dispensato a carra *otto*, e versure *nove* a migliajo, per pecore *cinque mila, e cinquecento*. Fu egualmente diviso fra le *Locazioni* di *Valle Cannella*, e *Canosa*.

§. 10. La rendita della Fida estiva di questo Feudo fu molto minorata nella fine del secolo passato; tantochè mancando la concorrenza degli oblatori per l'affitto, dovette il Presidente *D. Francesco de Puga*, nell'anno 1690., farla esigere da un Subalterno; e se ne riceverono ducati 1135. e grana 89., ma poi se ne conchiuse l'affitto prima per ducati *novecento*, e poi per ducati *mille, e novantaquattro*: nell'anno 1696. si tornò nuovamente all'amministrazione, ed i subalterni incaricati, per soddisfare la propria cupidigia, e dare al Fisco un maggiore apparente vantaggio nell'aumento della rendita, pensarono di

per-

permettere agli animali fidati l'uſo di queglì erbaggi per tutto il meſe di Ottobre. Queſto abuſo richiamò la concorrenza degli oblatori per l'affitto della *Statonica*, che nell'anno 1700. fu conchiuſo per ducati *duemila, e ottanta*, e nell'anno 1707. l'eſtaglio ſi aumentò fino a ducati *duemila quattrocento cinquanta nove*, e grana *trentatrè*: i *Locati* però cominciarono a dolerſi di quell'abuſo, pretendendo nella Giunta, allora eretta per gli affari della Dogana, che, per eſecuzione delle antiche Leggi, ſempre oſſervate, la fida della *Statonica* doveſſe finire nel giorno de' 29. Settembre; e dopo di quel tempo gli erbaggi del *Monteſerico* doveſſero cuſtodirſi come tutti gli altri delle *Locazioni*. Fra queſte controverſie l'affitto non fu rinovato, e l'eſazione della Fida fu continuata da' Subalterni incaricati, che ſoſtennero lo ſteſſo abuſo per naſcondere le loro frodi coll'apparente aumento della rendita, che nell'anno 1712. arrivò a ducati 2867. Ma continuandoſi da' *Locati* le premure per impedire quello aggravio, fu dalla ſteſſa Giunta, nell'anno 1714., determinato, che la generale rigoroſa cuſtodia de' paſcoli delle *Locazioni*, e *Riſtori* pel tempo autunnale, oſſervar ſi doveſſe anche per quelli del *Monteſerico*: affinchè gli animali che debbono goderglì nell'inverno, vi trovaſſero la neceſſaria ſuſſiſtenza: pel ſolo conſumo della ghianda de' luoghi boſcoſi reſtò all'affittatore la facoltà della Fida de' Porci nel tempo autunnale, e fino al giorno de' 13. Decembre, nella maniera oſſervata negli altri *Riſtori*, riputandoſi quel frutto parte della fida *Statonica*: fu però riſtretta a' *Locati* la facoltà d'introdurre i loro animali in que' paſcoli dopo il giorno 25. di Marzo. Dopo aſſodate tutte le quiſtioni, ſi conchiuſe il nuovo affitto per annui ducati *due mila e ventidue*: queſto eſtaglio ſi è poi da anno in anno aumentato, fino a' ducati *quattro mila e quattrocento*, perchè da' Miniſtri deſtinati al governo della Dogana ſi è, dopo l'anno 1746., accordato a' conduttori il diritto Fiſcale della preferenza agli altri poſſeſſori de' paſcoli eſtivi delle convicine Provincie, per la Fida degli animali; coll'eſſerglìſi data la facoltà di coſtringere que' Negozianti, che ne' meſi di Aprile, e Maggio fanno incetto degli animali

mali vaccini, per provvedere al consumo della Capitale, ed hanno bisogno di mantenergli negli erbaggi di que' luoghi; ma nel tempo stesso si è rigorosamente vietata l'alterazione del prezzo della Fida, e limitata la libertà di ricevere gli animali in numero maggiore della sufficienza de' Pascoli: e sebbene in varj rincontri, si fossero posti in dubbio questi diritti, pure le chiare ragioni del Fisco, per la preferenza a' particolari nella vendita de' pascoli, hanno sempre trovata la giusta sussistenza.

§. 11. Il savio stabilimento, fatto per la ripartizione degli erbaggi del *Monteserico*, e gli ordini del Monarca FILIPPO II. per l'abolizione delle *Locazioni* particolari, diedero motivo di restringere l'antica arbitraria distribuzione de' *Ristori*, dopochè nella visita del Reggente *Fornaro*, fatta di ordine del Vicerè Conte di Miranda, si conobbe la scandalosa parzialità usata da' Doganieri nella particolare divisione di que' pascoli; fu allora stabilito doversi quelli assegnare alle *Locazioni*, che, colla gara della volontaria *Professazione*, aveano il maggior concorso delle greggi, senza perdersi di mira il comodo della vicinanza; perciò alcuni Ristori furono intieramente confusi, ed uniti alle stesse *Locazioni*: ma sebbene ne' registri Doganali si fosse per gli altri continuata la pratica di descriversi sotto la rubrica di *erbaggi dispensati*, pure furono sempre riputati della stessa qualità, e natura di tutti gli erbaggi ordinarj; con essersi poi anche dismessa l'antica variazione dell'assegnamento da una *Locazione* all'altra, onde oggi costantemente si osserva la seguente distribuzione.

I. *Juvara* di carra *ventotto* di Territorio. Si tassò per pecore *cinquemila*, alla ragione di carra *cinque*, e versure *dodeci* a migliajo: fu intieramente assegnato alla *Locazione di Guardiola*, ma prima dell'anno 1625. il *Duca di Fragnito*, possessore del Feudo, fece ridurre a coltura una porzione del Territorio, senza, che ne avesse fatto l'affitto dalla Dogana, col solo pretesto di aversi riserbato il diritto di potere in ogni anno far coltivare la quarta parte dell'intiero Territorio: questa facoltà fu contrastata dal Fisco, e fu condannato alla pena del *Disordine*, alla ra-

gione di ducati *dodeci* per ogni versura di seminato. Di questa decisione se ne richiamò il Duca nel Tribunale della Camera, dove passati gli atti, fu dopo lungo litigio, nell' anno 1665., ammesso il Duca alla transazione di ducati *duemila*, *e quarantotto*, per tutte le pene del *Disordine* pretese dal Fisco, ributtandosi nel tempo stesso la pretensione di tenere ad uso di coltura il *quarto* di quel Territorio; ed allora parimente si ordinò, che i *Locati* godessero liberamente il pascolo delle carra *ventotto* loro assegnate; con restare la quantità maggiore a beneficio dello stesso Duca, per uso di semina: per esecuzione di questo decreto fu dal Presidente *D. Stefano Carrillo* solennemente proceduto alla nuova misura di tutta la Difesa di *Juvara*; e trovatasi della quantità di carra *trentasei*, se ne assegnarono *ventotto*, per la stabilita estima di pecore *cinquemila* a' *Locati* di *Guardiola*, e le altre *otto* si rilasciarono al Duca di *Fragnito* per uso di semina.

II. *Schifara*: questa Difesa è situata dentro del Real Tavoliero, fra le *Locazioni di Casalnuovo*, *Tressanti*, e *Castiglione*: e fu tassata per pecore *quattromila* alla ragione di carra *sette*, e *mezzo* a migliajo; ma dopo introdotta la nuova coltura, si diede in affitto per uso di semina; onde nell' anno 1599. la parte inculta si assegnò alla *Locazione di Casalnuovo*, per pecore *mille cinquecento settanta*: e secondo la quantità degli affitti delle terre di coltura, fu in appresso variata l'estima, dispensandosi anche a' particolari *Locati*, fintantochè nell' anno 1660. si ridusse a pecore *duemila duecento trentasei*, e si divise fra le *Locazioni di Candelaro*, e *Tressanti*; e poi nell' anno 1685. fu assegnata per *Posta fissa*.

III. *Motta della Regina* di carra *trentotto*. Si distribuì a ragione di carra *nove*, e versure *tredici*, per ogni migliajo di pecore, e l'estima fu di *tremila novecento trenta* pecore: Altre carra *dieci* di questo Territorio furono nell' anno 1576. assegnate per uso di coltura, e rilasciate al Padrone del Fondo; ed in esecuzione degli ordini della Camera, il Doganiero *Sangro* ne fece seguire la solenne designazione. Per gli affitti delle terre a coltura, in-

tro-

trodotti dopo l' anno 1560., l'estima fu molto minorata, ed oggi si dispensa alle *Locazioni di S. Andrea*, *Casalnuovo*, e *Guardiola* per pecore *mille settecento trentadue*, con essersi fissati gli affitti per la coltura nella quantità di carra *diciassette*, e versure *quattordeci*.

IV. *Tertiveri*: Col decreto dell'anno 1551. si diede la facoltà alla Dogana di scegliere la parte migliore di questo territorio pel pascolo di pecore *novemila*, *e duecento*; perciò nell' anno 1570. fu incaricato il Credenziere *Gian Tommaso Cessa* per esaminarne la qualità, e farne seguire la intera misura: si trovò della estensione di carra *cento cinquantasei*, e versure *dodeci*; si ne assegnarono carra *ottantacinque* pel pascolo degli Animali concorsi in Dogana, alla ragione di carra *nove*, e versure *quattro* per ogni migliajo di pecore. Tutto l' altro territorio fu rilasciato pel libero uso del Possessore del Feudo, e se ne fece la solenne titolazione. Per gli affitti delle terre a coltura, fu minorata l' estima, e si dispensava in parte alla *Locazione di Guardiola*, ed in parte ad altri particolari *Locati*; e poi fu conceduta per *Posta fissa*, limitandosi la coltura per sole carra *diciassette*.

V. *Pezza S. Nicola*: Col decreto dell' anno 1551. questa Difesa fu intieramente riserbata pel pascolo degli animali di Dogana, colla riserva del diritto Fiscale, per minorare l'annua prestazione di ducati *trecento*, assegnati al Vescovo di *Troja* possessore, secondo la quantità delle terre, che si fossero occupate colla coltura. Frattanto per la sua estensione di carra *settantuno*, e versure *tredeci* fu tassata per pecore *ottomila* alla ragione di carra *otto*, e versure *diecinnove* a migliajo. Ma nella nuova coltura permessa dal Vicerè Duca d'Alcalà nell'anno 1560. si resecarono carra *trenta* per affittarsi dal Fisco; onde l' estima nell' anno 1604. fu minorata fino a pecore *quattromila quattrocento*, *e diciassette*, dispensandosi o alla *Locazione di Ponte Albanito*, o a qualche particolare *Locato*: minorata poi la concorrenza degli affitti delle terre Fiscali, fu l' estima aumentata, e l' erbaggio si unì alla *Locazione* medesima, la qua-

le nell'anno 1723. deduſſe in Dogana di eſſere gravata nella taſſa del poſſedibile; giacchè non godea l'intiero territorio aſſegnato: i Credenzieri, che allora regolavano tutti quegli affari, perſuaſero il Preſidente Governadore *D. Diego Ribas* di ordinare la nuova ſolenne miſura della intiera *Locazione*: da quella fu rilevato, che i *Locati* godevano il paſcolo di ſole carra *cinquanta*, e verſure *undeci* nella Difeſa di *S. Nicola*; perchè il *Veſcovo di Troja* ne teneva occupate colla coltura altre carra *ventidue*, e verſure *otto*, coll'aumento di un carro, e verſure ſei ſopra l'antica miſura. Dopo varie diſcuſſioni col decreto de' 10. Giugno ſi ordinò la reintegrazione del territorio mancante pel paſcolo aſſegnato a' *Locati*; ma poi dandoſi una nuova interpetrazione al decreto generale dell'anno 1551., ſi riſerbò al Poſſeſſore il diritto di ſeminare una porzione di quel Territorio, colla minorazione dell' annuo pagamento in favore del Fiſco. Di queſto decreto fu prodotta l'appellazione, e vi furono gli ordini ſoſpenſivi della Camera: impedito il corſo del giudizio, cercò il Veſcovo di Troja guadagnare il favore de' Credenzieri, e poi, nell'anno 1727., fece in Dogana la domanda di ampliare la ſemina in quella Difeſa, con fare uſo della facoltà datagli nel decreto del Preſidente *Ribas*, in viſta di una relazione de' Credenzieri *Fredà*, e *Giordano*, dal Preſidente *D. Michele Rullan* con decreto de' 25. Giugno fu permeſſa l'occupazione di carra *quindeci* di Territorio per uſo di ſemina, di altre *quindeci* per *Nocchiariche*, e *Riſtoppie*, e *tre* per uſo di Mezzana, la quale fu poi aumentata in altre carra tre, col decreto del Preſidente *de Stefano* della data de' 18. Giugno 1736.. Allora fu minorato in annui ducati *cento cinquantadue*, *e grana ſedeci* l'antico pagamento de' ducati *trecento* aſſegnato allo ſteſſo *Veſcovo di Troja*; e l'eſtima di quella Difeſa fu ridotta per pecore *tremila novecento e tre*, caricate alla ſteſſa *Locazione* di *Ponte Albanito*.

VI. *Albero in piano*: Col decreto dell' anno 1551. ſi accordò alla Dogana l'uſo di quella Difeſa, colla condizione di pagarſi al *Principe di Melfi*, ed alla *Conteſſa di Mileto* il prezzo ſtabilito nelle antecedenti vendite; purchè non fuſſe maggiore di annui

annui ducati *trecento*. Questa fu una delle Difese, che nell' anno 1565. si aggiunsero alle altre prima designate, per la nuova coltura. La sua estensione fu liquidata per carra *trentasei*; e l'estima si stabilì per pecore *seimila*, a ragione di carra *sei* a migliajo: e della parte occupata della semina se ne faceva la deduzione nell'assegnarsi alle *Locazioni*, ma poi fu divisa ugualmente, fra *Camarda*, e *S. Giuliano*, e la coltura si limitò per carra *nove*, fissandosi l'estima per pecore *quattromila quattrocento novantadue*.

VII. *Alvano* di carra *cinquanta*: Fu tassato per pecore *cinquemila*, per carra *dieci* a migliajo; ma per gli affitti delle terre destinate alla coltura, fu in alcuni anni dedotta intieramente la stabilita *estima*: si unì poi alla *Locazione* di *Valle Cannella*, come Feudo aggiunto, e gli affitti furono in appresso limitati per sole carra *dieci*, e versure *cinque*: l'estima restò fissa per pecore *tremila settecento quarantatrè*.

VIII. *Barca* di carra *trentuno*, *e mezzo*, distribuito a carra *nove* a migliajo, per pecore *tremila*, *e cinquecento*: Fu pure unito alla *Locazione di Salzola*, come Feudo aggiunto: ma gli affitti delle terre di coltura minorarono grandemente l'antica estima; furono poi quelli limitati per sole carra *quattordeci*, e versure *quattro*; onde la tassa delle pecore si ridusse per *mille seicento*, *e tre*.

IX. *Starabottoli* di carra *ventidue*, *e mezzo*: si distribuisce a ragione di carra *nove* a migliaro per pecore *duemila e cinquecento*. Questo territorio fu anche occupato dalla coltura; onde si minorò l'estima; e poi si è diviso fra le *Locazioni* delle *Cave*, e di *Cornito*, col carico di pecore *duemila trecento cinquantatrè*, con essersi ristretta la semina per un solo carro, e versure tre di territorio.

X. *Stingete*: Col decreto de' 5. Novembre 1555. fu riformato l'altro dell'anno 1551., ordinandosi la misura di quel Territorio; perchè la metà restasse in beneficio del Possessore *Marchese di Lavello* per uso di coltura; e l'altra restasse destinata pel pascolo degli animali di Dogana, coll'annuo pagamento di duca-

ducati *cento* al possessore. Nella divisione restarono per uso di pascolo carra *ventisei*, e versure *due* caricate per pecore *tremila duecento cinquanta* a ragione di carra *otto* a migliajo. Nell' anno 1560. fu permessa la coltura anche nella porzione unita alla Dogana: onde, dopo di quel tempo, i soli territorj vuoti si dispensavano alle pecore concorse fuori delle *Locazioni*: ma poi, colla proibizione della coltura, si ridusse all' antica estima, dividendosi alle *Locazioni* di *Orta*, *Ordona*, e *Feudo*.

XI. *Lampisciano* di carra *venti*, a carra *otto* a migliajo: è tassato per pecore duemila, e cinquecento; ma per gli affitti delle terre a coltura il pascolo fu molto ristretto, fintantochè limitati quelli per carra *dieci*, e versure *tre*, l' estima fu ridotta per pecore *mille e diciotto*, dividendosi fra le *Locazioni* di *Valle Cannella*, e *S. Giuliano*.

XII. *Pantanella Grande*: questa Difesa fu col decreto della generale Reintegrazione rilasciata al possessore di Canosa per carra *ventuno*; e poi, coll' altro decreto dell' anno 1551., rapportato dal Reggente *de Marinis* fu destinata per *Ristoro* degli animali di Dogana, tassandosi il prezzo di annui ducati *cento venti*, a favore del possessore; ma nell' anno 1560. fu compresa fra le Difese straordinarie, affittate per la nuova coltura; onde nell' anno 1603. la parte non seminata, in carra *sei*, e versure *sei* si dispensò per gli animali ricevuti fuori delle *Locazioni*, per pecore *novecento*, *e tre*: dismessa poi la coltura, l' estima restò fissata per pecore *tremila*, dividendosi fra le *Locazioni di Canosa*, ed *Andria*, per carra *sette* a migliajo.

XIII. *Giardino* di carra *trentà* dispensato a carra *sette e mezza* a migliajo, per pecore *quattromila*. Fu pure occupato dalla coltura; onde la porzione non seminata si dispensava per pecore *mille quattrocento cinquantatrè*; ma poi coll' essersi limitata la coltura per sole carra *nove*, e versure *tredeci*, l' estima si è ridotta a pecore *duemile quattrocento quarantanove*, delle quali ne sono caricate *mille duecento sessantuno* alla *Locazione di Trinità*, e le altre *mille cento ottantotto* alla *Locazione di Salpi*.

XIV. *Difesa di Tressanti*: Col decreto dell' anno 1551., fu per-

permesso alla Dogana l'uso di questi erbaggi, coll'annuo pagamento di ducati *quaranta*; ma per essersi affittata per coltura, nell'anno 1608. la parte non seminata si assegnò particolarmente per pecore *ottocento*, e poi dismessa la coltura si unì alla *Locazioni di Tressanti*, per la sua intiera estima di pecore *duemila*, a ragione di carra cinque a migliajo, giacchè nel tempo della Generale Reintegrazione si era limitata per carra dieci.

XV. *Riaccia* di carra *trentadue*: si caricò per pecore *quattromila, e cinquecento* per carra *sette*, e versure *due* a migliaro; ma per essersi anche affittata per uso di semina, i vuoti si dispensavano particolarmente per minor numero di pecore, fintanto, che dismessa la coltura, si assegnò alla *Locazione di Cornito*, per la stessa antica estima.

XVI. *Macinato* di carra *trentaquattro*: si tassò per pecore *cinquemila, e cinquecento*, dandosi carra *sei*, e versure *tre* per ogni migliaro: questi erbaggi furono anche ristretti dalla nuova coltura permessa, dispensandosi per minor numero di pecore; fintanto, che limitata la coltura per un solo carro, e versure *sette* di territorio, l'estima fu ridotta a pecore *cinquemila duecento trentanove*, e si divisero alle *Locazioni di Lesina*, e *Feudo*.

XVII. *Santo Leuci*: Per questo territorio, col decreto generale dell'anno 1551., fu dichiarato, che due porzioni restar dovessero pel pascolo delle greggi Doganali, e l'altra terza parte si lasciò al Monistero di Tremiti, per solo uso di coltura: nell'anno 1553. dal Presidente *Pignone* se ne fece procedere alla misura, e divisione; onde essendosi rinovato di carra *settantasei, e mezzo*, se ne assegnarono carra *venticinque, e mezzo* per uso di coltura, e carra *cinquantuno* restarono pel pascolo, distribuite a carra *dieci* per ogni migliajo di pecore, coll' Estima di pecore *cinquemila, e cento*; ma essendosi anche in questo territorio permessi gli affitti della nuova coltura, l'estima fu minorata fino a pecore *quattromila cento sessanta*, dispensandosi particolarmente a varj *Locati*: fintantoche, dismessa la semina, si ridusse all' estima di pecore *cinquemila*, e si divise alle *Locazioni di Procina*, *Lesina*, *Arignano*, e *Guardiola*.

XVIII.

XVIII. *Lavoratorio*.
XIX. *Mezzana antica*.
XX. *Lago di Salpi*.
} Questi territorj nel decreto della generale Reintegrazione si assegnarono al possessore per la coltura; ma essendosi poi devoluto al Fisco l'intiero Feudo, nell'anno 1560. si fece l'affitto delle terre di coltura, per annui carra *quarantasei* di grano, e *ventiquattro* di orzo, oltre de' frutti di una vigna, che allora vi era. La cattiva aria di que' luoghi fece da anno in anno abbandonare la coltura; onde il Fisco prese l'espediente di distribuire le Terre incolte, e la mezzana per uso di pascolo alle greggi concorse nella stessa *Locazione* di *Salpi*; e secondo la restrizione della coltura fu annualmente regolata la tassa del numero delle pecore, per le quali esigere si dovea la Fida; perciò nell' anno 1603. quegli erbaggi si dispensarono per pecore *seimila quattrocento venticinque*: nell' anno 1604. per pecore *cinquemila settecento cinquanta*: nel 1605. per pecore *settemila cinquecento venticinque*; e nell' anno 1608. per pecore *settemila, e trecento*. Dismessa poi totalmente la coltura, tutto il territorio assegnato per la semina, in carra *cinquantasei*, e versure *cinque*, si tassò per pecore *undecimila, e duecento*, e la mezzana di carra *ventidue*, e versure *dieci* fu valutata per eguale numero, distribuendosi il primo a carra *cinque* a migliajo, e l' altra per carra *due*: tanto, che la intiera estima di pecore *ventiduemila, e quattrocento* è tuttavia caricata alla stessa *Locazione*. Il *Lago* nella intiera estensione di carra *nove*, e versure *quattro*, si è sempre caricato per pecore *novecento*. In questo Feudo si esige dal Fisco la Fida *Statonica*, che ne' tempi più antichi si affittava unitamente colla pesca del Lago, e nell'anno 1603. diede la rendita di ducati *trecento*, e grana *ottantatrè*; ma negli ultimi tempi la sola *Statonica* è stato solito affittarsi per prezzo molto minore.

§. 12. Nell'anno 1579. fu da' possessori degli erbaggi straordinarj domandato al Vicerè Conte di Montejar, che il Doganiere dovesse nella distribuzione di que' pascoli, preferire le loro greggi a quelle degli altri pastori *Locati*; ma sebbene non

si

ſi foſſe ammeſſa la domanda ; pure coll' eſſerſi laſciata all' arbitrio di quegli Ufficiali di ſecondarla ne' caſi particolari, fu dopo di quel tempo introdotto, di diſpenſarſi coſtantemente all' *Abadia di Tremiti*, il *Riſtoro di S. Agata*, per la taſſa di pecore *tremila*, ſenza che ſi foſſe miſurata, nè deſignata la eſtenſione di quel vaſto territorio boſcoſo : lo ſteſſo fu praticato per gli erbaggi del *Serrone*, ed *Acquaviva* di *Bovino*, aſſegnandoſi a quel Duca per pecore *quattromila*, ſenza tenerſi conto della quantità del territorio, che col decreto dell' anno 1551. ſi dichiarò unito fra' *Riſtori* della Dogana, col pagamento di annui docati *cento* al poſſeſſore. Gli altri ventiſette erbaggi demaniali, e boſcoſi, ſi continuarono a diſpenſare indiſtintamente o alle *Locazioni* ordinarie, o agli altri particolari, che profeſſavano i proprj animali fuori delle deſignate *Locazioni*, avendoſi ſempre una particolare contemplazione pe' poſſeſſori de' Feudi medeſimi : ma dopo introdotto il ſiſtema della tranſazione, furono tutti uniti, e confuſi colle ordinarie *Locazioni*, e continuano ad eſſer diviſi nella ſeguente maniera v3.

I. *Demanio della Terra di S. Nicandro*. Queſto territorio, ancorchè ſia uno de' più antichi *Riſtori* della Dogana, non ſi è mai miſurato, nè limitato ; ma per la ſua vaſtità, e per la promeſſa di non fidarſi altri animali, fatta dal poſſeſſore *Gian Paolo della Marra*, allorchè nell' anno 1489. convenne col Doganiere *Caracciolo* l' annuo pagamento di ducati *cento ottantaſei, e grana ſeſſanta*, fu dichiarato ſufficiente al paſcolo di pecore *diecimila*, e ſi diviſe fra le *Locazioni di Procina*, *Leſina*, *Arignano*, *S. Andrea*, *e Caſalnovo*. Sono ſtate freguenti le lagnanze de' *Locati* per la reſtrizione di que' paſcoli, prodotta colla eſtenſione delle particolari Diſeſe ; ma le antiche controverſie introdotte nel Supremo Tribunale della Camera non ſi ſono deciſe, continuandoſi l' antica eſtima, e diviſione.

II. *Demanio delle Terre di Carpino, e di Cagnano*. Queſti paſcoli ſono anche de' più antichi, che appartenevano allo ſteſſo *Gian Paolo della Marra*, il quale nella convenzione dell' anno 1489., ſi riſerbò ſolamente il frutto delle ghiande per vender-

lo agli altri, e farlo consumare fino alla festa del Santo Natale; e si contentò dell'annuo pagamento di ducati *trecento*, colla piena libertà a' *Locati* di servirsi delle legna, e dell'acqua delle Piscine, che si trovano in tutti, e tre que' vasti Demanj; onde per queste considerazioni fu tassato per pecore *novemila*, e si diede fin dal principio alla *Locazione* di Candelaro.

III. *Difesa della Fonte di Cagnano.* } Queste Difese, nella
IV. *Difesa di S. Maria di Carpino.* } riferita convenzione dell'anno 1489., furono lasciate al libero uso del possessore; ma poi, col decreto generale dell'anno 1551., furono dichiarati erbaggi ordinarj della Dogana, confermandosi al possessore il pagamento di docati *duecento* annui, e si assegnarono alla *Locazione* di *Candelaro*, per l'estima di pecore *ottomila* per tutte, e due: nell' anno 1574. i *Locati* si dolsero delle occupazioni, e dell' abuso del pascolo che ne facevano que' Cittadini; fu la pretensione lungamente discussa, e poi in Maggio dell'anno 1576. si proibì la coltura, ed il pascolo a' Cittadini, dopo il giorno de' 29. di Settembre, con essersene ordinata la misura, e la confinazione, che fu eseguita nell' anno 1583., quando la Difesa della *Fonte* si designò per carra *quindeci, e mezzo*, e l'altra di *S. Maria* per carra *ventuno, e mezzo*: ma, pel gravame prodotto da quelle Università, la Dogana fu inibita a procedere, e la causa passò in Camera nell' anno 1600.: que' Cittadini nuovamente ridussero a coltura que' territorj, ed i *Locati* nell' anno 1667. se ne dolsero col Presidente *D. Melchiorre Navarra*, dal quale con cognizione di causa fu di nuovo vietata la coltura, e si ordinò la liquidazione delle occupazioni fatte per esigersi le stabilite pene; ma i nuovi ordini inibitoriali della Camera fecero restare sospeso il corso del giudizio.

V. *Demanio d'Ischitella, e Peschici.* } Questi territorj fu-
VI. *Isola di Varano.* } rono compresi in un solo decreto dell'anno 1551., perchè tutti appartenevano al possessore di *Peschici*, al quale si assegnarono annui ducati *cento, e dieci*; ma sebbene si fossero fin dal principio assegnati alla *Locazione di Candelaro*, pure la tassa del Possedibile fu di-

stinta,

ſtinta, e ſeparata, eſſendoſi caricato il Demanio per pecore *mille*, *e cinquecento*, e l'*Iſola* per *mille*, *e ſettecento*. Sono da tempo in tempo nate dalle controverſie per la eſtenſione di que' paſcoli, ſenza che ſi foſſe mai dichiarata la quantità; e ſempre ſi è impedita la fida degli animali Foreſtieri.

VII. *Oliveto di S. Giovanni Rotondo*. Queſto territorio ſi è ſempre diſpenſato alla *Locazione delle Cave*, colla Taſſa di pecore *mille*; ed al poſſeſſore ſi pagano annualmente docati *diciaſſette*, ſenza che mai ſi foſſe determinata la quantità del Territorio addetta pel paſcolo; ancorchè ſpeſſo ſiano nate delle controverſie per gli eccessi della coltura.

VIII. *Montagna di Arignano*. Col decreto generale dell'anno 1551. nell'aſſegnarſi quel Territorio all'uſo della Dogana, ſi taſsò il pagamento di annui ducati *cento* a favore del poſſeſſore; ma poi ſenza fiſſarſi la quantità del Territorio, nè deſcriverſene la confinazione, ſi caricò per pecore *quattromila*, e ſi unì alla *Locazione* di *Arignano*.

IX. *Difeſa di Caſtel Pagano*, *chiamata Foreſta*. Nella generale Reintegrazione queſto Territorio fu limitato per Carra *ventiſei*, e verſure *dodeci*, e ſi laſciò al poſſeſſore cogli altri Territorj deſtinati per la Coltura: ma creſciuto il biſogno della Dogana, fu unito fra i *Riſtori*, taſſandoſi l'annuo pagamento di docati *cento trenta* in beneficio del poſſeſſore, e fiſſandoſi l'eſtima per pecore *quattromila*; per cui fu poi unita alla *Locazione* di *Arignano*.

X. *Demanio*, *e Difeſa di S. Lucia*. Queſti erbaggi furono reintegrati alla Dogana col decreto de 4. Marzo 1551., rapportato dal Reggente *de Marinis*, colla qualità di erbaggi ordinarj, e colla ſola riſerva di minorarſi il prezzo aſſegnato al padrone a proporzione de' Territorj occupati dalla coltura: ne' poſteriori Regiſtri della Dogana, ſi leggono uniti alla *Locazione* di *Trinità*, colla Taſſa di pecore *ſettemila*, ſenza deſignarſi la quantità del Territorio, pagandoſi al poſſeſſore annui docati *cento quarantaquattro*; ma eſſendoſi fra le rivoluzioni della Dogana riſtretti que' paſcoli, ſe ne introduſſe formale giudizio nel Tribunale del-

la Camera, e dopo lunghe discussioni, si venne nell'anno 1737. al solenne accesso del Presidente Commissario Marchese *D. Carlo Mauri* di chiara memoria; e dell'Avvocato Fiscale Marchese *D. Matteo Ferrante*: allora si misurò l'intiero Territorio, e dalla quantità di carra *cento ventisei*, e versure *diciotto* se ne assegnarono a' *Locati* carra *ottantaquattro* pel pascolo delle pecore, e le altre carra *quarantadue*, e versure *diciotto* restarono al possessore per uso di coltura, e di vigne.

XI. *Parco di Minervino*. Per questo Territorio si pagano al possessore annui ducati *cento venti*; ma siccome nel decreto della Generale Reintegrazione fu designato per carra *quarantuno*, così fu tassato per pecore *quattromila*, dispensandosi a' particolari *Locati*, fintantoche fu unito alla *Locazione* di *Canosa* per la stessa estima, che tuttavia si osserva.

XII. *Spinazzola*, *o sia Murgetta*. E' ignota la estenzione di questo Territorio; ma col decreto generale de' 4. Marzo 1551., rapportato dal Reggente *de Marinis*, fu confermato per uso della Dogana in forza di un'antico Contratto dell'anno 1476., tassandosi il prezzo dell'erba per docati *sedeci a migliajo*; perciò sin da que' tempi si trova assegnato alla *Locazione* di *Trinità* per pecore *quattromila*; pagandosi a quella Università annui ducati *sessantaquattro*.

XIII. *Bosco di Ruvo*. Questo Territorio fu ne' primi tempi acquistato dalla Dogana, coll'annuo pagamento di ducati *cinquecento* al possessore; ma comechè i *Porci*, che vi erano mantenuti al consumo della ghianda, distruggevano anche gli erbaggi, nel tempo della generale Reintegrazione nacque quistione del tempo, in cui entrare vi doveano gli animali fidati dalla Dogana; e col decreto de' 6. Marzo 1551. si dichiarò, che quando vi era il frutto della ghianda, le pecore dovessero entrare al pascolo in fine del mese di Novembre. Questo espediente non impediva la distruzione degli erbaggi; onde per farli riserbare assolutamente alle greggi concorse in Dogana dal Vicerè Toledo, con Istrumento della data de' 26. Marzo.

zo 1552., si fece una nuova convenzione col Conte di Ruvo *D. Fabrizio Carafa*, e si determinò, che dal giorno 15. di Settembre, fino agli 8. di Maggio, dovesse quello intiero Bosco restare riservato agli animali di Dogana, così per la ghianda, che per l'erba: con proibirsi anche ai Buoi de' Cittadini di pascervi. In compenso di questi nuovi diritti, si assegnarono al possessore altri ducati *mille duecento cinquanta* per l'annuo pagamento; ma sebbene nella convenzione si fosse permesso agli animali di Dogana l'uso di que' pascoli dal giorno 15. di Settembre, pure si sostenne l'osservanza della rigorosa custodia de' medesimi fino alla *Locazione* generale, anzi per impedirsi il taglio degli alberi, e'l danno, che inferire si potea col fuoco delle ristoppie, in ogni anno la Dogana destinava in quella Città uno Ufficiale; perchè nel corso della state facesse con diligenza custodire quel bosco. Dall'altra parte solendo gli animali de' Locati uscire da que' pascoli negli ultimi giorni di Marzo, fu introdotto farsi un particolare affitto, per la esazione della Fida delle greggi, che vi erano introdotte in quel tempo, e vi restavano fin al giorno degli 8. di Maggio; e sebbene occupasse il solo tempo di Primavera, pure la esazione fu impropriamente chiamata *Statonica*; e nell'anno 1586. si concedè in affitto a *Fabrizio Ruta* di quella Città, per ducati *cento cinquantasei*, spiegandosi, che gli animali fidati godessero anche la libertà di pascere ne' contigui Demanj nella maniera permessa alle greggi di Dogana. Questa rendita nell'anno 1603. si ridusse a soli ducati *trentacinque*, e negli anni seguenti non oltrepassò mai i ducati *cinquanta*; onde l'affitto fu dismesso; anche perchè continuando gli animali de' *Locati* a restare in que' pascoli fino a Maggio, gli altri possessori non concorrevano ad acquistarne l'uso; ed il Fisco restò contento della *Estima* già fissata per pecore *quarantamila*; la quale fu fatta senza designarsi la precisa estensione, e quantità del Territorio; e'l peso della fida si divise egualmente alle *Locazioni* di *Tressanti*, *Ponte Albanito*, *Orta*, *Ordona*, *Feudo*, *Cornito*, *Vallecannella*, *Trinità*, *Canosa*, ed *Andria*, che continuano a goderne il pascolo. Ma essendosi

dosi accordata a' Pastori la facoltà di far custodire gli erbaggi fiscali, fu abbandonata l'antica particolare cura, usata per impedire il taglio degli alberi, e'l danno de' pascoli di questo bosco nel tempo estivo.

XIV. *Demanio di Terlizzi*. Nella Reintegrazione eseguita dal Presidente *Antonello de Stefano*, fu distinta la parte di questo Territorio soggetta al pascolo degli animali di Dogana, dall'altra rilasciata a que' Cittadini per la coltura; ma nel decreto, emanato sotto la data de' 23. Decembre 1510., si dichiararono i diritti della Dogana, e si designarono i confini della stabilita divisione, senza che si fosse fatta la misura del Territorio, onde le quistioni fra i *Locati*, ed i Cittadini non furono impedite: ancorchè l'osservanza di quella divisione si fosse inculcata con altro decreto del Reggente *Figueroa* della data de' 13. Febbrajo 1534., e coll'ordine del Doganiero *Ferrante di Sangro* de' 29. Marzo 1544. Col decreto generale dell'anno 1551. fu confermato per gli animali della Dogana il pascolo di questo territorio, tassandosi al possessore il prezzo di annui docati *sessanta*. Ma nell' anno 1577. i *Locati*, ed i Cittadini di Terlizzi vennero a nuove più strepitose contese, così per l'uso, e custodia di quegli erbaggi, che per la semina, e coltura de' luoghi medesimi, e dopo compilato un solenne giudizio, nell' anno 1582., i particolari furono assoluti, e e per l'avvenire, confermandosi la prima divisione, si ordinò, che ne' luoghi assegnati a' *Locati*, non si dovessero le *maggesi* fare prima del giorno 17. di Gennajo, neppure per la semina de' legumi, e tal Territorio si è sempre dispensato alla *Locazione* d' *Andria* per pecore *tremila*.

XV. *Demanio di Grumo*, *e Toritto*. La estensione di questi erbaggi, non si trova designata in Dogana; ma si veggono assegnati annui ducati *duecento ottantasei* al possessore di *Toritto*: ed altri ducati *duecento sessantotto* a quello di *Grumo*, spiegandosi di esservi compreso l'altro Territorio chiamato *Selvetella*. Si sono sempre dispensati alla *Locazione* di *Salpi*, colla Tassa di pecore *ventimila*; e così ancora si continua. Nel secolo passato

sato

fato fu da' *Locati* dedotta in Dogana la restrizione di que' Pascoli, prodotta precisamente dall'essersi chiuso, e riservato il Territorio di *Selvetella*: la controversia fu decisa dal Presidente *D. Nicola Gascone*, e pel gravame prodotto dal possessore, e da' Cittadini di *Grumo*, gli atti passarono nel Tribunale della Camera nell' anno 1676., e la Dogana restò inibita di procedere ulteriormente: I *Locati* però nell' anno 1727. rinovarono le loro doglianze, e col solenne accesso del Presidente *Rullan*, fecero liquidare le occupazioni, che co' decreti de' 26., e 28. Marzo, furono rivendicate ed abolite; ma i possessori ottennero dal Tribunale della Camera nuovi ordini sospensivi, senza che i gravami prodotti si fossero esaminati.

XVI. *Demanio della Città di Venosa*. Col decreto generale dell'anno 1551., si diede indistintamente agli animali fidati in Dogana la facoltà di pascere ne' consini di quel Demanio; ma poi considerata la estensione, e qualità del Territorio, e cresciuto il bisogno della Dogana, fu nell'anno 1564. dal Tribunale della Camera descritto fra i *Ristori*, colla tassa di pecore *quindecimila*, spiegandosi di essere erbaggio solito di Dogana: il Doganiere *Sangro* ne fece fare la misura; ridusse l' estima per pecore *ottomila*, dispensandolo a varie *Locazioni*, col solito carico della Fida, dal cui prodotto si assegnarono a' possessori annui ducati *seicento*; ma poi nell' anno 1603. la distribuzione fu ristretta per le due *Locazioni* di *Salzola*, e *S. Giuliano*: senza che si fosse conservata memoria della quantità del Territorio, nè della misura fatta per ordine del Doganiere *Sangro*. Spesso si dolsero in Dogana i *Locati* di essersi quegli erbaggi ristretti, così coll' ampliazione della semina, e colle costruzioni di nuovi Parchi, e Chiusure, che per la occupazione delle necessarie Mandre, dette volgarmente *Jacci*, destinati al ricetto delle pecore. Per queste lagnanze il Presidente *D. Felice de Laynzina y Ulloa* nell' anno 1656. destinò il Credenziere *D. Giuseppe Freda*, per passare a riconoscere i luoghi, e liquidare l' antico stato delle cose. Questi, dopo varie osservazioni, e diligenze, ordinò, che restassero riserbate al comodo degli animali di Dogana le quattro anti-

antiche Mandre, ritrovate nel Territorio medesimo, coll'obbligo a' Cittadini di lasciarle dissoccupate dalla coltura in una giusta distanza; per le altre nuovamente formate, e per le ulteriori pretensioni dedotte, si riserbò alla Dogana la provvidenza. Forse il giudizio non fu poi proseguito; perchè i *Locati* di *Salzola*, e *S. Giuliano* intrapresero l'altra piu strepitosa controversia, per la divisione di que' pascoli, che finalmente fu ordinata, ed eseguita nell' anno 1689. Frattanto i Cittadini di *Venosa*, e gli altri di *Rapolla*, *Barile*, *Ripacandida*, *Ginestra*, *Palazzo*, *Maschito*, e *Lavello*, col titolo di una reciproca promiscuità, estesero grandemente la coltura di que' territorj, e la introduzione degli animali di ogni specie; perciò i *Locati*, dopo l' anno 1697., pretesero in Dogana di doversi vietare a' Forestieri la coltura, e frenarsi a' Cittadini la introduzione degli animali; e precisamente quella de' *Porci*, che distruggono l' erbe, con osservarsi le regole stabilite per gli altri *Ristori* boscosi. I possessori del Feudo, ed i Venosini all'incontro, impegnati a sostenere la promiscuità, non solo pretesero la piena libertà della semina, e del pascolo degli animali in ogni tempo; ma posero pure in campo la nuova strana pretenzione di limitare a' *Locati* il pascolo per le sole pecore *ottomila*, prudenzialmente tassate ne' registri della Dogana, per la sola esazione della Fida, e non per la limitazione del pascolo. Su queste reciproche pretenzioni agitate in Dogana sino all'anno 1738., si diedero da tempo in tempo varie interine provvidenze, così in favore de' *Locati*, che in vantaggio di que' Cittadini: senza che mai la controversia si fosse decisa, secondo i giusti principj di quella Economia; anzi, pe'l gravame prodotto da' litiganti, tutt' i varj volumi de' Processi sono passati nel Supremo Tribunale della Camera, dove si sono scoraggiti i *Locati* di proseguire il giudizio. Sono poi da tempo in tempo nate altre particolari controversie, che si sono unite alla generale, senza decidersi; onde i *Locati* si contentano di godere nella maniera più ristretta il pascolo di quegli erbaggi, de' quali continuano a portare lo stabilito peso della Fida di pecore *ottomila*.

XVII.

XVII. *Lavoratorio del Feudo di Versentino*. Nella Generale Reintegrazione furono assegnate carra *cinquantuno*, e versure *quattordeci* di terre per uso di semina, e carra *dieci* di mezzana; ma essendosi poi devoluto al Fisco questo Feudo, la coltura fu dismessa nella maggior parte, ed il Territorio fu assegnato per *Ristoro* della *Locazione* di *Castiglione*, prima col Carico di pecore *tremila quattrocento cinquantaquattro*, e poi per pecore *tremila cinquecento sessanta*: vedendosi negli antichi registri spiegato di andar compresi in quello erbaggio, così la porzione delle Terre coltivate, che quella della mezzana spettante al Fisco; giacchè l'altra parte si continua a possedere da' particolari nella quantità di Carra *ventisette* di coltura, e carra *quattro*, e versure *quattordeci* di mezzana, senza essersi alterata la stabilita Economia della semina; ma sebbene si continui negli *squarciafoglietti* a distinguere il carico di questo *Ristoro* dall'altro della *Locazione*; pure le *trenta* carra del territorio si sono confusi cogli antichi saldi di *Versentino*, senza potersi individuare l'antica divisione delle terre di coltura. In questo Feudo gode il Fisco il diritto della Fida *Statonica*, e possiede l'antico Lago della estensione di carra *dieciannove*, e versure *quattro*, che dopo la Generale Reintegrazione fu dedotta dal saldo, colla minorazione dell'estima del Possedibile. Questo nell'anno 1732. fu conceduto a Censo perpetuo alla Casa del *Marchese di S. Marco Cavaniglia*, coll'annuo canone di ducati *trecento*, e grana *cinquanta*; e colla facoltà di farlo disseccare, e servirsene o per pascolo, o per coltura, senza far danno agli erbaggi delle contigue *Locazioni*; e senza impedire a' *Locati* la provista delle paglie, che naturalmente vi nascono.

XVIII. *Amendola* di *Montemilone*. Questo *Ristoro* sta unito alla *Locazione* di *Procina*, per pecore *duemila*, e *cinquecento*.

XIX. *Perillo*. Fu assegnato per pecore *settemila*, e si trova diviso fra le *Locazioni* di *Orta*, e *Guardiola*.

XX. *Valle Castagna*. Caricato per pecore *settemila*, metà alla *Locazione* di *Tresanti*, e metà all'altra delle *Cave*.

XXI. *Metà* di *Mezzamesa*. Dispensato alla *Locazione* di *Canosa* per pecore *quattromila*.

XXII. *Santa Maria*. Questo erbaggio si tassò per pecore *ottomila*, delle quali metà fu caricata alla *Locazione* di *Guardiola*, e metà a quella di *Casalnovo*.

XXIII. *Valle Cornuta*. Questo *Ristoro* si assegnò alla *Locazione* di *Valle Cannella*, per pecore *duemila*, *e cinquecento*.

XXIV. *Sterparo*. Fu tassato per pecore *settemila*, e si divise alle due *Locazioni* di *Arignano*, e *Candelaro*.

XXV. *Spino Amaro*. Questi erbaggi si valutarono per pecore *seimila*, e furono divisi alle *Locazioni* di *Ordona*, e di *Andria*.

XXVI. *Lucito*. Questo *Ristoro*, estimato per pecore *quattromila*, appartiene alla *Locazione* di *Castiglione*.

XXVII. *Casalini*. Si trova assegnato alla *Locazione* di *Valle Cannella*, per pecore *duemila*, e *cinquecento*.

Questi dieci erbaggi compongono il vasto bosco di *Montemilone*, uno de' più antichi *Ristori* della Dogana, per cui non vi era controversia nel tempo della Reintegrazione; forse perchè il possessore *Marchese di Lavello* moderatamente facea uso del frutto della ghianda, che costituiva la rendita principale del Feudo: ma siccome la introduzione de' *Porci*, eseguita indistintamente ne' *Ristori* boscosi, deteriorava il pascolo, così cominciarono i Pastori a dolersene in Dogana; perchè almeno si dichiarasse generale la decisione della Camera, fatta pel *bosco di Ruvo*. Queste lagnanze furono avanzate al Vicerè CARDINALE di GRANVELA, il quale ordinò al Tribunale medesimo di dover sommariamente decidere tutte le controversie, nate pel godimento della ghianda, con dover frattanto restare sospesa la introduzione de' *Porci*. Questi ordini spinsero il *Marchese di Lavello* a ricorrere dallo stesso Vicerè in Settembre dell'anno 1574., per continuare a godere il libero uso del frutto della ghianda. Per risolversi l'affare, si ordinò al *Presidente Annibale Moles* di proporre la domanda nel Consiglio Collaterale; e dopo essersi discussa, fu, con provisione de' 24. Settembre, ordinato al Doganiere di dovere per quell' anno esaminare i luoghi, e permettere l' introduzione de'

Porci

Porci nelle sole Valli, dove non soleano pascere le pecore: i piani poi doveano riserbarsi per gli animali di Dogana, permettendosi allo stesso Marchese di farci restare i proprj *Porci*, fino al punto dell' entrata delle pecore, colla piena libertà di farne in ogni tempo raccogliere quel frutto. Si destinò il Credenziere *Sigismondo Corcione* per riconoscere i luoghi, ed eseguire la stabilita separazione de' pascoli: ma poi essendosi dallo stesso Vicerè, nella spiega delle sue Leggi, fatta nell'anno 1575., dichiarata generale quella limitazione; la decisione delle particolari controversie, incaricata al Tribunale della Camera, è rimasta ignota, ed il frutto della ghianda si è generalmente riserbato a' possessori degli erbaggj straordinarj, colla libertà di farvi introdurre i *Porci* nel tempo Autunnale, per restarvi fino al giorno de' 13. di Dicembre; ancorchè gli animali professati in Dogana non possano entrarvi prima della Locazione Generale. La precisa estensione di tutti quegli erbaggi è rimasta ignota, perchè non se ne fece mai la solenne misura, e l'estima si fece col prudenziale giudizio de' Periti. La Difesa di *S. Maria* fu una di quelle aggiunte nell' anno 1565. per gli affitti della nuova coltura, che non fu poi continuata, per essersi nell'anno 1602. assegnata, per la sua intiera estima, alle *Locazioni* di *Arignano*, e *Castiglione*. L' altra Difesa di *Mezzamesa* fu nell' anno 1749. misurata, ad istanza della *Locazione* di *Canosa*, per una particolare controversia sostenuta in Dogana, e si trovò della estensione di Carra *ventuno*, e versure *sedeci*.

§. 13. La libertà data a' possessori degli straordinarj erbaggi boscosi, e Demaniali, per la vendita del frutto della ghianda, deteriorò infinitamente la qualità di que' pascoli; giacchè i *Porci* nel consumarla distruggono l' erba in maniera, che le pecore non più si riducono a gustarla. Per evitare questo danno nella generale transazione conchiusa nell' anno 1615. fu da' *Locati* preteso di doversi proibire generalmente l' introduzione, e 'l pascolo di quegli Animali ne' Tratturi, Poste, ed Erbaggi Fiscali; ma sebbene si fosse dal Fisco secondata la domanda; pure non fu, colla proibizione generale, ristretta la libertà di far

entrare i *Porci* a consumare il frutto della ghianda; perciò si dovettero impiegare quegli erbaggi al mantenimento delle *Vacche*, e *Giumente*, che schifano meno la unione co' *Porci*: allora l'antico carico della Fida divenne gravoso alle *Locazioni*, dove non concorrevano quegli animali; onde dovettero prendere l' espediente di vendere per proprio conto gli erbaggi, senza comprenderli nella particolare divisione: anzi i *Locati* di *Guardiola* credettero nell' anno 1737., fare il proprio vantaggio, col cedere alla Casa d' *Orta* dell' abolita Compagnia Gesuitica le porzioni delle Difese di *S. Maria*, e *Perillo* di *Monte Milone*, col fisso peso della Fida di pecore *quattromila cento cinquanta*; non ostante, che l'estima di quegli erbaggi, caricata alla *Locazione* fosse di pecore *settemila e cinquecento*; ma perchè que' pascoli, per l' introduzione de' *Porci* al consumo della ghianda, non si poteano godere dalle pecore, il prezzo della Fida era stato sempre minore negli anni antecedenti: all'incontro, possedendo *la Casa d' Orta* un considerevole Armento di Vacche, conchiuse con piacere quel contratto, anche coll' intelligenza, e permesso de' Ministri della Dogana; e così assicurò meglio il mantenimento di quegli animali, che sempre ricevono pregiudizio dalla frequente variazione de' pascoli vernini. Dopo cresciuto in Dogana il numero degli animali di ogni specie, non si è più incontrata difficoltà, per la vendita de' *Ristori* boscosi, e le *Locazioni* non risentono positivo danno dall' antico carico della Fida, dal quale il Fisco paga in ogni anno a' varj possessori docati *dieci mila*, *cento quarantasette*, e grana *cinquantasei* per prezzo degli erbaggi medesimi. Ma prima di ripigliare la istorica esposizione dello Stato della Dogana, conviene parlare così de' *Tratturi*, e *Riposi*, che hanno una strettissima relazione colle *Locazioni*, e *Ristori*; come delle Terre designate per la coltura; giacchè tutti costituiscono questo riguardevole ramo del Real Patrimonio.

In causa

I.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Reverendum Episcopum Civitatis Trojæ ex altera super defensa S. Nicolai dictæ Civitatis, & aliis in actis.

Die 4. mensis Martii 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, et aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per Regiam Cameram facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, et presentis Causæ Commissario; fuit provisum, et decretum, prout præsenti decreto decernitur, et providetur, quod dicta defensa reintegretur, pro pascuo, et usu pecudum Regiæ Dohanæ ad instar herbagiorum ordinariorum, salvo jure Regiæ Cameræ de minuendo pretium pro rata seminatorum in dicta defensa, hoc suum &c. — Marcellus Pignonus.

II.

In causa vertente in Regia Camera Sommariæ inter Fiscum Regium ex una, & magnificum Paulum Podericum, ac Illustrem Marchionem Pulignani Autorem Laudatum ex altera de, & super defensa di Tresanti, & aliis ut in actis.

Die 4. mensis Martii 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, et aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, consideratis considerandis, et de aliis omnibus facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Præsidente Regiæ Cameræ, et præsentis causæ Commissario; fuit provisum, et decretum, prout presenti decreto decernitur, et providetur, quod liceat Regiæ Curiæ capere territorium dictæ Defensæ di Tresanti pro pascuo, et usu pecudum dictæ Regiæ Dohanæ pro pretio ducatorum quatraginta, salvo jure si quod competit predicto magnifico Paolo contra

Illustrem Marchionem Pulignani, hoc suum &c. -- Joannes Baptista Hogeda.

III.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Eccellentem Marcellum Caracciolum Comitem Biccari, & Universitatem, & homines Terræ Rotelli ex altera super territorio dictæ Terræ, & defensa dicta de Cantalupo.

Die 8. mensis Martii 1551.

Visis provisionibus, & bannis, & Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, & visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Alfonso Guerrero Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario, fuit provisum, & decretum; prout præsenti decreto decernitur, & providetur quod Regia Curia utatur Territorio dictæ Terræ Rotelli, & Defensa dicta de Cantalupo pro usu, & pascuo pecudum affidatarum in dicta Regia Dogana pro pretio ducatorum settuaginta tanquam territoria ordinaria dictæ Regiæ Dohanæ hoc suum &c. - D. Guerrero.

IV.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Illustrem Marchionem Vici, ex altera super Demaneo dictæ Terræ Vici, & aliis ut in actis.

Die 18. mensis Martii 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, et aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Prorege Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, et præsentis cau-

sæ Commissario, fuit provisum, et decretum, prout præsenti decreto decernitur, et providetur, quod liceat Regiæ Curiæ capere Territoria, non seminatoria Demanii Terræ Vici pro usu, et pascuo pecudum affidatarum in dicta Regia Dogana pro pretio ducatorum triginta, hoc suum &c. -- Joannes Baptista Hogeda.

V.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regiam Fiscum ex una, & Illustrem Principem Melfiæ, ac Eccellentem Comitissam Mileti ex altera super Defensa dicta d' Arbore in piano, & aliis ut in actis.

Die 18. mensis Martii 1551.

VIsis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, et aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio, referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone, Presidente dictæ Regiæ Cameræ, et præsentis causæ Commissario, fuit provisum, et decretum, prout præsenti decreto decernitur, et providetur, quod liceat Regiæ Curiæ capere dictam Defensam d' Arbore in piano pro pascuo, et usu pecudum dictæ Regiæ Dohanæ pro pretio, quo fuerit vendita per prædictos Illustrissimum Principem, & Eccellentissimam Comitissam, dummodo non eccedat pretium ducatorum tricentorum pro quibus fuit eisdem per Regiam Curiam consignat., hoc suum &c. -- Marcellus Pignone.

VI.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & magnificum D. Troylum Vespes Baronem Civitatis Bovini ex altera super Defensa dicta de Acquaviva, & aliis ut in actis &c.

Die 18. mensis Martii 1551.

VIsis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ,

niæ, visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ, visisque videndis, & consideratis considerandis; & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario, fuit provisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur, & providetur, quod liceat Regiæ Curiæ capere territorium Acquavivæ, & Serronis predictæ Civitatis Bovini pro usu, & pascuo pecudum affidatarum in dicta Regia Dohana pro pretio ducatorum centum, hoc suum &c. -- Marcellus Pignone.

VII.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Eccellentissimum Comitem Contiæ, ac Universitatem Venusii ex alterà super territorio nominato lo Demanio di Venosa, Bajulatione dicti Territorj, & aliis, ut in actis.

Die 18. *mensis Martii* 1551.

Visis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone, Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario, fuit provisum, & decretum; prout præsenti decreto decernitur, & providetur quod liceat pecudibus affidatis in dicta Regia Dohana pascua sumere in confinibus Civitatis Venusii eo modo, & forma, ut fiebat tempore Serenissimi Regis Alfonsi Primi, & per Regiam Curiam pro eis solvantur ducati quindecim, hoc suum &c. -- Marcellus Pignonus.

VIII.

VIII.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & magnificum & Reverendum Priorem Baruli ex altera super territorio nominato Sanctæ Mariæ di Vulgano, & aliis ut in actis.

Die 26. mensis Martii 1551.

VIsis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de his omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario, fuit provisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur, & providetur quod prædictus magnificus, & Reverendus Prior Baruli non molestetur pro dicto territorio nominato Sanctæ Mariæ de Vulgano ipsius Prioris: verum quando Regia Curia eo indiguerit pro usu, & pascuis pecudum dictæ Regiæ Dohanæ liceat Regiæ Curiæ illud capere pro eo pretio quod per dictam Regiam Cameram determinabitur circa alia territoria nunquam capta per dictam Regiam Curiam; hoc suum &c. — Marcellus Pignonus.

IX.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Illustrem Marchionem Iliceti ex altera super territoriis Tertiveri & aliis ut in actis.

Die 14. mensis Aprilis 1551.

VIsis, provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustri Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Alfonso Guerrero Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & causæ Commissario, fuit provisum, & decretum, prout præsenti de-

creto decernitur, & providetur, quod liceat Regiæ Curiæ capere Territorium Tertiveri prædicti Illustris Marchionis Iliceti pro usu, & pascuo pecudum novem millium, & ducentorum tantum affidatarum dictæ Regiæ Dohanæ in loco dicti Territorii magis apto, & comodo pro pascuo dictarum pecudum ad electionem magnifici Dohanerii dictæ Dohanæ pro pretio ducatorum trigentorum, hoc suum &c. -- D. Guerrero.

X.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & magnificum Tiberium Domini Roberti ex altera super Demanio Paligianelli, & aliis ut in actis.

Die 26. mensis Maii 1551.

Visis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domini Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Presidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario; fuit provisum, & decretum; prout præsenti decreto decernitur, & providetur, quod liceat Regiæ Curiæ capere territorium Demanii Palagianelli præfati magnifici Tiberii pro usu, & pascuis pecudum affidatarum in dicta Regia Dohana pro eo pretio quod per præfatam Regiam Cameram declarabitur hoc suum &c. -- Marcellus Pignonus.

XI.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & magnificam Franciscam Villagut ac Illustres heredes minores de Bauti auctores Laudatos ex altera super Defensa nominata della Rocchetta, & aliis ut in actis &c.

Die 9. mensis Junii 1551.

Visis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum

Apu-

Apuliæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Marcello Pignone Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario, fuit provisum, & decretum prout præsenti decreto decernitur, & providetur, quod prædicta magnifica Francisca Villagut non molestetur ex deductis per Regium Fiscum pro reintegratione dictæ Defensæ dictæ de la Rocchetta. Verum quando dicta Regia Curia ea indiguerit pro usu, & pascuis pecudum dictæ Regiæ Dohanæ, liceat dictæ Regiæ Curiæ tantum illa capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam Rameram determinabitur circa alia territoria nunquam capta per dictam Regiam Curiam, hoc suum &c. -- Marcellus Pignonus.

XII.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Illustrem Ducem Gravinæ ex altera super defensa Palini & aliis ut in actis &c.

Die 9. mensis Junii 1551.

Visis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, & visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Doganæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Præsidente Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario, fuit provisum, & decretum; prout præsenti decreto decernitur, & providetur, quod prædictus Illustris Dux Gravinæ non molestetur ex deductis per Regium Fiscum pro reintegratione dictæ Defensæ. Verum quando Regia Curia ea indiguerit pro usu, & pascuis pecudum dictæ Regiæ Dohanæ, liceat dictæ Regiæ Curiæ terram illam capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam Cameram determinabitur circa alia territoria nunquam capta per dictam Regiam Curiam, hoc suum &c. -- Marcellus Pignone.

XIII.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Universitatem, & homines Civitatis Lavelli ex altera super demanio ejusdem Civitatis; & aliis ut in actis.

Die 9. mensis Junii 1551.

Visis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario, fuit provisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur, & providetur, quod dicta Universitas, & homines Civitatis Lavelli non molestentur ex deductis per Regium Fiscum pro reintegratione dicti Demanii tantum; Verum quando Regia Curia eo indiguerit pro usu, & pascuis pecudum dictæ Regiæ Dohanæ, liceat dictæ Regiæ Curiæ illud capere pro eo pretio quod per dictam Regiam Cameram determinabitur circa alia territoria nunquam capta per dictam Regiam Curiam -- Marcellus Pignonus.

XIV.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Illustrem Dominum Ferdinandum de Gonzaga ex altera super Defensis Terræ Serræ Capriolæ, & aliis, ut in actis.

Die 11. mensis Junii 1551.

Visis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, & visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ; visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario; fuit provisum, & decretum; prout præsenti decreto decernitur, & providetur; quod prædictus Illustris D. Ferdinandus de Gonzaga

zaga non molestetur ex deductis per Regium Fiscum pro reitegratione dictarum Defensarum prædictæ Terræ Serræ Capriolæ. Verum quando Regia Curia eisdem defensis indiguerit pro usu, & pascuis pecudum dictæ Regiæ Dohanæ, liceat dictæ Regiæ Curiæ tantum illas capere pro eo pretio prout per Regiam Cameram determinabitur circa alia territoria nunquam capta per dictam Regiam Curiam, hoc suum &c. - Joannes Baptista Hogeda.

XV.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Universitatem, & homines Terræ S. Marcutii ex altera super Demanio dictæ Terræ, & aliis ut in actis.

Die 16. mensis Junii 1551.

Visis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustri Domino Proregi in Collaterali Consilio, referente magnifico U. J. D. Joanne Baptista Hogeda Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario, fuit provisum, & decretum; prout præsenti decreto decernitur, & providetur, quod prædicta Universitas, & homines S. Marcutii non molestentur pro dicto Demanio dictæ Terræ; Verum quando Regia Curia eo indiguerit pro usu, & pascuis pecudum Regiæ Dohanæ liceat Regiæ Curiæ illud tantum capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam Cameram determinabitur circa alia Territoria nunquam capta per dictam Regiam Curiam hoc suum &c. -- Joannes Baptista Hogeda.

XVI.

XVI.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una & magnificum Franciscum Papacoda Baronem Massafræ ex altera super Demanio dictæ Terræ, & aliis ut in actis &c.

Die 16. mensis Junii 1551.

VIsis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, et aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac Capitulis Regni, partita librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Præsidente dictæ Cameræ, et præsentis causæ Commissario, fuit provisum, et decretum, prout presenti decreto decernitur, et providetur, quod prædictus magnificus Franciscus Papacoda non molestetur pro herbagiis Universitatis Terræ Massafræ. Verum quando Regia Curia eis indiguerit pro usu, et pascuis pecudum dictæ Regiæ Dohanæ, liceat Regiæ Curiæ illa capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam Cameram determinabitur circa alia territoria numquam capta per dictam Regiam Curiam; hoc suum &c. - Joannes Baptista Hogeda.

XVII.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum, ex una, & Universitatem, & homines Civitatis Canusii ex altera super quarto territorii dictæ Civitatis, & aliis ut in actis.

Die 20. mensis Junii 1551.

VIsis actis per magnificum U. J. D. Dominum Joannem Baptistam Hogeda Præsidentem dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissarium, & de iis omnibus per eumdem facto verbo Eccellentissimo Domino Francisco Reverterio Locumtenenti, & aliis magnificis Dominis Præsidentibus ipsius Cameræ, fuit per eamdem Regiam Cameram comuni voto provisum pariterque decretum, prout præsenti decreto decernitur, et providetur, quo dicta Universitas Civitatis Canusii pro illa dimidia parte territorii dicti lo *Quarto di Canosa*, quæ tenetur per dictam Universitatem, et homines dictæ Civitatis non molestetur, sed remaneat pro usu, & pa-

pascuis Animalium dictæ Universitatis, & hominum Civitatis prædictæ; in alia vero dimidia parte dicti Quarti Regia Curia conservetur prout presenti decreto conservari mandatur in portione, in qua ad præsens reperitur hoc suum &c. -- Joannes Baptista Hogeda.

XVIII.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Reverendum Episcopum Civitatis Bibini ex altera super Defensa S. Laurentii dictæ Civitatis, & aliis ut in actis.

Die 14. mensis Augusti 1551.

Visis provisionibus, & bannis, & Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, & Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuleæ; visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Præsidente dictæ Regiæ Cameræ præsentis causæ Commissario; fuit provisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur, & providetur; quo prædictus Reverendus Episcopus Bovini non molestetur pro dicto Territorio dicti S. Laurentii, videlicet, *la Massaria*, & la Posta, quod in præsentiarum per eumdem possidetur; verum quando Regia Curia eo indiguerit pro usu, & pascuo pecudum dictæ Regiæ Dohanæ liceat dictæ Curiæ illud capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam Cameram determinabitur, circa alia territoria numquam capta per dictam Regiam Curiam hoc suum &c. -- Joannes Baptista Hogeda.

XIX.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Reverendum Cardinalem de Gadis Commendatarium Venerabilis Monasterii S. Leonardi de la Matina ex altera super Territoriis Turris Alemandorum dicti Monasterii S. Leonardi.

Die 2. mensis Septembris 1551.

Visis memoriali, & petitionibus per predictam Regiam Cameram in processu productis, & præsentatis per dictum Reverendum Cardinalem, & auditis in causa ipsa magnificis ejus Advocatis, & de iis omnibus per eamdem Re-

Regiam Cameram facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio, referente U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario; fuit provisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur, & providetur, quod concedatur, & permittatur, prout præsenti decreto conceditur, & permittitur, quod prædictus Reverendus Cardinalis de Gadis possit, & valeat sine aliquo obstaculo, & impedimento Regii Dohanerii immittere in dicto territorio *de la posta del Forcone* pecudes duasmille dictæ Abatiæ S. Leonardi, pro quibus ex gratia facta per Illustrem Proregem solvat Regiæ Curiæ totam illam majorem summam, quæ solvitur pro Regia fida, dempto scudo uno pro quolibet centenario; hoc suum &c. = Joannes Baptista Hogeda.

XX.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & magnificos heredes qu. magnifici Caroli Mormilis ex altera super defensis Terrarum Carpini, & Cagnani, ac defensis dictis de la fonte, & Sancta Maria de Caprino.

Die 11. mensis Septembris 1551.

VIsis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, & partitis librorum Officium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario; fuit provisum, & decretum; prout præsenti decreto decernitur, & providetur, quod exceptis prædictis duabus defensis antiquis; scilicet defensa nominata de S. Maria, & defensa dicta de la Fonte, quibus dicta Regia Dogana utitur pro pascuis pecudum pro pretio ducatorum centum pro qualibet ipsarum, reliquæ aliæ defensæ reintegrentur pro usu pecudum prædictæ Dohanæ, & circa diminutionem præsentis solutionis dictorum herbagiorum prætensam per Regium Fiscum fieri debere eo modo, & forma prout solvebatur tempore Serenissimorum Regum Alfonsi Primi, & Ferdinandi Primi Regia Camera reservat sibi meliorem deliberationem, & interim fiat solutio prout hactenus consuevit; hoc suum &c. -- Marcellus Pignonus.

XXI.

XXI.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Venerabilem Monasterium, & Fratres Sanctæ Mariæ de Tremite ex altera super territoriis Sancti Leuci.

Die vigesima secunda mensis Octobris 1552.

VIsis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facto verbo in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Præsidente dictæ Regiæ Cameræ; & præsentis causæ Commissario; fuit provisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur & providetur; quod liceat Regiæ Curiæ capere dictum Territorium S. Leuci juxta formam decreti, olim lati sub die sexta mensis Aprilis 1551., scilicet duas partes dicti Territorii pro usu, & pasculo menæpecudum Regiæ Dohanæ, pro quibus duabus partibus solvantur per Regiam Curiam ducat sexaginta dicto Monasterio S. Mariæ de Tremite, reliqua vero tertia pars Territorii prædicti Seminatorii remaneat pro cultura tantum dicti Monasterii, hoc suum &c. -- Joannes Baptista Hogeda -- Joannes Paulus Crispus Actuarius.

XXII.

Super Ampliatione Parci seu Defensæ Civitatis Ruborum petita per homines dictæ Civitatis pro usu, & pascuis eorum Bobum aratoriorum.

Die 26. *mensis Octobris* 1552.

VIsa Informatione de, & super capta, ac lista Bobum dictæ Civitatis Ruborum, & he iis omnibus per Regiam Cameram Summariæ facto verbo in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Alfonso Guerrero Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & præsentis causæ Commissario, fuit provisum, & decretum; quod Parcus seu Defensa præfatæ Civitatis Ruborum amplietur prout præsenti decreto ampliari decernitur, & providetur, in aliis curribus viginti sex, ad hoc ut Boves Aratorii dictæ Civitatis possint in eodem Parco seu Defensa commode pasculari, ita quod dicta Defensa remaneat curruum quattragiata pro usu,

E e &pa-

& pascuo dictorum Bobum, attento quod boves dictæ Civitatis nullo tempore dictum nemus ingredi, nec in eodem pascurari possint, hoc suum &c. -- Guerrero.

XXIII.

In causa vertente in Regia Camera Summariæ inter Regium Fiscum ex una, & Illustrem Principem Melfiæ ex altera super Demanio Civitatis Melfiæ Defensis Laonissæ, Cisternæ, & aliis ut in actis &c.

Die 12. mensis Novembris 1552.

Visis provisionibus, bannis, & Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonæ memoriæ, & aliorum retroregum Domus Aragoniæ, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ, visisque videndis, & consideratis considerandis, & de iis omnibus per eamdem facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Alfonso Guerrero Præsidente Regiæ Cameræ, & presentis causæ Commissario; fuit provisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur, & providetur, quod Demanium prædictæ Civitatis Melfiæ remaneat, prout in præsentiarum reperitur, & Defensæ Cisternæ, & Laonissæ relaxentur dicto Illustri Principi, prout præsenti decreto relaxari decernitur, & declaratur, hoc suum &c. -- Alfonsus Guerrero.

XXIV.

In causa declarationis in Regia Camera Summariæ vertente inter Illustrem Marchionem Lavelli reclamantem ex una, & Regium Fiscum reclamatum ex altera de, & super defensa dicta Stingete de Lavello, & aliis, ut in actis.

Die 5. mensis Novembris 1555.

Visis actis per dictam Regiam Cameram, de quibus per eamdem facto verbo Illustrissimo Domino Locumtenenti Generali Regni hujus in Regio Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Præsidente dictæ Regiæ Cameræ, & presentis causæ Commissario ex noviter deductis in causa ipsa, comuni voto provisum fuit pariterque decretum, quod territorium Defensæ della *Stingete de Lavello* mensure-

furetur, & compassetur, qua mensura facta, medietas ejusdem Defensæ consignetur, & restituatur dicto Illustri Marchioni de Laviello pro usu segetum, prout præsenti decreto consignari, & restitui decernitur, & declaratur: reliquam vero medietatem dictæ Defensæ liceat Regiæ Curiæ capere pro pascuo Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ pro pretio ducatorum centum; quæ defensa semper pro tali usu intacta remanere habeat ita, & taliter dictam Regiam Cameram reformantem decretum olim latum sub die 18. mensis Martii 1551. hoc suum &c. -- Joannes Baptista Hogeda.

XXV.

In causa Illustris Ducis Andriæ cum Regio Fisco super petitione per herbagia suarum Terrarum Gioiæ vigore suorum privilegiorum sint exempta a Regia Dohana menæpecudum Apuliæ, quod illa libere affictari possit prout in actis.

Die 24. mensis Julii 1563.

Visis actis causæ prædictæ per magnificum U. J. D. Dominum Andream de Castillo Regiæ Cameræ Præsidentem, & causæ Commissarium factaque relatione Illustrissimo, & Eccellentissimo Domino Proregi in Regio Collaterali Consilio per dictam eamdem Regiam Cameram referente dicto Magnifico Domino Causæ Commissario; fuit per eum, & dictam Regiam Cameram provisum, & decretum; prout presenti decreto decernitur, & providetur herbagia dictæ Terræ Gioiæ fore, & esse exempta a jurisdictione dictæ Regiæ Dohanæ menæpecudum; & proinde licere dicto Illustri Duci illa affictare quibusvis personis libere, & absque incursione pænæ appositæ in bannis, & prohibitionibus factis, & faciendis per dictam Regiam Dohanam, etiam pro herbagiis penitus insolutis; adeoque non teneatur ipse Illustris Dux, etiam pro justo convenienti pretio locare dicta hergabia pro servitio Regiæ Curiæ ipso invito, & contradicente: respectu vero herbagiorum dictæ Terræ Aquævivæ Regius Fiscus absolvatur prout presenti decreto absolvitur ab impetitione dicti Illustris Ducis, & proinde licere dictæ Regiæ Dohanæ illa capere pro usu, & pascuo Animalium ipsius Regiæ Dohanæ, prout solita fuit capere alia herbagia penitus insolita, servata forma Instructionum magnifici Dohanerii hoc suum &c. -- Castillo.

Altri Decreti rapportati fra gli Arresti compilati dal Reggente de Marinis.

Arresto 110. Decreto de' 4. Marzo 1551. pe' Territorj di Castellaneta.
Arresto 111. Decreto della stessa data per la Difesa di S. Lucia di Matera.
Arresto 112. Decreto della stessa data pel Territorio di Torre di Mare.
Arresto 113. Decreto della stessa data pei Territorj di Ischitella, Peschici, ed Isola di Varano.
Arresto 114. Decreto della stessa data pel Territorio di Spinazzola.
Arresto 115. Decreto della stessa data pel Territorio di Palagiano.
Arresto 115. Decreto de' 6. Marzo 1551. per le ghiande del Bosco di Ruvo:
Arresto 117. Decreto della stessa datta per il Parco di Ruvo.
Arresto 118. Decreto della stessa data per le Difese di Torre Maggiore, Fiorentino, Guardamento, Dragonara, e Mileto.
Arresto 119. Decreto de' 11. Marzo 1551. per la Difesa di Pantanella, e Demanj di Terlizzo.
Arresto 120. Decreto della stessa data per la Montagna di Arignano.
Arresto 121. Decreto della stessa data pel Feudo di Montellaro.
Arresto 122. Decreto de' 17. Marzo 1551. per le Difese di Ripalda, ed Isola di Ripalda.
Arresto 123. Decreto della stessa data pel Territorio di Montescagliofo.
Arresto 124. Decreto de' 5. Maggio 1551. per la Difesa di Cervaro.
Arresto 129. Decreto de' 7. Luglio 1551. per la Difesa de' Buccoli di Ascoli.
Arresto 130. Decreto della stessa data pel Territorio della Pezza d'Avanzo.
Arresto 131. Decreto della stessa data per la Difesa della Frustella di Venosa.
Arresto 132. Decreto de' 24. Luglio 1551. pel Territorio d'Acquatetta, che fu diviso dalla porzione chiamata la Guadagnola, o sia *Guadagnato*.

CAP. VI.

CAPITOLO VI.

De' Tratturi, e de' Riposi.

§. 1. LA diversa situazione, e 'l vario clima delle Provincie di questo Regno hanno sempre resa necessaria la trasmigrazione delle greggi da un pascolo all'altro; ma poichè le pecore, le vacche, e le giumente non possono fare un lungo viaggio, senza prendere interpellatamente un giusto riposo; perciò fin dal tempo dell'Imperadore FEDERICO II. fu stabilito di non potersi esigere Fida da quegli animali, che nel passare da un pascolo all'altro, si fossero solamente per un giorno, o per una notte trattenuti negli erbaggi de' particolari. Questa limitata libertà non era sufficiente al comodo delle greggi, invitate ne' Reali pascoli di Puglia; perciò volendo il glorioso ALFONSO I. D'ARAGONA, ridurre in miglior forma la Dogana della *Mena delle Pecore*, comandò al suo Doganiero *Montluber*, di far godere liberamente agli animali il necessario pascolo, e riposo, così nel salire, che nel calare dalle Montagne in Puglia, con dovere a conto del Fisco pagare a' padroni de' fondi il giusto prezzo degli erbaggi, contigui a' pubblici cammini, destinati a quell'uso. L'ordine fu esattamente eseguito, per essersi, fin da quel tempo, stabiliti varj pagamenti, a favore de' possessori di alcuni Feudi, situati fra la Puglia, e le Montagne: perciò nelle ultime grazie, domandate al savio FERRANTE I. DI ARAGONA, si sollecitò la restrizione, e l'apertura delle nuove difese fatte in que' pubblici cammini, che impedivano la comoda trasmigrazione, e 'l pascolo delle greggi; ma dalle poche carte rimaste dalla ingiuria del tempo non si ha chiara memoria della primitiva particolare designazione delle pubbliche strade, destinate al comodo passaggio degli animali, che concorrevano in Dogana. Lo studio delle Leggi Romane, e l'impegno degli Eruditi di esprimere le nuove cose co' nomi antichi, fece forse adat-

tare

tare a que' pubblici camini il nome di *Tratturo*; giacchè nelle Leggi de' Codici di TEODOSIO, e di GIUSTINIANO si chiamava *Tractoria* il privilegio di fare uso del corso pubblico, mantenuto in quello Impero a spese del Fisco; onde godendo i Pastori, senza particolare pagamento, il libero passaggio, e'l pascolo per le greggi ricevute in Dogana, si credè molto proprio di esprimere questo diritto col particolare nome di *Tratturo*.

§. 2. Ma perchè le greggi invitate non poteano, nel primo arrivo, entrare al godimento delle stabilite *Locazioni*, furono dal savio Doganiere *Montluber* preparati altri pascoli, nelle vicinanze della Puglia, dove gli animali doveano restare, fintanto che si perfezionava la distribuzione, e'l particolare assegnamento degli erbaggi Fiscali. Questi furono formati dalla unione di varj erbaggi aperti, e demaniali, per godersi confusamente dalle greggi ammesse in Dogana, e si chiamarono *Riposi*: il più antico è quello del *Saccione*, che comprende tutt' i luoghi, posti fra i Fiumi *Sangro*, *Trigno*, e *Fortore*, verso la spiaggia del Mare Adriatico: il secondo è distinto col nome di *Murge*, e comprende i Pascoli demaniali di *Minervino*, *Andria*, *Corato*, *Ruvo*, e *Bitonto*; ed il terzo è quello del *Monte Gargano*, aggiunto dal Re FERDINANDO I. D'ARAGONA, e contiene tutt' i pascoli demaniali, posti dal termine della *Locazione* di *Procina*, fino alla Città di *Viesti*, situata nell' estrema parte di quel Monte. La distribuzione di questi erbaggi era rimessa intieramente al prudente arbitrio de' Ministri della Dogana, i quali, per facilitare, e proteggere la trasmigrazione, passavano in ogni anno in Apruzzo, ed in compagnia degli stessi pastori venivano in Puglia, disponendo il trattenimento delle greggi ne' designati *Riposi*, e permettendo, nelle particolare urgenze del tempo, o il temporaneo acquisto degli erbaggi migliori, riserbati a' possessori; o il passaggio da un *Riposo* all' altro, senza usarsi parzialità, nè alterarsi la stabilita comunione del pascolo: perciò nelle Grazie domandate al glorioso Imperadore CARLO V., non vi fu particolare doglianza pel godimento de' *Tratturi*, e *Riposi*; ma solamente nel Capitolo XXI. si lagnarono i *Locati* de'

con-

continui furti, che pativano nel *Saccione*, e ne' luoghi del *Gargano*, chiamato comunemente *Montagna di S. Angiolo*; e per lo dippiù domandarono, confermarsi l'obbligo del Doganiere, Credenzieri, e Cavallari di passare in Apruzzo nel mese di Settembre, per assistere, e favorire la trasmigrazione delle greggi; con proibirsi nel tempo stesso a que' minori Ufficiali di gravare i *Locati*, colla esazione di considerevoli somme, pretese in compenso delle loro fatiche; dovendo essere contenti della provisione dal Fisco assegnata. Per far restare gli animali ne' designati *Riposi*, fu dal Vicerè Toledo stabilita la pena di dieci anni di galera, contra de' pastori, che anticipavano il passaggio nelle *Locazioni*.

§. 3. Allorchè si trattò l'importante affare della Generale Reintegrazione, fu da' Ministri Delegati preso conto dello stato de' *Tratturi*, e de' *Riposi*. Dopo raccolte tutte le notizie, che rischiaravano la loro antica situazione, si esaminarono le varie occupazioni, fatte da' potenti; ma per ridurre al primo stato il godimento de' *Tratturi*, si considerò, che non fosse necessaria, nè eseguibile la particolare designazione di tutti i luoghi, pe' quali le greggi invitate doveano passare nel venire in Puglia, o tornare nelle Montagne; furono perciò contenti di prescrivere, e dichiarare, che i *Tratturi* si dovessero mantenere almeno nella larghezza di *trapassi sessanta*, senza che si potessero mai occupare da Difese, Parchi, Vigne, Orti, o Seminati; e di dare la facoltà agli Ufficiali destinati a proteggere la Trasmigrazione, di fare aprire i luoghi ristretti, per ridurli nella maniera, in cui erano ne' felici tempi del RE FERDINANDO I. D' ARAGONA. Si stabilì pure, che tutti gli animali di Dogana godessero la piena libertà di riposare, e pascere ne' Demanj de' luoghi contigui a que' pubblici cammini, senza tenersi conto de' Parchi, Difese, e Vigne nuovamente formate. Per la più esatta osservanza di questi diritti, fu dagli stessi Ministri formato un particolare Bando della data de' 5. Marzo 1549.; in cui non fu descritta la estensione, e diversità de' *Tratturi*; ma vi furono solamente annotati i luoghi, ne' quali doveasi pubblica-

blicare; giacchè si ebbe per indubitato, che i cammini destinati al passaggio delle greggi invitate in Dogana, erano per la sola stabilita larghezza de' *trapassi sessanta*, diversi dagli altri, che mantengono la comunicazione fra le varie Città, e Terre di ogni Provincia, e co' finitimi luoghi stranieri; onde quella sola nuova economia aggiungere si dovea alle antiche pubbliche strade, frequentate dalle greggi, che dalle montagne passavano in ogni anno ne' designati Reali Pascoli di Puglia; perciò si conobbe bastante la pubblicazione di quel Bando nelle principali Città, e Terre più vicine a quegli antichi pubblici cammini, distinti col nome di *Tratturi*.

§. 4. Per la Reintegrazione de' *Riposi*, fu da que' savj Ministri considerato, che trovandosi, colle Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del Regno, rigorosamente proibita la erezione di nuove Difese, o Fereste riserbate al solo privato uso de' possessori, il diritto del pascolo, concesso agli animali della Dogana, potea solamente essere ristretto dalla estensione della semina, che non sempre era di ostacolo al pascolo, che goder si dovea nel principio dell' Autunno, quando i luoghi non sono tutti occupati. In que' tempi ancorchè la distribuzione de' *Riposi* dipendesse dal prudente arbitrio del Doganiere; pure quasi tutti gli Armenti, che calavano dalle Montagne, restavano nel *Riposo del Saccione*, il più vasto, ed il migliore fra tutti gli altri, per la qualità degl' erbaggi, e per l' abbondanza delle acque, che vi scorrono. Perciò s' impegnarono gli stessi Ministri a far mantenere incolti, e saldi que' vasti Demanj; tanto più, che dopo fatta la distribuzione delle *Locazioni*, si fidavano dalla Dogana altri animali in que' luoghi, per restarvi fino alla Primavera; ma non pensarono di fare distintamente descrivere le particolari antiche Difese esistenti: crederono di assicurare la sussistenza delle greggi, col particolare Bando, emanato colla data de' 4. Febbrajo 1549., con cui dichiarandosi i diritti Fiscali, fu particolarmente proibito a' possessori de' territorj di rompere, e seminare i luoghi saldi addetti al pascolo; con essersi, in ogni caso di controvenzione, data la libertà a' Pastori di far pascere dagli

dagli animali i feminati. Questa proibizione non fu con esattezza osservata; ancorchè, per le lagnanze de' *Locati*, il Doganiere *Gian Luigi di Sangro* fosse più volte passato a riconoscere que' luoghi; e 'l Reggente *Villanova* vi avesse nell' anno 1559. mandato l' Uditore *Tommaso Maglio*. Fu discorde il giudizio de' Periti nel dichiarare, se fosse più utile di mantenersi saldo, e boscoso quel Territorio, o di renderlo sgombro, ed aperto colla semina; volle perciò lo stesso Doganiere proporre al Tribunale della Camera la risoluzione di questo dubbio, senza insistere per la esecuzione del Bando. Ma essendosi nel tempo stesso dedotta da' *Locati* la mancanza del pascolo, per l' ampliazione delle antiche Difese, e la erezione di altre nuove, oltre l' aumento della coltura; si rese più seria, e difficile la risoluzione: onde in Ottobre dell' anno 1561. fu ordinato allo stesso Doganiere *Sangro* di dover mandare in Camera tutte le informazioni, e gli atti compilati ne' tempi più antichi, per le innovazioni, e restrizioni, fatte nel *Riposo del Saccione*; e nel caso che mancassero, dovesse farle liquidare, per renderne informato lo stesso Tribunale, che volea determinare con accerto la estensione di que' pascoli.

§. 5. Con relazione de' 28. Novembre 1561. il Doganiere *Sangro* riferì alla Camera, di non aver trovate in Dogana scritture, che rischiarassero lo stato di quel *Riposo*, ed il numero, e la estensione delle particolari antiche Difese ivi permesse; perciò stimava di mandare il Credenziere *Gian Francesco Cessa*, a riconoscere lo stato de' territorj, e della coltura del *Saccione*. Fu dal Tribunale approvato l' espediente; onde a Gennajo del seguente anno 1562. si diedero al Credenziere le particolari Istruzioni di quello, che dovea eseguire; così per sapersi la qualità, l'estensione, e i confini di tutti que' territorj, e lo stato della semina; che per liquidarsi le porzioni riserbate, o vendute da' possessori, per uso di pascolo, colla qualità di Difese. Dopo eseguita questa commissione, furono dal Doganiere rimessi gli atti alla Camera, uniti ad altra relazione della data de' 17. Febrajo dello stesso anno: in questa, senza parlare del numero, e della estensione delle Difese, spiegò con chiarezza, che credea di maggior utile della Dogana

Ff l'am-

l'ampliazione della coltura, e la restrizione de'luoghi boscosi, già eseguita; così perchè si erano impediti i furti, prima molto frequenti nel *Saccione*; come anche perchè l'erba delle *Ristoppie*, e *Nocchiariche* era di migliore qualità, e potea godersi dalle pecore molto più facilmente dell'altra de'luoghi boscosi, e macchiosi. Queste giuste riflessioni fecero restare intieramente sospesa la restrizione della semina, ordinata nel Bando del Regente *Revertera*; ma, senza impedirsi la coltura, le greggi, che allora concorrevano in Dogana, restavano nella maggior parte situate in quel *Riposo*, dal quale, secondo l'urgenza della stagione, o si facevano passare negli altri due *Riposi* generali, o ne'Demanj contigui alle *Locazioni*; o si permetteva particolarmente a' Pastori la temporanea fida negli altri erbaggi. Il punto dell'ampliazione delle antiche Difese non fu dalla Camera risoluto; onde per le lagnanze del comune de'*Locati*, nelle Leggi del Cardinale di Granvela dell'anno 1574., fu ordinato a quel Supremo Tribunale, che colla maggior sollecitudine si occupasse a decidere, e risolvere tutte le particolari controversie, nate per le occupazioni di que'luoghi, per farsene prontamente la Reintegrazione. Questo ordine restò pure ineseguito, ed i *Locati* nell'anno 1585. ripeterono le stesse lagnanze al Vicerè Duca di Ossuna; ma sebbene il Tribunale della Camera avesse rappresentato di trovarsi con premura occupato nell'esame di quelle controversie; pure nell'Archivio della Dogana non è rimasta memoria di essersi risolute; onde, fra le lagnanze de' Pastori, il Fisco ha continuato ad esercitare i suoi antichi diritti ne' territorj del *Saccione*.

§. 6. Cogli stessi adottati principj fu esaminato il *Riposo* delle *Murge*; perciò co'decreti proferiti nel tempo dell'accesso pe' Territorj di *Corato*, *Ruvo*, e *Bitonto*, si dichiararono i diritti della Dogana pel pascolo de'luoghi incolti, o vuoti, colla proibizione di erigersi *Parchi*, o *Chiusure*, per restringerne l'uso: dichiarandosi esenti da quella servitù i luoghi occupati colla piantagione delle Vigne, degli Olivi, e delle Mandorle, e le *Mezzane* assegnate al pascolo de' bovi aratorj, proibendosene espressamente

l'am-

l'ampliazione. Pel territorio di *Andria* distinto col nome di *Murge*, nel decreto generale dell' anno 1551. si confermò il possesso de' *Locati*, e de' Cittadini, nello stato, in cui si trovava, senza descriversene la quantità; e per l'altro territorio chiamato la *Murgia di Minervino* non si fece particolare dichiarazione; perchè essendo questo di natura demaniale, furono que' Ministri contenti di riferire il diritto de' *Locati*, nel descrivere la porzione di quel Feudo, unita alla *Locazione di Canosa*: non era per questi due territorj necessaria la particolare proibizione, fatta per quelli di *Ruvo*, *Corato*, e *Bitonto*, di non ampliarsi le Vigne, e gli Oliveti; perchè la loro qualità, e situazione, gli mantiene sgombri da quegli alberi; e per la erezione delle nuove Difese, che unicamente poteano restringere i pascoli, bastava la proibizione generale espressa in tutte le Leggi del Regno. Per l' altro *Riposo del Monte Gargano* si trova il solo decreto, proferito pe' *Parchi*, e *Chiusure* della Città di *Manfredonia*, con cui si accorda agli animali di Dogana il pascolo, nella stessa spiegata maniera. Non si parlò degli altri luoghi; giachè nella estima della *Locazione* di *Candelaro* si spiegava, essere a quella uniti gli erbaggi di *Viesti*, e quelli delle contrade di *Matinata*, e *Matinatella*, parte del vasto territorio di *Monte S. Angiolo* col peso di pecore *quattromila*; luoghi, che occupano la maggiore estensione del *Riposo* medesimo: ma forse il pascolo di que' Demanj non era contradetto alle greggi concorse in Dogana; perchè i possessori aveano premura di riscuotere gli alterati prezzi convenuti col Fisco; essendosi tassati ducati *cinquecento*, e *sette* per *Monte S. Angiolo*; *quattrocento cinquanta* per *Viesti*; e ducati *quaranta* pel Demanio di *S. Marco in Lamis* allora chiamato *S. Marcuccio*. Tutt' i pascoli assegnati per *Riposo* non furono dal Fisco acquistati con limitazione di tempo; perciò dipendea dal prudente arbitrio del Doganiere di farvi restare le greggi per altro maggior tempo, dopo la Locazione generale; senza mai restringersi i particolari diritti de' Cittadini di que' luoghi; e questa facoltà fu espressamente confermata nelle Leggi del Vicerè TOLEDO.

§. 7. Nell' anno 1569. le lagnanze de' Pastori diedero motivo al Doganiere *Sangro* di ordinare la ricognizione, e l'appuramento de' *Parchi*, e *Chiusure*, sparsi nel Demanio di *Corato*: furono chiamati in giudizio tutti i particolari possessori per decidersi, se quelli si doveano restringere, o aprire, secondo la domanda del Fisco, ed il decreto della Reintegrazione: per le opposizioni de' possessori fu sottoposto il giudizio alla solennità del termine; e dopo compilato il processo, a Marzo dell' anno 1576., si ordinò dalla Dogana, doversi eseguire in tutte le sue parti il decreto proferito dal *Reggente Revertera* nell' anno 1549.. Ma sebbene, pel gravame prodotto da que' Cittadini, la causa fosse passata nel Tribunale della Camera; pure il Doganiere *Fabrizio di Sangro* nella fine dell' anno 1579., vedendo scorsi i termini delle replicate sospensioni, passò con tutti gli altri Ministri della Dogana, ad eseguire la demolizione de' Parchi destinati al pascolo, e la ricognizione, e limitazione degli altri riserbati per la piantagione degli olivi, delle mandorle, e delle viti. Terminato il disimpegno, i Cittadini di *Corato* proseguirono il giudizio nel Tribunale della Camera, e domandarono l' accesso del Presidente Commissario, per far esaminare la qualità, e la estensione di quel territorio, e 'l preciso bisogno della Popolazione: volle quel Supremo Tribunale sentire dal Doganiere la serie de' fatti, rilevati dall' osservazione de' luoghi; e poi nell' ordinare l' accesso proibì alle greggi de' *Locati* di pascere ne' luoghi occupati dalle vigne, e dagli altri alberi. Passò in Corato il Presidente *Fabrizio Villani*; ma le osservazioni fatte non furono sufficienti, per far decidere la controversia; giacchè, col decreto della data de' 13. Luglio 1581., fu dalla Camera, per interina provvidenza, ordinato, che per quell' anno i Cittadini di *Corato*, goder dovessero liberamente tutto il territorio posto fra il ristretto di quello abitato, ed il *Tratturo*: lasciando a' *Locati*, e a' Cittadini il pascolo de' luoghi demaniali situati nella parte superiore dello stesso *Tratturo*. Ma per decidersi poi definitivamente la causa, si ordinò alla Dogana, di esaminare, e riconoscere l' intiero territorio, e riferire l' occor-

corrente. Fu incaricato di questo disimpegno l' Uditore *Ippolito Lanza*: questi fece solennemente procedere alla misura di tutto il territorio, che si trovò della quantità di carra *cinquecento tredeci*, e versure *dieci*, delle quali carra *cento novantacinque*, e versure *sette* erano fra l'abitato, ed il *Tratturo*, coverte nella maggior parte di alberi; e le altre carra *trecento diciotto*, e versura *tre*, stavano sopra il *Tratturo*, verso l'altura delle *Murge di Minervino*, e fra queste andava compresa la *Mezzana* de' Bovi di carra *trent' uno*, ed il Bosco delle Vacche di carra *ventisette*: riferì poi alla Camera tutte le ragioni de' *Locati*. Ma fino all' anno 1605. ad istanza di quella communità si rinovarono alla Dogana le temporanee sospensioni, senza che la causa si fosse mai decisa; onde i *Locati* hanno continuato a godere limitatamente quel *Riposo*.

§. 8. Nelle Leggi del Vicerè Toledo, fu data la libertà al Doganiere di destinare in Apruzzo altro soggetto, per sollecitare, e proteggere la trasmigrazione delle greggi. Questi nel fare uso di tale arbitrio, dava al suo Luogotenente le particolari istruzioni, e l'assistenza di sei ordinarj Ufficiali di Dogana; perchè s' impegnassero ad impedire le vessazioni de' pastori, e le avanie de' Baglivi, e de' Guardiani, sparsi ne' luoghi del passaggio degli animali: facea pure pubblicare in quelle Provincie, i particolari Bandi, co' quali a norma delle Leggi della Dogana, si proibiva sotto rigorose pene alle comunità, a' padroni, ed altri possessori de' luoghi di restringere la libertà del passaggio, o impedire il temporaneo riposo a tutte le greggi, che concorrevano negli erbaggi di Puglia, e pagavano la stabilita Fida. Dovea il Luogotenente unirsi cogli Ufficiali nella Città di *Lanciano* negli ultimi giorni del mese di Agosto, tempo in cui si celebra ivi una rinomata Fiera, per raccogliere le notizie dello stato, e del numero delle greggi, sparse, e situate fra le Montagne di quelle Provincie, e pubblicare i Bandi del generale invito. Erano divisi gli Ufficiali in tre classi, per girare tutti i luoghi, raccogliere le liste di tutte le pecore, che poteano concorrere in Dogana, ed obbligarle a partire da'

pasco-

paſcoli eſtivi verſo la metà di Settembre; doveano poi per gli ultimi giorni di quel meſe ragguagliare il Doganiere del numero degli animali, che calavano; acciò queſti diſponeſſe la preparazione degli erbaggi neceſſarj per l' inverno. Dopo partite le greggi dalle montagne, era obbligo degli ſteſſi Ufficiali di accompagnarle pe' ſoliti pubblici cammini, diſtinti col nome di *Tratturi*, per farle godere liberamente il paſſaggio, e temporaneo paſcolo, ſtabilito nelle Leggi di Dogana, con tutte le altre immunità, ed eſenzioni accordate al comune de' Paſtori, fintanto che giugnevano nel *Riposo del Saccione*, che ricevea quaſi tutti gli animali, che concorrevano in Dogana, colla Legge di dovere fino alla metà di Ottobre trattenerſi ne' paſcoli, ſituati fra i Fiumi *Sangro*, *Trigno*, e *Biferno*. Allora ſecondo le particolari richieſte de' *Locati*, le circoſtanze della ſtagione, e 'l biſogno degli animali, il Doganiere ne diſponea il paſſaggio negli altri *Riposi* della *Montagna*, o delle *Murge*; o pure permetteva la particolare temporanea fida negli erbaggi ſtraordinarj, più vicini a' *Riposi*, e lontani dalle *Locazioni*, e *Riſtori*, che ſi doveano riſerbare pe' pericoloſi tempi dell' Inverno. Ma perchè il paſſaggio ſi faceſſe colla maggiore regolarità, era ne' Bandi ſpiegata la pena di galera, ſtabilita nelle Leggi del Vicerè Toledo, contra de' paſtori, che non oſſervavano la ſtabilita economia, ed entravano anticipatamente nelle *Locazioni*, e *Riſtori*, reſtando le greggi ſoggette alla emenda del danno.

§. 9. Dalla eſatta oſſervanza di queſti ordini dipendea il maggior vantaggio, e il vero ſollievo della Paſtorizia, perciò ſi deſtinavano più Officiali nella Terra di *Guglioniſi*, ſituata nelle vicinanze del *Biferno*; perchè impediſſero agli animali il paſſaggio di quel Fiume, fino alla metà di Ottobre, e poi faceſſero a quelli godere i paſcoli di tutti i territorj, poſti fino al Fiume *Fortore*. Dovevano pure accompagnare gli altri animali, che colla licenza del Doganiere paſſavano alla montagna di *S. Angiolo*, o alle *Murge*; ma perchè la traſmigrazione ſeguiſſe col maggior comodo, e ſenza confuſione, furono deſignati i particolari luoghi, diſtinti col nome di *Paſſi*, pe' quali doveano le

le greggi entrare nelle *Locazioni*. Questi furono nel numero di otto, cioè *Civitate*, *Ponterutto*, e *Castelluccia degli Schiavi*, che corrispondevano al *Riposo del Saccione*, ed al corso del Fiume *Fortore*: quelli della *Motta*, *Biccari*, e *S. Vito* non corrispondevano a' *Riposi* designati, ma agli antichi *Tratturi*, usati dalle greggi per la parte di ponente, e settentrione: il passo di *Melfi*, e *Candela*, e l'altro di *Spinazzola* corrispondevano al *Riposo delle Murge*. In ogni anno si deputavano dal Doganiere più Cavallari, per la rigorosa custodia di questi *Passi*, e per invigilare, perchè i pastori non facessero acquisto degli erbaggi straordinarj, neppure pel bisogno temporaneo dell' autunno, senza prima ottenere la licenza dallo stesso Doganiere; che era obbligato provvedere alla comoda sussistenza degli animali. Si destinava altro Ufficiale nella terra di *S. Giovanni Rotondo*, per impedire il passaggio delle greggi dal *Riposo* della Montagna alle *Locazioni*; ed un'altro se ne mandava nella Città di Ruvo, per la rigorosa custodia di quel Bosco, e degli erbaggi di *Grumo*, e *Turitto*. L'uso de' *Riposi* delle *Murge*, e della *Montagna*, dipendea dall' arbitrio del Doganiere, il quale solea concederlo dopo esaminata la qualità della stagione, lo stato degli animali, e le *Locazioni*, nelle quali si doveano situare: nel darsi le licenze si ordinava agli Ufficiali d'invigilare, perchè le greggi non danneggiassero gli erbaggi delle *Locazioni*, e de' *Ristori*, pe' quali doveano passare; ma facessero uso de' *Tratturi*, designati ne' luoghi più remoti della Puglia, e più vicini a que' *Riposi*. Gli animali destinati al *Riposo* della *Montagna*, doveano entrare pel *Passo di Ponterotto*, pigliare il *Tratturo*, che corrisponde alla *Torre della Gramegna*, e *Valle di Stignano*, e toccare i territorj di *Dragonara*, *Civitate*, *Torremaggiore*, *Sansevero*, e *Castelpagano*: per gli altri, che passavano alle Murge, il Credenziere, che per le Leggi del Vicerè Toledo dovea trattenersi in *Ascoli*, era obbligato di regolare il loro camino dal *Passo di Candela*, e *Melfi* pel solito *Tratturo*, che da' Demanj di quella Città usciva a *Spinazzola*, intersecando i territorj di *Lavello*, *Venosa*, e *Monte Milone*; e gli Ufficiali destinati in que' *Passi* erano particolarmente inca-

incaricati di accompagnare le greggi, ed impedire il danno degli erbaggi.

§. 10. Il savio Doganiere *Fabrizio di Sangro*, nel sostenere la rigida osservanza di questa importante economìa, dubitò, che gli avidi particolari potessero deludere le Leggi, e i Bandi, che davano alle greggi il libero uso, e 'l temporaneo pascolo ne' *Tratturi*, coll'allegare la ignoranza della loro situazione; perciò volle intraprendere la solenne ricognizione, e designazione di que' pubblici cammini. Conobbe, che per impedirsi l'anticipata desolazione de' pascoli Fiscali, contigui a' *Tratturi* designati nel recinto della Puglia, conveniva rendere chiara, e stabile la diloro situazione; perciò si unì coll' Uditore, co' Credenzieri, e cogli altri Ufficiali di Dogana, e consumò varj giorni del mese di Febbrajo dell'anno 1574., per riconoscere, e designare i rami de' *Tratturi*, che da' Fiumi *Cervaro*, e *Candelaro* corrispondono a *Foggia*; e passando per *Lucera*, e *Sansevero*, escono a' passi della *Motta*, *Ponterotto*, e *Civitate*, intersecando varie *Locazioni*. Nel giorno poi del primo di Marzo, s' incaminò collo stesso seguito verso gli Apruzzi, per riconoscere gli altri pubblici antichi cammini, che corrispondono a quelle Montagne le più lontane dalla Puglia: prese la strada di Civitate, arrivò nella Serra Capriola, e vide, che il *Tratturo* ivi si divide in due rami: lasciò quello, che porta a *Larino*, e proseguì la designazione dell'altro, che passa per la Terra di *S. Martino*, *Guglionisi*, e *Montenero*; e giunto al Fiume *Trigno*, gli furono designati gli altri due rami del *Tratturo* medesimo; onde mandò il Credenziere *Tommaso Cessa* a riconoscere, e designare quello, che passa pel territorio di *Atessa*, cala al Fiume *Sangro*, ed arriva alla Terra di *Castelnuovo di Lanciano*; ed egli all' incontrò cogli altri Ufficiali continuò la designazione dell' altro ramo, che interseca i territorj del Contado di *Monte Odorisio*, e giugne nella Città di *Lanciano*, passando il Fiume *Sangro*, sotto la Terra di *Pagliete*. In quella Città il Credenziere *Cessa* si unì col Doganiera *Sangro*; ma senza proseguire il camino fino agli ultimi luoghi degli Apruzzi, si volle tornare in Puglia

per

per la strada delle montagne del *Contado di Molise*, eseguendosi la designazione dell'altro *Tratturo*, che corrisponde al passo della *Motta*. Fu quella incominciata dalla terra di *Civitanova*, e proseguendosi per *Civitavecchia*, *Molise*, *Torella*, *Castropignano*, *Oratino*, *Ripalimosani*, *Campo di Pietra*, *Toro*, territorio della *Riccia*, *Pietra Catella*, *Gambatesa*, *Valle di Fortore*, *S. Marco della Catola*, *Tufara*, *S. Bartolomeo in Galdo*, *Vultorara*, *Motta*, *Voltorino*, ed *Alberona*, si arrivò, dopo i 20. dello stesso mese di Marzo, in *Lucera*, nel luogo, dove si era fatta la prima designazione: si eseguì poi la descrizione del medesimo *Tratturo* dal Fiume *Candelaro* fino al *Cervaro*, e da questo fino al Ponte di *Canosa*. La vicina partenza de' *Locati* dalla Puglia fece sospendere questo disimpegno; ed essendosi poi pubblicate le Leggi del Cardinale di Granvela, si ordinò, con maggior premura, quella reintegrazione; onde lo stesso Doganiere *Sangro* si applicò a terminarla, cominciando dal *Tratturo* di *Civitanova*, per salire nelle montagne di Apruzzo; la proseguì distintamente fino a *Castel di Sangro*, e Feudo di *Montalto*: da colà passò a riconoscere l'altro ramo, che da *Solmona* porta a *Celano*; e poi ripigliò la descrizione del *Tratturo*, che dall' *Aquila* passa per *Lanciano*; dove avea interrotta la prima designazione: da quel punto, prese la strada di Puglia, descrivendo l'altro ramo del *Tratturo* che passa per la marina del *Vasto*, e *Termoli*, fino alla *Serra Capriola*, dove si unisce col *Tratturo* principale del passo di *Civitate*.

§. 11. Nel seguente anno 1575., distratto il Doganiere *Sangro* in altri più gravi affari, sospese la designazione de'*Tratturi*, e con un bando della data degli 8. di Febbrajo, prescrisse alle Università di dovere fra giorni venti togliere tutte le occupazioni, che ne' proprj tenimenti aveano ristretti que' pubblici passaggi; perchè fossero ridotti, e mantenuti nella stabilita larghezza di trapassi sessanta. Dopo la dichiarazione del Vicerè Cardinale di Granvela, di non doversi demolire gli edificj, e le vigne, fatte ne' *Tratturi*; ma obbligarsi gli occupatori a situare quel passaggio in altro luogo egualmente comodo, fu ripigliato

gliato l'interrotto disimpegno, ma non colla primitiva premura; giacchè l'incarico della sollenne confinazione de' *Tratturi* designati fu data a' minori Ufficiali della Dogana, prescrivendosi la situazione de' titoli; e con un particolare bando se ne ordinò il rigoroso mantenimento, stabilendosi la esorbitante pena della morte naturale; senza considerarsi, che non era della facoltà de' Magistrati l'alterazione delle pene definite dalle Leggi, colla norma de' fondamentali principj dello Stato Monarchico. Fu allora proseguita la prima verificazione, per alcuni altri rami degli stessi *Tratturi*, cominciandosi da quello del passo di *Ponterotto*, che nel territorio di *S. Elena* si divide in due rami: il primo passa per *Piano Moscato*, *Magliano*, *Rotello*, *Montorio*, *Casale de Greci*, *e Larino*, dove si confonde coll'altro *Tratturo*, che viene dalla Serra: il secondo piglia pel Casale diruto di *Tonnicchio*, passa pe' confini di *S. Giuliano*, *Bonifro*, *S. Elia*, *e Morrone*, e termina al Fiume *Biferno*, dove si unisce col *Tratturo* di *Civitanova*. Fu pur descritto l'altro ramo del *Tratturo*, che da *Canosa* corrisponde al *Riposo* delle *Murge*: e quello, che da *Andria* passa, per *Corato*, *Ruvo*, *Terlizzi*, *Bitonto*, *Grumo*, e *Toritto*. Nel registro di tutti gli atti allora formati, che si conserva nell'Archivio della Dogana, non si legge la menoma osservazione dell'altro antico *Tratturo*, che viene dalle montagne più lontane degli Apruzzi, e corrisponde al Passo di *Candela*, e *Riposo* delle *Murge*; ma il Reggente *Annibale Moles*, che nel Consiglio Collaterale ebbe allora la principale ingerenza negli affari della Dogana, riferisce per cosa indubitata la situazione di questo *Tratturo*, addetto al passaggio delle greggi di *Pescasseroli*, e *Pescocropo*, e lo descrive col suo principio da *Pescasseroli*, per *Alfedena*, *Castel di Sangro*, *Isernia*, *Cantalupo*, *Sepino*, *S. Marco*, *Crepacore*, *Orsara*, *Bovino*, *Iliceto*, ed *Ascoli*. Parla pure degli altri due *Tratturi* dell'*Aquila*, e di *Celano*, dicendo, che il primo era destinato per gli animali degli *Aquilani*, di que' del Contado di *Amatrice*, *Montereale*, *Valle Siciliana*, e *Carapelle*; e che il secondo si godeva dagli armenti del *Contado di Alba*, *Celano*, ed *Ortona*. Volle lo stesso autore dare una chiara idea della economia della Dogana,

na, descrivendo tutte le ordinarie *Locazioni*; parlando distintamente de' varj luoghi, ne' quali erano situati i *Riposi*, e di quelli dove corrispondevano i *Tratturi*; e rapportando tutt' i pagamenti, che annualmente si facevano dal Fisco a' particolari, padroni di tutti gli erbaggi; fra questi sono distinti i ducati *quattromila*, e *settantadue*, assegnati per la situazione de' *Tratturi*, e *Riposi*, quali somme sono oggi confuse co' pagamenti generali di tutti gli erbaggi.

§. 12. La varietà della stagione spesso rendea difficile il passaggio delle greggi da' *Riposi* alle *Locazioni*; onde i Ministri, destinati alla cura della Dogana, facendo uso dell' arbitrio ricevuto, di eseguire la distribuzione degli erbaggi Fiscali ne' primi giorni di Novembre, pensarono di permettere a' *Locati*, ne' tempi più bisognosi, di far passare anticipatamente una porzione delle greggi, o in una parte del Feudo di *Civitate*, distinto col nome di *Pasciuto*, o ne' Demanj di *Castelnuovo*, *Lucera*, *Troja*, *Candela*, ed *Ascoli*, luoghi tutti contigui a' designati *Tratturi*, ed alle *Locazioni*: ma questa libertà, siccome ne' primi tempi si accordava colla massima circospezione; così poi minorò il concorso degli animali ne' *Riposi* della *Montagna*, e delle *Murge*, e fece preterire la rigida custodia degli erbaggi riserbati per l' Inverno. Dall' altra parte essendosi da' Doganieri trascurato di passare in *Apruzzo*, per proteggere la trasmigrazione delle greggi, si lasciò questa gelosa incombenza fra le mani de' minori Ufficiali; onde privati i *Locati* della necessaria protezione, furono nuovamente esposti alle antiche avanie de' Baglivi, e de' Guardiani de' luoghi, pe' quali doveano condurre, e far trattenere gli animali nel salire, e calare dalle montagne. Le replicate lagnanze di quella industriosa gente diedero motivo al Vicerè CONTE DI LEMOS, di ordinare al Tribunale della Camera il più pronto riparo a tali sconcerti: nell' esame fu creduto, che gli aggravj de' *Locati* dipendessero assolutamente dalla restrizione, ed occupazione de' designati *Tratturi*; perciò si diede l' incarico all' Uditore della Dogana *Lelio Ricciardi*, di dover prendere diligente informazione di tutte le occupazioni, per far

 ridur-

ridurre al priſtino ſtato que' pubblici luoghi, ed eſigere le pene ſtabilite ne' bandi. Ne' primi meſi dell' anno 1600. l' Uditore incaricato diede principio a quel diſimpegno; verificò principalmente le occupazioni, fatte in tutti i varj *Tratturi*, ſituati dentro il Tavoliero della Puglia; paſsò poi perſonalmente a riconoſcere quelli di *Celano*, e dell' *Aquila*, e poſe in chiaro tutte le uſurpazioni commeſſe: ſenza che foſſe paſſato a riconoſcere l' altro *Tratturo*, che viene da *Peſcaſſeroli*; ma quando eſeguire dovea la preſcritta Reintegrazione, dovette ſoſpendere ogni procedura, e rimettere tutti gli atti nel Supremo Collaterale Conſiglio, per ordine dello ſteſſo Vicerè Conte di Lemos.

§. 13. Dopo riconoſciute, ed eſaminate le informazioni dell' Uditore *Ricciardi*, l' incarico della Reintegrazione ſi diede al Preſidente *Pietro Antonio Maſtrillo*. Queſti paſsò in Puglia, nel meſe di Aprile dell' anno 1601., e fece, per mezzo di varj Ufficiali di Dogana, eſeguire la titolazione, e reintegrazione di tutt' i *Tratturi*, poſti nel recinto del Real Tavoliero, per la ſola larghezza de' trapaſſi ſeſſanta: poi in viſta delle Relazioni fatte da' Subalterni incaricati, con un bando, della data de' 24. Maggio 1601., preſcriſſe a tutt' i Sindaci, ed Ufficiali de' luoghi, di dovere invigilare al mantenimento de' titoli già piantati; perchè nell' avvenire non ſi faceſſe la menoma occupazione. Non furono allora ſtabilite pene corporali, ma ſole multe pecuniarie; che non riuſcirono efficaci, per liberare i *Locati* dalle particolari avanìe de' Baglivi, e de' Guardiani; ſolo perchè avendo queſti perduta l' antica ſugezione de' Miniſtri, ed Ufficiali, che aſſiſtevano alla traſmigrazione delle greggi, deludevano con facilità la eſecuzione delle ſtabilite pene; ma ſenza conoſcerſi la vera origine di que' mali, nelle tranſazioni conchiuſe col Fiſco dopo l' anno 1615., fu ſempre ſollecitata la Reintegrazione de' *Tratturi*, e *Ripoſi*; mettendoſi in veduta il grave danno della Paſtorizia, prodotto dalla reſtrizione di que' paſcoli: perciò nel trattarſi il riſtabilimento della profeſſazione volontaria, il Reggente *Galeota* diede molte diſpoſizioni, per la ricognizione, ed apertura de' *Tratturi*, ſenza che l' opera ſi foſſe compita; onde il Vicerè

Conte

Conte di Oñatte, per esecuzione de' replicati ordini del Monarca delle Spagne FILIPPO IV., in Novembre dell' anno 1650. ne incaricò il Reggente *D. Ettore Capecelatro*, che si trovava in Puglia al governo della Dogana, credendo, che, col fare ridurre alla pristina larghezza que' pubblici cammini, si sarebbe resa più facile, e libera la trasmigrazione. Questo importante affare non potea, colla necessaria sollecitudine, restare eseguito da un solo Ministro; perciò fu dallo stesso Vicerè ordinato, che pe' luoghi più lontani, si dovessero incaricare i Ministri delle Udienze Provinciali, e specialmente gli Uditori di Apruzzo Citra, *Carlo Capece Scondito*, *e Lucio Figliola*.

§. 14. Nel principio del seguente anno 1651. il savio Reggente *Capecelatro* esaminò personalmente il *Tratturo*, che da *Foggia* passa pe'l Demanio di *Lucera*, esce al Ponte di *Civitate*, interseca il *Riposo* del *Saccione*, fino alla Terra di *S. Martino*, facendo aprire tutt'i luoghi occupati, e situare i titoli lapidei; ma poi, seconda la facoltà ricevuta, fece continuare quella reintegrazione fino alla Città di *Lanciano* dall' Uditore di quella Provincia *Lucio Figliola*. Per l' altro *Tratturo*, che dalla Scafa del Fiume *Pescara* passa per la Città di *Lanciano*, e per la strada della Marina esce nel territorio del *Vasto*, e viene a *Serra Capriola*, ne diede l' incarico all' altro Uditore *Carlo Capece Scondito*. Il Fiscale di quella Udienza *Gian Girolamo Natale* fu incombensato di reintegrare il *Tratturo*, che comincia dalla Chiesa di S. Maria delli *Sciandarelli di Caporciano*, e si divide in due rami; il primo nella Scafa del Fiume *Pescara* si unisce col *Tratturo* di *Lanciano*; e l'altro passa pel Ponte di *S. Clemente*, per la Scafa del Fiume *Sangro*, sotto la Terra di *Atessa*, e viene al *Trigno*, pel territorio di *Monte Odorisio*. Il Fiscale della Provincia d' Apruzzo Ultra *Giovanni Maria Campana* fece la reintegrazione del restante *Tratturo*, che dalla Città dell' *Aquila* viene ad unirsi coll' altro di *Caporciano*. Lo stesso Uditore *Figliola* eseguì la Reintegrazione del *Tratturo*, che dal Feudo di *Montalto di Castel di Sangro* passa per *Civitanova*, *Tuoro*, *Valle di Fortore*, e termina ne' Demanj di *Lucera*. L' Uditore *Scondito*

poi

poi reintegrò il *Tratturo*, che dalla Torre di *Solmona*, viene al Fiume *Biferno*, sotto *Calcabottaccio*, ed arriva al passo di *Ponterotto*; e l'altro ramo, che dal Passo di *Francara* sotto *Guglionisi*, viene pure ad unirsi a *Ponterotto*, ed entra in Puglia: passa pel Canale della *Radicosa*, e finisce nella Valle di Stignano. Il principio poi dello stesso *Tratturo* da *Celano*, e *Capo di Fucina*, fino alla Torre di *Solmona*, fu reintegrato dall'Uditore di *Apruzzo Ultra Giuseppe Mercurio*. Per gli altri rami de' medesimi *Tratturi*, che intersecano le *Locazioni*, ne furono incaricati l'Uditore della Dogana *Bartolomeo Belvedere*, i Credenzieri *Giuseppe Freda*, e *Tiberio Barberiis*, ed il Governatore di Foggia *Marino de Angelis*. Questi eseguì pure la reintegrazione dell'altro *Tratturo*, che da *Spinazzola* giugne al demanio della Città di *Melfi*. L'Uditore della Provincia di *Bari Guglielmo Recco* fu incaricato della reintegrazione del *Tratturo*, che dal Ponte di *Canne*, esce a' demanj di *Grumo*; e dell'altro, che da *Spinazzola* continua fino alla *Locazione* di *Terra* d'*Otranto*; ma siccome la prima fu eseguita senza opposizione; così l'altra non passò il Feudo del *Garagnone*, per le opposizioni delle Città di *Gravina*, *Altamura*, e *Matera*. Queste particolari designazioni furono confermate co' Bandi, emanati dallo stesso Reggente *Capecelatro*, ne' quali erano stabilite aspre pene corporali, e pecuniarie, secondo il sistema, che allora si era adottato da' nostri Supremi Magistrati.

§. 15. Dopo essersi da' Ministri incaricati eseguite le prescritte Reintegrazioni de' *Tratturi*, furono dallo stesso Reggente *Capecelatro* unite tutte le loro relazioni, e ritirato nella Capitale, ne' primi mesi dell'anno 1652., propose ogni cosa nel Collaterale Consiglio al Vicerè, che gli avea dato quello incarico. Si esaminò attentamente l'affare, si sentirono le istanze dell'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio; e poi la lusinga, di sostenere, colla esorbitanza, ed asprezza delle pene, anche i regolamenti di sola polizia, fece stabilire la pena della morte naturale, e di ducati mille contra di coloro, che amovessero i titoli lapidei apposti, per dimostrarne la estensione, e la lar-

ghezza

ghezza de' designati *Tratturi*, o facessero nuove occupazioni; e per le altre già liquidate si ordinò la rigorosa esazione della pena di ducati cento, per ogni versura di terra, che dentro degli stessi limiti si fosse coltivata, ed occupata: fu stabilito, che i Sindaci, ed Amministratori delle Università, dove i *Tratturi* si trovano situati, dovessero fra venti giorni denunciare al Tribunale della Camera tutte le occupazioni, che mai nell' avvenire si fossero fatte: si prescrisse pure a tutte le comunità, a' Baroni, ed a' particolari, di non dovere impedire gli armenti de' *Locati* di liberamente passare, pascere, e pernottare, così negli stabiliti *Tratturi*, che ne' luoghi demaniali contigui. Questo decreto del Collaterale, fu dal Regente *Capecelatro* inserito nel bando, che formò sotto la data de' 4. Marzo 1652., per farlo pubblicare in tutte le Città, e Terre, nelle quali si erano situati i *Tratturi*. Da' Registri, che si conservano nell' Archivio della Dogana, si rileva la pubblicazione di quel bando, la distinta situazione di tutti i *Tratturi* allora reintegrati, e le piante, che se ne fecero formare: vi manca però intieramente la designazione, e descrizione de' contigui luoghi demaniali, dove le greggi de' *Locati* debbono in tempo della trasmigrazione pascere, e riposare; giacchè si ebbe per sicuro, che la diligenza de' Ministri, ed Ufficiali, incaricati a difendere, e facilitare quel passaggio, potea con facilità impedire le avanìe de' Baglivi, e de' Guardiani, e sostenere l' osservanza delle Leggi di Dogana, e della generale economia stabilita nel Regno, pel libero uso de' luoghi demaniali, e per la formazione delle nuove Difese.

§. 16. Per la sospesa designazione del *Tratturo* di terra di *Otranto*, continuarono i *Locati* le loro querele; onde fu dal Vicerè ordinato al Presidente *D. Felice Laynzina y Ulloa* di doverla fare compire, senza ulteriore ritardo. In Febbrajo dell' anno 1656., passò il Credenziere *Freda* a ripigliarne la descrizione dal Feudo di Garagnone, dove fu lasciato dall' Uditore *Recco*: dovea quel *Tratturo* corrispondere per varj rami, così agli erbaggi dell' *Isca dell' Arena*, che ad altri luoghi di quella Provincia,

vincia, fino alla terra di *S. Vito degli Schiavi*, dove sono i pascoli straordinarj, soliti a dispensarsi a' *Locati*; ma per osservare la stabilita larghezza de' *trapassi sessanta*, si doveano distruggere Vigne, Mezzane, Chiusure, Parchi, e Seminati; perciò i Cittadini di *Gravina*, *Altamura*, e *Matera*, volendo evitare quel gravissimo danno, pensarono di rinovare co' *Locati* di Terra di *Otranto* la particolare concordia, fatta nell'anno 1631, con permettere alle loro greggi il libero passagio, e 'l temporaneo pascolo in tutti que' vasti territorj, e demanj, colla espressa condizione di non doversi danneggiare le Vigne, i Seminati, le Mezzane, i Parchi, e le Chiusure sparse per que' territorj. Questa convenzione fu approvata col decreto del Presidente *Ulloa*, e poi ne fu stipulato solenne Istrumento dal Notar *Donatantonio Venturino di Foggia*, sotto la data de' 25. Maggio 1656.: fu così sospesa la materiale designazione di quel *Tratturo*, senza essersi violato il diritto della Dogana, pel libero passaggio, e trattenimento degli animali in que' vasti Demanj. I soli *Locati*, che doveano godere l'altro *Tratturo* generale, che da Pescasseroli corrisponde a' Demanj d'*Iliceto*, e *Candela*, restarono anche allora delusi nelle concepite speranze; giacchè i Ministri incaricati della Generale Reintegrazione non s'impegnarono a riconoscere, ed esaminarne l'antica situazione, e corso; ancorchè gli animali de' *Locati* continuassero a goderlo fra le inquietudini, ed avanie praticate da' particolari Baglivi, e Custodi de' contigui luoghi. Ma coll'essersi abbandonata intieramente fra le mani de' soli Cavallari la importante cura di regolare la trasmigrazione delle greggi, non solo si fece restar privo il comune de' Pastori del sollievo proccurato colla designazione de' *Tratturi*, e co' Bandi, rinovati in ogni anno, in sostegno del libero passaggio, e temporaneo pascolo degli Animali; ma fu anche esposto a nuovi aggravj, per l'avidità di quegli Ufficiali, che, in vece di adempire alla propria obbligazione, proccurarono in ogni rincontro di moltiplicare, per vie non legittime, i lucri loro assegnati; nè mai il rigore delle leggi, nè la diligenza de' Ministri destinati al governo della Dogana, fu bastante a mantenere in freno quella

gente

gente mercenaria: anche perchè l' esorbitanti pene corporali, spiegate ne' Bandi del mantenimento de' tratturi, non si poterono mai eseguire, e restarono tacitamente abolite, come contrarie a' veri principj del Governo Monarchico.

§. 17. Le lagnanze de' *Locati*, e gli ordini della Corte di Spagna non erano limitati per la sola reintegrazione de' tratturi; ma riguardavano pure le occupazioni, che si diceano fatte negli antichi *Riposi* della Dogana: erano quelle divenute più sensibili, e gravose a' *Locati*, per la pratica introdotta di assegnare, e ripartire fissamente, fra le *Locazioni*, que' pascoli autunnali, senza considerarsi la loro particolare estensione, e senza tenersi conto della maggiore vicinanza de' tratturi, e delle patrie de' *Locati*; da dove nel tempo autunnale vengono le greggi. Ma senza esaminarsi la vera origine delle generali doglianze, si credè facile l'ampliazione di que' pascoli aperti, ed indefiniti; onde si confirmò l' adottata irragionevole divisione, con cui si era dato a' soli *Locati* di *Casalnuovo*, *Castiglione*, e *S. Giuliano* il *Riposo del Saccione*, ancorchè fosse più vasto, ed esteso degli altri due, ed il più comodo per tutte le greggi, che calano dagli Apruzzi. L'altro della montagna degli Angioli si diede alle *Locazioni di Procina*, *Lesina*, *Arignano*, *S. Andrea*, *Candelaro*, *Cave*, e *Ponte Albanito*. Il *Riposo delle Murge*, il più lontano dagli Apruzzi, si riserbò per le greggi de' *Locati di Orta*, *Ordona*, *Feudo*, *Cornito*, *Salsola*, *Valle Cannella*, *Salpi*, *Trinità*, *Canosa*, *Andria*, e *Camarda*. A' soli *Locati* di *Tressanti* si diede l'arbitrio di fare uso o del *Riposo* delle *Murge*, o dell'altro della *Montagna*; e pe' *Locati* di *Guardiola* fu introdotto di assegnarli il Demanio della terra di *Castelnovo*, ne' tempi vicini alla Locazione generale. Dopo abolito il sistema della particolare transazione, i Ministri incaricati del totale ristabilimento della Dogana, fra la confusione di quelle materie, e fra le cabale de' Credenzieri proprietarj, non solo crederono comoda, ed utile la esposta particolare divisione de' *Riposi*; ma furono lusingati di sostenere i diritti de' *Locati*, nel godimento di que' pascoli demaniali, ed aperti, coll' aver dichiarato, ne' bandi pubblicati da

tempo in tempo, che gli armenti aveſſero la piena libertà di paſcere in tutti i luoghi occupati, e chiuſi da' particolari; giacchè quelle reſtrizioni erano ingiuſte, e contrarie alle Leggi del Regno; nè da qualunque illegitimo antico poſſeſſo poteano eſſere ſoſtenute, in confronto del chiaro diritto, acquiſtato legitimamente dal Fiſco. Su queſto incontraſtabile principio, fu dal Preſidente *D. Diego Ulloa* nell' anno 1672. fondato il particolare bando, che fece pubblicare, pel godimento del *Riposo del Saccione*. La eſatta eſecuzione di queſti ordini avrebbe certamente prodotto il ſollievo della Paſtorizia, ſe non ſe ne foſſe affidata la cura a' Cavallari, ed a' Subalterni, impegnati unicamente ad accreſcere i proprj privati profitti, col maggiore danno del Fiſco, e de' *Locati*.

§. 18. Si cominciò poi a conoſcere, che la diſtribuzione de' *Riposi* era veramente incomoda, e dannoſa per la maggior parte de' paſtori; così perchè la diſtanza, e ſituazione de' paſcoli eſtivi, loro impediva di condurvi le proprie greggi nell' Autunno; come anche perchè la eſtenſione di alcuni *Riposi* non era proporzionata al numero degli animali delle *Locazioni* deſignate; ma ſenza ripigliarſi l'antico lodevole ſiſtema, ſi credè di riparare al danno de' paſtori, col paſſare nel *Riposo del Saccione* tutti gli armenti delle *Locazioni di Treſſanti*, e di *Andria*, e gli altri de' Naturali di *Montenero Locati di Trinità*, e de' particolari del Contado di *Amatrice Locati di Canosa*, e *Valle Cannella*; anzi confondendoſi l'antica economia, uſata da' Doganieri, di far paſſare le greggi ne' Demanj contigui alle *Locazioni*, nel tempo più vicino alla diſtribuzione delle liſte, ſi aſſegnarono come *Riposi* generali delle *Locazioni di Ponte Albanito*, ed *Orta* li Demanj di *Lucera*, e di *Troja*, per goderſi dopo i primi giorni del meſe di Novembre; e gli altri di *Ascoli*, e di *Candela* ſi diedero a' *Locati di Ordona*, *Feudo*, *Cornito*, *Valle Cannella*, e *Salpi*, nel tempo più vicino alla Locazione generale, ſenza conſiderarſi, che per eſſere que' luoghi tutti contigui agli erbaggi ordinarj, e non egualmente eſteſi, ogni negligenza de' Cavallari deſtinati alla cuſtodia, e regolamento di quelle traſmi-

smigrazioni, producea l'anticipata desolazione de' pascoli, riserbati pel tempo più pericoloso dell'inverno, con sommo pregiudizio del Fisco, e degli altri *Locati* più poveri. Questi particolari espedienti non recarono sollievo agli altri pastori, che conducevano le greggi dalle montagne degli Apruzzi, e goder doveano il *Riposo delle Murge*; ed ancorchè si fosse conosciuta la lunghezza, e la difficoltà del cammino, non furono reintegrati a godere gli altri più comodi *Riposi*, e si credè mitigare quel travaglio col permettere l'anticipata partenza dalle montagne, e'l passaggio alle *Murge* dopo i 20. di Settembre per li stabiliti passi di *Melfi*, e di *Spinazzola*; senza che si fossero più usate le antiche diligenze per impedire il danno degli erbaggi Fiscali; giacchè i *Credenzieri* si esentarono dall'obbligo di trasferirsi in Ascoli, per regolare quella trasmigrazione; e tutta la direzione di quella importante economia fu, colla custodia degli erbaggi Fiscali, lasciata alla sola cura de' Cavallari, ed altri Subalterni: lo stesso si fece per le greggi, che passavano alla montagna pe' passi di *Ponterotto*, e di *Civitate*. Pe' *Locati* di *Andria*, e di *S. Giuliano*, e pe' Naturali del Contado di *Amatrice* si lasciò al prudente arbitrio de' Ministri della Dogana di permettere il passaggio delle Greggi all' altro *Riposo* delle *Murge*, secondo le circostanze della stagione.

§. 19. Questa nuova pratica fece limitare, per le sole greggi destinati a godere il *Riposo del Saccione*, l'antica Legge, che regolava la partenza dalle montagne; senza considerarsi, che quella era nata dalla esperienza del danno, che le pecore, e gli altri animali ricevono dagli eccessivi caldi della Puglia; del sommo utile, prodotto dagli ameni pascoli delle montagne; e dal vedersi, che in quello adusto clima rarissime volte l'Autunno comincia piovoso: non si riflettè, che dovendo gli animali trattenersi per più lungo tempo ne' *Riposi*, que' limitati pascoli demaniali non erano più sufficienti all'antico numero, che si ammetteva; onde i Pastori o doveano anticipare la scommissione delle *Locazioni*, e *Ristori*, o doveano fare acquisto degli erbaggi straordinarj, gravandosi di maggiori spese. Tra queste con-

fuſioni i più ricchi, ed accorti reſero coſtante l' acquiſto de' paſcoli Autunnali, più vicini alle *Locazioni*, per dare un comodo ſoſtegno alle proprie greggi; ma ſecondo le eſpoſte Leggi gli acquiſti non poteanſi fare, ſenza il permeſſo de' Miniſtri deſtinati al Governo della Dogana; così perchè non ſi pregiudicaſſe il diritto del Fiſco; come anche perchè i paſtori non foſſero gravati nel pagamento di quelle temporanee fide, che con malizia ſi negavano da' poſſeſſori de' paſcoli; e ſiccome il permeſſo ſi regolava dalla *profeſſazione* delle pecore, dalle circoſtanze della ſtagione, e dalla qualità de' paſcoli; così le cabale de' Credenzieri, divenuti regolatori di quegli economici affari, e la rapacità degli altri minori Ufficiali, trovavano ſempre nuovi oſtacoli per negare, o ritardare quelle licenze; affinchè i paſtori foſſero ridotti a comprarle allo incanto; onde quelli che ſoffrire non voleano tali avanie, ſi arrogavano la libertà di fare di naſcoſto quegli acquiſti, anche a prezzi alterati; ma ſpeſſo poi erano veſſati, per la inoſſervanza de' bandi generali. Queſti abuſi furono dal comune de' *Locati* eſpoſti al glorioſo MONARCA CATTOLICO N. S.; perciò nel Real decreto dell' anno 1747. fu ſtabilito, che la licenza temporanea di fidare, negli erbaggi autunnali, doveſſe grazioſamente diſpenſarſi pe' luoghi circonvicini a' *Ripoſi*, e fuori de' *Paſſi*, con dovere que' paſcoli ſervire unicamente per l' Autunno, e fino alla diſtribuzione degli erbaggi delle *Locazioni*, e *Riſtori*. Queſta limitazione è uniforme alle antiche Leggi, e Bandi, che obbligano i paſtori alla diſpenſazione, anche per quegli animali, che dopo la Locazione generale reſtano ſituati ne' *Ripoſi*; purchè non ſi tratti del ſolo paſcolo giornale.

§. 20. La eſpoſta diſtribuzione de' *Ripoſi* produſſe la diverſa ſituazione de' *Paſſi*; giacchè quello di *Guglioneſi* ſi confuſe coll' altro di *Civitate*, con deſtinarſi alla cuſtodia ſei Cavallari: il paſſo di *Caſtelluccia* non fu più diſtinto da quello di *Ponterotto*, in cui ſi aſſegnano cinque Cavallari: nell' altro della *Motta* ſe ne deſtinano tre: quello di *Biccari* fu abolito; ed all' altro di *S. Vito* ſi aggiunſe la terra di *Alberona* col deſtino di due

ſoli

ſoli Cavallari. Per far reſtare gli animali nel *Ripoſo* de' Demanj di *Lucera*, e *Troja* ſi ſtabilì il nuovo *Paſſo*, ne' limiti delle *Locazioni di Caſtiglione*, e di *Ponte Albanito* col deſtino di quattro Cavallari: altro ſimile *Paſſo* fu ſituato fra *Andria*, e *Canoſa* per la direzione degli animali, che paſſar debbono al *Ripoſo* delle *Murge*; e quattro Cavallari ſono incaricati della Cuſtodia. Il paſſo di *Candela* fu diviſo da Melfi, reſtando incaricati tre Cavallari per aſſiſtervi; ed altri tre hanno la cura del *Paſſo di Spinazzola* unito con quello di *Melfi*. Fu allora creduto neceſſario di ſpiegare, ne' bandi generali, la proibizione di non poterſi da' paſtori variare i *Paſſi* aſſegnati a ciaſcuna *Locazione*; perciò quello di *Guglioniſi* fu limitato pe' ſoli animali ammeſſi nel *Ripoſo del Saccione*, o deſtinati per l'altro della montagna di *S. Angiolo*; dove le greggi vanno dopo i 20. di Settembre pe' Paſſi di *Ponterotto*, e di *Civitate*: queſti ſono anche addetti al paſſaggio degli animali della *Locazione di Caſtiglione* ne' Demanj di Lucera, dopo i 10. di Novembre; ed agli altri, che dal *Ripoſo del Saccione* entrano a godere gli erbaggi delle *Locazioni*, e *Riſtori di Puglia*. I *Paſſi della Motta*, di *S. Vito*, e di *Alberona* ſi aſſegnarono alle altre greggi di *Orta*, e di *Ponte Albanito*, che godono i Demanj di *Lucera* nel deſcritto tempo. Il paſſo di *Candela* ſerve pe' ſoli animali, che, dopo la metà di Novembre, entrano ne' Demanj di quella Terra, e negli altri di *Aſcoli*. L'altro paſſo di *Melfi*, e di *Spinazzola* fu deſtinato per tutti gli animali, che godono il *Ripoſo delle Murge*, per paſſarvi dopo i 20. di Settembre. In tutti i bandi ſi vede inculcata la rigoroſa cuſtodia de' *Paſſi*; ancorchè la pena di galera ſi foſſe riſtretta pe' ſoli paſtori, e moderata per tre anni, con eſſerſi contra de' Padroni ſtabilita la perdita degli animali: ma perchè gli erbaggi delle *Locazioni*, e *Riſtori* foſſero geloſamente riſerbati pe' tempi più pericoloſi dell'inverno, e gli ordini della cuſtodia foſſero oſſervati, ſi preſe la riſoluzione di deſtinare varj Subalterni per invigilare alla cuſtodia de' Paſſi, e degli erbaggi Fiſcali, ed al paſſaggio delle greggi ne' *Ripoſi*; credendoſi, che queſti poteſſero ſupplire all'antico obbligo de' Credenzieri, e mettere freno alle avanie

avanie de' Cavallari. Con questi stabilimenti non fu abolito il prudente arbitrio de' Savj Ministri, destinati al governo della Dogana di fare, secondo le circostanze del tempo, anticipare l' apertura de' Passi, per l' entrata degli animali nelle *Locazioni*, di accrescere gli Ufficiali per la custodia, e permettere la variazione de' designati Passi.

§. 21. Allorchè, ne' primi anni di questo secolo, fu posta in veduta la giustizia dell' aumento della Fida, il comune de' *Locati* s' impegnò d' impedirlo, col rinovare le antiche generali, e vaghe lagnanze della restrizione de' designati *Tratturi*, e *Riposi*. Fu informato il Glorioso Imperadore CARLO VI., così della giusta ragione Fiscale, che degli aggravj sofferti de' pastori nella necessaria trasmigrazione delle greggi, ed avendo approvato l' aumento della Fida, ordinò pure la reintegrazione de' tratturi, e *Riposi*, dandone l' incarico alla particolare giunta, eretta per gli affari della Dogana. Dopo varie discussioni fu nell' anno 1712. obbligato l' Avvocato Fiscale *D. Alfonso Crivelli*, che si trovava al governo della Dogana, di occuparsi a quel disimpegno, non per fissare il terzo tratturo, lasciato nella primitiva confusione dal Reggente *Capocelatro*; ma per verificare, e distruggere le nuove occupazioni, fatte ne' rami allora fissati, e stabiliti. Partì da Foggia dopo la metà del mese di Giugno, in compagnia del Credenziere *Freda*, ed eseguì la ricognizione del tratturo, che da *S. Severo* esce alla *Serra Capriola*; e poi per la strada della marina corrisponde a *Lanciano*, passa pel territorio di *Chieti*, e per la strada di *Forca di Penna* giugne fino all' *Aquila*; ma tralasciò di esaminare gli altri diversi rami, che intersecano il *Riposo del Saccione*, e che dal territorio di *Atessa* corrisponde al *Ponte di S. Clemente*, e giugne a *Caporciano*, dove si confonde con quello, che viene dall' *Aquila*. Dopo tolte le occupazioni ritrovate in quel camino, passò lo stesso Ministro nella Città di *Celano* per ripigliare la strada di *Puglia*, e riconoscere l' altro tratturo, che passa per *Solmona*, *Rocca Raso*, *Vastogirardo*, *Civitanova*, *Vallefortore*, *Passo della Motta*, e finisce ne' Demanj di *Lucera*. Gli atti di questo disimpegno

pas-

passarono nel Tribunale della Camera, per procedersi contra degli occupatori alla esazione delle pene pecuniarie imposte; e pel pagamento delle diete vacate da que' Ministri; giachè le pene corporali, spiegate negli antichi Bandi, si riputarono abolite dalla propria atroce esorbitanza. Non fu poi continuata la intrapresa reintegrazione per tutti gli altri rami de' tratturi; ma nell' essersi trattato nuovamente dell' aumento della Fida pretesa dal Fisco, il comun de' *Locati* fondava le sue opposizioni nella mancanza de' tratturi, *Riposi*, e *Ristori*; perciò nell' anno 1714., dopocchè i *Locati* volontariamente offerirono al Fisco l' annuo interino compenso di ducati *venticinque mila*, fu dalla stessa Giunta presa la risoluzione di doversi sospendere quello aumento, fintantocchè non si sarebbe compita la reintegrazione di tutti i pascoli.

§. 22. Le continue lagnanze de' *Locati*, ed il poco felice stato della Dogana sorpresero allora i Ministri, che erano passati in Foggia, per un più minuto esame di quegli affari; perciò nel parlarsi delle occupazioni de' *Tratturi*, *Riposi*, e *Ristori* non si prese conto della precisa qualità de' fondi occupati, nè si esaminò in qual parte i diritti della Dogana erano stati violati, o ristretti; perchè gli stessi *Locati* usarono sempre l' accortezza di parlare in termini generali, ed equivoci; non essendo impegnati ad ottenere l' ampliazione di que' pascoli, de' quali si è sempre avuto poco conto, per la loro qualità demaniale, ed aperta; ma voleano solamente impedire l' aumento della Fida; perciò si tenne occulta la vera origine degli aggravj sofferti, e si volle solo decantare per facile, e vantaggiosa la domandata Reintegrazione de' *Tratturi*, e *Riposi*. Se si fossero esaminate le varie antecedenti vicende di quella economia, si sarebbero que' savj Ministri persuasi, che le persecuzioni de' pastori sono sempre nate dalla inosservanza delle Leggi, e dalla negligenza, ed avidità de' minori Ufficiali, destinati ad assistere, e facilitare la generale trasmigrazione delle greggi; ed avrebbero conosciuto, che il solo particolare interesse de' pochi principali regolatori di quella società, e 'l predominante spirito litigioso ha fatto

to

to ſempre eſagerare la neceſſità della diſpendioſa Reintegrazione, e preterire i veri rimedj, co' quali ſi doveano impedire le avanie de' Baglivi, e le oppreſſioni de' particolari cuſtodi, che ne' tratturi attraverſavano il paſſaggio, e 'l temporaneo trattenimento delle greggi. Nell' anno 1726. ſi diſpoſe nuovamente quel diſpendioſo acceſſo, e dal Preſidente *D. Michele Rullan*, ſi deſtinò un Ufficiale a raccogliere le notizie del tratturo, che viene da *Peſcaſſeroli*; ma poi altri particolari motivi ne fecero ſoſpendere la eſecuzione, ſenza che le confuſe lagnanze de' *Locati* foſſero finite; onde nell' ultimo Real Decreto dell' anno 1747. fu rinovato l' ordine della generale Reintegrazione de' *Tratturi*, *Ripoſi*, e *Riſtori*, colla ſpiega di doverſi eſeguire dagli ſteſſi Miniſtri della Dogana a ſpeſe degli occupatori, con eſiggerſi le diete, come ſe ſi foſſero vacate ad iſtanza del Fiſco. Fu allora poſto freno al particolare impegno de' *Locati*, per l' acceſso, e ſi cominciò a conoſcere, che col ſolo mantenere ne' tratturi la larghezza de' trapaſſi ſeſſanta, non ſi liberavano i paſtori dalle avanie de' Baglivi; perciò i più ſavj Miniſtri, deſtinati alla cura di quel Real Patrimonio, ſi ſono unicamente impegnati a ſoſtenere la oſſervanza delle Leggi, e la buona diſciplina de' minori Ufficiali, ſenza intraprendere gli antichi diſpendioſi, ed inutili acceſſi; ma quando ſi ſono dedotte, e liquidate le particolari occupazioni, ſi ſono ſempre eſatte le ſtabilite pene pecuniarie; anzi pe' *Tratturi*, che interſecano le *Locazioni*, e *Riſtori*, ſono liquidate annualmente le occupazioni, nel generale compaſſo de' ſeminati; e con queſta ſola diligenza ſi è ottenuto il maggior vantaggio del Real Erario, ed il vero ſollievo della Paſtorizia.

Sopra

Sopra l' infrascritti Tratturi Reali per li quali passa la Regia Dohana di Apruzzo in Puglia, & nel ritorno fa da Puglia in Apruzzo.

Viste le Instruzzioni, Banni, & ordini delli Serenissimi Rè di questo Regno, & signanter del Re Ferrante I. fel. mem. & de la Regia Camera de la Summaria, & de la Regia Dohana, visti li Banni sopra detti Tratturi emanati per lo qu. Antonio Baldaxino Presidente de la Regia Camera de la Summaria, & Commissario in la Reintegrazione de la Regia Dohana, & visto lo decreto dato sopra detti Tratturi per l' Eccellente Signor Giovanni de Figueroa Reggente della Regia Cancellaria, e Commissario Generale in la Reintegratione di detta Dohana: visti ancora per oculare inspectione una parte di detti Tratturi; è stato provisto come per lo presente decreto se provede, & determina per l' Eccellente Signor Francesco Revertera Regio Consigliere Locotenente de la Regia Camera della Summaria, & per lo magnifico Alfonso Guerrero Presidente de la detta Regia Camera de la Summaria, e Commissarj Generali Deputati in la Reintegrazione della Dogana della Mena delle Pecore di Puglia per l' Illustre Signor Vice Rè del Regno, che detti Tratturi Regali, sia ciascuno di essi almeno de la largheza di trapassi sessanta, li quali non se possano nè impedire, nè occupare per Defense, Parchi, Chiusure, Mezane, Orti, Vignali, & Seminati, nè per qualsivoglia altro impedimento; ma che detti Tratturi restino liberi, acciòche le pecore, & altri animali de detta Regia Dohana possano passare comodamente per detti transiti, & non vengano a patere per strettezza, nè le pecore, nè li loro allevi, & che quelli Tratturi, che se trovassero occupati al presente per le soprascritte cause, se debiano scommettere, aprire, & demolire, & redurli come erano al tempo del detto Serenissimo Re Ferrante Primo; & che dette pecore, & animali de detta Regia Dohana possano dimorare, & pernottare, & havere soi reposi, & restiti in li Demanj delle Terre, dove sono detti Tratturi per dui, tre, quattro dì, & quanto haveranno bisogno, non entrando però nelle Defense fatte nel tempo del Serenissimo Rè Ferrante Primo, & che sia lecito al magnifico Regio Dohanero de le Pecore far scommettere, e deroccare detti Parchi, Mezzane, Vigne, Orti, Ortali, Defense, e Seminati, & così alli Cavallari de detta Regia Dohana, & Locati, attento maggiormente la Regia Corte paga li Passi, ed Erbaggi, & restiti a molti utili Signori de dette Terre, & Lochi, hoc suum &c. - Franciscus Reverterius M. C. L. Comiss. Gener. - Dottor Guerrero.

Nomina, & Cognomina praedictorum Locorum sunt v3.

LA Università di Ariano -- La Università di Monte Calvo -- La Università di Monteiione -- La Università di Santa Agata -- La Università de la Roccheita -- La Università de Melfi -- La Università di Venosa -- La Università di Spinazola -- La Università de Troja -- La Università d' Ascoli -- La Università de Gambatesa -- La Università de Petracatella -- La Università de Castelfranco -- La Università di Monteverde -- La Università di S. Gervasi -- La Università di Lavello -- La Università di Castel de Sangro -- La Università di Ortona a mare -- La Università di Guglionisi -- La Università di Monte Santangelo -- La Università di Candela -- La Università di Ponterutto -- La Università d' Alberona -- La Università di Colleanchise -- La Università di Castello Basso -- La Università di Civitavecchia -- La Università di Castelluccio delli Schiavi -- La Università de Petrabondante -- La Università di Lucera -- Castelluccio delli Greci -- La Università di Lacidogna -- La Università de Pescara -- La Università di Chiete -- La Università di Carcabuttaccio -- La Università di S. Bartolomeo in Galdo -- La Università della Riccia -- La Università di Campobasso -- Castello de Leuci -- La Matrice -- Loratino -- Tufara -- Toro -- S. Giovanne -- Ferrazzano -- Lorodiello -- Trivento -- Gildone -- Cersa Majore -- Morcone -- Colletorto -- Lobonifro &c. -- Lectum latum, & recetatum fuit per me Jacobum Colicinem Officialem Regiae Camerae Summariae, & Actuarium penes dictos Regios Commissarios Deputatum. Die V. mensis Martii 1549. in Terra Fogiae assistentibus infrascriptis Magnifico D. Ferdinando de Sangro Dohanerio menae pecudum Apuleae Regiae Dohanae. Magnifico Johanne Antonio de Angora Regii Fisci Procuratore. Magnifico U. J. D. Johanne Thoma Rubeo Regio Auditore. Magnifico Jeronimo de Massariis Regio Credenzerio. Magnifico Adriano Morsellino Sindico, & magnifico Fabio de Carlo Sindico.

Banno, pei Territorj del Saccione.

PErchè tutti li Territorj dal Contado di Monte di Risio insino a Civitate, sono Territorj ordinarj della Regia Dogana, in li quali suole riposare li primi tempi avanti, che entrano in Locazione le pecore in Puglia piana, & ci sogliono stare pure molti animali grossi, come sono Bovi, Bacche, Giumente, & altre di detta Regia Dogana, & gran quantità di pecore, le quali non si danno in lista, ma veneno in lo conto per tutto Inverno, cioè dal fine di Agosto per tutto Aprile inclusive; semo informati, che per l' Huomini, & Habitanti delle infrascritte Città,

tà, e Terre è ſtato rotto molto paeſe ſaldo, e ſeminato molto più in ecceſſiva quantità di quello era ſolito ſeminarſi, in gran danno, & pregiudizio di eſſa Regia Dogana, & per conſequentia della Regia Corte, perchè non può liberamente paſcularſi in detti Territorj, come ſoleva anticamente, quando la Locazione ſi ſoleva dare in la Terra della Serra Capriola, così come havemo ordinato, che da qua avanti ſi doni in detta Terra della Serra Capriola, per tanto per lo preſente Banno ſi ordena, & comanda a tutte, & qualſivoglia perſone, Baroni, & Univerſità de qualſivoglia ſtato, grado, & conditione ſi ſia, che da qua avanti non preſumano rompere paeſi ſaldi delli ſopradetti territorj di Dohana; ma quelli habbiano da laſſare integri per uſo, & paſculo de li animali locati in detta Regia Dohana, ſotto pena di ducati mille di applicarſi al Regio Fiſco in caſo di controventione, & che ſia lecito alli Locati di eſſa Regia Dohana ſcommettere, & paſculare tutto quello, che sarà ſeminato in detto Territorio ſaldo, & non ſi faccia il contrario per quanto ſi à cara la grazia di S. M. Ceſarea, & detta pena ſi deſidera evitare. Datum in Terra Fogiæ die quarta menſis Februarj 1549. -- Franciſcus Reverterius M. C. L. -- Dottor Guerrero -- Luoghi -- Serra Capriola -- La Caſa delli Ciculi -- Caſale di Verticchio -- Caſale di Rompricchio -- La Terra di S. Giuliano -- La Terra di Magliano -- Il Caſale di Santa Croce -- Il Caſale di Montelongo -- La Terra di Boniſro -- Montorio -- Rotello -- Ceppito -- Caſale di S. Vito -- Caſale di Ururi -- Santo Martino -- Larino -- Portocannone -- Campomarino -- Termoli -- Il Caſale di S. Giacomo -- Guglioniſi -- Il Caſale di Montegilſone -- Il Caſale di S. Lauri -- Il Caſale di Cerrito -- La Città di Guardialfieri -- Palata -- Caſale di Santa Juſta -- Tavenna -- Serramano -- Petacciata -- Montenigro -- Colle di Croce -- Montedomizio -- Santo Felice -- Monte la Teglia -- Ripalda -- Palmori -- Freſa -- Lentella -- Santo Salvo -- Lo Cupello -- Santo Pietro -- La Ragna -- Il Vaſto -- Monte di Riſo -- Scerni -- Pollutri -- Caſalanguida -- Caſalbordino -- Torino -- Paglieta -- Ateſſa -- Furci -- e Giſſi.

Super Parchis, & Clauſuris Civitatis Ruborum.
Die 5. menſis Martii 1549. in Terra Fogiæ &c.

Viſo Territorio dictae Civitatis, & viſis oculari inſpectione, dictis Parchis, & Clauſuris, viſa etiam proviſione alias facta per Regiam Cameram Summariae ſub die 23. menſis Septembris 1517. Regiſtrata in Curia 8. f. 214. fuit proviſum, & decretum, prout praeſenti decreto providetur per Excellentem Dominum Franciſcum Reverterium Regium Conſiliarium Regiae Camerae Summariae Locumtenentem, & per Magnificum

cum Alfonsum Guerrerum ejusdem Regiae Camerae Praesidentem & Commissarios Generales in reintegratione Dohanae menæpecudum Deputatos per Illustrem Dominum Regni Proregem, quod omnia Parca, & Clausuræ constructa, & constructæ pro usu Herbarum in dicto Territorio demoliantur, & aperiantur, atque in eis liberè pasculari possint, tam Pecudes, & animalia Regiae Dohanae, quam dictae Civitatis; atque de cetero nullatenus fiant Parca, neque Clausurae, ea vero Parca, & Clausurae quae sunt pro vineis, olivetis, amigdalis remaneant pro uso dictae Civitatis, & ejus Civium, & de cetero non fiant Parca, neque Clausurae pro dicta causa; neque amplientur: Verum in loco ubi est Tracturium dictae Regiae Dohanae aperiantur, ut ibi possint animalia Regiae Dohanae pasculare, & commorare, prout opus fuerit; quo vero ad Parca Jumentorum, sive Equorum Excellentis Comitis Ruborum, fuit provisum, quod supersedeatur donec fuerit facta Relatio Illustrissimo Domino Proregi, juxta Decretationem factam in calce memorialis oblati Suae Excellentiae pro parte dicti Comitis: Mezzana vero constructa in dicto Territorio pro usu, & pascuo Bobum aratoriorum dictae Civitatis, & ejus Civium remaneat, & quod nullatenus possit ampliari; & quod illa Parca, & Clausurae, quae facta sunt causa seminandi frumenta, & alia victualia, recollecto semine, aperiantur, & in restupiis, & nocchiaricis, possint pasculari animalia Regiae Dohanae, & dictae Civitatis, hoc eorum in scriptis similiter interponentibus decretum -- Franciscus Reverterius M. C. L., & Commissarius Generalis -- Doctor Guerrero.

Super Parchis, & Clausuris Civitatis Quaratæ.
Die 5. mensis Martii 1549. in Terra Fogiæ &c.

Viso Territorio dictae Civitatis, oculari inspectione dictis Parchis visa etiam provisione alias facta per Regiam Cameram Summariae sub die 28. mensis Septembris 1517. Registrata in Curia 8. folio 214. fuit provisum & decretum, prout praesenti decreto decernitur, & providetur per Eccellentem Dominum Franciscum Reverterium Regium Consiliarium Regiae Camerae Summariae Locumtenentem, & per magnificum Alfonsum Guerrerum ejusdem Regiae Camerae Praesidentem, & Commissarios Generales in reintegratione Dohanae Menæpecudum Deputatos per Illustrissimum Dominum Regni Proregem, quod omnia Parca, & Clausurae constructae, & constructa pro usu herbarum in dicto Territorio demoliantur, & aperiantur, & quod in eis liberè pasculare debeant, & possint, tam Pecudes, & Animalia Regiae Dohanae, quam dictae Civitatis, & quod de cetero nullatenus fiant Parca, nequae Clausurae pro dicta causa; ea vero Parca, & Clausurae, quae sunt pro Vineis, Olivetis, & Amig-

& Amigdalis remaneant pro usu dictae Civitatis, & ejus Civium, & de cetero non fiant Parca, neque Clausurae pro dicta causa, neque amplientur; verum in loco ubi est Tracturium dictae Regiae Dohanae aperiantur, ut ibi possit Regia Dohana pasculari, & commorari prout opus fuerit, & quod illa Parca, & Clausurae, quae facta sunt causa seminandi frumentum, & alia victualia, recollecto semine aperiantur, & in restupiis, & nocchiaricis possint pasculari animalia Regiae Dohanae, & Civium dictae Civitatis; Mezzana vero constructa in dicto Territorio Curruum triginta trium pro usu, & pascuo Bobum aratoriorum dictae Civitatis, & ejus Civium remaneat, & quod nullactenus possit ampliari, hoc eorum in scriptis taliter interponentibus decretum -- Franciscus Reverterius M. C. L. & Commissarius Generalis -- Doctor Guerrero.

Super Parchis, & Clausuris Terrae Grumi.
Die quinta mensis Martiis 1549. *in Terra Fogiae &c.*

Viso Territorio dictae Terrae, & visis oculari inspectione dictis Parchis, & Clausuris, visa etiam provisione alias facta per Regiam Cameram Summariae sub die 28. mensis Septembris 1517. registrata in Cur. 8. f. 214. fuit provisum, & decretum prout praesenti decreto providetur per Eccellentem Dominum Franciscum Reverterium Regium Consiliarium, & dictae Camerae Summariae Locumtenentem, & per Magnificum Alfonsum Guerrerum ejusdem Regiae Camerae Praesidentem, & Commissarios Generales in Reintegratione Regiae Dohanae Menaepecudum Apuleae Deputatos per Illustrissimum Dominum Regni Proregem, quod omnia Parca, & clausurae constructae, & constructa pro usu herbarum in dicto Territorio demoliantur, & aperiantur, & quod in eis libere pasculari possint, tam pecudes, & animalia Regiae Dohanae, quam dictae Universitatis, & quod de cetero nullatenus fiant Parca, neque clausurae: quae sunt pro vineis, olivetis, & amigdalis remaneant pro usu dictae Civitatis, & ejus Civium, & decetero non fiant Parca, neque clausurae pro dicta causa, neque amplientur, & quod illa Parca, & & clausurae, quae facta sunt causa seminandi frumenta, & alia victualia, recollecto semine, aperiantur, & in restupiis, & nocchiaricis possint pasculari animalia Regiae Dohanae, & dictae Universitatis. Viso etiam Parco facto noviter contiguo Parco antiquo in territorio della Silvella per Illustrem Comitem Potentiae utilem Dominum Terrae Grumi, quae ex oculari inspectione evidenter apparet novitater constructum, prout nobis constitit per informationem super faciem loci captam, fuit provisum per dictos Eccellentes, & Magnificos Commissarios; quod dictum Parcum demoliatur prout fuit demolitum, & aperiatur, ut ibi liberè pasculari possint

Pe-

Pecudes, & animalia dictae Regiae Dohanae; quo vero ad Parcum antiquum serveтur decretum latum per Eccellentem Joannem de Figueroa Regentem Regiae Cancellariae, & Commissarium in Reintegratione Dohanae praedictae, hoc eorum taliter inscriptis Interponentibus decretum - Franciscus Reverterius M. C. L. -- Doctor Guerrero.

Super Parchis, & Clausuris Civitatis Bitunti.
Die quinta mensis Martii 1549. Fogiæ &c.

Visis Territorio dictae Civitatis, oculari inspectione dictis Parchis, & clausuris, visa etiam provisione alias facta per Regiam Cameram Summariae sub die 28. mensis Septembris 1517. registrata in Cur. 8. fol. 214. fuit provisum, & decretum, prout præsenti decreto providetur per Eccellentem Franciscum Reverterium Regium Consiliarium Regiae Camerae Summariae Locumtenentem, ac per Magnificum Alfonsum Guerrerum ejusdem Regiae Camerae Presidentem, & Commissarios Generales in Reintegratione Dohanae Menæpecudnm Deputatos per Illustrissimum Dominum Regni Proregem, quod dicta Parca, & clausurae constructa, & constructae pro usu herbarum in dicto Territorio demoliantur, & aperiantur, & quod in eis libere pasculari possint, tam pecudes, & animalia Regiae Dohanae, quam dictae Civitatis, & ejus Civium; & quod de cetero nullatenus fiant Parca, neque clausurae pro dicta causa; ea vero Parca, & clausurae quae sunt pro vineis, olivetis, & amigdalis remaneant pro usu dictae Civitatis, & ejus civium, & quod non amplientur, & de cetero non fiant Parca, neque clausurae pro dicta causa, & quod illa Parca, & clausurae quae facta sunt causa seminandi frumentum, & alia victualia recollecto semine aperiantur, ut in restupiis, & nocchiaricis possint pasculari Pecudes, & animalia Regiae Dohanae, dictae Civitatis, & ejus civium. Matina vero dictae Civitatis deputata pro usu; & pascuo Bobum aratorium, remaneat, quod non amplietur, neque dilatetur ultra capacitatem in qua reperitur, hoc suum taliter in scriptis interponentes decretum -- Franciscus Reverterius M. C. L. - Doctor Guerrero.

Super Parchis, & Clausuris Civitatis Manfredoniæ.
Die 5. mensis Martii 1549. in Terra Fogiæ.

Visis oculari inspectione Parchis, & Clausuris Civitatis prædictæ, & ejus Civium; visa etiam provisione alias facta per Regiam Cameram Summariæ sub die 25. Septembris 1517. registrata in Cur. 8. folio 214., fuit provisum, & decretum per Eccellentem Dominum Franciscum Reverte-

terium Regium Consiliarium, & Regiæ Cameræ Summariæ Locumtenentem, & per magnificum Alfonsum Guerrerum ejusdem Regiæ Cameræ Summariæ Præsidentem, & Commissarios Generales in Reintegratione Dohanæ menæpecudum Apuleæ, deputatos per Illustrissimum Dominum Regni Proregem, quod omnia Parca, & Clausuræ dictæ Civitatis Manfredoniæ, & ejus Civium, constructæ, & constructa pro usu herbarum, demoliantur, & aperiantur, & quod in eis liberè pasculari possint tam pecudes, & animalia Regiæ Dohanæ, quam dictæ Civitatis, & quod de cetero nullatenus fiant Parca, neque Clausuræ pro dicta Causa: ea vero Parca, & Clausuræ, quæ sunt pro Vineis, & hortis remaneant pro usu dictæ Civitatis, & ejus Civium; & quod de cetero non amplientur, neque fiant alia Parca; & quod illa Parca, quæ facta sunt causa seminandi frumentum, & alia victualia, recollecto semine, aperiantur, ut in Restuppiis, & Nocchiaricis possint pasculari pecudes, & animalia Regiæ Dohanæ: hoc eorum taliter inscriptis interponentes decretum. Franciscus Reverterius M. C. L., & Commissarius Generalis. -- Doctor Guerrero.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Fabritius de Sangro Miles ordinis Sancti Jacobi de Spata, Regius Dohanerius, & Commissarius Generalis Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ, & Dohanellæ Aprutii.

POichè avendomo visto, e riconosciuti li Regj Tratturi, che passano per li Territorj delle infrascritte Città, e Terre, li quali si trovano molto stretti, ed occupati da varie occupazioni, contro la forma delli decreti, ed ordini Regj, e Provisioni della Regia Camera della Summaria, e delli Banni Regi, e nostri, ed ancora delli capitoli espediti nuovamente per l' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale di Granvela, Vicerè, e Luogotenente Generale in questo Regno, suo Consiglio Collaterale, e per la Regia Camera della Summaria, ed avendosi da reintegrare, e ridursi alla sua debita larghezza di Trapassi sessanta netti, e vacui, ed espediti di ogni impedimento, ed occupazione, che li occupasse, ed impedisse, servata la forma di detti ordini, decreti, e Banni, non potendomo noi per ora vacare a questo, per essere impediti, ed occupati in altri servizj della Regia Corte; acciò non restino da reintegrarsi con la prestezza possibile, e conveniente, con lo presente si ordina, e comanda a tutti, e singuli Magnifici Capitanei, Mastrigiurati, Ca-

Camerlenghi, Sindaci, Eletti, Università, ed uomini dell'infrascritte Città, Terre, e Luoghi, sotto pena di docati mille da applicarsi al Regio Fisco in caso de contrario, non però pregiudicando alle pene in che fossero incorsi, per non avere osservato lo prescritto, che fra il termine di giorni venti dopo la notificazione di esso, debbiano essi, e ciascuno di loro con effetto, e realmente allargare, reintegrare, e designare detto Tratturo, ognuno nel Territorio di esse Città, e Terre per quanto dura in quelli luoghi, dove al presente si trova, e passa, della larghezza dei Trapassi sessanta, con levare, e nettare, far levare, e nettare tutti l'impedimenti, ed occupazioni, che di presente in esso si trovassero; di modo che resti esso Tratturo franco, netto, libero, espedito, e comodo alle pecore, e bestiami di essa Regia Dogana, osservando in tutto, e per tutto la forma delli capitoli, ed ordini predetti, nuovamente espediti per Sua Signoria Illustrissima, e Reverendissima, suo Consiglio Collaterale, e Regia Camera della Summaria, con segnare esso Tratturo con segni, sulchi, ed altre cose, che possano mostrare, e denotare i luoghi di esso Tratturo d'onde corre mo, ed in futurum ha da decorrere, descrivendo, e facendo descrivere li luoghi di esso, quanto più distintamente, e particolarmente si potrà di luogo in luogo, e di passo in passo, e similmente tutte le occupazioni, che in esso si trovassero, particolarmente con li nomi, e cognomi di chi li possiede, quantità, e qualità di esse, e detta descrizione, e notamento di occupazioni per mano di persona pubblica, autentica, e fedele mandarcela fra il termine di un mese dal dì dell'intimazione del presente, acciò si possano conservare, e provvedere a quanto si conviene. Nec non sotto la medesima pena si ordina, e comanda alli predetti, che fra detto termine di un Mese ut supra debbiano comparire avanti di noi, dove ci trovaremo, a pagare in potere del Magnifico nostro Cassiere, e Percettore delli Proventi, la pena contenuta in detti Banni per loro incorsa, per non avere quelli osservati, o a dire la causa, perchè non la devono; alias &c., ordinando ad ogni Serviente di qualsivoglia Corte, che sarà ricercato, che voglia lo presente intimare, e notificare alli predetti; ed a qualunque Notaro, Attuario, Cancelliere, o altro Scrittore, che ci debbia notare le debite referende gratis per servizio della Regia Corte. Datum in Civitate Ruborum die octava Februarii 1575. -- Fabrizio de Sangro -- Cessa Credenziere -- Corcione Credenziere -- Notarius Donatus Mansus Actuarius.

Esiste nel Libro intitolato Pianta de' Tratturi al fol. 71. ter. e 72.

PHI-

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Fabritius de Sangro Miles Ordinis Sancti Jacobi de Spata, Regius Dohanerius, & Commissarius Generalis Regiæ Dohanæ Menæpecum Apuliæ, & Dohanellæ Aprutii.

PErchè in virtù delli Regj ordini, decreti, e Banni antichi, e delli ultimamente spediti per S. E., suo Collaterale Consiglio, e per la Regia Camera della Summaria, avemo fatto reintegrare, aprire designare, e titolare lo Regio Tratturo, che passa dal Territorio degli infrascritti luoghi, e vicini ad esso, per lo quale li Bestiami della Regia Dogana sogliono calare in Puglia, e salire in Apruzzo, ed in esso avemo fatto affiggere li titoli necessarj, e fatto levare tutti gli impedimenti, che in esso Tratturo fossero di qualsivoglia maniera; dimodocchè esso Tratturo resta libero, ed espedito, come ha da stare, e designato, e mostrato da detti titoli, ed altri segni notati nella descrizione di esso, a fine che nell' avvenire non abbia da seguire alcuna occupazione di esso, nè s' abbia da movere alcuno di detti titoli, ma esso Tratturo sempre abbia da stare libero, ed espedito, e si sappia dove per noi è stato aperto, reintegrato, e titolato; per tanto con lo presente Banno si ordina, e comanda a tutte, e singule persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione se siano, che non sia nullo, che presuma, o ardisca muovere, o levare, nè fare muovere, o levare alcuno di detti titoli dalli luoghi, dove sono stati affissi, nè in esso Tratturo fare sorta alcuna di occupazione, o impedimento sotto pena di *morte naturale*, ed in caso, che succedesse alcuna mutazione di detti titoli, la Università delli luoghi più vicini debbia darne avviso a noi subito, acciò possiamo provvedere a quanto sarà di giustizia, altrimenti esse Università incorrono nella pena di ducati mille da esiggersi irremisibilmente, ed acciò delle cose predette s' abbia piena notizia, volemo, che lo presente Banno sia pubblicato nelle Piazze, e Luoghi pubblici, e soliti delle infrascritte Città, Terre, e Luoghi; ordinando a tutti, e qualsivoglia Giurato, che lo debbiano pubblicare ad alta voce, ed a tutti i Notari, o altri, che saranno richiesti, debbiano notarci le debite Relazioni in dorso gratis sotto pena d'once cinquanta. Datum Fogiæ in Regio Dohanali Palatio die 14. Decembris 1576. -- Fabrizio de Sangro -- Castellet Auditor -- Mansus Secretarius.

Esiste nel Libro intitolato la Pianta de' Trattuti al f. 79. ter. & 80.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Petrus Antonius Mastrillus U. J. D. Præsidens Regiæ Cameræ Summariæ.

GIacchè nelle parti di Puglia per ordine nostro in conformità di quello, che ha comandato Sua Eccellenza sono stati reintegrati, e titolati li Regj Tratturi, con titoli di pietra dall' una parte, e dall' altra da passo in passo, lasciando framezzo sessanta trapassi di larghezza netti alla forma ordinaria, et antica per beneficio, e comodità pubblica, e particolarmente delli Locati, e fidati di questa Regia Doana per il loro Bestiame, con spesa di danaro della Regia Corte in grossa summa, quale è occorsa per causa delle occupazioni fatte in detto Regio Tratturo da quelli che non temendono le pene apposte nelli Banni, ed Istruzioni di essa Regia Dogana, l' aveano occupato in bona parte; & conviene per buon governo, che detti Tratturi, così titolati si manutengono per l' advenire; acciò li detti Locati con detto loro bestiame vengano a godere quello, che tanto tempo fa li è stato concesso per detta Regia Corte: Sopra locchè volendomo fare le debite provisioni, si è fatto lo presente Banno, per il quale si ordina, e comanda a tutte, e qualsivoglia persone di qualunque stato, grado, e condizione siano, che non ardiscano, nè presumano in modo alcuno ammovere, nè fare ammovere detti titoli, nè occupino, nè faccino occupare parte di territorio di detti Regii Tratturi per minima che sia, anzi volemo, e così espressamente ordinamo alli Mastrigiurati, Sindaci, Eletti, ed altri Officiali dell' infrascritte Città, Terre, e Luoghi, che ciascenna Università per quanto caminano nel loro Territorio detti Regj Tratturi, tenghino conto in ogni occorrenzia, che fusse ammosso, o per altro incidente cascasse alcuno di detti Titoli, ritornarlo a ponere nel stato, che stava prima, e darne subito notizia all' Officiali di detta Regia Dogana, quali pro tempore saranno, acciò possano fare le debite dimostrazioni contro quelli, che avessero fatto l' eccesso; et in ogni anno in fine mandare in essa Regia Dogana fede, come li detti titoli, per quanto tiene il loro territorio non sono stati ammossi, nè in tutto, nè in parte, se così si troverà effettivamente; et alli Padroni delli Feudi, & Massari, quali coltivano territorj, per dentro li quali passano detti Regii Tratturi, che l' istesso osservano, et in ogni anno di più facciano solcare quelli dalli canti, tirando per la drittura da un titolo all' altro; di modocchè abbiano a stare sempre netti, et si possa vedere oculatim, e chiaramente se alcuno commettesse oc-

cu-

cupazione per detta drittura de' solcamenti, e titoli, e che essi Padroni de Feudi, e Massari non possono escusarsi, che le occupazioni, che forsi si facessero, fussero state fatte da altri, che in questo ne incaricamo, e volemo, che ne abbiano a dar conto particolarmente essi Padroni, e Massari, acciò tanto più osservino quanto di sopra. Non facendosi il contrario per nessuno per quanto sia cara la Grazia Regia, e pena di docati mille per ciascuno, et altra corporale, etiam di Galera, e Relegazione, secondo la qualità delle persone ad arbitrio di S. Eccellenza; quale Banno volemo, che si pubblichi nelli lochi soliti, e pubblici delle sottoscritte Città, Terre, e Lochi, acciocchè ogni uno ne abbia notizia, ordinando a tutti i Notari, Mastrodatti, e Cancellieri per servizio del Regio Fisco, vi debbiano fare subito richiesti le debite relazioni. Publicetur, et referatur &c. informa &c. Datum Fogiæ die 24. Maii 1601. - Mastrillus.

Esiste nello stesso libro fol. 206.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Hector Capiciuslatro Miles Neapolitanus Marchio Torelli Regius Collateralis Consiliarius, Regiam Cancellariam Regens; ac in nova reintegratione per suam Excellentiam de ordine Suæ Majestatis Delegatus.

PErchè in virtù d'ordini Regii, Decreti, e Banni antichi, et ultimamente di S. E. di ordine di S. M. dal magnifico Auditore D. Carlo Capece Scondito, con nostra commissione si have reintegrato, aperto, e titolato il Regio Tratturo, che va dalla Scafa di Pescara fino a Lanciano, e da detta Città di Lanciano alla Serra per la strada della Marina, passando il Fiume Sangro per la Scafa di Torino, per lo qual Tratturo li Bestiami della Regia Dogana sogliono calare in Puglia, e salire in Apruzzo, et in esso fatto affigere li titoli necessarj, e fatto levare tutti gl' impedimenti, et occupationi, che in esso Tratturo si sono ritrovati di qualsivoglia maniera; di modo tale resta libero, come ha da stare, e disegnato da detti titoli, et altri segni nominati nella descritione di esso; atinche nell' avvenire non habbia da seguirci occupatione alcuna, ne si habbia da movere alcuno di detti titoli; ma eso Tratturo sempre habbia da star libero, e si sappia dov'è stato aperto, reintegrato, e titolato. Per tanto con il presente Banno, si ordina, e comanda

da a tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che non si presuma, o ardisca muovere, o levare, nè far muovere, o levare alcuni di detti titoli dalli luoghi, dove sono stati affissi, nè in esso Tratturo fare sorte alcuna di occupatione sotto pena di *anni dieci di galera*, *& onze cento Fisco Regio*; Et in caso che succedesse alcuna mutazione di detti titoli, l'Università più vicina debba darne avviso a noi subito, o alla Regia Dohana, acciò si possi provedere a quanto sarà di giustizia, altrimente esse Università incorrano alla pena di ducati mille, da esigersi irremisibilmente, et acciò delle cose predette s'habbia piena notizia da tutti, voiemo che il presente Banno sia pubblicato, e se n'affigga copia nelle piazze, e luoghi pubblici dell'infrascritte Città, Terre, e Luoghi; Ordinandomo a tutti, e qualsivoglia Giurato, che lo debba pubblicare alta, et intelligibili voce, more solito, et a tutti li Notari, e Cancellieri, che saranno richiesti, debbiano notare le debite relationi, in dorso del presente gratis, sotto pena di onze cinquanta. Napoli 4. Settembre 1651. -- Capicius Latro Regens -- Aniellus Guarraccinus Prorationalis.

Fol. 103., *&* 104. *del libro nuovo dei Tratturi.*

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Hector Capicius Latro &c.

ESsendosi fatta la Reintegrazione di diversi Tratturi, per li quali sogliono li bestiami della Regia Dogana calare in Puglia, e salire in Apruzzo, et in essi fatti affiggere li Titoli, per dimostrare, e designare la solita larghezza di trapassi 60. per esecuzione di duplicati ordini pi Sua M., e Sua E., per lo complimento della quale avendo inteso l'istanza del Regio Fisco; essendosi da noi fatta Relazione nel Regio Collateral Conseglio, con intervento dello Spettabile Luogotenente della Regia Camera in presenza di S. E., ha comandato S. E. con voto, e parere del detto Regio Collateral Conseglio con decreto del tenor seguente -- *Visis Instructionibus*, *Bannis*, *Provisionibus*, *& aliis Scripturis Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuleæ*, *Literis Suæ Majestatis*, *Suæ Excellentiæ*, *ac istantia Magnifici Regii Fisci Patroni*, *facta Relatione per Illustrem Regentem Capycium Latro Marchionem Torelli sub diebus vigesimo sexto Januarii*, *& decimo nono Februarii*, *præsentis*

tis anni 1652. in Regio Collaterali, cum interventu Spectabilis Locumtenentis Regiæ Cameræ, coram Excellentissimo Domino Prorege, ac audito dicto magnifico Regii Fisci Patrono, idem Excellentissimus Dominus Prorex, accedente voto dictorum Dominorum Regentium, providet, decernit, atque mandat, quod tam Reintegratio, quam Titolatio Regiorum Tracturorum, per dictum Illustrem Regentem Marchionem Torelli de ordine S. E., ac Suæ Majestatis, cum eorum descriptionibus, & plantis factis, & in actis existentibus, firma remaneat. Et proinde dictum Tracturum, seu Tracturos sic Reintegratos debere perpetuo remanere in libero, & explicito dominio Regiæ Curiæ, pro comoditate pecudum, & aliorum animalium Locatorum, quæ ingrediuntur, & regrediuntur ad pascua sumenda in planitie Apuleæ. Et proinde mandat, quod emanentur Banda, quod citra præjudicium pœnarum incursarum contra occupatores, & detemptores dictorum Regiorum Tracturorum, ex nunc in antea nullo modo possint seminare, arborare, vineas plantare, neque colere, nec fabricare, ac quovis alio modo dictos Regios Tracturos, sic reintegratos, sive reintegrandos impedire, aut quovis alio modo occupare, neque terminos appositos, sive apponendos, admovere sub poena mortis naturalis, ac ducatorum mille per quemlibet cujuscumque status, & conditionis. Et nihilominus respectu aliorum, qui usque ad diem dictæ Reintegrationis coluerunt, seminaverunt, aut arbores, seu vineas planctaverunt, ædificaverunt, aut quomodolibet possiderunt, & retinuerunt dictos Tracturos inter limites dictorum trapassuum sexaginta, solvant & solvere debeant ad beneficium Regiæ Curiæ ducatos centum, pro qualibet versura, tam respectu fructuum perceptorum, & qui forsan percipi potuerunt, quam pro damnis illatis, tam Regiæ Curiæ, quam Locatis. Verum si aliquid in contrarium prætendant, non impedita solutione dictorum ducatorum centum, pro qualibet versura, comparere debeant, quoniam Justitiæ complementum ministrabitur. Respectu vero illorum, qui post Reintegrationem factam per dictum Illustrem Regentem, seu de ejus ordine, ædificaverunt, seminaverunt, aut alio modo coluerunt dictos Tracturos contra formam Bannorum factorum per ipsum, & de ejus ordine emanatorum, exequantur Banna prædicta, juxta sui seriem, continentiam, & tenorem. Et respectu illorum, qui non curaverunt incidere arbores, & alias occupationes tollere pro generali disoccupatione prædictorum Tracturorum, & proinde infra dies quindecim occupatores, & possessores dictorum Tracturorum teneantur cum effectu adimplere omnia contenta in ordinibus factis circa dictam disoccupationem sub pœna ducatorum mille per quemlibet, & sub eadem pœna omnes Sindici, Electi, sive Magistratus propriis nominibus, & non Universitatis teneantur infuturum denunciare Regiæ Cameræ Summariæ infra dies viginti, quan-

manda ancora a tutti li occupatori, possessori, di detti Regj Tratturi, li quali si sono ritrovati quelli avere occupati, e posseduti, che fra il termine di giorni 15. debbiano disoccupare detti Regj Tratturi, ed adempire, quanto nelli Banni, et ordini nostri, e di nostro ordine emanati da nostri Commissarj sotto le pene in quelli contenuti, e di docati mille d'applicarsi a beneficio del Regio Fisco, citra pregiuditio delle pene per essi incorse, et ordinate, con condennarsi alla ragione di docati 100. a versura, servata la forma del preinserto decreto; ed alle medesime pene, siano tenuti *nomine proprio* li Mastrigiurati, ed altri del Governo, *omnium Universitatum* per il Territorio, de' quali passano detti Tratturi, nel caso, che per l'avvenire succederanno in essi qualsivoglia sorte di occupazioni, non ne faranno Relazione al Tribunale della Regia Camera, con il nome, cognome, e Patria dell'occupatore, acciò si possa procedere alla condennazione delle pene stabilite contro di essi. Ed anco si ordina, e comanda a tutte le Università, Baroni, ed altri particolari di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che sotto le pene di sopra accennate in nissun modo molestino, nè diano impedimento alcuno alli Locati della Regia Dogana nel passare, pernottare, e pascere in detti Tratturi, conforme a loro piacerà, e sarà commodo; come anco debbiano permettere, senza pagamento alcuno, che si possono trattenere, pascere, e pernottare nelli loro Demanj, ed Erbaggi, per lo spazio di 24. ore tantum, purchè per causa di neve, piogge, crescenza di Fiumi, o altri simili impedimenti, non fusse a detti Locati sicuro il passare con loro animali, perchè in tal caso possono trattenersi in detti luoghi tutto il tempo sarà necessario, osservandosi in tutto gli ordini, et Istruzioni fatte a primo Luglio 1575. nel governo del Cardinal Granvela. E perchè se ne abbia notizia da tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza, ordinamo, e comandamo, che si publichi nelli luoghi soliti, e consueti dell'infrascritte Università, dove se n'affigghi copia della presente; e li Notari, e Cancellieri faccino le Relazioni in piedi di essa gratis sotto pena di onze cinquanta Fisco Regio &c. Napoli 4. Marzo 1652. -- Capicius Latro Regens -- Anellus Guarracinus Prorationalis, & Actuarius de mandato.

E' registrato nel libro de' Tratturi fol. 17. a 20.

CARO.

CAROLUS DEI GRATIA REX, ET REGINA NOSTRA.

Don Didacus de Ulloa Miles Hispanus Presidens Regiæ Cameræ Summariæ Generalis Gubernator Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuleæ, & Dohanellæ Aprutii, & in omnibus per S. E. Delegatus.

ESsendosi per osservanza dell' Instruzzioni di questa Regia Dohana, e della Regia Prammatica delli 22. di Decembre 1668. emanati banni d'ordine nostro sotto li 29. di Settembre prossimo passato, che nessuno Padrone d' herbaggi estraordinarj insoliti, ardisca di quelli vendere, nè affittare cossì a Padronali di pecore, o altr' animali soggetti, o pure soliti, o dipendenti da soliti di Dohana, come ad altri non soliti, nè soggetti senza nostra licenza in scriptis, per evitare le fraudi solite commettersi in disservitio della Regia Corte, e danno di questo Real Patrimonio conforme in detti banni, più apertamente si dichiara. E perchè fra gl' altri herbaggi soliti affittarsi, tanto a pecore, quanto ad animali grossi, con il pretesto d' esserno estraordinarj insoliti, vi sono alcuni nel contenuto, e distretto del Saccione, che sta generalmente dichiarato Territorio ordinario della Regia Corte per esser uno delli principali riposi della maggior parte del bestiame della Dohana, conforme si contiene dal fiume di Civitate, fino al Contado di Monte Odorisio; E per esso si corrisponde ogn' anno dalla Regia Corte l' annua pensione alli Padroni di detti herbaggi, per il prezzo di essi, sin dal principio convenuto. Per tanto citra pregiuditio di tutte le pene incorse per il passato; contro quelli che hanno tenuto ardire d' affittare l' herbaggi sudetti, come proprj, e di fidare in essi qualsisia sorte d' animali, in tempo che dalla Regia Corte se l'è pagato continuamente il prezzo di quelli, per l' uso, e pascolo dell' animali de Locati di questa Regia Dohana; N' ha parso di fare il presente banno, con il quale ordinamo, e comandamo, a tutti, e qualsivoglia persone, di qualsisia stato, grado, e conditione, che non ardiscano d'affittare difesa alcuna nel contenuto, e descritto di detto riposo del Saccione, così a Locati, come non Locati, eccetto quelle defese antiche riserbate, per uso de proprj Padroni, conforme sta dichiarato per le Instruzzioni, e banni di questa Regia Dohana, nelle quali nè meno possano fidarci sorte alcuna di animali, senza la solita licenza firmata da noi, come sta disposto, & ordinato nelli sudetti banni generali, emanati di nostro ordine; ma debbiano permettere il pascolo libero, e senza impedimento veruno all'animali de Locati nell' her-

bag-

baggi di detto riposo, per osservanza dell' Instruzzioni, e banni soprascritti, & anco in esequuzione della sudetta Regia Prammatica: Notificando con il presente a tutti quelli, che ardiranno d'affittare, o fidare animali nell' herbaggi dell' accennata qualità, che non solo perderanno il prezzo dell' affitto, e fida di essi, che s'applicarà a beneficio del Regio Fisco, ma non se li farà più pagamento alcuno di quella summa, che la Regia Corte soleva corrisponderli ogn' anno, per il prezzo di detti herbaggi, quali contra ogni raggione hanno occupato, applicandoli all' uso proprio, quando si è loro continuamente corrisposto il pagamento, dal principio convenuto, per essere quelli stati dalla Regia Corte destinati all' uso, e pascolo dell' animali de Locati di questa Regia Dohana; oltre d'havere a restituire al Regio Fisco tutt' il denaro malamente esatto, e rifare qualsivoglia danno, & interesse patito, & altre pene ad arbitrio di S. E., & nostro riserbate; Et alli detti Locati, che non ardiscano d'affittare simili herbaggi, nè fidarci sorte alcuna d'animali, sotto pena d'haver' a pagare per essi l'intiera fida alla Regia Corte de ducati 132. per ogni migliaro di pecore, o centenaro d'animali grossi, conforme sta disposto, e dichiarato nelli banni pubblicati di nostro ordine per la professazione generale delle pecore, oltre altre pene a nostro arbitrio. Et acciò il presente venga a notizia di tutti, nè si possa da persona alcuna allegare causa d'ignoranza, volemo, & ordinamo; che si pubblichi nelle Terre, e Luochi del distretto di detto Riposo del Saccione, e con la debita Relazione da farsi subbito dalli Cancellieri gratis, ritorni da noi, per cautela della Regia Corte, senza farsi il contrario, per quanto si tiene cara la grazia di S. Maestà (che Dio guardi), e sotto pena d'onze cinquanta Fisco Regio &c. in Foggia li 8. d'Ottobre 1672. -- Don Diego de Ulloa -- Freda -- Caymus Secretarius -- Banno per la prohibitione della vendita dell' herbaggi estraordinarj insoliti nel destritto, e contenuto del Riposo del Saccione.

CAPITOLO VII.

Delle Terre destinate alla Semina.

§. 1. IL savissimo Monarca ALFONSO I. d' Aragona conobbe troppo bene la stretta corrispondenza, e la necessità di mantenere sempre unita la cura del bestiame colla coltura delle terre; perciò nelle Istruzioni date al Doganiere *Montluber* prescrisse di doversi, fra gli ameni pascoli di Puglia, lasciare una comoda porzione di territorio, per uso di semina, e pel mantenimento de' buoi impiegati alla coltura, senza restringersi però quella porzione di terra incolta, e salda, necessaria per la situazione delle mandre, e pel pascolo delle greggi: ma volle, che la coltura si esercitasse in una giusta distanza del sito delle *Poste*, e che gli animali godessero anche il nutrimento delle tenere erbe de' luoghi coltivati; giacchè per la particolare qualità delle terre di Puglia soleano gli Agricoltori lasciare in riposo quella parte di terreno, che si era per due anni coltivata, e seminata. Questi fondi furono distinti col nome generale di *Portate*, e nella particolare divisione si diede il nome di *Mezzana* al territorio destinato pel pascolo de' buoi; all' incontro le terre destinate al Riposo si chiamarono *Ristoppie* pel primo anno, e *Nocchiariche* nel secondo, quando si doveano ridurre in maggese per la nuova semina. Questa economia era mantenuta in rigida osservanza; onde i Massari di Puglia, nell' anno 1457., esposero allo stesso Glorioso ALFONSO la necessità di ampliare le *mezzane*, e la semina, mettendo in veduta il bisogno della comune sussistenza, e l' utile, che il Real Erario ricevea dal libero commercio de' Grani; ma quel Monarca rescrisse, che la semina si facesse ne' territorj designati, senza potersi ampliare oltre il dovere. Questi generali stabilimenti non furono efficaci ad impedire le dissensioni fra' Pastori, ed Agricoltori; onde tra le grazie dimandate al savissimo

vissimo FERDINANDO I. D'ARAGONA fu sollecitata espressamente la restrizione della semina, e la fissazione della distanza tra il sito delle Poste, ed il territorio coltivato.

§. 2. Cogli esposti stabilimenti non fu mai fissata particolarmente in ciascun Feudo la quantità delle terre, che si doveano coltivare, o servire per *mezzana*, nè determinata la maniera della coltura; perciò continuarono i *Locati* a dolersi della restrizione de' pascoli per gli aumenti della coltura; onde si deputarono da tempo in tempo varj Supremi Ministri del Tribunale della Camera, per esaminare quelle doglianze, e stabilire un giusto equilibrio, fra la Pastorizia, e l'Agricoltura. Si credè sufficiente, per togliere quelle quistioni, l'obbligo ingionto a' Massari di non poter preparare le *Maggesi* senza la licenza de' *Cavallari*, particolarmente incaricati ad impedire la restrizione de' pascoli. Gli abusi introdotti da questi minori Ufficiali diedero mottivo al Presidente *Antonello di Stefano* di fissare il tempo, in cui concedere si doveano quelle licenze, e di spiegare le Grazie del Re FERRANTE, per la distanza del miglio dalla parte anteriore delle Mandre, fino al luogo della semina, e di mezzo miglio per tutti gli altri lati. Queste provvidenze non furono efficaci per ristabilire fra l'Agricoltura, e la Pastorizia la necessaria primitiva armonia; perciò i Ministri incaricati per la generale Reintegrazione non solo vollero esaminare colla massima diligenza lo stato di entrambe quelle Industrie; ma di vantaggio presero minuto conto di tutte le antiche pratiche dell'Agricoltura di Puglia, facendo spiegare da' più probi, ed esperti Massari la maniera di dividere quelle terre pe' Seminati, per le *Ristoppie*, e per le *Nocchiariche*, e la quantità della *mezzana*, necessaria al sostegno de' buoi impiegati alla coltura. Fu allora posto in chiaro, che la situazione, ed il clima della Puglia non permetteva, di potersi per più di due anni seminare le stesse terre; e che la buona riuscita della Messe dipendea principalmente dalla diligente preparazione delle *Maggesi*, e dal riposo delle terre medesime; onde fu considerato, che per coltivare, e seminare colla mag-

gior diligenza un carro di territorio, si doveano dall' Agricoltore mantenere otto buoi, i quali poteano pure coadjuvare il trasporto delle biade dalla campagna alla Città; e che la quantità della semenza dovea dipendere dalla qualità del terreno; ancorchè comunemente si solessero consumare tomoli trentasei di grano per quindeci versure di terre: si liquidò che un carro di *mezzana* potea secondo la sua qualità sostenere al pascolo sedeci, o venti buoi.

§. 3. Queste notizie servirono di norma, così al Supremo Consiglio Collaterale, che al Tribunale della Camera, per separare in ogni Feudo del Real Tavoliero la quantità delle terre di coltura, dalle altre destinate al pascolo delle greggi: perciò co' decreti, emanati per la generale Reintegrazione, fu tassata particolarmente la precisa quantità di territorio, che in ogni Feudo dovea impiegarsi alla semina, ed al pascolo de' buoi. Allora fu determinato, che la sola metà del territorio destinato alla coltura si potesse in ogni anno seminare, e che l' altra metà dovesse restare per pascolo delle greggi Doganali, dividendosi in tre parti eguali, una in *Ristoppie*, e due in *Nocchiariche*, colla libertà al Massaro di ridurre in *Maggesi* una delle porzioni *Nocchiariche*, dopo il giorno de' diciassette Gennajo, senza la soggezione di domandare la licenza a' Cavallari. Ma nell' eseguirsi questi stabilimenti fu dagli Agricoltori Pugliesi posto in veduta, che la economia della divisione delle *Ristoppie*, e *Nocchiariche* si era malamente spiegata al Reggente *Revertera*; giacchè la quantità designata per la preparazione delle *Maggesi* non era corrispondente alle buone regole della coltura; perciò volendo il savio Vicerè Toledo impedire i temuti danni del Pubblico, fece sospendere la esecuzione degli ordini dati.

§. 4. Dopo discusse nel Collaterale le lagnanze degli Agricoltori, si conobbe necessario, di fare esaminare la stabilita economia da altri esperti Massari di Campo, e Possessori di armenti: furono questi lungamente sentiti nel Collaterale Consiglio, e nel Tribunale della Camera, e posero in chiaro, che le regole della buona coltura, le più adattate alla qualità delle terre di Pu-

Puglia, non ammettevano la stabilita divisione delle *Maggesi*; perciò col decreto generale de' 27. Marzo 1551., siccome furono confirmati gli antecedenti particolari ordini, dati per la quantità delle terre rilasciate in ciascun Feudo del Real Tavoliero; così fu riformata la divisione delle *Ristoppie*, e *Nocchiariche*, stabilendosi, che della metà destinata per uso di pascolo, la giusta porzione non seminata per due anni si dovesse ridurre in *Maggesi*, nel tempo stabilito, e l' altra eguale porzione, coltivata ne' due antecedenti anni, o rimasta in *Ristoppia*, dovesse tenersi in riposo ad uso di pascolo. Fu così provveduto al vantaggio di entrambe le Industrie; giacchè variandosi in ogni anno il luogo della semina, resta questa eseguita su la intiera metà del territorio assegnato, porzione su le *Maggesi* preparate, e porzione su le *Ristoppie* rimaste dalle *Maggesi* antecedenti. Le greggi all' incontro godono l' intiero pascolo delle *Ristoppie*, molto adattato al mantenimento de' teneri agnelli. Fu allora pure considerato, che colla continuata coltura doveano quelle Terre divenire infruttifere; perciò si diede al Doganiere la facoltà di permettere, colla intelligenza de' *Locati*, la permuta delle Terre *Nocchiariche* colle altre destinate al pascolo degli animali; ogni qualvolta la sterilità delle prime fosse chiara, e non si restringesse la stabilita estensione del territorio saldo di ciascuna Posta.

§. 5. Con questa economia furono divise, ed assegnate tutte le Terre, destinate per la coltura in ogni Feudo delle ordinarie *Locazioni*, colla distinzione delle *Ristoppie*, e *Nocchiariche*, addette al pascolo; anzi per la distanza fra i luoghi coltivati, e 'l sito delle Poste, distinto col particolar nome di *Tavoliero*, fu collo stesso decreto data la libertà a' Ministri incaricati della esecuzione, di potere restringere gli antichi stabilimenti della distanza del miglio, nella parte anteriore, e del mezzo miglio ne' lati, secondo le varie particolari circostanze, che si sarebbero incontrate ne' luoghi medesimi. Quelle terre sparse, e divise in tutti i Feudi uniti a formare le antiche ordinarie *Locazioni*, restarono determinate nella quantità di carra *quattromila setteccento*

to dodeci, e verſure *ſedeci*: ma poi, a nuove premure di qualche particolare poſſeſſore, furono accreſciute altre piccole quantità. Pel paſcolo, e mantenimento de' buoi impiegati alla coltura, furono deſtinate altre terre incolte, e ſalde col nome di *Mezzane*, che, ripartite in ogni Feudo, furono nella quantità di carra *mille, e cinquanta*. Ma perchè queſte terre ſi riputarono come proprie del Fiſco, reſtò proibito a' poſſeſſori di farne altro uſo, o di metterne in commercio il paſcolo; eſſendoſi ſtabilito, che quando le *Mezzane* non ſerviſſero pel mantenimento de' buoi, o le Terre non ſi coltivaſſero, tutte reſtar doveſſero addette al ſolo paſcolo degli animali di Dogana. Le terre poi, aſſegnate per uſo di vigne, orti, e diſeſe, furono nella quantità di carra *cinquecento*, e verſure *quattro*; ma ſu di queſte non fu dato alla Dogana il diritto del paſcolo, nè altra iſpezione. Nelle deſcritte quantità non furono compreſi i territorj della *Locazione di Andria*, dove la coltura fu intieramente ſeparata dal paſcolo; nè le altre particolari terre, poſte nelle vicinanze delle *Locazioni*, e non compreſe nella generale miſura, o perchè libere da ogni ſervitù, o di vera natura demaniale, addette al libero uſo de' Cittadini, a norma de' riſpettivi particolari ſtabilimenti: ma ſiccome in queſte ſi diede alle greggi di Dogana il diritto del paſcolo giornale; così non ſi volle eſtendere per la coltura delle medeſime la particolare economia ſtabilita per le *Portate*; ma solamente, per eſecuzione delle Leggi generali, fu rinovata la proibizione di ampliarſi le antiche *Diſeſe*, e *Mezzane*. Le *Portate* de' Feudi di *Orta*, *Ordona*, e *Stornara* hanno ultimamente ricevuta una nuova diviſione, e ſi ſono ridotte a particolari Diſeſe di ſola coltura; dopocchè per ordine del noſtro Glorioſo MONARCA ſe ne aſſegnò la terza parte al paſcolo degli animali di Dogana, e le altre due porzioni ſi diviſero fra' particolari Cenſuarj, invitati a popolare que' luoghi.

§. 6. Colla eſpoſta limitazione delle *Portate*, fu nella Puglia ſenſibilmente minorata la ſemina, ed eſſendo, fra' ſoliti ſconcerti delle ſtagioni, riuſcito ſcarſo il prodotto de' grani, cominciò a riſentirſi nella Capitale i danni della penuria.

ria. Questo accidente diede mottivo a' particolari, che aveano sofferta la restituzione de' fondi occupati, di far credere originata la penuria dalla sola minorazione della semina; perciò nell' essersi spedito all' Imperadore CARLO V., il celebre *Girolamo Seripando*, per altri pubblici affari della Nazione, si esposero con grande energia i danni prodotti dalla estensione de' pascoli; perchè si dasse la piena facoltà al Vicerè Cardinale Pacecco di far nuovamente esaminare la stabilita particolare economia della Dogana. Fu da quello Augusto Principe tutto rimesso alla prudenza del Vicerè; ma trovatosi questi passato in Roma per la elezione del nuovo Papa, il di lui Luogotenente *D. Berardino di Mendozza*, dopo raccolte le necessarie notizie, cercò nell' anno 1555. di assicurare la generale abbondanza del Regno, col far risecare dal territorio saldo di tutte le *Locazioni* altre carra *mille* di terre, per ridursi a coltura, colla Legge di doversi concedere in affitto a' particolari Agricoltori, coll' annuo estaglio di docati trenta, o quaranta per ogni carro, secondo la diversa qualità delle Terre medesime. Fu allora considerato di essere questo espediente utile al Real Erario; così perchè l' estaglio della coltura era maggiore del prodotto della Fida, che allora si esiggeva alla prima bassa ragione di otto scudi; come anche perchè la estensione della semina rendeva più sicura l' abbondanza delle raccolte, per le quali facilitandosi la estrazione de' grani, e delle altre biade, si accresceva al Fisco l' altra rendita de' varj antichi dazj, esatti per l' uscita delle nostre derrate, distinti col particolar nome di *Tratte*: si volle pure mettere freno alle pubbliche lagnanze della sterilità delle terre, voluta causa della sofferta penuria; giacchè colla coltura de' terreni saldi, ed incolti si assicurarono gli Agricoltori della felice riuscita delle raccolte. Si soffriva in quello anno anche in Puglia la penuria de' grani; perciò fu ordinato al Tribunale della Camera di dovere sollecitamente far seguire le particolare distribuzione, e gli affitti di quelle Terre; dopo adempita questa parte, si ordinò al Doganiere *Gian Luigi di Sangro* di procedere alla particolare designazione di quelle in ciascuna

Loca-

Locazione, colla Legge di mantenere sempre lontana la coltura dal sito delle Poste, facendo osservare la distanza del miglio nella parte di avanti, e mezzo miglio ne' lati, stabilita colle Leggi della Dogana, perchè restasse sempre saldo il Territorio, distinto col nome di *Tavoliero*.

§. 7. L'aumento della coltura dispiacque a' *Locati*; ma la scarsezza delle biade, che allora si soffriva, siccome ritardò le loro manifeste opposizioni, così spinse il Doganiere ad eseguire sollecitamente il ricevuto incarico, per cui, ne' primi giorni del mese di Dicembre dello stesso anno 1555., passò coll'assistenza de' *Locati*, ed Agricoltori ad esaminare i luoghi più proprj per la nuova semina; ed avendo trovato, che non si potea in ogni *Posta* lasciar salda l' intiera larghezza del *Tavoliero*, fece colla necessaria diligenza designare le Terre concedute in affitto, per ridurle in *Maggesi*, e poi sospendendone la esecuzione, propose al Vicerè, e alla Camera così il dubbio, se potea egli fare uso della facoltà della minorazione della stabilita distanza, che si era prima data a' Ministri destinati per l'assegnamento delle terre di *Portata*; che la maniera tenuta nella particolare designazione, per non pregiudicare il pascolo delle greggi, e la semina delle biade, e sodisfare le premure degli Agricoltori, fu la diversa qualità delle terre. Nello approvarsi la condotta del Doganiero *Sangro*, si ripeterono con maggiore efficacia gli ordini; perchè la designazione delle terre restasse perfezionata, colla maggiore sollecitudine; onde quello fece impiegare l'Uditore, ed i Credenzieri nello stesso disimpegno, e per la metà di Gennajo del seguente anno 1556. restò eseguito il particolare assegnamento; e gli Agricoltori ebbero la facoltà di preparare le *Maggesi*. La mancanza de' concorrenti impedì la conclusione degli affitti, per la intiera quantità delle carra *mille* assegnate; ma svanite le prime angustie della penuria, furono incoraggiti i *Locati* di mettere in veduta i danni, che si sarebbero inferiti alla Pastorizia colla eccessiva restrizione del Saldo delle Poste; onde fu sospesa la distribuzione delle altre Terre: tantoppiù, che gli Agricoltori non tanto si

lagna-

lagnavano della ſcarſa qualità de' terreni loro aſſegnati, quanto della ſterilità prodotta dalla continuata ſemina, volendo godere il pieno arbitrio di occupare indiſtintamente anche i ſiti delle mandre. Su queſte pretenſioni ſi volle ſentire il Reggente *Villanova*, che era paſſato in Puglia per gli affari della Dogana; queſti non ſi diede pena di eſaminare la eſagerata ſterilità, nè l'altro importante articolo della ſtabilita eſtenſione del Saldo delle *Poſte*; ma ſi reſtrinſe a far vedere utile al Fiſco, e neceſſaria per l'abbondanza del Regno la conceſſione di altra maggiore quantità di terre per uſo di coltura, proponendo la minorazione del primo eſtaglio.

§. 8. Le continue lagnanze degli Agricoltori Puglieſi, per la decantata ſterilità delle terre aſſegnate, le giuſtificate oppoſizioni de' *Locati* alla preteſa continua variazione della coltura, e la Relazione del Reggente *Villanova* perſuaſero il Vicerè Duca di Alcala' di permettere la coltura di altre carra *cinquecento* di terre nel ſaldo delle difeſe ſtraordinarie aſſegnate per *Riſtori*; giacchè ſi era con evidenza dimoſtrato, che le ordinarie *Locazioni* erano ſtate grandemente riſtrette colle prime deſignazioni delle carra *mille*. Prima di eſeguirſi queſto nuovo aſſegnamento, furono in Gennajo dell'anno 1560. ſtabilite alcune particolari convenzioni, diviſe in ſette Capitoli fra lo ſteſſo Vicerè, ed i Particolari, che aveano ſollecitati gli affitti: in quelle ſi fiſsò l'eſtaglio alla ragione di ducati *ſedeci* il carro, e ſi deſignarono le difeſe di *Caſtelpagano*, *Treſſanti*, *Schifara*, *Motta della Regina*, *Pezza di S. Nicola*, *Alvano*, *Giardino di Trinità*, *Pantanella*, *Barca*, *Serrone di Bovino*, *Scarabottolo*, *Lampiſciano*, e *S. Leuci*, per ridurſi a quello uſo: il tempo della coltura fu limitato per cinque anni, e l'aſſegnamento della *Mezzana*, neceſſaria al paſcolo de' buoi, ſi permiſe colla proporzione del quinto ſu le terre coltivate. Si accordò pure a' diretti Padroni di quelle difeſe la prelazione nell'affitto, purchè dichiaraſſero la loro volontà per tutto il ſeguente meſe di Febbrajo: ſi convenne ancora, che dopo terminato il tempo doveſſero i nuovi Conduttori, o il Fiſco medeſimo, pagare tutti i beneficj eſiſtenti di

Pozzi, Pagliari, Maggesi, o altri simili. Questo nuovo stabilimento minorò la premura per gli affitti delle Terre delle *Locazioni*; il Tribunale della Camera incaricato della esecuzione, ne diede gli ordini al Doganiere *Sangro*; questi prima di cominciare la distribuzione, fece cerziorare i Possessori delle difese per dichiarare l'uso della stabilita prelazione: passò poi ad eseguire l'incarico; ma i primi affittatori pretesero, che la prelazione non si potesse da' Padroni esercitare, per farsene ad altri il subaffitto a prezzo maggiore di quello tassato: fu questo punto fu informato il Vicerè, e la Camera, e si pose in veduta il pregiudizio degli Agricoltori, che restavano privi del beneficio, loro accordato, allorchè il Fisco era in positivo danno per la massima bassezza dello estaglio: si disse, che le difese descritte non erano tutte adattate alla Coltura, come boscose, e che la di loro estensione non era bastante per tutte le *cinquecento* carra di affitti, e per la rata della *Mezzana* in altre carra *cento*: questi dubbj non furono risoluti colla desiderata sollecitudine, ancorchè il Doganiere avesse replicate le relazioni, insistendo sempre su la proibizione de' subaffitti; giacchè avea scoverto essersi dal Possessore della *Motta della Regina* divise quelle terre a varj Coloni, coll'estaglio di carlini *venti* a versura pel primo anno, e di quattro tomoli di grano per gli altri susseguenti.

§. 9. La straordinaria premura, che avea il Vicerè per restituire al Regno la desiderata abbondanza, non solo fece variare la designazione delle terre boscose, e poco atte alla coltura, che si erano designate, alle altre più adattate al pascolo, non comprese nella convenzione; ma permise pure agli Agricoltori di fare la scelta de' terreni più fertili, anche nelle *Locazioni*, lasciando gli altri di qualità inferiore; ciò non ostante però, delle carra *mille quattrocento diciotto*, e versure *cinque* designate per gli affitti a coltura nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori*, nell'anno 1563. si trovarono occupate sole carra *mille duecento cinquantuno*, e versure *undeci*; e per le altre carra *cento sessantasei*, e versure *quattordeci* abbandonate, non potè il Doganiere *Sangro* sodisfare le premure del Vicerè, e del Tribunale

le della Camera, con persuadere gli Agricoltori Pugliesi a sollecitarne la designazione, e coltivarle; ancorchè si fosse data loro la piena libertà di scegliere le terre migliori, e preterire l'osservanza della primitiva restrizione della distanza dal sito delle mandre; ma il massimo avvilimento, in cui caddero i prezzi de' grani, e degli orzi; siccome fece ottenere la dilazione pel pagamento dello estaglio; così scoraggiva gli Agricoltori di ampliare la semina; giacchè l'abbondanza del raccolto divenne dannosa per la somma vilezza de' prezzi, vendendosi i grani in *Foggia* a grana *venticinque* il tomolo, in *Lucera*, *Troja*, ed *Ascoli* a grana *trenta*; e ne' Porti di *Manfredonia*, e *Barletta* a grana *trentatrè*; e gli orzi si compravano ne' diversi luoghi a grana *dieci*, o *tredeci* il tomolo. Allora gli affitti si conchiudevano nel Tribunale della Camera colle stabilite solennità delle licitazioni, ma si volle sentire il Doganiere *Sangro* sopra le particolari offerte prodotte per alcune difese; questi con sua relazione de' 6. Dicembre 1564. pose in veduta la necessità dell' aumento dello estaglio de' ducati *sedeci* prima stabiliti, rilevando, che i terreni delle difese straordinarie non erano di qualità inferiore agli altri delle *Locazioni*, affittati per ducati *trenta*, e *quaranta* il carro: ma siccome gli Agricoltori Pugliesi erano nel massimo avvilimento, ed il Regno soffriva una nuova penuria, che diede motivo alla tassa de' prezzi, ed a costringere i possessori de' grani alla vendita; così si volle rimuovere ogni ostacolo all' aumento della semina, e non si diede luogo a quelle riflessioni; anzi per animare gli Agricoltori si diede la facoltà allo stesso Doganiere di adempire alle licitazioni, e ricevere le offerte senza limitazione di prezzo; e ne' Bandi emanati a Marzo 1565. fu esclusa la difesa di *S. Leuci*, e si aggiunsero quelle di *Siccete*, *S. Maria di Monte Milone*, *Albore in Piano*, e *Juvara*.

§. 10. Nell'essersi devoluto al Fisco il Feudo di *Monteserico* si trovò, che una parte delle terre di *Monte di Poto* era occupata dalla semina; onde il Tribunale della Camera dispose nell'anno 1562. la pubblicazione de' Bandi per rinnovarne l'affitto ad uso di coltura; ma sebbene le doglianze de' Pastori

avessero promossa l' ampliazione degli antichi *Ristori*; pure la costante premura di restituire al Regno la desiderata abbondanza de' grani, fece ampliare la semina negli ottimi terreni del *Monteserico*, senza limitazione di quantità, nè designazione di luogo; anzi quella fu continuata, anche dopo essersi l' intiero Feudo assegnato per ordinario *Ristoro* della Dogana; questi affitti non furono ne' primi tempi confusi cogli altri, prima accordati nelle *Locazioni*, e poi nelle *Difese Straordinarie*; e siccome l' amministrazione di *Monteserico* dipendea assolutamente dal Tribunale della Camera; così è rimasto ignoto in Dogana, se l'estaglio allora pagato per la coltura di que' terreni, fosse regolato colla stessa esposta economia. Per le altre terre risecate dal Saldo delle *Locazioni* continuò il Tribunale della Camera nel sistema di celebrarne gli affitti colla solennità delle licitazioni; anzi per richiamare il concorso, e promuovere maggiormente la semina, non diede più orecchio alle opposizioni de' *Locati*, che pretendevano l' osservanza della Legge generale, con cui si era stabilito doversi sempre mantenere intatto, e saldo il *Tavoliere* di ciascuna *Posta*; perciò negli affitti rinovati nell' anno 1567., coll' aumento dell' estaglio fino a ducati *quarantasette* il carro, la coltura fu permessa, anche nella distanza di soli passi *novanta* nel lato anteriore della *Posta*, e di passi *sessanta* negli altri lati; oltre a ciò la designazione della *Mezzana*, accordata a' conduttori senza pagamento, e colla proporzione del quinto delle terre coltivate, fu permessa di farsi in una delle *Poste* della stessa *Locazione*, dove l' Agricoltore trovava maggior comodo, con essersi anche tolerato di farne occupare una maggiore quantità, col pagamento dell' estaglio; purchè fusse impiegata al pascolo de' soli buoi, destinati all' aratro.

§. 11. Fra gli esposti favori dell' Agricoltura non furono mai compresi i possessori delle terre di *Portata*, che allora si distinguevano col nome di *Masserie Vecchie*, per non confonderle colle altre di fresco situate nelle *Locazioni*, e *Ristori*, chiamate *Masserie Nuove*: quelli goderono nel principio il sollievo della variazione della coltura dalle terre *Nocchiariche* alle *Salde*, a

norma

norma del decreto generale dell'anno 1551.; ed in tutti i particolari rincontri doveano gli Ufficiali incaricati fare osservare colla maggior esattezza la condizione stabilita di doversi lasciare libera, e salda tutta la estensione delle *Poste*, colla distanza della coltura per un miglio nel lato anteriore, e mezzo miglio negli altri tre lati: ma dopochè colla designazione delle *Nuove Masserie*, furono que' siti molto ristretti, divenne totalmente inseguibile la osservanza della stabilita condizione; onde fu indirettamente tolta a' possessori delle *Portate* la facoltà di riparare alle sterilità di quelle Terre, col variarne la coltura dalle *Nocchiariche* destinate per le maggesi nei saldi delle *Locazioni*. Per superare questo giustissimo ostacolo prese diverse strade l'abolita Compagnia Gesuitica, allorchè dopo la metà del secolo passato, domandò al Vicerè CONTE DI CASTRILLO la solenne permuta di carra *settantadue* delle terre di *Portata*, che fra maggiore quantità possedeva nelle *Locazioni* di *Orta*, ed *Ordona*: non solo pose in veduta la sterilità delle terre lungamente coltivate; ma offerì al Fisco il compenso del maggiore valore delle terre salde, che doveano ricevere; perchè la permuta divenisse giusta, ed eguale: Si sentì prima su questa domanda il Presidente *D. Felice Lanzina y Ulloa*, che governava la Dogana; e poi si rimise l'affare all'esame del Tribunale della Camera, dove l'Avvocato Fiscale, ed i *Locati* si opposero acremente, senza tenersi conto de' ducati dodecimila, offerti in beneficio del Real Erario per compenso del danno, che si ricevea, nel distribuirsi per pascolo le terre *Nocchiariche*, valutate per la metà della estima del saldo: l'affare fu lungamente discusso, e la premura de' *Gesuiti*, molto favoriti in que' tempi, fu secondata dal Vicerè MARCHESE DI ASTORGA, da' Ministri del Consiglio Collaterale, e della Camera; onde con decreto de' 15. Settembre 1674. fu accordata la permuta, ed accettata l'offerta de' ducati dodecimila in beneficio del Fisco: si venne poi alla solenne stipula del contratto, e si destinò il Presidente *D. Alvaro della Quadra*; perchè si trasferisse in Puglia, e colla sua assistenza dasse piena esecuzione a quella permuta, facendo designare le terre, e stabilire i confini a spese della stessa Compagnia, la quale restò

per

per quello affare molto interessata, secondo si legge negli antichi registri, conservati nella Casa di *Orta*, che possedeva, e facea coltivare quelle vaste Masserie.

§. 12. La facilità de' vantaggiosi affitti delle terre Fiscali, e la miseria degli Agricoltori fece abbandonare la semina delle masserie di *Portata*, sparse in tutte le *Locazioni*; onde il Vicerè CARDINALE DI GRANVELA per mantenere nel Regno la generale abbondanza de' grani, e delle altre biade, comandò a tutti i possessori di quelle terre, di farle indispensabilmente coltivare colla stabilita economia; altrimenti sarebbero incorsi nella pena di ducati *mille*, e nella perdita del pascolo, assegnato a' *Locati* senza pagamento di prezzo; ma siccome la continuata coltura di molti anni, avea resi sterili que' territorj; e la costante esperienza avea fatto conoscere, che col lasciarli incolti per qualche tempo, divenivano fruttiferi, per effetto del continuato pascolo delle pecore, che vi erano mantenute; così furono allora gli Agricoltori contenti di sfuggire la stabilita pena, domandando allo stesso Vicerè la spiega di non doversi esigere, quando non si dimostrasse, che la coltura si fosse dolosamente abbandonata. Dopo ottenuta questa dichiarazione, si pensò di avere anche il permesso, di ritrarre il prezzo del pascolo delle terre incolte; perciò fu introdotto il costume di esporsi nel Tribunale della Camera, ed in Dogana la sterilità delle terre; perchè verificata solennemente col giudizio de' periti, si accordasse il permesso di lasciare la coltura, e godere il prezzo del pascolo: nel darsi corso a queste particolari domande si adottò la pratica di permettersi per soli tre anni il *Riposo*, colla condizione di doversi dividere tutte le terre, per unirsene la metà al saldo delle *Locazioni* in compenso del pascolo delle *Ristoppie*, e *Nocchiariche*, e l'altra metà colla Mezzana lasciarsi in beneficio del possessore per distribuirsi per mano del Doganiere al pascolo degli Armenti, col pagamento del giusto prezzo, che si faceva dal Fisco medesimo, secondo il numero delle pecore situate, per le quali si esigeva la stabilita fida: ma siccome allora tutti gli affari della coltura erano riserbati al Tribunale della Camera; così dal me-

medesimo si doveano concedere quelle licenze, dopo le relazioni de' Ministri della Dogana; il primo esempio ritrovato in quello Archivio è dell'anno 1594. pel *Riposo* della masseria posseduta da *Cesare Lollo* nella *Locazione* di *Tressanti*. Fu in appresso continuata la stessa pratica, prolungandosi anche per maggior tempo il *Riposo*, che sempre si accordava in vista delle relazioni della Dogana; ma ne' tempi posteriori essendosi lasciata dal Tribunale della Camera la direzione degli affari della coltura; ed avendo i possessori degli erbaggi usurpata indirettamente la libertà di metterli in commercio, in manifesto disprezgio delle Leggi di Dogana, ed in grave pregiudizio de' diritti Fiscali, si moltiplicò la premura di ottenere il *Riposo* delle masserie di *Portata*; giacchè il prezzo dell'erba era sempre maggiore degli estagli convenuti per la coltura; onde fu introdotto di concedersi quelle licenze dal Presidente Governatore della Dogana, colla sola intelligenza di quel Supremo Tribunale; anzi dopo aumentati i prezzi de' pascoli, e confermato l'abuso della libera vendita, fu estesa, anche per molti anni, la licenza del *Riposo*; fintantochè dal glorioso MONARCA CATTOLICO N. S., fu nell'anno 1744. rigorosamente proibito alla Dogana di concedere i *Riposi* oltre del triennio; e poi nel Real decreto dell'anno 1747. nel confermare quella proibizione, ordinò di non potersi in qualunque caso accordare la proroga, anche col consenso de' Locati; ma quando poi si è da qualche possessore dimostrata la necessità, si è implorata dal Sovrano la particolare dispensa, che con difficoltà si è accordata; e non ha mai oltrepassato un' altro triennio.

Die

Die vigesimo septimo mensis Martii 1551. super reintegratione Locationum ordinariarum Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ.

Visis per Illustrem Dominum Viceregem decretis latis, et publicatis per S. E. die 27. Februarii 1550. super reintegratione cujuslibet dictarum Locationum, & auditis prætensionibus patronorum territoriorum dictarum Locationum ordinariarum, & massariorum allegantium seipsos nimium arctari in exercitio massariarum, culturæ, & segetibus, & vocatis per S. E. duodecim ex probis, & ex antiquioribus massariis partium Apuliæ, & totidem ex gargariis, & patronis pecudum Regiæ Dohanæ, eisque ad plenum auditis per S. E. in Collaterali Consilio super omnibus, quæ occurrunt, & prætendi possunt, tam in favorem, & commodum massariorum, quam dictæ Dohanæ, habitoque per S. E. debito respectu ad temporis dispositionem, bonum publicum, & universale Regni, consideratisque aliis debite considerandis, accendente voto magnificorum, & circumspectorum Regentium Regiæ Cancellariæ, & Regiæ Cameræ Summariæ, mandat, atque decernit S. E. dicta decreta lata super reintegratione dictarum Locationum ordinariarum remanere firma in omnibus, & singulis in eis contentis, juxta ipsorum seriem, & tenorem, præterquam quod ad Maisias faciendas in parte territorii relaxari per dicta decreta utilibus dominis, & patronis in iisdem Locationibus ordinariis pro cultura, & segetibus, super quibus sicut fuerat provisum tertiam partem debere remanere firmam in restuppiis, & reliquas duas partes in nocchiaricis secundum usum massariarum Apuliæ, mandat S. E. pro majori commodo dictarum massariarum, & segetum augmento, & beneficio universali, quod liceat dictis, & eorum massariis ad eorum libitum maisias facere uno anno in dimidia parte dicti territorii seminatorii eis relaxati juxta dicta decreta, & sequenti anno in altera dimidia parte: In tertio verò anno, ut uberiores sint segetes in stercoratis, & quietatis territoriis satæ, possint dictas maisias facere in territorio deserviente pro pascuo pecudum Regiæ Dohanæ eis designando per magnificum Dohanerium, ut infra ejusdem mensuræ, & capacitatis, prout est medietas dicti territorii eis per dicta decreta relaxati; & sic etiam fiat in sequentibus annis, si territoria pro seminibus, massariis per decreta prædicta consignata, majori ob eorum sterilitatem indigeant quiete: Verum quotiescumque contigerit dictas maisias modo prædicto fieri in territorio pascuorum Regiæ Dohanæ teneantur, & debeant patroni ipsi, & eorum massarii tantumdem territorii in anno nocchiaricis relaxare ad usum Regiæ Dohanæ, quantum eis consignatum fuerit de territorio Regiæ Dohanæ pro illo anno; ita quod cum effectu prædicti Massarii nunquam possint pro massariis uti majori quantitate territorii, quam est quantitas eisdem per decreta prædicta assignata: Verum pars territorii, vocata Tabulerium, existens

ftens in circuitu Postarum, & Capomandrarum non aretur, nec tangatur per ipsos Patronos, & Massarios, sed semper remaneat saldum ad usum dictæ Regiæ Dohanæ; in qua quidem consignatione per dictum magnificum Doḣanerium, ut supra facienda, intervenire debeant tam massarii, quam gargarii habentes massarias, & pecudes affidatas in Locatione ipsa pro eorum interesse: & ulterius licet per ordinationes tam antiquas, quam modernas dictæ Regiæ Dohanæ expresse sit prohibitum arare territoria prope dictas Postas, seu Capomandras, nisi per unum miliare a tergo, & a lateribus, S. E. declarando, & limitando ordinationes prædictas, decernit habere locum, ubi hujusmodi distantia proportionabiliter potest servari; ubi vero ex nimia angustia territorii, vel quia Postæ illius Locationis essent inter se ad invicem satis propinquæ, vel forsan, quod ex mutatione Massariarum a locis, in quibus reperiuntur, inferetur Patronis damnum notabile respectu ædificiorum, puteorum, & aliarum meliorationum ibidem factarum; ita ut tanta distantia non possit rationabiliter servari, eo casu mandat S. E., quod dicta dimensio debeat abreviari, & limitari arbitrio reintegratoris, vocatis tamen, & auditis per eum Massariis, & gargariis ejusdem Locationis, & prædicta omnia observentur ad beneplacitum S. Cæs. Majestatis, & donec per S. Cæs. Majestatem, vel ejus Ill. Viceregem fuerit aliter provisum -- Franciscus Reverterius M. C. L. -- Polo Regens -- Villanus Regens -- Lectum, latum, & recitatum fuit præsens decretum in Regia Camera Summariæ per me Joannem Paulum Crispum ejusdem Regiæ Cameræ Actorum Magistrum die 27. Martii 1551., assistentibus Excell. Dom. U. J. D. Francisco Reverterio Locumtenente, Magnif. U. J. D. D. Alfonso Guerrero -- Magnif. U. J. D. D. Joanne Baptista Ogeda -- Magnif. D. Michaele Joanne Gomez -- Magnif. U. J. D. D. Marcello Pignone -- Magnif. D. Roderico de Luxan, Præsidentibus &c.

Dispaccio tradotto dall' originale scritto in lingua Spagnola, che si conserva nel Sesto Tomo fol. 23. e 24.

Liborio di Florio di cotesta Città ha presentato al Re l' annesso memoriale, con cui espone, che posedendo nel tenimento della stesa Città una Masseria di Campo, chiamata l' *Amendola*, era quella ridotta infruttifera per la continuata coltura di centinaja di anni, e non si trovava chi l' affittase per uso di coltura; fu perciò posta in *Riposo* nell' anno 1736., con decreto di cotesto Tribunale di Dogana; e per lo spazio di otto anni, con tanto vantaggio del Regio Fisco; ha perciò domandato, che gli si accordi la proroga del *Riposo* della stesa Masseria per altri dieci an-

anni . In vista di questo esposto, considerando S. M., che la sollecitata proroga è proibita dalle Regie Istruzioni di cotesto Tribunale, che prescrivono ai Possessori delle Masserie di Campo, chiamate di *Portate*, di doverle coltivare effettivamente, sotto la pena di mille ducati, locchè non solamente è di utile all' Annona; ma conferisce pure al vantaggio delle Industrie degli Animali, per le quali è fondata cotesta Dogana; mi ha comandato dire a V. S. Illustrissima, che con effetto faccia osservare le Regie Istruzioni della stessa Dogana, senza punto prorogare i Riposi delle altre Masserie, il termine de' quali è già scorso, e finito. Iddio guardi a V. S. Illustrissima per molti anni come desidero. Napoli 4. Marzo 1744. -- Giovanni Brancaccio -- Signor Presidente Governadore della Dogana di Foggia.

Die 10. mensis Martii 1744. Fogiæ. Per Illustrissimum Dominum Presidentem D. Nicolaum Pasca Generalem Gubernatorem hujus Regiæ Dohanæ, viso presenti Regali ordine, fuit dictum quod exequatur, juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, & conservetur in sexto Tomo Dohanalium Instructionum; & ita &c. -- Nicolaus Pasca -- Vincenti Secretarius.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Joannes Loysius de Sangro &c. Magnifico Viro Placito Salsano Officiali Regiæ Dohanæ Regio Fideli &c.

PErchè lo Magnifico Ferrante Lombardo di Troja ha condotto in affitto dalla Regia Corte carra dieci di territorio saldo a coltura, nella Locazione di Ponte Albanito, cioè due carra, e mezzo nella Posta delli Casalini, & sette altre carra, e mezzo nella Posta della Rivolta colla rata della Mezzana, per sei anni futuri, per prezzo di docati quarantaquattro l' anno per ciascuno carro, li detti due carra, e mezzo; e l' altri sette, e mezzo per prezzo di ducati quarantasette l' anno per ciascuno carro, con li patti, e condizioni, secondo appare per pubblico Istromento stipulato per lo nobile Marcantonio Scoppa di Napoli. Ed avendo data pleggeria nelli atti di questa Regia Dogana di pagare l' affitto predetto, ed osservare la forma del detto istrumento, ne ha fatto istanza per la consegnazione di detti territorj, secondo l' ordini della Regia Camera, asserendo non averci altro Competitore. Perciò confidati nell' integrità vostra, vi dicemo, ed ordinamo, che vi debbiate personalmente conferire nella detta Locazione, e Posta, & con Compassatore esperto misurarete, e consegnarete al detto Ferrante

rante li detti dieci carra di territorio atto à Coltura colla rata della Mezzana, che faranno quaranta versure dippiù in detta Locazione, cioè sette carra, e mezzo colla rata della Mezzana alla Posta della Rivolta, e carra due, e mezzo nella Posta delli Casalini, ovvero la Posta sotto la Torre, che così veramente si chiama la Posta delli Casalini per quanto a bocca semo informati; avvertendo, che detta consegnazione la debbiate fare discosto dalla Posta, e Jaccio ordinario, incominciando dalla Spineta, e fratta solita d'avanti per passi novanta, inclusa la Spineta, & dalla parte di dietro, e dalli lati discosto passi sessanta, secondo la forma del detto Istrumento: della consegnazione ne farete atto, e notamento in scriptis in dorso della presente, & ne la portarete, acciò si possa conservare per cautela di chi spetta, che con questa vi damo circa lo presente vices, & voces nostras &c. di Foggia li 25. Ottobre 1567. Giovanni Luigi de Sangro.

Dal Registro dell'anno 1567. all'anno 1571. fol. 39.

Capitoli, patti, e convenzioni formati tra l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. D. Parafan de Ribera Duca d'Alcalà, Marchese di Tariffa &c. Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale della Serenissima, e Cattolica Maestà di nostro Signore Re Filippo II. In nome di S. M., e della Regia Corte da una parte, e l'infrascritti Locati della Dogana delle Pecore di Puglia, e l'altri dall'altra parte sopra le cose infrascritte.

Considerando S. E., che da alcuni anni in quà le raccolte delle vittovaglie in questo Regno, e specialmente in Puglia sono riuscite scarse, tal che il Regno ne ha patito, e pate carestia, con danno ancora dell'entrade di S. M.; ed una delle principali cause si attribuisce alla debolezza delli Campi seminatorj di detta Provincia di Puglia, quale per il continuo coltivare si trovano infiacchiti; di sorte che non ponno abbondantemente fruttare. Per questo volendo S. E. rimediare per il bene pubblico, e per servizio di S. M., è venuto all'infrascritta convenzione con li detti Locati, ed altre sottoscritte persone.

In primis acciocchè l'industria delli Campi si vada aumentando, e si doni comodità, ed indrizzi alli Regj Sudditi di attendere a detta industria, S. E. con voto, e deliberazione del Regio Collaterale Conseglio si contenta dar licenza, come per lo presente capitolo la dà all'infrascritti Locati di detta Regia Dogana, ed a dette altre subscritte persone, che possono rompere, e coltivare, e seminare fino al numero di 420. carra di terreno

delle infrascritte Difese, la subscritta quantità di quelle bandi, che essi eligeranno, delle quali, come terreni saldi non seminati per molti anni, ed ingrassate, ragionevolmente si averà fertilissima raccolta per tempo di cinque anni utili di semenza, e raccolte immediate seguenti, incominciando dal presente anno, terza indizione inclusive in antea.

II. Item detti Locati, ed altri infrascritti siano tenuti, e così promettono, e si obbligano di rompere, coltivare, e seminare per se, e per altri in nomi loro tutti li detti 420. carra di terreno delle Difese sudette a loro spese per il tempo predetto di cinque anni continui, ed in questo anno terza indizione, per non essere a tempo da farsi tutta la provisione necessaria, siano tenuti rompere, e fare arare la maggior parte, che sia possibile, dummodo non sia meno di 120. carra di maese per sementarli in l'anno, che viene quarta indizione, e le restanti quantità debbiano rompere, & arare in detto anno seguente quarta indizione integramente, e da anno in anno seminarli di grani, durante il detto tempo di cinque anni.

III. Item detti Locati, ed altri siano tenuti per quella quantità, che romperanno, e faranno maese in lo presente anno terza indizione, pagare alla Regia Corte in lo Mese di Aprile dell' anno seguente 1561., a ragione di docati 16. per ciascuno carro, e per quello, che resta saldo, che non si romperà in questo anno pagare a ragione di dodeci scudi per carro, come pagano le pecore, che fidano per l'estima solita, fatta per la Regia Camera di dette difese, le quali per detto anno le corra, debbia lassare alli medesimi Locati in conto di ristori, per uso di loro pecore, che teneno in Dogana, le quali pecore le possono far pascolare fino al tempo, che bisognerà romperli, & ararli, e per altri anni seguenti, che romperanno, e femineranno, o che dovranno rompere, e seminare siano tenuti rispondere e pagare a detta ragione di docati 16. per carro; qual pagamento debbiano fare integramente al Magnifico Doganiere in Puglia nello Mese di Aprile di ciascun' anno, senza contradizione, nè difficoltà alcuna.

IV. Item detti Locati, ed altri non siano tenuti rispondere, nè pagare cos' alcuna alli Padroni di dette Difese; ma solo tutto quello, che promettono dare alla Regia Corte, ut supra.

V. E' convenuto, che a detti Locati si dia Mezzana sufficiente nelle medesime Difese per uso, e pascolo de' loro Bovi, colli quali faranno detti Campi, secondo il costume delle Masserie di Puglia a ragione di un carro di mezzana, e cinque di lavoro senza altro pagamento da farsi alla Regia Corte, nè alli Padroni di dette Difese per le mezzane predette.

VI. Item passato il detto tempo di cinque anni, che sarà finita la presente convenzione sia tenuta la Regia Corte, e quelli, che succederanno alla coltura di detti territorj, d'ordine di essa Regia Corte, pagare incontinenti alli predetti Locati, o altri li beneficj, che si troveranno in es-

sere

sere a quel tempo fatti a spese di essi Locati in esse Difese, come sono Puzzi, Pagliari, Maese, ed altro ad uso di Campo, che serviranno alli Successori, com' è il costume della Puglia.

VII. Item S. E. si riserva, che alcuno Barone nella sua propria Difesa si volerà obbligarsi a fare il soprascritto; così come promettono li detti Locati, siano essi Baroni ammessi a farlo, e se preferiscono a detti Locati per esser così di ragione, dummodo lo debbiano declarare a S. E., o vero al magnifico Doganiere in Puglia per tutto lo prossimo mese di Febbrajo: Qual termine elasso non possono poi impedire l'esecuzione della presente Capitolazione alli sopradetti Locati, ed altri per quella quantità, che si darà alli detti Baroni detti Contraenti non restano obbligati.

Il magnifico Gio: Battista di Sangro in la Foresta grande di Castel pagano carra quaranta	40
Il magnifico Lodovico di Carlo, e Luise Capograsso in la Difesa di Tresanti, & il resto nella Schifara carra venti	20
Giannantonio Tabaso in la Motta della Regina carra sessanta	60
Antonio Mazzolino in la Pezza di S. Nicola carra trenta	30
Giovanni Alfonso come Procuratore di Bagnuli, cioè d'Amato di Bagnuli, e Compagni, in Alvano, lo Giardino della Trinità, Pantanella di Canosa, la Barca, lo Serrone di Bovino, lo Scarabattolo, e Lombisciano carra cento venti	120
Il magnifico Gironamo de Massariis, e Camillo de Marco in S. Leuci carra settanta in le sopradette Difese, se ci possono capere; e non capendoci le piglieranno in un'altra Difesa delle estraordinarie solite, e per essi eligenda	120
Il magnifico Simone del Nolfo per carra trenta in le sopradette Difese, se ci potranno capere; e se nò, se le diano ut supra	30

Expressata fuerunt præsentia Capitula Neapoli in Regio Palatio die 16. mensis Januarii 1560. D. Parasan -- Vidit Albertus Regens -- Vidit Reverterius Regens -- Vidit Villanus Regens -- Jotto Secretarius. In Capitulorum 3. *fol.* 136.

Queste capitolazioni non si sono trovate negli Archivj della Camera, e della Dogana, ma si sono ritrovate fra i manoscritti privati.

CAP. VIII.

CAPITOLO VIII.

Dell' aumento della Fida, e delle Posteriori vicende della Dogana.

§. I. LA rinuncia dell' Imperadore CARLO V. fece passare questi Regni sotto il dominio del di lui Figlio FILIPPO II., Monarca delle Spagne; ma essendo contemporaneamente seguita la nuova elezione del PONTEFICE, in persona del Cardinale GIAN PIETRO CARAFA, che assunse il nome di PAOLO IV., dovette il Cardinale PACECCO restare in Roma; giacchè fu scoverto l'animo del Papa, tutto rivolto a vendicarsi degli Spagnuoli. Lo stesso Re FILIPPO fece passare al Governo del Regno il celebre DUCA D' ALBA; questi trovò la Dogana in uno stato molto florido; perchè la stabilita estensione degli erbaggi Fiscali, e la rigida osservanza delle fondamentali Leggi di quella particolare economia aveano grandemente accresciuta l'antica trasmigrazione delle greggi. Ma siccome il PONTEFICE andava trovando pretesti per invadere il Regno; così l'accorto Vicerè si preparava alla difesa, pensando la maniera più facile per occorrere alle indispensabili spese della Guerra: vedeva da una parte lo stato poco felice de' Baroni, e la infelice situazione delle Università del Regno, sottoposte all' ultimo grave peso del donativo di due *milioni*; considerava dall' altra la necessità di mantenere affezionati, e contenti i Baroni, ed i Popoli; perciò prese di mira la Dogana, per aver senza contrasto, un facile sicuro soccorso, col solo aumento dell' antica tassa della Fida. Nell' esame di questo espediente, fatto dal Collaterale Consiglio, fu posto in veduta, che la generale costante alterazione de' prezzi degli erbaggi, la moltiplicazione delle greggi, e l'aumento de' prezzi delle carni, delle lane, e de' formaggi, prodotto, e sostenuto da' felici progressi del Commercio, e dalla scoverta del nuovo Mondo, non avrebbe fatta riuscire

ſcire gravoſa a' Paſtori l'alterazione della Fida, che intrinſecamente conteneva il prezzo degli erbaggi, diſtribuiti dal Fiſco. Fu perciò riſoluto, che l'antica taſſa, fatta dal ſavio ALFONSO D' ARAGONA, doveſſe accreſcerſi per un'altra metà: in guiſa, che la Fida delle pecore del Regno, ſtabilita a ſcudi *otto* Veneziani per ogni cento, pagar ſi doveſſe per *dodeci*: quella di *ſei* per *nove*; e l'altra di quattro per *ſei*: colla ſteſſa proporzione ſi aumentò l'altra degli animali groſſi, cioè quella di ſcudi *venticinque* per *trentaſette, e mezzo*; e l'altra di ducati *quindeci* per *ventidue, e mezzo*; gli ordini furono diretti al Doganiere, colla data de' 20. Marzo 1556.

§. 2. La buona maniera, uſata dal Savio *Gian Luigi di Sangro*, fece ſenza oppoſizione, o diſguſto ricevere da' paſtori quel nuovo peſo; ma ſiccome la ineguale taſſa della Fida potea comparire ingiuſta, quando non foſſe ſtata adattata alla diverſa qualità degli erbaggi delle deſignate *Locazioni*, e *Riſtori*; così volendoſi togliere fra i Paſtori ogni dubbio di parzialità, fu introdotto di riſerbare gli erbaggi più perfetti alle greggi, che pagare doveano il prezzo maggiore di ſcudi *dodeci* Veneziani, che ridotti al valore corrente nel Regno, importarono ducati *tredeci*, ed un *tarì* per ogni cento pecore: ma poichè i paſtori di *Piedimonte* di Terra di Lavoro, che pagavano la Fida alla più baſſa ragione di ducati *dieci, e mezzo* il cento, ſi trovavano ammeſsi nella *Locazione di Procina*, e non poteano privarſi di quel beneficio, non ſi permiſe, che paſſaſſero in altra *Locazione*: per le altre greggi privilegiate ſi deſtinò la *Locazione di Guardiola*, la più inferiore di tutte le altre per la qualità de' ſuoi erbaggi; anzi per la mancanza di un contiguo generale *Ripoſo*, la taſſa della Fida reſtò limitata per ducati *nove* il cento: per le pecore poi, che concorrevano da' finitimi luoghi ſtranieri, col pagamento di ſoli ducati *ſei*, e carlini *ſei* il cento, ſi riſerbarono gli erbaggi ſtraordinarj del *Saccione*. Queſta economia, compenſando il diverſo prezzo della Fida colla qualità de' paſcoli, impegnò i paſtori de' luoghi privilegiati di *Terra di Lavoro*, e *Contado di Moliſe* ad abbracciare volontariamente

il

il peso maggiore, con far ricevere le proprie greggi nelle *Locazioni* più perfette, sottoposte all' intiero pagamento della Fida, senza mantenerle negli erbaggi di *Guardiola*, tassati a prezzo minore; perciò non potendosi quelli occupare dalle greggi ammesse nella *Locazione*, spesso si doveano dividere, ed assegnare per *Ristoro* delle altre, dove con vantaggio del Fisco si vedea da anno in anno moltiplicato il concorso; giacchè sebbene, colle Leggi del Vicerè Toledo, si fosse chiaramente stabilita la maniera da tenersi nella numerazione degli animali, pure, non essendo allora in osservanza la Legge di ALFONSO, che ordinava la distribuzione de' pascoli, secondo il vero numero degli animali viventi, quella si eseguiva in ogni anno, non per regolare la esazione della Fida; ma per liquidare le frodi commesse da' Pastori nella volontaria *professazione* delle greggi, fatta prima della distribuzione de' pascoli. Quella industriosa gente avea già conosciuto il danno prodotto dall' antica numerazione, ed il sollievo, che prometteva la libertà di aumentare, col manifesto, il numero delle pecore, per ottenere poi una maggior porzione degli erbaggi, ed impedire ogni altra particolare contemplazione.

§. 3. Dall' altra parte questa gara facea il maggior vantaggio del Fisco, e minorava il grave dispendio della numerazione; perciò la contraria primitiva Legge non fu mai rinovata, e si sostenne la libertà della *Professazione*, che avea prodotto l'aumento delle Reali rendite, ed era desiderata generalmente da' Pastori; ma il nuovo peso della Fida, la restrizione de' pascoli, fatta cogli affitti delle terre per uso di semina; ed i rumori della guerra col Papa, che si facea nelle Provincie di Apruzzo, non solo ritardarono la partenza de' Pastori, e'l concorso delle greggi; ma minorarono pure la solita gara della *Professazione*, che nell'anno 1556. riuscì minore dell' altra dell' anno antecedente, nel numero di *duecento cinquanta mila* pecore. Il Doganiere *Gian Luigi di Sangro* dovette differire oltre l' usato la Locazione generale; e nel dare conto alla Camera, ed al Vicerè dell' esito della Locazione generale, riferì,

rì, che i *Locati* giustificavano il minore concorso, col maggior consumo delle carni, fatto nella estate; e colla mancanza delle pecore forastiere: questi motivi non furono intieramente creduti; onde si diedero varie disposizioni per liquidare le frodi, e le occultazioni, che forse si erano commesse, minorandosi il vero numero degli animali, o facendosi segretamente acquisto degli erbaggi de' particolari. Allora le pecore non professate restavano soggette al pagamento della intiera Fida, senza ricevere i necessarj pascoli; giacchè si osservava rigidamente la legge di distribuirsi gli erbaggi dal solo Doganiere. Questa era la numerazione ordinata con tanta religiosità dal Vicerè Toledo; ed il più delle volte si eseguiva dallo stesso Doganiere, dall' Uditore, o da' Credenzieri; trattandosi del maggiore interesse del Fisco, e de' *Locati*. Ma perchè le greggi invitate trovassero la necessaria sussistenza, si pensò riparare alla restrizione de' pascoli, fatta dalla nuova coltura, coll' essersi disposta la unione de' varj erbaggi, situati ne' confini delle Provincie di *Otranto*, e *Basilicata*, formandosene una nuova particolare *Locazione*. Fu tutto eseguito con attenzione, e zelo; ma il concorso delle greggi non si vide accresciuto; anzi si conobbe, che il maggior rigore della numerazione non impegnava i Pastori a moltiplicare i volontarj manifesti; giacchè la generale mancanza del denaro, che allora si esperimentava nel Regno, avendo avviliti i prezzi de' varj prodotti della Pastorizia, rendea più sensibile il nuovo peso dell' aumento della Fida.

§. 4. I maggiori bisogni del Real Erario fecero credere, che i Ministri proprietarj della Dogana usassero poca diligenza nel regolamento di quegli affari; perciò nell' anno 1558., trovandosi in Puglia il Reggente *Villanova*, fu dato al medesimo l'incarico di assistere alla Locazion Generale, che arrivò al numero di un *milione*, *e duecento mila* pecore; ma non perciò permise di esigersi con rigore la fida delle pecore non professate, e mantenute negli erbaggi particolari, in dispreggio delle fondamentali Leggi della Dogana. Nel seguente anno 1559. fu destinato il Presidente *Castiglio*, per la stessa incombenza: la man-

O o canza

canza delle piove avea minorata l' erba, e ritardata la semina; ma poi essendo cadute abbondanti acque ne' principj di Novembre, le Campagne si ravvivarono, ed i Pastori furono dal maggior bisogno stimolati alla *Professazione* delle pecore, che giunse al numero di un *milione trecento venticinque mila*. Questo regolare vantaggio persuase il Vicerè, e la Camera della necessità di destinarsi altro Ministro alla cura degli affari più importanti alla Locazione generale; ma nello autunno dell' anno 1560., credendo il Doganiere *Sangrò* di evitare l' assistenza di altro Ministro, volle dar conto della felice trasmigrazione delle greggi, delle accurate disposizioni date pel godimento de' *Riposi*, e del buono stato delle Campagne inaffiate delle abbondanti piove cadute, che faceano sperare aumento nella *Professazione*; ciò non ostante si fece dal Vicerè passare in Foggia l' Arcivescovo di Trani *Giambattista Hogeda*, che avea esercitata la carica di Presidente di Camera; questi assistè alla *Locazione*, che fu conchiusa coll' aumento di pecore *sessantamila* più dell' anno antecedente. Appena entrati gli animali ne' pascoli di Puglia, la stagione anticipò la sua rigidezza, colla neve caduta ne' giorni de' 15., 16., e 17. di Novembre; e trovandosi quelli afflitti, anche dal solito male della *Zecca* (1), soffrirono grave danno, pel cattivo tempo, continuato interpellatamente fino agli ultimi giorni del seguente mese di Gennajo. La mortalità fu nel numero di circa *quattrocento mila*, fra pecore, ed agnelli; il Doganiere non trascurò di dare minuto conto al Vicerè, ed alla Camera della perdita degli

ani-

(1) E' questo uno insetto, che, secondo le osservazioni dell' avvedutissimo *Francesco Redi*, va compreso fra quegli abominevoli animaletti, che infestano le esterne parti degli Uomini, de' Quadrupedi, e de' Volatili, e comunemente si chiamano *Pidocchi*: ma siccome la *Zecca* è di una mole più grande degli altri pollini, ed ha una figura diversa; così è quasi particolare de' Quadrupedi. Le pecore, e le vacche ne ricevono grande danno; ed in Dogana hanno i Pastori osservato, che quegli animaletti sogliono periodicamente infestare le greggi da triennio in triennio; e quando non si usa la diligenza di soccorrere gli animali infestati, colle unzioni di olio, o di *Pecola*, quei perniciosi piccoli insetti abbattono le vacche, e le pecore. La *Pecola* si raccoglie dagli stessi alberi di Pini; e pel suo colore inclinante al rosso si distingue dalla *Pece*; e solamente nella manipolazione gli si dà minore cottura.

animali, perchè si coadjuvassero i *Locati* nel pagamento della Fida; e già fu accordato un discreto escomputo, che giovò sommamente a' vantaggi della nuova *Professazione* dell' anno 1561.: questa fu pure conchiusa coll' assistenza dell' Arcivescovo di Trani, e per la scarsezza dell' erba, prodotta dalla mancanza delle piove, il numero delle pecore professate giunse ad un *milione trecento, e seimila*.

§. 5. Per maggiormente richiamare il concorso delle greggi in Dogana, fu esattamente continuata la spedizione de' Commissarj, per liquidarsi gli animali rimasti negli erbaggi situati ne' luoghi più lontani dalle *Locazioni*; ma nello stesso tempo si usava l' equità di esigersi dimezzata la stabilita Fida. Si conobbe, che nel moltiplicare nel Regno quella Industria, la trasmigrazione delle greggi da un luogo all' altro deveniva semprepiù necessaria, ed assicurava il vantaggio del Reale Erario. La diligenza degli Ufficiali di Dogana in quelle numerazioni diede motivo a molte particolari controversie, per la decisione delle quali fu occupato il Tribunale della Camera, che prescrisse al Doganiere *Sangro* di dovere, con particolare Bando, far noto a tutti i possessori degli armenti, soliti a concorrere in Dogana, l' obbligo di eseguire in ogni anno la stabilita trasmigrazione, per ricevere i necessarj pascoli dalle mani del solo Doganiere, e godere le spiegate immunità; altrimenti dopo la solenne numerazione sarebbero stati obbligati al pagamento della intiera fida, senza godere della primitiva equità. Fu questo Bando spedito colla data de' 16. Ottobre 1562.; e per togliersi ogni motivo di controversia, fu dichiarato, che gli animali delle Provincie di Apruzzo non potesser in qualunque caso essere esentati dall' obbligo della trasmigrazione, e dal pagamento della Fida; ma per quelli delle altre Provincie si spiegò, che gli animali soliti di Dogana doveano riputarsi tutti quelli, che altra volta fossero concorsi in Puglia sotto il nome dello stesso Padrone, o in unione di altri; oppure avessero goduti gli erbaggi Fiscali, e Privilegj di Dogana, o fossero allievi degli animali fidati, o comprati da' Pastori *Locati*; ma siccome ciascuna di queste circostan-

ze bastava per obbligare i possessori degli animali al pagamento della Fida; così riusciva molto facile a' particolari Commissarj di verificarne alcuna; giacchè, non essendo in que' tempi molto estesa la Pastorizia nelle Provincie più lontane dagli Apruzzi, col solo confronto delle varie specie degli animali medesimi, restava confermata la stretta dipendenza: perciò il Bando si fece anche pubblicare nelle altre Provincie di *Terra di Lavoro*, *Contado di Molise*, *Capitanata*, *Terra di Bari*, *Terra di Otranto*, e *Basilicata*. Queste generali disposizioni, siccome faceano sperare un maggior concorso di animali; così il Doganiere attese a regolarne la situazione ne' *Riposi*, ed a preparare i pascoli necessarj al loro mantenimento nell' Inverno: giacchè la introdotta nuova coltura avea ristrette le *Locazioni*, ed i *Ristori*, e le greggi erano ridotte in cattivo stato per la stagione arida, e calda incontrata nel tempo della trasmigrazione, e ne' *Riposi*; ed ancorchè si fosse ritardata la partenza dalle Montagne; pure gli allievi aveano sofferto positivo danno. Ma le acque cadute in Puglia dopo la metà di Ottobre, avendo ravvivate le campagne, e sollecitata la riproduzione dell' erba, stimolavano i Pastori ad anticipare il passaggio degli animali nelle *Locazioni*, delle quali vi era preciso bisogno per far ristorare le greggi, prima che sopravvenisse la rigidezza dell' Inverno.

§. 6. Fu persuaso il Doganiere *Sangro* di quel particolare bisogno dell' Industria; e ne diede distinto conto al Vicerè, ed alla Camera, per sollecitare la designazione di tutte le terre affittate per uso di coltura; giacchè secondo gli ordini antecedenti, dovendosi dare a' *Locati* altri corrispondenti erbaggi, a spese del Fisco, e minorarsi in conseguenza la stabilita *estima* delle *Locazioni*, e *Ristori*, era necessario di sapersi con precisione la quantità delle terre addette alla semina, o riserbate per uso di *Mezzana*. Nacque pure il dubbio su la maniera, con cui far si dovea quella necessaria deduzione; onde se ne domandò la precisa norma allo stesso Tribunale, che ne differì la risoluzione: ma essendo ne' primi giorni di Novembre giunto in Foggia l' *Arcivescovo di Trani*, collo stesso particolare incarico di regolare

gli

gli affari della Locazione generale, i paſtori fecero maggior premura, per fare paſſare gli animali negli erbaggi delle *Locazioni*, ed allontanargli da' *Ripoſi*, dove ſi trovavano molto mal ſituati, anche pel cattivo tempo ſopraggiunto. Volle quel Prelato vedere lo ſtato della *Profeſſazione*, e trovò, che i manifeſti raccolti dal Doganiere, giungevano ad un *milione*, e *duecento mila* pecore; conſiderò nel tempo ſteſſo la giuſtizia della deduzione; onde diſpoſe, che ſenza pregiudizio delle ragioni del Fiſco, e de' *Locati*, quella ſi foſſe interinamente accordata per carra *dieci* a migliajo di pecore, con eſſerſene dato conto al Vicerè, ed alla Camera; fu poi conchiuſa la *Locazione* nel giorno 12. di Novembre, ed il numero delle pecore profeſſate ſuperò quello dell' anno antecedente, per eſſere arrivato ad un *milione trecento ſettantaquattromila*; non oſtante che nel tempo della traſmigrazione vi foſſe ſtata poſitiva perdita degli allievi; ma i paſtori furono ſpinti ad accreſcere la profeſſazione dalla ſicura ſperanza di vedere riſtorate le proprie greggi, negli ottimi paſcoli delle *Locazioni*, ravvivati dalle acque cadute, ſapendoſi per coſtante eſperienza, che nel felice clima della Puglia è molto facile, e ſollecita la riproduzione dell' erba, quando le piove al cadere dell' Autunno non ſono accompagnate dalla ſtraordinaria rigidezza della ſtagione.

§. 7. Le varie relazioni, che negli eſpoſti rincontri furono avanzate al Vicerè, ed al Tribunale della Camera dal Doganiere *Gian Luigi di Sangro*, dimoſtrano così la profonda cognizione, che avea della particolare Legislazione, e della vera economia della Dogana; che la ſomma vigilanza, e cura uſata per accreſcere quelle Reali rendite, e fare il maggior vantaggio della Paſtorizia, e dell' Agricoltura. Era quel Miniſtro entrato nel giuſto impegno di rimuovere ogni contraria prevenzione, procurando di ſempreppiù richiamare in Dogana il concorſo delle greggi, ed animare i Paſtori a migliorare l' Induſtria; volle perciò prima di partire dalla Puglia, ſotto la data de' 15. Aprile 1563., formare un Bando diviſo in ventiquattro capi, per farlo pubblicare nelle varie Provincie del Regno. Era con quello

incul-

inculcata la esatta osservanza delle particolari Leggi di Dogana; così per la rigorosa custodia degli erbaggi Fiscali, per la privativa distribuzione di tutti i pascoli d' Inverno, e pel libero uso de' *Tratturi*, e *Riposi*; che per l'esercizio di tutte le altre facoltà, e de' Privilegj accordati alla Pastorizia, e per la esatta osservanza della trasmigrazione delle greggi. Nell' Ottobre poi dello stesso anno tornato in Puglia, prese conto dello stato della Dogana, e riferì al Vicerè di aver già, colle disposizioni date, assicurato il maggior concorso degli animali; anche perchè gli allievi, chiamati *Primaticci* non aveano sofferto danno pel vantaggio della buona stagione; ma erano cresciuti in un considerevole numero: espose pure la cura usata nella distribuzione de' *Riposi* per impedire i soliti danni della *Zecca*, e le diligenze praticate per assicurare la sussistenza de' pascoli d' Inverno, ristretti dalla nuova coltura. Queste relazioni del Doganiere *Sangro* fecero sospendere la solita deputazione di altro Ministro per assistere agli ultimi atti della Locazione generale; onde fu dal medesimo conchiusa per un milione, e mezzo di pecore; ancorchè l'erba fosse in una giusta abbondanza, e la stagione benigna: usò poi lo stesso Doganiere una somma diligenza nella distribuzione degli erbaggi straordinarj, tutti compresi col nome di *Ristori*. Continuò la stagione a correre felice; ma l' abbondanza de' prodotti, e la generale scarsezza del denaro, fecero cadere in un massimo avvilimento i prezzi delle lane, e de' castrati; onde nella Primavera dell' anno 1564. l'esazione della Fida restò incagliata. Il Doganiere espose al Vicerè la fisica impotenza de' *Locati* a poter sodisfare il debito Fiscale, quando lo spaccio de' prodotti restava impedito; pose in veduta la difficoltà di ritenere gli animali in Puglia, col ritardare la spedizione delle licenze, e radoppiare la custodia de' passi; e nel tempo stesso fece conoscere il sommo danno, a cui si esponeva l' Industria, col ritardare il passaggio delle greggi negli ameni pascoli delle montagne. Questa sensata rappresentanza persuase il Savio Vicerè Duca di Alcalà da permettere allo stesso Doganiere di accordare a' *Locati* più bisognosi la dilazione del pagamento;
pur-

purchè tutta la somma si raggirasse fra i venticinque fino a'trenta mila ducati.

§. 8. Riceverono i Pastori grande sollievo da questa particolare grazia, eseguita colla massima prudenza: non trascurò poi lo stesso Doganiere di facilitare le vendite de' prodotti per accrescere gl' introiti al Real Erario; e tornato in Napoli fece conoscere la positiva mancanza de' pascoli, necessarj al sostegno delle greggi, che da anno in anno si moltiplicavano in Dogana; perciò il Tribunale della Camera gli diede l' incarico di riconoscere, ed esaminare la qualità, ed estensione degli erbaggi posseduti da' particolari, e dalle Università delle Provincie di Terra di *Otranto*, e *Basilicata*, per distribuirli poi alle greggi de' *Locati* in forza dell' incontrastabile diritto del Fisco, e per esecuzione delle chiare Leggi di Dogana: Fu eseguito con tutta l' attenzione l' incarico; e dopo la metà di Ottobre, tornato in Foggia il Doganiere, diede conto al Vicerè, ed alla Camera delle disposizioni date; riferì il buono stato della Dogana, ed il maggior concorso degli animali, accompagnato delle felici apparenze delle campagne già inaffiate dalle replicate piove cadute. Fu poi conchiusa la *Locazione* a' 15. Novembre 1564. con sommo vantaggio del Fisco; giachè le pecore professate furono al numero di un *milione seicento sessanta mila*. Si dovette usare ogni maggior diligenza, per dar comoda situazione negli erbaggi straordinarj a tutte le greggi concorse; poichè le ordinarie *Locazioni* si trovavano molto ristrette, per la designazione della nuova coltura, già eseguita. L' esercizio di questo diritto Fiscale diede motivo a varie particolari lagnanze de' Baroni, e delle Comunità, che possedevano gli erbaggi; ma il Tribunale della Camera fu costante a sostenere la imparziale condotta del Doganiere *Sangro* nella privativa distribuzione di que' pascoli, sempre distinti col nome generale di *Ristori*. Nell' archivio della Dogana non si è trovata memoria dell' esito della *Locazione* dell' anno 1565., ma nella visita fatta nell' anno seguente dal Cardinale di Toledo, fu proibita al Doganiere la elezione de' Cavallari straordinarj: ed il *Sangro* fu sospeso dall' eser-

esercizio di quella carica, senza che se ne sapesse la causa; e ne fu incaricato lo stesso Arcivescovo di Trani *Hogeda*, che regolò tutti gli affari della Dogana per un anno intiero.

§. 9. Nel mese di Giugno dell'anno 1567. fu il Doganiere *Sangro* reintegrato nel suo impiego; ma non potendo per la stagione calda essere in Foggia, destinò per suo Luogotenente il *Dottor Sebastiano Marano*, al quale diede varie Istruzioni pel buon regolamento di quegli affari; poi nell' Ottobre dello stesso anno passò in Puglia, usando ogni maggior diligenza per richiamare il concorso delle greggi, e vantaggiare la Locazione generale, che non riuscì molto felice. Continuò poi nello stesso Ufficio fino agli ultimi mesi dell'anno 1569., quando con licenza del Vicerè lasciò quel Governo, dopo avere assicurato al Reale Erario la rendita di ducati *duecento e cinquemila quattrocento sessantasette*; ma prima di partire trovandosi i *Locati* in positive angustie per la scarsezza de' grani, accresciuta dagli allarmi delle Università di Puglia, diede varie efficaci provvidenze, perchè non si fosse impedito a' Panettieri, addetti a provvedere i *Locati*, di servirsi de' grani acquistati. Questi ordini non furono prontamente eseguiti; giacchè trovandosi delegato dal Vicerè il Consigliere *Michele da Villanova*, per provvedere all' annona di tutte le Provincie di *Puglia*, e *Basilicata*, gli amministratori delle particolari Comunità continuarono ad impedire a' Panettieri il trasporto de' grani; onde i Ministri, rimasti alla cura della Dogana, dovettero implorare l'autorità del Delegato, per occorrere al particolare bisogno de' *Locati*. Pensò il Consigliere *Villanova* di togliere ogni ostacolo, spiegando in un Bando le precise quantità de' grani, acquistati da que' Panettieri in *Foggia*, *Cirignola*, *Ascoli*, *Canosa*, e *Spinazzola*, che tutti ascesero a carra *settecento ottantadue*; ma i varj accidenti, che sopravvennero, tennero occupati, e solleciti que' Ministri, ed il Delegato *Villanova*, fino alla Primavera del seguente anno 1570., quando i *Locati* si allontanarono dalla Puglia.

Eccel-

Eccellentiſſimi, e molto Magnifici Signori.

MAndamo alle S. V. la Locazione, la quale ancora che ſia di manco numero dell'anno paſſato, conoſceranno, che ſi è fatto con procurarie tutto l'utile poſſibile della Regia Corte, ſebbene la Puglia non è riuſcita tutta come cominciò, e ne mandamo la incluſa liſta delle Locazioni, come ſi trovano; ed avendomo voluto ſapere d'onde foſſe cauſato queſto mancamento, con averce fatto ogni perquiſizione, trovamo, per quel che ſiamo informati, che queſta eſtate ſi ſono macellate aſſai pecore in Apruzzo, alcuni l'hanno vendute; e quelli, che ne ſoleano dare in liſta più di quelle, che aveano, queſto anno per cauſa della Fida, che è aumentata, ognuno ſi è andato reſtringendo, e non ha dato pecore ſoverchie; Le foreſtiere, che ſoleano venire, o per queſta, o per altra cauſa, non ci ſono venute; medeſimamente bona parte delle pecore paeſane; però non ſi laſcerà trovandoſi le fraude, che aveſſero potuto fare, e ſi ci uſerà ogni diligenza, tanto in Terra di Otranto, come in Puglia, e nella Montagna di S. Angelo, ed in altri luoghi, dove potriano ſtar pecore, e quelle, che ſi troveranno non eſſere ſtate date in liſta, ſe ne eſiggerà la fida ſenza dargli erbaggi, e queſto li ſarà pena; e contra quelli, che ſi troveranno avere comprato, ſi procederà conforme alle Regie Iſtruzioni: e per fino a quà ſi è avuto più faſtidio delle coſe di Terra di Otranto, che di tutto il reſto della Doana; mi ha parſo mandarci adeſſo il magnifico Geronimo de Maſſariis Credenziere, il quale con tutta la ſua indiſpoſizione ce cavalcherà domani, ed anderà a mettere in poſſeſſione li Locati di quegli erbaggi ordinatamente, che ſono ſtati diſpenſati là, e deſignerà li lochi, delli quali ſi ha da ſervire la Regia Corte per lo numero delle pecore, che ſe ci hanno da locare, e ci ſi farà buttare li ſulchi, o porre li termini; a talche queſto anno ſiano proviſte le pecore, che ſi ci ſono mandate, e per l'anno da venire ſi trovano li lochi noſtri conſervati per ogni Locato, che ci ſi mandaſſe; e del reſto i Cittadini, e Padroni di quei Territorj poſſono ſervirſi ad uſo loro, e non dicano, che ſe li fa aggravio ad impedirli tutti per la parte, che ce tocca; ed all'andare, che farà adeſſo detto Magnifico Credenziere, e così allo ſtare, e ritornare, che farà per lo paeſe di Monteſerico, Montepeluſo, Avanzo, ed altri lochi, cercherà di trovare le fraude, come di ſopra è detto; ed io con l'altro Magnifico Credenziere, e alcun'altro Officiale faremo lo medeſimo per la Puglia, Montagna di S. Angelo, ed altri lochi; ed inviarò in Apruzzo a fare numerare quelle pecore, che fuſſero rimaſte, potendo eſſere queſto ancora parte di queſto mancamento, e di quanto ſuccederà, ne darò avviſo, e conto alle S. V., alle quali dico per grazia di Dio, che la Dogana ſta bona, e ſana fin a quà: li ſeminati vanno meglio,

che fussero andati mai -- Quando io partii da Napoli intesi, che era provvisto l'Auditorato di questa Dogana, e così non feci istanza alle S. V., nè ne supplicai sua Signoria Illustrissima, che dovesse provvederlo; e perchè quà non si può stare senza Auditore, ne scrivo a sua Signoria Illustrissima; prego le S. V. parlandosene con sua Signoria Illustrissima, vogliano, per farmi grazia, sollecitarlo; perchè io da che sono quà mi ha bisognato sempre un Dottore; ma io lo vorria tenere approvato dal Re, e bacio le mani delle S. V.. Dalla Serra a dì 20. Novembre 1556. -- Joan Loise de Sangro.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor mio -- Il tempo, che V. E. è stata nel felicissimo Esercito occupata nelle cose della Guerra, non mi è parso fastidirla con le cose di questa Doana, dove io per servizio di S. M., e di V. E. mi ritrovava, e trovo occupato. Dopoi del suo felicissimo ritorno ho voluto prima, come ho potuto baciarli la mano, e farli riverenza per lettera senz'altro; e se bene ora l'E. V. si può ritrovare, o nel medesimo pensiero, o occupata in cose maggiori di queste, mi è parso dirneli alcune, che il resto lo lascio per la presenza, per darli conto del servizio, e come Servitore particolare dell'E. V.. Donai la locazione il più presto, che fu possibile, e con tanto avantaggio della Regia Corte, che se bene mancarono dall'anno passato duecentocinquantamilia pecore in circa, che pare buon numero di denari; pure non perde la Corte dell'anno passato a questo, che da 4000. docati a basso, e così è la verità, come V. E. può vedere, ed io ce lo dimostrerò col Bilancio a suo tempo, dell'esigenza, e questo intenda V. E. dal pagamento ordinario, che con l'aumento della mezza fida sa bene l'avvanzo, che ci è: Questo mancamento, ed aumento di bestiami suol succedere secondo li tempi, e secondo l'annata, ed io volendo inquirere, che non ci fusse fraude, trovo diverse cose al mancamento di quest'anno, che ne hanno macellato quantità, ne mancano da cinquantamila pecore forestiere dell'anno passato, che non ci sono venute, se bene ce ne sono nuovamente di Romagna trentamilia, dieci venute da per loro, e venti, che stanno per la Regia Corte, finchè altrimenti V. E. comanderà: Da cinquantamilia in circa delli Paesani, che mancano dall'anno passato, e di Apruzzesi, che ne sogliono ordinariamente, per avere più erba, darne più in lista di quelle, che hanno: Quest'anno si sono arrisicati a non darne soverchie, e la causa V. E. l'avrà potuta intendere da alcuni di essa Doana, che intendo, che siano venuti in Napoli. Con tutto ciò finita, che fu la locazione, io inviai l'Offiziali Principali, e

gli

gli altri, e ci cavalcai io in persona, come ancora so per ritrovare le fraudi, che veramente ci fussero: Inviai a numerare le pecore che fossero rimaste in Apruzzo, ed ancora le paesane, acciocchè poi se ne possa eseguire quello, che l' E. V. comanderà, ed alle fraudi di esse, che si troveranno col Magnifico Tomaso Maglio, che V. E. m' ha fatto grazia mandarmi Auditore di questa Doana, il quale mi pare affezionato, e diligente nel servizio di S. M., e di V. E., procederò alla fida, e pena di quelle, e provvederò anche all' erbe vendute, e comprate contra la forma delli Regj ordini di V. E., e così ad alcuni disordini, che nci fussero, e ad alcuni parchi innovati da queste bande che mi ritrovo, contro la forma delli detti ordini, e s' attenderà a fare quelli proventi, che debitamente si ponno in utile della Corte, e ad ogni altra cosa per detto servizio, come si conviene con ogni diligenza, e fede; e per buon governo delli Sudditi, che per S. M., e V. E., mi sono dati a carico. Ho dato le Majesi a tempo, come si conviene per conservare l' uni, e gli altri nella Puglia, dico Massari di Campo, e di Doana; giacchè l' anno passato si fece quanto si potette nelle Majesi per beneficio delle Massarie di Campo: adesso invio alla Regia Camera li Banni, che vogliono per la discussione, che è stata, li Regj di V. E., e quello, che ho fatto io per ordine di V. E., che nci sono stato bene avvertito ad ogni tempo. L' impedire degli erbaggi, che io feci al primo tempo innanzi la locazione, come è solito per ordine Regio di V. E., e della Regia Camera, con la quale io molte volte ho trattato di come se ne potea fare di meno, e non si ci è potuto trovare espediente, perchè senza impedirli non si potria fare nè grossa, nè minima locazione, la quantità della quale non si può mai sapere sino alla fine di conchiuderla, e chiuderla, e poi dissimpedirli, e meno per uso di homini di Dogana senza ordine mio, perchè così comandano le Istruzioni, e Provisioni Regie di V. E., e della Regia Camera, e del tutto mi rimetto, e mi riservo, come ho detto di sopra, a darne conto all' E. V. a suo tempo. L' invernata è stata gagliarda di mal tempo per tutto Decembre, e V. E. avrà vista, e patita in Campagna, ha dato botta alla Dogana, e ce l' avria dato molto maggiore, se non si fusse trovata così gagliarda, come si ritrovò in primo tempo: Per grazia di Dio questo Gennajo ha fatto quasi bellissimo tempo, con il quale si è riavuto assai tutto il bestiame: Li seminati per grazia di Dio quest' anno vanno meglio, che siano andati molti anni sono, che con questa stagione per grazia di Dio si spera buonissima ricolta. Signor mio Illustrissimo, ed Eccellentissimo, se bene io vorrei stare appresso la persona di V. E. a servirla, come quella del Re mio Signore; giacchè mi trovo intricato in questi servizj, parmi come servidore di S. M., e come ho detto particolare di V. E.,

 dir-

dirli, che in Capitanata di Puglia dove la maggior parte del tempo io risedo per quel che mi sono informato di vista, e di udito; e così ancora per queste parti di Barletta, Trani, Andria, e da quì intorno si potriano cavare fuori Regno da sei mila carra in circa di orgio, senza fare mancamento alcuno di esso al Regno, e se ne potria avere forsi da sei scudi per carro, che saria qualche poco utile della Corte, senza pregiudizio alcuno di essa, e saria giovare alla necessità di chi ne avesse: Tutto questo è detto, e lo pigli V. E. con affezione, e non per prosunzione, che io vorrei trovare sempre cosa per servizio di S. M., e di V. E., ed avere io occasione di farlo con la persona, e con la vita: Resta solo, che mi facci grazia, che si degni di comandarmi in servizio particolare dell' E. V., e che mi tenghi, e reputi per il servidore, che ho detto, e per fine le bacio con ogni riverenza la mano, raccommandandomi quanto più posso nella sua buona grazia, e N.S. la sua Illustrissima, ed Eccellentissima persona guardi, ed esalti di stato come merita, e desidera. Di Ruvo a 24. Gennaro 1557. -- Di V. E. -- Vero Servitore Giovan Lovise de Sangro.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

CASTELLÆ ARAGONUM UTRIUSQUE SICILIÆ.

Joannes Loysius de Sangro Miles Regius Dohanerius Dohanæ Menæpecudum Apuleæ, & Dohanellæ Aprutii.

PEr quanto per li Regj Banni, ed altri ordini spediti, e pubblicati, e che ogni anno si spediscono, e pubblicano per ordine dell' Illustrissimo Signor Viceré del Regno, e Collateral Consiglio, sta provvisto, ed ordinato ad ogni persona di qualsivoglia Terra, e Luogo delle Provincie di Apruzzo Citra, ed Ultra, Terra di Lavoro, Capitanata, Contado di Molise, ed altri, quali avessero pecore, o altro Bestiame, quali avessero costumato fidare in questa Regia Dogana, che lo debbia calare in Puglia ogni anno sotto detta Regia Fida, ed altro come in detti Regi Banni, ed ordini appare. E come che ogni anno in dette Provincie d' Apruzzo, ed altri luoghi sopradetti sono rimaste molte pecore, ed altri Bestiami soliti di detta Dogana, e li Padroni non hanno curato condurli,

li, nè farli condurre in Puglia sotto detta Regia Fida; semo stati necessitati per servizio della Regia Corte, ed osservanza delle Istruzioni, ed ordini sopradetti di mandarci Officiali, e Commissarj a farne notamento, e successivamente ad esiggerne la Fida, come appare per li conti presentati in Camera per quel tempo, che si ci è mandato; che sebbene fin qua la Corte l'ha fatto esiggere per mettà, è stata equità, procuratali da noi in la Regia Camera della Summaria, e tutto a fine, che le pecore, ed altro Bestiame solito non restassero, ma calassero in Puglia sotto detta Regia Fida. E vedendo la Regia Corte, che tuttavia più presto si persevera nel contravvenire a detti ordini per detti Padronali, che ad ubbidire; avendoci perciò la Regia Camera per un'ordine spedito ai sedeci del mese passato di Settembre commesso, ed ordinato, che debbiamo mandare Officiali a fare detto notamento, ed esiggere l'intiera fida delle pecore, e Bestiame, quali sono soliti, e non calano in ogni anno, che in ciò usi ogni diligenza per servizio della Regia Corte, acciò non si commetta fraude; ci è parso prima, che si dia la locazione, fare il presente Banno, col quale dicemo, ordinamo, e comandamo a tutte, e singule Persone, Padronali di pecore, ed altro Bestiame delle predette Provincie di Apruzzo, Terra di Lavoro, Capitanata, Contado di Molise, ed altre Terre, che quelli, li quali sono soliti di Dogana, li debbiano tanto questo presente anno, come ogni altro anno per l'avvenire, quelli, a chi succederanno dette pecore, e Bestiame soliti di Dogana, ed allievi discendenti da quelli per comperá, o per altra successione, condurre, e fare condurre in Puglia sotto la Regia Fida di detta Regia Dogana, perchè se li darà la Locazione, ed erbaggi per Pascolo, come è solito, e si da ad altri, ed al tempo debito, e solito del mese di Aprile di ciascun'anno ne pagaranno la Regia Fida, altrimenti non calandoli, e ritenendoli in le Montagne, o alli loro paesi, ed altri erbaggi, se li esiggerà la intiera Fida ogn'anno, sebbene non godono li erbaggi della Regia Corte, servata la forma di detti ordini Regi, ed acciocchè sappia ognuno, come s'intende lo Bestiame solito di Dogana, con questo medesimo Banno dichiaramo, che se detto Bestiame è stato in Puglia sotto il nome del proprio Padrone, e sotto collettiva, o disceso da altro solito venire in Puglia sotto la detta Regia Fida, o si avesse pascolato in erbaggi della Regia Corte, e goduto li Privilegi, ed immunità di detta Dogana, o se fosse comprato da uomini di Dogana, s'intende, ed è solito di Dogana; però le pecore di dette Provincie di Apruzzo la Regia Camera della Summaria nel detto menzionato ordine dice, e dichiara, che dette Provincie generalmente sono solite di Dogana, colla presente non derogamo, nè contradicemo a detto ordine, nè agli altri spediti, e che si spediranno per detta Regia Camera, o per

noi

noi di commissione, ed ordine di essa, per li quali alcuni fussero stati dichiarati non essere soliti di Dogana; ed acciocchè lo predetto sia noto a tutti, e nessuno in futurum possa allegare giusta causa d'ignoranza, commettemo a tutti, e singuli Algozini, Jurati, e Servienti di qualsivoglia Corte insolidum, che lo presente Banno debbiano pubblicare, ad emanare nei luoghi soliti delle Città, Terre, e Castelli delle dette Provincie, e pubblicato, farcene la debita relazione, la quale si debbia scrivere per qualsivoglia Notaro, Mastrodatti, o Scrivano, che ne sarà richiesto, gratis per servizio della Regia Corte, non facendosi il contrario per quanto si ha cara la grazia della Regia Maestà, e sotto pena di docati mille. Datum Fogiæ die decimo sexto mensis Octobris 1562. = Gian Luise de Sangro.

Registro dell' anno 1561, in 1562. fol. 83. 89.

Simile Banno per Contado di Molise, e Terra di Lavoro.

Simile per Puglia, Terra di Bari, Terra d'Otranto, e Basilicata, spedito sotto la data del primo Agosto 1563. fol. 15. e 16. Registro de' Banni.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

CASTELLÆ ARAGONUM &c.

Joannes Loysius de Sangro Miles Regius Dohanerius Dohanæ Menæ pecudum Apuleæ, & Dohanellæ Aprutii.

BAnni, ordini, e comandamenti fatti per detto Illustrissimo Signor Doganiero per osservanza, ed esecuzione delle Regie Istruzioni per governo, beneficio, conservazione, ed aumento di detta Regia Dogana, ed in servizio della Regia Corte, quali si hanno da conservare, ed ubbidire ad unquem per tutti a chi spetta secondo particolarmente di sotto si conterrà, e sotto le pene infrascritte.

1. In primis. Perchè così come è solito adveniente il dì di S. Angelo

gelo del mese di Settembre, tutti li bestiami grossi, e minuti si devono cacciare per Puglia dalle locazioni, ed erbaggi della Regia Dogana, si ordina, e comanda a tutti, e singoli Patroni di detti bestiami, che advveniente il detto dì, debbiano cacciare dalle dette locazioni, ed erbaggi li detti bestiami, e ritirarli nelle loro Montagne, ed altri erbaggi, acciò quelli della detta Regia Dogana si trovono conservati per le pecore di essa Dogana, e chi farà il contrario, interverrà nella pena di once venticinque per ciascheduna volta, che contravverrà, ad arbitrio riservato a detto Sig. Doganiero.

2. Item perchè molti Massari di Campo, e Padroni di territorj sogliono vendere le Mezzane, le quali solamente sono concesse, e deputate per pascolo dei proprj loro Bovi aratorj, a diversi Padroni di bestiami grossi, e minuti, tanto di Dogana, come di extra Dogana, ovvero li detti Massari, e Padroni di territorj vi sogliono ponere a pascolare altri animali indomiti; il che espressamente è proibito: Per questo si ordina, e comanda a tutti li sopradetti Massari, e Padroni di territorj, che non possono vendere, nè affidare in dette loro Mezzane nulla sorta di bestiami, tanto soggetti a Dogana, come non soggetti, nè quelle arrompere, nè tenerci altri Buoi aratorj, nè indomiti, eccetto li proprj Buoi aratorj, che servono per le loro Massarie di Campo, per le quali dette Mezzane sono concesse, e deputate, ut supra; altrimente che interverrà, incorrerà alla pena di perdere tanto l'affitto, che averà fatto, del quale la quarta parte se ne applichi al Denunciante, ed il resto alla Regia Corte, quanto di essere applicata in continere detta Mezzana ad uso della detta Regia Dogana, così come in tali casu ipso facto si applicherà.

3. Item, si ordina, e comanda a tutti li Padroni di pecore, ed altri bestiami soliti di Dogana, che ciascuno di essi abbia da dare in lista a detto Illustrissimo Signor Doganiero le sue pecore, ed altro bestiame solito de Dogana con li Nomi, e Cognomi del Padroncello, numero del bestiami di ciascuno di essi Padroncelli per tutti li venti del mese di Ottobre di ciascun anno, altrimente chi controvverrà a non darli in lista per il tempo predetto, oltre che sarà locato in lo Saccione, e non averà locazione in Puglia, e se le esiggerà la Regia Fida, incorrerà nella pena di once venticinque.

4. Item, che al calare, che farà a detta Dogana si abbia da intertenere, e non passare il Biferno per tutti i quindici di Ottobre, ed elassi li quindici di Ottobre passano il Biferno, e si intertengano per tutto detto Mese, e finche sarà data la locazione per la Piana di Larino, di S. Martino, Guglionesi, e la Serra; dimodocchè non abbia a passare Civitate, Ponterutto, la Motta, ed altri Passi prima della detta locazione; però, che le pecore possano pascere in detti luoghi; così come ci pascevano in tempo del

del Sereniſſimo *Rè Alfonſo Primo* , *e Rè Ferrante I.*, avvertendo , che neſſuno di detta Dogana di qualſivoglia grado , e condizione abbia da fare entrare in Puglia ſue pecore, nè altro beſtiame per qualſivoglia luogo , e paſſo tanto pubblico, come naſcoſto prima della detta locazione ſotto pena a quelli tali entreranno in detta Puglia con detti beſtiami , e romperanno la Dogana avvanti il detto tempo della locazione di eſſere condannati in Galera per dieci anni , ed altra pena ad arbitrio di S. E., e di più ſiano tenuti pagare, ed emendare li danni averanno fatti nelle locazioni delli locati di dette locazioni .

5. Item, perchè la detta Dogana non può venire in Puglia, ſe non ha ſuoi Tratturi, e Ripoſi, intendendoſi , che nell' infraſcritti luoghi, come è Macchia a Fortore, Gambateſa, Matrice, Celenza, S. Bartolomeo dello Gaudio, ed altri luoghi, donde paſſa detta Dogana gli uomini di eſſa con i loro beſtiami ſono maltrattati, e proibiti di potere per li Territorj di detti luoghi paſſare, ripoſare, paſcere, pernottare: Per queſto ſi ordina, e comanda a tutti, e ſingoli Magnifici Baroni , Univerſità, Baglivi, ed altri Particolari, che non debbiano proibire, nè vietare detti uomini di Dogana di potere ripoſare, paſcere, e pernottare per li detti Territorj, e Demanj, non ſolo per le 24. ore, ma per due, tre, o quattro dì, e tanto quanto il biſogno ricercherà, così come ſta proviſto per le Iſtruzzioni , e Banni Regj, ed ultimamente ordinato per una lettera della Regia Camera copiata alli 24. di Settembre proſſimo paſſato 1562. regiſtrata in Liter. Cur. 30. r. 110., ed alla detta Dogana uomini di eſſa li debbano preſervare, e mantenere di detti Ripoſi, e Tratturi ſoliti , acciò comodamente poſſano paſſare, e ripoſare ut ſupra ſenza impedimento, nè pagamento alcuno, ne fandoſi per neſciuno il contrario ſotto pena di ducati mille , & altra pena riſervata ad arbitrio di detto Sig. Doganiero.

6. Item, che non ſia nullo Barone, nè qualſivoglia altra perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, che preſuma affidare, nè fare affidare neſſuna ſorte di beſtiame nelli territorj, ed erbaggi che la Regia Corte è ſolita ſervirſi per uſo delli beſtiami di detta Dogana ; ma quelli debbiano guardare, e fare cuſtodire ad iſtanza della Regia Corte, e di detta Dogana, ſotto pena di perdere tutti detti territorj , ed altra pena riſervata, ut ſupra.

7. Item , ſi ordina, e comanda a tutti li fidati di detta Dogana, quali ſaranno locati di una locazione, che non poſſano accogliere, nè fare accogliettiva di altre pecore che la ſolita, e medeſima locazione , e per lo numero di pecore duemila, e non più, acciò ognuno ſtia nelle locazioni, dove è ſtato ſolito locarſi , e di dette pecore d' accogliettiva ne abbiano da dare particolarmente notamento, così della qualità, come delli nomi, e cognomi delli Padroncelli, e delle loro nazioni, ſotto pena di confiſcazione di

di tutto il Bestiame, con promettersi la quarta parte a chi denuncierà la fraude.

8. Item, perchè vi sono molti Padroni di pecore, ed altri bestiami non soliti di Dogana, li quali fanno condurre la estate li loro bestiami nelle Montagne di Apruzzo, ed altre Montagne, e poi le fanno ritornare in Puglia ai loro erbaggi avanti il tempo della locazione di detta Regia Dogana, dannificando gli erbaggi di detta Dogana, se li ordina, e comanda, che non debbiano calare, nè far calare, e condurre in Puglia loro bestiami, che non sono di Dogana, nè pagano fida avanti il tempo della locazione di detta Regia Dogana, se non di poi, e con licenza di esso Sig. Doganiero, per evitare il danno, che potessero fare, e chi controvenerà, incorrerà nella pena di once cinquanta, ed altro ad arbitrio di esso Sig. Doganiero.

9. Item, perchè per lo mettere fuoco alle Ristoppie ogn' anno se n' è causato molto danno tanto alla Regia Corte, quanto ai Particolari, volendolo aggiovare come si conviene, si ordina, e comanda a tutti, e singuli Massari di Campo, loro Curatoli, e Garzuni, ed altri di qualsivoglia grado, e condizione se siano, che non debbiano ponere, nè fare ponere fuoco alle Ristoppie prima del tempo stabilito delli quindeci d' Agosto, e lo Massaro predetto, che vorrà ponere fuoco, debbia farlo con licenza dell' Officiale di questa Regia Dogana, che più si troverà vicino al luogo, ed in ciò sarà deputato, facendo prima le debite procese intorno alle dette Ristoppie, ed altre provisioni necessarie di genti, e fascine, e che sia verso la sera al posare del vento, acciò detto fuoco non abbia a passare fore di dette Ristoppie, e brusciare erbaggi di detta Dogana, nè fare altro danno ad altre particolare persone, altrimente chi controvverrà in ponere detto fuoco contro la forma del presente Banno, oltre che sarà tenuto, e costretto a rifare, ed emendare il danno, che per tal causa ne venisse al Territorio, ed interesse patito, incorre alla pena di once cento, ed altro riservato ad arbitrio di detto Sig. Doganiero.

10. Item, perchè sono molti, che contra la immunità di detta Regia Dogana, e delle ordinazioni Regie per li bisogni di detti uomini di Dogana tanto nello stare l' Inverno in Puglia, quanto al calare, e ritornare di pigliare acqua, e far legna per uso loro, e de' loro animali in pregiudizio, e danno della Regia Corte, e di essi uomini di Dogana. Per questo si ordina, e comanda, che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia, che presuma, nè ardisca nelli Territorj, e distretti di detta Regia Dogana, Ristori, e Transiti proibire, nè impedire detti uomini di Dogana di pigliare acqua, e far legna per uso, e necessità loro, e delli Capomandre delli loro animali sotto pena di once

cinquanta da esiggersi irremisibilmente da ciascheduno, che controvverrà per qualsivoglia volta.

11. Item, perchè sono molte locazioni in lo distretto di detta Regia Dogana, che sono molto sterili di Legna, Paglia, e Falascine per fare li Capomandri, e Pagliare per governo degli uomini, e del bestiame di essa Dogana, e li altri Locati, e Possessori di territorj delle altre locazioni fertili, ed abbondanti di dette Legna, Paglia, e Falascine proibiscono li locati di dette locazioni sterili di poter pigliare, e servirsi delle cose predette per uso loro, e di detti Capomandri. Per questo si ordina, e comanda, che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che debbia impedire, nè vetare detti uomini di Dogana etiam locati in altre locazioni, e territorj di potere pigliare, e servirsi di dette legna, paglia, e falascine per uso predetto, così come pigliano, e si servono detti locati delle locazioni, dove n'è abbondanzia sotto pena di once cinquanta per ciascuno, che contravenerà, da esiggersi, ut supra.

12. Item, perchè molte volte accade per le Campagne trovarsi pecore, ed altro bestiame, quale dicono Favanesi dismandati, e dispersi, che li Padroni non ne ponno avere notizia, si ordina, e comanda a tutte, e singule persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che ciascheduno di esse in potere di chi capitarà alcuna sorta di detti bestiami Favanesi debbia subito portarla in potere del Sig. Doganiero, acciò fatta la diligenza in perquirere, e far perquirere li Padroni, e non trovandosi, possa farne introito per la Regia Corte, così come si ordina per un Capitolo delle Regie Istruzioni numero cinquantacinque, e nessuno presuma fare il contrario sotto pena di once cinquanta da esiggerle irremisibilmente per ogni volta, che contravverrà, oltre che sarà inquisito di furto, e sarà castigato conforme alla giustizia.

13. Item, per quanto se intende, che al tempo, che si fà la Feria delli Castrati, ed altri animali, e lane di detta Regia Dogana in la Terra di Foggia, in essa si portano a vendere li Castrati, ed altri animali, e lane, che non sono di Dogana, in non poco danno delli fidati di essa Dogana, e disservizio della Regia Corte; per questo si ordina, e comanda, che non sia persona alcuna, che presuma, nè ardisca portare, nè far portare a vendere in detta Feria castrati, lane, nè altri animali, che non siano di Dogana, nè condurli, nè farli condurre intorno a detta Terra di Foggia, cioè dalla Cirignola, da Ordona, da Candelaro, da Lucera, da Troja verso detta Terra, nè passare, nè far passare detti confini, finchè saranno venduti li Castrati, ed altri animali, e le lane di detta Dogana, perchè poi sarà declarato quando li potranno fare entrare a vendere in detta

ta Feria, o dove gli piace altrimenti chi contraveneră, incorrerà alla pena di perdere li Castrati, o altri animali, e lane, che si ci troveranno condotti, quali incontinenti se li abbiano da confiscare, ed applicarsi alla Regia Corte, ed altra pena riservata ad arbitrio del Sig. Doganiero, ed all' accusatore se li darà la terza parte.

14. Item, si ordina, e comanda, che se alcuni uomini di Dogana comprassero pecore, o altri animali, che non fussero di Dogana, statim fatta detta compra debbiano darne notizia al detto Sig. Doganiero sotto pena di perdere detti bestiami comprati, ed altra da applicarsi, ut supra.

15. Item; che non sia persona alcuna delli Fidati di detta Dogana, loro Gargarj, ed altri Ministri, che faccia entrare pecore nè ayne in detta Feria lo dì, che ci entrano li Castrati, e questo per servizio della Regia Corte, e beneficio di detta Dogana sotto pena di once cinquanta, per ciascuno, che contravverrà, ed altra ad applicarsi ut supra.

16. Item, perchè al tempo della Generale Reintegrazione di detta Dogana furono posti, ed affissi molti Titoli, dinotantino, e dividentino il Territorio della Regia Dogana da quello rilassato per uso di Campo, con la presente si ordina, e comanda, che non sia person' alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che presuma, nè ardisca ammovere, nè fare ammovere detti Titoli, nè alcuni di essi dalli luoghi dove sono stati affissi dal tempo di detta Reintegrazione sotto le pene contenute nelli Regj decreti, e Banni fatti al tempo di detta Reintegrazione.

17. Item, perchè li Cittadini di Barletta, è stato concesso per grazia, di potere tenere a pascolare nello Territorio di essa Università fino al numero di pecore dodecimila, con pagarne la Regia fida alla Regia Corte a ragione di ducati tre per centenaro, considerandosi, che in fraude di essa Regia Corte potriano detti Cittadini fare accogliettiva di pecore forastiere, ed alcuni farsi Cittadini di detta Terra non essendoci veridateramente. Al che volendosi ovviare come si conviene per servizio della Regia Corte, colli presenti si ordina, e comanda a tutti li Cittadini, e singoli di detta Terra di Barletta, che in detto territorio non debbiano tenere altre pecore, che le proprie di essi Cittadini fino al detto numero, e non avendo pecore, che ascendono al detto numero, non debbiano accogliere altre pecore forastiere, nè nominare uno forastiero per Cittadino, non essendoci come è detto, altrimenti che si troverà in tal fraude se li farà pagare l'intiera fida a ragione di dodici scudi per centenaro, e se li confischerà tutto lo bestiame, ed incorrerà alla pena di once cinquanta, e chi denuncierà la fraude, guadagnerà la terza parte.

18. Item, perchè tutti li uomini fidati di detta Regia Dogana in virtù dei Privilegj della stessa, ed altri Regj ordini, e Provisioni sopra di ciò

spediti per qualsivoglia danno, che accadesse fare colle loro pecore, ed altro bestiame, non ponno essere cosuretti a pagare pena, fida, nè disfida, o altro simile, se non alla emenda del danno da apprezzarsi per due comuni amici, coll'intervento dell'Officiale di detta Dogana, ed in sua assenza dell'Officiale del luogo, dove il danno succedesse, per questo con il presente Banno si ordina, e comanda a tutti, e singuli Magnifici Officiali tanto Regi, come di Baroni, Mastrigiurati, Sindaci, Eletti, Università, Baglivi, ed altri a chi spetta, che alli detti uomini di Dogana per causa delli detti danni, che occorresse di fare ut supra, non li debbiano astringere, nè fare astringere a pagare pena, fida, nè disfida come di sopra è detto, se non alla emenda del danno da apprezzarsi, ut supra, e non si faccia il contrario sotto pena di duc. mille per ciascuno, che controvverrà, da esiggersi irremissibilmente, ed altra pena riservata, ut supra.

19. Item, perchè alli uomini di detta Dogana sono molto necessarie le ferole per comodo loro, e di fare le capomandre per li loro animali, e li uomini della Provincia di Puglia, ed altri del distretto di Dogana, prima che vengono detti uomini di Dogana in Puglia, oltre il basto, tagliano, distruggono, ed abbruciano dette ferole in danno di detti uomini di Dogana, e di servizio della Regia Corte: Per questo si ordina, e comanda, che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia che presumano, nè ardiscono tagliare, nè fare tagliare dette ferole, se non per uso proprio, fino alli quindici del Mese di Novembre, sotto pena di once venticinque da esiggersi irremisibiliter da ciascheduno, che controvenirà, ed altra da applicarsi, ut supra.

20. Item, atteso molti fidati di detta Regia Dogana si sono lamentati, che li Massari di Campo, e loro Curatoli nel fare delle procese alle loro Mezzane ogn'anno, fanno dette procese di fora a dette Mezzane del Territorio della Regia Dogana in pregiudizio, e danno della Regia Corte, e di essi fidati: Per tanto si ordina, e comanda a tutti li sopradetti Massari di Campo, loro Curatoli, e Lavoratori, che sempre che vorranno fare dette procese; le debbiano fare dentro delle loro Mezzane, e non di fora in lo territorio di detta Regia Dogana, sotto pena di once cinquanta per ciascuno, che contravverrà, ed altra riservata, ut supra.

21. Item, essendo espressamente proibito tanto per le Regie Istruzioni, e Banni, quanto per altre Regie ordinazioni, che gli uomini di Dogana non possano comprare erbaggi, nè che li Padroni di detti erbaggi possano venderli a detti uomini di Dogana per le fraudi, che si potriano causare alla Regia Corte: Per questo col presente Banno si ordina, e comanda a tutti, e singoli uomini di detta Dogana di qualsivoglia grado, e condizione se siano, che non debbiano, nè alcuno di essi debbia per uso proprio nè per vendere, comprare, nè fare comprare Difese, Mezzane,

Par-

Parchi, Matine, Chiuse, Guardati, nè altre sorti di erbaggi tanto avanti la locazione, quanto da poi, però quando alcuno averà necessità di erba, ricorra al Signor Doganiero a dire il suo bisogno, che in nome della Regia Corte se li provvederà, altrimenti chi contraverrà, incorra nella pena di once cinquanta, e così ancora si ordina, e comanda a tutti li Padroni di detti erbaggi, che non debbiano in nullo tempo vendere loro erbaggio a detti uomini di Dogana, nè in modo alcuno permettere, nè consentire tacitè, vel expresè, che detti uomini di Dogana facciano pascolare loro bestiame in detti erbaggi sotto pena di perdere il prezzo, che l'avranno venduti, o fidati, e che detti erbaggi statim siano applicati al Regio Fisco in caso de contrario.

22. Item, essendo ordinato tanto per li Banni Regi, quanto per altri Regi ordini, che tutte le pecore solite di Dogana tanto delle Provincie di Apruzzo Citra, ed Ultra, quanto di Contado di Molise, Terra di Lavoro, e Capitanata, ogn'anno si abbiano a condurre in Puglia in detta Regia Dogana sotto la Regia fida; ed ultimamente dichiarato per la Regia Camera della Summaria come tutte le pecore delle dette Provincie di Apruzzo Citra, ed Ultra sono solite di Dogana, acciò si vengono ad evitare per quanto sia possibile le fraudi, che si potessero fare alla Regia fida in diservizio della Regia Corte: Con lo presente Banno si ordina, e comanda, che le pecore delle dette Provincie di Aprzzo si debbiano calare, e condurre tutte ogn'anno in Puglia in detta Regia Dogana sotto la fida Regia, stante la dichiarazione predetta, e le altre pecore delle altre Provincie sopradette, quali sono solite di detta Regia Dogana tanto in nome delli Padroni principali, quanto sotto collettiva o discesi, o comprati da uomini soliti di Dogana, similmente si debbiano condurre in detta Regia Dogana sotto detta Regia fida ogn'anno, altrimente non calandole, o conducendole come di sopra è detto, oltre, che li Padroni saranno costretti a pagare l'intiera Regia fida, non ostante, che non abbiano avuta erba dalla Regia Corte; dette pecore si confischeranno, ed applicheranno alla Regia Corte, come con il presente Banno, in tal caso, si dichiarano confiscati, ed applicati, ut supra.

23. Item, facendosi alcuna controvenzione, o fraude alli sopra detti Banni, o ciascuno di essi, quello, che lo vedesse, o sapesse in qualsivoglia modo, debbia subito notificarla al Sig. Doganiero sotto pena di once cento da applicarsi al Regio Fisco in casu de contrario, e chi notificherà la fraude, o controvenzione, guadagnerà la terza parte della pena, nella quale sarà incorso lo controventore, e sarà tenuto segreto.

24. Item, si ordina a tutti gli Officiali ordinarj di detta Regia Dogana, che da quà avanti ogn'anno durante il tempo dell'amministrazione dei loro officj alla fine del Mese di Agosto di ciascun anno si debbiano, e

cia-

ciascuno di essi abbia a trovarsi di persona o in Lanciano nella Feria, che si fa in detta Città nel tempo predetto, acciò se li possa dare ordine tanto per lo accompagnare della Dogana in Puglia, quanto per altro, che si averà da eseguire per servizio della Regia Corte per lo sapere delle pecore, che sono nella Provincia, o in Foggia, dove medesimamente averà ordine per il detto servizio, ed ogn'uno di essi, che controverrà incorra nella pena di privazione di officio, e di ducati mille. Datum Fogiæ die decimaquinta Aprilis 1563. -- Gio: Lojse de Sangro -- B. Mansilla.

Dal Registro dei Banni fol. 6. a 14.

CAP. IX.

CAPITOLO IX.

Delle Leggi del Vicerè Cardinale di Granvela.

§. 1. DOpo la partenza del Doganiere *Sangro* gli affari della Dogana furono regolati da varj Sostituti, eletti dallo stesso proprietario: questi non mostrarono una giusta premura pel vantaggio de' Reali interessi, nè pel sollievo della Pastorizia; onde per la generale mortalità degli animali avvenuta in quel frattempo, di cui sono rimaste ignote le precise circostanze, fu dal Vicerè, e dal Tribunale della Camera ripigliato il sistema di mandarsi, uno de' Supremi Ministri di quel Tribunale, a regolare quegli affari; ma sebbene nell'anno 1573. se ne fusse incaricato il savio Presidente *Annibale Moles*; pure non furono intieramente corretti i disordini, e gli abusi, che aveano violati gli antichi privilegj, e tolte alla Pastorizia le prerogative più necessarie per l'accrescimento di quella industria; tantocchè disgustati i possessori degli armenti, se ne minorò il concorso in Dogana, e quelle rendite si videro ridotte a ducati 157752. Fu informato di questa pregiudiziale decadenza il Vicerè Cardinale di Granvela; onde obbligò la nobile Famiglia *Sangro*, proprietaria dell'officio di Doganiere, a richiamare i sostituti da quella gelosa amministrazione: passò allora a reggere la Dogana il savio *Fabrizio di Sangro*, che coll'accudire al suo fratello *Gian Luigi*, si era bastantemente informato di quella particolare economia; perciò subito conobbe, che la minorazione del concorso degli animali ne' Reali pascoli di Puglia, unica cagione del grave danno del Fisco, era nata dall'essersi i possessori degli armenti disgustati; così per la inosservanza delle particolari Leggi, e privilegiata economia della Dogana; che per la restrizione de' pascoli, fatta colla nuova coltura; giacchè l'ordinato aumento de' *Ristori*; e la privativa distribuzione de' migliori pascoli straordinarj, non si era eseguita colla necessaria

impar-

imparzialità, ed esattezza; onde i possessori delle greggi spesso in pregiudizio de' diritti Fiscali erano stati costretti a proccurare con segretezza l'acquisto degli erbaggi rilasciati a' particolari, pagando prezzi eccessivi, per non vedere abbattuti i proprj animali, dopo la penosa trasmigrazione.

§. 2. Per dare un pronto riparo a tutti questi sconcerti, stimò quello zelante Doganiere con un Bando diviso in cinquantadue Capi, che porta la data de' 7. Febbrajo 1574., richiamare nella sua rigida osservanza tutte le antiche Leggi della Dogana, proscrivendo gli abusi introdotti in pregiudizio de' diritti Fiscali, ed in danno della Pastorizia; conobbe, che la sola sua autorità non potea vincere le opposizioni de' più potenti; perciò volle di tutto rendere informato lo stesso Vicerè Cardinale di Granvela, che avea manifestata una efficace volontà di vedere ridotte le rendite della Dogana all' antico florido stato, per meglio sodisfare i gravi bisogni del Reale Erario: non fu contento il Vicerè della sola approvazione del Bando del Doganiere *Fabrizio di Sangro*; ma per rimuovere intieramente tutti gli abusi introdotti, deputò il Reggente Francesco *Revertera*, informato di quella economia, perchè unito al Presidente *Annibale Moles*, al Fiscale *Marcello di Mauro*, ed allo stesso Doganiere *Sangro*, esaminasse minutamente tutti gli aggravj sofferti da' *Locati*, sentisse le loro querele, e trovasse gli espedienti più proprj pel buon regolamento di quello ricco ramo del Real Patrimonio: si occuparono que' savj Ministri seriamente in questo importante negozio, trovarono sussistenti i pregiudizj del Fisco, ed i danni de' *Locati*; onde ne refero pienamente informato il Vicerè Granvela, chi nel tempo stesso, che ordinò di doversi con una nuova *Prammatica* rendere più certa la particolare Legislazione della Dogana, volle prontamente mettere freno agli abusi introdotti, prima che fossero maggiormente cresciuti, con un Bando diviso in ventitrè Capi, pubblicato colla data de' 19. Giugno 1574.

§. 3. Fu in quello principalmente rinovata la proibizione di estraersi fuori del Regno le greggi; acciò questa Industria

non

non si communicasse agli Stranieri; ma si rendesse più florida in queste Provincie: per moltiplicare il concorso de' Pastori in Dogana, fu ripetita a favore de' possessori degli animali, così grossi, che minuti, l'antica fiducia, e sicurezza di non potere ricevere da' potenti menoma molestia, o impedimento, tanto nel condurre i proprj armenti ne' preparati pascoli, quanto nel mantenervegli fino alla Primavera: Si proibì con rigorose pene a tutti gli Ufficiali, ed a' Baroni d'impedire sotto qualunque pretesto a' *Locati* il libero uso di tutte le facoltà, e prerogative loro concedute: la esazione della Fida fu confermata secondo l'ultima tassa del Vicerè Duca d'Alba; ma per sostenere il diritto del Fisco, fu vietato di potersi portare in altri pascoli particolari gli animali, soliti a concorrere in Dogana; perciò si stabilì con maggiore chiarezza, che niun altro possessore di armenti potesse fare acquisto degli erbaggi particolari; ma che tutti i pascoli si dovessero ricevere dalle mani del Doganiere; proibendosi ad ogni altro particolare di contrattargli; si ordinò pure, che le *Mezzane* assegnate dalla Generale Reintegrazione per uso de' buoi, addetti alla coltura delle masserie di *Portata*, non si potessero vendere, nè impiegare al pascolo dagli altri animali di qualunque specie. Fu poi perfezionata da' Ministri del Collaterale Consiglio la nuova *Prammatica*, ordinata per rischiarare la particolare economia, e legislazione della Dogana, e si approvò solennemente nel giorno de' 30. Luglio 1574.

§. 4. Questa Legge, divisa in ventotto Capitoli, confermò principalmente tutti i Privilegi, e le imunità, concesse alla Pastorizia sin dalli primi tempi del suo ristabilimento; e poi, per togliere ogni contraria interpretazione, dichiarò le prerogative, ed esenzioni, che goder si doveano da' possessori delle greggi, e da tutti gl' individui applicati a quella industria; così nel calare, e salire nelle montagne; che nel tempo della permanenza ne' *Riposi*, nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori* assegnati, e nella vendita di tutti i varj prodotti delle greggi: Fu pure con premura inculcata la custodia del tempo autunnale, anche per gli erbaggi straordinarj soliti, ordinandosi al Tribunale della Camera

ra la sollecita decisione del punto del godimento della ghianda. Si decise, con questa Legge, il dubbio della distanza della coltura dal sito delle *Poste*, promosso fin dal tempo della prima distribuzione delle terre affittate per uso di semina; e si dichiarò, che dovesse generalmente ridursi per due terzi di miglio nella parte anteriore della *Posta*, e per un terzo ne' lati: si ordinò di vantaggio, che la deduzione dell'estima del Possedibile si dovesse fare in ogni *Locazione*, così per le terre coltivate, che per le *Ristoppie* rimaste da' conduttori, tassandosi queste per metà del saldo, nella maniera praticata in tempo della generale reintegrazione; anzi per non far restringere i pascoli, dopo la Locazione generale, fu ordinato, che gli affitti delle terre, destinate per la coltura, dovessero restare sospesi da quel tempo fino al nuovo anno. Si diede a' *Locati* la libertà di domandare il pascolo degli erbaggi demaniali, esposti legittimamente in vendita, pel primo tempo autunnale; ma fu avvertito il Doganiere di non accordare tal permesso prima di ricevere la professazione di tutti gli animali. Fu rinovata la Legge di non potersi dispensare, nè acquistare gli erbaggi de' particolari prima di compiersi la distribuzione di tutti i pascoli ordinarj, ed estraordinarj soliti; con essersi spiegato di doversi riserbare gli altri erbaggi, chiamati *Insoliti*, per uso degli animali grossi, che concorrono in Dogana; giacchè il Fisco sarebbe stato in grave danno, se distribuiva per le *Vacche*, e per le *Giumente* i pascoli delle *Locazioni*, e de' *Ristori*, col solo pagamento della stabilita tenue fida, che non potea certamente compensare l'intrinseco valore degli erbaggi assegnati alle pecore: ma forse per togliersi questo aggravio Fiscale, fu poi introdotta la pratica di raguagliarsi ogni vacca, o giumenta al numero di *dieci* pecore nell'eseguirsi la distribuzione degli erbaggi medesimi; giacchè per la esazione della Fida era inculcata l'osservanza della stabilita economia, e spiegato il preciso obbligo del Doganiere di provvedere in ogni tempo al pascolo delle vacche, e delle giumente, senza privare il Fisco dell'utile sempre goduto nella distribuzione degli erbaggi de' particolari.

§. 5.

§. 5. Ma ſiccome la inferiore qualità degli erbaggi della *Locazione* di *Guardiola* era compenſata dalla minorazione della Fida; così eſſendo in quella ſcarſo il concorſo de' Paſtori, eraſi introdotto di far godere que'paſcoli agli animali delle altre *Locazioni*, che aveano la maggiore concorrenza, ſenza bonificare la minorazione della Fida; onde fu dallo ſteſſo Vicerè proſcritto queſto abuſo, e ſi ordinò, che le pecore cacciate dalle altre *Locazioni*, ed accolte in *Guardiola*, doveſſero pagare la fida alla ſteſſa ragione di ducati *nove* il cento. Per rendere poi più ſpedita la eſazione di quelle Reali rendite, che ſempre è dipeſa dallo ſpaccio de' prodotti della Paſtorizia, fu confermata la Legge di non poterſi introdurre nella Fiera di Foggia gli animali, e le merci de' Paſtori non *Locati*, e ſi ordinò, che le immunità conceſſe, goder ſi doveſſero anche da' Compratori ſtranieri. Per accreſcere il concorſo degli armenti, fu ſeriamente incaricato al Doganiere di dovere coſtringere tutti i poſſeſſori degli animali delle varie Provincie, e de' luoghi, dove la Paſtorizia trovavaſi allora introdotta, a dover continuare l'antica traſmigrazione, per ricevere dalla Dogana i neceſſarj paſcoli, col pagamento della ſtabilita Fida; ma quando quelli aveſſero traſcurato di condurre le greggi nelle ſtabilite *Locazioni*, foſſero, ſecondo l'antica Legge del Glorioſo ALFONSO I., obbligati al pagamento della intiera Fida, in eſito della ſtabilita numerazione; ancorchè non riceveſſero la rata degli erbaggi, purchè le pecore rimaſte nelle proprie Patrie non foſſero nel piccolo numero di venti. Per rendere poi ſicuri i Paſtori di trovare in Puglia i neceſſarj paſcoli, fu confermato ſempreppiù il fondamentale diritto proibitivo del Fiſco, per la compra, e diſtribuzione di tutti gli erbaggi poſti in quelle Provincie, colla legge di dovere i Poſſeſſori degli armenti ricevergli dalla Dogana, col ſolo pagamento della ſtabilita Fida; fu perciò ordinato di doverſi ſu queſto punto oſſervare eſattamente i decreti generali, emanati dal Tribunale della Camera, nell'anno 1551., per l'acquiſto degli erbaggi ſtraordinarj *Inſoliti*: fu pure

incaricato il Doganiere di prendere cura della situazione delle greggi ne' pascoli estivi.

§. 6. Si volle con quella Legge provvedere alla retta amministrazione della Giustizia, col sollecito disbrigo di tutte le controversie de' *Locati*, nella maniera stabilita dal Vicerè Toledo; perciò non solo fu obbligato l'Uditore alla Legge del Sindicato; ma conoscendosi, che la moltiplicazione delle liti nasce principalmente dalla moltitudine de' Curiali, o dall'abuso del rimedio delle appellazioni, fu stabilito, che il numero degli Avvocati, e Procuratori si fosse ristretto, e moderato, con eliggersi dal Doganiere colla intelligenza dei *Locati*, due soli Avvocati, e quattro Procuratori: si ordinò poi al Supremo Tribunale della Camera, che nel ricevere le appellazioni da' decreti della Dogana, esaminasse attentamente, se convenivano le inibitorie, o soprassessorie temporali; affinchè tutti i negozj de' *Locati* si spedissero sommariamente senza formalità giudiziali, e quella gente industriosa non fosse obbligata ad abbandonare la Pastorizia, e dispendiarsi nella Capitale, per assistere al disbrigo delle proprie liti. Per questo motivo fu colla stessa Prammatica confermata la privativa Giurisdizione della Dogana, per tutte le cause de' *Locati*, e di ogni altro Particolare seguace di quella industria; ancorchè si trattasse della falsità di pesi, e misure, che era riserbata al Tribunale della G. Corte della Zecca del Regno: si diede la facoltà al Doganiere di eleggersi, in caso di necessità, dieci Cavallari straordinarj, moderandosi la proibizione fatta dal Visitatore Cardinale di Toledo.

§. 7. Colla osservanza di questa Legge, il Doganiere *Fabrizio* di *Sangro* cercò di ridurre la Dogana nello stato più florido, e felice; così per l'aumento delle Reali rendite, che pel maggior vantaggio della Pastorizia: col rigore usato contra i Particolari Possessori degli erbaggi, che non osservavano esattamente la proibizione della segreta vendita, sostenne il dritto Fiscale della privata dispensazione di tutt' i pascoli necessarj al sostegno delle greggi manifestate; per accrescerne poi il concorso passò a visitare varie Provincie, animando i Pastori ad

arrollarsi fra i *Locati* di Dogàna: ma nel tempo stesso per assicurare la loro sussistenza, ed impedire ogni parzialità nella distribuzione de' pascoli, volle liquidare la particolare estensione, ed esaminare la qualità degli erbaggi straordinarj, sparsi nelle Provincie di *Bari*, *Otranto*, *Basilicata*, e *Principato*, che erano i più vicini al Real Tavoliere; giacchè era necessaria al sostegno degli Animali invitati, la distribuzione di tutti gli erbaggi straordinarj, chiamati *Insoliti*; questo fu il principale oggetto del di lui viaggio, eseguito ne' primi mesi dell' anno 1575., tantoppiù che per esecuzione della legge del Cardinale di GRANVELA, col fare attentamente riconoscere, ed esaminare dai Periti la qualità, e quantità degli erbaggi medesimi, dovea stabilirsi la Tassa del numero degli Animali, che prudenzialmente poteano avervi sussistenza, perchè il Fisco esigesse il prezzo della Fida, e pagasse a' Padroni il giusto valore dell' erba. Per eseguirsi fedelmente tutte queste disposizioni, sollecitò il Vicerè a provvedere l'altro ufficio di Credenziere, che da qualche anno era vacante; ma siccome la sola osservanza della nuova Legge produsse nell' anno 1574. l' aumento della rendita fino a ducati *duecento venticinquemila settecento settantacinque*; così le altre savie disposizioni, nel seguente anno 1575. la fecero aumentare fino a ducati *trecento ventiquattromila novecento e tredeci*.

§. 8. Il rispettabile comune de' Baroni fu poco contento della savia Legge del Cardinale di GRANVELA; così pel punto della privativa giurisdizione della Dogana; che per la proibizione della vendita de' loro erbaggi; onde per mezzo dello stesso Reggente *Revertera*, già divenuto feudatario, fu il Vicerè persuaso negli ultimi giorni del suo Governo a fare una nuova Prammatica sotto la data del primo Luglio 1575., perchè servisse di spiega, ed interpetrazione dell' antecedente. Con questo specioso pretesto fu ristretto a sole ore ventiquattro il temporaneo riposo delle greggi, nel tempo della trasmigrazione, e furono esentati da quella servitù i pascoli riserbati pe' buoi, ed altri animali domiti de' Possessori medesimi. Lo incontrastabile necessario Privilegio della privativa Giurisdizione fu con quelle nuove spieghe

molto

molto pregiudicato: ma la somma diligenza, e premura del savio Doganiere *Fabrizio di Sangro* si oppose alla esecuzione; sostenne con vigore i Privilegj de' *Locati*, e dimostrò al nuovo Vicerè, che, dopo i pascoli, niun' altra cosa sostenea i vantaggi della Dogana, quanto la privativa Giurisdizione, e la giusta protezione de' *Locati*. Fu l'affare esaminato nuovamente nel Collaterale Consiglio, e sotto la data degli 11. Febbrajo 1576., fu dichiarato di dovere la Dogana continuare il libero esercizio della sua privativa giurisdizione, sopra tutte le cause di qualunque natura, nelle quali avessero interesse i *Locati*, o altri individui addetti a quella Industria, e che questa era la vera intelligenza degli ordini del Cardinale di GRANVELA. Per sostenere poi il diritto della privativa distribuzione degli erbaggi straordinarj insoliti, volle lo stesso Doganiere confermare l'osservanza delle Leggi della Dogana con un particolare Bando della data de' 14. Maggio 1576., spiegando tutti i pascoli, che doveano essere riservati per le greggi manifestate: questi ordini moltiplicarono il concorso degli animali; onde le rendite della Dogana giunsero in quello anno a ducati *trecento venticinquemila cento e diecisette*; nel seguente anno 1577. la professazione oltrepassò i due milioni, e la rendita fu di ducati *trecento novantaseimila cento sessantanove*; ma poi nell'anno 1578., essendo maggiormente avvanzato il concorso, la rendita superò i ducati *quattrocento cinquanta mila*. Continuò il savio *Fabrizio di Sangro* nell'amministrazione della Dogana per tutto Novembre dell'anno 1580., quando avendo ottenuta la grazia di rinunciare l'impiego, partì per Napoli, lasciando per suo Luogotenente il Credenziere *Gian Tommaso Cessa*.

PHILIP-

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Fabritius de Sangro Miles Ordinis S. Jacobi de Spada Regius Dohanerius, & Generalis Commissarius Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuleæ, & Dohanellæ Aprutii.

BAnni, ordini, e comandamenti fatti per detto Illustre Signor Doganiero, per servizio della Regia Corte, governo, & aumento de detta Dogana, & beneficio delli Fidati, e sudditi di essa, & tutti i Populi, da osservarnosi da quelli, a chi tocca inviolabilmente, sotto le pene infra contenute. Con declarazione, che per questi banni non s'intenda far pregiudizio nullo alle ragioni acquistate alla Regia Corte contro quelli, che avessero contravenuto per lo passato quandocunque, & qualitercunque alli Regi ordini, le quali restano salve; & questi s'intendano fatti a maggior cautela.

In primis s'ordina, e comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia, che debbia estraere, & condurre fora Regno pecore, nè altri animali di Dogana; nè li Officiali deputati alli passi, confini, seu exiture del Regno li debbiano dar passo, sotto pena de docati mille, et de più, li padroni de bestiami di perdere li bestiami.

2. Item, s'ordina, e comanda a qualsivoglia persona del Regno, che avesse pecore, o altro bestiame grosso, o minuto soggetto a Dogana, o dependente da esso, fora del Regno a pascolare, debbia al tempo, che detta Dogana calarà in Puglia, rimetterlo in Regno, & mandarlo in Puglia, sotto la Regia Fida, sotto pena d'onze duecento d'oro per ciascheduno, che controvenerà per ciascheduna volta, & de perdere lo bestiame.

3. Item, s'ordina, e comanda, che qualunque persona delle Provincie d'Apruzzo citra, & ultra, Contado di Molise, Capitanata, Terra di Lavoro, Principato ultra, Basilicata, & Terra di Bari avessero pecore, o altri animali soliti fidarsi in Dogana, o dependenti da animali de Dogana, debbiano da mò avanti ogn'anno condurli in Puglia sotto la Regia Fida, & revelarlo al detto Signor Doganiero, & non fidarli in altra parte, sotto pena di perdere il bestiame, e di docati mille da applicarsi al Regio Fisco, & a quello che lo fidassero, perdere il prezzo della Fida dell'erbaggio, dove fidassero; et de pagar onze venticinque.

4. Item, s'ordina, e comanda a qualsivoglia padrone di pecore, o altro bestiame grosso, & minuto fidato, & solito fidarsi in detta Regia Dogana, o dependente de bestiame de Dogana, & quelli che in futurum comprassero de detto bestiame de Dogana, che per l'advenire ogn'anno debbiano

biano rivelare, e dare in lista ad esso Signor Doganiero, o suo Luogotenente in la Terra di Foggia, o dove si troverà, per tutto li venti d'Ottobre de ciaschedun'anno, con declarazione delle pecore, et altri bestiami che portassero de padroncelli colli nomi, cognomi, e padria di essi, altrimenti chi controvenerà, oltre che sarà locato in Saccione, & non averà l'erba in le locazioni della Puglia, & pagarrà la Regia Fida, incorrerà in la pena d'onze venticinque d'oro, da applicarsi al Regio Fisco.

5. Item, s'ordina; e comanda a tutte quelle persone, che calaranno loro bestiame grosso, & minuto in Capitanata, Fortore, e Trigno, cioè vaccino, cavallino, pecore, castrati, & ogn'altra sorte d'animali, subito debbiano venire ad revelare a detto Signor Doganiero, prima che entrano ad pascolare in detti luoghi, sotto pena d'onze venticinque d'oro, da esiggersi irremisibilmente da qualsivoglia, che controvenerà.

6. Item, s'ordina, e comanda a tutti, e qualsivoglia locato delle locazioni particolari, che non possano portare, nè ricogliere nesciuna sorte de padroncelli, sotto pena di perdere la sua locazione, & al padroncello di perdere le pecore, & a tutti fidati de detta Regia Dogana in le locazioni generali, che nesciuno di essi debbia recogliere in sua massaria pecore di accogliettima, che non siano della medesima locazione, nè altri andarci, et accogliendo le pecore dell'istessa locazione, non possa excedere lo numero de pecore duemillia, & nell'assegnazione, che farà de dette pecore in lista, declare particolarmente tutti li padroncelli che porta, nomi, e cognomi, & padria di essi, & la quantità de pecore de ciascheduno, acciocchè ognuno stia nella sua locazione, & che si evitino le fraudi, sotto pena de perdere quel bestiame, che se troverà accolto, contro la forma del presente banno, & quelli che accogliono, incorrono in la pena d'onze cento; del qual bestiame se ne darà, come per lo presente se promette, la quarta parte a chi revelerà detta fraude, & così della pena, & se tenerà segreto.

7. Item, s'ordina, e comanda a tutti fidati di Dogana regnicoli, che con loro accogliettima portano pecore di homini extraregno, che non sia alcuno di essi, che dia in lista più pecore de forestieri di quelle, che portano veramente in dette loro pecore proprie anco il numero di quelle che portano, atteso molti fanno lo contrario in danno, e fraude della Regia Corte, & chi farà lo contrario incorrerà in la pena, cioè il regnicolo, & forestiero altre volte venuto in Puglia, de perdere il bestiame, & il forestiero novizio d'onze venticinque.

8. Item, s'ordina, e comanda a tutti li detti padroni de pecore, & bestiami, che al calare faranno con detti bestiami in Puglia, non debbiano partire dalle montagne d'Apruzzo prima delli quindeci di Settembre, nè passare il fiume Biferno avanti che siano li quindeci del mese d'Ottobre.

bre, ma intertenersi addietro de detto fiume, & esso passato alli quindeci de detto mese, debbiano per tutto detto mese intertenersi per il piano di Larino, S. Martino, Guglionisi, la Serra; di modochè non abbiano ad passare Civitate, Ponterutto, e la Motta, et altri passi ordinarj di essa Regia Dogana, prima che se dia la locazione, perocchè le pecore, & altri animali predetti della Regia Dogana possono pascere in detti lochi, così come nci pascevano a tempo delli Serenissimi Re Alfonso Primo, e Re Ferrante Primo, & come per li Regi banni, & istruzzioni sta ordinato. Advertendo, che nesciuno de detta Dogana de qualsivoglia grado, et condizione abbia da far entrare in Puglia sue pecore, & altro bestiame per qualsivoglia luogo, e passo, tanto pubblico, come nascosto, prima della detta locazione, sotto pena a quelli tali, che entreranno in detta Puglia con detti bestiami, & romperanno il passo avanti il detto tempo della locazione, d' esserno condannati in Galera per dieci anni, & il padrone del bestiame incorre in la pena d' onze cento, & altra pena ad arbitrio de sua signoria Illustrissima; & de più sia tenuto pagare, & emendare li danai, che avranno fatti in le locazioni alli Locati di esse: Ordinandomo ancora a tutti Officiali di essa Dogana, li quali pro tempore saranno deputati alla custodia di detti passi, che nesciuno di essi debbia permettere, che nullo Locato passi prima de detto tempo senza ordine in scriptis di esso Signor Doganiero, sotto pena d' esser privato de suo Officio, & altra reservata ad arbitrio de sua signoria Illustrissima, & Reverendissima, o della Regia Camera, & sotto le medesime pene all' uscire della Puglia l' Aprile, non passino per altri lochi, che per detti passi ordinarj.

9. Item, s' ordina, e comanda a tutti, e singoli padroni di pecore, & altro bestiame, tanto grosso, come minuto soggetto a detta Regia Dogana, o dependenti di essa, Gargari, Pastori, Capobaccari, Giumentari, & altri loro garzoni, & ministri, che presuma, nè ardisca per uso di detto bestiame comprare per se, nè per altra interposta persona, espressamente, nè tacitamente, o sotto qualsivoglia colore, Defenze guardate, chiusure, vignali, mezzane, parchi, matine, pedali, nè altro qualsivoglia erbaggio, tanto avanti la locazione, quanto doppo, nè in alcuni di essi erbaggi affidare, o far pascere loro animali; ma se alcuno di essi avrà bisogno d' erba, debbia aver ricorso a detto Signor Doganiero, che visto, & conosciuto il bisogno, provederà a tutti, secondo la necessità, così come per le Regie Istruzioni, & Banni sta ordinato, & provisto, & se alcuno controvenerà, incorrerà in la pena d' onze cinquanta d' oro, da applicarsi al Regio Fisco: Et similmente s' ordina, e comanda a tutti i Padroni di detti erbaggi, che non sia alcuno di essi de qualsivoglia stato, grado, & condizione se sia, che ardisca, nè presuma in qualunque modo, & per qualsivoglia via, & simulazione tacita, o espressa vendere detti erbaggi ad

Homini di Dogana, & ad altri per uſo de detti Animali di Dogana, o in quelle affidare detti Animali, nè comportare, che nci abbiano da paſcolare in qualunque modo, altrimente incorreranno in la pena de perdere il prezzo, per lo quale avranno venduto eſſi erbaggi, ſtatim s'applicheranno al Regio Fiſco, come ex nunc s'applicano, & da mò ſe declara nullo ogni contratto, che per dette compre, & fide, ſe faceſſero in qualunque modo.

10. Item, s'ordina, e comanda a tutti i Padroni de pecore, loro Gargari, Paſtori, e Miniſtri, che non ſia alcuno di eſſi, che al tempo, che ſe farà la Feria nel meſe d'Aprile, quel giorno, che entrano li Caſtrati in detta Feria, non ci facciano entrare pecore, nè aini ſotto pena d'onze cinquanta.

11. Item, s'ordina, e comanda, che neſciuno di eſſi fidati, & ſubditi de detta Regia Dogana debbia per l'avvenire partire ſue pecore, & altro beſtiame di Puglia, ſe prima non averà ſodisfatto integramente la Regia Fida de detti Animali; & avuto il bollettino del pagamento di eſſo, ſotto pena d'onze cinquanta al Padrone, e di dieci anni di Galera al Gargaro.

12. Item, s'ordina, e comanda, che qualunque fidato, & ſubdito de detta Dogana venderà per l'avvenire pecore, o altri beſtiami ſubditi di Dogana, debbia ſubito darne notizia, & revelarlo a detto Signor Doganiero fra dieci giorni, facendoſi in Puglia detta vendita, & ſe ſi faceſſe in Apruzzo, o al ſaglire d'eſſa Dogana, ſi debbia rivelare per tutto lo meſe di Settembre, & ſe ſarà al calare, lo abbia a rivelare fra giorni dieci, ſotto pena di reſtar per ſempre obbligato alla Regia Fida per quella quantità di pecore, & beſtiame, che vendeſſe. E così ſimilmente s'ordina, e comanda a tutti quelli, che compraſſero dette pecore, o altro beſtiame, che debbia, al tempo, che torna la detta Dogana in Puglia, darlo in liſta ad eſſo Sig. Doganiero, altrimente perderà il beſtiame.

13. Item, perchè la Dogana non può calare in Puglia, ſe non ha li tratturi, & riposi comodi, & s'intende, che in molti luoghi, donde paſſano le pecore, & beſtiame della Regia Dogana al calare, che fà da Apruzzo in Puglia, & al ſaglire da Puglia in Apruzzo, li Baroni, & Univerſità, & altri particolari de' detti luoghi con Seminati, Vigne, Orti, Chiuſure, Parchi, & altre coſe hanno riſtretti grandemente li Tratturi ſoliti, & antiqui, d'onde paſſano dette pecore, & altri beſtiami, dimodocchè ne è cauſato, & cauſa grandiſſimo danno alli Padroni di eſſi beſtiami, & alla Regia Corte, atteſo patendono eſſi beſtiami in detti paſſaggi, veneno ad deteriorare, & morire, & ancora, che molti di detti Baroni, Univerſità, & altri particolari proibiſcono, che li detti beſtiami poſſano riposare, paſcere, & pernottare in li demanj di detti lochi, non ſolo per tre, & quattro

tro giorni, secondo il bisogno, ma nè manco per spazio di ventiquattr'ore; Et de più novamente hanno fatte in detti demanj molte desese guardate, chiusure, vigne, orti, ed altre cose in grandissimo danno de detti fidati, & della Regia Corte: Pertanto collo presente banno s'ordina, & comanda a tutti, & qualsivoglia Magnifici Baroni, Titulati, & non Titulati, Sindici, Eletti, Università, & Homini Particolari de tutte Città, Terre, Castelle, Casali, Feudi inabitati, & altri lochi delle Provincie d'Apruzzo Citra, & Ultra, Contado di Molisi, Terra di Lavoro, Principato Ultra, Basilicata, Capitanata, & dovunque dette pecore, & altri Animali della Regia Dohana, passano, & pratticano, che da oggi avanti debbiano redurre, & per sempre mantenere detti Tratturi, & ciascuno di essi, ampli, & spaziosi, & comodi, di larghezza almeno di Trapassi sessanta, come stà determinato, & declarato per li Regj decreti interposti sopra di ciò, & per le Regie Istruzioni, & Banni, dentro il qual spazio di Tratturi di Trapassi sessanta non si debbia includere, nè mantenere Vigne, Ortali, Arbusti, Giardini, Seminati, Desese, nè altra qualsivoglia cosa, che impedisca detta larghezza di trapassi sessanta, & quelli, che al presente se nci trovassero occupati, se debbiano fra termine de giorni quindeci dal dì della pubblicazione del presente Banno diroccare, tagliare, et appianare, et redurre detti Tratturi alla larghezza predetta, tal che le pecore, et bestiami, che per quelli passano, possano andare, et tornare con comodità. E similmente si ordina alli predetti, et ciascuno di essi, che non sia nesciuno, che impedisca, nè proibisca in qualunque modo li detti bestiami della Regia Dogana liberamente passare, pascere, pernottare, & riposare per detti demanj, per tre, o quattro giorni, & più, secondo il bisogno, & necessità recercasse, così come sta ordinato per dette Regie Istruzioni, & Banni, & similmente ordinato, & comandato per le provisioni della Regia Camera della Summaria espedite a ventiquattro de Settembre 1562. Registrate in Litterarum Cur. 30. fol. 110., & le desense, parchi, chiusure, & altre cose fatte nuovamente, & che al presente se trovassero dentro detti Demanj altramente, che come era al tempo della felice memoria delli Serenissimi Re Alfonzo Primo, & Re Ferrante Primo, se debbiano scommettere, & abbandonare, & applicare ad uso dell'Animali de detta Regia Dogana fra detto termine de giorni quindeci, & per l'advenire non farcine di nuovo, & per nesciuno se ne faccia il contrario sotto pena de docati mille, & altra reservata ad arbitrio de detto Signor Doganiero. E sotto la medesima pena s'ordina, & comanda a tutti li predetti, che non impediscano le pecore, & bestiami di essa Regia Dogana pascere in tutti lochi, etiam si fussero arbustate d'arbori de ghiande, & similmente li debbiano ristituire, & preservare tutti li luoghi, & riposi comodi, come è vicino

le fiumare, & lochi accomandati, & nascosti da venti, sotto le medesime pene dette di sopra.

14. Item, attento, che in virtù de i Privileggi de detta Dogana li fidati, e sudditi di essa, come sono Patronali de pecore, ed altri bestiami di Dogana, Gargari, Pastori, Buttari, Giomentari, Baccari, & altri ministri, che servono alle massarie de detti bestiami, Hassettieri, Calzolari, Sartori, Panettieri, Bardari, Tavernari, Vetturari, & altri traficanti, che seguitano detta Dogana al calare, & salire, & etiam quelli, che per alcuno servizio di essa restano l'Estate in Puglia, non sono soggetti per qualunque causa civile, criminale, o mista, & per delitto qualsivoglia, che commettessero a giudicare in Tribunale nesciuno, eccetto che ad essa Regia Dogana, & al detto Signor Doganiero, come suo Giodice compe tente, & fora di essa non possono essere tratti in giudizio in Tribunale nesciuno, etiam ad istanza de persone privilegiate, ma bene essi ponno traere in giudizio ad detta Regia Dogana qualsivoglia persona, quanto si voglia privilegiata, che sia, tanto in causa civile, & criminale, attiva, o passiva. Per tanto col presente banno s'ordina, & comanda a tutti, & singuli magnifici Officiali Regj, & de Baroni, maggiori, & minori, di qualsivoglia Città, Terra, Castello, & Loco, dove essa Regia Dogana prattica, conversa, negozia, & capita, che non sia alcuno di essi, che presuma, nè ardisca, essi Locati, & altri sopradetti, o alcuno di essi chiamare in giudizio per qualsivoglia causa, nè conoscerli, o gastigarli per qualsivoglia delitto, che contra essi se pretendesse, etiam ad istanza de qualsivoglia persona privilegiata. Verum accadendo per essi fidati, o sudditi, & altri predetti di detta Dogana, commettersi alcun delitto, vuole, & comanda detto Signor Doganiero, che l'Officiale del luogo, dove succederà il delitto, in absenzia dell'Officiale de Dogana, possa pigliare informazione de lo caso, che succederà, & se lo fatto lo ricercasse, pigliare il delinguente, & subito darne aviso al detto Signor Doganiero, o altro Officiale de Dogana, che sarà più vicino, con mandare l'informazione, & atti fatti sopra di ciò, & interim tenere cautamente carcerato lo delinquente, finchè per esso Signor Doganiero li sarà ordinato quello avrà da fare. Et se alcuno de detti Officiali procedesse per qualunque causa a carcerazione di detti fidati, & sudditi, o alcuno di essi, o a cognoscere di essi per qualunque causa, debbia subito, che li sarà notificato da detto Signor Doganiero, o suoi Officiali, quelli tali, esserno sudditi di detta Regia Dogana, rimetterli ad esso Signor Doganiero, una con tutti l'atti, che contra essi avesse fatti, o copia de quelli autentica gratis, & senza salario, nè pagamento alcuno d'atti, portello, nè altra qualsivoglia cosa, etiam che detti Fidati, o Subditi predetti volessero spontaneamente pagarli, con re-

restituirli tutte armi, robbe, & altre cose, che l' avessero tolto, come s' ordina per li detti amplissimi privilegj, et altri ordini, et provisioni Regie de sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima, et della Regia Camera della Summaria, et per nesciuno se faccia il contrario sotto pena della Regia disgrazia, et de docati duimillia da esigersi irremisibilmente, et altra pena reservata ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima, et della Regia Camera della Summaria.

15. Item, essendo fra l' altri privilegj, & immunità concesse a detti Fidati, & subditi della Regia Dogana; et altri, che con essa calano in Puglia, & tornano in Apruzzo per uso, & servizio di essa Dogana, che possano andare armati de dì, e de notte, con fuoco, e senza fuoco per qualsivoglia Città, Terra, Castello, & Loco, dove pratticano, conversano, negoziano, trattano, & capitano per servizio de detta Dogana; pertanto collo presente banno s' ordina, & comanda a tutti li detti Officiali, & ciascuno di essi, che non sia nesciuno di loro, che presuma, nè ardisca alli detti Fidati, & Subditi di essa Regia Dogana, & altri predetti dare, nè far dare fastidio, nè impedimento alcuno per conto d' andare armati, purchè non portino arme proibite dalli Regj banni, &. prammatiche, & accadendo portare, detti Officiali debbiano pigliarne informazione, & carcerar quelli, che le portassero, & darne aviso a detto Signor Doganiero, acciò possa procedere a quanto sarà di giustizia, & chi controvenesse, incorrerà nella pena de docati mille da applicarsi al Regio Fisco.

16. Item, attentochè l' Homini de detta Regia Dogana sono, & devono essere franchi, & immuni de tutte Gabelle, delle piazze, passi, baglive, & altri deritti; pertanto collo presente banno s' ordina, & comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia Città, Terra, & Luogo, dove pratica essa Regia Dogana, & donde al calare, & salire passa, Sindici, Eletti, Università, & Homini, & Officiali qualsivoglia, baglivi, Gabelloti, & altri Esattori, &. a chi spetta, che da detti fidati della Regia Dogana non debbiano esigere, nè comportare sia esatta cosa alcuna per pagamento di Piazze, Gabelle, Dazj, passi, o altro qualunque deritto, come per l' amplissimi privilegj di essa Dogana, ordini, & banni Regj, s' ordina, & comanda, sotto pena d' onze cinquanta d' oro da applicarse al Regio Fisco, & in la medesima pena incorrerà chi non osserverà lo medesimo alli Mercanti, che vengono a comprare robbe de detta Dogana, tanto ad venire, come al tornare, ed altra pena reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, & Reverendissima, & della Regia Camera della Summaria.

17. Item, s' ordina, & comanda a tutte, & a qualsivoglia Università di quelle Città, Terre, Castelle, & luoghi donde passa, prattica, riposa, & pernotta detta Dogana, tanto al calare in Puglia, come al dimorare in

in esa, & tornare in Apruzzo, che debbiano, & ciascheduna di esse debbia guardare, & far guardare loro Territorio, & destritto, & pertinenze, dimodocchè alle pecore, & bestiame de detta Regia Dogana, & quelli, che con esse vengono, & vanno, Gargari, Buttari, Pastori, et altri, non succeda danno, furto, rapina, violenza, insulto, ingiuria, nè offenzione alcuna de dì, nè de notte, che facendosi il contrario saranno astrette esse Università ad refare alli predetti tutti li danni, spese, ed interessi, che perciò venisse a detti Fidati, con restituir tutto quello, che li fosse rubato, o in altro qualsivoglia modo sentessero di danno, & a qualunque altra pena, & danno ordinato per li Regj banni, & privilegj di esa Dogana, solum verificato il furto, & danno, o ingiuria come s' ordina per li detti privilegj, & per li Regj banni di assicuramento de detta Dogana.

18. Item, s' ordina, e comanda a tutti, e singuli Officiali maggiori, & minori, Commissarj, Esattori di pagamenti Fiscali, Esecutori, Algozzini, Barricelli, Sindici, Eletti, Università, et Homini di qualsivoglia Città, Terra, Castello, Casale, et Luogo, che non sia alcuno di essi, che presuma, o ardisca fare esecuzione sopra pecore, o altri animali fidati di detta Regia Dogana per qualsivoglia debito delli Padroni di esse pubblico, o privato, et per pagamenti Fiscali, avendo però essi Padroni pagato quello si compete per detti pagamenti Fiscali, essendo che per tali esecuzioni esse pecore, e bestiami si vengono a deteriorare, non senza danno delli Padroni, et della Regia Corte, et per nullo se faccia il contrario, sotto pena de docati mille da applicarsi al Regio Fisco.

19. Item, s' ordina, e comanda, che accadendo per li predetti Fidati, et loro pecore, et altri animali, tanto al calare faranno in Puglia, come al dimorare in essa, et al ritorno, et salire, farà alcuno danno in defenze, Vigne, Guardate, Chiuse, Parchi, Seminati, Orti, o Frutti, et Arbori, etiam con le persone proprie, non sia persona alcuna, che presuma, o ardisca pigliarli per pegno pecore, o altri Animali, nè per tal causa cercarli, et esigerli pena nesciuna, o fida; atteso per li banni, et altri ordini Regj sono franchi delle cose predette; ma bene siano tenuti ad emendare, et refare il danno, che avessero fatto, da estimarsi per due comuni amici, et esperti, con intervento dell' Officiale di Dogana, et in loro absentia dell' Officiale del luogo, dove il danno succedesse, al che s' abbia da procedere summariamente, et de plano, vista solo la verità del fatto, secondo lo stile de detta Regia Dogana, et se alcuno farà altrimente, incorra alla pena de docati mille, et altra reservata ad arbitrio di esso Signor Doganiero.

20. Item, perchè sono molti, che contra l' immunità delli Fidati de detta Regia Dogana, tanto al tempo, che essi Fidati stanno l' invernata in Puglia, come al calare da Apruzzo, et saglire da Puglia, li proibiscono di fare ac-

qua,

qua, et legna per uſo loro, et di loro Maſſarie, in danno, et pregiudizio della Regia Corte, e di eſſi Fidati; per tanto collo preſente banno s' ordina, et comanda, che non ſia perſona alcuna, che debbia proibire, o in qualſivoglia modo impedire detti Fidati, loro Gargari, Buttari, Paſtori, et Miniſtri in detti Territorj, et deſtritti della Regia Dogana, reſtori, et tranſiti di eſſa, pigliare acqua, et legne per uſo, et neceſſità loro, et di capomandre, et animali, ſenza pagamento alcuno, ſotto pena d' onze cinquanta da eſigerſi inremiſibilmente da qualunque, che controvenerà per ciaſcheduna volta.

21. Item, perche ſono molte Locazioni della detta Regia Dogana, che ſono ſterili di ferole, paglia, et falaſcine per fare le capomandre, et pagliare, che biſognano per uſo, et governo delle Maſſarie, et Homini di eſſa Regia Dogana, et all' incontro nci ne ſono altre, che ne ſono aſſai abbondanti, et l' homini, et locati de dette Locazioni ſterili ſono proibiti de pigliare, et ſervirſi de dette legne, ferole, paglia, et falaſcine in dette Locazioni abbundanti, per tanto acciò tutti poſſano eſſere governati, con lo preſente banno s' ordina, et comanda, che non ſia perſona alcuna de qualſivoglia grado, ſtato, et condizione ſe ſia, che preſuma, o ardiſca proibire, o impedire detti Homini della Regia Dogana, ſervirſe, et pigliare de dette legne, ferole, paglia, et falaſcine delle Locazioni, et altri lochi de eſſa Regia Dogana, dove ne è abbondantia delle coſe predette, ancorchè quelli tali non ſiano locati in dette Locazioni abbundanti, ut ſupra, ma in altre ſterili ſotto pena d' onze cinquanta d' oro da applicarſi al Regio Fiſco, et eſigerſi inremiſibilmente.

22. Item, perchè eſſendono molto neceſſarie a detta Dogana le ferole, per uſo di Capomandre, et l' homini della Provincia di Puglia, per quanto s' intende, ſoleno tagliare, et abruſciare dette ferule, oltre di loro uſo, et biſogno, avanti che le pecore della Dogana giungano in Puglia, in gran danno delli Fidati di eſſa; per queſto collo preſente banno s' ordina, et comanda, che non ſia perſona alcuna, che nelle locazioni di Puglia, et altri lochi di eſſa Regia Dogana debbia tagliare, nè far tagliare de dette ferole, ſe non per uſo, et neceſſità per fino alli quindeci del meſe di Novembre acciò per detto tempo li Fidati di Dogana poſsano ſervirſi di quello, che loro li biſognerà, et chi contravenerà, incorrerà in pena de perdere le ferole, et d' onze venticinque d' oro, da applicarſi al Regio Fiſco, et da eſigerſi inremiſibilmente.

23. Item, perchè ſi è inteſo, che molti homini della Provincia di Puglia per temerità l' eſtate dopo partite le pecore, et li Padroni di eſse da Puglia, abruſciano le Capomandre, et Pagliare, che detti Homini di Dogana laſciano fatte, donde li corre grande intereſse ad refarli l' altri, pertanto collo preſente banno, s' ordina, et comanda, che non ſia perſona al-

fuoco sia verso la sera al posare delli venti, accciocchè detto fuoco non abbia da passar fora de dette Restoppie, et brusciare l'erbaggi de detta Dogana, nè fare altro danno ad altre particolari persone, altrimente chi controvenerà, incorra in la pena, cioè il Padrone d'onze cento, et il Curatolo, o altro Garzone della vita, oltre de resare il danno, che seguesse per detto foco, a chi lo patesse.

27. Item, s'ordina, e comanda, che così, come è solito ogn'anno adveniente il dì di S. Angelo di Settembre tutti li bestiami grossi, et minuti se debbiano cacciare dalle Locazioni, ed Erbaggi della Regia Corte, et ritirarsi nelle loro montagne, mezzane, et altri Erbaggi, et non farli pascere in modo alcuno in li Erbaggi della Dogana, acciò quelli della Regia Dogana se trovino ben conservati per le pecore di essa Dogana, et chi contravenerà, incorrerà in la pena d'onze venticinque d'oro per ciascheduna volta, et altra reservata ad arbitrio di esso Sig. Doganiero.

28. Item, s'ordina, et comanda a tutti, et qualsivoglia magnifici Baroni, et altri Padroni d'Erbaggi, delli quali la Regia Corte sole servirsi, tanto di estraordinarj soliti, senza altra intimazione da farsi, come estraordinarj insoliti, che saranno intimati, che da oggi avanti ogn'anno li debbiano manutenere, et preservare intatti, et senza farli dannificare dal dì de S. Angelo avante, nè dannificarli con animali proprj, nè affidarci animali d'altri, mantenerli ad istanza de detta Regia Dogana intatti, et non dannificati, nè pasciuti ut supra, acciò la Regia Corte possa servirsi di quelli, bisognando per uso de detta Regia Dogana fino alli quindeci del mese di Novembre, al qual tempo, non essendoli presentato ordine de detto Signor Doganiero, ne possano disponere a loro piacere ad homini fora, et non soliti di Dogana, conforme all'ordini di essa Dogana, et chi farà il contrario incorrerà in la pena de perdère li Territorj, che ipso facto s'intenderanno confiscati alla Regia Corte, oltre di risare il danno, che si troverà in detto Erbaggio a quelli, a chi fossero dispensati, et altra pena reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima, o della Regia Camera.

29. Item, perchè s'intende, che molti Baroni, Università, et altri Padroni particolari, li quali tengono, et possedono molti Erbaggi ordinarj, et Restori extraordinarj soliti della Regia Corte, quali da loro medesimi, o altri per loro consentimento sono in parte ristretti di confini, et in parte occupati da coltura, in grave danno, et pregiudizio, tanto delli Locati, et Fidati della Regia Corte, quanto del Regio Fisco; per tanto col presente banno s'ordina, e comanda a qualsivoglia magnifico Barone, Università, et altri Padroni di simili Erbaggi, che si trovassero avere ristretto li confini de detti Ristori, et Erbaggi per qualsivoglia uso, subito dal dì della pubblicazione del presente banno debbiano, et ciascheduno di essi debbia reinte-

grarlo alli debiti, et soliti confini, come stavano al tempo, che la Regia Corte contrattò con essi Padroni d'Erbaggi, et Restori, et li stabilì il solito, et debito prezzo, et così mantenerli da quà innanti, sotto pena di perdere detti Erbaggi, li quali saranno ipso fatto confiscati alla Regia Corte, et de docati mille, delli quali se darà la quarta parte all'Accusatore, et sarà tenuto segreto.

30. Item, perchè colla Dogana calano molti Apruzzesi, & altre genti, & sotto nome, che siano Guardiani concorrono in molte parti della Puglia, & sotto questo colore se commettono molti errori, come sono furti, & altri delitti, tanto di giorno, come di notte, & volendomo sopra de ciò provedere, collo presente banno s'ordina, & comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia Terra, & luogo, che ardisca, nè presuma guardare, nè far guardare qualsivoglia luogo, & in qualsivoglia parte, tanto seminati, quanto mezzane, o qualsivoglia sorte di difese, & Territorj, senza espressa licenzia, & Patente del Signor Doganiero, & controvenendo quello il quale se farà Guardiano, contro la forma del presente banno, da mò s'intenda esser condannato alla Galera per dieci anni, & il Padrone, che senza ordine del detto Signor Doganiero lo deputerà, & se ne servirà a detta guardia, incorra ipso fatto in pena de docati mille da applicarsi al Regio Fisco, delli quali se darà la quarta parte all'Accusatore, & sarà tenuto segreto. Alli quali Guardiani con questo medesimo si ordina sotto la pena medesima, che nelli lochi, che essi guarderanno non debbiano commettere sorte alcuna de delitto, estorsioni, o altra negligenza, nè consentirne tacitè, vel expressè.

31. Item, s'ordina, e comanda a qualsivoglia persona de qualunque stato, grado, & condizione se sia, che non presuma, nè ardisca per l'avvenire fare disordine, tanto di seminati, come di mezzane, o majesi in lo territorio della Regia Dogana, tanto in la parte relassata ad uso de campo, come nella parte reintegrata ad uso di pecore, sotto pena de pagare docati sei di pena per qualsivoglia versura, & de perdere quello, seminasse in disordine, come stà ordinato per le provisioni della Regia Camera, da esigersi inremissibilmente, & ultra ciò di emendare alli locati tutto il danno, che per tal causa patiranno, & pagare le spese, che correranno in compassarli.

32. Item, s'ordina, e comanda a tutti, & qualsivoglia Massari di Campo, che fanno Masseria in Locazioni, & Territorio de detta Regia Dogana, tanto di Masserie vecchie, come di nove, che ciascuno di essi debbia arare, coltivare, & seminare ogni anno tutta quella parte, che devono, tanto in le Masserie vecchie, quello si compete in virtù del decreto della Regia Reintegrazione, come in le Masserie nove tutto quello, che teneno affittato dalla Regia Corte ad uso di coltura, & non lassare de-

se-

feminarlo per caufa nefciuna, attefo la Regia Corte ha relafsate quelle delle Mafserie vecchie per la Regia Reintegrazione, & affittare le altre nuovamente, folo ad effetto, che fiano coltivate, perchè nel Regno fia abbundantia di Vittovaglie così come fu convenuto, & declarato fra la Regia Corte, & l' affittatori de detti Territorj, a tempo furo fatti li primi affitti di effi Territorj, & chi mancafse de coltivarli, ut fupra, incorrerà alla pena de' docati mille, ed altra refervata ad arbitrio de fua Signoria Illuftrif- fima, & Revendiffima, o della Regia Camera della Summaria.

33. Item, perchè a tempo, che fu fatta la Regia Reintegrazione delli territorj delle Locazioni de detta Regia Dogana, foro pofti, et affiffi in efse Locazioni molti titoli di pietre per defignare, et dinotare quelli Territorj, che fono ftati rilafsati, da quelli che fono reintegrati per ufo della Regia Dogana; col prefente banno s' ordina, et comanda, che non fia perfona alcuna, de qualfivoglia ftato, grado, et condizione fe fia, che prefuma, nè ardifca admovere alcuno de detti titoli affiffi al tempo della detta Regia Reintegazione, fotto pena della vita, a quelli Curatoli, et Garzoni che li movefsero, et alli Padroni d' onze cento d' oro, oltre la pena contenuta in li Regj decreti, et banni fatti in tempo de detta Reintegrazione, et altra refervata ad arbitrio de fua Signoria Illuftriffima, et Reverendiffima, o della Regia Camera.

34. Item, s' ordina, e comanda a tutti Mafsari di Campo, che hanno mezzane per ufo de' loro Bovi, et a loro Curatoli, Buttari, Lavoratori, et altri Garzoni, che nel fare delle procefe intorno a dette mezzane, non debbiano con efse procefe ufcire fora lo territorio, et capacità di efse mezzane fopra lo territorio della Regia Dogana, ma fare dette procefe fopra, et dentro lo territorio di effe mezzane, ita che effe mezzane con le procefe non excedano la capacità debita, che altrimente ne veneria danno grande ad efsa Regia Dogana, & per nefciuno fe faccia il contrario fotto pena d' onze dece.

35. Item, s' ordina, e comanda alli Mafsari di campo, che teneno mezzane per ufo di loro Bovi aratorj, che non fia alcuno di effi, che in dette mezzane debbia affidare, nè far pafcere in modo alcuno beftiame d' altri grofso, nè minuto, domito, nè indomito, nè tenerci de li loro altro, che Bovi Aratorj: efsendochè per la Regia Corte li fono ftate concefse dette mezzane folamente per ufo, & fubftentamento de detti Bovi Aratorj, & non per altro, & chi contravenerà al prefente Banno perderà l' affitto fatto, & le dette mezzane faranno fubbito applicate alla Regia Corte, & de detto affitto s' applicherà la quarta parte a chi lo denunzierà, & lo reftante alla Regia Corte.

36. Item, s' ordina, e comanda a tutte, e qualfivoglia perfona di qualfivoglia ftato, grado, & condizione, fe fiano, che trovando alcuno

 Ani-

fino a tanto che saranno allocate, et accomodate le pecore delli Regnicoli, che è più giusto che siano accomodati quelli del Regno, che li Forastieri, eccetto sì dette pecore di fora Regno fossero state in Dogana, vole detto Signor Doganiero, che in tal caso se possano ricevere, et ricogliere ad pascolare, atteso se ne ha utile per la Regia Corte, come dalli Regnicoli, et per nesciuno se faccia il contrario sotto pena de docati mille.

40. Item, s'ordina, e comanda, che durante il tempo, che le pecore, et altri bestiami di Dogana staranno in Puglia sotto la Regia Fida, non sia persona nulla di Terre fore della Dogana, Padroni de pecore, & altri Animali esira Dogana, che quelli porti, & conduca ad pascolare in Puglia in mezzane, & defese esistentino dentro lo Territorio della Dogana, atteso da questo ne seguita danno alle pecore della Regia Dogana, ed anco alla Regia Corte, & chi farà lo contrario incorrerà alla pena d'onze cinquanta, oltrecchè sarà tenuto al pagamento della Regia Fida ordinaria, che pagano li Fidati di essa, & chi li darà l'Erbaggio, perderà il prezzo, & la proprietà di esso Erbagio, quale sia immediate confiscato alla Regia Corte.

41. Item, s'ordina, e comanda, che non sia alcuna persona di estra Dogana de qualunque stato, grado, & condizione se sia, che presuma, nè ardisca per uso di soi Animali extra Dogana vendere, e comprare Erbaggi extraordinarj in la Provincia di Capitanata, Puglia, Contado di Molise, Basilicata, & Terra di Bari, & Otranto, finchè le pecore, & altri animali della Regia Dogana non saranno provisti d'erba assufficienzia in detti lochi sotto pena d'onze cento, & che s'intenda, non poter farsi fino alli venti di Novembre de ciascheduno anno.

42. Item, al tempo se fà la Feria del mese d'Aprile, dove se vendono li castrati, & altri bestiami della Regia Dogana, intendendomo, che molti Padroni di bestiami, che non sono di Dogana, portano gran quantità di detti bestiami in detta feria, & per la concorrenzia loro ne seguita lo danno delli Homini della Dogana, che perciò danno li Castrati, & altri bestiami a vil prezzo, del che ne viene a sentire danno ancora la Regia Corte; però collo presente banno s'ordina, & comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, & condizione se sia, che presuma, al tempo, che se sarà detta Feria in Foggia, portare in essa bestiami, nè lana di bestiame, che non sia di Dogana, nè quelli accostare, & condurre verso Foggia per le subscritte distanzie, cioè dalla Cirignola, Ordona, Candelaro, Lucera, & Troja, nè avvicinarle più a Foggia, finchè saranno venduti li castrati, & altri animali, & lane de detta Regia Dogana, & allora con licenzia di esso Signor Doganiero in scriptis, perchè da poi sarà declarato ad essi il tempo, quanno potranno metterli in fiera, altrimenti, chi controvenerà in alcuna delle cose predette incorra in la pena

de

de perdere li castrati, & altri animali, & lane, che si troveranno avere condotte in detta Fiera, quali incontinenti si debbiano confiscare, & applicare alla Regia Corte, & altra pena reservata ad arbitrio di esso Signor Doganiero, & de detta robba, che se confiscarà, se darà la Terza parte a chi revelerà la fraude, il quale sarà tenuto segreto.

43. Item, s'ordina, & comanda a tutti Officiali della Regia Dogana predetta, tanto presenti, come futuri, che non sia alcuno di essi, che debbia tenere in detta Regia Dogana Erbaggi, & Luoghi, & sotto Fida di essa, pecore, nè altra sorta d'Animali, per se, nè per persona supposita, dirette, o indirette, nè in altro qualsivoglia modo, nè per via di società, o comunione, nè per altra via sotto pena di perdere l'animali, che tenessero, ut supra, & de privazione de loro officj, come sta provisto, et ordinato per le Regie Istruzioni, et decreti, della qual pena, la quarta parte si debbia dare a chi revelerà la fraude.

44. Item, s'ordina, & comanda a tutti, e singuli Officiali de detta Regia Dogana presenti, e futuri, che per se, nè per altri possano far facende, nè far mercanzie, nè campi di grani in territorio di Dogana sotto pena de privazione de loro officj, & altra reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, & Reverendissima, o della Regia Camera.

45. Item, s'ordina, e comanda a detti Officiali, che advertano de avere le mani munde, & non recevere dalli Fidati, e Subditi di Dogana nulla sorte di robbe, nè denari, per dono, imprònto, o contratto, per lo quale se l'avesse fede del prezzo per se, nè per altra persona interposita, nè in pubblico nè in segreto in tempo nessuno, sotto pena di privazione dell'Officio, & altra reservata ad arbitrio di esso Signor Doganiero.

46. Item, s'ordina, e comanda a tutti Officiali de essa Dogana presenti, & futuri, che quando andaranno a fare alcuna cosa per comodità, & servizio delli Fidati della Regia Dogana, non debbiano recepere cosa alcuna per suo salario, & fatica da detti locati, atteso l'officio loro è di stare sempre a cavallo, & in ogni istanza di essi locati, & della Regia Corte, & del servizio, & fatica, che fanno in servizio della Corte, & delli locati, ogn'uno di essi nè è pagato di conveniente provisione della Regia Corte, siccome per li privilegj di essi locati stà provisto, & ordinato, & chi facesse il contrario, sarà privato di suo Officio, & incorrerà in la pena reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima & Reverendissima, & della Regia Camera della Summaria.

47. Item, s'ordina, e comanda a tutti Officiali de detta Regia Dogana presenti, & futuri, ogn'anno da mò avanti debbiano, & ciascuno di essi debbia trovarsi in la Terra di Foggia per li trenta del mese d'Agosto avanti detto Signor Doganiero, o suo Luogotemente, eccetto quelli, che per la sua Signoria Illustrissima sarà ordinato per il medesimo tempo

tro-

trovarsi in Lanciano, li quali debbiano andare ut supra, & eseguire quello, che per detto Signor Doganiero, o suo Luogotenente sarà ordinato in detta Terra di Foggia, o in la Città di Lanciano, & per nesciuno se faccia il contrario sotto pena de privazione dell' Officio.

48. Item, s' ordina, e comanda a tutti detti Officiali, & a ciascuno di loro, che debbiano, & ogn' uno di essi debbia star molto avvertito, & guardare, che tutte le cose predette si osservino da tutti, a chi tocca inviolabilmente, & senza diminuzione alcuna, & accadendo alcuna controvenzione sempre le debbiano inquirere, & pigliare informazione, & trovarne le verità, & farci altre provisioni convenienti, & subito darne avviso a detto Signor Doganiero, acciò possa provedere, come sarà di Giustiza, & per nesciuno se faccia il contrario, sotto pena de privazione dell' Officio, & de docati mille, & altra reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, & Reverendissima, & della Regia Camera della Summaria.

49. Item, s' ordina, e comanda a tutti, & singuli Padroni di pecore, & bestiami non sudditi alla Regia Dogana, che quelli mandano l' estate ad pascere in le Montagne d' Apruzzo, Contado di Molise, Basilicata, & altri lochi, & poi le calano in Puglia a tempo d' Invernata a loro particolari Erbaggi, & calando avanti alle pecore, & Animali della Dogana vanno sempre dannificando l' Erbaggi della Puglia, dove si hanno da locare le pecore, & animali della Dogana, & si godono li Tratturi, & altre comodità, che si tengono per detta Dogana, che da mò avanti non debbiano, nè alcuno di essi debbia calare dette pecore, nè qualsivoglia sorte d' animali non sudditi alla Regia Fida, nè farle entrare in Puglia, prima che sia data la locazione alle pecore, & bestiame di essa Dogana, & con licenzia de detto Signor Doganiero, & chi farà il contrario, incorrerà alla pena de perdere detto Bestiame, & alli Pastori, che li condurranno dieci anni di Galera, & altra reservata ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima, & Reverendissima, o della Regia Camera della Summaria, oltre de refare ogni danno, che facessero, & cossì similmente si ordina sotto le medesime pene, che in tempo, che reguardano li Passi, allo salire della Dogana, non si possono cacciar bestiami di Dogana, ne extra Dogana da persona nulla, se non per li passi ordinarj.

50. Item, perchè alli Cittadini di Barletta è stato concesso per Grazia de poter tenere nel territorio di detta università fino al numero di dodici milia pecore ad pascolare con pagare la Regia Fida alla Regia Corte a ragione di docati tre per centenaro, & perchè pò essere, che in fraude della Regia Corte facessero detti Cittadini accogliettima di pecore de forastieri, & de fingersi Cittadini di essa Terra, non essendoci veramente; al che volendo procedere, collo presente banno s' ordina, et comanda a tutti, e singuli Cittadini di detta Terra di Barletta, che in detti territorj non

non abbiano da tenere altre pecore, che le loro proprie, fino al detto numero de dette pecore dudici millia, et non avendone tante pecore, che ascendano a detto numero, non habbiano accogliere pecore forastiere, o nominare un Forastiere per Cittadino, non essendoci altramente, et chi incorrerà in tal fraude, incorrerà in la pena de pagare tutta l'intera fida a ragione de scuti dudici per centenaro di pecore, et se li confiscarà tutto il bestiame et pagarrà onze cento d'oro al Regio Fisco, et chi denunziarà la Fraude, guadagnarà il terzo, et sarà tenuto segreto.

51. Item, s'ordina, et comanda a tutti, et singuli Officiali, Sindici, Eletti, Università, et Homini di qualsivoglia Città, Terra, Castello, et luogo, che tutte le franchizie, immunità, privilegj, et prerogative che hanno goduto, et godono, et ponno godere li Fidati, et homini di detta Regia Dogana l'osservino ancora, et manutengono a quelle persone, che tengono territorj saldi, affittati dalla Regia Corte per la rata de dette terre salde, conforme alla capitolazione fatta fra la Regia Corte, et essi affittatori, a tempo delli detti affitti, et per nesciuno se faccia il contrario, sotto pena d'onze cento, da applicarsi al Regio Fisco, et esigersi inremissibilmente.

52. Item, s'ordina et comanda a tutti, et singuli Fidati, et sudditi de detta Regia Dogana, Massari di campo, loro Curatoli, et Ministri, et altra qualsivoglia persona, che vederà, o saperà alcuna contravenzione, et fraude alle cose predette, et ciascheduna di esse, o in qualsivoglia modo ne havrà notizia, che debbia incontanente revelarle ad esso Sig. Doganiero, altrimente quello, che le sapesse, et non le rivelasse, incorrerà nella medesima pena, che incorre quello, che contraveneră. Et perchè delle cose predette s'abbia notizia, & per nesciuno si possa allegare causa d'ignoranza volemo che li sopradetti banni se pubblicano in la Terra di Foggia, et altri Lochi subjetti, ordinandomo a tutti, & singuli servienti di Corte insolidum, che chi sarà requesto, debbia pubblicarle, & alli Notari, o Mastrodatti, che le debbiano leggere, & letti, & pubblicati, descriverci, & annotarci in dorso di questo la debita Relazione gratis per servizio della Regia Corte, nè se faccia per nessuno il contrario sotto pena d'onze cinquanta. Datum Fogiæ die septimo mensis Febbruarj 1574. -- Fabrizio de Sangro -- Cessa Credenziero -- Corcione Credenziero -- Adinolfi Attuarius -- Mansus Segretarius -- Banni Generali della Regia Dogana delle pecore di Puglia.

PHI-

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

CASTELLÆ, ARAGONUM, UTRIUSQUE SICILIÆ, JERUSALEM &c.

Banno, e Comandamento da parte dell' Illustrissimo, & Reverendissimo Cardinale Granvela, Locotenente, e Capitan Generale di S. M. nel presente Regno &c.

1 IN primis s' ordina, e comanda da parte de Sua Serenissima Maestà, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, et condizione se sia, che presuma, nè debbia cavare, nè estraere, nè menar fora Regno, nè far condurre pecore, nè altro bestiame, nè se li debbia donar passo, sotto pena di perdere il detto bestiame, et de mille docati.

2. Item, la prefata Maestà in sua buona fè, et parola fida, et assicura tutte pecore, et altro bestiame, tanto grosso, come minuto, che venerà da qualunque parte, dentro, o fora de detto Regno, a pascolare in l' invernata, et primavera in Puglia, Terra di Bari, Capitanata, et Apruzzo, Padroni, Gargari, Conduttori, et Pastori di esse pecore in lo Regno predetto, tanto in lo venire, quanto in lo stare, et ritornare; guardasi pertanto qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, e condizione di fare alle pecore, et qualsivoglia di essi animali predetti qualsivoglia offesa, o danno, sotto pena, che incorreranno quelli che veniranno contro la securità, et fede publica data per essa Maestà, come ha dato, e dà alli predetti, et alli animali predetti; nientedimeno la Maestà promette con effetto satisfare alli predetti, ut supra fidati, ogni danno che li fosse fatto, et se li facesse al detto bestiame, padroni, pecorari, o altri custodi di essi in lo presente Regno da ogni persona, tanto amici, fideli di S. M., quanto inimici a bona usanza, secondo per lo passato è stato costumato, et usato.

3. Item, vole, e comanda la prefata Maestà, che qualunque persona de detto Regno avesse pecore, o altro bestiame grosso, o minuto soggetto a Dogana fora del detto Regno ad pascolare, sia tenuto, e debbia rimettere dentro detto Regno in lo tempo che detta Regia Dogana vuole calare in Puglia, alla pena de ducento onze d' oro per ciascun padrone de bestiame, che in questo fosse negligente, o controfacesse.

4. Item, notifica la prefata Maestà, che qualunque persona del detto Regno, o forestiere di qualsivoglia stato, e condizione se sia, voglia affidare pecore, o altro bestiame minuto, o grosso levato, et posto da loro

 case,

case, et territorio, et confine del Regno, franco, et sicuro in Puglia, Terra di Bari, e Capitanata, il Regnicolo pagarà scuti dudeci Veneziani per centinaro di bestiame minuto, et il Forestiero pagarà scuti nove Veneziani per centinaro di pecore, & bestiami minuti, e scuti trentasette, e mezzo Veneziani per centenaro de bestiame grosso l'homini d'Apruzzo, et quelli di Puglia, & Terra di Lavoro docati ventidue, e mezzo per centenaro d'animali grossi, giusta le lettere della Regia Camera della Summaria, quali sono del tenor seguente v3. -- Magnifice Miles, Magnificique Viri: Avemo ricevute lettere dall'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca d'Alba Vicerè di questo Regno clause, & siggillate del tenor seguente v3. -- A tergo -- Illustribus, et Magnificis Viris, Magno hujus Regni Camerario -- Et intus vero -- Philippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Utriusque Siciliæ, Jerusalem, Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ &c. -- Illustres, et Magnifici Viri Collateralis, & Consiliarii Regii, Fideles, Dilectissimi -- Perchè come sapete l'erbaggi che teneno in Puglia li Baroni, et altre persone, da alcuni anni in quà sono incariti, et aumentati assai di prezzo, et si vendono ad assai maggior prezzo, che antiquamente si vendevano, et per la Regia Corte non se sono aumentati li prezzi dell'erbaggi, ma sempre esatti, come antiquamente esiggevano; et considerando anche, che l'industria delli bestiami, præsertim delle vendite delli Castrati, e delle lane, è assai aumentata in beneficio, et utile delli Padroni de detti bestiami; per queste, et altre degne, e giuste cause, et respetti moventi la mente nostra, con deliberazione del Regio Collateral Conseglio, appresso di noi assistente, avemo provisto, che da tutti li Locati, et padroni de pecore, et bestiame de detta Dogana minuti, & grossi, tanto regnicoli, come extraregno, et de quelli che staranno extra Locationem, si esigga per l'advenire la fida delle infrascritte ragioni, cioè quelli che solevano pagare otto scuti per centenaro, n'abbiano da pagare dudici. Quelli che solevano pagare sei scuti per centenaro, paghino nove. Quelli che pagavano quattro scuti, paghino sei, & sic de singulis respettivamente da tutti detti bestiami minuti, e grossi, acciocchè la Regia Corte possa far la dispesa necessaria alla compra dell'erbaggi per farli star comodi, et provedere all'altri bisogni de detta Dogana, come conviene. Verum in lo presente anno decimæ quartæ Inditionis per trovarsi condotti i Locati colla fida ordinaria, non li farete esigger più ad quel che sono soliti pagare; & così lo provederete, & incontinenti fandolo da mò intimare, et pubblicare alli Deputati, e Locati de detta Dogana, che tale è nostra determinata volontà, et intenzione. Datum in Palatio prope Castrum novum Neapolis die 21. Martii 1556. -- El Duque d'Alva -- Vidit Polo Regens -- Vidit Villanus Regens -- Avitaja pro Martirano Secretario -- In Curiæ secundo. Et volendo questa Regia Camera eseguire quando detto Illustrissimo Vicerè ne ordina, et comanda,

vi

vi diceмо, et comandamo, che inſpetto per voi il tenore, et forma delle preinſerte lettere de Sua Eccellenza, debbiate eſeguire et obſervare adunquem quanto per quelle ha ordinato juxta loro continentia, et tenore, mandando a queſta Regia Camera la copia autentica delli banni, et proviſioni, et banni, che farete fare, et publicare in queſta Dogana per oſſervanza de dette lettere, et non fare il contrario per quanto avete cara la grazia, e ſervizio della prefata Maeſtà. Datum die 26. Martii 1556. -- Franciſcus Reverterius M. C. L. -- Joannes Paulus Criſpus Magiſter Actorum -- Conſenſu Coſcolin pronotatore in regiſtro quarto fol. 49. -- Franchi di paſſo, et erba, ſecondo è ſtato coſtumato per lo paſſato, et uſato, qual capitolo, e lettere volemo ſi oſservino adunquem.

5. Item, attento che la prefata Maeſtà affida ut ſupra, & aſſicura dette pecore, & beſtiami, li fa franchi de paſſi, & erbe, guardaſi qualſivoglia perſona, Univerſità, & Collegii per cauſa de qualſivoglia deritto per qualſivoglia paſſo impedire il tranſito de detti animali Padroni, & Gargari, Conduttori, & Paſtori di quelli, ſive quelli pignorarsi, o altra coſa eſiggere, tollere, o levare dalli predetti, ſotto le pene incorreno quelli, che infringono la ſecurtà Reale pubblica, ut ſupra data, alli quali ſe darà pronta eſecuzione per quelli, che contraveneranno alla ſecurtà pubblica, atteſo che per l'ordini delli Sereniſſimi Re di Caſa d'Aragonia, ſono franchi de qualſivoglia deritto, tanto Reali, come de Baroni.

6. Item, perchè ciaſcuno ſe guardi contravenire alle coſe predette, vuole, e comanda la prefata Maeſtà, che quelli, alli quali ſarà dato impedimento per cauſa di paſſi, o alcuna coſa li ſarà tolta, o eſatta per tal cauſa, overo a chi delli predetti ſarà fatta alcuna offeſa, o danno, tanto in lo venire, ſtare, ritornare, o dimorare, tanto in Puglia, quanto in le muntagne ſotto la fida predetta, ſecondo tale coſa in lo camino che farà in il venire, & ritornare, & dimorare predetti, la detta Dogana debbia ricorrere all'Ufficiali vicino allo luoco, dove il caſo ſuccedeſſe, & ſuccedendo il caſo alli luoghi della detta Dogana, debbiano recorrere alli Cavallari in quelli lochi deputati, & denunziarli il caſo ſucceſſo, & quelli che alla detta fida faranno ut ſupra controvenienti, che ſarà ut ſupra il caſo ſucceſſo, eo caſu detti Officiali, & Cavallari, cioè ciaſcuno, al quale il caſo ſarà denunziato, debbia incontinenti inquirere del caſo ſucceſſo, & provedere all'indemnità de quelli, che avranno il caſo denunziato, ſenza alcuna dilazione, et mora in de remittere la denunziazione fatta, & inquiſizione ſequuta, & la proviſione per eſſi fatta al Doganiero della Dogana predetta, ſenza che per tal cauſa abbiano ad receper, o preceper alcuna coſa da quelli, che lo caſo ſucceſſo lo notificaranno; e guardaſi ciaſcuno Cavallaro, & Officiale ut ſupra fare il contrario, che in tal caſo la ſatisfazione del danno, del quale li ſarà fatta querela per huomo

mo della detta Dogana, sarà esatta da chi il contrario farà, & hactenus sarà processo contra esso alle pene, che incorrerà quelli che contrafarranno alli mandati Reali.

7. Item, vuole, e comanda la predetta Cattolica Maestà, che ogni persona de qualsivoglia Terra, o luogo d'Apruzzo, Terra di lavoro, o Capitanata, o Contado de Molise de qualsivoglia stato, grado, & dignità, che avesse pecore, o altro bestiame, quale avesse costumato fidarlo, debbia condurlo in Puglia affidato dal detto Doganiero, secondo il tenore del nostro presente Banno, & non presuma, nè abbia ardire affidarli in altro luogo sotto nulla altra fida, alla pena de mille onze d'oro, da applicarsi alla Camera de detta Cattolica Maestà.

8. Item, vuole, e comanda la prefata Cattolica Maestà, che nulla persona de qualsivoglia stato, grado, & condizione, presuma, nè abbia ardire de pigliare, nè ritenere pecore, nè altro bestiame per danno qualsivoglia, che avesse fatto con detto bestiame, nè loro Gargari, Ministri, o Pecorari costringerli ad pagar pena alcuna per li detti danni fatti per il detto bestiame; ben vuole la predetta Cattolica Maestà, che siano tenuti ad emendar il detto danno fatto ad arbitrio de dui boni homini, communiter eletti per li danni passi, & padroni di esso bestiame danno faciente; per le mani del Magnifico Doganiero, o altro per sua parte, secondo per lo passato è stato costumato, alla pena d'onze d'oro mille da applicarsi alla Regia Corte.

9. Item, vuole, e comanda la predetta Cattolica Maestà, che non sia nullo Barone, o qualunque altra persona de qualsivoglia stato, che possa fidare, nè far fidare bestiame nesciuno del detto Regno in li terreni, per li tempi passati, soliti pigliarsi, & tenersi per lo bestiame della Dogana, eccetto il detto Magnifico Doganiero, o altri Officiali deputati in la detta Dogana per la detta Cattolica Maestà, alla pena d'onze mille d'oro per ciascheduno, che facesse il contrario.

10. Item, per quanto semo informati, che molti Baroni, & utili Signori, Università, & altri particolari delle infrascritte Università, Terre, e luoghi soggetti a Dogana, hanno occupati, & restretti li Tratturi, tanto Reali, quanto altri, per li quali passano le pecore, & altri animali della detta Regia Dogana, tanto al venire fanno da Apruzzo in Puglia, quanto al ritornare da Puglia in Apruzzo, con nuove defenze, parchi, clausure, mezzane, orti, vignali, vigne, & seminati, contra l'ordini delli Serenissimi Re de Casa d'Aragonia, & banni dell'Illustrissimo Vicerè del Regno, & provisioni di Commissarj altre volte deputati in la reintegrazione della Regia Dogana, in gran pregiudizio della Regia Corte, & danno e detrimento della detta Regia Dogana, hanno proibito il riposo solito, e consueto in li Demanj loro. Pertanto per lo presente banno si ordina, e co-

è comanda alli sopradetti Baroni, utili Signori, Università, e Particolari, che reducono li detti Tratturi nel modo, & forma, che stavano nel tempo del Serenissimo Re Ferrante Primo, felice memoria; & però si ordina alli Cavallari della Regia Dogana, buttino in terra, e scommettano dette desese, parchi, & vigne, clausure, & seminati, quali impediscono, & restringono detti Tratturi, reducendoli al pristino tempo del detto Serenissimo Re Ferrante Primo, & che detta Regia Dogana possa dimorare, o pernottare dui, tre, o quattro dì, & quanto avrà di bisogno in detti Demanj, non intrandono però nelle defenze fatte nel tempo del detto Serenissimo Re Ferrante Primo, & l'altre le facciano scommettere, & derocarle, attento maggiormente la Regia Corte paga all' utili Signori di dette Terre, & luoghi li passi, erbaggi, & reside.

11. Item, perchè sono molti, che contra l'ordinazioni, e banni Regj, & immunità dell' huomini della detta Regia Dogana, proibiscono li detti homini de detta Dogana pigliar acqua, e legna per uso loro, & di loro animali in grande interesse, & prejudicio della Regia Corte, & delli detti homini della Regia Dogana; pertanto per lo presente banno s' ordina, e comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, & condizione se sia, che presuma, nè ardisca in li territorj, & destritti de detta Regia Dogana, Restori, & transiti proibire, & impedire l'homini de detta Regia Dogana nel pigliar acqua, & legna per uso, & necessità de capomandri loro, & de loro animali, sotto pena di cinquant' onze da esiggersi irremisibilmente da ciascuno, che controvenerà per ogni volta se troverà avere contravenuto, & applicarsi al Regio Fisco.

12. Item, perchè sono molte locazioni in lo destritto de detta Regia Dogana, che sono molto sterili de legna, paglia, & falascine per far li capomandri, & pagliari per governo dell' homini della detta Regia Dogana, & pecore di quelli, & l'altri locati, & possessori delli territorj de dette locazioni in altre locazioni fertili, & abbondanti de dette legna, paglia, e falascine, le proibiscono, & non permettono, che possano pigliare dette legna, paglia, & falascine per uso de detti Capomandri, & pagliari, quantunque l'homini della Dogana abbiano facoltà, e possono in detti territorj pascolare, & servirsi de dette legna, paglia, & falascine, per lo presente banno s' ordina, e comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, & condizione se sia che presuma impedire, nè vietare detti homini della Dogana, & locati in altre locazioni, & territorj pigliarsi, & servirsi de detta paglia, legna, & falascine per detto uso de capomandri predetti, siccome se servono, & pigliano detti locati, dove n'è abbundanzia, sotto pena d' onze cinquanta, applicanda, & esigenda ut supra.

13. Item, perchè sono molto necessarie le ferole alli homini de Dogana per comodo di essi, & loro animali, ad effetto che possono fare detti

ti capomandri, & molti homini della Provincia di Capitanata, & altri del destritto de detta Dogana, primachè venghino detti homini di Dogana in Puglia, tagliano, destrueno, et abbruciano dette ferole, oltre il loro uso; per lo presente banno s' ordina, e comanda, che non sia persona, che di quà avanti presuma, nè ardisca tagliar dette ferole, se non per uso proprio, per fi alli quindeci del mese di Novembre, sotto pena d' onze venticinque, da esiggersi da qualunque persona, che contravenerà, et applicarsi ut supra.

14. Item, perchè l' homini della Dogana sono, e devono essere immuni; et franchi, secondo il tenore delli banni Regj, l' avemo data facoltà, che liberamente, senza pagar deritto alcuno, possono far pane per uso de loro massarie; pertanto per lo presente banno s' ordina, e comanda, che non sia persona alcuna che se debbia impedire far detto pane per uso de loro massarie delle pecore, franchi, et immuni ut supra, sotto pena de cinquant' onze applicanda ut supra.

15. Item, perchè sono molti, che in grande prejudicio delli homini della Regia Dogana, et interesse della Regia Corte, con auso temerario, et contra ogni debito de giustizia, poi partiti l' homini della Dogana di Puglia, loro locazioni, et Restori, abbruciano, e guastano li capomandri, et pagliari de detti homini, et animali di Dogana lassati, perchè detti homini al ritorno fanno a detta Dogana, li bisogna farli di novo con grande interesse, et dispendj; per lo presente bamno s' ordina, et comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia grado, stato, et condizone se sia, che da quà avanti presuma, nè ardisca abbruciare, o guastare detti Capomandri, et pagliari di detti homini della Dogana, in tutto, o in parte; sotto pena d' onze cento, e di esser frustato ad arbitrio del Magnifico Doganiero, et l' emenda del danno della parte, et spesa bisognerà per fare detti Capomandri, et pagliari.

16. Item, acciocchè con effetto si esegua il contento in lo precedente banno, et capitolo, si notifica a tutte, et qualsivogliano Università, et homini di qualsivoglia Città, Terra, Castello, et loco, in lo territorio delli quali saranno situate dette mandre, et pagliari, che non trovandosi li malfattori, et quelli che avranno abbruciato, o guasto le dette Capomandre, e pagliari, saranno costretti essi, et quelli che araranno, et lavoreranno appresso de dette Capomandre, et luoghi più vicini alla refazione de dette capomandre a loro spese, et emenda dell' interessi patuti; et così s' ordina al Magnifico Doganiero della detta Regia Dogana, che lo faccia eseguire con effetto.

17. Item, perchè molti homini delle Città, Terre, e Luoghi esistenti extra il territorio, et destritto della Regia Dogana intrano con loro animali, che non sono di Dogana, et l' affidano, et conducono alle mezzane,

zane, che stanno intro le locazioni, et Restori della Regia Dogana, et in fraude, et prejudicio della Regia Corte si pascolano l' erbaggi della Regia Dogana in danno, et prejudicio, tanto della Regia Corte, come de Padroni d' animali della Regia Dogana; però volendo sopra ciò opportunamente provedere, per lo presente banno s' ordina, e comanda, che non sia persona alcuna delle predette Città, Terre, et Lochi esistenti extra Dogana, che di qua avanti presuma intrare detti animali in lo destritto de detta Dogana ad pascolare, et stare in dette mezzane, et in tempo che l' animali de Dogana sono in Puglia, sotto pena d' onze cinquanta per ciascheduno di essi, et essere tenuto alla fida ordinaria, alla quale sono tenuti l' altri animali de Dogana.

18. Item, acciocchè tutti li predetti homini, tanto de Regno, quanto d' extra Regno possano venire in la detta Dogana liberi, et sicuri, et senza timore de danno alcuno, per il presente banno s' ordina, et comanda a qualsivoglia Università, et tutti homini de qualsivoglia Città, Terra, Castello, et luoghi, da dove avranno da passare, stare a pascolare, o pernottare detti homini, et animali, quali veneranno alla detta Dogana, o alcuno di essi, che le dette Università, et homini, et ciascheduno di essi, debbiano talmente guardare loro territorj, et pertinenzie, che in modo alcuno ad essi homini, et animali, che veneranno alla detta Dogana, non incorra danno, furto, rapina, nè ingiuria alcuna, che altrimente facendosi, ogni danno, furto, e rapina, che per qualsivoglia persona se farrà alli homini, animali, et robbe predette in loro territorio, et destritto publicè, vel occultè di dì, o di notte, detta Università, et homini, in lo territorio delli quali sarà fatto il danno, o furto, saranno costretti alla refazzione, et emenda, et restituzione de dette robbe dannificate, o furate, et altri interessi patuti per essi, solum probato, et monstrato il furto, rapina, o danno patuto.

19. Item, attentoche alcuni homini de detta Dogana, tanto in pregiudizio della Regia Corte, e dell' altri homini di essa Dogana; per beneficare loro massarie, entrano in la Puglia con loro pecore, et bestiami, avanti il tempo, e disfanno molte locazioni, al che volendomo provedere, si comanda per lo presente banno, che non sia persona alcuna de qualsivoglia grado, stato, e condizione se sia, presuma, nè ardisca entrare, o far entrare soi animali, e pecore in Puglia per qualunque luogo, tanto per li passi ordinarj, quanto altri passi nascosti, avanti il primo di Novembre, in lo quale se sole dare, et pubblicare la locazione di essa Dogana, et finche sarà data detta locazione, sotto pena a quelli tali entraranno a detta Puglia, et romperanno la Dogana avanti il tempo della locazione predetta, d' essere condannato in Galera dieci anni, et più ad arbitrio di Sua Eccellenza, et più siano tenuti ad pagare, et emendare li danni avranno

no fatti in le locazioni scommesse per essi alla Regia Corte, et per essa s'abbia da restaurare alli locati di dette locazioni scommesse.

20. Item perchè intendemo come li padroni de pecore et altri animali soggetti a Dogana, Gargari, e Pastori con gran detrimento, jattura, et danno della Regia Corte, et di altri padroni de bestiami de detta Dogana usano, e costumano comprar mezzane, defese, erbaggi, et territorj, tanto de Università, quanto de Baroni, e di altre particolari persone per pascolare loro pecore, et altri animali; le quali mezzane, defese, erbaggi, et territorj la Regia Corte è solita a suo arbitrio pigliarle, pagando il solito, et consueto prezzo, secondo per la Regia Camera sarà dichiarato, per darli per ristoro alle pecore, et altri animali de Dogana, seguendo per tali compre molti inconvenienti, et danno intollerabile a detta Dogana, pertanto volendo opportunamente provedere alla indemnità della Regia Corte, et altri a chi spetta, per il presente banno s' ordina, e comanda a tutti, e singoli Padroni, Gargari, et Pastori de pecore, et altri animali; tanto grandi, quanto minuti soggetti a Dogana, di qualsivoglia grado, stato, et condizione, che siano, che non sia nesciuno di essi padroni de pecore, et altri animali sopradetti, Gargari, et Pastori, et che de cætero depoi la publicazione del presente banno, presuma, nè ardisca per se, o per altro, comprare, o far comprare mezzane, defese, et erbaggi nelli territorj de qualsivoglia Università, et Baroni, o persona alcuna, tanto pubblica, quanto privata, sotto pena d'onze cinquanta, et che nullo Barone, o altro padrone d'erbaggi, et non subditi a Dogana possa vendere detti soi erbaggi all'homini, et fidati de detta Dogana, sotto pena di perdere detti erbaggi venduti, et altra ad arbitrio de sua Eccellenza. Verum in caso che la Regia Corte non donasse il basto dell'erba, tanto in l'erbaggi ordinarj, quanto in l'erbaggi estraordinarj soliti, vadano al Magnifico Doganiero de detta Dogana, il quale nomine Regiæ Curiæ abbia da comprar l'erba, et l'abbia da consegnare a detti locati, pagando però loro quello lo pagarà la Regia Corte, oltre la solita fida, et questo s'intenda a quelli locati dimandassero erba, li quali avessero quantità di castrati, alli quali per la Regia Corte non se li donasse erba bastante.

21. Item, perchè semo informati, & per oculare inspezzione si è visto, che molti Massari, & altri Padroni de territorj, che teneno mezzane, che fanno procesi per dividere le mezzane loro dalli territorj della Regia Dogana, facendo dette procese dentro il territorio della Regia Corte, & lasano libero il terreno de dette mezzane, le quali fanno molto larghe per fraudare, & applicarsi detto territorio della Regia Corte, et ogn'anno s'ampleano; pertanto per lo presente Banno s'ordina, e comanda a tutti detti Massari, & Padroni de territorj che possedono, non debbiano far procese, se non dentro le loro mezzane, & non dentro il territo-

ritorio della Regia Corte, ſotto pena d'onze dieci da applicarſi alla Regia Corte, da eſiggerſi ciaſcheduna volta faranno dette proceſe dentro il territorio della Regia Corte.

22. Item, perchè a noſtra notizia è pervenuto, che li ſopradetti Maſſari, et Padroni de' territorj ſogliono vendere le mezzane, le quali ſolum ſono conceſſe, et deputate per uſo, et paſcolo de' bovi aratorj loro proprj; a molti, e diverſi Padroni d'animali groſſi, e minuti, Gargari, & Paſtori, tanto d'animali ſoggetti a Dogana, quanto de fora, overo li detti Padroni de detti territorj, & maſſarie ci ſoleno ponere ad paſcolare altri animali indomiti, lo che è eſpreſſamente proibito; pertanto per lo preſente banno s'ordina, e comanda a tutti li ſopradetti Padroni de territorj, et maſsarie, che non poſſino vendere, nè affittare dette loro mezzane a nulla natura de beſtiami, tanto ſoggetti a Dogana, quanto non ſoggetti, nè fidarci altri bovi aratorj, ſe non li ſoi proprj, li quali ſerviranno per loro maſſarie; ma che ſolum dette mezzane ſervano per paſcolo, et ſubſtentazione delli bovi aratorj loro proprj, per li quali ſono conceſſe dette mezzane per far loro maſſarie; et chi contravenerà al ſopradetto, caſcarà in pena de perdere tutto l'affitto avrà fatto, et che detta mezzana incontinente ſia applicata all'uſo della Regia Dogana, et detto affitto ſi applichi la quarta parte al denunziante, et il reſto alla Regia Corte.

23. Item, qualunque perſona ſapeſſe, o vedeſſe alcuna fraude, o controvenzione, la quale ſi faceſſe al preſente banno, la debbia notificare alla Regia Corte, overo al detto Doganiero, ſotto l'incorrimento della pena d'onze cento, da applicarſi al Regio Fiſco, et chi lo notificarà, guadagna docati cento, & ſarà tenuto ſegreto dalla Regia Corte, et dal Doganiero predetto. Datum in Regio Palatio Neapolis die 19. menſis Junii 1574. -- Antonius Cardinalis de Granvela -- Vidit Reverterius Regens -- Vidit Salazar Regens -- Vidit Salernitanus Regens -- Lobera Secretarius -- In bannorum primo fol. 129. -- Banno per la Dogana delle pecore in forma.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Antonius Perenottus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Tituli Sancti Petri ad Vincula Præsbiter Cardinalis nuncupatus de Granvela, ac Regiæ, & Catholicæ Majestatis a Consiliis status, & in præsenti Regno Locumtenens, & Capitaneus Generalis.

PErchè tra le maggiori, & più importanti intrate, che la Maestà del Re nostro Signore tiene in questo Regno, è quella della Dogana, della Mena delle pecore, che da varie parti di questo Regno calano ogn'anno nella Puglia, la quale avendomo inteso, che l'anni addietro per mancamento di Doganiero, et per altre cause, et occasioni ha patito alcuno danno in non poco detrimento del servizio de Sua Maestà, et del suo Real Patrimonio; al che desiderandomo noi opportunamente provedere, et in modo tale, che non solo si avesse a rimediare alli danni, che per il passato detta Regia Dogana ha patito, ma provedere anco al futuro; dimodochè quella possa regersi, et governarsi con facilità; avemo perciò ordinato al magnifico, et circumspetto Francesco Revertera Regente la Cancellaria, et del Collateral Conseglio di Sua Maestà, che con intervento delli magnifici Annibale Moles Presidente della Regia Camera, Marcello di Mauro Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, et anco del magnifico Fabrizio de Sangro Regio Doganiero di detta Dogana, abbiano ad informarsi minutamente dalli Sindici, et Particolari interessati di essa Regia Dogana de tutte le querele, et aggravj, che propongono, et pretendono avere ricevuti l'anni addietro, et così anco informarsi de tutto quello, che al presente paresse necessario al servizio di Sua Maestà doversi provedere per la bona administrazione, & governo de detta Regia Dogana, con avere ad reconoscere per questo tutte le scripture, ordini, & decreti alias sopra questo emanati, tanto da questo Regio Collateral Conseglio, quanto da questa Regia Camera della Summaria, il che avendolo eseguito così diligentemente, e fattane doppo particolar Relazione nel Regio Collateral Conseglio presso noi assistente, avemo provisto, & ordinato, che in futurum s'abbiano da osservare inviolabiliter, & senza replica, o contradizione alcuna le infrascritte provisioni, & ordini del tenor seguente, videlicet:

In primis, perchè dal tempo, che fù istituita questa Regia Dogana dal tempo di Re Alfonzo Primo Re di questo Regno, fù alli Locati, Gargari, & a tutti l'homini, che calano con essa Dogana per loro bestiami, robbe, & merci concessa immunità di qualsivoglia Dazio, Gabella, o imposizione imposta, o imponenda, tanto Regie, come di Baroni, & Università

in

in tutte le parti del Regno, fidandoli, & assecurando loro persone, pecore, animali, robbe, & mercanzie da tutti i Dazii, passi, Gabelle, & Angarie, come per loro Privilegii, & altre Provisioni, & scripture della Regia Camera appare; & intendendomo noi, che da molti Baroni, & Università del Regno in molte parti, & volte non li è stata osservata, nè se li osserva integramente l'immunità predetta; pertanto ordinamo, & comandamo al predetto magnifico Doganiero, che con tutta la diligenza possibile, & necessaria debbia osservare, & fare osservare da tutti li Baroni, Università, e luoghi del Regno, tutti i Privilegii, immunità, et grazie concesse dalli retro Re di questo Regno insino al tempo presente, alli predetti Locati di essa Dogana, con osservarli anco, & farli osservare tutti, et singuli Decreti, Ordini, & Provisioni espedite per l'immunità predetta, sublato quocunque abusu, quelli observaranno, non solo per le persone, et pecore fidate, ma etiam per le lane, caso, pelli, & qualsivoglia altro frutto, che procede da dette pecore, & etiam per li castrati, & lane, che si vendono da' detti Fidati, & escono da questo Regno, quali castrati, lane, & casi devono esser fatti franchi, & immuni finchè attualmente escono da questo Regno, etiam che la persona del compratore non sia delli Fidati di essa Regia Dogana, osservandosi tutto il sopradetto in Puglia, in Apruzzo, & in ogn'altro luogo indifferentemente.

2. Item, perchè circa l'osservanzia de dette immunità si è alcuna volta dubbitato, se si comprendono, & si devono trattare franchi, & immuni li Basciettieri, che sogliono calare con detta Dogana, li quali usano industria di visitare tutte le Poste delle Locazioni, & comprare l'animali mortacini di esse, & quelli poi sogliono vendere a quarti, & a rotolo, sopra del che intendemo, che l'anni addietro, et proprie a ventidue di Decembre 1557. la Regia Camera, expedio opportuna provisione, seguendo il parere, et altri ordini olim expediti per il magnifico, et circumspecto Francesco Revertera al tempo della visita, che come Luogotenente di essa Regia Camera fè di detta Regia Dogana, per le quali Provisioni si ordinava, che tra il Basciettiero predetto, et il Locato non se dovesse fare differenza alcuna, mentrecchè vendevano dette carni mortacine de bestie non atte a frutto, o a vita, a quarti, et che non fossero mai astretti ad pagar Gabelle, eccetto quando le vendessero a rotolo, et a peso, et ad Homini non di Dogana. Il che, essendosi per alcun tempo così eseguito, intendemo de pò le dette Provisioni habbiano havuta sinistra interpetrazione, perchè sotto pretesto di un Capitolo, che tengono detti Locati, nel quale si ordina, che li Gargari, et Pecorari, che vendono le loro carni, non debbiano pagare Gabella alcuna, verum li Recattieri, Tavernari, Buccieri, et altri, che non siano Homini di Dogana, habbiano da pagare li Dazj predetti, la Regia Doganale Audienzia sinistramente interpretando il detto Capitolo, ordinò,

dinò, che li detti Bafciettieri doveffero pagare li Dazj nella Città di Melfi, et Candela connumerandoli tra li Recattieri, et homini fuor di Dogana, fopra il qual ordine da detta Doganale Audienzia predetto die expedito, intendemo fiano ftate anco di poi expedite Lettere Offervatoriali dalla Regia Camera della Summaria, ordinando differentemente il pagamento da farfi per detti Bafciettieri. Et perchè li Bafciettieri, et homini predetti fono molto neceffarj in detta Dogana, la quale riceve molto utile da effi, attefo comprano molti animali mortacini non atti a frutto, o a vita, ut fupra, li quali animali non comprandofi da detti Bafciettieri, il dippiù delle volte fi veneriano ad perdere dalli Padroni, che per ftarne occupati in altri loro negozj nella Campagna, non potriano andare alle Terre, et attendere alla vendita de dette beftie mortacine, ut fupra, et governo delle Pelli. Perciò volendomo a quefto debitamente provedere, ordinamo, et comandamo, che in quefto fe debbiano adunquem offervare le dette Provifioni per la Regia Camera expedite a 22. di Decembre 1557., cioè che per la carne, che detti Bafciettieri venderanno ad homini di Dogana indiftinte, fiano trattati franchi, et per quelle, che venderanno ad homini fuor di Dogana a quarti, et non a pefo fimilmente fiano trattati franchi. Verum per le carni, che venderanno a pefo ad homini fuor di Dogana, per quelle ne debbiano pagare li Dazj foliti. Et quefto cofsì fe debbia inviolabilmente offervare, non obftante qualfivoglia altre Provifioni in contrario, quomolibet expedite, quali revocamo, et annullamo, come fubrettizie, et erronee, et finiftramente interpetrate, et emanate.

3. Item, perchè havemo intefo, che li Regii Tratturi per li quali fole calare la Regia Dogana in Puglia, et retornare in Apruzzo, fono ftati quafi tutti occupati dalli Baroni, et Univerfità del Regno, contro la forma delli Banni, decreti, et ordini Regii in grandiffimo danno, & prejudicio de detta Dogana, et della Regia Corte; per il che il magnifico Doganiero per ordine noftro, et della Regia Camera li mefi addietro ha dato principio alla debita reintegrazione de detti Tratturi, il che volendomo noi, che così con effetto s'abbia da effettuare, et efeguire, perciò colla prefente ordinamo, et comandamo, che jufta la forma de lo decreto, olim interpofto a cinque de Marzo 1549. in Foggia per il magnifico, et circumfpecto Regente Francefco Revertera; olim Luogotenente della Regia Camera nella vifita per effo fatta di detta Dogana fopra li Tratturi predetti, et di tutte le Provifioni ultimamente fopra ciò efpedite per la Regia Camera, tutti li predetti Tratturi, tanto Reali, come altri, fi debbiano integramente, et realmente reintegrare, et redurfe alla mifura di feffanta trapaffi di larghezza, ogn'uno in quelli luoghi però, paefi, et camini, dove effi Tratturi al prefente fe trovano, ordinando al predetto magnifico Doganiero, che per quefto debbia levare, et admovere tutti, et qualfivo-

glia

glia parchi, mezzane, vigne, vignali, orti, ortali, defenze, feminati, et arbori, che impedifsero detti Tratturi, di maniera tale, che ex omni latere detti Tratturi Regii, remanghino liberi, et integri, come di raggione fe li deve, alli locati predetti. Et perchè anco femo informati, che fopra li Tratturi predetti vi fono ftati coftrutti alcuni Edificj, volemo, et ordinamo, che nelli luoghi, dove non se potrà dare eque comodo excambio al Tratturo predetto, li predetti Edificj fe debbiano anche diroccare; verum in quelli luochi, dove l'Edificii predetti non faranno pregiudizio inreparabile, et fe li potrà dare alli Locati predetti altretanto equivalente, & eque commodo Tratturo, a fpefe però delli Padroni delli detti Edificj, in tal cafo volemo, che pro nunc in fino a tanto che per noi, o per la Regia Camera fia altrimente provifto, che l'edificj predetti non s'abbiano altramente a diroccare, dando però plegeria li Padroni de demoliendo, quando così parerà neceffario d'ordinarfi per noi, o per la Regia Camera, et volemo anco, et ordinamo, che, affinchè in futurum non fucceda altra occupazione delli Tratturi predetti, quelli tutti s'abbiano ad titolare, et ponerfi in effi tutti i termini, et fegni, che faranno necefsarj, il che volemo, che il magnifico Doganiero l'abbia ad efeguire a fpefe della Regia Corte del meglio modo, che ad effo parerà. Item affine che detti Tratturi s'abbiano ad cuftodire, & manutenerfi intatti, et expurgati in futurum, volemo, et ordinamo, che quelli al prefente fe debbiano accomodare, indrizzare, et expurgare la forma, come quelli hanno ad ftare a fpefe dell'Univerfità delli luochi, et territorj, per dove al prefente correno detti Tratturi, *pro ista predicta vice tantum*, refervando la facoltà alle Univerfità predette de repetere dette fpefe dalli Particolari, che havranno fatte le occupazioni predette, o in beneficio di chi faranno cefe, *& in futurum*, quando fuccedeffero nove occupazioni, o che altrimenti detti Tratturi vengano a difconciarfi, volemo, che quelli habbiano da accomodarfi a fpefe delli Occupanti, et delli Locati, come parerà di Giuftizia a detto magnifico Doganiero, il quale in quefto debbia aftringere tanto le predette Univerfità, come li particolari predetti *in futurum*, *ita*, *& taliter*, che con effetto li predetti Tratturi abbiano da remanere, et confervarfi expurgati, et come devono ftare perpetuamente *in futurum*, jufta la forma del detto decreto.

4. Item perchè intendemo, che dalle Univerfità, et Baroni per li territorj; delli quali paffa detta Dogana, se li fanno grandiffimi detrazii, con ufcirli incontro con comitive di gente armate, cacciando detti loro beftiami, acciò non pernottino, nè ripofino nelli demanj, et Territorj de dette Univerfità, et Baroni, contro la forma dell'ordini Regii, Banni, et Provifioni della Regia Camera, et precife del fopradetto decreto de detto magnifico, et circumfpecto Regente Revertera, in non poco danno, et preju-

judicio di essa Dogana, et del Regio servizio. Per tanto ordinamo, et comandamo, che servata la forma del decreto *alias expedito* sopra ciò a cinque de Marzo 1549., et delle altre Provisioni et Banni, sopra ciò emanati dalla Regia Camera, il magnifico Doganiero debbia osservare, et fare osservare *realitèr*, & *cum effectu*, che in detti territorj de qualsivoglia Barone, et Università del Regno, la detta Dogana possa pernottare, et reposare quanto li sarà necessario, senzachè li sia data molestia, et fastidio nesciuno, justa la forma de detti decreti, Banni, & Provisioni di essa Regia Camera, *quocunque abusu sublato*. Item perchè similmente intendemo, che dentro del territorio seu Paese, che s'include dal Contado di Monte Odorisio fino a Civitate, nel quale avante la Locazione sole la Dogana riposare, et pascere, et vi sole ancora restare alcuna parte de bestiame per tutto l'inverno, al presente si trovano fatte occupazioni, et particolarmente nel territorio detto del Saccione, et altri territorj convicini; perciò ordinamo, e comandamo alla Regia Camera della Summaria, che *Citatis Partibus*, *omni mora pòsposita summarie*, & *de plano*, *quantum de jure fieri poterit*, proceda alla reintegrazione delli territorj predetti, *ut supra* occupati, et alla spedizione delle Cause, e Processi, che sopra essi si trovassero compilati, affinechè al tempo della Locazione *proxime futura* si possano reintegrare quelli territorj, che *de jure* se potranno, et dovranno reintegrare, come cosa tanto importante al servizio Regio, et al beneficio de detta Dogana.

5. Item similmente volemo, et ordinamo, che detta Regia Camera abbia ad provedere *de justitia summarie tamen & de plano*, *quantum de jure fieri poterit*, contro alcuni Baroni, li quali secondo si pretende per detta Dohana si hanno usurpato l'uso delle Gliande nelli territorj, che sono estraordinarj soliti de detta Dogana, immettendoci li porci per un certo tempo in detti territorj, il che cede in non poco danno, et detrimento de detta Dogana, il che volemo se declari di Giustizia; se per detti Baroni si può fare, ordinando però nell' *interim*, finchè dette liti s'avranno ad terminare, che detti Porci non si possino, nè debbiano immettere in conto alcuno, finchè dette liti non si espediscano ad istanza de detti Baroni.

6. Item perchè conviene, che nelli predetti Erbaggi estraordinarj soliti dal dì di S. Angelo de Settembre non ci debbiano entrare animali de qualsivoglia persona, ma quelli devono conservarsi intatti ad uso delli Locati predetti, conforme alli Banni, et altri ordini della Camera, che sopra ciò sono stati expediti, et alcune Università pretendono far pascere in detti Erbaggi, etiam Forestieri, sotto pretesto di communità. Volemo, et ordinamo, che il magnifico Dohaniero quelli osservi, et faccia osservare, etiam quando alcune parti de Forastieri pretendessero per virtù di alcune comunità cosa in contrario, debbia manutenere la detta Dogana, et Locati di

di essi in questa Possessione, finchè altrimente, audite le parti, la Camera vi proveda di Giustizia.

7. Item perchè per esserno stati dati a coltura l'anni addietro per la necessità, et beneficio del Regno, molte quantità di Terre salde in affitto, li quali affitti, et terre dati a coltura sono state fatte, et concesse nelli luoghi, che l'Affittatori hanno voluto, et a loro elezione, li quali per loro comodità, molti di essi hanno eletta la loro coltura nelle terre più propinque alle Poste, et nelli Tavolieri de dette Poste, del che semo informati esserne nato incomparabile prejudicio a detta Dogana; perciò volemo, et ordinamo, et comandamo, che tutte quelle terre, le quali sono state affittate vicino le Poste, et nelli Tavolieri di esse Poste, cioè per due terzi di miglio destante dalla Posta per la parte dinanzi, et un terzo di miglio distante dalli dui lati, et da dietro, quelli, si sono ricaduti, o quandocunque recaderanno, non si debbiano, nè si possono più reaffittare per la Regia Camera, ma quelli s'abbiano ad insaldire, et lasciare intatti in beneficio de detta Dogana, come cosa molto importante, conveniente, et necessaria al beneficio della detta Dogana, et servizio della Maestà Sua.

8. Item è stato sempre solito, che le Restoppie in li Territorj ordinarj di Puglia se siano dati sempre alli Locati per la mettà meno di quello, che si dispensano li saldi, siccome indistintamente fù ordinato al tempo della reintegrazione fatta per il magnifico, et circumspecto Regente Revertera, et d'allora in quà sempre si è osservato; et perchè intendemo, che questo non si è osservato a respetto delle restoppie delle Terre salde predette, che ultimamente sono state date a coltura, le quali non se sono date per la mettà, ma ad un quarto meno, et perchè essendono al presente già coltivate da molti anni, non è giusto, che nce sia differentia alcuna, per questo volemo, et ordinamo, che tanto le restoppie antiche, quanto le restoppie, che remaneranno, et recaderanno dell'affitto delle Terre salde, ultimamente date a coltura, tutte se debbiano dispensare *uniformiter* a ragione de venti carra a migliara, et per la mettà meno di quello, che se despensa il saldo delle Locazioni, dove dette restoppie si trovano essere dispensate. Et perchè per l'affitti predetti, che si fanno delle predette Terre salde, et restoppie, che recadono di esse, se può fare pregiudicio a detti Locati, se al tempo della Locazione non si fanno le debite deduzioni, volemo, che in questo, tanto la Regia Camera, quanto il magnifico Doganiero abbiano l'advertenza solita, et necessaria in fare la deduzione integramente a detti Locati di tutte quelle terre, che se trovaranno al tempo predetto starne realmente sotto la coltura, continuando il libro delli detti affitti, come da alcuni anni in quà detta Regia Camera ha cominciato, et osservato, et così anco volemo, che dopo fatta la Locazione predetta, et la deduzione necessaria, ut supra, non s'abbian ad fare al-

tri

tri affitti d'altre terre in fino alla nuova Locazione dell'anno seguente, et in caso, che se facci detto affitto, il Massaro, che l'avrà affittate non possa, nè debbia quelle rompere, et coltivare in fino all'anno seguente, affine che detti Locati non abbiano da pagare la fida del territorio, che non godono, conforme a giustizia.

9. Item perchè li decreti, et ordini Regii desponeno, et comandano, che l'Università, et Baroni, Massari, et qualsivoglia persona, che possedono alcuna parte de territorj nella Puglia di quello, che per li decreti della reintegrazione fatta per il magnifico, et circumspecto Regente Revertera, furono relassati ad essi Padroni per uso di Campo, quelli tutti se devono coltivare continuamente, *secundum usum Maxariorum*, et non relasciarsi, nè tenersi per loro uso de Pascolo, nè ad altro uso, che della coltura predetta, il che intendemo, che non è stato così osservato da alcuni di essi, li quali non solo non hanno coltivato integramente tutti li loro territorj, come erano obbligati; ma intendemo, che quelli hanno venduto per erba, come li ha piaciuto, etiam all'istessi Locati in Dohana, il che non solo è contro l'ordini, et statuti di essa Regia Dogana; ma risulta anco in gravissimo danno, et prejudicio della Regia Corte con darsi anco occasione di farsi molte fraudi, etiam dalli Locati predetti. Perciò volemo, ordinamo, & comandamo a tutti, e singuli, Baroni, & Università & qualsivoglia altre persone, che siano Padroni delli Territorj, che furono olim dalla Reintegrazione predetta relassati per la Coltura, & uso di Campo predetto, che quelli debbiano precise *realiter*, *& cum effectu* coltivare, et seminare per la rata, et parte, che *singulis annis* li toccherà, *secundum usum Maxariorum Apuleæ*, sotto pena de docati mille *singulis annis*, *& vicibus exigenda inremissibiliter*. Volemo anco, et ordenamo deppiù, che tutta quella quantità, et parte de territorio predetto, che non si trovarà seminata, nè coltivata per li predetti Padroni *ipso jure* s'intenda, concessa, et dispensata alli Locati predetti per l'uso, e pascolo dell'Erbaggio di quell'anno alle Locazioni ordinarie, nelle quali detti territorj se trovano, *ita*, *& taliter*, che detti Locati non habbiano ad pagare cosa alcuna diretta, nè indiretta alli Padroni predetti, ordinandomo anco dippiù alli predetti Locati, che sotto la medesima pena de docati mille, quelli non possano, nè debbiano concordarsi nullo modo con li Padroni predetti, anzi siano tenuti immettere le loro pecore, statim nelli territorj predetti non coltivati, *& eodem tempore* darne notizia al magnifico Doganiero, affinchè possa liberamente far depascere detti territorj, et astringere detti Padroni non solo, che non esiggano prezzo alcuno da detti territorj per l'erba, ma ad farli anco pagar la pena nel presente ordine contenta, et imposta; ordinandomo al predetto magnifico Dohaniero, che esegua, et faccia eseguire tutte le cose predette,

10.

10. Item, perchè per parte de detti Locati ne è ſtato fatto intendere, che loro ſi ſentono gravati dalla Regia Corte per quello, che tocca all' animali groſſi, per li quali deſiderariano, o che non ſe numeraſſero, o che loro fuſſe licito de provederſi d'erba nel luogo, et della forma, che a loro fuſſe comodo, al che volendomo noi debitamente provedere, ordinamo, et comandamo, che in quanto a queſto non s'abbia ad fare innovazione alcuna, et che tanto la Profeſſazione delle pecore, et liſta, che se li dona *ante Locationem*, come l'iſteſſa Locazione s'abbia da fare *juxta ſolitum*, ſenza avere da innovare in queſto coſa alcuna, et coſsì anco circa la numerazione dell'animali predetti groſſi, volemo, quelli s'abbiano ad numerare *ſingulis annis*, et eſigerſi la fida ſolita da loro *juxta ſolitum*, et ſenza innovazione alcuna. Verum volemo, et ordinamo, che fatta detta Locazione, il magnifico Doganiero habbia da dare, et diſpenſare alli predetti animali groſſi tantum, tutta quella erba, che li ſarà dimandata, et li coſterà averne di biſogno, quale erba non poſſa, nè debbia denegarla *eo ipſo*, che li coſtarà della neceſſità, che detti animali groſſi, et loro Padroni fidati ne avranno di biſogno per il numero di detti animali, quale erba la debbia pigliare nell'eſtraordinarj *inſoliti*, con il guadagno, et utile, che la Regia Corte è ſolita de percepere da detti eſtraordinarj *inſoliti*, et queſto anco ſe faccia dopo data la Locazione, et diſpenſati integramente tutti l'ordinarj, et extraordinarj della Regia Corte, et non altrimente.

11. Item, perchè intendemo, che la Locazione ordinaria della Guardiola, per non eſſere coſì bona, come l'altre, non se ſole empire di pecore ogn'anno da quelli, che ordinariamente nce ſono Locati, et per queſto ſe ſole empire delle pecore delle altre Locazioni; et non pare giuſto, chè le pecore, che ſono cacciate in detta Locazione, abbiano a pagare più de quello, che pagano l'altre pecore della detta Locazione della Guardiola; per queſto volemo, ordinamo, et comandamo, che da oggi innanzi tutte le pecore, che se retroveranno ogn'anno collocate in la detta Locazione della Guardiola, o ſiano delle ordinarie de detta Locazione, o vero cacciate, et rimeſse da altre Locazioni, tutte *uniformiter*, debbiano pagare nove ducati per cento, che detta Locazione paga, et non più, per eſsere coſì conforme a giuſtizia, et non altrimenti.

12. Item, ci è venuto a notizia, come da alcuni anni in quà ſi è uſurpato da molti particolari, Padroni di pecore gentili, che ſono in Puglia, Capitanata, et loro deſtritto, Contado di Moliſi, et Pedimonte, de non immettere quelle nella Dogana, et ſe l'hanno defendute, et defendono, ſenza pagare la Fida Regia con varie occaſioni, il che redunda in gran danno della Regia Corte, et è contra tutte le ordinazioni, decreti, et iſtruzioni di eſſa Regia Dogana, per le quali è ſtato ſempre ordinato et ſtabilito, che tutte, et qualſivoglia pecore gentili, che ſe trovano nel-

le sopradette Provincie, et luoghi, quelle onninamente debbiano andare ogn'anno in Dogana, siccome al presente ordinamo, et comandamo, che nei debbiano andare, et al magnifico Doganiero, che ne l'abbia da astringere, sublato quocunque abusu, et non obstante qualsivoglia altre provisioni, che in contrario fussero state espedite, ita, et taliter, che in tutte le sopradette Provincie, et luoghi, et in tutto il destritto di essa Regia Dogana, come sono lj territorj di Barletta, Trani, Andria, Canosa, Ruvo, Bitonto, Turitto, Grumo, Quarato, Terlizzo, Minervino, Melfi, Laviello, Gensano, Venosa, Avanzo, Palazzo, Montemilone, Spinazzola, et Montepiluso, non nci abbia ad stare pecora nesciuna gentile, che non venghi sotto la Fida di essa Regia Dogana, ita, et taliter, che indistinte in tutte le Provincie d'Apruzzo Citra, et Ultra, Contado di Molise, Capitanata, et altri prenominati luoghi del destritto de detta Dogana, non possa, nè abbia ad restare pecora nesciuna gentile, che non vada singulis annis sotto la Regia Fida, ut supra, eccetto per quelli Padroncelli, che teneranno da venti pecore in bascio, come è stato sempre osservato.

13. Item, perchè nella Provincia di Puglia, et per li Luoghi, dove cala la predetta Dogana sono molte Università, le quali tengono li loro Demanj, li quali sono molto necessarj per le pecore di Dogana, mentre calano al primo tempo, nelli quali Demanj le predette Università soleno far pascere le loro pecore: volemo, et ordinamo, che non solo le dette Università siano astrette ad mandare le loro pecore in Dogana sotto la fida Regia, essendono pecore gentili come di sopra stà ordinato; ma de più ordinamo, et comandamo, che dette Università tutte siano obbligate a richiesta del magnifico Dohaniero fidare nelli predetti loro Demanj quelle pecore di Dogana, che ne havranno di bisogno, juxto tamen pretio mediante, et che il magnifico Dohaniero l'astringa, et debbia astringere all'affitto predetto per quella rata di territorio, et tempo, che sarà necessario, et li parerà conveniente juxto pretio mediante, come di sopra è detto.

14. Item, volemo, et ordinamo al predetto magnifico Dohaniero, che in quanto al dispensare de detti Demanj, et altre erbe necessarie per la predetta Dogana al primo tempo, debbia avere matura considerazione, che il Fidato, et Gargaro, che dimanda l'Erbaggio predetto de primo tempo, abbia già primo fatta la Professazione di tutte le sue pecore, integra, et indiminutamente, ita, et taliter, che esso Dohaniero n'abbia la soddisfazione, che deve. Item che abbia sodisfazione, et certezza, che al tempo si domanda detto Erbaggio de primo tempo, le pecore, per chi si dimanda, siano già con effetto, et attualmente calate in detto luogo, et la dispensa, che le farà di detti Erbaggi sia tassativa per quel prezzo, et per quelli giorni tantum, che per esso Dohaniero li saranno tassati, ita, et taliter, che detta dispensa d'Erbaggio de primo tempo nè s'abbia ad

fare

fare indistincte, nè se lasci anco di concedere simpliciter, ma con tutte le predette considerazioni, et altre, chè al predetto magnifico Dohaniero pareranno necessarie, et li parerà meglio convenire per il servizio Regio. Et in quanto all'Erbaggi, che si sogliono dimandare per li Locati dopo fatta, et perfetta la Locazione, volemo ancora, che in questo debbia il predetto magnifico Dohaniero osservare con ogni advertenzia, che non se li habbia ad concedere simpliciter, si non essendo piena la Puglia, tanto l'ordinarj, come anco l'extraordinarj soliti, et quando resti anco sodisfatto detto Dohaniero, che la locazione sia stata fatta citra fraudem, et che l'Erbaggio, che si dimanda di novo sia per alcuna causa sopravenuta post locationem; et in tal caso conoscendosi la necessità, che tiene lo locato de detto Erbaggio extraordinario insolito, volemo, che detto magnifico Dohaniero nce l'abbia a consegnare, nella forma però, come è solito detta Dogana de pigliarsi, et consignarsi l'altri extraordinarj insoliti; advertendo però sempre, che in nesciun modo se permetta, che detti Locati possano comprare altre Erbe da nesciuna persona, eccetto che da la mano di esso magnifico Dohaniero, et nel modo predetto ut supra, et quando si trovi fatto il contrario, si esiggano inremisibilmente le pene, tanto dalli compratori, come dalli venditori, che per li banni, et ordini di questa Regia Dohana sono stati stabiliti.

15. Item, perchè intendemo, che lo numero delle pecore, & altri bestiami, che non vene sotto la Regia Fida, è cresciuto in gran quantità tanto per le pecore gentili, che con molto abuso non sono state astrette ad venire in Dogana, quando anco per le pecore mosce, le quali il mese di Settembre, & avanti che cala la Dogana se pasceno tutti l'Erbaggi di quelli luoghi, dove vanno a pascere le pecore di Dogana, anzi fanno eccessivo danno alle istesse locazioni, & lochi convicini; perciò volemo, & ordinamo, che non solo si astringano le predette pecore gentili ad andare sotto la Regia Fida, come si è detto di sopra, ma ancora detto magnifico Dohaniero in nesciun modo permetta, che in Puglia possano calare nè intrare dentro li passi di detta Dogana altre pecore, nè nesciun altra sorte de bestiame, che non siano di Dogana, et che in modo alcuno se possano accostare nelli detti passi, ma quelli siano proibiti di modo che li detti Erbaggi, per dove hanno da passare le predette pecore di Dohana, habbiano da restare intatti insino a tanto, che sia finita, e perfetta la locazione di essa Dogana.

16. Item, perchè intendemo, che sono molti, che tengono pecore, & bestiami in Dogana, però ne tengono ancora molta quantità extra Dogana, et sotto il colore, et ombra di quelle, che tengono in Dogana, vogliono godere, et godono dette loro pecore, non solo l'immunità, et franchizie, ma etiam tutti li Tratturi, riposi, et Demanj, che servono per

farà possibile, et la natura, et qualità de detti negozj, recercaranno, *ita, & taliter*, che detti Fidati non abbiano da essere travagliati in Napoli per causa de liti, per quanto di Giustizia sarà possibile di farsi, et mentre li Sindici di essa Regia Dogana assistaranno in Napoli, et poi il suo Procuratore, essa Regia Camera ha da procurare, per quanto il caso ricercarà di Giustizia, et si potrà fare, che siano pienamente intesi avanti di procedersi a cose prejudiciali di essa Dogana.

19. Item, perchè intendemo, che li fiumi, et canali, che sono nella Puglia, l'Inverno sogliono portare acqua, di modo che impediscono molto il commercio de detti Fidati, volemo, che sopra detti fiumi, rivi, et canali s'abbiano ad costruire li ponti necessarj, et quelli, che vi sono diruti s'abbiano ad accomodare, conforme all' ordini, et altre provisioni Regie, che sopra ciò sono state expedite; et affinchè questo s'abbia così da eseguire con effetto volemo, che detti Ponti s'abbiano ad reficere, et costruere a spese della Regia Corte per una terza parte, et per l'altra terza parte delli Locati, et l'altra terza parte dalli Baroni, padroni del territorio, eccetto in caso, che detti Baroni, che per la comodità del passo, che forse esiggessero in detto luogo, o per altra ragione di giustizia, fossero astretti alla intiera contribuzione de detta spesa, nel qual caso volemo, che siano tenuti a quanto di Giustizia sono obbligati.

20. Item, perchè a detti Locati se li ministri ogni complimento di Giustizia, volemo, et ordinamo, che tanto il presente Magnifico Auditore di essa Regia Dogana, quanto quelli, che in *futurum* succederanno, abbiano ad dare il loro Sindicato nella fine del mese di Marzo, et principio d'Aprile, se sarà venuto il suo successore, et in caso, che non venga il Successore in detto tempo volemo, et ordinamo, che detto Sindicato s'abbia da dare nel mese di Novembre, quando sia in Foggia ritornata detta Dohana, in modo tale, che detto Sindicato s'abbia ad dare allora quando siano tutti li Locati di essa Dogana in Foggia, et non in altro tempo.

21. Item, perchè la conservazione, buon governo, et aumento de detta Dogana non consiste solo in che il magnifico Doganiero procuri di ben locarla, reggerla, et governarla in la Puglia l'inverno, ma anco in che abbia particolar pensiero di usare, et fare usare da suoi Luogotenenti, et Officiali ogni diligenza, perchè l'estate in Apruzzo detta Dogana sia ben locata, et resta generalmente senza eccezione, nè rispetto di persona alcuna, perchè poco giova il buon regimento d'inverno, non seguendo il medesimo l'estate, massime che patendono l'estate le pecore in le montagne, al calar poi in primo tempo, come se costuma si trovariano fiacche, et facilmente veneriano a perdersi, siccome è successo più volte, forsi non per altro, che per tal disordine, in grave pregiudizio, danno, et interesse della Regia Corte, et ruina delli Locati. Volendomo in ciò rimediare, secondo

do conviene, et per quanto è possibile, ordinamo al predetto magnifico Doganiero, che da oggi avanti per questo effetto, et anco per l'osservanza delle istruzioni numero 51., che sopra ciò tiene dalla Regia Corte, debbia tenere particolar pensiero, et con ogni diligenzia necessaria procurare, che l'estate detta Dogana sia ben locata, come conviene in dette montagne d'Apruzzo, non permettendo, che in nesciuna parte de dette Montagne, et luoghi d'Apruzzo possonò locarsi più pecore di quelle, che esse Montagne, et luoghi d'Apruzzo saranno estimati abili, et bastanti a mantenere; secondo la dispo sizione de detta Istruzione, quale volemo, che inviolabilmente si osservi, *quocumque abusu sublato*. Advertendo ancora de non permettere, nè far permettere, che le pecore di extra Regno fora di Dogana possano intrare in Regno, in dette Montagne d'Apruzzo l'estate, se prima non se ne trovano bene, et comodamente locate le pecore di Dogana, tanto Regnicole, come di fora Regno.

22. Item, perchè le liti, che sono nel Tribunale di essa Regia Dogana, *ut plurimum* si hanno, et soleno terminare con le misure, giudizio, et relazione delli Compassatori, li quali servono anche molte volte per le cose toccantino l'interesse del Regio Fisco, et intendemo, che il numero de detti Compassatori al presente, è grande, *& ut plurimum inexperti*; per questo ordinamo, et comandamo, che in detta Dogana non vi possa essere più numero di Compassatori, che di sei, li quali noi eligeremo, per il che havemo ordinato al magnifico Doganiero, che ne dea nota, et aviso delle persone, che a questo saranno atte, et convenienti.

23. Item, similmente intendemo, che con essa Dogana calano da Apruzzo molti Dottori, et Procuratori, li quali sotto il titolo di venire per aggiuto de detti Locati, intendemo, che in parte fanno alcuno danno, et impedimento ad essa Dohana, et non sono necessarj, perció volemo, et ordinamo al predetto magnifico Dohaniero, che esso, con intervento delli Sindici, et Deputati di essa Dogana, abbia ad deputare due Dottori, et quattro Procuratori *tantum*, li quali possano, et abbiano da avvocare, et procurare per il beneficio della Dogana, et Locati di essa, prohibendo, che in nullo modo altra persona delli predetti possa; nè debbia intromettersi a nesciuna lite, nè negozio pertinente ad essa Dogana, nè in generale, nè in particolare; alli quali due Dottori, et quattro Procuratori, che hanno da restare, li predetti Sindici, et Deputati di essa Dogana con esso magnifico Doganiero, l'abbiano ad deputare il salario, che loro parerà convenire ogn'anno, il quale se l'abbia da pagare dall' Università, et dal Collegio de detta Dohana in generale, & non da particolare alcuno.

24. Item, perchè nel pigliare dell' Erbaggi estraordinarj insoliti, intendemo, che l'addietro ci è stato alcuno abuso, in non poco danno di essi Locati, et del servizio della Maestà Sua, perciò volendomo a questo

sto rimediare, volemo, ordinamo, & comandamo, che in questo s'abbia inviolabilmente ad osservare il decreto sopra ciò lato per la Regia Camera della Summaria in Collaterale Consiglio, *olim die* 20. *Octobris* 1551. del tenor seguente: *Facto verbo suæ Excellentiæ in Collaterali Consilio per Regiam Cameram Summariæ referente Excellenti Domino Locumtenenti super herbagiis Capiendis pro isto anno* 1551. *tantum, quæ alias non fuerunt capta, de quibus non sunt lata decreta per Regiam Cameram super certo alias determinato pretio, fuit provisum, quod magnificus Doganerius Mænepecudum, una cum magnificis Credenzeriis dictæ Dohanæ tractet, & se conveniat cum Dominis dictorum herbagiorum super pretio solvendo per Regiam Curiam, & si pretium inter eos conventum erit conveniens, respectu pecudum affidandarum in dictis herbagiis, quæ comode ibi pasculari possunt, capiet illa, si vero pretium erit nimium taliter, quod attentis pecudibus in dictis territoriis locatis, essent in damno, non se alitèr conveniat cum dictis partibus, sed non obstante, quod de pretio non fuerit conventum inter dictum Dohanerium, & Dominos herbagiorum, capiat illa pro usu, & servitio dictæ Dohanæ, & deinde dictus Dohanerius cum supradictis Officialibus, & adhibitis cum eisdem aliquibus probis Gargaris & expertis, non tamen locatis in dicto territorio appretiando, appretient dicta herbagia, & secundum dictum appretium solvat dictis Dominis. Advertat tamen ne in dicto appretio Curia decipiatur, quæ tamen herbagia capienda erunt postquam fuerint omnia alia herbagia capta ordinaria, & extraordinaria solita, & omnia alia pro quibus fuerunt lata decreta in favorem Regiæ Curiæ cum decretatione certi pretii statuti, si Regia Curia illis indiguerit captis omnibus prædictis, ordinariis, & exstraordinariis, & territoriis super quibus lata sunt decreta, & quod de dicto appretio fiat scriptura, quæ statim transmictatur ad Regiam Curiam cum Lixta pecudum in illis territoriis locatarum*; il qual decreto, & ordine volemo, che s'abbia inviolabilmente *singulis annis* da osservare, & che perciò il magnifico Dohaniero abbia da tenere appresso di se la nota particolare di tutti li predetti Erbaggi extraordinarj insoliti, che da dieci anni in quà sono stati alias presi per essa Regia Dohana, con l'estima di essi, & nota de quello, che ogn'anno sono stati soliti di pagare. Et de più, che *singulis annis* nel mese di Settembre, & di Ottobre, avanti si faccia la locazione, & avanti, che si pigliano detti extraordinarj, abbia da mandare experti, li quali li riferiscano minutamente il stato, in che si ritrova in quello anno, & tempo lo detto Erbaggio, & se stà male erbato, o bene erbato, & si se trovasse in alcuna parte arrotto, et coltivato, o in altro modo dannificato, & con queste circumstantie abbia ad fare l'apprezio de detto Erbaggio, essendo necessario, servata in *omnibus* la forma del preinserto decreto, quale *adunquem* si dovrà eseguire, & *observare*. 25.

25. Item, perchè semo informati, che li Cavallari extraordinarj sono necessarj nella Dogana, massime a tempo, che sole calare piena, & abundante, & oggi massime per esserne dati tanti territorj a coltura nella Puglia; et sebbene per l'ordini di Sua Maestà expediti nell'ultima visita di questo Regno, se rimette la provisione di questo, facienda, quando occorre la necessità, alla Regia Camera; volemo nondimeno, & ordinamo ad essa Regia Camera, che nel caso predetto di necessità *ut supra*, non faccia difficultà a detto magnifico Doganiero di concederli l'elezione di detti Cavallari *extraordinarj*, *saltem* sino al numero de dieci duraturi, mentre parerà ad essa Regia Camera.

26. Item, perchè stà ordinato, che *singulis annis* abbiano da assistere appresso il magnifico Doganiero dal primo di Settembre per fin tanto, che la Regia cascia de detta Dogana se conduca in Napoli, quindeci Cavalli, *videlicet* otto del Baricello della Provincia di Capitanata, et sette di quello della Provincia di Terra di Bari, affinchè detto ordine s'abbia da osservare, & che detti Cavalli possono più comodamente assistere al detto servizio, volemo, & così ordinamo, che detti Cavalli siano pagati *juxta solitum*, & a detti tempi nella detta Terra di Foggia per li Perceptori de dette Provincie di Capitanata, & Terra di Bari, con fede de loro servizio da farsi per detto magnifico Doganiero, ordinando alla Regia Camera, che sopra ciò espedisca le debite Provisioni necessarie a detti Perceptori per l'effetto predetto.

27. Item, perchè intendemo, che da alcuni anni in quà nel fare della Locazione è stato introdotto, et osservato, che molti delli predetti Locati non portandono integramente tutte le loro pecore in Puglia, sogliono dare nota, & lista de quelle, che sono restate in Apruzzo, & per esse ne dimandono erba in Locazione ordinaria, il che se li è concesso, & non solo per virtù de detta denunzia se li è data l'erba nella locazione ordinaria, come si le pecore fossero calate attualmente nella Puglia, ma deppiù se li sono espedite le provisioni all'Officiali, che vanno a numerare le pecore in Apruzzo, che non l'abbiano ad dare fastidio, nè numerarle altramente, stante la denunzia predetta, il che volemo, & ordinamo, che de *cætero* non se debbia altramente osservare, & che togliendosi *penitus* detto abuso, non si debba dare altramente erba per altre pecore, che per quelle, che attualmente saranno calate, o se daranno in nota, come calate in Puglia, & quelle che saranno restate in Apruzzo, o se ne dia nota, o nò, si debbiano numerare ogn'anno, et esigersi la Fida di essi senza, che se li sia data Erba, conforme all'antico solito di essa Dogana, & non altrimente, eccetto dal numero de vinti pecore in bascio, come sempre è stato osservato.

28. Item, perchè con difficoltà se potriano osservare li Privilegj, & or-

ordini dell'immunità, & prerogative predette concesse ad essi Fidati nell'istessa Dogana per ben governarsi, quando non se li conservi, et osservi ancora la giurisdizione concessa per li retro Rè di questo Regno al detto magnifico Doganiero, et ad essa Dogana, confirmata poi continuamente; volemo perciò, & espressamente ordinamo, & comandamo a tutti, & singuli Officiali, maggiori, & minori di questo Regno, tanto Regj come de Baroni, & ad essi Baroni, o altri a chi spettarà, presenti, & futuri *in solidum*, sotto pena di docati mille da esigersi inremisibilmente da ciascuno, che contravenesse, che non s'abbiano nè ciascuno di essi s'abbia in modo alcuno d'intromettersi directe, *vel* indirecte nella giurisdizione di esso magnifico Doganiero, il quale assolutamente ha da conoscere delli homini di essa Dogana per qualsivoglia causa, civile, criminale, o mista, & per qualsivoglia delitto, per enorme, che sia, quali homini di Dogana declaramo, che se intendano, come già per molte altre Provisioni è stato declarato, essere non solo l'Officiali di essa Dogana, li Locati di quella, & altri che stanno notati nelli Regii libri di essa Dogana, ma tutti quelli, per qualsivoglia causa, & esercizio sono soliti calare, et calano da Apruzzo in Puglia con essa Dogana, alle quali persone ordinamo, & declaramo, che se li ha da observare, *etiam* la prerogativa del foro, in modo tale che non solo non possono essere loro chiamati, nè convenuti avanti di altro Tribunale, che del detto magnifico Doganiero, per nesciuna sorte di Causa, come di sopra si è detto, ma anco, che essi, & ciascheduno di loro possano, & possa per qualsivoglia causa, civile, criminale, o mista, traere avanti detto magnifico Doganiero, o suo Luogotenente, & Officiali tutti, et qualsivoglia persone, *quantumvis* privilegiate, che siano, durante il tempo da che detta Dogana se move dalle montagne d'Apruzzo, finchè ritorna in esse, & quelli ancora tutti, che restassero in Puglia per servizio, o negozio pertinente a Dogana, però l'estate ritornati che saranno in Apruzzo detti de Dogana debbiano godere li istessi Privilegj, quanto ad non essere tratti per le cause, come di sopra, *Verum* circa il traere non lo possono, si non in cause *tantum* toccantino a Dogana: *verum* in *absentia* di detti Officiali di Dogana, l'altri Officiali delle Terre, & luoghi demaniali, *etiam* di Baroni, in la giurisdizione de' quali essi di Dogana delinguessero possono procedere all'inquisizione, & *etiam* bisognando, & ricercandosi il caso alla cattura, con avvisarne però subito detto magnifico Doganiero, o suo Luogotenente, & Officiali, che più propingui se troveranno, acciò possano mandare per essi; & detti Officiali nci li debbiano incontinenti rimettere, & consignare una con l'atti, & Processi Originali, a semplice richiesta di esso magnifico Doganiero, o suo Luogotenente con fede dell'uno, & dell'altro, insieme anco con loro armi, animali, & robbe, che li fossero state tolte; per la quale remissio-

 ne

ne non s' abbia da pagare cosa alcuna, nè per via di portello, nè per altra qualsivoglia causa, conforme alli Banni Regii fatti da noi, *etiam* che spontaneamente volessero pagare, il che volemo, & ordinamo, che così inviolabilmente se debbia osservare. Ordinando finalmente al detto Magnifico Doganiero, abbia da osservare, & fare osservare inviolabilmente le cose predette da qualsivoglia persona, indifferentemente, & tutte, & singule altre Provisioni, & ordini, che tanto dalli retropassati Rè di questo Regno, come dall' Illustrissimi Vicerè, & dalla Regia Camera della Summaria sono state *alias* spedite per la conservazione di detta giurisdizione, non obstante qualsivoglia altre Provisioni, che in contrario fossero state espedite dopoi da noi, o da detta Regia Camera, le quali tutte con il presente ordine rivocamo, & annullamo, come subrettizie, erronee, & invalide, & espedite contro la forma delli Privilegii predetti, & ordini di essa Regia Dogana, quali si hanno da osservare *adunquem ut supra*. Ordinandomo, & comandandomo per l'esecuzioni, & osservanza di tutte le cose predette, a tutti, & singuli Spettabili, & magnifici Governatori Provinciali, Auditori, Barricelli, Soldati di Campagna, & altri Officiali delle Audienze del Regno, & qualsivoglia altri Officiali maggiori & minori, tanto Regj, come di Baroni, Università, & Homini di qualsivoglia stato, grado, & condizione, che nesciuno di essi presuma intromettersi nelle cose de detta Regia Dogana, nè impedire li loro Privilegj d' immunità, esenzioni, & prerogative predette, anzi debbiano favorire l' osservanzia di essi, conforme alle Provisioni, che per la Regia Camera *desuper* si espediscono, & espediranno, & ad ogni semplice richiesta di esso magnifico Doganiero, o suo Luogotenente, & Officiali debbiano & ciascuno di essi prenominati debbia darli, & farli dare ogni ajuto, & favore necessario, & opportuno, secondo da quelli saranno ricercati, & da nesciuno se faccia il contrario, per quanto si ha cara la grazia della Regia, & Cattolica Maestà, & pena de docati mille, se desidera evitare per ciascuno.

Quali Capitoli *ut supra* scritti, & ordinati volemo, & così ordinamo & comandamo s' abbiano da osservare da tutti quelli a chi spettarà, ordinando anche a tutti *& singuli* Officiali maggiori, & minori di questo Regno, & alla Regia Camera della Summaria, che tutti l' osservi, & facci osservare per quanto hanno cara la grazia della Maestà Sua, & sotto le altre pene in essi particolarmente contenute, & altre a nostro arbitrio riservate. *Datum in Regio Palatio Neapolis die 30. Julii 1574. -- Antonius Cardinalis de Gravela -- Vidit Reverterius Regens -- Vidit Salernitanus Regens -- Vidit Salazar Regens -- Annibal Moles -- Marcellus de Mauro Regii Patrimonii Advocatus -- Lobera pro Segretario -- Registrata in Cur. 6. fol. 131.*

PHI-

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Illustri, & magnifici Viri Collateralis Consiliarii, Regii Fideles dilectissimi.

Già molto ben sapere, che la principale intrata, che tiene Sua Maestà in questo Regno è quella, che si esigge in la Regia Dogana delle pecore de Puglia, et avendoci il magnifico Fabrizio de Sangro Regio Doganiero de detta Dogana proposte alcune cose per servizio, et aumento della Dogana predetta, è stato per noi ordinato, che se congregassero li magnifici, et circumspecto Francesco Revertera del Consiglio Collaterale della predetta Maestà, il Dottor Annibale Moles Presidente di questa Regia Camera, Dottor Marcello di Mauro Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, et detto magnifico Doganiero, et dovessero intendere *ad plenum* tutte le cose, che concernevano l'utile della Dogana predetta, et ce ne dovessero fare relazione; et essendosi congregati, inteso, et trattato il tutto, et di poi fattacene relazione, si sono per noi fatti alcuni Capitoli, et istruzioni sotto la data de' 30. di Luglio 1574. del presente, li quali sono stati presentati in questa predetta Regia Camera per il predetto magnifico Doganiero. Et essendo la volontà nostra, che si debbiano osservare, ve dicemo, et ordinamo, che non debbiate fare, nè provedere cosa alcuna contro la forma di dette Istruzioni, et Capitoli, nè intromettervi in alcuna cosa directe, nè indirectamente contro la forma delli Capitoli, et Istruzioni predette, senza prima farcene a noi relazione in lo Regio Collateral Conseglio, inteso prima lo detto magnifico Doganiero, acciò possiamo ordinare quel che si averà da eseguire, et se da noi si facesse alcuna Provisione, che in alcun modo derogasse alli Capitoli, et Istruzioni predette, e non se dicesse, che se deroga a quelli, sopersederete ad eseguire, et cene farete anco relazione; advertendo, che in tutte le cose di detta Regia Dogana debbiate intendere lo predetto magnifico Doganiero, acciocchè come informato di ogni cosa, et persona, che maneggia il tutto, possa dare la resoluzione, che conviene. Datum Neapoli die 12. Augusti. 1574. -- Antonius Cardinalis de Granvela -- Vidit Reverterius Regens -- Vidit Salernitanus Regens -- Vidit Salazar Regens -- Lobera Prosegretarius -- In negotiorum Cameræ primo fol. 192.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

CASTELLÆ, ARAGONUM, UTRIUSQUE SICILIÆ, HIERUSALEM, HUNGARIÆ, DALMATIÆ, CROATIÆ &c.

Antonius Perenottus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Tituli Sancti Petri ad Vincula Præsbiter Cardinalis de Granvela in præsenti Regno Capitaneus, & Locumtenens Generalis.

ESsendo stati emanati per noi li mesi addietro alcuni Regii Ordini sopra la buona amministrazione, et governo della Regia Dogana della mena delle pecore di questo Regno, delli quali, come si è visto per esperienza da allora in quà se ne è causato non poco giovamento alla conservazione, & aumento di essa Dogana; niente di meno, perchè per parte di alcune Università, et particolari, et etiam da alcuni Illustri Baroni di questo Regno, ne sono state fatte alcune esposizioni, et porretti memoriali, dimandandoci declarazione di alcuni di essi capi; al che volendomo noi provvedere, anco per rimediare alla sinistra interpetrazione si avesse potuto dare in futurum alle predette nostre ordinazioni, avemo perciò ordinato, che delli predetti memoriali, et altre esposizioni fatte dalli predetti Particolari, Università, et Illustri Baroni se ne facesse relazione particolare a noi, et al Regio Collateral Conseglio *penes nos* assistente per il magnifico Annibale Moles Presidente della Regia Camera, et Commissario sopra ciò deputato. Il che essendo stato così eseguito, et havuta matura deliberazione sopra dette esposizioni, et audito sopra tutto, et ciascuna di esse il magnifico Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio, necnon il magnifico Regio Doganiero di essa Dogana, per noi sono state ordinate le infrascritte Provisioni per la declarazione, et esecuzione delli predetti primi ordini del tenor seguente videlicet:

In primis, in quanto al secondo Capitolo delle predette ordinazioni, nel quale si ordina, che li Basciettieri non siano molestati per le carni, che vendono a quarti, non a peso, et che per essi non debbiano pagare Dazio alcuno, come in detto Capitolo se contiene; perchè ne è stato esposto, che detti Basciettieri sogliono loro vendere le carni infette, le quali li poveri per lo buon mercato le pigliano, dal che ne può nascere alcuno danno degno de remedio. Perciò volemo, et ordinamo, che il magnifico Regio Doganiero debbia emanare banni in tutti li lochi, dove li predetti Basciettieri solenò vendere le predette loro carni, ordinando, che sotto la pena di un' onza da loro inremisibilmente esigenda, non possano, ne debbiano

no vendere nefciuna forta di carne, che fia infetta, o morbofa, et in cafo, che loro contravengano, che fia licito alle Univerfità, et alli Officiali, feu Capitanei di effe, et de ciafcheduna de loro, dove dette carni infette fe venderanno di accufare detta pena di un'onza, et de pigliare informazione, et de quella fubito dare notizia al Cavallaro, feu altro Officiale di efsa Dogana *in proximiori loco* efiftente, feu magnifico Dohaniero, quando per effo non ci fia altro Officiale, il quale magnifico Doganiero, seù foi Officiali ftatim, et incontinenti abbiano da procedere per virtù de detta informazione alla efazzione di detta pena, provedendo *ita*, & *taliter* in quefto particolare, che con effetto li Bafciettieri predetti in modo alcuno abbiano, nè pofsano vendere le dette carni morbofe, & infette.

Circa il terzo Capitolo delle predette noftre ordinazioni, nel quale fi provede, che li Tratturi di effa Dogana fi debbiano reintegrare, et redurfi alla mifura di fefsanta trapaffi di larghezza, conforme alli decreti antiqui, et altri ordini Regj, deroccando per quefto qualfivoglia parco, et mezzane, et vigne, ficcome in detto Capitolo fi contiene. Volemo, et ordinamo, che detto Capitolo fi debbia ofservare *juxta fui feriem*, & *tenorem*; però declaramo, et ordinamo, che quando per la reintegrazione predetta occorrefse la deroccazione di alcuna vigna, il magnifico Doganiero debbia offervare il modo, che fta ordinato in detto Capitolo a rifpetto delli Edificii; cioè, che dove fi pofsa dare alli Locati altretanto tratturo, & *æque comodo* a fpefe delli padroni di efse Vigne, purchè fia il detto Tratturo nel medefimo loco, et poco diftante da efse Vigne, quanto comodamente convenerà, et fe potrà fare, in tal cafo non debbia in modo alcuno diroccare, nè deftruere efse Vigne, anzi quelle, che fi troveranno efsere ftate deftrutte l'anno pafsato per virtù di detto noftro ordine, volemo quelle fi pofsano recuperare, et di novo reedificare, come alli padroni di efse piacerà fenza impedimento alcuno.

Circa il quarto Capitolo s'ordina, che quando la Dogana pafsa per li territorj, et lochi de' Baroni, et vi pofsano pernottare, et repofare, quanto li fia neceffario, fenza, che li fia data moleftia alcuna, perchè detto noftro ordine potria finiftramente interpetrarfi, et che per virtù di effo li Locati pretendefsero voler pafcere tutto il tempo, che loro vorranno le predette Erbe, etiam quelle, che fono refervate per li bovi aratorj di efsa Univerfità; però dichiaramo detto ordine, et ordinamo, che la detta Dogana non debbia, nè pofsa ripofare, et pernottare per li lochi de' Baroni, et Univerfità predette, eccetto, che per ventiquatt'ore tantum, et tanto più, quanto per neceffità inopinata, et urgente parerà efser necefsario, come fe accadefse alcuno temporale di neve, o di pioggia, o di crefcenze di fiume, et altri cafi fimili, *ita*, & *taliter*, che non fia poffibile partirfi le pecore, durante detto tempo d'impedimento, *in tali casu tantum*, &

non

non aliter, possa trattenersi ultra di ventiquattr'ore, per quanto durerà il detto impedimento, *& non aliter*. Advertendo però, che nel medesimo tempo, non possano li Pastori, et pecore predette di Dogana toccare, nè pascolare quell'erba, che si sole tenere guardata dall' Università, et Baroni per uso di loro Bovi aratorj, nel che il magnifico Doganiero ha da procurare per quanto sarà possibile, che dette erbe, quali conoscerà, che necessariamente, *& sine fraude* sia guardata, et reservata da essi Baroni, et Università per uso de' loro Bovi, et altri animali domiti, nullo modo se tocchi, purchè non si guardi più del necessario, ita che a nulla delle parti in nisciuno tempo resti luogo di giusta querela.

Circa il quinto Capitolo delle gliande, che sono state usurpate volemo, che la Regia Camera proceda alla spedizione delle cause di Giustizia, che correranno tra il Fisco, & li predetti Baroni, che pretendono tenere l'uso delle gliande nelli loro territorj; però nello *interim*, finchè dette liti si avranno da terminare volemo, che occurrente casu il magnifico Doganiero debbia riconoscere esso, o non possendo esso, lo facci riconoscere da uno delli magnifici Credenzieri le predette difenze, dove *pro temporibus* saranno le gliande, et se in quelle se reconoscerà, che nci siano alcune parti boscose, & di Valloni, & talchè le pecore non siano state solite mai pascere detti lochi, come più atti ad uso de' porci, & altri animali grossi, piucchè per pecore, in tal caso volemo in simili lochi non si dia fastidio alcuno ad essi Baroni, & Padroni di detti erbaggi, & in quanto alli altri luochi piani, & atti ad uso di pecore, dove nci sia la glianda, sempre che li predetti Baroni, & Padroni dell' erbaggi vogliono immettere li loro porci per il pascuo di esse gliande, avanti che venga il tempo della Locazione della Dohana, volemo, che lo possano fare liberamente, dummodo assicurano il magnifico Doganiero, che adveniente *tempore Locationis* debbiano ad cacciare li porci, & lasciare li detti erbaggi intatti, & senza danno alcuno a rispetto dell' erba. Item quandocunque detti Baroni, & Padroni di Erbaggi vorranno far cogliere la glianda predetta, volemo ancora di questo li sia licito, e non se l'abbia a dare molestia alcuna, il che tutto s' abbia ad intendere, et così dichiaramo, s' abbia da osservare, pendente lite *tantum*, che vertono, o verteranno nella Regia Camera, alla quale ordinamo debbia espedire dette liti in petitorio, fando giustizia alle parti, et al Regio Fisco, come se conviene.

Circa il sesto Capitolo della comunità, che alcune delle Università pretendono tenere nel territorio delle altre, volemo, che detto Capitolo s'abbia da osservare *adunquem*, *Verum* quando occorrerà, che alcuna Università compara in Camera, allegando, et pretendendo la comunità predetta, volemo, che da essa Regia Camera se l' amministri, et facci giustizia, tanto in possessorio, come in petitorio, nel modo che a detta Regia Camera

mera parerà che *de jure*, *& de justitia*, se debbia determinare, et in questo modo dechiaramo se debbia osservare detto sesto Capitolo, et non aliter.

Circa il Capitolo nono, dove si tratta, che li Massari debbiano coltivare tutte le parti de loro Massarie lasciate, sotto pena di docati mille, dichiaramo detto Capitolo, et ordinamo, che quando accade il caso, che alcuni de detti Massari, o Baroni, a chi furono lasciate le predette terre a coltura, non avesse facoltà, o per altra causa urgente non li fosse possibile per alcuno anno fare la coltura, de detti territorj, et così anco li loro affittatori, in tali *casu*, o in altro simile, purchè si veda, che la coltura non si lascia con intenzione di vender l'erba, o fare altra fraude, alla Regia Corte, in tali *casu tantum* declaramo, che non si debbia procedere alla esazione di detta pena, siccome non è di Giustizia, firmo *tamen* remanente Capitulo predicto numero nono in tutto quello più che in esso si dispone, quale volemo, che in *reliquis adunquem* se debbia osservare *justa sui seriem*, *& tenorem*.

Circa il Capitolo decimo dove si tratta del bestiame grosso, al quale volemo, che il magnifico Doganiero abbia a provvedere d'erba abbondantemente, come nel detto Capitolo si ragiona, al presente dippiù ordinamo, et comandamo, che quando avanti la Locazione sarà requesto il predetto magnifico Doganiero di alcuno Erbaggio per uso delli detti animali grossi, quello lo possa anco dispensare, et concedere, *etiam ante Locationem*, dummodo li costi della necessità, et l'erbaggio sia *extraordinario* insolito, et tale, che sia sicuro, esso magnifico Doganiero, che nullo modo possa servire, nè sia atto per uso di pecore, nè di castrati, ma che si accuri, che detto Erbaggio non si domandi, nè abbia a servire per altro, che per uso di detti animali grossi *tantum*, et non altrimenti.

Circa il Capitolo dodeci, dove si ordina, che tutte le pecore gentili delle Provincie d'Apruzzo, et di Capitanata, et altri lochi nominati in detto Capitolo, debbiano calare in Dogana, perchè de poi è pervenuto a nostra notizia, che molti particolari pretendono per varie ragioni non essere obbligati a calare, allegando Privilegii, Decreti, et Possessioni immemorabili, et altre ragioni simili, et perchè nostra intenzione non è di derogare alla giustizia de nesciuno, per questo declaramo, et ordinamo, che tutte quelle persone particolari, Università, et Baroni, che tenessero sentenzie, o decreti della Regia Camera, per li quali se provede, et dechiari, le loro pecore non essere tenute de calare in Dogana, volemo in tali *casu* et ordinamo, che per il detto Capitolo dodici non s'intenda fatto pregiudizio alcuno, a sentenzie, et decreti forse lati per la Regia Camera, alli quali volemo non se li faccia innovazione alcuna, ma quelli si osservino *adunquem*; siccome per la Camera sarà provisto, et dichiarato di Giustizia: Così anco a tutti l'altri tenessero privilegj d'immunità, et possessioni imme-

me-

Locati, & homini di Dogana incorrefsero, non pofsano efsere conofciuti, puniti, nè efatti da altri, che dal magnifico Doganiero. Verum fe alcuni Baroni Univerfità, o altri pretenderanno tenere alcun privilegio, o ragione alcuna in contrario, volemo, che per la Regia Camera a tutti fe proveda complimento de giuftizia, ita, & taliter, che a nulla delle parti refti luogo de giufta querela. Dechiarandomo, che quando efsa Dogana sarà ritornata da Puglia in Apruzzo, finchè poi comincia a calare per ritornare in Puglia, in tale cafo per quelle, che fe commetteranno in detto tempo, & loco non fe nci debbia intromettere efso magnifico Doganiero: ma quelli lafci conofcere dalli Baroni, che forfi ne avefsero privilegio, o ad efso Tribunale della Gran Corte della Zecca, come farà di ragione.

Circa il Capitolo diecinnove del fare delli Ponti, dichiaramo fe alcuni Baroni, o altre Univerfità, & particolari pretendefsero tenere privilegio, o altra ragione giufta in contrario, pretendendo non efserno tenuti alla contribuzione, & ratà predetta, come in detto Capitolo fi difpone, volemo in tali cafu, che la Regia Camera proveda a tutti complimento de giuftizia, firmo *tamen* remanente Capitulo, *interim*.

Circa il Capitolo ventuno, dove fi ordina, che il magnifico Doganiero abbia ad fare ofservare il Capitolo de fua Iftruzione numero 51. fopra il difpenfare dell' Erbaggio dell' eftate d' Apruzzo, perchè la noftra intenzione è ftata, & è, che detta iftruzione, & quello, che in efsa fi difpone fe debbia ofservare, et non altrimente, avendomo voluto quella inferire *adunquem*, quale è del tenor feguente videlicet -- Item fi vede chiaramente, che quando le pecore veneno in Puglia grafse, et bone facilmente fe mantengono l' invernata, et quando non, tutte fe moreno, et volendomo intendere della caufa, che le pecore veneno magre in Puglia, intendemo, che procede, che per comprarfi li territorj, et Montagne d' Apruzzo per l' homini ricchi, forti, affidano in dette montagne molte più pecore, che ponno ftare per aumentare la Fida in loro utilità, in grave danno delli poveri, che non ponno andare in altre parti; et volendomo provedere a tal difordine per beneficio della Dogana, volemo che voi tenghiate in Apruzzo uno Luogotenente, lo quale abbia ad intendere, che dette pecore fi lochino in modo, che abilmente pofsono ftare, et notificare alli compratori de dette Montagne, che l' intenzione noftra è, che le pecore fiano locate larghe, et con comodità, et quando altramente fofse detto voftro Luogotenente, o voi provederete a quello farà giufto, et onefto per incendità dell' homini di detta Dogana, et fare ftare in li territorj, et montagne tante pecore, quante ponno fubftentare abilmente li terreni. Per tanto ordinamo, et comandamo, che per virtù del detto ordine noftro numero 21. il detto magnifico Doganiero non pofsa, ne deb-

bia intromettersi in altro, che circa l' esecuzione precalendata sua istruzione, provedendo, che li recattieri, & persone, che comprano dalli Baroni li detti Erbaggi per revenderli alli Locati, non possano, nè debbiano quelli vendere ad ingiusto prezzo, et intollerabile. Però per quanto tocca alli Baroni, & Padroni d' Erbaggi de detta Provincia d' Apruzzo, dechiaramo per detto Capitolo, & ordine nostro numero 21. non se l' intenda fatto prejudicio alcuno, nè il magnifico Doganiero possa, nè debbia intromettersi tra detti magnifici Baroni, seu Padroni d' Erbaggi in altro, che in quello, che *hactenus* è stato solito d' intromettersi, ita che per detta nostra ordinazione numero 21. non s' intenda fatta innovazione alcuna circa questo, ma se debbia osservare in questo il solito, eo modo, & forma, come *hactenus* è stato osservato, non aliter.

In quanto al Capitolo 22. dove avemo tassato il numero delli Compassatori a sei, come in detto Capitolo si contiene, nientedimeno, quando in *futurum* parerà essere più espediente, et comodo della Dogana, & delle genti, che trattano in essa di aumentare il numero di essi Compassatori, volemo, che quello, così s' abbia a fare, & si aumenti il numero di essi tanto, quanto, pur parerà conveniente, del che a suo tempo il magnifico Doganiero, ne darà l' informazione, che sarà necessaria. Però in quanto al Capitolo seguente numero 23. dove per noi si era ristretto il numero de Dottori, & Procuratori di essa Dogana, avendomo avuta matura considerazione sopra quello, che in detto Capitolo si dispone; quello al presente, ne è parso in totum revocarlo, siccome con lo presente revocamo, & ordinamo, che in questo non se faccia innovazione alcuna in *futurum*, ma che sia lecito ad ognuno di avvocare, & procurare in detta Regia Dogana, siccome era solito avanti l' emanazione di detto ordine nostro, et Capitolo numero 24. ita che in questo non ci sia innovazione alcuna.

In quanto al 28., & ultimo Capitolo della Giurisdizione del magnifico Doganiero, dechiaramo, che nel tempo di estate, che detta Dogana è già ritornata da Puglia in Apruzzo, il detto magnifico Doganiero possa conoscere quelli negozj, & cause civili, criminali, & miste, che saranno attinenti alla Dogana, o dipendenti da essa, o di qualsivoglia altra lite civile, o criminale, già incominciata, etiam per solam informationem, o già pendente in Dogana, però per le cose, & negozj extra Dogana, o siano civili, o criminali, o miste, volemo, che la cognizione spetti alli Baroni delle persone, & delli lochi, conforme alla disposizione della legge comune, & de' loro privilegj alli quali non s' intenda fatta derogazione alcuna, a rispetto di detti negozj extra Dogana, & in detto tempo, & in quanto al tempo dell' inverno, & da che cala detta Dogana in Puglia, & se ne ritorna in Apruzzo, volemo, che la giurisdizione sia integramente di

esso

esso magnifico Doganiero per tutte, & qualsivoglia cause, & con facoltà de trahere: declarando però, che per li delitti se commetteranno da essi Locati, et altri homini di Dogana in alcuno luogo extra la Dogana, & extra li luoghi, dove detta Dogana pasce, e dimora, o camina, in tal caso *tantum* possano essere conosciuti dalli loro Baroni proprj, & dalli Baroni delli Luoghi, dove detti delitti si commetteranno conforme a quello sarà di Giustizia. Però per qualsivoglia delitto, che si commetti da altri in persona di detti Locati, o loro beni, volemo sia la giurisdizione integramente del magnifico Doganiero, & non altrimenti.

Quali dichiarazioni, & ordini, ut supra scritti, & annotati, volemo, & così ordinamo, & comandamo a tutti, & singuli Officiali maggiori, & minori di questo Regno, & alla Regia Camera, che così l'osservi, & facci osservare, & non altrimente, per quanto amate la Grazia di sua Maestà. Datum Neapoli in Regio Palatio prope Castrum novum die primo mensis Julii 1575. -- Antonius Cardinalis de Granvela -- Vidit Reverterius Regens -- Vidit Salernitanus Regens -- Vidit Salazar Regens -- Annibal Moles -- Dominus Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi -- Antonio de Villa d'Amur pro Segretario. In Cur. 2. fol. 9. locus Sigilli.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

MAGNIFICE MILES, REGIE, FIDELIS DILECTE.

PEr vostra parte ci è stato presentato memoriale del tenor seguente -- Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Fabrizio de Sangro Dohanerio di Puglia, fa intendere a V. E. come per alcuni si pretende, che lui in virtù del suo officio non habbia giurisdizione in tempo d'inverno, se non solo con li fidati di Dogana, che vengono d'Apruzzo, quando non fanno delitto toccante a pecore: e per alcuni altri se pretende, che quando alcuno Locato fa qualche delitto, non facendolo in territorio assegnatoli dalla Corte, non possa essere conosciuto da esso, il che saria toglierli affatto tutta la giurisdizione, che tiene, & ha sempre tenuto. E perchè la Dogana nessuna cosa la mantiene dopoi dell'herba, se non la giurisdizione, & il giusto favore, e questo saria de diretto contrario a tutti li privilegj di essa Dogana, ad ogni consuetudine, & al capitolo nuovamente espedito, come del tenore, e parole di esso potria chiaramente vedersi; e li Signori Regenti far fede, che quando si fe detto Capitolo fu così discusso, & riso-

luto, supplica V. E. a restar servita di provvedere, & comandare, che siano levate dette dispute, che nascono solo dalla mala interpretazione di detto Capitolo, e che sia osservato inviolabilmente, che altrimente saria tutto grandissimo disservitio di S. M., danno di tutti li fidati di essa Dogana, et infinita confusione de peso, ch'esso Doganiero tiene a carico; con il quale memoriale ci è stata presentata la copia del Capitolo delle Instruzioni fatte a detta Dogana, che segue &c.

In quanto al XXVIII., & ultimo Capitolo della giurisdizione del magnifico Doganiero, dichiaramo, che nel tempo di estate, che detta Regia Dogana è già ritornata da Puglia in Apruzzo, il detto magnifico Doganiero possa riconoscere quelli negozj, et cause civili, criminali, e miste, che saranno attinenti alla Dogana, o dipendenti da essa, o da qualsivoglia altra lite civile, o criminale già cominciata *etiam per solam informationem*, o già pendente in Dogana; però per le cose, e negozj extra Dogana, o siano civili, criminali, e misti, volemo, che la cognizione spetti alli Baroni delle persone, e delli luoghi, conforme alla disposizione della legge comune, e delli loro privilegj, alli quali non s'intende fatta derogazione alcuna a rispetto di detti negozj extra Dohana in detto tempo: et in quanto al tempo dell'Inverno, e da che cala la predetta Dogana in Puglia, e se ne ritorna in Apruzzo, volemo, che la giurisdizione integramente sia del detto magnifico Doganiero per tutte, e qualsivoglia cause, etiam con la facoltà di trahere; declarando però, che per li delitti se commettono da essi Locati, & altri huomini di Dogana in alcuno luogo extra Dohana, et extra li luoghi dove detta Dogana pasce, dimora, e camina, in tal caso *tantum* possano essere conosciuti dalli loro Baroni proprj, o dalli Baroni delli luoghi, dove detti delitti si commetteranno conforme a quello sarà di giustizia: però per qualsivoglia delitto, che si commetti da altri in persona di detti Locati, o loro beni, volemo, che sia la giurisdizione integramente del magnifico Doganiero, e non altrimenti.

E perchè è cosa chiara, e così fu intenzione all'hora quando si fe detto Capitolo, e tal'è anco adesso la nostra, havendomo il tutto trattato, e discusso con lo Regio Collaterale Conseglio, che possiate, e debiate conoscere in tempo d'inverno, e da che cala la predetta Regia Dogana in Puglia, e se ne ritorna in Apruzzo, di tutte, e qualsivoglia cause, etiam con la facoltà di trahere tanto contro li Locati Pugliesi, come Apruzzesi, o di qualsivoglia parte, che siano, & altri huomini, che s'intendono di Dogana, e per qualsivoglia delitto, etiam non toccante a materia di Dogana, & ancora, che alcuno Locato, o altri predetti facessero qualche delitto extra lo territorio assegnatoli dalla Regia Corte, o in qualsivoglia loco, atteso le parole apposte in detto Capitolo, s'intendono solum per le

Pro-

Provincie, dove essa Dohana non sta locata, pasce, nè capita. Per tanto vi dicemo, & ordinamo, che debbiate così osservarlo, & esseguirlo, e se fusse stata fatta alcuna provisione, o dichiarazione in alcuna causa di qualsivoglia Tribunale contra la forma del predetto, lo ridurrete *ad pristinum*, come cosa fatta contra detto Capitolo, e la nostra intenzione è, che non dovea farsi, e provederete voi a quanto sarà di giustizia, osservando nel resto la forma, e tenore del detto Capitolo, e non facci il contrario per quanto si ha cara la grazia, e servizio della predetta Maestà, et altre pene apposte in detto Capitolo. Datum Neapoli die 11. Februarii 1576.-- El Marquez -- Vidit Reverterius Regens -- Salernitanus Regens -- Salazar Regens.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

FABRITIUS DE SANGRO &c.

A Tutti, e singuli Algozini, e Servienti di questa Regia Dogana, o di altra qualsivoglia Corte notificamo come sperandosi con grazia di Dio N. S., che la detta Dogana questo seguente anno *quintæ inditionis* abbia da calare in Puglia di grosso numero, e molto aumentata, e bisognerà, che la Regia Corte li serva di assai più Difese, ed erbaggi di quelli, che si ha soluto servire gli anni passati per potere comodamente locare detta Dogana; e tantoppiù per il mancamento degli erbaggi, così delle Difese straordinarie, come di altri territorj saldi delle locazioni ordinarie della Puglia, dati a coltura per comandamento de' Superiori, e questo acciò non si manchi dal canto nostro al servizio della Regia Corte, e governo di detta Dogana, come semo tenuti; colla presente commettemo, ed ordinamo a tutti li sopradetti servienti *insolidum*, che chi di loro sarà richiesto, debbia avvisare, notificare, e comandare, siccome noi colla presente notificamo, e comandamo a tutti li sottoscritti Padroni delle infrascritte Difese, ed erbaggi, alla pena di docati mille da applicarsi al Regio Fisco per ciascuno in caso di contrario, ed altra pena riservata ad arbitrio di S. E., o della Regia Camera della Summaria, che non li debbiano vendere, nè affittare, nè in esse affidare, nè fare affidare, nè entrare bestiame alcuno di qualsivoglia sorte; ma quelli debbiano tenere, e far tenere, governare, e conservare intatti ad istanza della Regia Corte, fino al tempo si darà la locazione del mese di Novembre prossimo futuro dell' anno seguente *quintæ inditionis 76.*, ed acciocchè possiamo servirci di quelli, che saranno

no necessarj per locare detta Dogana, conforme alle Istruzioni, ed ordini, che tenemo, ed a quelli, che saranno il contrario, oltre la pena sopradetta, che da essi si eliggerà irremisibilmente, non se li pagherà il prezzo di detti erbaggi; anzi saranno astretti alla emenda del danno, che forsi occorrerà trovarsi in essi erbaggi in tempo si consegneranno alli locati, alli quali saranno dispensati, avvertendo detti Padroni, che di quelli erbaggi, che non ne averanno ordine nostro di averli a consegnare per tutta la metà di Novembre, essi Padroni Affittatori, o Possessori possano dispensare a loro arbitrio servata la forma delli nostri ordini, purchè non li vendano ad homini di Dogana, perchè saria contra la forma delli ordini, e Banni Regj, e nostri; ed acciocchè nel dispensare di essi erbaggi possiamo governarci, come conviene, e di sorte, che non venga a dispensarsi cosa alcuna, che dalli locati non possa essere posseduta, nè meno lasciare di dispensarsi quello, che potria servirsi, e quello, che si dispenserà, venga a dispensarsi con la ragione, e considerazione, chè si deve, e non dare scomodo, o disturbo, nè fare aggravio a nessuno; ordinamo sotto le medesime pene a tutti li sopradetti Affittatori, Padroni, o Possessori di essi infrascritti erbaggi debbiano, e ciascuno di essi debbia comparire avanti di noi, e nostro Luogotenente in Foggia per tutto lo mese di Settembre seguente, a dichiarare, e dar nota della capacità, e qualità di ciascuno di detti erbaggi, ed a che uso servino, cioè se servino per uso proprio di bestiame, o per Dogana, o extra Dogana delli Padroni di essi, o per coltura propria, o di altri, ed in caso che in esse fosse alcuna coltura, debbiano dichiarare se è di tutta la intiera quantità, o di quanta parte, e se quello, che ci resta è territorio saldo, ò lavoratorio, ed in che quantità l'uno, e l'altro, ed essendo in essi erbaggi arbori di ghiande, debbiano dichiarare se detto anno produrranno ghiande, ed in che quantità, acciò di ogni cosa si possa avere la ragione si conviene nel dispensare di essi erbaggi; avvertendo, che se alcuno di essi dichiarerà, che detti erbaggi servino per uso proprio, e poi si troverà il contrario, o che in esse dichiarazioni, che faranno, diranno qualsivoglia cosa, che non sia con verità, incorreranno nella medesima pena, e perderanno il prezzo di essi erbaggi, e quelli, che se ne servissero per uso di coltura, o di bestiame proprio, e non dichiarassero in detto tempo, ut supra, dopo fatta la locazione, non saranno intesi, oltre che incorreranno alla pena predetta. Datum Fogiæ decima quarta mensis Maii 1576. -- Fabrizio de Sangro -- Manzus Actuarius &c.

Foggia. La Difesa di Seripando.
Lucera. La Difesa di Guardiola.
S. Severo. Trentuno Particolari Padroni, e Possessori di erbaggi.

Tor-

Torremaggiore. Per le Difese del Duca; la Difesa del Capitolo; e dell' Università.

Troja. Le Difese di S. Justa, e Ficoreta: Vado di Stella: Baccareccia; le Perazze, ed altri erbaggi.

S. Nicandro. Le Difese di quel Possessore, chiamate la Gavitella. Camarda. Camardella. Cutino della Vocaca. S. Maria del Monte. Amendola bona. Foresta di Castelfranco. Pila rossa. Sacri. Cerqua grossa. L'orto delli Schiavi. Valle della Pila. Pila di D. Berardo, e Monte di Cuojo, alias S. Felice. Lo Chiancone. Le Milette. Pontone di Lauro. Sterparo, ed altri erbaggi.

L' Università. Per le sue Difese intitolate Macchiarotonda. S. Cristofaro. S. Nicandro. Scalzacalzato. S. Andrea, seu S. Francato. Costa della Rena, ed altri suoi erbaggi.

Lesina. L' Università per la Difesa delli Buoi, alias di Cammarata. Difesa delle Vacche, ed altri erbaggi. Difesa del Cavuto, e Difesa del Perazzolo.

Serra. Quell' Illustre Possessore. Per le sue Difese, cioè di S. Lonardo. S. Jacovo. Collesinocchio. Iscarotonda. Difesa, seù Selva del Conte. Le Fontanelle. Li Casalini. Gallucci. S. Marzano, e la Mezzana di Ferrante, ed altri erbaggi.

L' Università. Per le sue Difese dell' Abboccatora. Costadirancio. Della Forca. S. Maria del Monte. Colle di S. Jorio. Campo di Bove, e Mezza Tazza pro comuni, ed indivisa con detto Illustre Possessore.

Abbadia di Ripalda. Per le Difese di Casa Cavigliano. Ischia di Ripalda. Colle di Negete. Circolo di Ripalda. Stinco di Ripalda. Mezzana di Mastro Antonio di S. Nicandro. Pedangone. La Mezzana di Ripalda, ed altri erbaggi.

Abbadia di S. Agata di Tremiti. Per lo Piano del Forno di S. Nicola. Ancoravo di S. Nicola. La Fossa, e Fiorillo di S. Nicola. Farozza di Casafranza. Li Sfilzi. Gorgognone del Trigno. Macchia riverta di S. Nicola. Ramitiello di S. Agata, ed altri erbaggi.

S. Martino. L' Università per le sue Difese di Fara di Cigno. Farozza di Cigno. Gallicciola. Le Fontanelle. Le Macchie di Cannaparo. La Scossa. Ponte di Colle di S. Giovanni, ed altri erbaggi.

Termoli. L' Università per le Difese delle Greppe di Pantano. Di S. Maria di Valentino. Della Spogna, ed altri erbaggi.

Il Possessore per le Difese di Fara del Guasto. Difesa nova, e vecchia di Campomarino. La volta del Rè. Casalpiano. Ponte di Madamma. Isca stretta. S. Vito. Delli Greci. Ponte della Razza. Di Vallebona. Ponte di mezzo di S. Martino. Demanio di Monte Rotano, ed altri suoi erbaggi. Gi-

Girolamo Regolo di detta per la sua Chiusa.

Goglionisi. L' Università per le difese di Difensola di Petacciata. La Cucina. La Guardata. Di Caprara. Pontone di S. Vito, ed altri Pontoni, ed erbaggi.

Montenigro. L' Università per le Difese di Cannivero, e Difesa grande: Quel Possessore per la Difesa nova, alias della Valle.

Montederisi. L' Università per la Difesa di S. Berardino.

Il Possessore per le sue Difese.

Palata. Il Barone per la Difesa di S. Lenci.

Larino. L' Università per le sue Difese della Bufalara; Collepizzuto, e Montaltino.

Montorio. Ascanio di Capua per la Difesa di Selvapiano.

Limosani. L' Università per la Difesa delle Cesti., e Foresta.

Matrice. Giovanni di Cicco per le Difese dei Casalini; della Piana. Collevannolfo. La Chiusa di Collecucolo: la Serra, e chiusa di S. Lonardo.

Colletorto, *e Magliano*. L'Università di Colletorto per la sua Difesa nova. Il Barone per la Difesa di Chianamoscata.

Celenza. Il Barone per la Difesa di Valle di Celenza, e lo Demanio di detta Terra.

S. Giuliano. Per la sua Difesa.

Rotiello. Per la sua Difesa.

Vulturara, *o Convicini*. Abbate Seccarulo della Grotte per la sua Difesa del Fornello sistente sotto la Vultorara.

Arignano. L' Università per la Difesa di Palazzo.

La Baronessa per la Difesa di Montegranato, Piescoruffo da piedi. Lo Demanio, o sia Stuocco della Posta di Lamapozzo, e la Difesa di Vioragno.

S. Marcuccio. L'Università per la sua Difesa.

Peschici, *ed Ischitella*. Il Barone per la Difesa di Varano, Isola di Varano, e Demanio d' Ischitella.

Castelpagano. Per le Mezzane; e Mezzanelle.

Viesti. L' Università per la sua Difesa.

Vico. Quel Possessore per lo demanio, ed altri suoi erbaggi.

L' Università per la Difesa della Marinara.

Canosa. L' Università per il suo quarto insolito.

Il Marchese di Campagna o suo Proccuratore per Pantanella piccola di Canosa, la Difesa del Bosco, Demanio di S. Ricciardo, lo Garignone, Difesa della Torre del Duca, e Bosco di Monteverde.

Andria Giovanni Maria, ed altri Fratelli Conoscitori di detta Città per Lama di Corno, e Parcora di Cioffredo.

Gio-

Giovan Donato Mione per lo Pedale di Pezzacara.

Il Capitolo della Chiesa di S. Nicola di detta per lo Foriniello S. Angelo a Carvonara, Lama Genzana, Montepetruso, S. Tavella, Matina di S. Nicola, e le Perazzelle, Montevicolo, Papa, e Luca.

Quello Spedale della Misericordia per la sua Matina della Misericordia.

Quel Vescovo per S. Barba, S. Martino, Matina di Chiancarulo, e Scinetta.

Il Magnifico Sebastiano Marullo di Barletta per Lamacaminata, Grotte in Angelis, Pedale di Rivinella, Matina di S. Francesco, e lo Boscarello.

Magnifico Giovan Matteo Marullo per lo Pedale di Palese, Matina di D. Andreuccio.

Monastero di S. Lucia di Barletta per Montefaraone.

Magnifico Gio: Vincenzo Curtopasso, per Lamadimuccio.

Magnifico Gio: Battista Acconciajoco per la Pezza di Nardo.

Magnifico Gio: Donato Lupicino per Torre di Cola, alias Bosco di Cola.

Magnifico Lovise Mele per lo Gorgone di Striccio.

Magnifico Bartolomeo Tesoriero per la sua parte di Lago di Andria, chiamata la Chianca.

Reverendo D. Donato Tesoriero per l'altra sua parte.

Achille, è Lovise Volpone per lo Pedale della Monaca.

Fra Scipione Ursino di Barletta per la Sculcola di Andria.

Eredi del fu Marcantonio Chiusola per Spelongano.

Convento di S. Agostino di Andria, e magnifico Alfonso Volpone per la loro Matina del Tommarone.

Magnifico Gennaro Tomasino per la Matina dell'Eccellenze rotonde.

Magnifica Lucrezia Bonelli per l'Antica di Andria.

Magnifica Elena S. Croce per lo Bosco, alias Boscatello, lo Piano della Padula, e S. Marco, seù lama di Cola Paolo.

Abrusina Guindaccia per la Matina di lama di Muccio.

Elisabetta Maglio per la Matina di Puzzosorgente.

Giovanni Jacovo Mele per la Matina di lama di Cola.

Illustre Duca d' Andria per Savignano.

Magnifico Ricciardo Quarto per Torre di Colapellegrino, e la sua parte di Montegrosso.

Luzio de Excelsis, e Fratelli per casa di Lisa, casa Petrone, Matina di Perino, Lago Corato, e Tordaro.

Gennaro, e
Giovanni Antonio } Cerece di Andria per Grotte, e Guido.

Giulio Leopardo per le Spinete.

S. Francesco d'Andria per le Cocozze, ed altri erbaggi.

Magnifico Jaçovo Bonaventura per Montegenuo.
Prospero Quarto per lo Parco delle Civaglie, e la sua parte di Montegrosso.
Geronimo Quarto per l'altra sua parte di Montegrosso.
Geronimo Zagaria per le Murgie di Tauro, ed erbaggi di Monteciello.
Geronimo Guantario per la Matina di S. Ciriaco.
Giovan Vincenzo Quarto per la sua parte di Montegrosso di Andria.
Marcantonio Manso di Andria per la Matina della Tufara della Monaca.
Il Padrone, o Possessore dell'erbaggio di S. Angelo delli Molini delli Tomasini.
Il Possessore dell'erbaggio di S. Margarita delli Lupicini, e di S. Nicola della Gualda.
Jacovo Maglio per l'erbaggio della Taverna di Notar Nardo.
Eredi di Ferrante de Maggis per l'erbaggio di Torre de Maggis.
Ascanio, ed altri di Quarto per l'erbaggio di Torre di Cola Pellegrino.
Il Possessore della Matina di Erniesco.

Trani. Quell'Arcidiano Palagano per Santodugno.
Ottavio, e) Ferlingiero per la Matina di Madamma Giulia Pigna-
Camillo) tella.
Qnel Reverendo Capitolo di Trani per S. Elio lo Puro.
Quel Monistero di S. Agnese per S. Alesio.
Reverendo Priore di Barletta per la sua parte della Matina di Torricella.
L'Arcivescovo di Trani per la sua Matina di S. Lucia.
Reverende Monache di S. Giovanni Lionello per la metà di Casamassima, e la Matina di Casalicchio.
Magnifico Francesco Bonosmira per sei carra sue feudali dell'altra metà di Casamassima.
Eredi del magnifico Spirito Bonosmira per l'altra metà di Casamassima, e la Matina di Torricella.
Porzia Palagano, ed altri di lei Parenti per Fornicato.
Magnifico Giamberardino, e) Per S. Giovanni.
D. Vincenzo Palagano Ruffo.)
Magnifico Giovanni Luca Staffa per la Matina di Lama di Santa.
Magnifico Francesco Palagano per le Matine.
Magnifica Caterina Piccione per S. Maria Tesciano.
Magnifico Jacovantonio Palagano per Santa Perpetua.
Magnifico Ettore Arcamone per la sua Matina.
Magnifico Giovanni Francesco Ventura per Lamadoro.
Convento di Gesù, e Maria per la sua Matina.
Convento di S. Croce, ed i Fratelli Passasepe per Casagrossa grande.
Magnifico Bruno Palagano per la sua Matina.

Ma-

Magnifico Cesare di Cunzio per la sua parte della Matina di Francesco Palagano.

Magnifico Pietro Montealbano per il suo erbaggio di Puzzopiano.

Magnifico Annibale Bonosmira per la Matina di Uttina.

Magnifico Giovanni Gennaro Lampertino per la Matina della Mammara.

Il Possessore della Matina di S. Tomeo.

Il Possessore della Matina di S. Elena.

Bisceglie. Quel Vescovo per la sua Matina.

Casamassima. Il Barone, ed Università per quel Demanio.

Eredi di Giovanni Francesco Latillo per il loro Parco a Serralta di Tomola cinquanta. Il Parco di Lama di Junco di tomola venticinque.

Eredi di Stefano de Vita di Mosella, ed eredi di Notar Pietro Mosella per due Parchi alla Pescina di Parco di Vignali 70.

Eredi di Francesco Latillo per il Parco di D. Giovanni detto Lama di Junco di tomola. 10.

Antonio di Guido per le Cortaglie di Guido alla via di Calamari di tomola 60.

Giulio Spendato abitante in Acquaviva per il Parco di Lama di Junco di tomola 80.

Aurelo Zizo per il suo Parco a Lamapuro di tomola 12.

Il magnifico Barone per il Parco di Montepellegrino di tomola 60.

Losito. Il magnifico Barone per la sua difesa di tomola 40.

Spinazzola. Il Reverendissimo Cardinale per gli erbaggi di Acquatetta con li dieci carra di Baldassarre Imparato, e la Difesa delli Buoi di Acquatetta.

Avanzo. Quel Reverendo Abbate Monsolino per il Quarto di Cervarezza, Quarto del Vallone della Pila, Quarto di Cola Riccio, Quarto di Angelo di Avanzo, lo Bosco di Avanzo, lo Lago della Abate, e Monteformosiello.

Cerenza. L' Università per la Difesa di Lago di Lauro.

L' Arcivescovo di Cerenza per la Difesa del Finocchiero.

Palazzo. Il magnifico Barone per li Casalini, S. Percuoco, Francavilla, li Casalini, S. Giulia, li Cornali, e lo Demanio di detta Terra.

Genzano. L' Università per la Difesa delle Valli.

Il Duca di Gravina Barone per Lamalicita, e Ripa dapa, con li Demanj.

Oppido. Il Conte di Pacentro Barone per la Difesa della Trignita.

Tolve. Il Duca di Monteleone Barone per lo Demanio, Difesa della Colonna, e Difesa di Macchia Ursina.

L' Università per la Difesa da Piedi di Valle montagnara.

Montepeloso. Il Duca di Trajetto Barone per il Demanio di Montepeloso.

Matina di Caldarano; Nuovo titolato, la Mezzanella, seù Mattinella, Lanacita, ed altri.

Quel Vescovo per la sua Difesa dell' Irsi.

Grottula. Il Marchese per le due terze della Macchia sottana, e soprana, e lo terzo della Bufalara, Matina di S. Pietro, il Bosco di Altozanni, il Bosco delli Cacciatori, ed il Demanio.

Carbonara. Il Conte di S. Angelo Barone per la Difesa di Pietrapalomba, di Piescoderago, Carbonaro, Difesa di Saffano, ed altri erbaggi.

Monteverde. L'Università pel Demanio, ed altri erbaggi.

Venosa. Il Principe, e Baglivo della Trinità pel Demanio, Difesa della Caccia, della Mezzanelle, del Pantano, e del Monte, tutte di assoluta ragione del Principe. Le Difese poi di Piescomargiotta, e bella Foresta si appartengono al solo Baglivo.

L'Università per la Difesa di Notar Chierico, dello Cerro, e di Tatta.

Melfi. Il Principe per le Difese di Leonessa, e di Cisterna con i suoi Cugni.

Il Cardinale Gesualdo per la Difesa di Palorotundo.

L'Università per la Difesa di Montesantojanni, Monte Calvo, e Difesa di Montesalurzo.

Monasterio delle Monache dell'Annunziata di detta per la loro Difesa.

Cedogna. L'Università per la Difesa di Macchiaforaccia, delli Curci, e della Mezzana.

Il Barone per le Difese di Serrone, Montevaccaro, le Chiancarelle d'Origlio.

Rocchetta. Il Barone per le Difesa di Montealbano, dell'Uuglia, Difesa grande, e Demanio.

L'Università per le Difese del Bosco, e Mezzana.

Magnifico Cesare Ceceri per la Difesa di Mignaniello.

Il Casale di S. Maria di detta per il suo erbaggio.

Laviello. L'Università per il Demanio, e Difesa di Isca del Lupo.

Il Marchese per lo Finocchiaro di Laviello.

S. Agata. L'Università per la Difesa del Boletto, delle Cesine, del Monte, e del Parcinito.

Il Duca di Gravina Barone per Palino, Servarulo, e Demanio.

Iliceto. Il Marchese, ed Università per li loro erbaggi di Campofatto, Ginatto, Bosco, e Difesa di Tennolito, Panniello, lo Macchione, ed altri erbaggi.

Trivico. Il Marchese per la Difesa di Olivano, ed altri erbaggi.

TERRA D' OTRANTO.

Acquaviva. Il Duca d'Atri per lo Parco grande, Mezzanella alle Murgie, Demanio, ed altri erbaggi.

Gian-

Gianfrancesco di Amenduno per due suoi Parchi, uno detto delle Case, e l'altro di Giarnera, posti in un suo Feudo di tomola 50. in circa.
Giovanni Jacovo Latillo per due Parchi alla via di Bari di tomola 27., e tre altri Parchi alla Lama della Monaca di tomola 60.
Giustiniano Molignano per lo Parco alla via di Gioja di Vignali 30.
D. Angelo di Giovanni Andrea per lo Parco alla via Carrera di tomola 25.
Lovisa de Magistris per lo Parco detto la Fratta di Vignali 50.
La medesima per un'altro Parco alla via di Gioja, confinante alla Difesa della Terra, di Vignali 20.
D. Pietrantonio Roncone, e Fratelli per lo Parco alla via di Trelame, alla Mendulecchia di Vignali 30.
Antonio Brigotti di Andria, abitante in detta per lo Parco di S. Priamo di tomola 100.
Paolo, e) Capoccio per due Parchi alla via di Santeramo di Vigna-
D. Pietro) li 40.
Francesco Colvo per lo Parco in Territorio di S. Nicandro di Vignali 30.
Stasio di Antonio di Angelo per lo Parco di carra due.
Cola Tarsita per lo Parco alla via della Terza.
Angelo Calvo per lo. Parco grande a confine del Demanio.
Giovanni Jacovo, e) Palangelo di Gioa per lo Parco detto lo Stullo,
D. Andrea Matteo) alias di S. Felice di carra 3.
Scipione, e) De Amenduno per lo Parco di carra sei.
Giovanfrancesco)
Lorenzo Grasso per lo Parco alla via di Bari di Vignali 55.
D. Stefano de Giuliis per lo Parco alla via dello Canale di Gioja, detto dell' Arciprete, di Vignali 13.
L' Arcivescovo di Bari per lo Parco alla via di Bari di carra due.
Il Capitolo delli Preti di Acquaviva per lo Parco in detto loco di carra due.
Miglionico. L' Università per il Demanio; Nuovo titolato in detto territorio, Monteferrato, ed altri erbaggi.
Pomarico. Il Barone per Lamaferrara; Locito, ed altri erbaggi.
L' Università pel Demanio.
Ferrandina. Lo magnifico Achille Malvinno di Matera per la Difesa della Codola, e Difesa di Caporro.
Illustre D. Garsia de Toledo per la Difesa di Tremitito, la Macchia, e Ponte, Demanio, ed altri erbaggi.
L' Università per Montepiano, e Pizzo, ed altri erbaggi.
Gravina. L' Università per la Difesa confinante al Demanio di Montepelasso, S. Nicola, la Macchia, Difesa dell' aspro, ed altri erbaggi.

Ma-

Matera. L'Università per la Difesa della Rifezza coll' aggiunto.
Pisticcio. L' Università per lo Demanio.
Montealbano. Illustre D. Garsia de Toledo per lo Demanio, e Difesa di Petrollo.
Stigliano. Il Principe per la Difesa di Gannao.
Tursi. Il Principe di Bisignano per Policoro.
Arcivescovo di Aglona per l' erbaggio di S. Maria d' Aglona.
Il Marchese di Tursi per la Difesa di Caramulo, Castrisaja, e Demanio.
Bernalda. Il Barone per lo Demanio, e Difesa di Galtiello.
Monastero di S. Angelo di Montescagliuso per lo Picuoco, lo Pelicito, Cuorno, Difesa di S. Basile, ed altri erbaggi.
Illustre D. Giovanni d'Avalos per la sua Difesa della Trincinara.
L' Arcivescovo di Taranto per la Difesa di Laccio, Canale di Laccio, Difesa del Salice, Santo Strodaro, Difesa del Pantano, di Cenapura, Dommaro, e Forgolito.
Il Principe di Stigliano per la Difesa della Macchia.
Il Duca di Gravina per la Scanzana.
Vescovo di Tricarico per la Difesa di Landriaccio.
S. Lorenzo della Padula per la Difesa di S. Basile, ed altri erbaggi.
Montescagliuso. Illustre D. Giovanni d' Avalos per le Difese di S. Marco, dell' appie, Canapale, ed altri suoi erbaggi.
Quell' Università per lo Demanio, e Difesa di Cannizzaro.
Monistero di Montesantangelo di detta per lo Demanio di Campagnolo, Difesa di S. Agnesa, la Festula, Cannazzaro, la Desesella, Lavinella, la Murgia, seu di S. Andrea, Campagnuolo, S. Salvatore, la Pizzica, e Difesa del Picuoco, ed altri erbaggi.
Monistero di S. Lorenzo della Padula per la Difesa di S. Angelo, Difesa di S. Basile, ed altri erbaggi.
La Terza. Il Marchese per lo Demanio, e sua Massaria Campestre.
L' Università per la Difesa a S. Vito di tomola 500.
Rocco di Staiano Russo per lo Parco a Grotte di Lupo.
Clerico Jacovo di Fusco per lo Parco alle Forche di tomola 15.
Cola d' Errico per lo Parco alla sorta delli Filieri di tomola 11.
Per un' altro Parco alla via di Montescagliuso, ed un' altro dove si dice le Ambisi.
Ruisella Argolosa per li Parchi alle Forche di tomola 15.
D. Francesco Appruzzese per lo suo Parco.
Genosa. Illustre D. Antonio Doria Barone per lo Demanio; Nuovo titolato Difesa Reale di Girifalco, ed altri erbaggi.
Palisciantello. Lo magnifico Barone per lo Parco grande, l' altro Parco del Casale, nova ripiantata d' oliveti, S. Colomba, e la Mezzanella.

Pa-

Palisciano. Il Barone per lo Demanio; Nuovo titolato; erbaggio di Castiglione, ed altri suoi erbaggi.

L'Università di Palisciano per la Mezzanella, e Difesa di Santo Felice.

Castellaneta. L'Università per le Difese di Bulsanella, Frignito, Favali, Tremitosa, Montecampu'o, Vitosa, Rinella, Gaudella.

Il Marchese per lo Demanio, ed altri erbaggi.

Il Capitolo di detta per lo Parco grande di Basiento, e due altri detti del Porto, e lo novo delli Finocchi.

Il Vescovo per la Difesa di Gaudella.

Abbate Antonio Tesoriero per lo suo Parco.

Domenico Schiavone per lo Parco di Francesco Catena.

Cola Mindo per lo suo Parco.

Cola de Guardis per lo suo Parco alla Lupara.

Abbate Marcello Ungaro per lo Parco dentro la Difesa grande di tomola 30., e per l'altro della Selicella di tomola 30.

Pietrangelo Mazzarra per lo Parco alli Favali di tomola 50.

Abbate Antonio Fusco per lo Parco a Grotte Lupara.

Romolo Ungaretto per lo Parco alli Furcisini di tomola 60.

Lorenzo Fusco per lo Parco alla Terza, chiamato di Messer Giovanni.

Ascanio Magliano per lo Parco al Demanio delle Zeppole di tomola 40.

Le Noci. Jacovo Spiniello per lo Parco alla Grave di Paolo Manco, S. Lauto, ed Arbore rotundo di tomola 160.

Angelo Saracino per lo Parco alla Contrada di Abbondazia di tomola 36.

Ed altri diciotto Particolari per i loro Parchi, ed erbaggi.

Motula. Il Barone per Selva dritta, Parco di Pizzoficno, di Lamagallina, novo titolato di Motula, e Parchi di Cervona, di S. Angelo del Tommariello, Parco grande detto di Mezzo, e Parchi incontro la Torre di S. Basile, del fu Berardino Schiavone, di Nicolia; delle Mele di S. Maria della Serra; Difesa di Selvapiana; e Demanio.

L'Università per Selva dritta, e per le Difese delle Vigne, e della Marinara.

Il Vescovo per lo Parco di Tudo di Como, e per gli altri di Ferrante maggiore, della Morgia di Pannara, della Pocara, di S. Gregorio, di Potrino, e per la Difesa di Fruttopendente.

Ed altri sei Particolari per li loro Parchi, ed altri erbaggi.

Massafra. Il Barone per lo Demanio, per la Difesa di Abbate Nisco, e per li Parchi di Ginestra, S. Miele, Giarniera, e di S. Martino.

L'Università per la Difesa della Serra dello Fragno.

Taranto. Giambattista Artemisio; Camillo Capece; Giovan Donato Capitigna-

gnano, e Jacovo di Taranto; Ciascuno per la sua parte di Fugnano, e Capitignano.

Altri sedici Particolari per i loro rispettivi Difese, Parchi, ed altri erbaggi.

Nardò. Reverendo Abbate Nardo Cavallo per la Difesa di S. Maria dell' alto.

Ed altri sedici particolari per le loro Difese, Massarie, Parchi, ed altri erbaggi.

Carovigno. Il Barone per lo Demanio, Difesa di Palumbaro, per lo Parco grande del Barone di tomola 50., per lo Parco piccolo di tomola 30., per la porzione detta della Coltura, e per la porzione detta Lendice.

Ed altri due particolari per le loro Chiuse.

Ceglie della Guarda. Il Conte di Saponara per la Difesa di Casamassima, e per le altre di Votano russo, dell' Ulmo, della Foresta, Palagogna, di Malettenia, di Monte di Niccolò, della Piscina, e per lo Demanio.

Ed altri sei particolari per le loro chiuse.

Oria. Illustre Marchese per lo Demanio, Monteverde, e Difesa del Parco del Grano.

Ostuni. L'Università per le Difese di Ficazzano, di Chiobica, di S. Salvatore, e per lo Demanio.

Putignano. Felice Romaniello per lo suo Parco di tomola 70., e per l' altro alla Contrada delle Frezze di tomola 30.

Ed altri sei particolari per i loro Parchi, Chiuse, ed erbaggi.

Conversano. L' Università per lo Bosco Demaniale.

Illustre Duca d' Atri per la Difesa di Castiglione, Parco di Serralda, e Petralta, con lo novo aggiunto.

Ed altri tre particolari per li loro Parchi.

Gioja. Radienco di Gioja per lo suo Parco.

D. Giovannantonio Riccio per lo suo Parco:

L' Università per lo suo Parco.

Ed altri nove particolari per li loro Parchi, e Vignali.

Esiste nel Registro di questo Anno fol. 4. a 25.

CAP. X.

CAPITOLO X.

Della Professazione volontaria, e delle ulteriori vicende della Dogana.

§. I. LA libertà data a' Pastori di moltiplicare nella *Professazione* il numero delle greggi, per poi ottenere una maggiore, o migliore parte de' pascoli ordinarj, fece il massimo vantaggio del Reale Erario, ed il vero sollievo della Pastorizia; perciò l'antica Legge di ALFONSO I., che proibiva questa facoltà, restò abolita, nell'essersi legittimamente approvato questo nuovo più ragionevole sistema. Allora i *Locati* più poveri furono assicurati di godere liberamente i vantaggi della propria industria, senza temere delle vessazioni de' più potenti, sempre distinti, e favoriti dalle massime adottate nello Stato Monarchico; ancorchè in Dogana si sostenesse l'osservanza delle Grazie di FERDINANDO I. D'ARAGONA, per la separazione degli animali de' Baroni, e potenti particolari, dagli altri de' più poveri, che godere doveano le *Locazioni* più vaste, e della migliore qualità. Si era conosciuto, che per avere una maggior porzione di quegli erbaggi, non vi era altro mezzo, che quello di accrescere il numero degli animali nel tempo della *Professazione*, che si ricevea da' Ministri della Dogana dal primo tempo dell'Autunno, quando gli animali situar si doveano negli stabiliti *Riposi*, fino al punto della distribuzione de' Pascoli, con cui si compiva la *Locazione* generale, che non si facea più nella Serracapriola, secondo era stabilito nelle Leggi del Vicerè TOLEDO; ma sin dall' anno 1564. si era trasferita in Foggia, pel solo maggior comodo de' Doganieri, e de' particolari Supremi Ministri, che da tempo in tempo vi furono destinati ad assistere. Questi fecero credere al Vicerè, ed al Tribunale della Camera, che per essere quella Città quasi nel centro della Puglia, riusciva più comoda pe' Pastori, che doveano con-

correre in Dogana; onde ottennero l'abolizione dell'antica ragionevole pratica di andare in Lanciano a disporre la trasmigrazione, per accompagnare le greggi ne' designati *Riposi*.

§. 2. Per accrescere i vantaggi della volontaria professazione, fu ne' particolari Bandi spiegato, che la numerazione degli animali si sarebbe solamente eseguita per quelli mantenuti ne' pascoli non dispensati dalla Dogana; e siccome questa obbligava al pagamento della Fida, senza riceversi la porzione degli erbaggi; così tutt' i Pastori s'impegnarono a concorrere nel Reale Tavoliere: anzi per ricevere una maggior quantità de' pascoli delle *Locazioni*, e *Ristori*, o degli altri de' particolari, moltiplicavano con piacere il numero de' proprj animali; onde sempre il più diligente, ed accorto avea il maggiore vantaggio. Fu perciò sostenuta con vigore la privativa distribuzione di tutti gli erbaggi de' particolari, e si diede piena esecuzione alla particolare tassa de' medesimi, fatta per ordine del Doganiere *Fabrizio di Sangro*. Ma perchè la ideale moltiplicazione delle greggi non riuscisse gravosa pe' Pastori, fu alli stessi data la piena libertà di fare la scelta degli erbaggi migliori, e di rifiutare gli altri più cattivi; giacchè non eseguendosi la distribuzione de' pascoli straordinarj per l'intiera quantità assegnata, e descritta nelle solite lettere di dispensazione, il Fisco era esentato dal pagamento del prezzo dovuto a' possessori; ed il *Locato* ne godea la corrispondente deduzione, nel pagamento della fida, che allora far si dovea per l'intiero numero delle pecore *professate*. Dagli antichi registri, rimasti nell' archivio della Dogana, si rileva la costante osservanza di questa economia, per cui quelle rendite furono molto vantaggiate, col maggior sollievo della industria.

§. 3. Cresciuta la gara della *Professazione*, il sistema di esiggersi la fida per l'intiero numero delle pecore rivelate, cominciò ad essere gravoso a' *Locati*; onde pretesero, che non solo si dovesse bonificare il prezzo degli erbaggi straordinarj non pagato; ma rimettere intieramente il debito della fida per quel numero di animali, che non erano esistenti, nè aveano goduti

i pa-

i pascoli assegnati. Nell'esame di questa pretensione, fu considerato, che se il Fisco si esentava dal peso del prezzo degli erbaggi, dovuto a' particolari Padroni; non perciò dovea perdere l'utile sempre percepito nell'esercizio di quel fondamentale diritto proibitivo; tantoppiù che il prezzo pagato era stato sempre minore del prodotto della Fida; altrimenti la libertà data a' *Locati* per lo ideale accrescimento del numero degli animali, avrebbe privato il Fisco del maggiore utile, che potea ricevere, nel dispensare quegli erbaggi agli altri possessori degli armenti, che ne aveano bisogno; ed avrebbe fatto il vantaggio della sola gente più accorta. Restarono i *Locati* persuasi di questa verità, ed abbandonarono l'impresa, contenti di godere in ogni anno la deduzione del prezzo degli erbaggi straordinarj dello intiero debito della Fida. Con calcoli prudenzialmente fatti in Dogana si vide, che quel prezzo si ragguagliava alla somma di circa ducati *cento* per ogni migliajo di pecore; onde il lucro del Fisco, nella esazione della Fida, restava per soli ducati *trentadue*; ma essendosi nella gara della *professazione* moltiplicato sommamente il numero degli animali, la quantità degli erbaggi straordinarj, tassati, e descritti ne' libri della Dogana, non potea mai essere corrispondente. Quindi fu preso l'espediente di crescersi anche idealmente l'*estima* delle particolari *Difese*, *Mezzane*, e *Territorj*, che si assegnavano a' *Locati*; nella sicurezza di non doverne fare uso; e per non fare confusione nel pagamento della Fida, nè pregiudicare il diritto Fiscale, si descrivevano ne' registri della dispensazione, col titolo: *Per Empire*; perchè poi si potesse fare la giusta deduzione del prezzo.

§. 4. Dopo la rinuncia di *Fabrizio di Sangro*, l'ufficio di Doganiere fu acquistato dal Cavaliere *Alfonso Caracciolo*: questi ne' primi giorni di Marzo dell'anno 1581. passò in Puglia a pigliarne l'esercizio; ma per essere poco informato della particolare economia della Dogana, dovette abbandonare il regolamento di quegli affari nelle mani de' Credenzieri *Gian Tommaso Cessa*, e *Sigismondo Corcione*. Allora si era maggiormente indebolita la premura di promuovere la trasmigrazione delle greggi coll'

assicurare i pastori da ogni oppressione ; perciò nè pure i *Credenzieri* voleano soffrire l' incomodo di passare nella Fiera di *Lanciano* a richiamare, e disporre il maggior concorso degli anili ; ma lasciandosi questo geloso incarico a' soli *Cavallari* , si credè di sostenere la trasmigrazione col rigore della numerazione delle pecore rimaste nelle Montagne , per esigerne la fida senza il peso della distribuzione de' pascoli ; onde si diede un più largo campo a' minori Ufficiali della Dogana di saziare la propria avidità, col positivo danno del Fisco , ed avvilimento de' Pastori. Tutti questi abusi furono esposti al Vicerè Duca di Ossuna dal Credenziere *Gian Domenico Chirico*, che in Ottobre dello stesso anno 1581. entrò ad esercitare la carica lasciata da *Gian Tommaso Cessa*; La relazione di lui fu scritta in lingua Spagnola, e si rapporta da *Nicola Ageta*: in quella si espose colla maggior chiarezza il vero stato della Dogana ; tutte le particolari rendite, che costituivano quel Real Patrimonio; la maniera , con cui erano amministrate ; e l' obbligo di ciascuno di que' Ministri, ed Ufficiali. Per queste notizie il Doganiero *Caracciolo* entrò nel positivo impegno di vantaggiare i Reali Interessi, per essersi quella rendita minorata a ducati *ducento quarantunomila ducento sessantaquattro*. Perciò dopo compita la *Locazione* Generale degli anni 1583., e 1584. fece passare in Apruzzo il Credenziere *Corcione*, per numerare, e riconoscere le pecore ivi rimaste, coll'ordine di esigerne rigorosamente la fida , secondo le particolari Istruzioni, che gli diede.

§. 5. Colle leggi del Vicerè Cardinale di Granvela si erano proibite le unioni delle pecore lasciate nelle Montagne di Apruzzo colle altre manifestate in Dogana ; onde i pastori più poveri, volendo godere la libertà della volontaria *Professazione*, pensarono di unire le loro picciole greggi , per condurle in Dogana sotto il nome di un solo , dichiarato regolatore della intiera società ; così godeano de' Privilegj della Pastorizia, e sfuggivano la pena della Fida delle pecore rimaste. Il manifesto di tutte le greggi fare si dovea col solo nome del regolatore, che restava obbligato al pagamento della Fida, ancorchè

corchè facesse spiegare nel libro della Dogana, chiamato *Squarciafoglio*, i nomi di tutti i compagni, e la porzione delle pecore di ognuno: queste società furono distinte col nome di *Collettiva*; ma nel registro della distribuzione degli erbaggi, chiamato *Squarciafoglietto*, si passava il solo nome obbligato al pagamento della Fida. Questa pratica non fu alterata cogli ordini dati dal Doganiere *Caracciolo*, per la numerazione delle pecore rimaste nelle Montagne di Apruzzo; e solamente fu inculcato al Credenziere *Corcione* di liquidare le frodi commesse da que' pastori, che dividevano le proprie greggi in varie piccole porzioni minori di venti; giacchè quel numero era esentato dalla pena dell' intiera Fida: ma siccome queste disposizioni erano dirette a moltiplicare in Dogana il concorso degli animali; così diedero motivo al comune de' *Locati* di esporre al Vicerè i pregiudizj, e gli aggravj, che riceveano, nel tempo della trasmigrazione, e nella distribuzione degli erbaggi. Questi ricorsi furono ne' primi mesi dell' anno 1585. rimessi al Tribunale della Camera; perchè dopo sentito il Doganiero *Caracciolo*, avesse riferito l' occorrente. Si esaminarono lungamente le domande de' *Locati*; ma le varie provvidenze date furono tutte interine, e poco efficaci; onde la Pastorizia non fu sollevata dallo avvilimento, in cui si era ridotta, e 'l Reale Erario non ottenne il desiderato aumento delle sue rendite.

§. 6. Ma le riflessioni del Credenziere *Chirico*, comunicate al Monarca delle Spagne FILIPPO II., diedero motivo di far passare in Foggia tre Supremi Ministri del Consiglio Collaterale, e della Camera della Summaria per esaminare più da vicino le vere cause, che aveano pregiudicata la Dogana. Non è rimasta memoria in quello Archivio del tempo impiegato nella solenne Visita, nè degli ordini dati per la riforma degli abusi introdotti. Dopo essersi que' Ministri restituiti nella Capitale, si esaminò il punto delle *Locazioni* particolari, stabilite fin da' primi tempi degli Aragonesi, ed aumentate fino a ventiquattro colle posteriori concessioni delle Poste di *Parite*, *Orto del Rosso*, *Carra venti di Torre Alemana*, e *Santa Agata*: si credè,

credè, che la Grazia sollecitata da' *Locati* in tempo del Re FERDINANDO I. per la separazione de' ricchi, e potenti, da' più deboli, e poveri, non era più utile, ma dannosa; quando il pagamento della Fida, e la distribuzione de' pascoli dipendea della sola volontaria *Professazione*, e non dall' antica numerazione degli animali: si considerò, che i ricchi uniti nelle *Locazioni* particolari, se erano in numero scarso, difficilmente entravano in competenza; ma acquistavano i migliori pascoli al basso prezzo dell' antica *estima del Possedibile*; quando i più poveri rimasti nelle generali, doveano sostenere la gara della ideale *Professazione*, per ottenere i pascoli necessarj, e soffrire il maggior peso della Fida. Fu perciò risoluto, che tutte le *Poste*, e *Locazioni particolari* si dovessero unire, e confondere colle *generali*; credendosi, che la sola libertà della professazione difendeva i *Locati* più poveri da' temuti aggravj da' ricchi, e potenti; anzi mettendo tutti nel giusto stato di uguaglianza, potea fare il maggiore utile del Fisco. Nel seguente anno 1586. si cominciò ad eseguire questo stabilimento; ma ciò non ostante la decadenza delle rendite della Dogana fu sempre maggiore; perchè la libertà pastorale non era sostenuta; e la inosservanza delle Leggi, e Privilegj concessi a' *Locati* fece minorare sommamente il concorso degli armenti, e la volontaria *professazione*.

§. 7. Per la morte del Doganiere *Caracciolo*, fu dal Vicerè Conte di MIRANDA pensato seriamente a riordinare l' amministrazione della Dogana; fece perciò passare in Puglia nell' anno 1588. il Presidente della Regia Camera *Ferdinando Fornaro*; così per assumere quel Governo; che per riconoscere lo stato di quel riguardevole ramo del Real Patrimonio, ed esaminare gli abusi introdotti. Questo Ministro trovò, che da un' anno all' altro la professazione degli animali era in Dogana minorata in *due milioni cento undecimila seicento ottanta* pecore; perchè circa novecento particolari possessori di armenti aveano lasciato di concorrere in Dogana, per ricevere la solita distribuzione de' pascoli, e pagare la stabilita Fida. Per iscovrire i veri motivi di questa decadenza, si pose lo stesso savio Ministro ad esaminare posatamen-

tamente ogni cosa, per dare esatto conto al Vicerè della vera origine di que' pregiudizj, e proporre gli espedienti i più efficaci per estinguergli. Dopo matura riflessione si persuase il Presidente *Fornaro*, che tutti i danni del Real Patrimonio nascevano, così dalle frodi usate dagli Ufficiali deputati, per la numerazione delle pecore rimaste, che dal disgusto, in cui erano i possessori degli armenti, per la inosservanza de' Privilegj conceduti alla Pastorizia, e per lo dispregio delle leggi, e della economia della Dogana; giacchè l' avidità, e la particolare contemplazione di quegli Ufficiali proprietarj, aveano nella distribuzione degli erbaggi Fiscali sempre pregiudicati i poveri; o perchè anticipatamente ne faceano vendita in favore de' ricchi, e potenti, o perchè usavano una scandalosa parzialità pe' loro amici, e parenti. Queste medesime molli regolavano l' acquisto degli erbaggi *Straordinarj Insoliti*; poichè o per contemplazione de' potenti, o per infame mercimonio, i pascoli migliori si rilasciavano a' possessori, ed i più cattivi si distribuivano, con alterarsi il prezzo a favore de' Padroni, in pregiudizio del Fisco, e de' Locati.

§. 8. Non furono questi i soli sconcerti trovati dal Presidente *Fornaro*; ne scovrì moltissimi altri, e tutti con somma chiarezza gli espose al Vicerè, che lo avea deputato. Gli abusi introdotti nell' amministrazione della giustizia erano più perniciosi; perchè in grave danno della industria non si usava da que' Ministri la semplicità, e la prontezza stabilita da quelle leggi economiche, per la decisione delle controversie: ma per moltiplicare i lucri della Mastrodattia, spettante al Doganiere, tutte le liti erano dilatate, e confuse fra le lungherie, e le cabale del Foro. Per togliere questi, e gli altri esposti sconcerti, troppo pregiudiziali a' Reali interessi, furono da quel Ministro proposti al Conte di Miranda varj espedienti: il principale fu quello di non doversi vendere l' officio di Doganiere, ma mandarsi ogni anno un Presidente di Camera al Governo di quel principale ramo del Real Patrimonio; e quando ciò non si volesse eseguire, almeno si dovesse fare esercitare da' Forastieri quella carica; giacchè riflettea quel Ministro, che tutti gli in-

inconvenienti erano nati dall'essere i più riguardevoli Cavalieri Napoletani interessati in Dogana; onde il Doganiere, eletto dal loro corpo, avea sempre, o per amicizia, o per parentela, usata una nociva contemplazione. La relazione del Presidente *Fornaro* fu lungamente esaminata dal Vicerè col suo Collaterale Consiglio, e di tutto si diede distinto conto al Monarca FILIPPO II., e per esecuzione degli ordini Reali, la Dogana fu governata fin all'anno 1592. da' Presidenti *Gian Francesco de Ponte*, e *Pietro de Valcarcel*, onde gl'interessi Reali furono meglio assicurati, e l'amministrazione della giustizia fu ridotta in migliore ordine, con sommo sollievo de' pastori.

§. 9. Ma siccome il savio ALFONSO D'ARAGONA nello stabilire la privativa giurisdizione della Dogana volle dare a' Popoli del Regno un vero scudo della civile libertà, per potersi difendere dagli abusi della estesa giurisdizione de' Baroni, e dagli aggravj, e dalle persecuzioni de' loro Ufficiali; così la rigida osservanza di quel Privilegio non solo moltiplicò in Dogana il concorso delle pecore gentili, delle vacche, e delle giumente, alle quali si erano preparati gli ameni pascoli di Puglia: ma impegnò gli altri possessori di animali a manifestare volontariamente, anche le *capre*, e le *pecore moscie*, per essere esentati dalla ordinaria giurisdizione de' Baroni, ed ammessi a partecipare degli ampj Privilegj della pastorizia. Trovandosi però gli erbaggi Fiscali occupati dalle altre greggi, e non avendo quei possessori premura di moltiplicare l'industria, furono contenti di pagare la Fida per la sola partecipazione de' Privilegj, senza ricevere la giusta porzione de' pascoli. Fu perciò introdotto di riceversi la volontaria *professazione* delle *capre*, e delle *pecore moscie* col solo peso di ducati *dodeci* a migliajo. Questa estensione de' Privilegj della pastorizia diede motivo alle istanze, avanzate da' Baroni nelle Grazie domandate al Vicerè CONTE DI MIRANDA, nel parlamento generale dell'anno 1586.. Pretesero allora doversi dichiarare, che non potessero essere esentati dalla ordinaria giurisdizione quelli, che manifestano in Dogana pochi animali, con usare la frode di non condurgli negli erbaggi

gi fiscali; e domandarono di limitarsi al Doganiere la facoltà di comunicare a que' finti *Locati* il godimento de' Privilegj generali, e la stabilita esenzione della ordinaria giurisdizione de' Giudici Baronali. Queste domande non furono dal Vicerè secondate, e solamente dichiarò di voler ne' casi particolari impedire le frodi esposte; affinchè non si togliesse a' Popoli del Regno la libertà di partecipare de' Privilegj della Dogana, per essere difesi dagli abusi, e dagli aggravj della estesa giurisdizione de' Baroni, ed il Reale Erario non restasse privo di quella parte delle rendite della Dogana; perciò negli antichi registri rimasti in quell' Archivio si vede costantemente osservata questa economia, e nell' anno 1592. le *capre*, e le *pecore moscie* volontariamente professate giunsero al numero di *ottantaseimila trecento novantanove*, e diedero al Reale Erario la rendita di ducati *mille trentasei*, e grana *settantotto*.

§. 10. Per supplire alle gravi spese delle guerre sostenute colla Inghilterra, e colla Francia la Corte di Spagna volea sempre dal Regno nuovi soccorsi di denaro, e non bastando le rendite ordinarie accresciute colle varie imposizioni fatte sopra le Università, e Baroni, dovette il Conte di Miranda ripigliare la vendita delle cariche, anche le più gelose. Fra queste andò compreso l' ufficio di Doganiere, che coll' approvazione dello stesso Monarca fu acquistato dal Marchese di Padula *Giovanni Antonio Carbone*, e solamente si riserbarono al Reale Erario i lucri di quella Mastrodattia, e della Segreteria, per togliersi gli abusi rilevati dal Presidente *Fornaro* nell' amministrazione della giustizia. Per impedire poi i danni del Fisco, e gli altri aggravj de' Pastori, dispose lo stesso Vicerè, che si dessero al nuovo Doganiere altre particolari Istruzioni, colle quali si rendesse più certa quella importante economia, e più sicura l' osservanza delle Leggi della Dogana. Furono quelle spedite colla data de' 27. Aprile 1592., e si divisero in ventidue Capitoli, secondo l' elenco rapportato dal Presidente *Stefano de Stefano* (1). Nella maggior

 parte

(1) Queste istruzioni non si sono ritrovate nell' Archivio della Dogana, ancorchè esista il registro di quell' anno, in cui si trova la concessione dell' ufficio fatta al *Carbone*, e dal solo *de Stefano* se ne dà notizia cap. 29. n. 46.

parte di quelli fu inculcata l'esatta osservanza degli ordini dati da tempo in tempo dal Tribunale della Camera; così per la formazione, ed esibizione del conto generale di quelle Reali rendite, e per la rimessa del denaro fiscale; che per la maniera da tenersi nel ricevere i volontarj manifesti degli animali, e nella numerazione delle pecore rimaste nelle Montagne, per esigerne intieramente la fida. In sostegno della privativa dispensazione degli erbaggi straordinarj fu rinnovato l'ordine di dovere lo stesso Doganiere coll'Uditore, e Credenzieri girare pei varj luoghi di Puglia, per liquidare le frodi usate da' possessori de' pascoli, e da' Pastori medesimi, ed eseguire la confiscazione degli animali mantenuti in quegli erbaggi, senza lo stabilito permesso della Dogana: questi ordini moltiplicarono in Dogana il concorso de' Pastori; onde dal nuovo Doganiere fu nell'autunno dello stesso anno 1592. conchiusa la *Locazione* generale colla professazione di *tre milioni cinquecento duemila, e seicento ventisette* pecore. In questo fra tempo il Visitatore generale *D. Lopez de Gusman* diede conto allo stesso Monarca FILIPPO II. de'gravi abusi, che nella Dogana producevano il danno del Reale Erario, e le oppressioni, e gli aggravj de' Pastori, esposti alle scandalose avanìe di que' minori Uffiziali, distinti col nome di *Cavallari*, a' quali si era già trasferita tutta l'importante cura della trasmigrazione degli animali. I Supremi Ministri di quella Monarchia pensarono di mettere un giusto freno a quegli sconcerti; perciò da quello accorto Monarca, colla Prammatica spedita da Madrid a 3. Gennajo 1593., fu ordinato, doversi in ogni anno destinare in Puglia un Presidente del Tribunale della Camera, perchè regolasse la distribuzione de' pascoli, ed impedisse le gravose parzialità, e le altre frodi usate da' Doganieri nel tempo della *Locazione* generale. Lasciò poi alla prudenza del Vicerè di vedere, se doveasi destinare in Dogana altro Presidente nel tempo dell' esazione della fida, ed usare altri mezzi più efficaci, per liberare i Pastori dagli aggravj, e dalle avanìe de' *Cavallari*. L'esecuzione di questi ordini moderò sommamente l'autorità del Doganiere *Marchese di Padula*; gia-

giachè in quello anno fù destinato a regolare gli affari della Dogana il Reggente *Marthos de Gorostiola*, e poi ne furono incaricati i Presidenti *Diego de Aldana*, *Antonio Montoya*, *Muzio Surgente*, e lo stesso *Pietro de Valcarcel*.

§. 11. La unione delle *Locazioni*, e *Poste* particolari, ordinata dal Vicerè Duca di Ossuna si trovava già eseguita; gli erbaggi di *Santo Chirico* si erano aggiunti alla *Locazione di Arignano*: gli altri di *Lama Ciprana* a *Casalnuovo*: e *Posta del Rosso*, e *Farano* a *Candelaro*: *Santo Jacovo*, *Fontanelle*, e *Versentino* a *Castiglione*: *Correa Grande*, e *Correa Piccola* alla *Locazione di Tressanti*: il Feudo di *S. Lorenzo* fu unito a *Pontalbanito*: *Siponto* alle *Cave*: il quarto di *S. Giovanni* ad *Orta*: il Feudo di *Stornara* ad *Ordona*: gli erbaggi di *Fabbrica* alla *Locazione di Feudo d' Ascoli*: *S. Giovanni in Fonte* a *Cornito*: *Quarto delle Torri* a *Valle Cannella*: *Cammarelle*, e *Barca* alla *Locazione di Salsola*: *Parasacco* a *S. Giuliano*: *Canne* a *Trinità*, e *Gaudiano* a *Canosa*. Restarono solamente per poste separate gli erbaggi di *Parite*: le carra *venti* di *Torre Alemana*; e quelli di *S. Agata*. La *Locazione di Camarda* fu esentata dalla stabilita unione, e si confuse colle generali; ancorchè sin da' tempi della generale Reintegrazione si dispensava, come una particolare difesa, a' soli pochi pastori della Città di *Nusco* di Principato, per la stabilita estima di pecore *quattromila novecento trentatrè*; ma nel tempo, che il Reggente *Villanova* si trattenne in Melfi, essendosi da que' particolari domandato l' affitto della stessa Difesa per quindeci anni, con pagare la fida di pecore *cinquemila*, e colla libertà di ridurla a coltura; fu il contratto celebrato da quel Ministro. I particolari di Nusco ne produssero le loro doglianze al Vicerè, ed offerirono l' aumento della fida per altre *mille* pecore: l' affare fu rimesso al Tribunale della Camera, dal quale, dopo ascoltato il Doganiere *Gian Luigi di Sangro*, con provvisioni della data de' 7. Novembre 1561., fu ordinato, che i pastori di Nusco fossero reintegrati nel pascolo della Difesa di Camarda, col pagamento della fida di pecore *seimila*, senza tenersi conto della citata convenzione, fatta dal Reggente *Villanova*;

lanova; onde nell' esserfi abolite le *Locazioni* particolari, *Camarda* fu riputata eguale alle altre, e vi furono ammessi anche i particolari di *Melfi*, possessori di animali, e tutti in ogni anno adempivano alla Legge della volontaria professazione, ricevendo gli altri erbaggi straordinarj, colla solita espressione: *Per empire*.

§. 12. Il maggior concorso de' Pastori sostenea nella rigida osservanza il passaggio degli animali avanzati in una *Locazione*, per supplire la scarsezza delle altre; e la dispensazione degli erbaggi straordinarj *insoliti*, secondo il maggior numero delle pecore manifestate, per le quali si esigeva l' intiera fida, restando a carico del Fisco medesimo il pagamento del prezzo dovuto a' particolari padroni; ma perchè la gara, sostenuta fra' Pastori dalla premura di ricevere una migliore, o maggiore quantità di pascoli, moltiplicava grandemente il numero degli animali; la distribuzione degli erbaggi straordinarj non potea corrispondere al bisogno dichiarato nella *Professazione*; perciò fu confermato l'espediente di assegnarsi con una ideale estima quelle *Difese*, *Mezzane*, o *Territorj*, che non poteano da' *Locati* godersi, perchè occupate dagli animali de' possessori, o della coltura. Questi erbaggi venivano descritti nella medesima separata rubrica *per empire*; e la loro estima era sempre varia, ed ideale, a proporzione del maggior numero delle pecore volontariamente manifestate: ma siccome nella esazione della fida non riusciva facile la deduzione del prezzo, o la bonificazione a' particolari Pastori; così per togliersi ogni ombra di contemplazione, fu dal Tribunale della Camera nell' anno 1796. dopo una lunga discussione, ordinato di doversi bonificare a' *Locati* ducati *cento, e due* per ogni migliajo di pecore professate, e non immesse ne' pascoli dispensati *per empire*. Questa distribuzione si usava indistintamente; così per le *Locazioni*, che aveano il maggior concorso, che per le altre, dove gli animali professati non corrispondeano alla stabilita *estima* de' territorj, che si empieva col soccorso delle altre. Fu conosciuta necessaria questa pratica; perchè tutti i pastori partecipassero del beneficio prodotto dalla stabi-

ſtabilita minorazione del prezzo della fida, e foſſero ſicuri di una generale uguaglianza. Queſto lodevole ſiſtema fece ſempre il maggior vantaggio del Fiſco, ed il vero ſollievo de' paſtori, animati a profeſſare in Dogana le proprie greggi; così per godere delle ſtabilite imunità; che per isfuggire la pena del pagamento della fida, colla perdita de' paſcoli; onde nell' anno 1598. il numero delle pecore ſottopoſte al pagamento della Fida fu aumentato fino a *tre milioni cinquecento trentacinquemila cento quarantacinque*.

§. 13. La preſenza de' Miniſtri, deſtinati a regolare gli affari della Dogana, reſtituì a' paſtori la libertà di mettere in veduta le gravezze, ed i torti ricevuti dal Doganiere *Carbone*, e dagli altri minori Ufficiali; onde dal Vicerè Conte di Olivares, e dal Tribunale della Camera fu maggiormente limitata, e riſtretta l'autorità del Doganiere; e frenate le avanìe de' Cavallari; ed in conſeguenza la paſtorizia fu ridotta in uno più florido ſtato. Quindi da' regiſtri del Credenziere *Corcione*, ſi rileva eſſere il numero delle pecore profeſſate nell' anno 1602. creſciuto fino a *quattro milioni ſettecento quarantaſeimila cinquecento ſeſſantaſette*, nell' anno 1603. a *quattro milioni ottocento novantacinquemila trecento e ſei*, e nell' anno 1604. a *cinque milioni cinquecento tredecimila cento ſettantotto*. Si legge in quelli ſpiegata la deduzione del prezzo degli erbaggi diſpenſati *per empire*, vedendoſi minorato il debito della Fida, che ſi eſigeva intieramente per gli altri animali immeſſi ne' paſcoli ſtraordinarj, taſſati, e diſpenſati, così alle ordinarie *Locazioni*, che agli particolari concorſi, e deſcritti fuori *Locazione*, facendoſi poi i dovuti pagamenti a' Padroni. Continuavaſi allora la profeſſazione delle capre, e delle pecore moſcie, colla fida di ducati *dodeci* a migliajo; ma ſiccome nell'anno 1602. giunſero a *trentaſeimila ottocento ſeſſantaquattro*, così nell' anno 1604. il numero ſi minorò per *ventottomila ſeicento ſettantacinque*, perchè i Baroni ripetendo al Vicerè Conte di Lemos le antiche iſtanze, nelle Grazie domandate in Novembre dell' anno 1602., ottennero provvidenze favorevoli al ſoſtegno della loro giuriſdizione, e reſtrittive delle

facol-

facoltà della Dogana; onde fra le successive confusioni questa economia restò quasi abolita.

§. 14. L' ufficio di Doganiere fu nuovamente venduto a *Ferrante Monzorio*; ma si continuò l'adottata sistema di far passare in Puglia un Ministro del Tribunale della Camera nel tempo della *Locazione* generale; perchè regolasse colla necessaria imparzialità la distribuzione di tutti gli erbaggi, e promovesse il maggior vantaggio di quelle Reali Rendite. Sin da' tempi più antichi gli erbaggi straordinarj *insoliti*, non solo si aggiungevano alle ordinarie *Locazioni*, e *Ristori*, a proporzione del maggior numero delle greggi professate; ma si dispensavano pure agli altri Pastori, che concorrevano in Dogana per godere le immunità concesse, e non pagare la fida, senza ricevere i pascoli. Si era conosciuto, non essere necessario, che questi fossero arrollati nelle designate *Locazioni*, per partecipare della distribuzione degli erbaggi straordinarj, sparsi nelle Provincie di *Puglia*, *Terra di Lavoro*, *Basilicata*, e *Terra di Otranto*; perciò nell' anno 1604. il numero delle loro pecore giunse a *seicento diciottomila seicento sessantasette*. Questo florido stato della Dogana cominciò poi a declinare; perchè la limitata cognizione di quella particolare economia, e la maliziosa confusione, in cui si erano nel Foro involti i privilegj della Pastorizia, ed i fondamentali diritti del Fisco, impedirono i felici progressi della industria, e fecero confirmare i Credenzieri nel dispotico regolamento degli affari della Dogana. I Doganieri proprietarj non erano adattati a quelle cognizioni; ed i Supremi Ministri da anno in anno spediti dalla Capitale, non si trovavano sempre istrutti di quelle particolari economiche materie; perciò i minori Ufficiali, destinati alla cura di quegli affari, spinti dalla sola passione del privato interesse, non usavano premura pe' vantaggi del Fisco, e pel vero sollievo de' *Locati*, che per essere sostenuti ne' proprj diritti, doveano soddisfare l' avidità di que' regolatori. Queste concussioni fecero minorare il concorso delle greggi, e tolsero al Fisco i vantaggi della volontaria professazione, che nell' anno 1610. fu ridotta a *due milioni cento quarantatremila duecento diecisette* pecore, per tutte le

Lo-

Locazioni ordinarie; oltre di quelle de' pastori non *Locati*, ammesse ne' particolari erbaggi di Puglia, Terra di Lavoro, Basilicata, e Terra di Otranto nel numero di *trecento undecimila novecento ventisei* pecore.

§. 15. Dopo la *Locazione* dell'anno 1611. avvenne la generale mortalità degli animali, prodotta dalla rigidezza straordinaria della stagione de' primi mesi dell' anno 1612.; tantocchè per sollievo de' *Locati* fu rimesso in buona parte il pagamento della Fida; e poi si ordinò la formazione del nuovo *Squarciafoglio* (1), che contiene il particolare registro delle pecore, manifestate, e distinte col nome di *Reali*. Per questo importante affare fu dal Vicerè Conte di Lemos destinato il Presidente *D. Diego de Vera*, che si trasferì in Foggia per liquidare il vero numero delle pecore esistenti, ed i nomi de' *Locati* incogniti, e falliti, perchè si rendesse più certa, e chiara la esazione della fida. Usò questo Ministro ogni maggior diligenza, per assicurare gl' interessi Fiscali, e covrire l' *estima del Possedibile* di tutti gli erbaggi

(1) Il Registro delle pecore ammesse in ciascuna *Locazione*, in corrispondenza della stabilita *estima* degli erbaggi, si chiama *Squarciafoglio*; ed ancorchè si riformi annualmente; pure il numero delle pecore resta sempre lo stesso; ed i nomi dei Pastori non possano accrescersi, o cancellarsi senza cognizione di causa: solamente le particolari unioni, chiamate *Collettive* possono variarsi ad arbitrio di chi se ne trova dichiarato regolatore, senza potersi però minorare, o aumentare il numero delle pecore la prima volta manifestate, e distinte col nome di *Reali fisse*; restando anche nella libertà degli altri socj di pretendere la divisione, e farsi descrivere separatamente. Le altre pecore, che volontariamente si professano in ogni anno, sono descritte, ed aggiunte colla espressione *In alia*; e si passono in quel registro dopo pubblicata la *Locazione* generale; allora si confondono colle pecore *reali fisse* per procedersi alla divisione de' pascoli di ciascuna *Locazione*, e farsi il carico del debito della Fida di ciascuno pastore; perciò si forma l'altro Registro, chiamato *Squarciafoglietto*, nel quale in ogni anno sono descritti gli erbaggi ordinarj, e *Ristori* per la stabilita *estima* di ogni *Locazione*; e poi sono aggiunti gli altri erbaggi straordinarj a proporzione del maggior numero delle pecore professate: Si trascrivono pure in questo libro tutti i nomi de' pastori, ammessi in ogni *Locazione*, con tralasciarsi solamente quelli uniti, e spiegati nelle *Collettive*; ma il numero delle pecore *reali* si confonde colle altre professate, tralasciandosi l' espressione *In alia*; ma questo Registro non può servire di norma pel numero delle pecore descritte tra un' anno, e l' altro; perchè questo varia, secondo la volontaria *Professazione*.

gi ordinarj; giacchè i manifesti ricevuti colle maggiori formalità giunsero solamente al numero di *cinquecento ottantomila novecento quarantasette* pecore: ma dopo replicate discussioni, furono persuasi i *Locati* di dover raddoppiare quel numero, senza gravarsi de' debiti degli altri incogniti, e falliti. Dallo *Squarciasfoglietto* di quell'anno si rileva, che tutte le pecore professate furono nel numero di *uno milione trecento e uno mila novecento ventisette*; onde non solo si dispensarono tutti gli erbaggi delle *Locazioni*, e *Ristori*; ma si eseguì la solita dispensazione ideale de' pascoli distinti coll'espressione *Per empire*, pel solo numero di pecore *settantacinquemila settecento sessantacinque*, e si praticò pure il passaggio degli animali da una *Locazione* all' altra, per uguagliare il peso dell' *estima* di tutto il Real Tavoliere. Si ricevè poi la solita *Professazione* dagli altri pastori per pecore *duecento settantaduemila cinquecento settanta*, che furono collocate negli erbaggi straordinarj *insoliti* della *Puglia*, di *Terra di Lavoro*, *Basilicata*, *Bari*, e *Terra di Otranto*. Nel seguente anno 1613. cominciarono i *Locati* a ristorarsi da' sofferti danni; onde il Presidente *D. Giovanni Enriquez* vantaggiò la Professazione fino ad un *milione settecento settantamila seicento ventisette* pecore; e poi nell' anno 1614. si aumentò fino a *uno milione novecento quarantaseimila duecento ottantotto* pecore, oltre di altre *ducento sessantaseimila ducento venticinque* pecore, situate ne' soliti erbaggi di *Puglia*, *Basilicata*, *Bari*, e *Terra di Otranto*, senza sapersi quelle situate in *Terra di Lavoro*, mancandone il solito registro. Ma i gravi bisogni della Monarchia di Spagna facevano desiderare al Vicerè il maggiore aumento delle rendite della Dogana; e lo persuasero a promuovere l' introduzione di un nuovo sistema.

Istru-

Istruzioni, che si danno dallo Illustre Signor Alfonso Caracciolo Regio Doganiero della Regia Dogana delle Pecore di Puglia, e Doganella di Apruzzo al Magnifico Gesmundo Corcione Regio Credenziere della Regia Dogana per quello ha da eseguire per servizio della Regia Corte nelle Provincie di Apruzzo Citra, ed Ultra per l'esigenza della Regia Fida delle Pecore rimaste questo anno decimæ tertiæ Indictionis 1584. e 85. in tutte le descritte Provincie di Apruzzo Citra, ed Ultra.

IN primis ave detto Magnifico Credenziere da inquirere, e cercare con ogni diligenza, e fare inquirere, e cercare dalle persone, che a questo effetto le sono state destinate, ed altri, che ad esso magnifico Credenziere parerà necessario, in tutte le Città, Terre, Castelle, Casali, Ville, e luoghi di dette Provincie, e loro Territorj, e trovare tutte quelle pecore, che vi fussero restate il presente anno senza venire in Puglia sotto la Regia Fida, e quelle descrivere, ed annotare in libro lucido, chiaro, e distinto, dove annoterà li nomi, cognomi, e padria delli Padroni di dette pecore, e ciascuno di loro con il vero numero delle pecore, che ciascuno avrà, facendo per questa ogni diligenza, così in esaminare li Pastori con giuramento, ed altri, che possono fare fede, e dare luce della verità, come ogni altra diligenza, che bisognasse, e fosse a proposito, eccettuate però solamente quelle pecore, che ciascuno Padrone tenesse di numero venti a bascio.

Item, perchè potria essere, che quelli, che avessero maggior numero di venti pecore per fraudare la Regia Fida, quelle cedessero a più persone, dando ad intendere, che siano di diversi Padroni, lo detto magnifico Credenziere, e quelli, che lo assistono, e vanno con esso, e di suo ordine hanno da stare molto avvertiti di riconoscere li merchi, e segni di esse pecore per conoscere se ci fusse alcuna di dette fraudi: oltre ha da esaminare con giuramento li Pastori, ed altre persone, che li parerà, per averne la verità, e quando troverà alcune fraudi del numero predetto, ne piglierà informazione in scriptis; ed oltre di esigerne la Regia Fida del modo infrascritto, carcererà li colpati in dette fraudi, e sequestrerà le pecore, ut supra fraudate in potere di terza persona sicura, e darà del tutto avviso a noi, con mandare le informazioni, ed atti di detto sequestro, acciò si possa procedere a quello sarà di giustizia, così per la confiscazione di dette pecore fraudate; come al gastigo di quelli, che averanno fatte dette fraudi.

Item, avuto, che averà detto magnifico Credenziere il vero numero delle

delle pecore di ciascuno Padrone in qualsivoglia luogo di dette Provincie; da quelli esigerà, e farà esigere la intiera Regia Fida alla ragione di scudi dodici, cioè ducati tredici, ed un tarì per ciascuno centinaro, facendo notamento in detto libro della quantità delli detti denari, che da ciascuno esigerà, e riceverà: a quelli, che li pagheranno, della summa, che da ciascuno riceverà, consegnerà ricevuta, firmata di sua propria mano, e di altro da deputarsi da detto magnifico Credenziere, alla recezione di detto danaro, a risico, e pericolo di esso magnifico Credenziere, senza la quale ricevuta non possono esso, nè altri da lui deputandi ricevere per detta causa summa nesciuna di denaro, eccettuando però, come è detto, quelli Padroni, che avessero pecore di numero da venti a bascio.

Item, li denari, che detto magnifico Credenziere esigerà, e farà esigere ut supra, li avrà da rimettere, e fare rimettere per mezzo di Mercanti, e persone sicure di Napoli in Banco pubblico, e securo a nome del magnifico Ottavio Cioffo nostro Cassiere, e non avendo comodità di Mercanti, e di altre persone secure, ut supra, per quello rimettere, debbia quelli consegnare, e fare consegnare in potere delli magnifici Regj Percettori, seu Tesorieri di dette Provincie, li quali debbiano riceverli per servizio della Regia Corte, e quelli similmente procurare di rimettere in Banco securo in Napoli in nome di detto magnifico nostro Cassiere, e quelli tenere, e farne quello, che per detto magnifico Credenziero li sarà ordinato.

Item, dove detto magnifico Credenziere, e suoi Ministri, e Deputandi da esso trovassero ordine della Regia Camera della Summaria, per lo quale le pecore di alcuna Terra, luogo, o di alcune persone particolari si dichiarassero, ed ordinassero esenti dal pagamento di detta Regia Fida, se in quello sarà spedita osservatoria di questa Regia Dogana, debbia trattare franchi li Padroni di quelle, e non esigerli detta Regia Fida; ma nondimeno debbia quelle riconoscere, numerare, ed allistare, e fare numerare, ed allistare appartatamente da quelli, dalli quali esigerà la Regia Fida, e piglierà copia autentica di dette osservatorie per darcene notizia al ritorno, che farà, e quelli ordini, che troverà di esenzioni, ut supra espediti dalla Regia Camera, alli quali non fossero espedite osservatorie di questa Regia Dogana, non li osserverà, dicendo, e dichiarando di non farlo per non ubbidire; ma perchè se ne abbia notizia in questa Regia Dogana, dove darà conveniente spazio alli Padroni, che possano ricorrere a procurare l'osservatoria di quelli, la quale osservatoria non procurandosi, e presentandosi ad esso fra lo spazio, che la concederà, attenderà ad esigere la Regia Fida, ut supra: e nondimeno avviserà di continuo a noi particolarmente tutto quello, che li occorrerà da avvertire, e li parerà in ciascuna delle cose predette, acciò se ne possa avere la ragione, che conviene per servizio della Regia Corte.

Item,

Item, in quanto alle pecore, che troverà nelle infrascritte Terre di Valva, e della Provincia di Apruzzo Citra, cioè Puopolo, Pentima, Rocca di Casale, Prezza, Rajano, Pratola, e Vittorito, esigerà intieramente la Regia Fida alla ragione, e nella forma predetta, non ostante gli ordini, che se li mostrassero spediti dal nostro Predecessore gli anni passati in osservanza, ed esecuzione di ordini sopra ciò espediti per la Regia Camera, che fossero trattati esenti li Padroni di esse, atteso per il medesimo nostro predecessore furono incontinente rivocati; ed avendo avvertite alcune cose, per le quali non si devono eseguire, e delle quali fu per esso dato avviso alla detta Regia Camera, come da noi ancora gli è stato dato più volte.

Item, a quelli, che fossero renitenti nel pagamento di detta Regia Fida, detto magnifico Credenziere, e suoi Ministri; e Deputandi faranno fare esecuzione reale, e personale, come meglio li parerà per la Reale esecuzione di quello, che ciascuno doverà; ed eseguendo in persona, faranno ritenere li Carcerati finchè averanno intieramente sodisfatto quello, che devono; ed eseguendo in robe, quelle faranno vendere a lume di candela, precedentino lo mandato *ad reluendum*, e le subastazioni; liberandole a chi più ne darà; e del prezzo sodisferà la Regia Fida; e se avvanzasse restituirli alli Padroni.

Item qualunque delitto, cause, e negozj, che toccasse, spettasse a questa Regia Dogana, che occorresse nelle parti, dove prattticherà detto magnifico Credenziere, tanto ad istanza di parte, come per interesse, e servizio della Regia Corte, debbia, e possa pigliare informazione, fare carcerare le persone colpate, con darne subito avviso a noi; necnon intendere, e decidere tutte le cause civili di poco momento oretenus, *& sine scriptis*, ed espedire, e fare espedire tutte le provvisioni, ed ordini, che saranno di giustizia, ed il caso ricercherà.

Item, particolarmente eseguirà detto magnifico Credenziere tutte le sopradette cose nelle Terre, e luoghi sottoscritti, per esserci stato così ordinato dalla Regia Camera, non ostante, che per li Commessarj Deputati per il passato a detto servizio, si sia lassato di eseguirlo, e sono v3.

Acumulo
Civitareale
Leonessa
Civitaducale
Orano
Latulco
Spezzino

Tagliacozzo con le Terre di sua Giurisdizione
Le Celle con le Terre di Casali
Civitella con le Terre della Valla di Crevetro
Capadozio con le Terre dalla Valla de Guelfi

Puoyo di Valle
Cappella
Balzarano
Moreda
Puoyo Poconisto con le Terre del Contado di Cicoli
Marieri con le Terre del Contado di Marieri
Puoyo Sinolfo con le Terre della Baronia di Collealto
La Scalea con le Terre di sua Giurisdizione
Roccaradisi.
Torre di taglio
Castiello menardo
Colle di Fecato
Corvaro
Marano
Tufo, e
S. Natoglia

Et ultra cose predette detto magnifico Credenziere eseguirà, e farà eseguire tutte quelle diligenze necessarie, e che li parerà, come in lui si confida. Datum Fogiæ die ultimo Novembris 1584. -- Alfonso Caracciolo -- Joseph Vitalis Prosecretarius.

Spettabile Alfonso Caracciolo Regio Doganiere della Regia Dogana delle pecore di Puglia, li mesi passati d'ordine dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Vicerè fu spedita consulta sopra molti Capi contenuti in un memoriale dato a Sua Eccellenza per parte delli Locati di detta Regia Dogana, la quale Consulta è stata di nuovo rimessa a questa Regia Camera, con ordine, che alcuni capi contenti in essa si eseguano; la quale consulta, e capi è del tenore seguente vg. -- Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore -- *Post debitam commendationem* -- Li mesi passati per parte de' Locati della Dogana delle pecore di Puglia furono presentati alcuni capi a vostra Eccellenza, quali da vostra Eccellenza furono rimessi a questa Regia Camera con Regia decretazione in piedi di essi, che inteso lo Spettabile Doganiere, se ne facesse Relazione oretenus a vostra Eccellenza; ed essendo stato inteso detto Doganiere più volte, per questa Regia Camera del tutto si è fatta Relazione alla Eccellenza vostra, quella intesa restò servita ordinare, che se ne facesse Relazione in scriptis con voto; e volendomo ubbidire l'ordini, e mandati di vostra Eccellenza, come semo obbligati, avendomo discusso, e ben considerato tutto quello, che intorno alli capi predetti è occorso, questa Regia Camera è di voto, e parere, come in piedi di ciascun capo si dirà -- Il primo Capo dato a vostra Eccellenza dalli Locati è del tenore seguente -- In primis si trovano gravati circa gli erbaggi straordinarj insoliti, atteso dalli predecessori Signori Doganieri, ed altri Ministri di detta Dogana si trova introdotto dispensarsi per molto maggior numero di pecore di quello, che veramente capono, e fan-

fanno, però li pagano assai, più del giusto valore in eccessivo di lor danno, e desiderano, e supplicano l'Eccellenza vostra si degni comandare si riducono ad estima, e prezzi giusti, e convenienti; al quale questa Regia Camera è di voto, e parere, che circa il contenuto in esso capo il Doganiere osservi le Istruzioni -- Il terzo capo -- Item supplicano l'Eccellenza vostra si degni comandare si rifaccino li Ponti alli Fiumi, e Canali, conforme alli Capitoli, ed Istruzioni di essa Dogana, atteso l'esperienza ha dimostrato, e dimostra quanto danno n'è risultato ad essa Regia Dogana, e molte volte si sono visti annegare i Fidati; offerendo la loro rata della spesa vi occorrerà, conforme a detti Capitoli: questa Regia Camera è di voto, e parere, che detti Ponti si debbiano fare, e perchè si effettui, si dia ordine al detto Doganiere della terza parte della spesa, che li correrà spettante alla Regia Corte, justa le Istruzioni sopra ciò *alias expedite*, si spenda dal Doganiere dalli danari, che li perveniranno in suo potere; l'altra terza parte facci, che si ponga dalli Locati, e l'altra terza parte faccia, che si ponga dalli Baroni, ed Università nel Territorio, de' quali detti Ponti si faranno, conforme le istruzioni, che sopra ciò tiene, e per esecuzione di questo si dia ordine al detto Doganiero, che deputi Persone confidenti, ed atte al servizio predetto -- Al sesto capo -- Item supplicano Vostra Eccellenza si degni ordinare, e declarare, che quando la Dogana cala in Puglia, e se ne torna in Apruzzo possa per ciascuno Territorio pascolare, e riposare per giorni quattro, o almeno tre, conforme alle Istruzioni antiche di essa Dogana, non ostante la dichiarazione di ventiquattro ore, fatta in tempo dell'Illustrissimo Cardinale Granvela, atteso con esperienza si è toccato con mani essere impossibile di potersi osservare detta declarazione: al Doganiere costano li detrazi, e danni, che per tale causa essi Locati hanno patiti: questa Regia Camera è di voto, e parere, che lo stesso Doganiere osservi adunquem le Istruzioni, ed ordini, che sopra ciò tiene -- Al settimo Capo -- Item sono molestati da diversi officiali in vigore della Regia Pramatica per li cortelli pontuti portano detti pecorari; e perchè l'esercizio non si può fare senza detti cortelli, atteso servono per scannare, e scorticare Aini, e Pecore, ed a molte altre cose di Dogana, supplicano si degni specificamente comandare, che non siano per tale causa molestati: questa Regia Camera è di voto, e parere, che l'Eccellenza vostra possa dare ordini, piacendoli, che detti uomini di Dogana possono portare detti cortelli pontuti senza incorrere a pena; poicchè, come già è noto Vostra Eccellenza, all'esercizio degli uomini di Dogana detti cortelli sono molto necessarj -- All'ottavo capo -- Item fanno intendere all'Eccellenza vostra, che gli uomini di Foggia, conoscendo, che per necessità essi poveri supplicanti sono forzati ad allocare li Fondaci per lane, e stanze per le abitazioni, e letti, comprar vino, ed altre cose, l'hanno

posti in prezzi sproporzionati: sicchè quando il povero Fidato avrà pagate le cose predette, non li resta modo di poter vivere, e pagare la Regia Fida; e credono, che quando si introdusse la Dogana in detta Terra, non si ebbe mira, che avessero ad essere angariati dalli detti di Foggia; Supplicano l' Eccellenza vostra si degni comandare, che i prezzi delle cose predette le tassano, e le mettono, secondo al giusto: questa Regia Camera è di voto, e parere, che la Generalità della Dogana debba eligere ogn' anno due persone, e due altre persone debba eliger la Università di Foggia, le quali quattro persone insieme con detto Doganiere debbano fare il prezzo alle stanze, ed alle vittovaglie, che in ogni anno sono necessarie alli predetti Locati, acciò non siano gravati, nè l'uno, nè l'altro -- Al nono Capo -- Item supplicano l' Eccellenza vostra si degni ordinare, che gli Animali, che calano in Dogana dal dì, che arrivano, possano liberamente pascolare in tutti li riposi di detta Dogana, et presertim nella Montagna degli Angioli, secondo l'antico solito, atteso da certo tempo in qua pretendono proibirli di non farli trasire, se non dopo lo dì di Sant' Angelo di Settembre: questa Regia Camera è di voto, e parere, che il Doganiere osservi le istruzioni, che sopra ciò tiene, senza innovazione alcuna; tantoppiù, che da qua avanti fatta, che sarà la reintegrazione del Saccione, avvanzeranno alli Locati i Territorj per riposare -- Al decimo Capo -- Item supplicano l'Eccellenza vostra si degni ordinare, che si escomputi, e facci buono alla fine del presente anno il Territorio, che l'anno passato se l' era dispensato per uso delle di loro pecore, e dopo li fu tolto, e dato a coltura d'ordine della Regia Camera: questa Regia Camera è di voto, e parere, che si debba intimare al Regio Fisco, ed intendersi tanto detto Regio Fisco, quanto detti Locati, e ministrarsili giustizia. Questo è quanto questa Regia Camera può riferirli, rimettendosi in tutto al sano giudizio, e giusto volere di Vostra Eccellenza, in grazia della quale di continuo ce raccomandiamo -- Ex Regia Camera Summariæ die 3. Aprilis 1585. -- Di Vostra Eccellenza -- Servidori -- Francesco Alvarez de Ribera M. C. L. -- Franciscus Antonius de David -- Ioannus Martines -- Marthos de Gorostiola -- D. Petrus de Castellet Commissarius -- Joannes Dominicus Brancaleò -- Tenor Regiæ decretationis est -- *Eadem Regia Camera Summariæ -- Quoad capita 2. 4. 5. de contentis in eis Relationem faciat suæ Excellentiæ in Collaterali Consilio, quo vero ad alia capita contenta in præsenti Consultatione provideat, quod exequantur juxta eorum seriem, & tenorem* -- Moles Regens -- E volendomo eseguire l'ordine, e comandamenti dell'Eccellenza sua, come semo obbligati, avemo fatta la presente, colla quale vi dicemo, ed ordinamò, che debbiate ad unquem eseguire, ed osservare, e fare eseguire, ed osservare li detti preinserti capi in detta preinserta consulta contenti; conforme alle decretazioni in ciascuno di essi

capi

capi contenti; de modo che abbiano il loro debito effetto justa la forma di detta Regia decretazione in piedi di detta preinserta consulta; quale ad unquem osservarete, e non farete lo contrario, se stimate la grazia Regia — Datum in Regia Camera Summariæ die duodecima mensis Novembris 1585. — Franciscus Alvarez de Ribera M. C. L. — Ferdinandus Fornarius.

Esiste nel primo Tomo delle Istruzioni fol. 130.

Stato delle Locazioni ordinarie della Dogana dell' anno 1604. a 1605., rilevato dal conto del Credenziere Sigismondo Corcione.

PROCINA, S. Giovanni in Piano, e Rodisano, estimata pecore 17200., dedottone per l'arato, e mezzane a carra 13. il migliaro pecore 2011., con esserle reintegrato il Territorio coltivato, e decaduto alla mettà meno di detta ragione di estima —— p. 17200

ERBAGGI DISPENSATI.

	Nel Demanio di S. Nicandro ——	p. 2000	
	In Piana Cardona grande ——	p. 4066	
	Mettà di Casamassima ——	p. 2500	
Per empire —	Defensa dell' Università di Procina.	p. 86172	
Caccia in	Arignano ——	p. 54148	
	Guardiola ——	p. 23884	
			p. 189970
	Pecore professate da quindeci Particolari Locati di Abruzzo, che pagano a ragione di ducati 13. 20. il cento ——	p. 108500	
	Pecore professate da ventisette Locati naturali di Piedimonte, che pagano a ragione di ducati 10. 50. il cento ——	p. 81470	
			p. 189970

LE-

LESINA, estimata pecore 12599., dedottone per l'arato, e mezzane a carra 13. a migliaro pecore 868., con efferle reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di estima p. —— 12599

ERBAGGI DISPENSATI.

	Nel Demanio di S. Nicandro —— p.	2000	
	Amendola di Montemilone —— p.	2500	
	Nel Percopo di Monteferico —— p.	2143	
	Carra 26. 15. di Lavoratorio vacuo p.	1400	
	Mezzana di Notar Antonio —— p.	600	
	In Rivinallo —— p.	2000	
Per empire	Defensa di Chieuti vecchio —— p.	63121	
Caccia in	Candelaro —— p.	9167	
		—— p.	95530

Pecore professate da venticinque Particolari Locati —— p. 95530

ARIGNANO, Castelpagano, Santo Atonino, Vallestignano, la Mezzana di Villanova, e parte del Demanio di Sansevero estimata pecore 34956., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 6864., con efferle reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di estima —— p. 34956

LOCAZIONE AGGIUNTA.

S. Chirico estimata pecore 7886., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro. —— 7886

ERBAGGI DISPENSATI.

Nel Demanio di S. Nicandro ——	p.	2000
Montagna di Arignano ——	p.	4000
——	p.	48842

Met-

	Riporto	p.	48842	
	Mettà di Vallecaſtagna	p.	3500	
	Nel Percopo	p.	4287	
	In Piana Cardona grande	p.	2033	
	In Montegroſſo	p.	1949	
	In Caſalpiano	p.	2000	
	Carra 30. di Lavoratorio vacuo di S. Antonino	p.	3000	
	Carro 1. verſure 10. d' Annecchiariche, e verſure 8. di mezzana	p.	200	
	Lavoratorio vacuo, e mezzana di S. Chirico	p.	900	
	In Savigliano	p.	1000	
	Piano della Padula	p.	1200	
Per empire -	Selva del Conte	p.	214637	
				p. 283548
	Riceve da Procina	p.	54148	
	Pecore profeſſate da 38. particolari Locati	p.	229400	
				p. 283548

S. ANDREA, Santa Juſta, Caſalorda, e parte del Demanio di Sanſevero, eſtimata pecore 7440., dedottone per l' arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 2940., con eſſerle reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di eſtima — p. 7440

ERBAGGI DISPENSATI.

	Nel Demanio di S. Nicandro	p.	2000	
	In Piana Cardona grande	p.	2033	
	In S. Angelo a Carvonara	p.	1200	
Per empire -	S. Marzano	p.	38007	
				p. 50680
	Pecore profeſſate da 30. particolari Locati	p.		50680

CASALNUOVO tutto, com'è solito, S. Ricciardo, le tre Poste del Duaniero passato; Torremaggiore tutto, e parte del Demanio di Sansevero, estimato per pecore 32350., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 18730., con esserli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di estima. ———— p. 32350

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Lamaciprana estimata pecore 2979., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 3098., con esserli reintegrato, ut supra p. 2979

ERBAGGI DISPENSATI.

	Nel Demanio di S. Nicandro ————	p.	2000
	Metà di Mezzamesa di Montemilone ————	p.	4000
	Nel Perayno di Monteserico ————	p.	3898
	In Serra cimino ————	p.	3084
	In Casalpiano ————	p.	2000
	Carra 8. di Lavoratorio vacuo, e Mezzana del Fiume ————	p.	800
	S. Angelo delli Molini ————	p.	700
	S. Margherita, seu S. Lisio ————	p.	800
	Pedale di Pezzacara ————	p.	1000
	Pezza di Notare Nardo ————	p.	1000
Per empire ..	Defensa di Ferrante ————	p.	178999

———— p. 233610

Pecore professate da 99. particolari Locati ———— p. 233610

CANDELARO tutto dall'una, e l'altra banda dell'acqua, Fazzulo, S. Tec-

chia,

chia, Fontana rossa, S. Lonardo, la Posta del Ponte di S. Chirico, Poste delle Moscie, Viesti com'è solito negli anni passati, Matinata, Matinatella, Dragonara, Cantigliano, incluse le Poste dell'Orto del Russo, e Valle di Mastro Janne, estimata pecore 65605., dedottone per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pec. 4492., con esserli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di estima —— p. 65605

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Farano, Virginuolo, la Posta delle Stincete ed il Mezzanile, estimato pecore 10537., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 4785., con esserli reintegrato ut supra —— p. 10537

ERBAGGI DISPENSATI.

Demanio di Cagnano, e Carpino	p.	9000
Defensa di Cagnano	p.	4000
Defensa di Carpino	p.	4000
Demanio d'Ischitella	p.	1500
Isola di Varano	p.	1700
S. Maria di Montemilone	p.	8000
In Piana Cardona grande di Monteserico	p.	2033
Pescolombardo	p.	1450
In Montecuculo	p.	4710
Cugno	p.	1970
Defensa d'Ombra	p.	900
Carra 4. di Lavoratorio a S. Tecchia	p.	400
	p.	115805

F f f 2 Met-

	Riporto ——	p. 115805	
	Mettà di Lama di Corno, e Parco —	p. 1240	
	Chiancarulo ——	p. 2000	
	Mattina delle Monache di Andria —	p. 800	
	Montevitulo ——	p. 1000	
	Mattina di S. Nicola, detta Canal de Pagazzo ——	p. 3000	
Per empire ..	Pagliete di Manfredonia ——	p. 381471	
			p. 505316
Riceve da	Lesina, e ——	p. 9167	
	Tresanti ——	p. 28439	
	Pecore professate da 120. particolari Locati ——	p. 467710	
			p. 505316

Partite estimato pecore 2200. a carra 10. a migliaro, con esserli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima —— p. 2200

Venerabile Chiesa di S. Spirito di Sulmona, e per essa il Capitano Domenicantonio de Santis di Rocca del Casale Affittatore —— p. 2200

CASTIGLIONE, lo Palazzo, Pietrafitta, la Mezzana di Pietrafitta, che fu di Paolo de Turri, S. Cecilia, la Mattina di Mezzo, le Poste solite vicino Foggia, lo Demanio di Figoreta, che ne possano pascolare; lo Guardato di Civitate sotto la Via, Palmora grande, Palmora piccola, Visciglito, e lo Scommesso di S. Paolo, estimato pecore 41503., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 20392., con esserli reintegrato il Territorio coltivato, e ri-

ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima ——— p. 41503

LOCAZIONE AGGIUNTA.

S. Jacovo, la Motta di S. Niccola, la Mezzana resecata del Molino, estimato pecore 3426., dedottene per l' arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 4232., con esserli reintegrato, ut supra — p. 3426

Fontanelle estimata pecore 2228., dedottene per l' arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 1334., con esserle reintegrato, ut supra - p. 2228

Versentino, com' è solito, estimato pecore 3095. dedottene per l' arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 2775., con esserli reintegrato, ut supra ——— p. 3095

ERBAGGI DISPENSATI.

Lucito di Montemilone ——— p. 4000

Lavoratorio vacuo, e mezzane del Feudo di Versentino ——— p. 3454

Nel Peraino di Monteserico ——— p. 3893

In Serra cimino ——— p. 6168

Fontanelle ——— p. 2000

Miletta ——— p. 2350

Carra 4. di mezzana, e carra 6. di vacuo in vado brecciofo ——— p. 2500

Nella Pezza di Notare Nardo — p. 2000

Mattina della Misericordia ——— p. 1000

Boscarello ——— p. 800

Nella Difesa di Galluccio ——— p. 1000

Per empire — Macchione di Foggia ——— p. 263762

——— p. 343184

Pon-

Riporto —— p. 343184

Riceve da { Pontalbanito —— p. 9761; Feudo —— p. 54118; Tresſanti —— p. 66404; Vallecannella —— p. 49201

179484

Pecore profeſsate da 95. particolari Locati —— p. 163700

—— p. 343184

TRE SANTI, le Feura di Foggia, S. Pietro in Bagno, e la Donna de' Panni, eſtimata pecore 18767., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 5926., con eſſerli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di eſtima —— p. 18767

LOCAZIONE AGGIUNTA.

La Correa grande, il Demanio di S. Spirito, e le carra 18. reintegrate alla Poſtà di Piedi, eſtimata pecore 9781., dedottone per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 7032., con eſserli reintegrato, ut ſupra —— p. 9781

La Correa piccola, eſtimata pecore 1310., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 6842., con eſserli reintegrato, ut ſupra —— p. 1310

29858

ERBAGGI DISPENSATI.

Defenſa di Treſanti —— p. 2000

Mettà di Spino amaro —— p. 3000

—— p. 34858

Bo-

	Riporto ——	p.	34858	
	Bosco di Ruvo ——	p.	4000	
	Mettà della Gombarda di Monteferico ——	p.	3587	
	Serracimino ——	p.	3084	
	S. Barbara ——	p.	1000	
	S. Maria de Sciano ——	p.	1900	
	Mattina di D. Andreuccio ——	p.	2000	
Per empire --	Defensa di Seripanno ——	p.	134354	
Caccia in	Guardiola ——	p.	30000	
	Orta ——	p.	7374	
	Candelaro ——	p.	28439	
	Castiglione ——	p.	66404	
			——	p. 317000
	Pecore professate da 86. particolari Locati ——	p.	——	p. 317000

PONTALBANITO tutto, com'è solito, Castelluccio de' Sauri, e la Posta della Contessa di Troja, estimata pecore 15126., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 15604., con esserli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima —— p. 15126

LOCAZIONE AGGIUNTA.

S. Lorenzo estimato pecore 3986., dedottone per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 4197., con esserli reintegrato ut supra —— p. 3986

ERBAGGI DISPENSATI.

Pezza di S. Niccola ——	p.	3000
Bosco di Ruvo ——	p.	4000
——	p.	26112

Pia-

Riporto —— p. 26112
Piana Cardona grande di Monteferico —— p. 2033
Castello da Piedi —— p. 1706
Pedale di Palese —— p. 1000
Boscarello di Conoscitore —— p. 800
Gorgone di Stricchio —— p. 1000
Per empire -- Defensa di Cervaro —— p. 95751
Caccia in { Ordona, e —— p. 20867
Castiglione —— p. 9761
—— p. 159030

Pecore professate da 52. particolari Locati —— p. 159030

CAVE, li Demanj di S. Giovanni, e Campolato, estimato pecore 13277., dedottone per l'arato, e mezzane a carra 13. a migliaro pecore 590., con esserli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di estima — p. 13277

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Siponto, e la Posta del Conte di Troja estimata —— p. 3693

ERBAGGI DISPENSATI.

Oliveto di S. Giovanni Rotundo -- p. 1000
Metà della Gombarda di Monteferico —— p. 3587
Terre al Bosco de Cola —— p. 640
Lago d'Andrea d'Accetta —— p. 930
Grotte de Guido —— p. 400
Per empire -- Difesa di S. Giovanni —— p. 85020
—— p. 108547

Ri.

Riceve da { S. Giuliano, e	p.	13089		
Vallecannella	p.	19038		
		32127		
Pecore professate da 24. particolari Locati	p.	76420		
			p.	108547

ORTA, ed Iliceto estimato pec. 18405., dedottene per l' arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 6867., con esserli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima — p. 18405

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Quarto di S. Gio: della Cirignola, estimato pecore 12565., dedottene per l' arato, e mezzana a carra 10. a migliaro pecore 2435., con esserli stato reintegrato, ut supra — p. 12565

ERBAGGI DISPENSATI.

Mettà di Spianamaro di Montemilone	p.	3000		
Bosco di Ruvo	p.	4000		
S. Pietro in Ulmo di Monteferico	p.	3900		
Cerafola piccola	p.	2281		
Matina d' Arnesio	p.	1000		
Torre di Maggio	p.	600		
Montegrosso	p.	1000		
Sculcula	p.	2000		
Lama di Muccio	p.	700		
Per empire -- Mezzana del Trionfo	p.	156261		
			p.	205712

Riceve da { Andria, e —— p. 60448
Trefsanti —— p. 7374
Pecore profefsate da 54. particolari Locati —— p. 137890
—— p. 205712

ORDONA, e 'l Demanio di S. Spirito, eftimato pecore 18674., dedottene per l'arato, e mezzana a carra 10. a migliaro pecore 4344., con efserli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di eftima — p. 18674

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Stornara eftimata pecore 15655., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 1268., con efserli reintegrato, ut fupra - p. 15655

34329

ERBAGGI DISPENSATI.

Bofco di Ruvo —— p. 4000
Caftel da Capo di Monteferico — p. 1873
Caftel da Piedi —— p. 3412
Cerafola grande —— p. 1975
Matina di S. Ciriaco —— p. 450
Lama di Muccio —— p. 2560
Montefaraone —— p. 500
Matina della Mammara —— p. 2000
Per empire - Ifchia del Lupo —— p. 175288
—— p. 226387

Riceve da Pontalbanito —— p. 20867
Pecore profefsate da 109. particolari Locati —— p. 205520
—— p. 226387

FEU-

FEUDO, Demanj d' Afcoli, e la Correa grande di Candela, eftimata pecore 13247., dedottone per l' arato, e mezzane a carra 12. a migliaro pecore 7095., con efferfeli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di eftima — p.	13247	

LOCAZIONE AGGIUNTA.

La Fabbrica, ed Incoronata, eftimata pecore 2808., dedottene per l' aratro, e mezzane a carra 12. a migliaro pecore 4540., con efferfeli reintegrato, ut fupra —— p.	2808	
	16055	

ERBAGGI DISPENSATI.

	Cafalini di Montemilone —— p.	2500	
	Bofco di Ruvo —— p.	4000	
	Caftel da Capo di Monteferico — p.	1873	
	Caftel da Piedi —— p.	1706	
	Pedale della Monaca —— p.	2000	
	Vacuo di Scinnatte —— p.	500	
	Cafamaffima —— p.	2500	
Per empire	Mezzana grande di Afcoli —— p.	80435	
Caccia in	Cornito, e —— p.	23543	
	Caftiglione —— p.	54118	p. 189230

Pecore profefsate da 54. particolari Locati ——	p. 189230

CORNITO con tutte le Pezze, inclufa la Pofta di Lagnano da Piedi, eftimata pecore 18471., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a

migliaro pecore 6029., con esserseli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima —— p. 18471.

LOCAZIONE AGGIUNTA.

S. Giovanni in Fronte estimato pecore 4197., dedottone per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 1964., con esserseli reintegrato, ut supra —— p. 4197

22668

ERBAGGI DISPENSATI.

	Vallecornuta di Montemilone ——	p. 2500	
	Bosco di Ruvo ——	p. 4000	
	Castel da Capo di Monteserico ——	p. 1873	
	Castel da Piedi ——	p. 1706	
	Speluncano ——	p. 1000	
	Matina detta la Casa della Corte -	p. 700	
	S. Martino ——	p. 940	
Per empire -	Defensa delle Bacche ——	p. 113566	
			p. 148953
Riceve dal	Feudo ——	p. 23543	
	Pecore professate da 48. particolari Locati ——	p. 125410	
			p. 148953

VALLECANNELLA, com'è solito, Fontanafura, Salvetre, reservata la Posta, che suole avere Salsola in Salvetre, Canestriello, e Monterocilo, estimata pecore 21723., dedottene per l'arato, e mezzane a carra

carra 10. a migliaro pecore 8152., con efferfeli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di estima —— p. 21723

LOCAZIONI AGGIUNTE.

Quarto delle Turri di Cerignola, estimato pecore 13800., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 5735., con esserseli reintegrato, ut supra ——	p.	13800
Alvano estimato pecore 683., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 4717., con esserseli reintegrato, ut supra ——	p.	683
——	p.	36206

ERBAGGI DISPENSATI.

	Metà del Perillo di Montemilone	p.	3500	
	Bosco di Ruvo ——	p.	4000	
	Minerva di Monferico ——	p.	3900	
	In Capradosso ——	p.	3720	
	Montegrosso ——	p.	2300	
	Casa de Lisa, Casa petrona, e Matina de Posina ——	p.	2000	
	Tufara della Monaca ——	p.	500	
	Montegrosso ——	p.	500	
	Taverna di Notare Nardo ——	p.	1500	
Per empire ..	Finocchiaro di Laviello ——	p.	181904	
Caccia in	Guardiola ——	p.	40271	
	Castiglione ——	p.	49201	
	Cave ——	p.	19038	
	Canosa ——	p.	55530	
	——			p. 404070
	Pecore professate da 77. particolari Locati ——			p. 404070

SAL.

SALSOLA, Vallemurana, e la Posta, che suole avere Salsola in Salvetre, inclusoci le Cammarelle, estimato pecore 12209., dedottene per l' arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 5626. con esserseli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di estima ——— p. 12209

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Barca estimata pecore 710., dedottene per l'arato, e mezzana a carra $9\frac{2}{3}$. a migliaro pecore 2790., con esserseli reintegrato, ut supra — p. 710

12919

ERBAGGI DISPENSATI.

Arbore in Piano ——— p. 1820
Vacuo di Lampisciano ——— p. 441
Montecoculo di Monteserico ——— p. 1570
Demanio di Venosa ——— p. 3000
Matina di Muccio, alias di Cola Pellegrino ——— p. 640
Per empire – Demanio di Lavello ——— p. 64725
Caccia in Canosa ——— p. 35715
——— p. 120830

Pecore professate da 31. particolari Locati ——— p. 120830

S. GIU.

S. GIULIANO tutto, com' è folito, estimata pecore 5369., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 5631., con esserseli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima —— p. 5369

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Parafacco estimata pecore 4530., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 2329., con esserseli reintegrato, ut supra p. 4530

ERBAGGI DISPENSATI.

	Arbore in Piano ——	p. 1818	
	Montecoculo di Monteserico ——	p. 1570	
	Demanio di Venosa ——	p. 5000	
Per empire —	Lionessa dell' Illustre Principe di Melfi ——	p. 49594	
Caccia nelle	Cave ——	p. 13089	
		——	p. 80970

Pecore professate da 65. particolari Locati —— p. 80970

SALPI estimato pecore 55067., senza deduzione per esserseli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima —— p. 55067

ERBAGGI DISPENSATI.

Grumo, e Turitto ——	p. 20000
Lavoratorio vacuo del Feudo di Salpi ——	p. 500
Mezzana di detto Lavoratorio ——	p. 7025
	—— p. 82592

Car-

SALSOLA, Vallemurana, e la Posta, che suole avere Salsola in Salvetre, inclusoci le Cammarelle, estimato pecore 12209., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 5626. con essersli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di estima ——— p. 12209

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Barca estimata pecore 710., dedottene per l'arato, e mezzana a carra 9½. a migliaro pecore 2790., con essersli reintegrato, ut supra — p. 710

12919

ERBAGGI DISPENSATI.

	Arbore in Piano ———	p.	1820
	Vacuo di Lampisciano ———	p.	441
	Montecoculo di Monteserico ———	p.	1570
	Demanio di Venosa ———	p.	3000
	Matina di Muccio, alias di Cola Pellegrino ———	p.	640
Per empire	Demanio di Lavello ———	p.	64725
Caccia in	Canosa ———	p.	35715
	———	p.	120830

Pecore professate da 31. particolari Locati ——— p. 120830

S. GIU.

S. GIULIANO tutto, com' è solito, estimata pecore 5369., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 5631., con esserseli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima —— p. 5369

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Parasacco estimata pecore 4530., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 2329., con esserseli reintegrato, ut supra p. 4530

ERBAGGI DISPENSATI.

	Arbore in Piano ——	p.	1818	
	Montecoculo di Monteferico ——	p.	1570	
	Demanio di Venosa ——	p.	5000	
Per empire --	Lionessa dell' Illustre Principe di Melfi ——	p.	49594	
Caccia nelle	Cave ——	p.	13089	
			——	p. 80970

Pecore professate da 65. particolari Locati —— p. 80970

SALPI estimato pecore 55067., senza deduzione per esserseli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima —— p. 55067

ERBAGGI DISPENSATI.

Grumo, e Turitto ——	p.	20000
Lavoratorio vacuo del Feudo di Salpi ——	p.	500
Mezzana di detto Lavoratorio —	p.	7025
		——
——	p.	82592

Car-

	Riporto	p.	82592	
	Carra 9. di Territorio, dove era il Lago di Salpi diseccato	p.	900	
	Monte di Poto di Monteserico	p.	5855	
	Casa rossa grande con il Canale piccolo	p.	1500	
	Casa rossa piccola	p.	500	
	Lama di Muccio, alias la matina di Grottula	p.	1600	
Per empire	Quarto di Cerignola	p.	275986	
Caccia in	Guardiola	p.	37717	
				p. 406650
	Pecore professate da 153. particolari Locati			p. 406650

TRINITA', S. Cassano, Puzzoculmo, e lo Quarto di S. Marco di Cerignola, estimata pecore 30695., dedottene per l'arato, e mezzana a carra 10. a migliaro pecore 5471., con esserseli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima —— p. 30695

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Canne, le Puzzelle di S. Andrea, S. Maria del Petto, e lo Vallone di Maltempo, estimata pecore 9996., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 10. a migliaro pecore 1410., con esserseli reintegrato, ut supra —— p. 9996

ERBAGGI DISPENSATI.

Demanio, e Difesa di S. Lucia —— p. 7000

Va. —— p. 47691

Riporto —— p. 47691

Vacuo del Macinato di Montemilone —— p. 2508

Spinazzola, seu Murgetta —— p. 4000

Bosco di Ruvo —— p. 4000

Castel da Capo di Monteserico — p. 3746

Castel da Piedi —— p. 1706

Perayno —— p. 1949

Acquatetta —— p. 3500

Casalicchio —— p. 1500

Puzzofranco —— p. 960

Vacuo di S. Prescia —— p. 1000

Vacuo di Puzzoculmo —— p. 1000

Per empire -- Defensa del Casale di Trinità — p. 203862

Caccia in { Guardiola, e —— p. 20000

Canosa —— p. 77808

—— p. 375230

Pecore professate da 63. particolari Locati —— p. 375230

CANOSA, Pantanella, lo Locone dall'una, e l'altra banda dell'acqua, lo Demanio di Minervino, e lo Bosco da Capo, estimato pec. 44071., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 12. a migliaro pec. 8784., con esserli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di estima — p. 44071

LOCAZIONE AGGIUNTA.

Gaudiano estimato pecore 5843., dedottene per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 4964., con esserseli reintegrato ut supra p. 5843

ERBAGGI DISPENSATI.

Mettà dello Sterparo di Montemilone —— p. 3500

p. 53414

	Riporto	p.	53414	
	Bosco di Ruvo	p.	4000	
	In Capradosso di Monteserico	p.	3720	
	Bosco di S. Lorenzo	p.	2750	
	Acquatetta	p.	3500	
	Monteformosiello	p.	1000	
	Matina di Madama Giulia	p.	1050	
	Metà di Lagotorto	p.	1500	
	Pezza di Notare Nardo	p.	1000	
	Matina di Messer Corrado	p.	2850	
Per empire	Quarto insolito di Canosa	p.	250169	
				p. 324953
Riceve da	Trinità	p.	77803	
	Salsola, e	p.	35715	
	Vallecannella	p.	55530	
	Pecore professate da 115. particolari Locati	p.	155900	
				p. 324953

	CAMARDA estimata pecore 3741., dedottene per l' aratro, e mezzane a carra 11. a migliaro pec. 2259., con esserseli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di estima	p.	3741	
Per empire	Cisterna dell' Illustre Principe di Melfi	p.	7639	
				p. 11380
	Pecore professate da 5. particolari Locati			p. 11380

ANDRIA, il di lei Bosco; il Bosco di Spirito; Moritano; la Tufara; Calcagnano, la Lama del Carro, le Puzzelle delle Morticcie, Torre di Bocca, S. Domenico, la Desensa di Castel del monte, e Bisceglie, estimato pecore 33784., dedottene

per

per l'arato, e mezzane a carra 11. a migliaro pecore 6216., con esserseli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla metà meno di detta ragione di estima —— p. 33784

ERBAGGI DISPENSATI.

	Mettà dello Sterparo di Montemilone	p.	3500	
	Bosco di Ruvo	p.	4000	
	Terlizzi	p.	3000	
	Capradosso di Monteserico	p.	1860	
	So.agne di Monterico	p.	3000	
	Matina di Messer Corrado	p.	2850	
	Metà di Lagotorto	p.	1500	
	Pezzarelle di S. Simio	p.	500	
	Lago d'Andrea, alias la Chianca	p.	600	
	Tombarone, e Scarapolice	p.	500	
	Puzzo Sorgente	p.	500	
	Ecclelie rotonde	p.	600	
	Antica d'Andria	p.	750	
	Pappaluca	p.	400	
Per empire	Bosco di Corato	p.	169258	
Caccia in	Guardiola, e	p.	50000	
	Orta	p.	60448	
				p. 317050

Pecore professate da 89. particolari Locati —— p. 317050

Pecore, che pagano a ducati $10\frac{1}{2}$ *il cento.*

Le carra 20. reintegrate alla Torre d'Alemanni —— p. 2000

Abbate Gaetano —— p. 2000

Hhh 2 Pe

Pecore, che pagano a ducati 9. il cento.

Guardiola, la Sculcula, Fiorentino da fotto, e da fopra la via di Caftelluccio de' Sauri, e la Pietra di Montecorvino, eftimata pecore 43653.. dedottene per l'arato, e mezzane a carra 13. a migliaro pecore 6315., con efserfeli reintegrato il Territorio coltivato, e ricaduto alla mettà meno di detta ragione di eftima ——— p. 43653

ERBAGGI DISPENSATI.

	Tertiveri		3009	
	Vacuo di Juvara		3613	
	Bofco di S. Lorenzo		4032	
	Serracimino di Monteferico		4523	
	Puzzo forgente		1466	
	Pezzacaggiana		1000	
	Matina di S. Francefco con le Ciccaglie	p.	1730	
Per empire	Guardamento	p.	212913	
				p. 275939

Riceve da	Procina	p.	23884	
	Salpi	p.	37717	
	Trefsanti	p.	30000	
	Trinità	p.	20000	
	Andria	p.	30000	
	Vallecannella	p.	40271	
	Pecore profefsate da 57. particolari Locati	p.	94067	
				p. 275939

S. AGATA. Abbadia di Tremiti per pecore ——— 3000

PE-

PECORE EXTRA LOCAZIONE IN PUGLIA 1604.

	Pecore
Mettà della Defenſa Nova, ed Iſchia Rotonda, per Gio: Carlo Baſciano	2450
Scalza Calſato, e S. Andrea alias Francato, per Vincenzo dello Sero di S. Bartolomeo in Galdo, e Compagni	1400
Santo Licanto, per Marino Cerrone di detto	1000
Sterparo, per Berardino de Gregorio di Caſtelpagano	850
Defenſa de Varano, pe 'l Capitan Domenico Antonio de Sanctis della Rocca del Caſale	1500
Mettà della Fara, et Farozza, per Camillo di Gio: Jorio di Teramo d' Apruzzo	1000
Mettà della Scoſſa, per Giovan di Matteo di Teramo	700
Camardella, per l' Abbate Gaetano	850
Defenſa di Campo, per Antonia Mazzagrugno di Lucerà	400
Santa Maria de Valentino, per Gio: Carlo, e Fratelli Cerullo de Scarci	600
Mettà di S. Lonardo, per il Duca di Cerzamagiore	2000
Gallicciola, per Dezio Manſo di Caſacalenda	1300
Defenſa vecchia di Campomarino, per Ottaviano, e Ferro di Civita Campomarano	3500
Defenſa nova di Campomarino, per Gio: Vincenzo Nozza dell' Ateſſa, e Gio: Camillo di Berardino dello Letto	3100
Caſalpiano, per Bartolomeo Joſa, & Domenico di Lorenzo della Valle Caſteilana	1000
Mettà di Colleſinocchio, per Claudio Vitino di Supino	1600
Anzarano, per Franceſco de Brayda de Napoli	1700
Caſalpiano, per Benedetto d' Aurelio della Montagna di Roſeto.	1000
Mucchiete, ed altri ſuoi erbagi, per Alidonio di Berardino dello Letto	2000
Mettà della Fara, alias Defenſa del Vaſto, per Berardino di Lorenzo della Montagna di Roſeto	1000
Greppe di Pantano, per Jacovo d' Antonio Orſino di Campo di Giove	850
Piano dello Furno, e Gorgone de Trigno, per Antonio Gagliardo, e Pietro, ed Antonio Vitelio di Benevento	3200
p.	33000

Maſ-

Riporto —— p.	33000
Masseria di Stefano Pinto, per Silvestro Radosa, ed altri di Cagnano ——	150
Mettà di S. Lonardo, per D. Marcello de Biasiis d'Agnone —	2000
Desensa della Valle, per Cola Jacovo Paladino di Colle d'Anchise ——	2500
Desensa delle Castellane, e *Desensa delli Cornali* } per D. Indico del Tufo di Napoli.	6500
Pila rossa, per Felice Ferraraccio di Frosolone ——	1100
Desensa delli Bovi alias Camarota, e *Desensa delle Bacche* . . . . } per Ascanio, e Giulio Mazzagrugno di Lucera.	600
Desensa di Petacciata . . . *Mettà della Cucina*, e . . . *Chiusa di Geronimo Regola* } per Giovan Battista Caracciolo Pignatelli di Napoli ——	1450
Mettà di Colle Finocchio, per Gio: Andrea Clemente di Mirabello ——	1600
Fassa, e *Fiorella* per Fabrizio Galluccio di Lucera ——	2100
S. Jacovo, pe'l Marchese di Ronto ——	3200
Cotino della Vocaca, per la Marchesa di Morcone ——	900
Pontone di S. Vito, & *Torricelle*, per Giacomo Antonio di Gio: Ascoli di Teramo d'Apruzzo, e Pietrantonio Formica di Guglionisi ——	550
Montedevio, *seu S. Felice*, e *Foresta di Castielfranco*. } per Ettore Velli di S. Giorgio la Molinara, e Donato d'Orlando di S. Bartolomeo in Galdo ——	2300
Guardata, per Ottaviano Cardone della stessa ——	2400
Macchia Rotonda, per Tuccio Faciolo di Frosolone ——	550
Volta del Re, per Giulio Izzo della Rocca Spinalveti ——	2500
Mettà della Scossa, per Donatantonio Mariniello della Rocca cinque miglia ——	700
Desensa di Gavitella, per Albenzio d'Allegro di Frosolone —	1250
Mettà della Desensa del Cavuti, per Gromazio de Rago di Casalbore ——	550
Busalara, per Ferrante, e Gio: Battista de Chinno del Castiglione ——	1500
Mettà della Cucina, per Marcantonio, ed eredi di Gio: de Benedictis di Guglionisi ——	900
Montecapraro, per Agostino de Matteo, e Giovanni de Brunozze di Montecalvo ——	650
—— p.	68950

De-

Riporto —— p.	68950
Defensa di Porticchio, Gio: Vincenzo del Balso Barone di S. Croce ——	650
Mettà di Fara, & Farozza, per Mendozzo da Pier d' Agostino delle Ville di Montorio ——	1000
Pila di D. Bernardo, per Battista Faciolo di Frosolone ——	1400
Ramitiello, per D. Giuseppe Carissimo d' Agnone ——	1000
Mezzana detta la Cuparella, per Geronimo Cola, ed Antonio Messere di Larino ——	500
Mettà della Fara, alias Defensa del Vasto, per Giovanni Andrea de Castagna di Napoli ——	1000
Ripatagliata, per Salvatore Celulio de Scarci ——	650
Defensa detta Macchiarotonda, per Gio: Antonio Colananno di Castelvecchio, D. Francesco Antonio de Marco, e Giuseppe di Carlo dell' Aquila ——	3000
Lana digiela, e Ripa d' Api, per Giovanni Sena di Montella —	1800
S. Cristofaro, e Costa d' Arena, per Costilio Colista di Prata —	650
Demanio di Genzano, per D. Alessandro Lotta, Cesare Farillo, & Cesare Messaniello di Potenza ——	2000
Mettà della Defensa nuova, alias Valle, e / *Defensa di Serramara* . . . .) per Giovanni Battista Caracciolo Pignatelli di Napoli ——	700
Vacuo del Pandello, e Camposato per Mario Casata d' Iliceto —	500
Parco di Minervino, ... / *Vacuo della Riaccia di Montemilone, e* / *Mettà di Valle Castagna* . . . . .) per Mario del Tufo di Napoli ——	11050
Serrone, & Acquaviva, per l' Illustre Duca di Bovino ——	4000
S. Maria del Monte, per Francesco Galtiero di Castelfranco —	900
Foresta di Castel Pagano, per lo Marchese di Monteleone ——	4000
Vacuo della Motta della Regina, per Ottavio Caropresa di Lucera ——	1672
S. Justa, e Figoreta, per lo Marchese di Rosito, ed Ottavio di Sangro di Troja ——	3000
Quarto del Vallone della Pila, per Gio: Battista Marano, & Giuseppantonio Colamorra d' Agnone ——	2800
Lomorano, per Adacio della Penna, & Auterio Giannino di Roseto ——	300
Defensa di S. Lorenzo, per Gio: Francesco Maynella di Frosolone ——	500
—— p.	112022

Va-

Riporto —— p.	112022
Vacuo di Pantanella Grande, per D. Annibale Pascale di Napoli.	903
Quarto d' Angelo d' Avanzo, per Danese Manso del Pesco Costanzo ——	2800
Perazzole di Cesena, per Gio: Battista Anzelone, e Matteo Vassallo di S. Sebastiano ——	2000
Puzzo d' Arsogna, per Natale, ed Alfonzo Lombardo di Troja.	300
Carra 13. di Vacuo in Tavernola, & Volla, per Francesco Antonio Braida di Foggia ——	800
Mettà del Perillo di Montemilone, per Santo de Santo del Vasto girardo ——	3500
Tertiveri, per Carlo Gagliardi di Lucera ——	2000
Schifara, per Adriano Brancia di Foggia ——	1716
Vacuo del Giardino di Trinità, per Rugiero Bruno di Barletta.	1030
Tertiveri, per Gianfrancesco Brancia di Napoli ——	2000
Carra 4. d' Annecchiariche nella Massaria di Farano, per Cola d' Ippolito Marino della Rocca del Rafo ——	400
Vacuo di Santo Leuci, per Giovan Jacovo de Sangro di Napoli, e Giovan Battista Caraccio o Pignatelli di detto, Dott. D. Altobello Cariffimo d' Agnone, e Gio: Antonio Meluccio di Rocca cinque miglia, Berardino Grillo del Pesco Costanzo, e Giuseppe, e Muzio de Carlo dell' Aquila ——	4215
Vacuo della Mettà delle Stingete, per la Marchesa di Trivico, e D. Annibale Pascale di Napoli ——	1239
Vacuo di Scaravuortolo, per la Marchesa di Trivico ——	553
Pezza di S. Nicola, per Federico Candido d'Ariano ——	1453
Mettà di Lama di Corno, e Parco di Cioffreda, per Adriano Brancia di Foggia ——	1240
S. Barbara, per Francesco Antonio Marchesano della Rocca cinque miglia ——	500
S. Martino, per l' Abbate Giovan Francesco Marchesano ——	500
Rivinalco, per Giovanni Antonio Miluccio di detto. ——	1000
Piana Cardona piccola di Monteserico, per SS. Annunziata di Sulmona, ed Ottavio Pellegrino di Napoli ——	4145
Coperchia di Monteserico, per l' Abbate di S. Lonardo della Matina ——	4258
Casalicchio, e Vacuo di Lamadoro, per Muzio Freda di Bisaccia.	1200
Feraino di Monteserico, per la SS. Annunziata di Sulmona ——	1949
Pedale della Monaca, per Mario Casata d'Iliceto ——	1000
—— p.	152773

Mon-

Riporto —— p. 152773

Montepetruso, pel Capitan Domenico Antonio de Sanctis della Rocca del Casale, e per D. Annibale Pascale de Napoli — 3000
Carra 12. di Lama Caminata, per D. Annibale Pascale de Napoli, e Capitan Domenico Antonio de Sanctis della Rocca del Casale —— 2040
Demanio de Montemilone, per Giovan Ruberto de Ruberto di Supino —— 400
Santa Dugno, per Luciano Giordano di Cerrito, ed Ottavio Pellegrino di Napoli —— 1500
Sant' Alessio, pel Capitan Domenico Antonio de Sanctis —— 1200
Pedale della Monaca, per Amico Russo Carpagno di Capracotta. 1000
Matina di S. Lucia con la Matinella de Vertullo, per Cola Ciampella dell' Aquila —— 2720
Carra 20. in Savigliano, per Cesare Pignatelli di Napoli —— 3200
Andrisciana di Montesirico, per l' Abbate di S. Lonardo della matina —— 3008
Fornicato, per Orlando Perrella di Bojano —— 1000
Matina di Torricella, per Maria Salvuccio di Castelvecchio — 800
Matina di Torricella del Priore di Barletta, per Luise Bucino della Villa dell' Aco —— 750
Matina di S. Paolo, seu Tusarelle, per D. Francesco Antonio de Marco di Castelvecchio —— 600
Vacuo di Tardato, per Filauro di Sebastiano di Calascio —— 600
Carra 4. della Pezza di Notar Nardo, per Gio. Antonio Colananno di Castelvecchio —— 640
Forniello, per D. Giampaolo de Julianis di Foggia —— 1500
Matina di S. Agostino, per Giulio Cesare Scoltina di Roseto. 700
Puro di Trani, pel Dottor D. Giampaolo de Julianis di Foggia. 1600
S. Tavella, per Felice Antonio Salvuccio della Rocca di Calascio. 500
Matina di Gesù, e Maria, per Giulio Cesare Capone d'Ariano. 800
Matina d' Ottino, per Orazio Fidatario d' Ariano —— 600
Vacuo di S. Perpetua, per Berardino d' Aloyse d' Agnone —— 1500
Vacuo di Lama S. Croce, per Alfonso Salvuccio della Rocca di Calascio —— 600
Lama di Colapaolo, per Notar Lorenzo de Ferreriis di Montefarchio, ed Orazio Fidatario d' Ariano —— 1100
Carra 20. in Savigliano, per Ottavio Pellegrino di Napoli —— 3200
Boscarello, per Laudonio Ciampa di Filetto —— 400

—— p. 187731

Riporto —— p. 187731

Carra uno di Territorio nella Matina) per Marco de Dominico
di Gio: Andrea Stampacchia) di Calascio —— 100

Quarto di Cerasola d' Avanzo, per Marco Marchesano della Rocca cinque miglia —— 1000

Carra 38. di Lama Caminata)
Carra 10. di Territorio vacuo) D. Lucrezia Santacroce di Bar-
in grotta di Angelis) letta —— 8160

Montesaraone, per Flaminio de Marco di Castelvecchio —— 500

Pezza di Notar Nardo, per Gregorio Pettenicchio di Capracotta —— 500

Carra 3. di Mezzana in Savignano, per Fabio de Marimpietro de S. Demetrio —— 500

Matina di Palumbara, per gli Eredi di Livia Orsino di Barletta 250

Carra 2. di Mezzana in Castiglione, per Filauro Salvato di Lucoli —— 300

Carra 5. in Lama Caminata, per gli Eredi di Livia Orsino di Barletta —— 850

Calcara di Garofalo, per Notar Lorenzo de Ferrariis di Montesarchio, ed Orazio Fidatario d' Ariano —— 320

200211

Prezzi dell' infrascritti erbaggi extraordinarj insoliti, che non si hanno possuto possedere, perchè parte hanno servito per uso dell' Animali proprj delli padroni d' essi, et parte hanno servito al uso di coltura; per il che il prezzo d' essi son fatti buoni alle infrascritte Locazioni ad ogni uno la sua parte, in virtù d' ordine generale della Regia Camera, spedito a primo d' Aprile 1596. in part. 97. fol. 200. a t. penes Mascolum Rationalem, come distintamente nelli notamenti fatti, & dati al Cassiere della Doana appare, quali prezzi son tassati a ragione di ducati 102. il migliaro v3.

P R O C I N A.

Defensa della Procina ————		86172
Et per lo Caccito avuto in Mignano di ————	p. 54148:	40989
In Guardiola di ————	p. 23884:	18429
	p. 78032:	145590

Delle quali pecore 145590. ne competono alli Locati de Campo de Jove, & altri per le pecore 108500. per essi professate pecore 83152., quali calculate, cioè, pecore 72627. a duc. 102. il migliaro, importano duc. 7407. 4. 15.; & le restanti pecore 10525. havute in la Guardiola, calculate a ragione di ducati 69. 2. 14½. il migliaro, importano duc. 731. 4. 16., che in tutto sono duc. —— 8139. 4. 11

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro ducati 75. — 2¾.

Et le restante pecore 62438. competeno all'altri Locati di Piedimonte per le pecore 81470. per essi professate, che calculate, cioè pecore 54534. a ducati 81. — 15½. il migliaro, importano ducati 4424. 3. 11., & le restanti pecore 7904. havute in la Guardiola, calculate a ragione di ducati 69. 2. 14½. il migliaro, importano ducati 549. 3. 8., in tutto sono duc. ———— 4974. 1. 19

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro ducati 61. — 6.

L E S I N A.

Defensa di Chieuti vecchio ———————— 63121
Et per lo Caccito avuto in Candelaro di pecore ———————— 9167. 6917

70038

Quali calculate a ducati 102. il migliaro, importano ducati ———————————— 7143. 4. 8

Quali repartuti tra essi Locati ne compete a migliaro ducati 74. 3. 18¼.

A R I G N A N O.

Selva del Conte ———————————— 214637

Delle quali ne compete ¼.
Alla Procina per le pecore ——— 54148. 40989

Et le restante pecore 173648. competono a essa Locazione, quali calculate a detta ragione di ducati 102. il migliaro, importano ducati ———————————— 17712. 0. 10

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro ducati 77. 1. 1.

S. A N D R E A.

S. Marzano ———————————— 38007

Quali calculate a duc. 102. Il migliaro importano duc. — 3876. 5. 11

Quali repartuti tra essi Locati ne compete a migliaro duc. 76. 2. 9½.

C A S A L N O V O.

Defensa di Ferrauto ———————— 178999

Quali calculate a ducati 102. il migliaro, importano ducati ———————————— 18257. 4. 10

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 78. — 15½.

CAN-

C A N D E L A R O.

Pagliete de Manfredonia ———————— 381471

Delle quali ne competono, cioè

A Lesina per le pecore ———	9167.	6917
A Tresanti per le pecore ———	28439.	21470
		28387

Et le restanti pecore 353084. competeno a essa Locazione, quali calculate a detta ragione di ducati 102. il migliaro importano duc. ———————————— 36014. 2. 17

Quali repartuti tra essi locati, ne compete a migliaro duc. 77. — 0½.

C A S T I G L I O N E.

Macchione de Foggia ———————— 263762

Delle quali ne competeno v3.

A Pont' Albanito per le pecore ———	9761.	7502
Al Feudo per le pecore ———	54118.	41593
A Tresanti per le pecore ———	66404.	51037
A Valle Cannella per le pecore ———	49201.	37814
		137946

Et le restante pecore 125816. competeno a essa Locazione, quale calculate a detta ragione di duc. 102. il migliaro importano duc. ———————————— 10833. 1. 3

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 73. 1. 19½.

TRES.

T R E S S A N T I.

Defensa de Seripanna		134354
Et per lo Caccito avuto in Candelaro di	p. 28439.	21470
In Castiglione di	p. 66404.	51037.
In Orta di	p. 7374.	5601
In la Guardiola di	p. 30000.	23148
	In tutto	235610

Quali calculate, cioè, pecore, 212462. a detta ragione di duc. 102. il migliaro, importano duc. — 21671. 0. 12
Et le restanti pecore 23148. havute in la Guardiola, calculate a ragione di ducati 69. 2. $14\frac{1}{2}$. il migliaro importano ducati — 1609. 4. 3
Che in tutto sono ducati — 23280. 4. 15

Quali repartuti tra essi Locati ne compete a migliaro duc. 74. 1. 6.

P O N T E A L B A N I T O.

Defensa di Cervaro		95751
Et per lo Caccito avuto in Castiglione di pecore	9765.	7502
In Ordona di pecore	20867.	16157
	In tutto	119410

Quali calculate a detta ragione di duc. 102. il migliaro, importano ducati — 12179. 4. 2

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 76. 2. 19.

C A V E.

Defensa di S. Giovan Rotund		85020

Delle quali ne competeno 1/3.

A S. Giuliano per le pecore	13089	10252
A Valle Cannella per le pecore	19038	14911
		25163

Et

Et le restante pecore 59857. competeno a essa Locazione, quali calculate a detta ragione di ducati 102. il migliaro importano ducati ——— 6105. 2. 1

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 79. 4. $9\frac{1}{3}$.

O R T A.

Mezzana del Triunfo ——— 156261

Delle quali ne competeno, v3.

Ad Andria per le pecore ——— 60448. 45917

A Tresanti per le pecore ——— 7374. 5601

51518

Et le restante pecore 104743. competeno ad essa Locazione, quali calculate a detta ragione di duc. 102. il migliaro, importano duc. ——— 10683. 3. 19

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 77. 2. 8.

O R D O N A.

Isca del Lupo ——— 175288

Delle quali ne competeno v3.

A Ponte Albanito per le pecore ——— 20867. 16157

Et le restante pecore 159131. competeno ad essa Locazione, quale calculate a detta ragione di duc. 102. il migliaro, importano duc. ——— 16231. 1. 16

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 78. 4. $17\frac{1}{3}$.

FEU-

F E U D O.

Mezzana Grande d'Ascoli —— 80435
Et per lo Caccito avuto in Castiglione di pecore —— 54118. 41593
In Cornito di pecore —— 23543. 17950

In tutto — 139978

Quali calculate a detta ragione di duc. 102. il migliaro, importano duc. —— 14277. 3. 16
Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 75. 2. $5\frac{1}{2}$.

C O R N I T O.

Defensa delle Bacche —— 113566

Delle quali ne competeno v3.
Al Feudo per le pecore —— 23543. 17950

Et le restante pecore 95616. competeno ad essa Locazione, quale calculate a detta ragione di ducati 102. importano duc. —— 9752. 4. 3
Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 77. 3. $16\frac{1}{4}$.

V A L L E C A N N E L L A.

Finocchiaro de Lavello —— 181904
Et per lo Caccito avuto in Castiglione di —— 49201. 37814
In le Cave di —— 19038. 14911
In Canosa di —— 55530. 42751
In la Guardiola di —— 40271. 31073

In tutto — 308453

Qua-

Quali calculate, cioè pecore 277380. a detta ragione di duc. 102. il migliaro, importano ducati 28292. 3. 16., et le restante pecore 31073. de la Guardiola, a ragione di ducati 69. 2. 14½. importano duc. 2160. 4. 17. che in tutto sono ducati ——— 30453. 3. 13

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 75. 1. 16¾.

S A L Z O L A.

Demanio di Lavello ———		64725
Et per lo Caccito avuto in Canosa di ———	p. 35715.	27495
	In tutto —	92220

Quali calculate a detta ragione di ducati 102. il migliaro, importano ducati ——— 9406. 2. 4

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 77. 4. 4⅛.

S. G I U L I A N O.

Lionessa del Principe di Melfi ———		49594
Et per lo Caccito avuto in le Cave di pecore ———	13089.	10252
	In tutto —	59846

Quali calculate a detta ragione di ducati 102. il migliaro, importano ——— 6104. 1. 2

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 75. 1. 19.

S A L P I.

Quarto della Cirignola ——————————— 275986
Et per lo Caccito avuto in la Guardiola di pecore ——————— 37717. 29102

In tutto — 305088

Quali calculate, cioè pecore 275986. a detta ragione di ducati 102. il migliaro, importano ducati 28150. 2. 17¼ et le restanti pecore 29102. avute in la Guardiola, calculate a duc. 69. 2. 14½. il migliaro, importano ducati 2023. 4. 10., che in tutto sono duc. ——————— 30174. 2. 2

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 74. 1. 0¼.

T R I N I T A'.

Defensa del Casale ——————————— 203862
Et per lo Caccito avuto in Canosa di pecore ——————— 77808. 59902
In la Guardiola di pecore ——————— 20000. 15432

In tutto — 279196

Quali calculate, cioè pecore 263764. a detta ragione di ducati 102. il migliaro, importano duc. 26903. 4. 13., & le restanti pecore 15432. havute in la Guardiola, calculati a ragione di ducati 69. 2. 14½., importano ducati 1073. 1. 2., che in tutto importano ——————— 27977. — 15

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 74. 2. 16.

CA-

C A N O S A.

Quarto insolito di Canosa		250169
Delle quali ne competeno, v3.		
Alla Trinità per le pecore	77808.	59902
A Salzola per le pecore	35715.	27495
A Valle Cannella per le pecore	55530.	42751
		130148

Et le restante pecore 120021. competeno ad essa Locazione, quali calculate a detta ragione di duc. 102. il migliaro, importano duc. 12242. — 14

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 78. 2. $12\frac{2}{3}$.

C A M A R D A.

Cisterna del Principe di Melfi	7639

Quali calculate a detta ragione di duc. 102. il migliaro, importano duc. 779. — 18

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 68. 2. 7.

A N D R I A.

Bosco de Corato		169258
Et per lo Caccito avuto in Orta di pecore	60448.	45917
In la Guardiola di pecore	30000.	23148
	In tutto	238323

Quali calculate, cioè, pecore 215175. a detta ragione di duc. 102. il migliaro, importano duc. 21947. 4. 5., et le restante pec. 23148. havute in la Guardiola a ragione di duc. 69. 2. $14\frac{1}{2}$. importano duc. 1609. 4. 3., che in tutto importano duc. 23557. 3. 8

Quali repartuti fra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 74. 1. $10\frac{1}{2}$.

GUAR-

GUARDIOLA.

Guardato		212913
Delle quali ne competono v3.		
Alla Procina per le pecore	23884.	18429
A Salpi per le pecore	37717.	29102
A Tre Santi per le pecore	30000.	23148
Alla Trinità per le pecore	20000.	15432
Ad Andria per le pecore	30000.	23148
A Valle Cannella per le pecore	40271.	31073
		141332

Et le restante pecore 71581. competeno alli Locati d' essa Locazione per le pec. 94067., quali calculati a ragione di duc. 69. 2. $14\frac{1}{2}$. il migliaro, importano ——— 5047. 3. 4

Quali repartuti tra essi Locati, ne compete a migliaro duc. 54. 2. 9.

Fine del Tomo Primo.